

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 468



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
15 dicembre 2016

Sommario

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2013-2014

Sedute dal 9 al 12 dicembre 2013

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 89 E del 28.3.2014.

TESTI APPROVATI

I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Martedì 10 dicembre 2013

2016/C 468/01	Risoluzione del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 recante le raccomandazioni del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna sui negoziati per un accordo di partenariato strategico UE-Canada (2013/2133(INI))	2
2016/C 468/02	Risoluzione del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sul quadro di risanamento e risoluzione delle crisi per le istituzioni finanziarie diverse dalle banche (2013/2047(INI))	5
2016/C 468/03	Risoluzione del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sulla politica industriale dell'UE in materia di spazio — Liberare il potenziale di crescita economica nel settore spaziale (2013/2092(INI))	12
2016/C 468/04	Risoluzione del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sullo sfruttamento del potenziale del cloud computing in Europa (2013/2063(INI))	19
2016/C 468/05	Risoluzione del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 con il parere sulla relazione di valutazione relativa al BEREC e all'ufficio (2013/2053(INI))	30
2016/C 468/06	Risoluzione del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla definizione dei criteri utili per determinare quando la carta recuperata cessa di essere considerata rifiuto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti (D021155/01 — 2012/2742(RPS))	33

IT

2016/C 468/07	Risoluzione del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sugli aspetti di genere del quadro europeo per le strategie nazionali di integrazione dei rom (2013/2066(INI))	36
2016/C 468/08	Risoluzione del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sugli sforzi della comunità internazionale in materia di sviluppo e costruzione dello Stato del Sudan del Sud (2013/2090(INI))	45
2016/C 468/09	Risoluzione del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 su CARS 2020: verso un'industria automobilistica europea forte, competitiva e sostenibile (2013/2062(INI))	57
2016/C 468/10	Risoluzione del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sulla salute e i diritti sessuali e riproduttivi (2013/2040(INI))	66
2016/C 468/11	Risoluzione del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 su volontariato e attività volontaria in Europa (2013/2064(INI))	67

Mercoledì 11 dicembre 2013

2016/C 468/12	Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 recante raccomandazioni alla Commissione sul coordinamento dei donatori UE in relazione agli aiuti allo sviluppo (2013/2057(INL))	73
2016/C 468/13	Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2012 e sulla politica dell'Unione europea in materia (2013/2152(INI)) . .	80
2016/C 468/14	Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'Unione europea (2013/2075(INI))	100
2016/C 468/15	Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sul mantenimento della produzione del latte nelle zone di montagna, nelle zone svantaggiate e nelle regioni ultraperiferiche dopo la scadenza del regime delle quote latte (2013/2097(INI))	114
2016/C 468/16	Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sull'approccio dell'UE alla resilienza e la riduzione del rischio di catastrofi nei paesi in via di sviluppo: imparare dalle crisi della sicurezza alimentare (2013/2110(INI))	120
2016/C 468/17	Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulle donne disabili (2013/2065(INI)) . . .	128
2016/C 468/18	Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sul Piano d'azione europeo per il commercio al dettaglio a vantaggio di tutte le parti interessate (2013/2093(INI))	140

Giovedì 12 dicembre 2013

2016/C 468/19	Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 sull'ecoinnovazione — occupazione e crescita mediante la politica ambientale (2012/2294(INI))	146
2016/C 468/20	Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 su un appello per un impegno misurabile e vincolante contro l'evasione e l'elusione fiscale nell'UE (2013/2963(RSP))	155
2016/C 468/21	Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 sui progressi compiuti nell'attuazione delle strategie nazionali d'integrazione dei Rom (2013/2924(RSP))	157
2016/C 468/22	Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 sull'esito del vertice di Vilnius e il futuro del partenariato orientale, in particolare per quanto riguarda l'Ucraina (2013/2983(RSP))	163
2016/C 468/23	Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 sulla relazione 2013 sui progressi compiuti dall'Albania (2013/2879(RSP))	167

2016/C 468/24	Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 sui preparativi per la riunione del Consiglio europeo (19-20 dicembre 2013) (2013/2626(RSP))	173
2016/C 468/25	Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 sui problemi costituzionali di una governance a più livelli nell'Unione europea (2012/2078(INI))	176
2016/C 468/26	Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e le istituzioni che rappresentano i governi nazionali (2012/2034(INI))	187
2016/C 468/27	Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 sulle infrastrutture verdi — rafforzare il capitale naturale in Europa (2013/2663(RSP))	190
2016/C 468/28	Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 sul rapporto annuale della Banca centrale europea per il 2012 (2013/2076(INI))	195
2016/C 468/29	Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 sulla situazione nella Repubblica centrafricana (2013/2980(RSP))	202
2016/C 468/30	Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 sull'espianto coatto di organi in Cina (2013/2981(RSP))	208
2016/C 468/31	Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 sulla situazione in Sri Lanka (2013/2982(RSP))	210

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Martedì 10 dicembre 2013

2016/C 468/32	Decisione del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 relativa alle relazioni sulle visite d'inchiesta per l'esame delle petizioni (interpretazione dell'articolo 202, paragrafo 5, del regolamento) (2013/2258(REG))	213

III Atti preparatori

PARLAMENTO EUROPEO

Martedì 10 dicembre 2013

2016/C 468/33	P7_TA(2013)0519 Programma «Giustizia» 2014-2020 ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «Giustizia» per il periodo 2014-2020 (COM(2011)0759 — C7-0439/2011 — 2011/0369(COD)) P7_TC1-COD(2011)0369 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 dicembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma Giustizia per il periodo 2014-2020	214

2016/C 468/34	P7_TA(2013)0520	
	Programma «Diritti, uguaglianza e cittadinanza» 2014-2020 ***I	
	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «Diritti e cittadinanza» per il periodo 2014-2020 (COM(2011)0758 — C7-0438/2011 — 2011/0344(COD))	
	P7_TC1-COD(2011)0344	
	Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 dicembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020	216
2016/C 468/35	P7_TA(2013)0521	
	Preferenze commerciali autonome per la Moldova ***I	
	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova (COM(2013)0678 — C7-0305/2013 — 2013/0325(COD))	
	P7_TC1-COD(2013)0325	
	Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 dicembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova	217
2016/C 468/36	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca fra l'Unione europea e il Regno del Marocco (14165/2013 — C7-0415/2013 — 2013/0315(NLE))	218
2016/C 468/37	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sul progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro in materia di sicurezza durante l'impiego delle sostanze chimiche sul lavoro del 1990 (Convenzione n. 170) (11463/2013 — C7-0236/2013 — 2012/0320(NLE))	219
2016/C 468/38	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (12324/2013 — C7-0379/2013 — 2013/0083(NLE))	220
2016/C 468/39	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese a norma dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea (16112/2012 — C7-0285/2013 — 2012/0304(NLE))	221
2016/C 468/40	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo d'intesa sottoposto a revisione con gli Stati Uniti d'America concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell'Unione europea (14374/2013 — C7-0377/2013 — 2013/0324(NLE))	222

2016/C 468/41	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2013-2018) (08701/2013 — C7-0216/2013 — 2013/0102(NLE)) .	223
2016/C 468/42	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione sulle importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie dal 2014 al 2020 (COM(2013)0552 — C7-0262/2013 — 2013/0266(CNS))	224
2016/C 468/43	Risoluzione del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, conformemente al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/001 FI/Nokia presentata dalla Finlandia) (COM(2013)0707 — C7-0359/2013 — 2013/2264(BUD))	225
2016/C 468/44	Risoluzione del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/003 DE/First Solar, presentata dalla Germania) (COM(2013)0706 — C7-0358/2013 — 2013/2263(BUD))	228
2016/C 468/45	Risoluzione del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a norma del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/011 DK/Vestas, presentata dalla Danimarca) (COM(2013)0703 — C7-0357/2013 — 2013/2262(BUD))	231
2016/C 468/46	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (12007/3/2013 — C7-0375/2013 — 2011/0195(COD))	235
2016/C 468/47	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che modifica i regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (12005/2/2013 — C7-0376/2013 — 2011/0194(COD))	237
2016/C 468/48	P7_TA(2013)0539 Atlantico nord-orientale: stock di acque profonde e pesca nelle acque internazionali ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell'Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002 (COM(2012)0371 — C7-0196/2012 — 2012/0179(COD)) P7_TC1-COD(2012)0179 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 dicembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell'Atlantico nord-orientale e disposizioni relative alla pesca nelle acque internazionali dell'Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio	239

2016/C 468/49	P7_TA(2013)0540	
	Meccanismo di protezione civile ***I	
	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile (COM(2011)0934 — C7-0519/2011 — 2011/0461(COD))	
	P7_TC1-COD(2011)0461	
	Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 dicembre 2013 in vista dell'adozione della decisione n. .../2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile	263

2016/C 468/50	P7_TA(2013)0541	
	Contratti di credito relativi agli immobili residenziali ***I	
	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai contratti di credito relativi ad immobili residenziali (COM(2011)0142 — C7-0085/2011 — 2011/0062(COD))	
	P7_TC1-COD(2011)0062	
	Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 dicembre 2013 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010	265

2016/C 468/51	Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 10 dicembre 2013, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh (COM(2012)0172 — C7-0102/2012 — 2012/0085(COD))	266

2016/C 468/52	P7_TA(2013)0543	
	Disposizioni sulla tempistica delle aste di quote di gas a effetto serra ***I	
	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE volta a chiarire le disposizioni sui tempi delle aste di quote di gas a effetto serra (COM(2012)0416 — C7-0203/2012 — 2012/0202(COD))	
	P7_TC1-COD(2012)0202	
	Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 dicembre 2013 in vista dell'adozione della decisione n. .../2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE volta a chiarire le disposizioni sul calendario delle aste di quote di gas a effetto serra	272

Mercoledì 11 dicembre 2013

2016/C 468/53	Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 30 ottobre 2013 relativo alle condizioni alle quali una dichiarazione di prestazione per prodotti da costruzione può essere resa disponibile su un sito web (C(2013)7086 — 2013/2928(DEA))	273

2016/C 468/54	P7_TA(2013)0552	
	Programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro dalla contraffazione monetaria (programma «Pericle 2020») ***I	
	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle 2020») (COM(2011)0913 — C7-0510/2011 — 2011/0449(COD))	
	P7_TC1-COD(2011)0449	
	Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 dicembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle 2020») e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE e 2006/850/CE	274
2016/C 468/55	P7_TA(2013)0553	
	Modifica del regolamento (UE) n. 99/2013 relativo al programma statistico europeo 2013-2017 ***I	
	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (COM(2013)0525 — C7-0224/2013 — 2013/0249(COD))	
	P7_TC1-COD(2013)0249	
	Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 dicembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 relativo al programma statistico europeo 2013-2017	275
2016/C 468/56	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 relativa al progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici — 2011 (convenzione n. 189) (11462/2013 — C7-0234/2013 — 2013/0085(NLE))	276
2016/C 468/57	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 relativa al progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e la Repubblica di Armenia sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Armenia ai programmi dell'Unione (16469/2012 — C7-0009/2013 — 2012/0247(NLE))	277
2016/C 468/58	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica francese che prevede l'applicazione, con riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy, della legislazione dell'Unione sulla tassazione del risparmio e sulla cooperazione amministrativa nel settore della fiscalità (COM(2013)0555 — C7-0360/2013 — 2013/0269(NLE))	278
2016/C 468/59	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2002/546/CE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione (COM(2013)0781 — C7-0420/2013 — 2013/0387(CNS))	279
2016/C 468/60	Decisione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla proposta nomina di Phil Wynn Owen a membro della Corte dei conti (C7-0313/2013 — 2013/0811(NLE))	280
2016/C 468/61	Decisione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla proposta nomina di Alex Brenninkmeijer a membro della Corte dei conti (C7-0312/2013 — 2013/0810(NLE))	281
2016/C 468/62	Decisione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla proposta nomina di Henri Grethen a membro della Corte dei conti (C7-0309/2013 — 2013/0807(NLE))	282

2016/C 468/63	Decisione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla proposta nomina di Nikolaos Milionis a membro della Corte dei conti (C7-0310/2013 — 2013/0808(NLE))	283
2016/C 468/64	Decisione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla proposta di nomina di Danièle Lamarque a membro della Corte dei conti (C7-0311/2013 — 2013/0809(NLE))	284
2016/C 468/65	Decisione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla proposta della Banca centrale europea relativa alla nomina del presidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (N7-0103/2013 — C7-0424/2013 — 2013/0901(NLE))	285
2016/C 468/66	P7_TA(2013)0565 Norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione (COM(2011)0842 — C7-0494/2011 — 2011/0415(COD)) P7_TC1-COD(2011)0415 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 dicembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione	286
2016/C 468/67	P7_TA(2013)0566 Strumento di stabilità ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per la stabilità (COM(2011)0845 — C7-0497/2011 — 2011/0413(COD)) P7_TC1-COD(2011)0413 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 dicembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace	288
2016/C 468/68	P7_TA(2013)0567 Strumento europeo di vicinato ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato (COM(2011)0839 — C7-0492/2011 — 2011/0405(COD)) P7_TC1-COD(2011)0405 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 dicembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato	290
2016/C 468/69	P7_TA(2013)0568 Strumento di assistenza preadesione ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA II) (COM(2011)0838 — C7-0491/2011 — 2011/0404(COD)) P7_TC1-COD(2011)0404 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 dicembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II)	293

2016/C 468/70	P7_TA(2013)0569	
	Strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi ***I	
	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (COM(2011)0843 — C7-0495/2011 — 2011/0411(COD))	
	P7_TC1-COD(2011)0411	
	Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 dicembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi	296
2016/C 468/71	P7_TA(2013)0570	
	Strumento per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo ***I	
	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (COM(2011)0844 — C7-0496/2011 — 2011/0412(COD))	
	P7_TC1-COD(2011)0412	
	Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 dicembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e i diritti umani nel mondo	298
2016/C 468/72	P7_TA(2013)0571	
	Istituzione di uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo ***I	
	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (COM(2011)0840 — C7-0493/2011 — 2011/0406(COD))	
	P7_TC1-COD(2011)0406	
	Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 dicembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020	300
2016/C 468/73	P7_TA(2013)0572	
	Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014 — 2020) ***I	
	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 2014 — 2020 (COM(2011)0608 — C7-0319/2011 — 2011/0269(COD))	
	P7_TC1-COD(2011)0269	
	Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 dicembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006	303
2016/C 468/74		
	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (COM(2013)0348 — C7-0200/2013 — 2013/0188(CNS))	305

2016/C 468/75	P7_TA(2013)0574	
	Regime per la registrazione dei vettori di materiali radioattivi ***I	
	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario per la registrazione dei vettori di materiali radioattivi (COM(2012)0561 — C7-0320/2012 — 2011/0225(COD))	
	P7_TC1-COD(2011)0225	
	Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 dicembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del <i>Parlamento europeo e del Consiglio</i> che istituisce un regime comunitario per la registrazione dei vettori di materiali radioattivi [Em. 1]	316

Giovedì 12 dicembre 2013

2016/C 468/76	Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 dicembre 2013, al progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea aumentando il numero dei giudici del Tribunale (02074/2011 — C7-0126/2012 — 2011/0901B(COD))	330
2016/C 468/77	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE in relazione alle regioni ultraperiferiche, in particolare Mayotte (COM(2013)0577 — C7-0268/2013 — 2013/0280(CNS)) . .	333
2016/C 468/78	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 sul progetto di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2010/18/UE del Consiglio in virtù del cambiamento dello status di Mayotte (14220/2013 — C7-0355/2013 — 2013/0189(NLE))	334
2016/C 468/79	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure (13283/1/2013 — C7-0411/2013 — 2011/0039(COD))	337
2016/C 468/80	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati e di competenze di esecuzione per l'adozione di determinate misure (13284/1/2013 — C7-0408/2013 — 2011/0153(COD))	340
2016/C 468/81	Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 dicembre 2013, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (COM(2013)0266 — C7-0125/2013 — 2013/0139(COD))	342
2016/C 468/82	Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 dicembre 2013, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere (COM(2013)0133 — C7-0065/2013 — 2013/0074(COD))	368
2016/C 468/83	P7_TA(2013)0589	
	Modifica di determinate direttive nei settori dell'ambiente, dell'agricoltura, della politica sociale e della sanità pubblica a motivo del cambiamento di status di Mayotte ***I	
	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica determinate direttive nei settori dell'ambiente, dell'agricoltura, della politica sociale e della sanità pubblica a motivo del cambiamento di status di Mayotte nei confronti dell'Unione (COM(2013)0418 — C7-0176/2013 — 2013/0192(COD))	
	P7_TC1-COD(2013)0192	
	Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 dicembre 2013 in vista dell'adozione della direttiva 2013/.../EU del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica determinate direttive nei settori dell'ambiente, dell'agricoltura, della politica sociale e della sanità pubblica a motivo del cambiamento di status di Mayotte nei confronti dell'Unione	397

2016/C 468/84

P7_TA(2013)0590

Azione dell'Unione «Capitali europee della cultura» per gli anni 2020-2033 ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'azione dell'Unione «Capitali europee della cultura» per gli anni dal 2020 al 2033 (COM(2012)0407 — C7-0198/2012 — 2012/0199(COD))

P7_TC1-COD(2012)0199

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 dicembre 2013 in vista dell'adozione della decisione n. .../2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'azione dell'Unione «Capitali europee della cultura» per gli anni dal 2020 al 2033 *e che abroga la decisione n. 1622/2006/CE*

[Emendamento 84] 404

2016/C 468/85

P7_TA(2013)0591

Modifica di determinati regolamenti nel settore della pesca e della sanità animale a motivo del cambiamento di status di Mayotte ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica determinati regolamenti nel settore della pesca e della sanità animale a motivo del cambiamento di status di Mayotte nei confronti dell'Unione (COM(2013)0417 — C7-0175/2013 — 2013/0191(COD))

P7_TC1-COD(2013)0191

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 dicembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica determinati regolamenti nel settore della pesca e della sanità animale a motivo del cambiamento di status di Mayotte nei confronti dell'Unione 417

2016/C 468/86

Decisione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione, del 30 ottobre 2013, che modifica gli allegati I, II e IV del regolamento (UE) n. 978/2012 relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (C(2013)07167 — 2013/2929(DEA)) 423

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria, prima lettura
***II	Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura
***III	Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2013-2014

Sedute dal 9 al 12 dicembre 2013

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 89 E del 28.3.2014.

TESTI APPROVATI

Martedì 10 dicembre 2013

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

PARLAMENTO EUROPEO

P7_TA(2013)0532

Negoziati per un accordo di partenariato strategico UE-Canada

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 recante le raccomandazioni del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna sui negoziati per un accordo di partenariato strategico UE-Canada (2013/2133(INI))

(2016/C 468/01)

Il Parlamento europeo,

- visti i negoziati in corso tra UE e Canada per un accordo di partenariato strategico,
- vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2006 sulla clausola relativa ai diritti dell'uomo e alla democrazia negli accordi dell'Unione europea ⁽¹⁾,
- viste le sue recenti risoluzioni sulle relazioni con il Canada, segnatamente quella del 5 maggio 2010 sul vertice UE-Canada ⁽²⁾, dell'8 giugno 2011 sulle relazioni UE-Canada ⁽³⁾ e del 13 giugno 2013 sul ruolo dell'UE nella promozione di un partenariato transatlantico più ampio ⁽⁴⁾,
- visto l'accordo quadro di cooperazione commerciale ed economica tra le Comunità europee e il Canada del 1976 ⁽⁵⁾,
- vista la dichiarazione sulle relazioni transatlantiche CE-Canada del 1990,
- visti la dichiarazione politica congiunta e il piano d'azione congiunto del 1996,
- vista la comunicazione della Commissione sulle relazioni UE-Canada (COM(2003)0266),
- vista l'agenda del partenariato UE-Canada del 2004,
- vista la relazione al comitato congiunto di cooperazione UE-Canada del 2011,
- visti gli esiti dell'incontro interparlamentare UE-Canada dell'aprile 2013,
- visto l'articolo 21 TUE,
- visti l'articolo 90, paragrafo 4, e l'articolo 48 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A7-0407/2013),

⁽¹⁾ GU C 290 E del 29.11.2006, pag. 107.

⁽²⁾ GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 64.

⁽³⁾ GU C 380 E dell'11.12.2012, pag. 20.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0280.

⁽⁵⁾ GU L 260 del 24.9.1976, pag. 2.

Martedì 10 dicembre 2013

- A. considerando che le relazioni tra l'UE e il Canada sono storiche, solide e fondate su interessi e valori condivisi; che i valori condivisi della democrazia e della protezione dei diritti umani devono costituire un elemento centrale di qualsiasi accordo concluso dalle due parti per inquadrare tali relazioni;
- B. considerando che l'UE e il Canada hanno una storia pluriennale di cooperazione politica ed economica di ampia portata, che risale formalmente al 1976, quando l'UE concluse con il Canada un accordo quadro, il primo con un paese OCSE; che per molto tempo tale accordo ha rappresentato un quadro adeguato per approfondire le relazioni, consolidare l'associazione politica e ampliare la cooperazione;
- C. considerando che il Canada è una democrazia parlamentare consolidata, che condivide con l'UE valori e principi democratici simili;
- D. considerando che l'accordo di partenariato strategico negoziato attualmente consentirebbe di adeguare e rilanciare le relazioni tra l'UE e il Canada e potrebbe contribuire in modo significativo ad approfondire le relazioni politiche, economiche e culturali e a migliorare la cooperazione tra le due parti in diversi settori; che tale accordo formalizza la condizione di partner strategici dell'UE e del Canada;
- E. considerando che l'accordo di partenariato strategico, oltre a migliorare la struttura istituzionale delle relazioni, offrirebbe ai cittadini europei e canadesi, congiuntamente con l'accordo economico commerciale globale, vantaggi e opportunità concreti, a patto che tutte le parti interessate siano coinvolte nel processo; che l'apertura dei mercati e la cooperazione in campo normativo dovrebbero offrire importanti guadagni in termini economici e ripercuotersi positivamente sull'occupazione sia in Canada sia nell'UE, oltre a poter portare, alla luce dell'ampliamento del partenariato transatlantico e dato il quadro NAFTA esistente, alla nascita di un mercato transatlantico, a vantaggio di tutti gli attori coinvolti, a condizione che non si indeboliscano le attuali norme sociali e ambientali;
- F. considerando che i vantaggi e le opportunità offerti dall'intensificarsi delle relazioni UE-Canada devono essere equamente ripartiti tra tutti i segmenti delle popolazioni sia europea sia canadese secondo le condizioni di vita e le esigenze di queste; che occorre riconoscere la diversa situazione economica e industriale dell'UE e del Canada e assicurare un uso sostenibile e responsabile delle risorse;
- G. considerando che il 18 ottobre 2013 il Presidente della Commissione e il Primo ministro del Canada hanno conseguito un accordo politico sugli elementi centrali dell'accordo economico commerciale globale mentre proseguono i negoziati sull'accordo di partenariato strategico; che l'accordo economico commerciale globale e l'accordo di partenariato strategico sono complementari per quanto attiene al rafforzamento delle relazioni UE-Canada;
- H. considerando che parallelamente ai negoziati sull'accordo di partenariato strategico è stato negoziato un accordo PNR UE-Canada destinato ad approfondire le relazioni anche nel settore dell'antiterrorismo e predisporre adeguate salvaguardie contro prassi mirate sproporzionate nel contesto della raccolta di dati sui passeggeri UE;
- I. considerando che il Canada si è ritirato dal protocollo di Kyoto nel 2011; che l'UE ha ripetutamente sollecitato il Canada a ridurre le emissioni di gas a effetto serra in linea con gli impegni internazionali assunti;
- J. considerando che la questione dell'esenzione totale dal visto dovrebbe essere in breve risolta nel senso che per i cittadini e le imprese di tutti gli Stati membri dell'UE, Romania e Bulgaria incluse, sono previste pari opportunità di cooperazione con le controparti canadesi;
- K. considerando che il partenariato strategico UE-Canada deve adeguatamente riflettersi nell'ambito dei consessi e delle organizzazioni internazionali; che, in detto contesto, la decisione presa dal Consiglio artico, con il sostegno del Canada, in merito allo status di osservatore dell'UE è deplorabile; che l'UE ha assunto l'impegno di collaborare con le autorità canadesi per risolvere la questione;

Martedì 10 dicembre 2013

1. rivolge al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna le seguenti raccomandazioni:
 - a) realizzare tutti i progressi necessari per concludere rapidamente l'accordo;
 - b) ribadire che tutti gli accordi dell'UE con paesi terzi devono comprendere clausole di condizionalità reciproca e clausole politiche in materia di diritti umani e democrazia, in quanto riaffermazione comune dell'impegno reciproco nei confronti di tali valori a prescindere dalla situazione di quel paese in termini di protezione dei diritti umani; adottare salvaguardie adeguate onde assicurare che il meccanismo di sospensione non possa essere oggetto di abusi da entrambe le parti;
 - c) insistere sul fatto che una simile condizionalità debba essere prevista anche nell'accordo di partenariato strategico con il Canada, onde assicurare la coerenza dell'approccio comune dell'UE in materia;
 - d) sollecitare, se possibile, tutte le parti interessate a siglare e a firmare l'accordo di partenariato strategico e l'accordo economico commerciale globale quanto prima e a metterne in rilievo la complementarità;
 - e) provvedere affinché la società civile e le principali parti interessate siano pienamente coinvolte, informate e consultate nell'ambito del processo;
 - f) assicurare che l'accordo contenga un impegno solido rispetto alla cooperazione interparlamentare, che riconosca l'importante ruolo svolto dal Parlamento europeo e dal parlamento canadese nelle relazioni UE-Canada, in particolare attraverso l'ormai consolidata delegazione interparlamentare;
 - g) presentare periodicamente al Parlamento una relazione sull'applicazione dell'accordo che contenga una panoramica delle attività svolte e dei risultati ottenuti nei vari settori oggetto dell'accordo stesso, sulla base di misurazioni oggettive;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione recante le raccomandazioni del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna, agli Stati membri nonché al governo e al parlamento canadesi.
-

Martedì 10 dicembre 2013

P7_TA(2013)0533

Quadro di risanamento e risoluzione delle crisi per le istituzioni finanziarie diverse dalle banche**Risoluzione del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sul quadro di risanamento e risoluzione delle crisi per le istituzioni finanziarie diverse dalle banche (2013/2047(INI))**

(2016/C 468/02)

Il Parlamento europeo,

- vista la relazione consultiva del gruppo di lavoro Comitato sui sistemi di pagamento e regolamento — Organizzazione internazionale delle commissioni di controllo sui valori mobiliari (CSPR-IOSCO), del luglio 2012, riguardante il risanamento e la risoluzione delle crisi per le infrastrutture del mercato finanziario (Recovery and resolution of financial market infrastructures),
 - vista la relazione consultiva del gruppo di lavoro CSPR-IOSCO, dell'agosto 2013, riguardante il risanamento delle infrastrutture del mercato finanziario (Recovery of Financial Market Infrastructures),
 - viste le relazioni dell'Associazione internazionale delle autorità di vigilanza delle assicurazioni (IAIS), del luglio 2013, dal titolo «Global Systemically Important Insurers: Initial Assessment Methodology» (compagnie di assicurazione di importanza sistemica globale: metodologia per la valutazione iniziale) e «Global Systemically Important Insurers: Policy Measures» (compagnie di assicurazione di importanza sistemica globale: misure strategiche),
 - vista la pubblicazione del Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB), del 18 luglio 2013, dal titolo «Global systemically important insurers (G-SIIs) and the policy measures that will apply to them»⁽¹⁾ (compagnie di assicurazione di importanza sistemica globale e misure strategiche a esse applicabili in futuro),
 - vista la relazione consultiva del Consiglio per la stabilità finanziaria, dell'agosto 2013, riguardante l'applicazione agli enti finanziari diversi dalle banche delle caratteristiche essenziali dei regimi di risoluzione delle crisi efficaci (Application of the Key Attributes of Effective Resolution Regimes to Non-Bank Financial Institutions),
 - vista la consultazione, realizzata dai servizi della Commissione, su un possibile quadro di risanamento e risoluzione delle crisi per le istituzioni finanziarie diverse dalle banche,
 - visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (EMIR)⁽²⁾,
 - vista la proposta della Commissione riguardante un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica della direttiva 98/26/CE,
 - viste la proposta della Commissione riguardante una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento (COM(2012)0280) (BRRD), e la relazione della commissione per i problemi economici e monetari in proposito⁽³⁾,
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0343/2013),
- A. considerando che le valutazioni delle infrastrutture del mercato finanziario sono ormai parte integrante dei programmi di valutazione del settore finanziario del Fondo monetario internazionale (FMI) e della Banca mondiale;
- B. considerando che la disponibilità di piani di risanamento e strumenti di risoluzione delle crisi efficaci è fondamentale per il miglioramento della stabilità del settore finanziario non bancario a livello globale;
- C. considerando che le infrastrutture del mercato finanziario si caratterizzano per la loro ampia varietà organizzativa e che, per agevolare la predisposizione di appropriati piani di risanamento e soprattutto di risoluzione delle crisi, è necessario distinguerle in base alla complessità del modello organizzativo, dell'operatività geografica e del modello aziendale;

⁽¹⁾ http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_130718.pdf.⁽²⁾ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.⁽³⁾ A7-0196/2013.

Martedì 10 dicembre 2013

- D. considerando che, sebbene il regolamento EMIR e il regolamento sui depositari centrali di titoli (CSDR) mirino a ridurre il rischio sistemico attraverso infrastrutture di mercato adeguatamente regolamentate, esiste la possibilità che emergano conseguenze indesiderate;
- E. considerando che, se da un lato la compensazione centrale obbligatoria offre un positivo contributo in vista della riduzione del rischio sistemico complessivo dei mercati finanziari, dall'altro essa ha altresì causato un aumento della concentrazione del rischio sistemico presso le controparti centrali (CCP), anche alla luce del fatto che tutte le CCP rivestono un'importanza sistemica nei rispettivi mercati;
- F. considerando che i principali partecipanti diretti operano in genere in più di una CCP, con il rischio che il fallimento di una CCP possa causare difficoltà anche ad altre;
- G. considerando che il moltiplicarsi dei casi di inadempimento da parte di partecipanti a CCP avrà conseguenze devastanti non solo per gli operatori dei mercati finanziari, ma anche per le società interessate nel loro complesso;
- H. considerando che la ratio del ricorso a una CCP è la riduzione del rischio di controparte attraverso una corretta marginazione dei prodotti prima dell'offerta, ai fini di una compensazione a livello centralizzato atta a impedire che l'inadempimento di una qualunque delle controparti si ripercuota sul resto del mercato;
- I. considerando che i processi di gestione del rischio dimostrano come le CCP riducano il rischio di controparte nonché l'incertezza prevenendo altresì il contagio;
- J. considerando che il regolamento EMIR non affronta fino in fondo i rischi derivanti dall'errata valutazione, da parte di una CCP, degli obblighi di costituzione di margini di garanzia per un'intera categoria di prodotti;
- K. considerando che le CCP beneficiano di incentivi per l'applicazione di margini più bassi, soprattutto quando introducono nuove categorie di prodotti o attività nell'intento di attrarre la clientela; che resta ancora da valutare l'efficacia dei fondi di garanzia in caso di inadempimento separati per categoria di prodotto o attività;
- L. considerando che i rischi di marginazione integrata dei prodotti (marginazione di portafoglio) attraverso la separazione degli attivi all'interno del fondo di garanzia di una CCP sono ancora da verificare e che quindi, se da un lato la riduzione delle richieste di garanzia a breve termine è potenzialmente in grado di ridurre i costi, dall'altro il ricorso alla marginazione integrata non dovrebbe compromettere la capacità delle CCP di gestire correttamente il rischio in un contesto di riconoscimento dei limiti di un'analisi del valore a rischio;
- M. considerando che uno dei principali benefici che i clienti ottengono dai partecipanti diretti consiste nella difesa dal rischio di controparte dagli stessi offerta in relazione sia alle CCP che ad altri partecipanti diretti;
- N. considerando che i depositari centrali internazionali di titoli (DCIT) dell'UE sono enti di rilevanza sistemica globale che favoriscono il mercato delle euroobbligazioni, e che attualmente operano con licenze bancarie;
- O. considerando che la compensazione a livello centralizzato ha reso maggiormente necessari la gestione delle garanzie e i servizi connessi, ovvero prestazioni che al momento sono offerte dai DCT e dalle banche depositarie;
- P. considerando che l'introduzione imminente di *Target2Securities* ha indotto i DCT a valutare servizi alternativi;
- Q. considerando che, senza l'attuazione della legislazione in materia di valori mobiliari, i regimi di insolvenza canonici non forniranno un quadro completo per il trattamento del patrimonio della clientela in caso di fallimento di un DCT;

Martedì 10 dicembre 2013

- R. considerando che, nella sua relazione del luglio 2013 sulle compagnie di assicurazione di importanza sistemica globale, l'IAIS è giunta alla conclusione che, se da un lato il modello aziendale tradizionalmente adottato in ambito assicurativo si è dimostrato molto meno fragile nei contesti di crisi finanziaria di quanto non lo sia quello bancario, dall'altro le grandi compagnie di assicurazione che operano su scala transfrontaliera e presentano fitte interconnessioni possono comunque, soprattutto se assumono in maniera massiccia impegni che esulano dalla tradizionale sfera di attività come ad esempio garanzie su crediti e investimenti, generare un significativo rischio sistemico; che, in base al metodo di valutazione dell'IAIS, l'FSB ha individuato nove grandi compagnie di assicurazione di importanza sistemica, cinque delle quali hanno sede nell'Unione europea;
- S. considerando che, se da un lato il rischio sistemico legato al fallimento di un gestore patrimoniale non è evidente quanto quello legato alle infrastrutture critiche del mercato, dall'altro i modelli aziendali dei gestori patrimoniali potrebbero assumere, man mano che evolvono, una maggiore rilevanza sistemica; che si tratta di un fattore già analizzato nel lavoro dell'FSB sul sistema bancario ombra;
1. invita la Commissione a dare priorità al risanamento e alla risoluzione delle crisi delle CCP e dei DCT esposti al rischio di credito operando, in sede di valutazione dell'opportunità di regolamentare in maniera analoga gli altri enti finanziari, le opportune differenziazioni a seconda dei tipi, attribuendo la giusta considerazione a quelli potenzialmente in grado di generare rischi sistemici per l'economia;
 2. sottolinea l'importanza che la normativa dell'UE si attenga ai principi stabiliti a livello internazionale, come concordato in sede CSPR-IOSCO, FSB e IAIS;
 3. evidenzia l'importanza di prevedere in ogni caso una precisa «scala di interventi» all'interno delle disposizioni in materia di risanamento degli enti finanziari diversi dalle banche, in modo tale che le autorità competenti siano incaricate di tenere adeguatamente sotto controllo appositi indicatori di solidità finanziaria e abbiano la facoltà di intervenire in maniera tempestiva laddove un'entità attraversi difficoltà finanziarie, imponendo a quest'ultima l'adozione di misure correttive nel rispetto di un piano di risanamento preventivamente approvato, al fine di scongiurare il pericolo di destabilizzazione legato alla soluzione estrema di procedere alla liquidazione ordinata dell'entità stessa;
 4. ritiene che gli stessi enti finanziari diversi dalle banche debbano elaborare piani di risanamento ampi e concreti atti a individuare le operazioni e i servizi critici nonché sviluppare le strategie e le misure necessarie a garantire la continuità nell'effettuazione delle operazioni e dei servizi critici, e che detti piani di risanamento debbano essere sottoposti all'esame della competente autorità di vigilanza, la quale dovrebbe avere la facoltà di richiedere modifiche del piano di risanamento nonché assumere un ruolo guida in consultazione con l'autorità di risoluzione delle crisi, che, se diversa dall'autorità di vigilanza, potrebbe rivolgere raccomandazioni a quest'ultima;
 5. ritiene che le autorità di vigilanza debbano avere la facoltà di intervenire per motivi di stabilità finanziaria nonché di imporre l'attuazione delle parti dei piani di risanamento non ancora attivate, adottando in alternativa altre azioni se necessario; è tuttavia del parere che le autorità debbano essere altresì consapevoli del rischio di generare incertezza sul mercato in un contesto già di per sé difficile;
 6. è dell'idea che le autorità di risoluzione delle crisi e di vigilanza dei singoli paesi debbano adoperarsi per cooperare e tenersi reciprocamente informate;
 7. è favorevole, per i gruppi composti da entità appartenenti a giurisdizioni diverse, all'elaborazione di un piano di risoluzione delle crisi a livello di gruppo concordato tra le varie autorità competenti in materia; rileva che i piani di risoluzione delle crisi a livello di gruppo in questione dovrebbero presupporre una cooperazione tra le autorità di diverse giurisdizioni;
 8. ritiene che le misure di risoluzione delle crisi debbano essere differenziate a seconda dei vari servizi e delle diverse attività che l'ente dell'infrastruttura del mercato finanziario in questione è autorizzato a fornire o effettuare;
 9. sottolinea la necessità di evitare conflitti tra i piani di risanamento e risoluzione delle crisi e la legislazione in vigore, in particolare la direttiva relativa ai contratti di garanzia finanziaria e il regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR), in quanto elementi potenzialmente in grado di ostacolare i poteri in materia di risanamento e risoluzione delle crisi per CCP e DCT o comunque di impedirne l'efficacia;

Martedì 10 dicembre 2013

10. sottolinea l'urgente necessità, nel contesto della valutazione della pertinenza di determinati sistemi di risoluzione delle crisi per l'infrastruttura di mercato, gli enti finanziari e quelli appartenenti al sistema bancario ombra, di sviluppare strumenti per il monitoraggio rapido dell'accumulo e del flusso di rischi finanziari entro e oltre i confini societari, settoriali e nazionali all'interno dell'Unione nonché tra quest'ultima e le altre regioni globali; esorta la Commissione a garantire che i pertinenti dati forniti nel quadro della normativa riguardante le banche, le assicurazioni e l'infrastruttura di mercato siano utilizzati in maniera efficiente in tale ottica dal Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), dall'autorità europea di vigilanza (AEV) e dalle altre autorità competenti;

CCP

11. invita la Commissione a garantire che le CCP abbiano una strategia per la gestione degli inadempimenti in relazione a tutti i prodotti compensati nell'ambito di un più ampio piano di risanamento approvato dall'autorità di vigilanza, con particolare riferimento ai prodotti destinati dalla compensazione a livello centralizzato, alla luce della maggiore probabilità di concentrazione del rischio in simili casi;

12. sottolinea l'importanza di monitorare i rischi per le CCP risultanti da una concentrazione di partecipanti diretti, e invita le autorità di vigilanza a informare l'Autorità bancaria europea (ABE) in merito ai 10 principali partecipanti diretti di ogni CCP, in modo tale che rischi come quelli di interrelazione, contagio e potenziale fallimento contemporaneo di più di una CCP possano essere monitorati e valutati a livello centralizzato;

13. invita la Commissione a sviluppare strumenti per misurare il rischio infragiornaliero delle CCP nonché per garantire che i saldi infragiornalieri detenuti dalle CCP presso le banche commerciali per la gestione dei conti e i servizi di pagamento non superino i limiti predefiniti mettendo così a rischio il funzionamento delle CCP stesse;

14. ritiene che, onde mantenere gli incentivi per la buona governance delle CCP, le linee di difesa in caso di inadempimento stabilite nel regolamento EMIR debbano essere rispettate, in modo che le risorse proprie prefinanziate delle CCP siano utilizzate prima di eventuali contributi dei partecipanti non inadempienti al fondo di garanzia in caso di inadempimento;

15. chiede che la Commissione garantisca un operato delle CCP all'insegna dell'interesse pubblico generale nonché l'adozione da parte delle stesse di strategie commerciali a esso rispondenti, al fine di ridurre in maniera significativa la probabilità che si aprano scenari di risanamento e risoluzione delle crisi;

16. invita la Commissione a riconoscere che, malgrado la finalità di limitare il contagio, non è chiaro se la separazione delle categorie di attivi all'interno di un fondo di garanzia in caso di inadempimento di una CCP risulterà sufficiente per evitare tale contagio nella pratica, alla luce della possibilità che gli incentivi commerciali legati alla marginazione integrata incrementino il rischio all'interno del sistema; chiede alla Commissione di proporre ulteriori misure atte a ridurre al minimo il suddetto rischio di contagio;

17. invita la Commissione a garantire che siano stabiliti sani principi per la disciplina delle disposizioni contrattuali tra una CCP e i suoi partecipanti diretti nonché le modalità con cui i partecipanti diretti trasferiscono le perdite ai loro clienti, in modo tale che il fondo di garanzia del partecipante diretto in caso di inadempimento sia obbligatoriamente esaurito prima che eventuali perdite derivanti da un partecipante diretto inadempiente possano essere trasferite al cliente nel quadro di un processo di trasferimento delle perdite trasparente;

18. ritiene che le disposizioni contrattuali tra una CCP e i suoi partecipanti diretti debbano in ogni caso operare una distinzione tra le perdite derivanti dall'inadempimento di un partecipante e quelle imputabili ad altre ragioni, ad esempio scelte di investimento sbagliate da parte della CCP; invita la Commissione a garantire che il comitato di rischio della CCP sia tenuto pienamente informato degli investimenti della stessa in modo che possa sempre esercitare l'opportuna vigilanza; è del parere che strumenti di risanamento come la sospensione dei dividendi e del pagamento di componenti variabili delle retribuzioni oppure la ristrutturazione volontaria del debito attraverso la relativa conversione in capitale debbano essere considerati quelli più appropriati per le circostanze in oggetto;

19. è dell'idea che per tutte le CCP debbano esistere meccanismi di risanamento completi predefiniti in grado di offrire una protezione aggiuntiva rispetto ai fondi e alle risorse imposti dal regolamento EMIR; ritiene che i piani di risanamento in questione debbano offrire protezione in tutte le circostanze prevedibili e che debbano essere inclusi nonché pubblicati nel regolamento della CCP come parte integrante dello stesso;

Martedì 10 dicembre 2013

20. afferma che la linea di demarcazione tra il risanamento e la liquidazione ordinata nel caso delle CCP è segnata dall'esaurimento delle linee di difesa in caso di inadempimento, oltre che della capacità di assorbimento delle perdite della stessa CCP; è del parere che, a partire da quel momento, l'autorità di vigilanza dovrebbe considerare attivamente la possibilità di sciogliere il consiglio direttivo della CCP trasferendo i relativi servizi cruciali oppure il controllo operativo della stessa a un altro fornitore; ritiene che le autorità di risoluzione delle crisi debbano disporre di una certa discrezionalità nel valutare la situazione nonché di un margine di manovra, in modo da poter giustificare le decisioni che adottano;

21. ritiene che, nell'esercizio di tale discrezionalità, le autorità di risoluzione delle crisi debbano fare riferimento ai criteri, estremamente specifici, illustrati di seguito:

- i) casi in cui la sostenibilità dell'infrastruttura finanziaria di mercato in questione è seriamente compromessa o comunque si appresta a esserlo, in ragione dell'incapacità di rispettare i requisiti prudenziali applicabili,
- ii) casi in cui non esistono misure alternative all'entrata in regime di liquidazione ordinata per ristabilire la situazione in modo efficace e senza effetti sulla stabilità del sistema finanziario,
- iii) casi in cui una misura di liquidazione ordinata si rende necessaria nell'interesse pubblico in quanto permette di conseguire, attraverso strumenti proporzionati, uno o più obiettivi nell'ottica di risoluzione della crisi;

22. sottolinea la necessità di considerare la «continuità del servizio» uno degli obiettivi chiave nell'ambito della risoluzione delle crisi;

23. sottolinea che, da un lato, qualsiasi coinvolgimento dei partecipanti diretti nel trasferimento di perdite prima della rimozione della dirigenza della CCP non deve avere ripercussioni sulla liquidità o gli attivi di clienti diretti o indiretti e, dall'altro lato, l'autorità di risoluzione delle crisi, una volta assunta la responsabilità, può avvalersi di appositi strumenti per il trasferimento delle perdite, ad esempio i tagli al margine di variazione o i nuovi contributi versati dai partecipanti diretti non inadempienti al fondo di garanzia in caso di inadempimento, seguendo il piano di risoluzione delle crisi in maniera quanto più possibile rigorosa;

24. ritiene che, l'eventuale facoltà dell'autorità di risoluzione delle crisi di imporre una sospensione dei diritti di recesso anticipato tale da interrompere le attività della CCP per un periodo massimo di due giorni potrebbe consentire al mercato di attribuire correttamente un nuovo prezzo ai contratti e quindi una ripartizione più ordinata del rischio; osserva che la disponibilità e l'esercizio di un potere come quello citato dovrebbero essere attentamente valutati in modo che siano, quanto meno, subordinati a una decisione dell'autorità di risoluzione delle crisi che stabilisca la necessità di una sospensione nell'interesse della stabilità finanziaria, alla luce degli obiettivi della risoluzione delle crisi stessa, delle interazioni con i pertinenti sistemi di risoluzione bancaria o di altro genere, della gestione dell'inadempimento e del rischio della CCP, dell'impatto sui singoli mercati e partecipanti diretti di quest'ultima nonché sui mercati finanziari in generale; afferma la necessità di abbinare a quanto detto il potere di sopprimere l'obbligo di compensazione in quanto soluzione estrema da adottare, quanto meno, previa valutazione della possibilità che un'altra CCP effettui la compensazione nel breve termine;

25. riconosce che i partecipanti diretti delle CCP provengono da numerosi paesi; ritiene quindi che l'eventuale quadro di risoluzione delle crisi applicabile alle CCP risulterà efficace se valido in tutte le giurisdizioni coinvolte; è pertanto del parere che i quadri nazionali in materia di insolvenza debbano essere aggiornati al fine di integrare il nuovo regime europeo di risoluzione delle crisi;

26. ritiene che le controparti titolari di una licenza bancaria debbano essere assoggettate a un regime specifico per le controparti centrali e non a quello di risanamento e risoluzione delle crisi nel settore bancario proposto dall'omonima direttiva; giudica particolarmente preoccupante, in tal senso, il fatto che il regime proposto per le banche preveda l'obbligo per le stesse di detenere una quota aggregata di debito assoggettabile a procedure di «bail-in»; è del parere che una simile facoltà sia inappropriata per le controparti centrali titolari di una licenza bancaria in quanto tendenzialmente esse non emettono gli strumenti di debito in questione;

Martedì 10 dicembre 2013

DCT

27. afferma che è responsabilità dei DCT garantire che i rispettivi piani di risanamento prevedano chiaramente la continuità operativa in scenari di crisi ragionevoli, in modo che la loro funzione primaria di regolamento, al pari di altri servizi chiave degli stessi DCT, possa continuare a essere espletata da questi ultimi o da fornitori terzi già esistenti, autorizzati in base al regolamento CSDR, nonostante l'eventuale cessazione di altre attività;

28. chiede che, in assenza di imminenti proposte legislative a sé stanti, nel regolamento CSDR sia incluso, per le autorità nazionali competenti, l'obbligo di garantire per tutti i DCT la definizione di opportuni piani di risanamento e risoluzione delle crisi conformi ai principi internazionali (FSB e CFSR-IOSCO), con espresso riferimento agli articoli della direttiva in materia di risanamento e risoluzione delle crisi delle banche applicabili ai DCT operanti in virtù di una licenza bancaria;

29. invita gli Stati membri, in assenza di una legislazione in materia di valori mobiliari, a sviluppare e coordinare i loro regimi amministrativi specifici in vigore per i DCT, ai fini di una maggiore certezza in merito alle modalità di mantenimento della continuità operativa durante una crisi, in particolare garantendo l'accesso ai registri, agli archivi o alle scritture contabili del DCT, in modo che l'autorità di risoluzione delle crisi o l'autorità nazionale competente possa agevolmente individuare i titolari delle attività;

30. invita la Commissione a garantire che la proposta relativa a un quadro per il risanamento e la risoluzione delle crisi dei DCT assicuri, per quanto possibile, la continuità degli stessi durante il periodo di risanamento e risoluzione di una crisi;

31. invita la Commissione a garantire che la proposta relativa a un quadro per il risanamento e la risoluzione delle crisi dei DCT assicuri la continuità del contesto normativo in materia, in particolare mediante il rispetto della direttiva sul carattere definitivo del regolamento, degli accordi che prevedono la consegna contro pagamento, del funzionamento dei vari collegamenti del DCT e dei contratti con fornitori dei servizi chiave per il periodo di risanamento e risoluzione di una crisi;

Imprese di assicurazione

32. osserva che nell'UE da tempo esiste una regolamentazione prudenziale per le assicurazioni; sottolinea l'importanza di un approccio coerente e convergente da parte degli Stati membri nei confronti dell'attuazione della direttiva «Solvibilità II» entro un lasso di tempo ragionevole, così come previsto dalla direttiva «Omnibus II»; chiede il completamento dei negoziati sulla direttiva «Omnibus II», in modo che i livelli due e tre di «Solvibilità II» possano essere tempestivamente portati a compimento mantenendo così al minimo la probabilità che le autorità di risoluzione delle crisi siano costrette a intervenire;

33. invita la Commissione a esaminare attentamente il lavoro dell'IAIS in materia di risanamento e risoluzione delle crisi delle compagnie di assicurazione nonché a valutarlo nel contesto del livello due di «Solvibilità II», della normativa sui conglomerati finanziari e della direttiva sull'intermediazione assicurativa, collaborando altresì con i partner internazionali al fine di rispettare il calendario fissato dall'FSB per l'attuazione delle raccomandazioni strategiche che comprendono la definizione obbligatoria di piani di risanamento e risoluzione delle crisi da parte delle compagnie di assicurazione, le quali dovrebbero altresì disporre necessariamente di valutazioni della possibilità di ripristinare la solvibilità, potenziare la vigilanza sui gruppi e imporre requisiti più severi per quanto riguarda l'assorbimento delle perdite; riconosce che il carattere a lungo termine delle passività assicurative, le tempistiche diverse, la lunghezza dei periodi di copertura postuma e la natura commerciale dell'attività assicurativa rispetto a quella bancaria, uniti agli strumenti a disposizione delle autorità di regolamentazione, offrono già valide prassi di liquidazione ordinata; ritiene che sia necessario concentrarsi principalmente sul risanamento;

34. si rammarica per il posticipo a luglio 2014, da parte di IAIS e FSB, della pubblicazione degli orientamenti in materia di valutazione dello status sistemico nonché delle raccomandazioni strategiche per le compagnie di riassicurazione; invita la Commissione a esaminare attentamente il rischio sistemico legato alla riassicurazione, con particolare riferimento al ruolo centrale da essa svolto in termini di gestione del rischio assicurativo, all'elevato grado di interconnessione e alla scarsa sostituibilità;

Gestione patrimoniale

35. invita la Commissione a verificare attentamente se esistano gestori patrimoniali che debbano essere designati come «sistemicamente rilevanti», tenendo conto della portata delle relative attività e avvalendosi di una serie completa di indicatori quali: dimensioni, modello aziendale, operatività geografica, profilo di rischio, merito creditizio, eventuale conduzione di negoziazioni per conto proprio, applicabilità o meno di requisiti in materia di segregazione degli attivi dei clienti e altri fattori rilevanti;

Martedì 10 dicembre 2013

36. osserva che gli attivi dei clienti sono segregati e detenuti da depositari e che, di conseguenza, la possibilità di trasferire detti attivi a un altro gestore patrimoniale costituisce una concreta tutela;

37. ritiene che un efficace regime normativo in materia di valori mobiliari possa appianare molte questioni in caso di fallimento di un importante gestore patrimoniale transfrontaliero;

Sistemi di pagamento

38. invita la Commissione a impegnarsi con le competenti autorità internazionali di vigilanza finanziaria per individuare eventuali carenze nei sistemi di pagamento di importanza sistemica globale e nei meccanismi atti a garantire la continuità del servizio in caso di fallimento in vigore;

39. considera ovvio, alla luce del fatto che i sistemi di pagamento sono al centro di qualunque trasferimento di liquidi, che nell'ambito di tali sistemi una perturbazione del mercato si ripercuota in maniera significativa su altri attori dei mercati finanziari; osserva che la direttiva sul carattere definitivo del regolamento del 1998 già persegue l'obiettivo di attenuare i potenziali rischi all'interno dei sistemi di pagamento; ritiene tuttavia che la direttiva non approfondisca in maniera sufficiente gli aspetti del risanamento e della risoluzione delle crisi e che siano quindi necessarie disposizioni specifiche che consentano ai sistemi di pagamento di reagire adeguatamente alle circostanze avverse;

o

o o

40. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Martedì 10 dicembre 2013

P7_TA(2013)0534

Politica industriale dell'UE in materia di spazio

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sulla politica industriale dell'UE in materia di spazio — Liberare il potenziale di crescita economica nel settore spaziale (2013/2092(INI))

(2016/C 468/03)

Il Parlamento europeo,

- visto il titolo XIX, articolo 189 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che verte sulla politica di ricerca e sviluppo tecnologico e sulla politica spaziale, e con particolare riferimento all'elaborazione di una politica spaziale europea al fine di favorire il progresso tecnico e scientifico, la competitività industriale e l'attuazione delle politiche dell'Unione europea,
 - vista la comunicazione della Commissione del 28 febbraio 2013 dal titolo «Politica industriale dell'UE in materia di spazio» (COM(2013)0108),
 - vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata "Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (COM(2010)2020),
 - vista la comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2010 intitolata «Una politica industriale integrata per l'era della globalizzazione — Riconoscere il ruolo centrale di concorrenzialità e sostenibilità» (COM(2010)0614),
 - vista la comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2012 dal titolo «Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica» (COM(2012)0582),
 - vista la comunicazione della Commissione del 4 aprile 2011 intitolata «Verso una strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini» (COM(2011)0152),
 - vista la Comunicazione della Commissione del 14 novembre 2012 intitolata «Istituzione di adeguate relazioni tra l'Unione europea e l'Agenzia spaziale europea» (COM(2012)0671),
 - vista la decisione 2004/578/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente la conclusione dell'accordo quadro tra la Comunità europea e l'Agenzia spaziale europea ⁽¹⁾,
 - viste le conclusioni del Consiglio dell'11 ottobre 2010, del 31 maggio 2011, del 2 dicembre 2011 e del 30 maggio 2013,
 - vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2012 su una strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini ⁽²⁾,
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0338/2013),
- A. considerando che l'articolo 189 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea conferisce all'Unione un ruolo esplicito nell'elaborazione di una politica spaziale, al fine di promuovere il progresso tecnico e scientifico, la competitività industriale e l'attuazione delle sue politiche;
- B. considerando che di fronte alla crescente concorrenza di nuove nazioni emergenti in campo spaziale come la Cina e l'India, il peso politico degli Stati membri dell'UE in termini nazionali potrebbe non essere più sufficiente ad affrontare le sfide future in questo settore;
- C. considerando che la politica spaziale è un elemento chiave della strategia Europa 2020;

⁽¹⁾ GU L 261 del 6.8.2004, pag. 63.

⁽²⁾ GU C 227 E del 6.8.2013, pag. 16.

Martedì 10 dicembre 2013

- D. considerando che innumerevoli servizi utilizzati nella vita quotidiana dai cittadini dipendono direttamente o indirettamente dallo spazio, come ad esempio la televisione, l'Internet ad alta velocità, i sistemi di navigazione o il sistema automatico paneuropeo di chiamata d'emergenza eCall;
- E. considerando che l'industria spaziale europea genera un volume d'affari consolidato di 6,5 miliardi di EUR e impiega più di 34 500 persone altamente qualificate; che in questo periodo di difficoltà economiche deve essere meglio messa in evidenza l'importanza del settore spaziale, in quanto settore con un forte potenziale di crescita e di innovazione e con capacità di creare occupazione a elevato valore aggiunto;
- F. considerando che il coordinamento delle misure nel settore della politica spaziale tra l'UE, gli Stati membri e l'ESA continua a essere insufficiente e che ciò ha portato a duplicazioni di strutture e al fatto che non si possano utilizzare effetti sinergici; sottolinea che l'attuazione di un quadro chiaro di governance per lo spazio consentirà di conseguire un notevole incremento nell'efficacia;
- G. considerando che l'ESA, in quanto organizzazione non governativa, non gode di nessuna relazione formale con il Parlamento europeo e che di conseguenza le manca il riscontro immediato dei cittadini, che è al contrario presente in tutti gli altri settori della politica dell'Unione;
- H. considerando che l'industria spaziale costituisce un'industria ad alta intensità di investimento con cicli di sviluppo eccezionalmente lunghi, e che di conseguenza la sicurezza a livello di pianificazione svolge un ruolo decisivo; che tale visibilità sarà ampiamente favorita dall'esistenza di un quadro normativo stabile e di un quadro di governance chiaro;
- I. considerando che il funzionamento di un sistema europeo di lanciatori può contribuire a garantire un accesso indipendente allo spazio;
- J. considerando che l'Unione europea dipende attualmente da GNSS militari non europei e che Galileo è stato concepito e sviluppato sotto il controllo civile e che è destinato a rimanere tale;
- K. considerando che per il settore spaziale europeo le vendite commerciali hanno un ruolo molto più importante rispetto ai suoi principali concorrenti internazionali;
- L. considerando che i servizi basati sui satelliti svolgono un ruolo rilevante nella fornitura di informazioni ai settori in crescita della società digitale e contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dell'agenda digitale dell'UE;
- M. considerando che stando alle stime degli esperti il mercato dei servizi di navigazione satellitare e di osservazione della Terra potrebbe raggiungere in dieci anni un volume di 300 miliardi di dollari e che già oggi negli Stati membri occidentali dell'UE tra il 6 % e il 7 % del PIL dipende dalla navigazione satellitare;
- N. considerando che il coordinamento internazionale degli utilizzi dello spettro acquista sempre maggior importanza a causa della crescente domanda di possibilità di comunicazione senza fili e delle proprietà fisiche della propagazione delle onde, nonché della relativa scarsità di frequenze radio;

Orientare la politica spaziale in senso europeo

1. accoglie con favore la comunicazione della Commissione sulla politica industriale dell'Unione in materia di spazio; ritiene che la Commissione si debba concentrare su alcune delle misure per la politica industriale in materia di spazio menzionate nella comunicazione, per conseguire un effettivo sviluppo del potenziale di crescita nel settore spaziale;
2. sottolinea che tutti gli attori coinvolti nella governance delle future politiche spaziali dell'Unione europea, comprese la Commissione, l'Agenzia del GNSS europeo, l'ESA, le agenzie nazionali e le agenzie specializzate, come EUMETSAT, devono essere interconnessi e operare a lungo termine;
3. ritiene che le agenzie nazionali potrebbero avanzare proposte concrete in questa direzione affinché la Commissione possa integrare il contributo degli Stati membri e definire la visione dell'UE;
4. sottolinea che la Commissione deve, quanto prima possibile, presentare una chiara tabella di marcia per GMES/Copernicus e per lo sviluppo e il dispiegamento di diversi satelliti Sentinel insieme al quadro giuridico e operativo proposto per questo complesso sistema;

Martedì 10 dicembre 2013

5. sostiene la Commissione nella propria intenzione di adottare misure per l'istituzione di un quadro normativo dell'UE coerente per il settore spaziale; raccomanda la creazione di un vero mercato interno dell'UE dei prodotti e dei servizi spaziali; reputa importante che la politica sia formulata e sviluppata senza che la sua attuazione influisca negativamente sulle condizioni commerciali di mercato o provochi una loro distorsione; osserva che la neutralità e la trasparenza della concorrenza sono due assunti importanti per lo sviluppo della politica spaziale europea;
6. rileva che finora non vi è ancora nessun approccio orizzontale da parte della Commissione teso a integrare la politica spaziale e i suoi obiettivi nei diversi settori politici dell'Unione; esorta la Commissione ad agire in questo senso tenendo conto in futuro della politica spaziale in settori politici come le telecomunicazioni, i trasporti, l'ambiente, l'agricoltura, la sicurezza o la cultura;
7. accoglie con favore la dichiarazione della Commissione secondo cui le telecomunicazioni, la navigazione e l'osservazione della Terra basate sullo spazio forniscono all'UE conoscenze di importanza strategica su cui fondare le sue relazioni esterne nell'ambito degli aiuti allo sviluppo e degli aiuti umanitari;
8. esorta la Commissione a trattare in via prioritaria le seguenti tematiche: questioni istituzionali; Galileo e Copernicus; l'industria spaziale come generatrice di crescita e di occupazione; valutazione di impatto delle attività connesse allo spazio; accesso indipendente allo spazio; il ruolo della R&S; comunicazione via satellite; sorveglianza e localizzazione spaziali; e detriti spaziali;
9. appoggia la tesi della Commissione secondo cui molti componenti dei sistemi spaziali hanno un duplice uso o sono di natura militare e, di conseguenza, sono soggetti alla direttiva 2009/43/CE del 6 maggio 2009 che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa ⁽¹⁾, quale modificata dalla direttiva 2012/47/UE del 14 dicembre 2012 concernente l'elenco di prodotti per la difesa, al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso ⁽²⁾, o alla posizione comune concernente le esportazioni di armi; accoglie con favore la proposta di cui alla comunicazione di presentare una relazione formale al Parlamento sul sistema di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso prima della fine del 2013; invita la Commissione, gli Stati membri e il gruppo «Esportazioni di armi convenzionali» (COARM) del Consiglio dell'UE a chiarire quale quadro normativo dovrebbe applicarsi a ciascuna categoria di beni e tecnologie;

Questioni istituzionali

10. riconosce i successi conseguiti dall'ESA per l'Europa negli ultimi decenni nel settore spaziale e incoraggia gli Stati membri che non fanno parte dell'ESA a prendere in considerazione l'adesione e una cooperazione maggiore; rileva, tuttavia, che i modi per conseguire una maggiore efficienza operativa nonché un coordinamento e una responsabilità a livello politico possono essere conseguiti a lungo termine attraverso un ravvicinamento dell'ESA all'UE nella cooperazione, segnatamente in modo tale da evitare duplicazioni delle attività e sovrapposizioni; esorta la Commissione a verificare nei minimi dettagli se l'ESA in futuro non possa ad esempio essere integrata come organizzazione intergovernativa nelle strutture di governance dell'Unione, fintantoché la trasformazione dell'ESA in agenzia europea non venga considerata opportuna;
11. sostiene che, nel frattempo, l'Unione europea, in stretta collaborazione con l'ESA, dovrebbe coordinare la politica e i programmi spaziali degli Stati membri più di quanto abbia fatto sinora, per conseguire un vero approccio europeo, garantendo al contempo che siano rispettati gli interessi dell'ESA e dei suoi Stati membri; rileva che solo tramite un approccio europeo l'industria spaziale può essere messa nella condizione di diventare, nonché di rimanere, competitiva;
12. esorta la Commissione, gli Stati membri e l'ESA a istituire una forma di gruppo di coordinamento i cui membri coordinino in riunioni regolari le strategie e le misure nel settore spaziale, al fine di evitare duplicazioni e sviluppare un approccio comune per le questioni e i consessi internazionali;
13. osserva che qualsiasi incremento nell'impiego delle risorse spaziali per scopi militari non deve ridurre né limitare gli usi civili e le eventuali applicazioni future in ambito civile; invita gli Stati membri e il vicepresidente/alto rappresentante a procedere a una revisione dell'ormai obsoleto trattato sullo spazio extraatmosferico del 1967 oppure a creare un nuovo quadro normativo che tenga conto dei progressi tecnologici a partire dagli anni '60;

⁽¹⁾ GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.

Martedì 10 dicembre 2013

Galileo e Copernicus (GMES)

14. sottolinea che il completamento di Galileo e il proseguimento di Copernicus come ammiraglie della politica spaziale europea devono godere della massima priorità, affinché nel 2014 i primi servizi di Galileo possano essere effettivamente attivati per i cittadini;

15. sottolinea il fatto che EGNOS è il primo programma operativo europeo di GNSS; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere e attuare l'uso di EGNOS in diversi settori, come i trasporti;

16. deplora i ritardi registrati in passato nella costruzione del programma europeo di navigazione satellitare Galileo; accoglie con favore il fatto che nel frattempo siano stati mandati in orbita intorno alla Terra 4 satelliti; sottolinea che i vantaggi e i benefici di Galileo nello specifico e di un'industria spaziale europea in generale debbano essere comunicati in modo migliore alla società ed esorta la Commissione a organizzare manifestazioni a elevata visibilità nelle capitali dell'UE in occasione dei futuri lanci di satelliti Galileo per promuovere Galileo e le sue possibili applicazioni;

17. sottolinea che l'EU deve informare l'opinione pubblica, attirare futuri ingegneri, diffondere le informazioni sulla navigazione satellitare europea e proporre una serie di incentivi per tutti gli utenti affinché usino tecnologie abilitate da Galileo ed EGNOS;

18. è convinto che l'obiettivo della piena capacità operativa (FOC), basata su una costellazione di 27 satelliti più un numero sufficiente di satelliti di riserva e su infrastrutture di terra adeguate, sia indispensabile per realizzare il valore aggiunto di Galileo in particolare in termini di alta precisione e servizio ininterrotto, e per poterne trarre così numerosi vantaggi sul piano economico e sociale;

19. si rammarica del fatto che non tutta l'UE sia in questo momento coperta dal sistema EGNOS e chiede che la copertura del sistema EGNOS sia estesa all'Europa meridionale, orientale e sudorientale, al fine di rendere possibile il suo utilizzo in tutta l'Europa;

20. invita la Commissione e gli Stati membri a informare il Parlamento in merito ai piani per utilizzare il programma Copernico e il servizio pubblico regolamentato del programma Galileo a sostegno delle missioni e delle operazioni in materia di PSDC;

Il ruolo dell'industria spaziale come motore di crescita e strumento di occupazione

21. rileva che le PMI (non solo le PMI, ma comunque le PMI in particolare) necessitano di una sorta di finanziamento rapido da parte degli organismi pubblici, al fine di avere a disposizione sufficienti strumenti finanziari per investimenti di lungo termine in ricerca e sviluppo; è convinto che tramite un finanziamento pubblico e la presenza di acquirenti pubblici di prodotti e servizi dell'industria spaziale si possano stimolare le innovazioni, generando di conseguenza crescita e creando posti di lavoro;

22. ribadisce che l'Unione europea non deve perdere l'opportunità di sviluppare il mercato a valle della navigazione satellitare e sottolinea l'importanza di predisporre un piano d'azione per l'Agenzia del GNSS europeo al fine di espandere il relativo mercato, un presupposto fondamentale per il futuro dell'economia europea;

23. ricorda che le nuove applicazioni della navigazione satellitare possono incrementare la sicurezza, l'efficienza e l'affidabilità in settori quali l'aviazione, il settore marittimo, stradale e agricolo, la sicurezza stradale, la riscossione dei pedaggi, la gestione del traffico e dei parcheggi, la gestione delle flotte, le chiamate d'emergenza, la tracciatura e la localizzazione delle merci, le prenotazioni on line, la sicurezza delle spedizioni, i tachigrafi digitali, il trasporto di animali e il suolo sostenibile;

24. prende atto del fatto che, come riportato nella comunicazione, il 60 % dei dispositivi elettronici a bordo dei satelliti europei è attualmente di provenienza statunitense; chiede l'avvio di un'iniziativa sulle modalità di protezione dei dati sensibili o personali in questo contesto e di impiego dell'attuale processo di appalti pubblici al fine di garantire, per quanto possibile, che l'acquisto di infrastrutture spaziali da parte degli Stati membri venga utilizzato come ulteriore motore di crescita del settore;

25. esorta la Commissione, l'ESA, l'AED e gli Stati membri a individuare le tecnologie strategiche nell'ambito del processo congiunto per giungere alla non dipendenza dell'Europa e a sviluppare alternative che siano meno dipendenti da paesi terzi; ricorda il rischio che gli Stati Uniti possano, in caso di disaccordo, chiudere o bloccare l'infrastruttura spaziale europea;

Martedì 10 dicembre 2013

26. esorta la Commissione e gli Stati membri a creare incentivi per l'industria europea quanto allo sviluppo a livello europeo di componenti per il settore spaziale, per contribuire a ridurre la dipendenza dalle importazioni da paesi terzi;

27. rileva che le imprese non appartenenti al settore spaziale possono trarre benefici dai prodotti risultanti dalla ricerca spaziale; esorta pertanto tutti i coinvolti a sviluppare uno scambio tra gli attori interni ed esterni all'industria spaziale e a lavorare in partenariato allo sviluppo delle tecnologie in grado di portare a innovazioni di punta a vantaggio della società; sottolinea che è opportuno diffondere meglio i benefici concreti che apporta l'industria spaziale nella vita quotidiana degli europei;

28. sottolinea che in particolare il settore economico dei servizi spaziali e della robotica apre numerose opportunità di mercato soprattutto alle piccole e medie imprese (PMI);

29. sottolinea che i sistemi robotici autonomi e intelligenti sono tecnologie chiave per il proseguimento dell'esplorazione dello spazio; sottolinea, in questo contesto, l'utilizzo efficiente dei fondi europei di «Orizzonte 2020», in particolare per le attività vicine al mercato;

30. sottolinea che un'adeguata disponibilità di addetti altamente qualificati è fondamentale per un'industria spaziale europea concorrenziale; invita quindi tutti gli attori coinvolti affinché approfondiscano la cooperazione tra le università e l'industria e incoraggino i giovani talenti, soprattutto femminili, a impegnarsi in questo settore (ad esempio mediante programmi nazionali e regimi di formazione, nonché concorsi per ricercatori europei e non); rileva inoltre che l'acquisizione di talenti da paesi terzi (anche attirando nuovamente talenti europei) è imprescindibile;

Accesso allo spazio

31. sottolinea l'importanza dell'accesso allo spazio per tutti gli Stati membri e delle vendite commerciali per l'industria spaziale europea; rileva nel contempo che l'accesso ai mercati istituzionali dei paesi terzi continua a essere parzialmente chiuso all'industria europea; sottolinea l'importanza di condizioni di parità per l'industria europea a livello internazionale; esorta, quindi, la Commissione a promuovere la reciprocità e a garantire pari opportunità e condizioni di concorrenza leale nell'ambito degli accordi commerciali (ad esempio TTIP);

32. sottolinea l'importanza dello sviluppo e della gestione di lanciatori europei per un accesso indipendente allo spazio; esorta pertanto la Commissione e gli Stati membri, in cooperazione con l'ESA, a cercare di fare sì che si mantenga e venga ampliato a lungo termine un sistema europeo di lanciatori, nonché un servizio per i lanci;

33. ritiene che l'industria spaziale europea debba ricorrere all'infrastruttura spaziale europea già esistente, che è stata parzialmente finanziata da fondi pubblici europei;

Il ruolo della ricerca e dello sviluppo

34. accoglie, inoltre, con favore il fatto che nell'ambito del nuovo programma quadro per la ricerca (Orizzonte 2020) si preveda di investire EUR 1,5 miliardi per la ricerca e l'innovazione nel settore spaziale; sollecita inoltre la Commissione a dedicare nell'ambito di Orizzonte 2020 una parte del bilancio alla ricerca e allo sviluppo di applicazioni di comunicazione satellitare;

35. ritiene che sia necessario un maggiore coordinamento tra l'UE, l'ESA e gli Stati membri, in particolare nel settore delle attività di ricerca; esorta i tre attori a mettere a punto una «tabella di marcia della ricerca» comune per il periodo fino al 2020 e a definire le priorità e gli obiettivi della politica spaziale che devono essere raggiunti congiuntamente, per garantire sicurezza a livello di pianificazione agli attori coinvolti, in particolare nell'economia; sottolinea l'importanza della cooperazione nella ricerca con i paesi terzi;

36. sottolinea che lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi GNSS è essenziale al fine di garantire che gli investimenti infrastrutturali di Galileo siano sfruttati a pieno e che il sistema Galileo sia sviluppato al massimo della sua capacità; evidenzia la necessità di assicurare un livello adeguato di finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo GNSS nonché per la relativa attuazione; si rammarica del fatto che la riduzione dei fondi destinati alla ricerca e all'innovazione per le applicazioni basate su sistemi EGNOS e Galileo stia notevolmente ritardando il progresso tecnologico e la crescita della capacità industriale, nonché l'attuazione di misure efficaci dal punto di vista ambientale nell'UE ed esorta pertanto la Commissione a introdurre meccanismi che consentano alle PMI di accedere più facilmente ai finanziamenti;

Martedì 10 dicembre 2013

37. rileva che lo sviluppo di applicazioni innovative in Europa è frenato da diversi ostacoli; in questo contesto ricorda alla Commissione che vi è un mercato inesplorato legato allo sfruttamento commerciale dei dati spaziali creati dai programmi satellitari e di osservazione della Terra; esorta la Commissione a condurre uno studio teso a identificare tali ostacoli (come ad esempio: la responsabilità per i danni provocati dagli oggetti/detriti spaziali; l'incertezza relativamente alla disponibilità di servizi; le preoccupazioni in materia di sicurezza o di tutela dei dati; la mancata consapevolezza circa il potenziale; la mancanza di interoperabilità) e di presentare eventuali proposte concernenti modalità relative all'apertura di tali mercati;

Comunicazioni satellitari

38. sottolinea che la comunicazione satellitare assume un ruolo rilevante nell'industria spaziale europea, poiché le commesse di questo settore garantiscono alle navette e ai lanciatori uno sfruttamento duraturo, contribuendo così all'obiettivo di un accesso indipendente allo spazio per l'UE; fa riferimento in questo contesto anche al ruolo delle capacità di carico utile indipendenti che nascono con il lancio di satelliti commerciali (cosiddetti «hosted payloads» o «carichi utili ospitati») e che possono essere utilizzate per la prova nello spazio di nuovi prodotti e tecnologie, contribuendo in questo modo a ridurre i costi e il tempo necessari per poter offrire nuovi servizi;

39. sottolinea che la comunicazione satellitare costituisce un'efficiente opportunità di fornire servizi multimediali anche a chi nell'economia o nella società finora non poteva essere raggiunto dalle tecnologie terrestri;

40. evidenzia che le reti satellitari contribuiscono a soddisfare gli obiettivi dell'agenda digitale dell'UE al fine di raggiungere la totale copertura dell'UE con connessioni a banda larga, in particolare nelle zone remote; sollecita pertanto la Commissione, in virtù della neutralità tecnologica, ad attribuire all'Internet satellitare il giusto peso nella combinazione di tecnologie previste per lo sviluppo dei servizi a banda larga, come ad esempio nell'ambito della politica di coesione dell'UE;

41. rileva che la comunicazione satellitare nelle situazioni di crisi, come ad esempio le catastrofi naturali, o per il mantenimento della sicurezza interna acquisisce un'importante funzione logistica sempre maggiore, poiché le sue connessioni dati e di comunicazione sono irrinunciabili in situazioni in cui non vi sono infrastrutture terrestri o quando queste sono state distrutte;

42. esorta pertanto la Commissione ad analizzare la disponibilità attuale nonché la necessità futura di frequenze radio per la comunicazione satellitare e durante la prossima conferenza mondiale sulle radiocomunicazioni di cercare di far sì che gli interessi dell'UE e gli interessi del settore della comunicazione satellitare siano adeguatamente difesi nell'attribuzione delle frequenze radio mondiali e regionali;

43. ritiene che il potenziale d'innovazione nel settore della comunicazione satellitare non sia ancora stato sfruttato; fa riferimento alle possibilità delle tecnologie più recenti come ad esempio i «Laser Communication Terminals» (LCT) o anche gli «High Throughput Satellites» (HTS) per far fronte alla necessità di uno scambio di dati sempre più intenso a velocità di scambio sempre più elevate;

44. sottolinea che l'Europa può mantenere il proprio vantaggio tecnologico nelle comunicazioni satellitari solo se si proseguiranno gli sforzi di ricerca in questo settore a livello europeo;

Detriti spaziali

45. sottolinea che le infrastrutture spaziali costituiscono il fondamento di vari servizi utilizzati quotidianamente dall'economia e dalla società; rileva che l'avaria di tali infrastrutture, ad esempio a causa di collisioni tra satelliti e altri oggetti o detriti spaziali, potrebbe minare la sicurezza degli operatori economici e dei cittadini;

46. rileva che i detriti spaziali costituiscono un problema sempre più rilevante; esorta pertanto la Commissione e gli Stati membri a lavorare a una governance mondiale per lo spazio; invita nel contempo la Commissione e gli Stati membri a promuovere la firma del «codice di condotta per lo spazio» elaborato dall'UE da parte di paesi terzi mediante tutti i canali diplomatici;

Martedì 10 dicembre 2013

47. esorta la Commissione a sostenere l'istituzione il prima possibile a livello europeo di un programma di sostegno al servizio di sorveglianza dello spazio e di localizzazione proposto all'inizio di quest'anno, al fine di garantire una maggiore indipendenza dalle istituzioni negli Stati Uniti di segnalazione delle collisioni;

o

o o

48. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Martedì 10 dicembre 2013

P7_TA(2013)0535

Cloud computing**Risoluzione del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sullo sfruttamento del potenziale del cloud computing in Europa (2013/2063(INI))**

(2016/C 468/04)

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione del 27 settembre 2012 intitolata «Sfruttare il potenziale del cloud computing in Europa» (COM(2012)0529) e il documento di lavoro che la accompagna,
- vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata «Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),
- vista la comunicazione della Commissione del 19 maggio 2010 intitolata «Un'agenda digitale europea» (COM(2010)0245),
- vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 sulla nuova Agenda europea del digitale: 2015.eu⁽¹⁾,
- vista la decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio,
- vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) (COM(2012)0011), presentata dalla Commissione il 25 gennaio 2012,
- vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa (COM(2011)0665), presentata dalla Commissione il 19 ottobre 2011,
- vista la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità,
- visto il lavoro dell'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) sulla mappatura delle norme relative al cloud,
- vista la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
- vista la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo⁽²⁾,
- vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁽³⁾,
- vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

Martedì 10 dicembre 2013

- vista la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione ⁽¹⁾,
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione giuridica, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0353/2013),
- A. considerando che se i servizi informatici a distanza sotto varie forme, ora comunemente conosciuti come «cloud computing», non sono una novità, la portata, le prestazioni e il contenuto del cloud computing costituiscono un importante progresso per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);
- B. considerando che il cloud computing è stato tuttavia oggetto di attenzione negli ultimi anni per via dello sviluppo di nuovi modelli commerciali innovativi su ampia scala, di una forte spinta da parte dei fornitori di cloud computing, delle innovazioni tecnologiche e dell'aumento delle capacità di elaborazione, di una riduzione dei prezzi e delle comunicazioni ad alta velocità, nonché dei potenziali benefici economici e di efficienza, anche in termini di consumo di energia, che i servizi di cloud offrono a tutti gli utenti;
- C. considerando che la diffusione e lo sviluppo di servizi di cloud computing nelle zone scarsamente popolate e remote possono contribuire a ridurre il loro isolamento, ma rappresentano nel contempo una sfida particolarmente impegnativa data l'insufficiente disponibilità delle infrastrutture necessarie;
- D. considerando che i benefici dei fornitori di servizi di cloud computing consistono, ad esempio, nei costi del servizio, nella monetizzazione delle risorse informatiche sottoutilizzate e in eccesso, nelle economie di scala, nella possibilità di vincolare la clientela (il cosiddetto effetto «lock-in») e di utilizzare le informazioni degli utenti per scopi secondari, ad esempio a fini pubblicitari, tenendo debitamente conto degli obblighi in materia di riservatezza e protezione dei dati personali; che l'effetto «lock-in» può produrre svantaggi competitivi che possono tuttavia essere affrontati con ragionevoli misure di normalizzazione e una maggiore trasparenza sugli accordi di licenza della proprietà intellettuale;
- E. considerando che i benefici per gli utenti dei servizi di cloud sono riconducibili a costi potenzialmente più bassi, all'accesso universale, alla praticità, all'affidabilità, alla scalabilità e alla sicurezza;
- F. considerando che il cloud computing comporta anche dei rischi per gli utenti, in particolare per quanto riguarda i dati sensibili, e che gli utenti dovrebbero essere consapevoli di tali rischi; che se il trattamento sul cloud avviene in un paese specifico, le autorità di quel paese possono avere accesso ai dati; che la Commissione dovrebbe tenerne conto nell'elaborazione di proposte e raccomandazioni relative al cloud computing;
- G. considerando che i servizi di cloud obbligano gli utenti a fornire informazioni al provider di servizi di archiviazione sul cloud, ovvero a un terzo, il che fa emergere problemi legati al controllo costante delle informazioni dei singoli utenti, all'accesso a tali informazioni e alla loro protezione nei confronti del provider stesso, di altri utenti dello stesso servizio e di altre parti; che la promozione di servizi che consentano esclusivamente all'utente di disporre della chiave d'accesso alle informazioni memorizzate, senza che i provider di servizi di archiviazione sul cloud possano accedervi, potrebbe risolvere alcuni problemi al riguardo;
- H. considerando che il maggiore utilizzo dei servizi di cloud forniti da un numero limitato di grandi provider implica che una quantità crescente di informazioni è aggregata nelle mani di tali provider, migliorando in tal modo la loro efficienza, ma aumentando nel contempo i rischi di perdite catastrofiche di informazioni, di punti di guasto centralizzati che potrebbero compromettere la stabilità di Internet, e di accesso alle informazioni da parte di terzi;
- I. considerando che le responsabilità e gli obblighi di tutte le parti interessate nei servizi di cloud computing devono essere chiariti, in particolare per quanto concerne la sicurezza e il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati;

⁽¹⁾ GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.

Martedì 10 dicembre 2013

- J. considerando che il mercato dei servizi di cloud sembra essere suddiviso in due ambiti: quello dei consumatori e quello delle imprese;
- K. considerando che, per quanto riguarda gli utenti commerciali, i servizi di cloud standardizzati possono, se rispondono alle esigenze specifiche dell'utente, costituire un interessante strumento per trasformare le spese d'investimento in spese operative e per permettere una rapida disponibilità e scalabilità di capacità di archiviazione ed elaborazione supplementari;
- L. considerando che, per quanto riguarda i consumatori, il fatto che i fornitori di sistemi operativi per diverse tipologie di dispositivi di largo consumo, in particolare, orientino sempre più i consumatori — tramite l'utilizzo di impostazioni predefinite, ecc. — verso l'utilizzo di servizi di cloud proprietari significa che tali provider stanno creando una clientela vincolata e aggregando le informazioni dei loro utenti;
- M. considerando che l'uso di servizi di cloud esterni nel settore pubblico deve essere attentamente valutato tenendo conto dell'aumento dei rischi per quanto concerne le informazioni sui cittadini e della garanzia dello svolgimento delle funzioni di servizio pubblico;
- N. considerando che, dal punto di vista della sicurezza, l'introduzione di servizi di cloud implica che la responsabilità per il mantenimento della sicurezza delle informazioni appartenenti a ciascun utente è trasferita dall'utente al provider, rendendo così necessario garantire che i provider di servizi dispongano della capacità giuridica di offrire soluzioni di comunicazione sicure e solide;
- O. considerando che lo sviluppo dei servizi di cloud aumenterà la quantità dei dati trasmessi e la domanda di banda larga, di velocità di caricamento più elevate e di una maggiore disponibilità di banda larga ad alta velocità;
- P. considerando che la realizzazione degli obiettivi dell'agenda digitale europea, in particolare la diffusione e l'accesso per tutti alla banda larga, i servizi pubblici transfrontalieri e gli obiettivi in materia di ricerca e innovazione, è un passo necessario se l'UE vuole sfruttare appieno i benefici che il cloud computing può offrire;
- Q. considerando i recenti sviluppi in fatto di violazioni della sicurezza, in particolare lo scandalo dello spionaggio del PRISM;
- R. considerando la mancanza di parchi di server sul territorio europeo;
- S. considerando che il mercato unico digitale costituisce un fattore chiave per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 e rappresenterebbe uno stimolo importante per la realizzazione degli obiettivi dell'Atto per il mercato unico e la risposta alla crisi economica e finanziaria che colpisce l'Unione;
- T. considerando che una fornitura europea di connettività a banda larga, un accesso universale e uguale per tutti i cittadini ai servizi Internet e la garanzia della neutralità della rete sono i presupposti fondamentali per lo sviluppo di un sistema di cloud computing europeo;
- U. considerando che il meccanismo per collegare l'Europa è destinato, tra l'altro, a incrementare l'adozione della banda larga in Europa;
- V. considerando che il cloud computing dovrebbe stimolare l'integrazione delle PMI attraverso la riduzione degli ostacoli all'accesso al mercato (ad esempio, riducendo i costi dell'infrastruttura informatica);
- W. considerando che per la realizzazione di un sistema di cloud computing europeo è essenziale garantire norme giuridiche europee in materia di protezione dei dati;
- X. considerando che lo sviluppo del cloud computing dovrebbe contribuire a promuovere la creatività a vantaggio sia dei titolari dei diritti che degli utenti; considerando inoltre che in tale processo occorre evitare le distorsioni del mercato unico e rafforzare la fiducia dei consumatori e delle imprese nel cloud computing;

Martedì 10 dicembre 2013

Considerazioni generali

1. si compiace della comunicazione della Commissione sullo sfruttamento del potenziale del cloud computing in Europa e approva l'ambiziosa volontà della Commissione di mettere a punto un approccio coerente ai servizi di cloud; ritiene tuttavia che, per realizzare gli ambiziosi obiettivi fissati dalla strategia, uno strumento legislativo sarebbe stato più adeguato per alcuni aspetti;
2. sottolinea che le politiche volte a garantire infrastrutture di comunicazione sicure e ad alta capacità sono un elemento essenziale per tutti i servizi che si basano sulle comunicazioni, inclusi i servizi di cloud, e osserva che, a causa della dotazione di bilancio limitata del meccanismo per collegare l'Europa, il sostegno alla diffusione della banda larga deve essere integrato da aiuti erogati a titolo di altri programmi e iniziative dell'Unione, tra cui i Fondi strutturali e di investimento europei;
3. sottolinea che i servizi di cloud devono offrire una sicurezza e un'affidabilità proporzionali ai maggiori rischi derivanti dalla concentrazione dei dati e delle informazioni nelle mani di un numero limitato di provider;
4. sottolinea che il diritto dell'Unione deve essere neutrale e, in assenza di ragioni imperative di interesse pubblico, non deve essere adattato al fine di agevolare od ostacolare modelli o servizi commerciali legali;
5. sottolinea che la strategia relativa al cloud computing deve tenere conto anche di aspetti collaterali, quali il consumo energetico dei centri di dati e le questioni ambientali correlate;
6. sottolinea le enormi possibilità dell'accesso ai dati da qualsiasi dispositivo collegato a Internet;
7. sottolinea che l'UE ha un evidente interesse a disporre di più parchi di server sul proprio territorio, e questo in una duplice ottica: in termini di politica industriale, ciò permetterebbe di rafforzare le sinergie con gli obiettivi di introduzione delle reti di accesso di nuova generazione (NGA) fissati dall'agenda digitale, e in termini di sistema di protezione dei dati dell'Unione, aumenterebbe la fiducia, assicurando la sovranità dell'Unione sui server;
8. sottolinea l'importanza dell'alfabetizzazione digitale di tutti i cittadini e invita gli Stati membri a sviluppare progetti per la promozione dell'utilizzo sicuro dei servizi Internet, inclusi quelli di cloud computing;

Il cloud come strumento per la crescita e l'occupazione

9. sottolinea che, alla luce del potenziale economico del cloud in termini di aumento della competitività globale dell'Europa, esso può diventare un potente strumento per la crescita e l'occupazione;
10. sottolinea pertanto che lo sviluppo dei servizi di cloud, in assenza di un'infrastruttura a banda larga o nel caso in cui questa sia insufficiente, rischia di aggravare il divario digitale tra le zone urbane e rurali, rendendo la coesione territoriale e la crescita economica regionale ancora più difficili da raggiungere;
11. sottolinea che l'Unione si trova a far fronte a molteplici pressioni simultanee sulla crescita del PIL in un periodo in cui il margine per stimolare la crescita ricorrendo ai fondi pubblici è limitato dagli elevati livelli di debito e di deficit, e invita le istituzioni europee e gli Stati membri a mobilitare tutte le leve di crescita possibili; rileva che il cloud computing può diventare un fenomeno in grado di trasformare tutti i settori dell'economia, con particolare pertinenza in ambiti come l'assistenza sanitaria, l'energia, i servizi pubblici e l'istruzione;
12. sottolinea che la disoccupazione, inclusa quella giovanile e di lungo termine, ha raggiunto livelli elevati inaccettabili in Europa ed è probabile che si mantenga elevata nel prossimo futuro, e che è necessaria un'azione determinata e urgente a tutti i livelli politici; rileva che le competenze informatiche e le iniziative di formazione digitale nello sviluppo del cloud computing possono, di conseguenza, essere estremamente importanti per far fronte alla disoccupazione in aumento, in particolare tra i giovani;
13. sottolinea la necessità di migliorare le competenze informatiche degli utenti e di organizzare formazioni per dimostrare i benefici che il cloud computing può offrire; ricorda che è necessario creare più programmi di qualificazione per gli specialisti della gestione del cloud computing;

Martedì 10 dicembre 2013

14. sottolinea che le PMI sono al centro dell'economia dell'UE e che sono necessarie ulteriori iniziative per promuovere la competitività globale delle PMI europee e creare il miglior ambiente possibile per la diffusione di nuovi sviluppi tecnologici promettenti, come il cloud computing, che possono avere un forte impatto sulla competitività delle imprese dell'UE;

15. insiste sull'impatto positivo dei servizi di cloud computing per le PMI, in particolare per quelle stabilite in zone remote e periferiche o con difficoltà economiche, dal momento che tali servizi contribuiscono alla riduzione dei costi fissi per le PMI offrendo la possibilità di affittare potenza di calcolo e capacità di archiviazione, e invita la Commissione a considerare un quadro appropriato che consenta alle PMI di aumentare la loro crescita e produttività grazie al fatto che possono beneficiare di costi iniziali ridotti e di un migliore accesso agli strumenti di analisi;

16. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a sensibilizzare in particolare le PMI sul potenziale economico del cloud computing;

17. sottolinea che l'UE deve sfruttare il fatto che questa tecnologia si trova in una fase relativamente iniziale e investire nel suo sviluppo, al fine di beneficiare delle economie di scala che presumibilmente si presenteranno, rilanciando in tal modo la sua economia, in particolare nel settore delle TIC;

Il mercato dell'UE e il cloud

18. sottolinea che il mercato interno deve rimanere aperto a tutti i provider che rispettano il diritto dell'Unione, dal momento che la libera circolazione dei servizi e delle informazioni a livello mondiale aumenta la competitività e le opportunità per l'industria dell'Unione e porta vantaggi ai cittadini europei;

19. deplora gli indizi di un accesso governativo massiccio, pervasivo e indiscriminato alle informazioni relative agli utenti dell'Unione archiviate in cloud di paesi terzi e chiede che i provider di servizi di cloud siano trasparenti nella gestione delle informazioni fornite loro dai consumatori attraverso l'utilizzo di tali servizi;

20. insiste affinché, per contrastare il rischio che governi stranieri accedano direttamente o indirettamente alle informazioni quando tale accesso non è consentito dal diritto dell'Unione, la Commissione:

- i) si assicuri che gli utenti siano consapevoli del rischio, anche sostenendo l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) nell'attivazione della piattaforma di informazioni d'interesse pubblico di cui alla direttiva sul servizio universale;
- ii) sponsorizzi la ricerca in tecnologie pertinenti, nonché la loro diffusione commerciale o la loro fornitura mediante appalti pubblici, quali la cifratura e l'anonimizzazione, che permettano agli utenti di mettere facilmente in sicurezza le proprie informazioni;
- iii) coinvolga l'ENISA nella verifica delle norme minime di sicurezza e riservatezza dei servizi di cloud computing offerti ai consumatori dell'UE e, in particolare, al settore pubblico;

21. si compiace dell'intenzione della Commissione di istituire un sistema di certificazione a livello di UE che incoraggerebbe gli sviluppatori e i provider di servizi di cloud computing a investire in una migliore protezione della vita privata;

22. invita la Commissione, in cooperazione con l'industria dell'Unione e altri soggetti interessati, a identificare i settori nei quali un approccio specifico dell'Unione potrebbe rivelarsi particolarmente interessante a livello mondiale;

23. sottolinea l'importanza di garantire un mercato dell'Unione competitivo e trasparente al fine di offrire a tutti utenti dell'UE servizi sicuri, sostenibili, economicamente accessibili e affidabili; chiede un metodo semplice e trasparente per individuare le lacune della sicurezza, in modo tale che i provider di servizi sul mercato europeo siano sufficientemente e opportunamente incentivati a porvi rimedio;

24. sottolinea che tutti i provider di cloud che operano nell'Unione devono concorrere in condizioni paritarie, con le stesse regole applicabili a tutti;

Martedì 10 dicembre 2013

Appalti pubblici, appalti concernenti soluzioni innovative e il cloud

25. sottolinea che l'utilizzo di servizi di cloud da parte del settore pubblico potrebbe ridurre i costi per le pubbliche amministrazioni e fornire servizi più efficienti ai cittadini, mentre l'effetto leva digitale sarebbe estremamente vantaggioso per tutti i settori dell'economia; osserva che il settore privato può altresì beneficiare dei servizi di cloud per gli appalti concernenti soluzioni innovative;

26. incoraggia le pubbliche amministrazioni a prendere in considerazione servizi di cloud sicuri, affidabili e protetti nell'ambito degli appalti informatici, sottolineando nel contempo le loro particolari responsabilità quanto alla protezione delle informazioni relative ai cittadini, all'accessibilità e alla continuità del servizio;

27. invita, in particolare, la Commissione a prendere in considerazione l'utilizzo di servizi di cloud, ove opportuno, al fine di dare il buon esempio;

28. invita la Commissione e gli Stati membri a velocizzare i lavori del partenariato europeo per il cloud;

29. invita la Commissione e gli Stati membri a includere il cloud computing tra gli ambiti prioritari dei programmi di ricerca e sviluppo e a promuoverlo nella pubblica amministrazione, quale soluzione innovativa di amministrazione elettronica di interesse pubblico, e nel settore privato, come strumento innovativo per lo sviluppo imprenditoriale;

30. sottolinea che l'uso di servizi di cloud computing da parte delle autorità pubbliche, incluse le autorità preposte all'applicazione della legge e le istituzioni dell'UE, esige un'attenzione particolare e il coordinamento tra gli Stati membri; ricorda che occorre garantire l'integrità e la sicurezza dei dati nonché impedire l'accesso non autorizzato, anche da parte di governi esteri e dei loro servizi di intelligence senza una base giuridica nel quadro della legislazione dell'Unione o degli Stati membri; sottolinea che tale principio si applica anche alle attività specifiche di trattamento dei dati da parte di alcuni enti non governativi fondamentali, come banche, società di assicurazione, fondi pensione, scuole e ospedali, e in particolare al trattamento di categorie specifiche di dati personali; sottolinea altresì che quanto sopra esposto è di particolare importanza in caso di trasferimento dei dati (al di fuori dell'Unione europea tra diverse giurisdizioni); ritiene pertanto che le autorità pubbliche, così come gli enti non governativi e il settore privato, debbano affidarsi per quanto possibile a fornitori europei di servizi di cloud computing per il trattamento dei dati e delle informazioni sensibili, fino a quando non saranno state introdotte norme internazionali soddisfacenti in materia di protezione dei dati che garantiscano la sicurezza dei dati sensibili e delle banche dati detenute dagli enti pubblici;

Norme e il cloud

31. invita la Commissione ad assumere un ruolo di guida nella promozione di norme e specifiche a sostegno di servizi di cloud rispettosi della vita privata, affidabili, altamente interoperabili, sicuri ed efficienti sotto il profilo energetico, come parte integrante della futura politica industriale dell'Unione; sottolinea che l'affidabilità, la sicurezza e la protezione dei dati sono necessarie per la fiducia dei consumatori e la competitività;

32. sottolinea che le norme si basano su esempi di migliori pratiche;

33. insiste sul fatto che le norme dovrebbero permettere una portabilità semplice e completa dei dati e dei servizi e un elevato grado di interoperabilità tra i servizi di cloud, al fine di rafforzare la competitività piuttosto che limitarla;

34. valuta positivamente la mappatura delle norme che è stata affidata all'ETSI e sottolinea l'importanza di continuare a seguire un processo aperto e trasparente;

Consumatori e il cloud

35. invita la Commissione a garantire che i dispositivi di largo consumo non utilizzino servizi di cloud come impostazione predefinita e non siano limitati a un provider specifico di servizi di cloud;

36. invita la Commissione a garantire che gli accordi commerciali tra operatori di telecomunicazioni e provider di servizi di cloud computing siano pienamente conformi alla legislazione dell'UE in materia di concorrenza e che garantiscano ai consumatori il pieno accesso a tutti i servizi di cloud attraverso una connessione Internet offerta da un operatore di telecomunicazioni;

Martedì 10 dicembre 2013

37. rammenta alla Commissione la prerogativa tuttora non sfruttata, in virtù della direttiva 1999/5/CE (la direttiva RTTE), di richiedere che le apparecchiature includano elementi di salvaguardia a tutela delle informazioni degli utenti;
38. invita la Commissione e gli Stati membri a sensibilizzare i consumatori in merito a tutti i rischi connessi all'uso dei servizi di cloud;
39. invita la Commissione a garantire che i consumatori, quando sono invitati ad accettare o viene loro offerto un servizio di cloud, ricevano in primo luogo le informazioni necessarie per prendere una decisione informata, soprattutto per quanto concerne la giurisdizione competente in materia di dati archiviati in detto servizio di cloud;
40. sottolinea che le informazioni così fornite dovrebbero indicare, tra l'altro, chi è il provider ultimo del servizio e il modo in cui il servizio è finanziato; sottolinea inoltre che, se il servizio è finanziato utilizzando le informazioni degli utenti per orientare la pubblicità o per permettere ad altri di farlo, ciò dovrebbe essere comunicato agli utenti;
41. sottolinea che le informazioni dovrebbero essere presentate in un formato standardizzato, portatile, facilmente comprensibile e comparabile;
42. invita la Commissione a valutare misure appropriate per raggiungere un livello minimo accettabile di tutela dei diritti dei consumatori in relazione ai servizi di cloud, che contemplino questioni come la vita privata, l'archiviazione di dati in paesi terzi, la responsabilità per la perdita di dati e altri aspetti di notevole interesse per i consumatori;
43. esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure concrete per l'utilizzo e la promozione del cloud computing in relazione al libero accesso e alle risorse educative aperte;

Proprietà intellettuale, diritto civile ecc. e il cloud

44. esorta la Commissione a intervenire per armonizzare ulteriormente le leggi tra gli Stati membri, al fine di evitare la confusione e la frammentazione giurisdizionali e assicurare la trasparenza nel mercato unico digitale;
45. invita la Commissione a rivedere altri atti legislativi dell'Unione per colmare le lacune relative al cloud computing; chiede, in particolare, di precisare il regime dei diritti di proprietà intellettuale, di rivedere la direttiva sulle pratiche commerciali sleali, la direttiva sulle clausole abusive nei contratti e la direttiva sul commercio elettronico, che sono i principali atti legislativi dell'Unione che si applicano al cloud computing;
46. invita la Commissione a stabilire un quadro giuridico chiaro nel settore del contenuto protetto da diritti d'autore nel cloud, specialmente per quanto riguarda le normative sulla concessione di licenze;
47. riconosce che l'avvento dell'archiviazione di opere protette dal diritto d'autore da parte dei servizi di cloud computing non dovrebbe compromettere il diritto di cui godono i titolari di diritti europei a ricevere un compenso equo per l'utilizzo delle loro opere, ma si domanda se questi servizi possano essere considerati alla stregua dei supporti e dei materiali di registrazione tradizionali e digitali;
48. invita la Commissione a esaminare i vari tipi di servizi di cloud computing e l'impatto dell'archiviazione nel cloud di opere protette sui sistemi di riscossione dei diritti d'autore e, più in particolare, sulla maniera in cui sono imposti i prelievi per copie private applicabili a taluni tipi di servizi di cloud computing;
49. invita la Commissione a promuovere, insieme alle parti interessate, lo sviluppo di servizi decentrati, basati su software liberi e aperti, che contribuirebbero ad armonizzare le pratiche fra i provider di servizi di cloud e permetterebbero ai cittadini dell'Unione di riprendere il controllo dei propri dati e comunicazioni personali, ad esempio attraverso la cifratura punto a punto;
50. sottolinea che, a causa delle incertezze relative alle leggi e alla giurisdizione applicabili, i contratti sono lo strumento principale per stabilire relazioni tra i provider di servizi di cloud e i loro clienti, e che pertanto è evidente la necessità di elaborare orientamenti comuni dell'Unione in questo ambito;

Martedì 10 dicembre 2013

51. invita la Commissione a collaborare con gli Stati membri al fine di elaborare modelli di buone pratiche dell'Unione per i contratti, o «contratti tipo», che garantiranno la massima trasparenza specificando tutte le condizioni contrattuali in un formato estremamente chiaro;

52. invita la Commissione a elaborare, insieme alle parti interessate, regimi volontari di certificazione per i sistemi di sicurezza dei provider, che contribuirebbero ad armonizzare le pratiche in uso tra i provider di servizi di cloud e renderebbero i clienti più consapevoli di quanto si possono aspettare da loro;

53. sottolinea che, a causa di problemi giurisdizionali, nella pratica è poco probabile che i consumatori dell'Unione possano far valere i propri diritti contro i provider di servizi di cloud in altre giurisdizioni; invita pertanto la Commissione a mettere a disposizione mezzi di ricorso adeguati nell'ambito dei servizi ai consumatori, dal momento che vi è un forte squilibrio di poteri tra i consumatori e i provider di servizi di cloud computing;

54. invita la Commissione a garantire una rapida attuazione della risoluzione alternativa delle controversie e della risoluzione delle controversie online e ad assicurarsi che i consumatori siano dotati di strumenti adeguati di ricorso collettivo contro violazioni della sicurezza e della vita privata nonché contro disposizioni contrattuali sleali per i servizi di cloud;

55. deplora l'attuale mancanza di mezzi di ricorso efficaci per gli utenti in caso di inosservanza degli obblighi contrattuali;

56. chiede che il consumatore sia sistematicamente informato, nella proposta di contratto, in merito alle attività di trattamento dei dati personali e che il consenso degli utenti sia obbligatorio prima di poter modificare le condizioni del contratto;

57. invita la Commissione, nel quadro delle discussioni del suo gruppo di esperti, ad esigere che i fornitori di servizi di cloud includano nei contratti specifiche clausole chiave a garanzia della qualità del servizio, come l'obbligo di aggiornare il software e l'hardware se necessario, di definire gli interventi in caso di perdita di dati e di determinare le tempistiche necessarie per la risoluzione di un problema o la rapidità con cui il servizio di cloud può rimuovere eventuali materiali offensivi, qualora il cliente lo richieda;

58. ricorda che, qualora un fornitore di servizi di cloud computing utilizzi i dati per fini diversi da quelli concordati nell'accordo di servizio, o li comunichi o utilizzi in violazione dei termini contrattuali, dovrà essere considerato il responsabile del trattamento e ritenuto responsabile delle violazioni e infrazioni commesse;

59. sottolinea che gli accordi di servizi di cloud computing devono definire, in modo chiaro e trasparente, gli obblighi e i diritti delle parti per quanto riguarda le attività di trattamento dei dati da parte dei provider di servizi di cloud computing; osserva che gli accordi contrattuali non comportano una rinuncia alle garanzie, ai diritti e alle tutele previste dalla normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati; invita la Commissione a presentare proposte per ristabilire l'equilibrio tra i provider di servizi di cloud computing e i loro clienti per quanto concerne le condizioni utilizzate da tali servizi, incluse disposizioni che:

— assicurino la protezione contro la cancellazione arbitraria dei servizi e dei dati;

— garantiscano al cliente una ragionevole possibilità di recuperare i dati memorizzati in caso di cancellazione del servizio e/o dei dati;

— forniscano orientamenti chiari per i provider di servizi di cloud computing, al fine di agevolare la migrazione dei loro clienti verso altri servizi;

60. sottolinea che il ruolo del provider di servizi di cloud computing, nel quadro dell'attuale normativa dell'Unione, deve essere determinato caso per caso, poiché i provider possono essere sia responsabili sia incaricati del trattamento dei dati; chiede il miglioramento delle condizioni contrattuali per tutti gli utenti mediante lo sviluppo di modelli internazionali di buone pratiche per i contratti e la precisazione del luogo in cui il provider archivia i dati e in virtù di quale normativa dell'Unione esegue tale archiviazione;

Martedì 10 dicembre 2013

61. sottolinea che occorre prestare particolare attenzione alle situazioni in cui lo squilibrio nelle condizioni contrattuali tra il cliente e il provider di servizi di cloud computing impone al cliente di stipulare accordi contrattuali che prevedono servizi standard e la sottoscrizione di un contratto in cui il provider definisce le finalità, le condizioni e gli strumenti del trattamento ⁽¹⁾; sottolinea che, in tali circostanze, il provider di servizi di cloud computing dovrebbe essere considerato il responsabile del trattamento dei dati e diventare responsabile in solido con il cliente;

Protezione dei dati, diritti fondamentali, applicazione della legge e il cloud

62. è del parere che l'accesso a un Internet sicuro sia un diritto fondamentale di tutti i cittadini e che il cloud computing continuerà a svolgere un ruolo importante in tal senso; ribadisce pertanto l'invito alla Commissione e al Consiglio a riconoscere in maniera inequivocabile le libertà digitali come diritti fondamentali e presupposti essenziali per il godimento dei diritti umani universali;

63. ribadisce che, come regola generale, il livello di protezione dei dati in un contesto di cloud computing non deve essere inferiore a quello richiesto per qualsiasi altro contesto di trattamento dei dati;

64. sottolinea che la normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati, in quanto tecnologicamente neutra, si applica già pienamente ai provider di servizi di cloud computing che operano nell'UE e deve pertanto essere scrupolosamente rispettata; sottolinea che occorre tenere conto del parere del gruppo di lavoro «articolo 29» sul cloud computing ⁽²⁾, poiché fornisce un orientamento chiaro per l'applicazione ai servizi di cloud dei principi e delle norme della legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati, come i concetti di responsabile/incaricato del trattamento dei dati, la limitazione delle finalità e la proporzionalità, l'integrità e la sicurezza dei dati, il ricorso a subappaltatori, la ripartizione delle responsabilità, le violazioni e i trasferimenti internazionali di dati; sottolinea la necessità di colmare, nell'attuale revisione del quadro giuridico dell'Unione in materia di protezione dei dati, eventuali lacune relative alla protezione dei dati nell'ambito del cloud computing, sulla base di ulteriori orientamenti del Garante europeo della protezione dei dati e del gruppo di lavoro «articolo 29»;

65. ribadisce la sua profonda preoccupazione per le recenti rivelazioni sui programmi di sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale statunitense e su analoghi programmi condotti dai servizi di intelligence in diversi Stati membri, e riconosce che, qualora le informazioni disponibili ad oggi fossero confermate, si potrebbe configurare una grave violazione del diritto fondamentale alla vita privata e alla protezione dei dati ai danni dei cittadini e dei residenti dell'UE, nonché del diritto alla vita privata e familiare, della riservatezza delle comunicazioni, della presunzione di innocenza, della libertà di espressione, della libertà di informazione e della libertà d'impresa;

66. ribadisce la sua profonda preoccupazione in merito alla divulgazione diretta obbligatoria di dati e informazioni a carattere personale, trattati nel quadro di accordi di cloud computing, alle autorità di paesi terzi da parte di provider di servizi di cloud computing soggetti al diritto di paesi terzi o che utilizzano server di archiviazione ubicati in paesi terzi, nonché in merito all'accesso diretto a distanza a dati e informazioni a carattere personale trattati dalle autorità di contrasto e dai servizi di intelligence di paesi terzi;

67. deplora che tale accesso avvenga generalmente tramite l'applicazione diretta delle proprie norme giuridiche da parte delle autorità di paesi terzi, senza ricorrere agli strumenti internazionali istituiti per la cooperazione giuridica, come gli accordi di assistenza giudiziaria reciproca o altre forme di cooperazione giudiziaria;

68. sottolinea che tali pratiche sollevano problemi di fiducia nei confronti dei provider di servizi di cloud computing e di servizi online al di fuori dell'Unione, nonché nei confronti dei paesi terzi che non ricorrono agli strumenti internazionali per la cooperazione giuridica e giudiziaria;

69. si attende che la Commissione e il Consiglio adottino le misure necessarie per risolvere tale situazione e assicurare il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini dell'UE;

70. ricorda che tutte le imprese che offrono servizi all'interno dell'UE sono tenute a rispettare senza eccezioni il diritto dell'Unione e sono responsabili di qualsiasi violazione;

⁽¹⁾ Soprattutto nel caso di utilizzo di servizi di cloud computing da parte dei consumatori e delle PMI.

⁽²⁾ Parere 5/2012, WP 196, disponibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/index_en.htm#h2-1.

Martedì 10 dicembre 2013

71. sottolinea che i servizi di cloud computing che rientrano nella giurisdizione di paesi terzi dovrebbero fornire agli utenti stabiliti nell'UE un'avvertenza chiara e ben visibile della possibilità che i loro dati personali siano sottoposti, per effetto di ordini segreti o ingiunzioni, a una sorveglianza da parte dei servizi di intelligence e delle autorità di contrasto di paesi terzi, seguita, se del caso, dalla richiesta di consenso esplicito dell'utente al trattamento dei dati personali;

72. esorta la Commissione a prestare particolare attenzione, nella negoziazione di accordi internazionali che includono il trattamento di dati personali, ai rischi e alle sfide che il cloud computing comporta per i diritti fondamentali, in particolare, ma non solo, per il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali, come stabilito dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; esorta inoltre la Commissione a prendere atto delle disposizioni nazionali dei paesi partner nei negoziati per quanto concerne l'accesso ai dati personali elaborati attraverso servizi di cloud computing da parte delle autorità di contrasto e dei servizi di intelligence, in particolare esigendo che tali autorità e servizi possano accedere ai dati soltanto nel pieno rispetto delle procedure previste dalla legge e in presenza di una base giuridica inequivocabile, e imponendo di specificare le condizioni precise di accesso, le finalità di tale accesso, le misure di sicurezza attuate nel trasferimento dei dati e i diritti dei singoli, nonché le norme concernenti la vigilanza e mezzi di ricorso efficaci;

73. sottolinea la sua profonda preoccupazione in merito ai lavori condotti in seno al Consiglio d'Europa dalla commissione per la convenzione sulla criminalità informatica, al fine di elaborare un protocollo aggiuntivo sull'interpretazione dell'articolo 32 della summenzionata convenzione del 23 novembre 2001 relativo all'«accesso transfrontaliero ai dati informatici archiviati previo consenso o quando sono pubblicamente disponibili»⁽¹⁾, onde «facilitarne un utilizzo e un'attuazione efficaci alla luce degli sviluppi giuridici, politici e tecnologici»; invita la Commissione e gli Stati membri, in vista dell'imminente esame da parte del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, a garantire la compatibilità delle disposizioni dell'articolo 32 della convenzione sulla criminalità informatica, così come la sua interpretazione negli Stati membri, con i diritti fondamentali, compresa la protezione dei dati e, in particolare, le disposizioni sui flussi transfrontalieri di dati personali, come sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'acquis dell'UE in materia di protezione dei dati, la convenzione europea dei diritti dell'uomo e la convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale («convenzione 108»), che sono giuridicamente vincolanti per gli Stati membri; invita la Commissione e gli Stati membri a respingere fermamente qualsiasi misura che metta a repentaglio l'applicazione di tali diritti; esprime preoccupazione per il fatto che, in caso di approvazione di tale protocollo aggiuntivo, la sua attuazione potrebbe portare a un accesso a distanza illimitato da parte delle autorità di contrasto ai server e ai sistemi informatici soggetti ad altre giurisdizioni, senza il ricorso agli accordi di assistenza giudiziaria reciproca o ad altre forme di cooperazione giudiziaria introdotte per garantire i diritti fondamentali della persona, compresa la protezione dei dati e il rispetto delle procedure;

74. sottolinea che occorre prestare particolare attenzione alle PMI che fanno sempre più affidamento sulla tecnologia del cloud computing per l'elaborazione dei dati personali e che non sempre dispongono delle risorse o della competenza necessarie per far fronte adeguatamente alle problematiche in materia di sicurezza;

75. sottolinea che la qualifica di responsabile o incaricato del trattamento dei dati riflettersi adeguatamente nell'effettivo livello di controllo dei mezzi di trattamento dei dati, onde attribuire con chiarezza la responsabilità della protezione dei dati personali nell'ambito del cloud computing;

76. sottolinea che tutti i principi sanciti dalla normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati, quali l'equità e la liceità, la limitazione delle finalità, la proporzionalità, l'accuratezza e i periodi limitati di conservazione dei dati, devono essere presi in debita considerazione dai provider dei servizi di cloud computing nel trattamento dei dati personali;

77. sottolinea l'importanza di poter imporre sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive ai servizi di cloud computing che non sono conformi alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati;

⁽¹⁾ [http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/Source/Cybercrime/TCY/TCY%202013/TCY\(2013\)14transb_elements_protocol_V2.pdf](http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/Source/Cybercrime/TCY/TCY%202013/TCY(2013)14transb_elements_protocol_V2.pdf) http://www.coe.int/t/DGHL/cooperation/economiccrime/cybercrime/default_en.asp

Martedì 10 dicembre 2013

78. sottolinea che, onde definire le garanzie più appropriate da attuare, occorre valutare l'impatto sulla protezione dei dati di ciascun servizio di cloud computing;

79. sottolinea che un provider di servizi di cloud computing dovrebbe agire sempre in conformità della legislazione europea sulla protezione dei dati, anche qualora ciò sia contrario alle istruzioni di un cliente o di un responsabile dei dati stabilito in un paese terzo o qualora i soggetti interessati siano (esclusivamente) residenti di paesi terzi;

80. sottolinea l'esigenza di far fronte alle sfide poste dal cloud computing a livello internazionale, in particolare per quanto riguarda la sorveglianza da parte dei servizi di intelligence governativi e le necessarie garanzie;

81. sottolinea che i cittadini dell'UE soggetti al controllo dei servizi di intelligence di paesi terzi dovrebbero beneficiare almeno delle stesse garanzie e degli stessi mezzi di ricorso a disposizione dei cittadini del paese terzo interessato;

82. deplora l'approccio adottato dalla Commissione nella sua comunicazione, nella quale non sono menzionati i rischi e le sfide associati al cloud computing, ed esorta la Commissione a proseguire il suo lavoro al riguardo, elaborando una comunicazione più completa sul cloud computing che tenga conto degli interessi di tutte le parti e che, accanto all'ovvio riferimento alla tutela dei diritti fondamentali e al rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati, contenga almeno i seguenti elementi:

- orientamenti volti a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali dell'UE e degli obblighi in materia di protezione dei dati;
- condizioni restrittive in base alle quali è possibile o meno accedere ai dati archiviati sul cloud a fini di contrasto, in conformità con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e il diritto dell'Unione;
- garanzie contro l'accesso illecito da parte di entità estere e nazionali, ad esempio modificando i requisiti in materia di appalti pubblici e applicando il regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio ⁽¹⁾ per contrapporsi alle normative straniere che potrebbero determinare massicci trasferimenti illegali di dati archiviati sul cloud dei cittadini e residenti dell'Unione;
- proposte su come definire il «trasferimento» dei dati personali e aggiornare le clausole contrattuali standard elaborate in modo specifico per il contesto del cloud, dato che il cloud computing implica spesso flussi intensi di dati dai clienti ai server dei provider di servizi di cloud e ai centri dati, coinvolgendo molte parti diverse e comportando flussi transfrontalieri tra i paesi dell'UE e paesi terzi;

83. chiede alla Commissione di valutare l'adeguatezza di un riesame dell'accordo UE-USA sull'approdo sicuro, al fine di adeguarlo agli sviluppi tecnologici, in particolare per quanto concerne gli aspetti legati al cloud computing;

o

o o

84. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996 relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (GU L 309 del 29.11.1996, pag. 1).

Martedì 10 dicembre 2013

P7_TA(2013)0536

Relazione di valutazione relativa al BEREC

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 con il parere sulla relazione di valutazione relativa al BEREC e all'ufficio (2013/2053(INI))

(2016/C 468/05)

Il Parlamento europeo,

- visto il documento dei servizi della Commissione del 23 aprile 2013 sulla relazione di valutazione dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e il suo ufficio (SWD(2013)0152),
 - vista la comunicazione della Commissione del 19 maggio 2010 intitolata «Un'agenda digitale europea» (COM(2010) 0245),
 - visto l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - vista la risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 su una nuova agenda digitale per l'Europa: 2015.ue ⁽¹⁾,
 - visto il quadro per le comunicazioni elettroniche,
 - visto il regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'ufficio ⁽²⁾,
 - visto l'articolo 119, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per i bilanci (A7-0378/2013),
- A. considerando che l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) è stato creato per contribuire alla definizione di orientamenti tecnici e politici per la realizzazione del mercato interno con un duplice obiettivo: garantire il massimo grado d'indipendenza dei regolatori e rendere più coerente l'applicazione, da parte loro, del quadro normativo a livello europeo;
- B. considerando che la relazione di valutazione apprezza e riconosce il valore del BEREC e dell'ufficio BEREC, in particolare per quanto concerne le procedure di cui all'articolo 7 e 7 bis e nell'ambito della neutralità della rete e del roaming internazionale;
- C. considerando che è trascorso poco tempo dalla creazione del BEREC e dell'ufficio BEREC;
- D. considerando che il completamento del mercato interno è un processo in divenire, cui giova il miglioramento della regolamentazione nei singoli mercati nazionali, e che il modo più solido e sostenibile per raggiungere tale obiettivo (garantendo pertanto che le decisioni normative godano di legittimità nei mercati interni) è mediante l'approccio dal basso verso l'alto attualmente rappresentato dal BEREC;
- E. considerando che il BEREC può essere efficace soltanto se ne viene garantita l'indipendenza dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'UE;
- F. considerando che le valutazioni nazionali possono complicare la definizione di posizioni comuni rendendo più difficile l'accordo;

⁽¹⁾ GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 337 del 18.12.2009, pag. 1.

Martedì 10 dicembre 2013

- G. considerando che il BEREC svolge un ruolo fondamentale nel rafforzare l'applicazione coerente del quadro normativo dell'UE in tutti gli Stati membri, fattore essenziale per lo sviluppo positivo di un mercato interno per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche;
- H. considerando che le recenti iniziative adottate a livello nazionale, in particolare per quanto concerne i processi di riesame della spesa, possono incidere sull'attuazione del principio di indipendenza;
- I. considerando che le autorità di regolamentazione nazionale non sono omogenee, dal momento che a volte hanno competenze molto diverse nei rispettivi paesi di origine, alcune trattano solo la regolamentazione del mercato mentre altre affrontano questioni relative a regolamentazione del mercato, sicurezza della rete, privacy, registrazione dei domini, spettro e servizi per utenti ecc.;
- J. considerando che finora non è stato fatto un uso ottimale dell'ufficio del BEREC;
- K. considerando che alcune delle agenzie dell'Unione situate in altri paesi hanno un ufficio decentrato a Bruxelles;
- L. considerando che le riunioni del gruppo di lavoro di esperti si tengono a Bruxelles o sono ospitate da un'autorità di regolamentazione nazionale e che occorre potenziare l'uso delle videoconferenze;
- M. considerando che i benefici per i consumatori sono uno degli obiettivi primari del mercato interno per le comunicazioni elettroniche;
- N. considerando che le decisioni prese dal BEREC a livello europeo devono creare un valore aggiunto europeo;
1. ritiene che la relazione di valutazione sia, nel complesso, pertinente ed equilibrata;
 2. ritiene che la cooperazione necessaria, il coordinamento e gli aspetti informali di governo esigano ancora tempo per svilupparsi appieno;
 3. ritiene che vi siano ancora margini di miglioramento per il funzionamento del BEREC e dell'ufficio BEREC, riconoscendo tuttavia che le risorse disponibili sono limitate; sottolinea tuttavia che ha funzionato in modo efficace l'applicazione della nuova procedura di cui agli articoli 7 e 7 bis della direttiva 2009/140/CE su un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione e pertanto risulta giustificato l'approccio a doppio livello;
 4. sottolinea che il BEREC è la più piccola agenzia dell'UE, con un contributo dal bilancio dell'UE stessa pari a 3 768 696 EUR e 16 posizioni lavorative autorizzate, nel 2013, nel quadro del suddetto bilancio, e fornisce fondamentalmente sostegno amministrativo alla struttura del BEREC, composta dalle autorità nazionali di regolamentazione;
 5. rammenta il parere della commissione per i bilanci del 29 maggio 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (COM(2007) 0699 — C6-0428/2007 — 2007/0249(COD)), con cui è stata respinta l'istituzione di una nuova agenzia;
 6. ritiene che le autorità di regolamentazione nazionale svolgano un ruolo importante nel sistema normativo, dal momento che i mercati nazionali presentano differenze immutabili legate alla topologia della rete e che differiscono, inoltre, per i modelli di domanda dei consumatori, gli aspetti demografici ecc.; sottolinea che al fine di garantire la cooperazione strutturata all'interno dell'UE e, quindi, di assicurare che il mercato unico funzioni correttamente, è fondamentale che esistano regolatori indipendenti, specializzati per settore e che dispongano di risorse adeguate;
 7. ritiene che il BEREC svolga un ruolo cruciale nell'ambito del sistema normativo in quanto entità incaricata di allineare le differenze normative e fattuali nazionali al fine di realizzare il mercato interno per le comunicazioni elettroniche;
 8. raccomanda che il ruolo del BEREC, in particolare per quanto riguarda le relazioni con le autorità di regolamentazione nazionale sia definito meglio e rafforzato estendendone le competenze, onde facilitare l'elaborazione di posizioni comuni intese a perfezionare l'approccio del mercato interno, compresa la valutazione dell'efficienza dell'attuale cooperazione con le autorità di regolamentazione nazionale e la Commissione nel contesto delle procedure di cui agli articoli 7 e 7 bis;
 9. ritiene che una maggiore armonizzazione dei compiti svolti dalle autorità di regolamentazione nazionale negli Stati membri, nel senso che siano tutte competenti per gli aspetti pertinenti correlati alla sicurezza e alla resilienza nel mercato interno per le comunicazioni elettroniche, possa contribuire a un miglior funzionamento del BEREC e a una maggiore prevedibilità per gli operatori del mercato;

Martedì 10 dicembre 2013

10. invita gli Stati membri e la Commissione a garantire il potenziamento, e non l'indebolimento, dell'indipendenza delle autorità di regolamentazione nazionale, a livello nazionale ed europeo, poiché questo è l'unico modo per garantire l'indipendenza generale del BEREC;
 11. ritiene che i ruoli e la struttura del BEREC e dell'ufficio BEREC debbano essere adattati in base al grado di realizzazione del mercato interno per le comunicazioni elettroniche;
 12. invita la Commissione europea a garantire l'indipendenza del BEREC dalle istituzioni dell'UE nelle future proposte relative alla portata e alla missione del BEREC;
 13. ritiene che il BEREC debba operare nell'interesse dei cittadini europei e pertanto debba essere rafforzata la procedura di rendiconto dinanzi al Parlamento europeo, in quanto unica istituzione eletta a suffragio diretto per rappresentare gli interessi dei cittadini europei;
 14. raccomanda che il BEREC rafforzi la sua responsabilità interna definendo chiaramente i suoi obiettivi nel programma di lavoro annuale e presentando i risultati raggiunti e i progressi compiuti in linea con tali obiettivi nella relazione annuale;
 15. ritiene estremamente importante, ai fini della coerenza dell'attività del BEREC, definire meglio le priorità della sua agenda e promuovere la comunicazione con tutti i soggetti interessati nella fase di elaborazione del programma annuale di lavoro;
 16. ritiene che il BEREC debba avere maggiori margini per adottare decisioni strategiche, il che comporta, tra i diversi elementi, l'elaborazione di analisi e studi propri da parte del BEREC a supporto di tali decisioni, al fine di conferire al processo decisionale un approccio dall'alto verso il basso e indipendente;
 17. sottolinea che il ruolo consultivo del BEREC a monte delle proposte legislative riguardanti il settore delle comunicazioni elettroniche dovrebbe diventare sistematico;
 18. ritiene che la comunicazione esterna del BEREC debba essere chiara ed efficace, al fine di promuovere la partecipazione dei soggetti interessati a tutti i livelli dell'attività di elaborazione delle politiche;
 19. raccomanda di formalizzare il ruolo del Gruppo dei regolatori indipendenti (GRI) a Bruxelles assicurandosi che non sconfini nei compiti assegnati all'ufficio BEREC;
 20. raccomanda un maggiore utilizzo del telelavoro, delle videoconferenze e di altre tecniche di lavoro a distanza consentite dalle comunicazioni elettroniche onde evitare spese e migliorare l'impronta di CO₂;
 21. raccomanda alla Commissione e agli Stati membri di garantire l'opportuno finanziamento del BEREC e delle autorità di regolamentazione nazionale;
 22. ritiene che la sede dell'ufficio BEREC non sia un ostacolo per monitorare il lavoro quotidiano delle istituzioni dell'UE sulle comunicazioni elettroniche, uno degli argomenti di particolare interesse per il BEREC, e che non ostacoli l'uso efficiente dell'ufficio BEREC, a condizione che venga intensificato l'uso delle tecnologie di comunicazione elettronica;
 23. ritiene che la missione dell'ufficio BEREC debba essere riesaminata, potenziata e definita più chiaramente tenendo conto in particolare dei futuri risultati dell'audit del BEREC in materia;
 24. raccomanda che siano adottati i cambiamenti necessari e che siano prese in considerazione le necessarie risorse per consentire all'ufficio BEREC di sostenere in modo più efficace ed efficiente il lavoro sostanziale del BEREC, anziché fornire solo sostegno amministrativo;
 25. ritiene che qualsiasi riflessione sulla sede dell'ufficio BEREC debba avvenire nell'ottica di rafforzarne l'indipendenza nei confronti delle istituzioni dell'UE e degli Stati membri e nel rispetto del principio di equa ripartizione geografica delle sedi delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'UE;
 26. ritiene necessario un maggiore consolidamento per consentire agli operatori di sfruttare più pienamente le economie di scala e che il BEREC debba svolgere un ruolo chiave in tale processo;
 27. ritiene necessario un quadro normativo chiaro e stabile per realizzare un mercato interno più efficiente, caratterizzato da una maggiore concorrenza e da migliori servizi per i consumatori;
 28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
-

Martedì 10 dicembre 2013

P7_TA(2013)0544

Fissazione dei criteri utili per determinare quando la carta recuperata cessa di essere considerata rifiuto a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti**Risoluzione del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla definizione dei criteri utili per determinare quando la carta recuperata cessa di essere considerata rifiuto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti (D021155/01 — 2012/2742(RPS))**

(2016/C 468/06)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di regolamento del Consiglio relativo alla definizione dei criteri utili per determinare quando la carta recuperata cessa di essere considerata rifiuto a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti (COM(2013)0502),
 - vista la relazione scientifica e tecnica del Centro comune di ricerca, del marzo 2011, intitolata «End-of-waste criteria for waste paper: technical proposals» (criteri per la perdita della qualifica di rifiuto per i rifiuti di carta: proposte tecniche),
 - vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
 - visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti ⁽²⁾, in particolare l'articolo 49,
 - vista la decisione della Commissione 2011/753/UE che istituisce regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,
 - vista la comunicazione della Commissione, del 26 gennaio 2011, dal titolo «Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse — Iniziativa faro nell'ambito della strategia Europa 2020» (COM(2011)0021),
 - visto il parere reso il 9 luglio 2012 dal comitato di cui all'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE,
 - visto l'articolo 5 bis, paragrafo 4, lettera b), della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁴⁾,
 - visto l'articolo 88, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che la definizione di criteri volti a determinare quando un rifiuto cessa di essere tale, in conformità alla direttiva 2008/98/CE, può costituire uno strumento importante per la promozione del riciclaggio e di un mercato per materie prime secondarie, e che può in tal modo migliorare l'efficienza delle risorse;
- B. considerando che, in base al regolamento del Consiglio proposto, i rifiuti di carta con una percentuale di componenti non cartacei inferiore o uguale all'1,5 % del peso secco all'aria cessano di essere tali quando sono destinati all'utilizzo come fibre di carta per l'industria cartiera e soddisfano determinati criteri aggiuntivi;

⁽¹⁾ GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 310 del 25.11.2011, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Martedì 10 dicembre 2013

- C. considerando che la carta multimateriale con un contenuto di materiali non cartacei superiore al 30 % del peso secco all'aria è considerata nella sua totalità come componente non cartaceo; che un contenitore di carta multimateriale comprende, tipicamente, solo il 30 % (o meno) di componenti non cartacei (24 % di polietilene e 6 % di alluminio), e che quindi non sarebbe considerato come componente non cartaceo; che, di conseguenza, i flussi di rifiuti di carta potrebbero includere una quantità indeterminata di contenitori di carta multimateriale (con il loro elevato tenore di componenti non cartacei nonché con residui non trascurabili di liquidi, cibo e altri materiali organici ad essi aderenti) pur non essendo più considerati rifiuti bensì prodotti;
- D. considerando che, in base all'articolo 3, paragrafo 17, della direttiva 2008/98/CE, per «riciclaggio» si intende «qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini»;
- E. considerando che la proposta di regolamento definisce la perdita della qualifica di rifiuto con il momento in cui la carta recuperata è destinata all'utilizzo come fibre di carta per l'industria, e quindi con una fase precedente all'effettiva rilavorazione nelle cartiere; che tale circostanza è in contrasto con l'attuale definizione di «riciclaggio», la quale presuppone un ritrattamento dei materiali di rifiuto;
- F. considerando che detti materiali di rifiuto, ottenuti previa raccolta e selezionati, hanno subito solo un pretrattamento e non un ritrattamento, ossia un ulteriore processo senza il quale non possono essere utilizzati;
- G. considerando che, se i rifiuti cessassero di essere considerati tali prima dell'effettiva realizzazione del riciclaggio, emergerebbero problemi in relazione a diverse normative unionali, ad esempio quelle sui marchi di qualità ecologica, gli appalti pubblici, la progettazione ecologica e REACH, nelle quali sino ad ora il «riciclaggio» è inteso come un'operazione volta a ottenere un prodotto riciclato pronto all'uso; che una simile ipotesi è altresì in contrasto con l'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2011/753/UE della Commissione, nella quale il concetto di «pretrattamento» è chiaramente distinto da quello di «riciclaggio finale»;
- H. considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, taluni rifiuti specifici cessano di essere tali quando sono sottoposti a un'operazione di recupero e soddisfano criteri specifici da elaborare conformemente alle condizioni giuridiche ivi stabilite in detto articolo, ossia a) che la sostanza o l'oggetto rispetti la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti (articolo 6, paragrafo 1, lettera c)) e b) che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porti a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana (articolo 6, paragrafo 1, lettera d));
- I. considerando che la soglia dell'1,5 % per i componenti non cartacei è basata sulla norma europea EN 643; che, secondo lo studio del Centro comune di ricerca, detta norma rappresenta un elemento centrale del commercio di rifiuti di carta e contiene un elenco preciso delle categorie di rifiuti standard in Europa; che il ricorso a detta norma per la definizione di criteri utili a determinare quando un rifiuto cessa di essere tale costituisce una chiara violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/98/CE, nel quale si fa espresso riferimento agli «standard applicabili ai prodotti» e non a quelli applicabili ai rifiuti;
- J. considerando che le pertinenti norme in materia di prodotti di carta come ISO 1762 per le impurezze inorganiche, 5350/1 e 5350/2 per la sporcizia visibile e ISO 624 per gli estratti (carboidrati con ridotto peso molecolare) impongono un livello di purezza pari a 1 ppm, che è 15 000 volte più basso di quello proposto;
- K. considerando che l'inclusione della carta multimateriale è in contrasto con l'esplicita raccomandazione, contenuta nello studio del Centro comune di ricerca, di escludere i rifiuti di carta stratificata dall'ambito di applicazione dei criteri utili a determinare quando un rifiuto cessa di essere tale in virtù dei rischi ambientali intrinseci aggiuntivi legati agli stessi in caso di esportazione del materiale, in particolare al di fuori dell'UE;
- L. considerando che, così come previsto dall'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1013/2006, in caso di esportazioni dalla Comunità, l'autorità competente di spedizione nella Comunità impone, e si adopera per garantire, che tutti i rifiuti esportati siano gestiti secondo metodi ecologicamente corretti nel paese terzo di destinazione, il quale, ad esempio, deve poter dimostrare che l'impianto che riceve i rifiuti sarà gestito in conformità di norme in materia di tutela della salute umana e ambientale grosso modo equivalenti a quelle previste dalla normativa comunitaria;

Martedì 10 dicembre 2013

- M. considerando che, se la carta usata (compresa quella multimateriale) perdesse la qualifica di rifiuto addirittura prima del relativo riciclaggio propriamente detto, essa si trasformerebbe in un materiale che può essere commerciato liberamente sui mercati globali senza che tuttavia continuino a trovare applicazione le misure di tutela relative alla gestione secondo metodi ecologicamente corretti contenute del regolamento sulle spedizioni di rifiuti; che l'esenzione dei flussi di rifiuti contenenti un'elevata percentuale di materiali non cartacei (che oltretutto potrebbe superare abbondantemente la soglia dell'1,5 % in virtù della mancata considerazione dell'attuale carta multimateriale) dall'applicazione dei requisiti di cui al regolamento sulle spedizioni di rifiuti rappresenta un chiaro rischio di violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2008/98/CE, secondo il quale l'utilizzo della sostanza non deve portare a impatti complessivi negativi sull'ambiente;
- N. considerando che il sistema di gestione proposto per dimostrare la conformità con i criteri di cui all'articolo 3 della proposta di regolamento del Consiglio, e in particolare con la disposizione secondo cui i materiali non cartacei nelle partite di carta multimateriale sono destinati al recupero, è probabilmente quasi impossibile da attuare per i rifiuti che hanno cessato di essere tali e sono quindi oggetto di libero scambio, cambiano eventualmente proprietario molte volte, e, in ogni caso, non presuppongono più un trattamento compatibile con l'ambiente del materiale in questione;
- O. considerando che un incentivo all'aumento del commercio globale della carta in questione, che in teoria non dovrebbe più essere considerata un rifiuto, mediante elusione delle misure a tutela dell'ambiente e della salute non solo genererebbe un ulteriore impatto ambientale negativo durante il trasporto, ma potrebbe anche portare a una diminuzione del tasso di riciclaggio della carta in Europa a causa di una minor disponibilità di rifiuti di carta, ossia una circostanza che potrebbe costringere i produttori europei a sopperire almeno in parte con un aumento della produzione a base di fibre vergini e quindi a incrementare il consumo di energia nonché le connesse emissioni di CO₂ ponendosi così, una volta di più, in contrasto con il criterio che prevede di non portare a impatti complessivi negativi sull'ambiente;
- P. considerando che la comunicazione della Commissione su un'«Europa efficiente nell'impiego delle risorse» comprende una strategia per trasformare l'UE in una «economia circolare» basata su una società del riciclaggio che punti a ridurre la produzione di rifiuti e a utilizzare questi ultimi come risorse; che l'ulteriore miglioramento dei tassi di riciclaggio nell'UE rischia di essere seriamente compromesso dai criteri per la perdita della qualifica di rifiuto proposti, con conseguente possibile violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2008/98/CE;
1. si oppone all'adozione della proposta di regolamento del Consiglio relativo alla definizione dei criteri utili per determinare quando la carta recuperata cessa di essere considerata rifiuto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti;
 2. ritiene che la proposta di regolamento del Consiglio non sia compatibile con la finalità e il contenuto dell'atto di base;
 3. ritiene che la proposta di regolamento del Consiglio ecceda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione dall'atto di base;
 4. ritiene che la Commissione non abbia valutato correttamente le conseguenze della proposta di regolamento sul riciclaggio della carta, sulla catena del valore dei rifiuti di carta, sulle spedizioni di questi ultimi nonché gli effetti complessivi sull'ambiente della proposta di regolamento; incoraggia la Commissione a riesaminare la proposta di regolamento e a migliorare i criteri proposti volti a determinare quando un rifiuto cessa di essere tale, alla luce delle obiezioni sollevate nella presente risoluzione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.
-

Martedì 10 dicembre 2013

P7_TA(2013)0545

Aspetti di genere del quadro europeo per le strategie nazionali di integrazione dei rom

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sugli aspetti di genere del quadro europeo per le strategie nazionali di integrazione dei rom (2013/2066(INI))

(2016/C 468/07)

Il Parlamento europeo,

- vista la Carta dei diritti fondamentali, in particolare gli articoli 1, 14, 15, 21, 23, 24, 25, 34 e 35,
- visto il diritto internazionale in materia di diritti dell'uomo, in particolare la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1992 sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, etniche, religiose o linguistiche, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,
- viste le convenzioni europee a tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in particolare la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), la Carta sociale europea e le relative raccomandazioni del Comitato europeo dei diritti sociali, la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali e la Convenzione del Consiglio d'Europa per prevenire e combattere la violenza contro le donne, inclusa la violenza domestica,
- visti gli articoli 2, 3 e 6 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 8, 9 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- viste la comunicazione della Commissione su un Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020 (COM(2011)0173) e le conclusioni del Consiglio europeo del 24 giugno 2011,
- vista la comunicazione della Commissione sulle strategie nazionali di integrazione dei rom: un primo passo nell'attuazione del Quadro dell'UE (COM(2012)0226),
- vista la proposta di raccomandazione del Consiglio su misure efficaci per l'integrazione dei rom negli Stati membri (COM(2013)0460),
- vista la comunicazione della Commissione sui progressi nell'attuazione delle strategie nazionali di integrazione dei rom (COM(2013)0454),
- vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica ⁽¹⁾,
- vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ⁽²⁾,
- vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, presentata dalla Commissione (COM(2008)0426),
- vista la sua risoluzione del 1° giugno 2006 sulla situazione delle donne rom nell'UE ⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione del 9 marzo 2011 sulla strategia dell'UE per l'inclusione dei rom ⁽⁴⁾,
- vista l'analisi effettuata dall'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali sull'inchiesta di genere relativa ai rom, da essa fornita in seguito a richiesta ai sensi dell'articolo 126,

⁽¹⁾ GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

⁽³⁾ GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 283.

⁽⁴⁾ GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 112.

Martedì 10 dicembre 2013

- visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0349/2013),
- A. considerando che la Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015 chiede alla Commissione di «sostenere la parità di genere nell'attuazione di tutti gli aspetti della Strategia 2020» e che le conclusioni del Consiglio sul Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei rom (SNIR) richiedono di «integrare una prospettiva di genere in tutte le politiche e le azioni volte a promuovere l'inclusione dei Rom»;
- B. considerando che le donne rom sono esposte a discriminazione multipla e intersettoriale in ragione del genere e dell'origine etnica — in misura maggiore rispetto ai maschi rom o alle donne non rom — e hanno accesso limitato all'occupazione, all'istruzione, alla salute, ai servizi sociali e al processo decisionale; che le donne rom spesso sono vittime di razzismo, pregiudizi e stereotipi che ne influenzano negativamente l'effettiva integrazione;
- C. considerando che le donne rom sono soggette a tradizioni patriarcali e sessiste che impediscono loro di esercitare la propria libertà di scelta in riferimento a questioni fondamentali della loro vita, come l'istruzione, il lavoro, la salute sessuale e riproduttiva e persino il matrimonio; che la discriminazione nei confronti delle donne rom non può essere giustificata dalla tradizione, ma va affrontata nel rispetto della tradizione e della diversità;
- D. considerando che, rispetto agli uomini rom, le donne rom sono soggette a un rischio di povertà più elevato e che le famiglie rom con quattro o più figli hanno il rischio di povertà più elevato nell'UE;
- E. considerando che gli indicatori comunemente usati tendono a trascurare problemi quali la povertà attiva, la povertà energetica, la violenza nei confronti delle donne e delle giovani, la povertà delle famiglie numerose, la povertà infantile e l'esclusione sociale delle donne;
- F. considerando che le donne rom in età avanzata sono esposte a un maggiore rischio di povertà avendo la maggior parte di loro lavorato nell'economia informale, senza retribuzione né affiliazione ad un regime di previdenza sociale;
- G. considerando che la schiacciante maggioranza dei rom adulti classificati come «non attivi» sono donne e che, in parte per effetto della tradizionale divisione delle mansioni tra uomini e donne e a causa del razzismo e del sessismo esistenti nei mercati europei del lavoro, rispetto agli uomini rom, le donne rom in età lavorativa con un'occupazione retribuita sono circa la metà, e i dati sono analoghi per quanto riguarda i lavori autonomi;
- H. considerando che i dati di tutti i paesi evidenziano che le donne rom sono soggette a grave esclusione nel settore dell'occupazione, nonché a discriminazione sul posto di lavoro, quando sono alla ricerca di un'occupazione o la svolgono; che le donne rom continuano inoltre a essere escluse dall'economia formale e sono ostacolate da scarse opportunità formative, condizioni abitative inadeguate, assistenza sanitaria insufficiente, ruoli di genere tradizionali e generale emarginazione nonché discriminazione dalle principali comunità; che le relazioni nazionali di attuazione del Quadro dell'UE per le (SNIR) non si concentrano ancora adeguatamente sull'aspetto dell'uguaglianza di genere;
- I. considerando che per le madri single o con famiglie numerose è molto più difficile lavorare lontano da casa e dalle famiglie nelle aree rurali svantaggiate;
- J. considerando che il tasso di alfabetizzazione e i livelli di istruzione delle donne rom sono notevolmente inferiori a quelli degli uomini rom e delle donne non rom e che la maggioranza delle giovani rom abbandona precocemente gli studi e molte di loro non sono mai andate a scuola;
- K. considerando che la crisi economica ha avuto ripercussioni negative sulla salute e sul benessere delle donne rom, aggravando una situazione inaccettabile già da tempo, per cui più di un quarto della totalità delle donne rom presenta problemi di salute che ne limitano lo svolgimento delle attività quotidiane;

Martedì 10 dicembre 2013

- L. considerando che la mancanza di rispetto dei diritti sessuali e riproduttivi globali, tra cui la contraccezione, costituisce un ostacolo all'emancipazione e all'uguaglianza di genere delle donne rom e porta a gravidanze non pianificate, anche tra le adolescenti, il che preclude alle giovani opportunità di formazione e lavoro; che la maternità precoce è in gran parte dovuta alla mancanza di accesso adeguato ai servizi sociali e a strutture sanitarie inadeguate che non hanno risposto alle esigenze delle donne rom;
- M. considerando che, a causa del loro basso status socioeconomico e della discriminazione percepita nell'ambito sanitario, le donne rom non sono a conoscenza di gran parte dei loro diritti e ricorrono ai servizi di assistenza medica con una frequenza molto più bassa rispetto alla maggioranza della popolazione;
- N. considerando che le donne e le giovani rom sono affette in misura sproporzionata da alcune patologie tra cui l'HIV/AIDS, ma comunemente si omette di privilegiare e finanziare i programmi di prevenzione a loro rivolti e permane una scarsa accessibilità alla diagnostica preventiva;
- O. considerando che l'estrema povertà, la disparità di genere e le discriminazioni interne espongono le donne rom a un maggior rischio in materia di tratta, prostituzione, violenza domestica e sfruttamento, e che esse incontrano nel contempo ostacoli aggiuntivi per accedere alla protezione;
- P. considerando che moltissime donne rom sono state vittime di violenza domestica da parte dei propri mariti, suoceri e altri familiari; che la grande maggioranza delle violenze e delle violazioni dei diritti umani nei confronti delle donne rom non viene denunciata perché la violenza contro le donne è ancora accettata nelle società patriarcali come legittimo esercizio di potere e anche a causa del fatto che gli autori della violenza contro le donne sono raramente chiamanti a rispondere dei loro reati, il che scoraggia le donne dal cercare assistenza legale;
- Q. considerando che varie autorità di tutti gli Stati membri UE commettono frequentemente atti di violenza nei confronti delle donne rom come forma di discriminazione profonda e chiare violazioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che possono configurarsi in vari modi, come la raccolta e l'archiviazione di dati relativi alla popolazione e a ai bambini rom, esclusivamente sulla base dell'appartenenza etnica, o gli sfratti di centinaia di persone senza offrire alloggio o sostegno alternativo adeguato, atti vergognosi e abietti che ignorano completamente gli obblighi internazionali degli Stati membri in materia di diritti dell'uomo;
- R. considerando che tutte le istituzioni e gli Stati membri dell'Unione europea sono tenuti a eliminare le violenze contro le donne e le giovani nonché a porre fine all'impunità, assicurando alla giustizia i responsabili di reati e discorsi di incitamento all'odio, discriminazione e violenza contro le donne e le giovani rom;
- S. considerando che la direttiva 2000/43/CE del Consiglio sulla parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza vieta la discriminazione in base alla razza e all'origine etnica; che circa 30 procedure d'infrazione sono state avviate dalla Commissione nei confronti degli Stati membri dell'UE per non aver recepito in modo adeguato la direttiva sull'uguaglianza delle razze nella legislazione nazionale;
1. sottolinea che le SNIR devono essere incentrate sull'emancipazione delle donne rom affinché acquisiscano il controllo della propria vita diventando agenti visibili del cambiamento all'interno delle proprie comunità e facendo sentire la propria voce per influenzare politiche e programmi che le riguardano, nonché sul potenziamento delle capacità di resistenza socio-economica delle donne rom, ossia la loro capacità di adattarsi all'ambiente economico in rapido mutamento, ricorrendo al risparmio ed evitando l'esaurimento delle risorse;
2. accoglie con favore la relazione intermedia della Commissione⁽¹⁾ del 2012 e la proposta di raccomandazione del Consiglio, del 26 giugno 2013, su misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri⁽²⁾, con particolare riguardo all'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione e all'assistenza sanitaria, che invita gli Stati membri a introdurre azioni positive e a inserire le strategie di integrazione dei rom nella loro lotta contro la povertà e l'esclusione sociale;

⁽¹⁾ COM(2012)0226.

⁽²⁾ COM(2013)0460.

Martedì 10 dicembre 2013

3. invita gli Stati membri che hanno inoltre ricevuto raccomandazioni specifiche per paese sulle questioni relative ai rom nell'ambito del semestre europeo ad attuare tali raccomandazioni tempestivamente e a combattere la discriminazione, anche sul posto di lavoro, a coinvolgere la società civile, comprese le organizzazioni rom, nel processo decisionale nonché a destinare non soltanto le risorse dell'Unione, ma anche quelle nazionali e di altro tipo per mantenere gli impegni assunti nell'ambito delle loro strategie nazionali di integrazione dei rom;
4. deplora che, nonostante l'adozione della propria risoluzione sulla situazione delle donne rom nel 2006 e dei 10 principi di base comuni sull'inclusione dei rom da parte del Consiglio, uno dei quali fa riferimento alla sensibilizzazione della dimensione di genere, la situazione vulnerabile delle donne rom e nomadi non sia stata, in pratica, affrontata dai responsabili politici europei e nazionali;
5. sottolinea che l'efficienza del quadro dell'UE per le SNIR potrebbe essere rafforzata in modo significativo grazie a un maggiore coinvolgimento della Commissione, facendo leva sul suo potenziale di migliorare la qualità della normativa e di altri strumenti, incoraggiare una maggiore coerenza tra le politiche e promuovere gli obiettivi globali del quadro;
6. invita gli Stati membri a elaborare piani di azione nazionali nei quattro settori prioritari: salute, alloggi, occupazione e istruzione con specifici traguardi e obiettivi, finanziamento, indicatori e tempistiche, nonché a valutare il progresso in base ai risultati relativi all'attuazione;
7. invita i governi degli Stati membri e le autorità locali a coinvolgere le donne rom attraverso le organizzazioni femminili, le ONG rom e gli altri soggetti interessati nella preparazione, nell'attuazione e nel monitoraggio delle SNIR e a instaurare collegamenti tra gli organismi attivi nel campo della parità o le organizzazioni per i diritti delle donne e le strategie di inclusione sociale; invita inoltre la Commissione ad affrontare il tema della parità di genere in modo coerente nell'attuazione della strategia Europa 2020 e dei programmi nazionali di riforma;
8. invita la Commissione a fornire una «rappresentazione grafica» del processo europeo di integrazione dei rom che evidenzii i risultati ottenuti, gli obiettivi e le misure specifiche utilizzate per conseguirli, la situazione per quanto riguarda le misure attuative e i passi successivi;
9. invita gli Stati membri a eliminare la segregazione spaziale, gli sfratti forzati e la mancanza di domicilio fisso cui sono soggetti gli uomini e le donne rom e a elaborare politiche abitative efficaci e trasparenti;
10. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i diritti fondamentali delle donne e dei bambini rom siano rispettati e a provvedere — anche attraverso campagne di sensibilizzazione — affinché le donne e le giovani rom siano consapevoli dei loro diritti previsti dalla vigente normativa nazionale in materia di uguaglianza di genere e discriminazioni e a combattere ulteriormente le tradizioni patriarcali e sessiste;
11. invita la Commissione a specificare la divisione istituzionale dei compiti e delle responsabilità tra le organizzazioni, i consessi e gli organismi interessati e a definire chiaramente il ruolo di detti soggetti, ad esempio la task force della Commissione sui rom, la rete dei punti di contatto nazionali, la piattaforma europea per i rom, l'Agenzia UE per i diritti fondamentali e il suo gruppo di lavoro ad hoc sull'integrazione dei rom, in materia di supervisione, controllo e coordinamento del quadro europeo per le SNIR;
12. invita la Commissione a sostenere le SNIR mediante la ricerca di indicatori comuni, comparabili e affidabili e l'elaborazione di una tabella degli indicatori dell'UE relativi all'integrazione dei rom, al fine di presentare dati chiari e inequivocabili rispetto ai quali sia possibile misurare i progressi raggiunti nonché a garantire un efficace monitoraggio;
13. invita gli Stati membri a garantire che le misure di austerità non influiscano in modo sproporzionato sulle donne rom e nomadi e che le decisioni di bilancio si ispirino ai principi dei diritti umani;
14. invita la Commissione a sollecitare gli Stati membri a presentare, nell'ambito delle relative strategie nazionali, indicatori di risultato, parametri di riferimento e obiettivi numerici per i principali settori prioritari, rispetto ai quali sia possibile misurare i progressi raggiunti;
15. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che tutte le amministrazioni raccolgano dati disaggregati per genere e origine etnica che siano utilizzati per informare la definizione delle politiche; evidenzia che tale raccolta di dati deve essere effettuata in linea con i pertinenti principi in materia di diritti dell'uomo;

Martedì 10 dicembre 2013

16. invita gli Stati membri ad adeguare i loro impegni politici nazionali stanziando idonee risorse finanziarie per l'attuazione delle SNIR nonché a rispecchiare le loro strategie di integrazione nelle politiche nazionali di bilancio;
17. invita la Commissione e gli Stati membri a istituire un adeguato quadro di consultazione, apprendimento tra pari e condivisione delle esperienze tra i responsabili politici e le organizzazioni rom nonché ad avviare un dialogo strutturato in modo da includere le organizzazioni rom e le ONG nella pianificazione, nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione delle strategie europee, nazionali e locali di integrazione dei rom;
18. invita gli Stati membri ad attuare la parità di diritti civili e di accesso ai servizi di assistenza sanitaria, all'istruzione, all'occupazione e all'alloggio che rispettano i diritti umani, la non discriminazione e siano compatibili con il nomadismo nei casi pertinenti;
19. invita la Commissione e gli Stati membri a inserire gli strumenti di investimento territoriale integrato e sviluppo locale di tipo partecipativo nei loro contratti di partenariato al fine di mobilitarli per le microregioni sottosviluppate e le regioni più sfavorite e a includere lo sviluppo locale di tipo partecipativo nell'insieme dei programmi operativi da elaborare;
20. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire l'adozione e l'attuazione di una normativa specifica e globale in materia di lotta alla discriminazione in linea con le norme internazionali ed europee in tutti gli Stati membri, garantendo che gli organismi antidiscriminazione siano preparati a promuovere la parità di trattamento e dispongano di meccanismi di reclamo cui possano accedere le donne e le giovani rom;
21. invita gli Stati membri a porre un maggiore accento sugli aspetti territoriali dell'inclusione sociale nelle loro strategie nazionali e a rivolgersi alle microregioni maggiormente sfavorite tramite programmi di sviluppo complessi e integrati;
22. invita gli Stati membri a concentrarsi altresì sulla dimensione urbana della politica di coesione, con particolare riferimento alle città sproporzionatamente interessate dagli squilibri sociali, come ad esempio disoccupazione, esclusione sociale e polarizzazione, e ad assisterle nello sviluppo delle loro infrastrutture, al fine di sfruttarne il potenziale contributo alla crescita economica e rafforzare i collegamenti tra zone urbane e zone rurali allo scopo di promuovere lo sviluppo inclusivo;
23. chiede agli Stati membri di rafforzare l'integrazione della dimensione di genere nell'attuazione delle rispettive SNIR, applicando una prospettiva di uguaglianza di genere a tutte le politiche e pratiche che interessano le donne rom e a collegarne l'attuazione alle strategie esistenti per l'uguaglianza di genere, in particolare eliminando i divari salariale e pensionistico tra i generi all'interno delle comunità rom, e facendo dell'eradicazione della violenza nei confronti delle donne e delle giovani un esplicito obiettivo e intervenendo concretamente a tal fine;
24. invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che misure specifiche in materia di diritti delle donne e integrazione della dimensione di genere siano incluse nelle SNIR, che tengano conto di una prospettiva di genere e della situazione di discriminazione multipla e intersettoriale nei confronti delle donne rom, in particolare nell'occupazione, nella sanità, negli alloggi e nell'istruzione, e che la valutazione e il monitoraggio annuale da parte della Commissione e, in particolare, dell'Agenzia per i diritti fondamentali, tengano conto dei diritti delle donne e della prospettiva di genere in ciascuna sezione delle SNIR; chiede che tali risultati siano presentati al Parlamento europeo;
25. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che le SNIR rispecchino i diritti e le esigenze specifici delle donne rom e a elaborare indicatori concreti in materia di attuazione, follow-up e monitoraggio, ad esempio sulla base dell'indicatore di sviluppo umano basato specificamente sul sesso (IDSH) del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP), come vita lunga e sana, conoscenza e tenore di vita dignitoso, nonché sulla base dell'indice di partecipazione delle donne (GEM), come partecipazione e processo decisionale sul piano politico, partecipazione e processo decisionale sul piano economico e potere sulle risorse economiche; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri a utilizzare il bilancio di genere come uno degli strumenti per l'integrazione della dimensione di genere;
26. invita gli Stati membri a elaborare un quadro nazionale di monitoraggio e valutazione per le strategie nazionali di integrazione dei rom che includano diversi aspetti come il monitoraggio del bilancio e altre forme di monitoraggio della società civile (effettuato dalle ONG nazionali, dalle reti di ONG oppure da organizzazioni ombrello), la valutazione di esperti (effettuato da esperti indipendenti con comprovata esperienza nel settore) e il monitoraggio amministrativo;

Martedì 10 dicembre 2013

27. invita la Commissione e gli Stati membri a realizzare valutazioni d'impatto sulla questione di genere all'atto dell'elaborazione di misure specifiche nelle rispettive SNIR;
28. invita la Commissione a introdurre strumenti più efficaci per misurare l'effettiva situazione socio-economica delle donne rom, inserendo ad esempio la quantificazione dell'«economia della vita» e il riconoscimento dell'economia informale nel suo progetto «oltre il PIL»; invita inoltre la Commissione a sviluppare e monitorare indicatori specifici di genere per le SNIR e le politiche di inclusione sociale;
29. invita le ONG operanti in campo negli Stati membri a elaborare piani di azione personalizzati per aiutare le donne e i giovani a trovare lavoro, a fornire assistenza psicologica per incoraggiare la popolazione rom a partecipare all'istruzione e alla formazione professionale e ad individuare le proprie competenze e abilità personali per migliorare l'inclusione sociale nel mercato del lavoro; a mediare tra i fornitori di qualificazione/riqualificazione e i datori di lavoro, da un canto, e le donne/la popolazione rom dall'altro; a promuovere l'apprendimento di donne e giovani rom, concedendo sussidi e borse di studio, nel rispetto comunque del principio delle pari opportunità, tenuto conto del fatto che le ragazze si sposano in età più giovane rispetto ai maschi;
30. invita gli Stati membri ad utilizzare le proprie misure per rivolgersi esplicitamente alle donne rom in situazioni socioeconomiche estremamente precarie e al contempo a concentrarsi sui gruppi a rischio, prevenendo e affrontando la pauperizzazione;
31. invita gli Stati membri ad aumentare il numero e la visibilità dei programmi e dei beneficiari rom e nomadi, incluso il sostegno specifico alle organizzazioni rom e nomadi che si adoperano per promuovere l'emancipazione delle donne e l'accesso delle ONG ai fondi strutturali;
32. invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare meccanismi finanziari per sostenere il monitoraggio da parte della società civile e della comunità per quanto riguarda la politica di inclusione sociale, le iniziative e i progetti relativi alle donne rom e nomadi;
33. invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre un obiettivo di riduzione della povertà infantile nel processo UE di integrazione dei rom, a inserire i diritti del fanciullo nelle misure per l'inclusione sociale, a monitorare i progressi nell'ottica della povertà infantile e a individuare e sviluppare interventi prioritari in tale ambito;
34. sottolinea che la prevenzione dell'emarginazione deve iniziare dalla prima infanzia; ritiene essenziale adottare un approccio mirato alle diverse generazioni di donne, onde porre fine alla trasmissione intergenerazionale della povertà;
35. invita gli Stati membri a includere nelle rispettive SNIR programmi studiati per un'attiva inclusione delle donne rom nel mercato del lavoro, garantendo l'accesso a programmi educativi di elevata qualità per le donne e le giovani rom e offrendo loro una formazione continua per l'acquisizione di abilità spendibili sul mercato; invita gli Stati membri a includere lo sviluppo di capacità e l'emancipazione delle donne rom come obiettivo orizzontale in tutti i settori prioritari delle SNIR e a promuovere la partecipazione politica sostenendo la partecipazione attiva delle donne rom a livello locale, nazionale ed europeo;
36. invita gli Stati membri a istituire misure di azione positiva per facilitare l'accesso all'occupazione nella pubblica amministrazione dei rom;
37. invita gli Stati membri a elaborare misure specifiche per le famiglie numerose (con quattro o più figli) e per i nuclei familiari monoparentali che agevolino l'accesso al mercato del lavoro, prendendo in considerazione sistemi di protezione sociale basati sulle loro esigenze, ampliando le strutture di assistenza all'infanzia e garantendo che i bambini rom siano integrati nelle scuole e nelle strutture di assistenza all'infanzia locali e abbiano pieno e paritario accesso all'istruzione obbligatoria, contrastando in tal modo l'esclusione sociale e la ghettizzazione;
38. invita gli Stati membri a garantire accesso paritario ad un'assistenza all'infanzia accessibile e all'istruzione per la prima infanzia, a servizi di sviluppo per l'infanzia e a un'istruzione fondata sul partenariato per i bambini rom, a reintrodurre gli obiettivi di Barcellona per l'assistenza all'infanzia e a sviluppare servizi di assistenza accessibili, economicamente sostenibili e di alta qualità per l'intero ciclo della vita;
39. invita gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire il licenziamento delle lavoratrici durante la gravidanza o la maternità, e a considerare il riconoscimento dell'allevamento dei figli come periodo da conteggiare ai fini pensionistici;

Martedì 10 dicembre 2013

40. esorta gli Stati membri a esaminare gli ostacoli al lavoro autonomo delle donne rom, a consentire una registrazione agevole, rapida e poco onerosa delle imprenditrici rom e a sviluppare regimi di microcredito destinati alle piccole start-up e agli imprenditori, con procedure amministrative semplici e facilmente gestibili da parte degli imprenditori, comprese assistenza tecnica, misure di supporto e licenze speciali per il riconoscimento di una gamma di lavori stagionali e temporanei come «lavoro retribuito» che conti ai fini previdenziali; esorta inoltre gli Stati membri e le autorità locali a mobilitare lo strumento europeo di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale;

41. invita gli Stati membri a elaborare misure mirate e orientate all'integrazione nel settore del sostegno alla disoccupazione (riqualificazione, creazione di posti di lavoro e collocamento con sostegno salariale, sussidi di previdenza sociale, sgravi fiscali), anziché porre l'accento in modo pressoché esclusivo, come avviene attualmente, sui programmi delle opere pubbliche;

42. chiede di sostenere e promuovere l'integrazione del popolo rom nel mercato del lavoro; rileva che, per differenziare i servizi e le misure in materia di amministrazione del lavoro e sviluppare attività di orientamento, occorrono personale di sostegno e responsabili gestionali di estrazione rom;

43. invita la Commissione e gli Stati membri a creare un sistema specifico di tutoraggio e di sostegno didattico ricorrendo all'istruzione nell'ambito della comunità e a servizi sociali per i giovani rom dalla prima infanzia sino all'università, rivolgendo particolare attenzione alle questioni di genere;

44. invita gli Stati membri a sfruttare appieno le opportunità offerte dai Fondi strutturali, in particolare dal Fondo sociale europeo (FSE) per migliorare le prospettive educative e occupazionali dei rom, al fine di dar loro reali prospettive di inclusione sociale e la possibilità di sottrarsi a persistenti alti tassi di povertà; esorta gli Stati membri a monitorare regolarmente i progressi, in particolare per quanto riguarda l'istruzione e la formazione dei giovani e, soprattutto, delle giovani rom;

45. invita gli Stati membri a lottare contro gli stereotipi, al fine di evitare la messa al bando di tale gruppo etnico, cosa che contribuisce a scoraggiare i datori di lavoro dall'assumere rom in generale, comporta un trattamento discriminatorio nell'ambito della pubblica amministrazione o nelle scuole, determinando ripercussioni negative nelle relazioni con le autorità e nella ricerca di lavoro;

46. ribadisce il fatto che le lacune formative dei rom presentano una significativa discriminante di genere per cui il tasso di alfabetizzazione medio delle donne rom è del 68 % rispetto all'81 % degli uomini e il tasso di iscrizione alla scuola primaria delle bambine rom è di appena il 64 %, una differenza che è possibile cogliere anche nell'ambito dei tassi di iscrizione a corsi mirati al conseguimento di qualifiche professionali; rileva però che tali statistiche evidenziano sostanziali difformità tra gli Stati membri;

47. invita gli Stati membri a sviluppare programmi specifici per garantire che le ragazze e le giovani rom non abbandonino gli studi primari, secondari e superiori, e ad attuare altresì misure particolari rivolte alle madri adolescenti e alle ragazze che abbandonano precocemente gli studi, per sostenere un'istruzione continuativa, sovvenzionare l'ingresso nel mondo del lavoro e offrire una formazione basata sul lavoro; esorta inoltre gli Stati membri e la Commissione a tener conto di tali misure nel coordinamento e nella valutazione delle SNIR;

48. invita gli Stati membri a elaborare strategie di lotta alla discriminazione per prevenire e condannare comportamenti razzisti nei servizi pubblici e nel mercato del lavoro in particolare, garantendo una rigorosa applicazione dei diritti delle donne e degli uomini rom nel mercato del lavoro;

49. invita la Commissione e gli Stati membri a investire risorse per attirare «studenti non tradizionali» al fine di promuoverne la formazione professionale e fornire sostegno alle ONG e ai programmi il cui obiettivo è la promozione dell'integrazione degli studenti non tradizionali tramite programmi educativi e di formazione per adulti;

50. invita gli Stati membri a promuovere le reti di studenti rom, incoraggiare la solidarietà tra di essi, rafforzare la visibilità dei casi di successo e superare l'isolamento degli studenti rom;

51. invita gli Stati membri a incoraggiare la partecipazione delle famiglie rom nelle scuole, a valutare le scuole in cui studiano i bambini e i giovani rom e ad apportare tutte le necessarie modifiche per garantire l'integrazione nel settore dell'istruzione e il successo scolastico di tutti; sottolinea che occorrerebbe rivolgere misure specifiche alle giovani rom, sulla base dei casi di successo che siano convalidati dalla comunità accademica;

Martedì 10 dicembre 2013

52. sollecita la Commissione e gli Stati membri a stanziare fondi per la costruzione di scuole e asili con più posti, in modo che i bambini rom possano partecipare alle lezioni con gli altri bambini non rom, senza essere discriminati ed esclusi dal sistema educativo o essere rifiutati dagli insegnanti a causa della loro origine etnica;

53. invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre programmi di formazione sistematica sulla sensibilità di genere e le specificità culturali, destinati agli operatori dei servizi sociali e agli operatori sanitari;

54. sottolinea che l'istruzione delle ragazze rom contribuisce in vari modi a migliorare la vita di queste comunità in quanto, tra l'altro, rappresenta una condizione essenziale per migliorare l'impiegabilità delle donne rom, facilitandone l'accesso al mercato del lavoro e garantendo una certa sicurezza del reddito, ed è inoltre fondamentale per superare povertà ed esclusione sociale; osserva inoltre che una maggiore conoscenza della cultura rom da parte degli insegnanti contribuisce a ridurre l'esclusione; invita pertanto gli Stati membri a lottare contro la segregazione, a garantire un'istruzione più inclusiva e accessibile, metodi d'insegnamento rispettosi delle differenze culturali e il coinvolgimento del personale di sostegno scolastico di estrazione rom, oltre che dei genitori, considerando comunque come prioritario il miglioramento di capacità professionali che rispondano alla domanda del mercato del lavoro;

55. invita la Commissione e gli Stati membri a identificare le donne rom come esplicito gruppo obiettivo delle rispettive iniziative in materia sanitaria, con particolare riferimento alle patologie fortemente collegate al sistema ormonale femminile e/o alla povertà, quali osteoporosi, problemi muscoloscheletrici e patologie del sistema nervoso centrale; esorta inoltre a rendere pienamente accessibili la diagnostica e la prevenzione dei tumori della cervice e della mammella, inclusi i vaccini contro il papillomavirus umano, e a puntare all'avvio dell'assistenza sanitaria per le gestanti già nel primo trimestre di gravidanza;

56. invita gli Stati membri a garantire l'accesso alla sanità, in particolare tramite la partecipazione delle ONG a favore delle donne rom nella definizione, nell'attuazione e nella valutazione di programmi sanitari e a garantire che le donne e le giovani rom possano scegliere liberamente per quanto concerne la propria sessualità, salute e maternità, promuovendo la pianificazione familiare, l'accesso a un'ampia gamma di servizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva e all'educazione sessuale e proteggendo bambini e adolescenti dagli abusi sessuali e dai matrimoni precoci, prevenendo la mortalità infantile e materna e il fenomeno della sterilizzazione forzata;

57. invita gli Stati membri ad agevolare e promuovere la partecipazione equilibrata sotto il profilo del genere delle comunità rom nell'ideazione, nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione delle attività di prevenzione, trattamento, assistenza sanitaria e programmazione di sostegno, nonché nella riduzione della stigmatizzazione e della discriminazione all'interno del sistema sanitario;

58. invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali a elaborare e applicare politiche volte a garantire l'accesso di tutte le donne rom, anche quelle appartenenti alle comunità più escluse, all'assistenza sanitaria di base, di urgenza e preventiva e a organizzare attività di formazione per il personale sanitario destinate a eliminare i pregiudizi nei confronti dei rom;

59. invita gli Stati membri a indagare, vietare e perseguire la discriminazione diretta e indiretta delle donne rom nell'esercizio dei loro diritti fondamentali e nell'accesso ai servizi pubblici e a prevenire qualunque altra forma di discriminazione; sottolinea l'importanza della realizzazione di campagne di sensibilizzazione per combattere ed eliminare la discriminazione e gli stereotipi razzisti nei confronti della popolazione rom e delle donne rom in particolare;

60. invita la Commissione e gli Stati membri a includere i rom e in particolare le donne rom come categoria obiettivo specifica nei programmi operativi e nei programmi per lo sviluppo delle zone rurali per il prossimo periodo di programmazione;

61. invita la Commissione a pubblicare una relazione di valutazione sull'attuazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio in ciascuno Stato membro; invita altresì la Commissione a elaborare raccomandazioni specifiche per ciascuno Stato membro, al fine di inserire anche la dimensione di genere nell'ambito della direttiva;

Martedì 10 dicembre 2013

62. esorta il Consiglio a raggiungere un accordo sulla direttiva dell'UE sulla parità di trattamento recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, in modo da garantire che tutti i motivi di discriminazione nonché di discriminazione multipla siano tutelati a livello normativo in tutti gli aspetti della vita; invita inoltre tutte le istituzioni dell'UE a garantire che la discriminazione intersettoriale sia inclusa nella direttiva;
63. invita gli Stati membri ad affrontare tutte le forme di violenza sulle donne, come ad esempio la violenza domestica, lo sfruttamento sessuale e la tratta di esseri umani, con particolare riferimento alle donne rom, e a sostenere le vittime inserendo specifici obiettivi per affrontare la tratta di donne rom nelle SNIR, assicurando adeguate risorse per i servizi pubblici correlati e fornendo assistenza anche attraverso servizi di interesse generale come la sanità, l'occupazione e l'istruzione; esorta inoltre la Commissione ad appoggiare le iniziative governative e della società civile destinate ad affrontare tali problemi, garantendo al contempo i diritti umani fondamentali delle vittime;
64. invita gli Stati membri a collaborare con le donne rom per varare strategie di emancipazione che ne riconoscano l'identità intersettoriale e promuovano attività intese a contrastare gli stereotipi di genere, rivolte a donne, uomini, ragazze e ragazzi;
65. fa presente che i matrimoni combinati, i matrimoni di minori e i matrimoni forzati prevalgono ancora come «pratiche tradizionali»; sottolinea che tali pratiche costituiscono violazioni dei diritti umani, che non solo hanno un impatto significativo sulla situazione sanitaria delle giovani rom, aumentando il rischio di complicazioni durante la gravidanza e il parto, ma espongono anche le giovani ad abuso e sfruttamento sessuale, precludendo a queste ultime opportunità di formazione e lavoro;
66. invita gli Stati membri a ratificare e attuare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani e a recepire appieno le disposizioni della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime ⁽¹⁾, in particolare rafforzando l'identificazione, la protezione e l'assistenza alle vittime e ponendo un accento particolare sui minori;
67. richiede soluzioni europee da parte degli Stati membri e della Commissione per i problemi del popolo rom, tenendo conto del loro diritto alla libera circolazione in quanto cittadini europei e della necessità di collaborazione tra gli Stati membri per la soluzione dei problemi di tale gruppo etnico;
68. invita la Commissione e gli Stati membri a favorire lo scambio delle informazioni e delle migliori pratiche sull'integrazione delle donne rom in tutti i settori della società;
69. raccomanda agli Stati membri di adottare le misure necessarie per interrompere la pratica dei matrimoni combinati delle giovani rom, che rappresenta un affronto morale alla loro dignità;
70. invita gli Stati membri a rispondere in via d'urgenza alle esigenze delle donne rom in età avanzata che rappresentano uno dei gruppi più vulnerabili, sono prive di un reddito adeguato e, con l'età, necessitano di accesso alla sanità e all'assistenza a lungo termine;
71. esorta la Commissione ad avviare una strategia globale di lotta alla violenza nei confronti delle donne come richiesto dal Parlamento in varie risoluzioni; chiede alla Commissione di fornire strumenti giuridici, inclusa una direttiva europea per la lotta alla violenza di genere;
72. chiede di sviluppare e promuovere la lingua e la cultura rom, di ampliare le strutture amministrative che si occupano delle problematiche rom, di rafforzare la politica in materia e la sua attuazione e di rafforzare la partecipazione nell'ambito della cooperazione internazionale sulle questioni relative ai rom;
73. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1.

Martedì 10 dicembre 2013

P7_TA(2013)0546

Sviluppo e costruzione dello Stato nel Sudan del Sud**Risoluzione del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sugli sforzi della comunità internazionale in materia di sviluppo e costruzione dello Stato del Sudan del Sud (2013/2090(INI))**

(2016/C 468/08)

Il Parlamento europeo,

- vista la sua risoluzione del 13 giugno 2012 sulla situazione in Sudan e nel Sudan del Sud ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 5 luglio 2011 sul futuro del sostegno finanziario dell'UE ai paesi in via di sviluppo ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sul quarto forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti ⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2008 sulle prospettive di sviluppo per la costruzione della pace e la ricostruzione della nazione nelle situazioni postconflittuali ⁽⁴⁾,
- vista la missione d'informazione nel Sudan del Sud svolta dalla sua commissione per lo sviluppo nel luglio 2011,
- vista la relazione finale della missione di osservazione elettorale dell'Unione europea sul referendum nel Sudan del Sud del 9-15 gennaio 2011 ⁽⁵⁾,
- visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo di paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) e l'Unione europea e i suoi Stati membri, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ⁽⁶⁾, modificato una prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 ⁽⁷⁾ e successivamente a Ouagadougou il 22 giugno 2010 ⁽⁸⁾,
- vista la dichiarazione dei copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE sulla situazione in Sudan e nel Sudan del Sud, emessa a Horsens (Danimarca) nel maggio 2012 ⁽⁹⁾,
- vista la dichiarazione dell'UE e dei suoi Stati membri, del 9 luglio 2011, sull'indipendenza della Repubblica del Sudan del Sud ⁽¹⁰⁾,
- viste le conclusioni del Consiglio, del 22 luglio 2013, sul Sudan e il Sudan del Sud ⁽¹¹⁾,
- vista la dichiarazione del commissario Georgieva, del 5 luglio 2012, sul Sudan e il Sudan del Sud ⁽¹²⁾,
- visto il piano annuale di attuazione dell'assistenza umanitaria (Humanitarian Implementation Plan — HIP) 2013 per il Sudan e il Sudan del Sud, e relative modifiche, della direzione generale per gli Aiuti umanitari ⁽¹³⁾,

⁽¹⁾ GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 49.

⁽²⁾ GU C 33 E del 5.2.2013, pag. 38.

⁽³⁾ GU C 131 E dell'8.5.2013, pag. 80.

⁽⁴⁾ GU C 45 E del 23.2.2010, pag. 74.

⁽⁵⁾ http://eeas.europa.eu/eucom/pdf/missions/final-report-eucom-referendum-south-sudan-2011_en.pdf.

⁽⁶⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27.

⁽⁸⁾ GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.

⁽⁹⁾ http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2012_horsens/pdf/soudan_en.pdf.

⁽¹⁰⁾ http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/123591.pdf.

⁽¹¹⁾ http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/138254.pdf.

⁽¹²⁾ http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-524_en.htm.

⁽¹³⁾ http://ec.europa.eu/echo/files/funding/decisions/2013/HIPs/Sudan-SouthSudan_en.pdf.

Martedì 10 dicembre 2013

- viste le dichiarazioni del portavoce dell'Alto rappresentante Catherine Ashton, del 18 giugno 2013, sull'attacco mortale contro un membro della forza di sicurezza interinale dell'ONU per Abyei (UNISFA) nel Kordofan meridionale ⁽¹⁾, del 1° maggio 2013 sui conflitti in Sudan negli Stati del Kordofan meridionale e del Nilo azzurro ⁽²⁾, e dell'8 gennaio 2013 sulla recente chiusura delle organizzazioni della società civile in Sudan ⁽³⁾,
- vista la dichiarazione emessa in loco dalla delegazione dell'UE, il 25 luglio 2013, a seguito dello scioglimento dell'intero governo della Repubblica del Sudan del Sud da parte del presidente ⁽⁴⁾,
- vista la dichiarazione di Dili dal titolo «A new vision for peace-building and state-building» (una nuova visione per il mantenimento della pace e la costruzione dello Stato), del 10 aprile 2010 ⁽⁵⁾,
- visto l'accordo a favore dell'impegno negli Stati fragili, presentato al quarto forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti, tenutosi a Busan nel dicembre 2011 ⁽⁶⁾,
- vista la relazione dell'OCSE del 2011 sull'impegno internazionale negli Stati fragili — Repubblica del Sudan del Sud ⁽⁷⁾,
- visto il «Rapporto sullo sviluppo del mondo 2011: conflitti, sicurezza, e sviluppo» ⁽⁸⁾,
- vista la relazione del gruppo di attuazione di alto livello dell'Unione Africana sul Sudan e il Sudan del Sud (AUHIP), pubblicata il 31 luglio 2013 ⁽⁹⁾,
- vista la dichiarazione del portavoce del Segretario generale delle Nazioni Unite, dell'8 marzo 2013, sulla creazione di una zona di confine demilitarizzata sicura tra il Sudan e il Sudan del Sud e sull'attivazione del meccanismo congiunto di verifica e controllo delle frontiere («Joint Border Verification and Monitoring Mechanism») ⁽¹⁰⁾,
- vista la risoluzione adottata dal Consiglio sui diritti umani delle Nazioni Unite dal titolo «Technical assistance and capacity building for South Sudan in the field of human rights» (assistenza tecnica e capacità istituzionale per il Sudan del Sud nel campo dei diritti umani) del 27 giugno 2013 (A/HRC/21/L.7/Rev.1),
- visto l'accordo quadro sulle disposizioni in materia di politica e sicurezza negli Stati del Nilo azzurro e del Kordofan, firmato il 28 giugno 2011 ⁽¹¹⁾,
- viste le conclusioni delle relazioni dell'Alto commissario per i diritti dell'uomo presentate durante la 21a e la 23a sessione del Consiglio per i diritti umani ⁽¹²⁾,
- visti gli accordi conclusi il 27 settembre 2012 ad Addis-Abeba tra la Repubblica del Sudan e la Repubblica del Sudan del Sud ⁽¹³⁾,
- vista la relazione di Amnesty International del 2013 sulla situazione dei diritti umani nel Sudan del Sud ⁽¹⁴⁾,
- vista la relazione di Human Rights Watch dal titolo «This old man can feed us, you will marry him» (Quest'uomo anziano ci può sfamare, lo sposerai) ⁽¹⁵⁾,

⁽¹⁾ http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/137507.pdf.

⁽²⁾ http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/136969.pdf.

⁽³⁾ http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/134590.pdf.

⁽⁴⁾ http://eeas.europa.eu/statements/local/local_statement_south_sudan_24072013_en.pdf.

⁽⁵⁾ http://timor-leste.gov.tl/wp-content/uploads/2010/04/Dili_Declaration_FINAL_12.04.20101.pdf.

⁽⁶⁾ <http://www.oecd.org/dac/effectiveness/Final%20file.pdf>, pagina 39.

⁽⁷⁾ <http://www.oecd.org/countries/southsudan/48697972.pdf>.

⁽⁸⁾ http://wdonline.worldbank.org/worldbank/a/c.html/world_development_report_2011/abstract/WB.978-0-8213-8439-8.abstract.

⁽⁹⁾ <http://appablog.wordpress.com/2013/07/31/report-of-the-african-union-high-level-implementation-panel-for-sudan-and-south-sudan/>.

⁽¹⁰⁾ <http://www.un.org/sg/statements/index.asp?nid=6644>.

⁽¹¹⁾ http://www.sudantribune.com/IMG/pdf/Two_Areas_Agreement.pdf.

⁽¹²⁾ http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A-HRC-21-34_en.pdf.

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A-HRC.21.62_en.pdf http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A-HRC-23-31_en.pdf.

⁽¹³⁾ <http://www.rssnegotiationteam.org/historic-september-27-peace-agreements.html>.

⁽¹⁴⁾ <http://www.amnesty.org/en/region/south-sudan/report-2013>.

⁽¹⁵⁾ <http://www.hrw.org/reports/2013/03/07/old-man-can-feed-us-you-will-marry-him-0>.

Martedì 10 dicembre 2013

- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0380/2013),
- A. considerando che nella risoluzione 1996 del 2011 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si è rallegrato per la nascita della Repubblica del Sudan del Sud il 9 luglio 2011 e che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha votato il 14 luglio 2011 a favore dell'ammissione del Sudan del Sud come Stato membro (A/RES/65/308);
- B. considerando che la fascia di insicurezza, sottosviluppo e cattiva amministrazione che attraversa il Sahel per arrivare fino al Corno d'Africa può solo essere oggetto di un approccio complessivo;
- C. considerando che il nuovo Stato del Sudan del Sud è uno dei paesi più poveri al mondo, con il 50 % della popolazione che vive al di sotto della soglia di povertà, e che questo nuovo Stato, che nasce da una situazione di guerra ed è situato in una regione instabile, rischia il fallimento se la comunità internazionale e gli attori locali non agiranno di concerto per attuare una strategia comune volta a fare di questo paese uno Stato democratico e inclusivo;
- D. viste alcune misure avviate nell'ambito della riforma del settore della sicurezza (SSR), come l'istituzione del servizio nazionale di polizia del Sudan del Sud (SSNPS), del consiglio di sicurezza nazionale e di disarmo (SCND) e del consiglio di smobilitazione e di reinserimento (DDR);
- E. considerando che la prosperità e la sostenibilità del nuovo Stato del Sudan del Sud dipendono in ampia misura da relazioni costruttive e pacifiche con tutti i paesi vicini, in particolare la Repubblica del Sudan, e dalla capacità di questi due paesi di appianare le loro differenze e di concordare e attuare soluzioni praticabili, soprattutto per quanto riguarda le dispute di confine, le entrate petrolifere, lo status definitivo di Abyei, il debito nazionale e la cittadinanza;
- F. considerando che la costruzione dello Stato e il superamento della fragilità richiedono una prospettiva a lungo termine e un impegno deciso, prevedibile e stabile da parte della comunità internazionale;
- G. considerando che il nuovo Stato del Sudan del Sud, pur dovendo affrontare numerosi gravi problemi, ha compiuto notevoli progressi in merito ai principali indicatori di sviluppo fin dalla promulgazione dell'accordo di pace globale del 2005, tra cui l'aumento del tasso di iscrizione alla scuola primaria, sei volte maggiore, la riduzione del 25 % della mortalità infantile e la creazione di istituzioni statali fondamentali a livello federale e statale;
- H. considerando che i minori sono le prime vittime dell'insicurezza e dei conflitti che interessano il Sudan del Sud; nonché le violenze sessuali perpetrate a danno dei minori e delle donne e l'arruolamento dei minori da parte di gruppi armati;
- I. considerando che quanto più donne sono coinvolte nel processo di risoluzione dei conflitti e nelle decisioni politiche tanto maggiore è la portata della ricostruzione democratica,
- J. considerando l'elevata dipendenza del Sudan del Sud dalla produzione di petrolio, che rappresenta circa l'88 % delle entrate nazionali, per la cui esportazione il paese dipende totalmente dalla Repubblica del Sudan; che tale dipendenza eccessiva rappresenta un pericolo per l'economia del paese e nel contempo serve da strumento per esercitare pressioni sul nuovo paese sue e provoca ulteriori tensioni e perfino conflitti, soprattutto conflitti con il Sudan o di natura interetnica, come successo negli ultimi due anni; che il Sudan del Sud ha concluso accordi con i vicini Kenya, Etiopia e Gibuti per valutare la possibilità di costruire due nuovi oleodotti che colleghino i propri giacimenti petroliferi al golfo di Aden e all'oceano Indiano;
- K. considerando l'interruzione della produzione petrolifera da parte del governo sud-sudanese per più di un anno e la chiusura degli oleodotti in Sudan, che hanno privato il Sudan del Sud della sua principale fonte di entrate, facendo sprofondare il paese in una grave crisi finanziaria, seguita da un periodo di rigorosa austerità tutt'ora in corso;
- L. considerando che il Resource Governance Index 2013, pur riconoscendo l'esistenza di un quadro giuridico ambizioso volto a promuovere una governance trasparente nel settore petrolifero, classifica il Sudan del Sud al 50° posto su 58 paesi a causa del fatto che le autorità non hanno fornito informazioni sul settore e non hanno creato adeguati meccanismi di controllo e di audit;

Martedì 10 dicembre 2013

- M. considerando che la comunità internazionale ha fornito un importante sostegno politico e materiale all'indipendenza del Sudan del Sud nonché alla sua sostenibilità e al suo sviluppo socioeconomico e che l'UE ha svolto un ruolo molto positivo; che l'UE e i suoi Stati membri si sono impegnati, in occasione dell'indipendenza del Sudan del Sud, a instaurare una stretta e duratura collaborazione con la Repubblica del Sudan del Sud e il suo popolo;
- N. considerando che il 23 maggio 2011 il Consiglio ha approvato un pacchetto finanziario di 200 milioni di euro a favore del Sudan del Sud per finanziare il contributo dell'UE al documento di strategia nazionale congiunto (strategia di risposta) per il Sudan del Sud 2011-2013;
- O. considerando che la comunità internazionale e le organizzazioni umanitarie internazionali hanno risposto prontamente alla necessità di alleviare la sofferenza degli abitanti della regione, sebbene l'accesso a talune zone sia loro impedito dai gruppi ribelli e dal governo sudanese, e che l'UE ha fornito, e continua a fornire, ingenti livelli di aiuti umanitari, tra cui 110 milioni di euro soltanto nel 2012;
- P. considerando che le prospettive di sviluppo e di costruzione dello Stato a più lungo termine in Sud Sudan sono indissolubilmente legate all'interdipendenza regionale nel Corno d'Africa, non da ultimo in termini di risoluzione dei problemi di sicurezza nel vicino Sudan (anche nel Darfur, nel Kurdofoan e nelle regioni che si affacciano sul Nilo Azzurro) e investimento nell'integrazione economica con altri partner regionali;
- Q. considerando che il Sudan del Sud è uno dei primi paesi in cui è stato attuato il programma congiunto del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), della Commissione e degli Stati membri dell'UE, allineato con il piano di sviluppo del Sudan del Sud, sotto forma di documento di strategia nazionale unico dell'UE approvato nel dicembre 2011, che prevede aiuti allo sviluppo per un totale di 830 milioni di euro;
- R. considerando che il Sudan del Sud non ha ancora aderito all'accordo di Cotonou, poiché il governo di tale paese ha espresso preoccupazioni circa le possibili implicazioni di tale adesione per le sue relazioni con la Repubblica del Sudan; che l'adesione all'accordo di Cotonou non obbligherebbe il Sudan del Sud a sottoscrivere immediatamente lo Statuto di Roma; che la riluttanza ad aderire all'accordo di Cotonou sta causando problemi nella programmazione degli aiuti dell'UE a partire dal 2014, a titolo dell'undicesimo Fondo europeo di sviluppo, che potrebbero determinare uno svantaggio per il Sudan del Sud, non solo in termini di stanziamenti nazionali, ma anche di fondi regionali e di cospicue risorse messe a disposizione dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), che servirebbero a rafforzare le infrastrutture e l'integrazione economica regionale del paese; che ratificando l'accordo di Cotonou, il Sudan del Sud potrebbe anche rafforzare la sua capacità di attrarre gli investimenti privati europei e che gli ulteriori strumenti finanziari cui il Sudan del Sud potrebbe accedere in seguito all'adesione all'accordo di Cotonou potrebbero in egual misura contribuire all'attuazione degli accordi di Addis Abeba;
- S. considerando che il Consiglio ha nominato Rosalind Marsden rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Sudan nell'agosto 2010 e che successivamente ne ha ampliato ed esteso il mandato, ma che nel giugno 2013 lo ha prorogato soltanto di quattro mesi, fino al 31 ottobre 2013, per integrarlo al mandato del rappresentante speciale per il Corno d'Africa, malgrado l'eccellente lavoro svolto e il suo importante ruolo d'incentivazione degli sviluppi nella regione mediante il ricorso ai vari strumenti e all'influenza dell'UE; che in assenza di un rappresentante speciale dell'Unione europea designato per il Sudan/Sudan del Sud, l'UE sarà lasciata a margine dei negoziati e degli sforzi internazionali;
- T. considerando l'aiuto fornito dall'Unione europea al gruppo di alto livello dell'Unione africana, presieduto dall'ex presidente sudafricano Thabo Mbeki, nonché alle missioni delle Nazioni Unite, in particolare la missione preparatoria dell'ONU in Sudan (UNMIS), la missione ONU nel Sudan del Sud (UNMISS), la missione congiunta Unione africana/ONU nel Darfur (UNAMID) e la forza di sicurezza interinale dell'ONU per Abyei (UNISFA);
- U. considerando che un «New Deal per l'impegno negli Stati fragili» è stato formulato dal gruppo di Stati G7+ (compreso il Sudan del Sud) e dal dialogo internazionale in materia di costruzione della pace e dello Stato (IDPS), e successivamente avallato dall'UE, insieme a 36 paesi, al quarto forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti, tenutosi a Busan nel dicembre 2011;

Martedì 10 dicembre 2013

- V. considerando che durante il Forum per il partenariato economico tenutosi nell'aprile del 2013 a Washington è stata annunciata la creazione di un nuovo pacchetto di misure («new deal compact») per definire il quadro di un nuovo impegno della comunità internazionale per gli aiuti allo sviluppo nel Sudan del Sud;
- W. considerando che gli sforzi esterni per la costruzione dello Stato e lo sviluppo possono essere efficaci soltanto se i responsabili politici del Sudan del Sud si impegnano e saranno in grado di creare una governance responsabile, reattiva e inclusiva, e di superare gli interessi a breve termine o clientelari; che il Sudan del Sud non è ancora compreso nella maggior parte degli indicatori di governance e che i dati quantitativi disponibili sul grado di corruzione nel paese sono ancora molto scarsi; che la comunità internazionale, sia privata che pubblica, non ammette la corruzione e deve quindi garantire che la fornitura degli aiuti o degli investimenti non determini o incoraggi pratiche dannose;
- X. considerando che manca ancora una rete di sicurezza sociale e che l'accesso a servizi quali l'assistenza sanitaria, l'elettricità e l'acqua rimane estremamente limitato; che, secondo alcune stime, soltanto un terzo della popolazione ha accesso all'acqua pulita e che i problemi connessi all'accesso idrico hanno esacerbato i conflitti a livello locale;
- Y. considerando che le donne e le giovani del Sud Sudan devono far fronte al tasso di mortalità puerperale più elevato al mondo e che una donna su sette morirà durante o subito dopo il parto ⁽¹⁾; considerando che le principali cause di mortalità puerperale derivano da infezioni e/o emorragie e che il Sud Sudan si trova confrontato a una grave carenza di apparecchiature mediche di base e di infermieri e ostetriche qualificati,
- Z. considerando che, in base alle stime, nel Sud Sudan il 48 % delle giovani di età compresa fra 15 e 19 anni sono costrette al matrimonio e che anche bambine di 12 anni vi sarebbero obbligate, con ripercussioni dirette sulle iscrizioni scolastiche delle giovani, che rappresentano soltanto il 39 % degli alunni della scuola primaria e il 30 % della scuola secondaria,
- AA. considerando che l'atteggiamento secondo il quale le donne sono proprietà dei loro padri o mariti è radicato all'interno del sistema della dote, vigente in Sud Sudan,
- AB. considerando che la violenza domestica viene giudicata come una norma sociale radicata in tutto il Sud Sudan e che l'82 % delle donne e l'81 % degli uomini ritengono che una donna dovrebbe tollerare la violenza domestica e mantenere il problema circoscritto all'ambito familiare ⁽²⁾,
- AC. considerando che, secondo le stime, il tasso di analfabetismo supera l'80 % della popolazione totale (il più alto al mondo per le donne) e che il tasso di accesso all'istruzione per le bambine è uno dei più bassi al mondo, poiché esse rappresentano soltanto il 25 % dei bambini scolarizzati; considerando la scarsità di insegnanti;
- AD. considerando la scarsità di insegnanti e l'urgente necessità di diplomati provenienti dalle scuole professionali, nonché l'esigenza di istituti d'istruzione necessari alla formazione di manodopera qualificata;
- AE. considerando il potenziale molto promettente del settore agricolo, viste le estese superfici coltivabili del paese; che l'agricoltura del Sudan del Sud non solo offre prospettive commerciali redditizie e possibilità di lavoro per la comunità, ma contribuirebbe anche a soddisfare il fabbisogno alimentare del paese stesso e, in prospettiva, dei paesi vicini;
- AF. considerando la leva rappresentata dalle donne per ridurre l'insicurezza alimentare e nutrizionale; che esse possono partecipare all'incremento della produttività agricola,
- AG. considerando la quasi totale assenza di infrastrutture permanenti per il trasporto stradale, ferroviario o fluviale nel Sudan del Sud; che la creazione di tali infrastrutture è necessaria per lo sviluppo economico del paese e del commercio, per l'accesso ai mercati e per la creazione di occupazione;

⁽¹⁾ Notizie e analisi umanitarie, relazione sulla «Sicurezza delle donne in Sud Sudan», 2012.

⁽²⁾ Conflict and Health, marzo 2013

Martedì 10 dicembre 2013

- AH. considerando che, secondo le stime, diversi milioni di mine antiuomo e materiale militare inesploso permangono nel suolo del Sudan del Sud dalla guerra civile;
- AI. considerando che la sicurezza interna resta una delle sfide più difficili per il Sudan del Sud, dove permangono diversi conflitti di bassa intensità che determinano una grave situazione umanitaria; che sono stati segnalati ripetuti abusi commessi dalle forze di sicurezza sud-sudanesi, tra cui esecuzioni sommarie, stupri e torture durante le campagne di disarmo dei civili; che gli sforzi compiuti dopo il 2005 in termini di smobilitazione, disarmo e reinserimento sono a un punto fermo e che manca un programma accettabile di pensionamento per i veterani;
- AJ. considerando che la popolazione è posta di fronte a notevoli rischi in termini di insicurezza alimentare, che quest'anno ha colpito 4,1 milioni di cittadini sud-sudanesi; che l'accesso estremamente limitato ai servizi sanitari, la carenza di personale sanitario e di dotazioni mediche e i bisogni umanitari delle popolazioni sfollate a causa dei conflitti; e che il tasso di mortalità infantile per i bambini al di sotto dei cinque anni e il tasso di mortalità materna sono i più alti del mondo;
- AK. considerando che il Sudan del Sud è sceso di 12 posti nella classifica internazionale del 2013 sulla libertà di stampa di «Reporter senza frontiere», attestandosi al 124° posto su 180 paesi presenti in classifica;
- AL. considerando che è possibile creare una stabilità sostenibile a lungo termine nel Corno d'Africa solo sulla base di solide istituzioni, di adeguati ruoli e spazio per la società civile, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, in particolare della libertà di espressione, e di forti prospettive economiche per la società in generale; che la separazione tra il Sudan e il Sudan del Sud avrebbe provocato conflitti religiosi; che un gran numero di profughi è fuggito dal Sudan dirigendosi verso il Sudan del Sud, largamente cattolico; che nel giugno 2013 si stimavano 263 000 rifugiati in fuga dal Sudan verso il Sudan del Sud ⁽¹⁾;
- AM. considerando che i giornalisti sono stati spesso minacciati, arrestati e detenuti senza accuse; che sono state segnalate denunce di vessazioni e detenzioni illegali subite da giornalisti per mano delle forze di sicurezza; che le autorità sud-sudanesi non hanno condotto indagini tempestive, efficaci e imparziali sugli attacchi contro i giornalisti o su casi quali l'uccisione del giornalista e critico del governo Isaiah Abraham;
- AN. considerando che le lacune del sistema giudiziario causano gravi violazioni dei diritti umani; che vi è un'evidente necessità di formazione specializzata nel campo dei diritti umani per le professioni legali; che per affrontare il problema dell'impunità è necessario approfondire la conoscenza dei principali strumenti relativi ai diritti umani, contribuendo in tal modo alla loro applicazione; che vi è una quasi totale mancanza di assistenza legale nel sistema giudiziario penale;
- AO. considerando che la lingua ufficiale del Sudan del Sud è l'inglese, che però non è parlato dalla popolazione sud-sudanese, composta per lo più da analfabeti, e che detta lingua prevale nei servizi pubblici, nel sistema giudiziario, nelle imprese private e nei principali mezzi di comunicazione del paese; che nel Sudan del Sud sono presenti in tutto più di 60 lingue e dialetti, parlati dalle diverse etnie che compongono il paese; che la lingua è un fattore essenziale di coesione nazionale ed è dunque fondamentale adottare una politica linguistica adeguata;
- AP. considerando che il Sudan del Sud mantiene ancora in vigore la pena di morte, a meno che non siano introdotte le corrispondenti modifiche alla costituzione del paese;
- AQ. considerando che l'elevata frequenza di matrimoni con minori nel Sudan del Sud, dove quasi la metà delle ragazze di età compresa tra i 15 e i 19 anni sono sposate, crea un contesto che le espone maggiormente agli abusi fisici, sessuali, psicologici ed economici;

⁽¹⁾ Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, «CAP for South Sudan, Mid-Year Review 2013».

Martedì 10 dicembre 2013

AR. considerando che l'equa partecipazione delle donne alla vita pubblica è un diritto costituzionale, sostenuto da una quota rosa fissata al 25 %; che, nonostante l'impegno del governo del Sudan del Sud ad aumentare la partecipazione delle donne nel settore pubblico, in tale ambito si registrano scarsi progressi; che l'efficace impegno delle donne sud-sudanesi in materia di ripristino della pace, governance e sviluppo economico può contribuire a consolidare la pace e la sicurezza del paese;

1. giudica con favore i recenti segnali di un allentamento delle tensioni tra i governi del Sudan del Sud e della Repubblica del Sudan, come dimostrato durante la visita del presidente sud-sudanese nella Repubblica del Sudan all'inizio di settembre 2013, e dalle dichiarazioni di buone intenzioni rilasciate da entrambe le parti in detta occasione; sottolinea che lo sviluppo economico e sociale di entrambi i paesi dipende in larga misura da relazioni pacifiche e collaborative tra i due paesi;

2. invita i governi di entrambi i paesi e la comunità internazionale a proseguire e intensificare gli sforzi per dirimere le questioni rimaste irrisolte dopo la scadenza dell'accordo di pace globale del 2005 e l'indipendenza del Sudan del Sud nel luglio 2011 che continuano a ostacolare buone relazioni di vicinato, e ad astenersi totalmente dal ricorrere alle minacce e alla forza militare e dal sostenere gli eserciti irregolari nella regione;

3. sollecita le autorità del Sudan del Sud ad attenersi alla risoluzione n. 2109 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni, a sostenere lo Stato di diritto, ad onorare la loro responsabilità di proteggere i civili e a rispettare i diritti fondamentali dei loro cittadini; invita, inoltre, le autorità del Sudan del Sud ad intensificare gli sforzi per affrontare i massicci e violenti furti di bestiame che tradizionalmente si verificano nelle zone rurali del paese;

4. si rammarica del fatto che la raccomandazione dell'Unione africana ai governi di Khartoum e Giuba affinché nell'ottobre 2013 si tenesse un referendum sulla contestata regione di Abyei non abbia sortito effetto; chiede alle autorità sud-sudanesi di favorire la partecipazione alla consultazione dei nomadi misseriya, senza la quale Khartoum si oppone al referendum; accoglie con favore la dichiarazione delle autorità del Sudan del Sud secondo cui i nomadi misseriya hanno sempre avuto libero accesso all'acqua e ai pascoli di Abyei e che continueranno a godere di tale diritto in futuro;

5. propone ai governi del Sudan e del Sudan del Sud di prendere in considerazione l'ipotesi ultima di un ricorso alla Corte internazionale di giustizia per risolvere giuridicamente e in modo pacifico le ultime questioni frontaliere tra i due paesi;

6. invita la Repubblica del Sudan e la Repubblica del Sudan del Sud a rispettare integralmente gli accordi di Addis-Abeba del settembre 2012;

7. ribadisce il suo appoggio all'impegno dell'UE nella regione nell'ambito del quadro strategico dell'UE per il Corno d'Africa e dell'approccio globale nei confronti del Sudan e del Sudan del Sud; constata inoltre la sovrapposizione geografica della regione del Sahel e le sue interconnesse sfide politiche, economiche e sociali; chiede, pertanto, che l'Unione europea coordini con maggiore efficacia la sua strategia in tutta la regione, in particolare collegando gli obiettivi e la portata del quadro strategico dell'UE per il Corno d'Africa con quelli della strategia dell'Unione europea per la sicurezza e lo sviluppo nel Sahel; invita a esaminare con attenzione e congiuntamente i diritti umani in entrambe le iniziative; chiede, inoltre, che l'Unione europea lavori con i rappresentanti speciali dell'Unione europea (RSUE) per il Sahel e per i diritti umani, nonché con il RSUE per il Corno d'Africa, per affrontare le enormi sfide in atto nella regione e si impegni in un dialogo completo con i partner regionali al fine di migliorare la cooperazione e lo sviluppo;

8. riconosce e sostiene pienamente i buoni uffici della rappresentante speciale dell'UE per il Sudan e il Sudan del Sud e di altri partner dell'UE; invita tutte le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a mantenere oppure costruire un dialogo costruttivo con entrambi gli Stati e a contribuire a un processo effettivo di dialogo nazionale globale sul futuro del popolo sudanese e sud-sudanese;

Martedì 10 dicembre 2013

9. sollecita le autorità del Sudan e del Sudan del Sud a dare piena attuazione all'accordo globale di pace (Comprehensive Peace Agreement — CPA) che invitava i due Stati ad affrontare le questioni relative alla condivisione dei poteri, alla cittadinanza, ai profitti dal petrolio e alla ripartizione del debito; sottolinea che, nonostante le profonde differenze tra i governi di Khartoum e di Giuba, in particolare per quanto riguarda la spinosa questione del referendum ad Abyei, che avrebbe dovuto tenersi nell'ottobre 2013, vi sono segnali positivi di collaborazione tra i due governi, come l'iniziativa volta a consentire movimenti transfrontalieri nell'ambito dei preparativi per la sottoscrizione di accordi commerciali tra i due paesi; si compiace dei progressi compiuti dall'Unione africana nel riunire i Presidenti del Sudan e del Sudan del Sud al fine di favorire l'attuazione degli accordi di cooperazione; chiede al Sudan e al Sudan del Sud di riprendere i negoziati sulla fornitura di petrolio al Nord;

10. invita il Sudan del Sud e il Sudan a utilizzare al meglio la ricchezza e il potenziale che le risorse petrolifere della regione offrono a entrambi i paesi e a raggiungere un'intesa sulle disposizioni economiche transitorie ancora irrisolte tra i due paesi;

11. mette in rilievo l'importanza dell'accordo di cooperazione, ivi compresi gli accordi settoriali, concluso tra il Sudan e il Sud Sudan ad Addis Abeba il 27 settembre 2012; sottolinea, tuttavia, la sua preoccupazione per l'annuncio unilaterale da parte del governo del Sudan di voler interrompere le esportazioni di petrolio dal Sud Sudan e congelare tutti gli accordi settoriali, misura che nuocerà alle economie di entrambi i paesi e farà salire la tensione nella regione; invita entrambi i governi a collaborare con il gruppo di attuazione ad alto livello dell'Unione africana per tornare all'accordo di cooperazione, a interrompere il sostegno ai gruppi ribelli armati, a rispettare appieno l'accordo sull'area di frontiera sicura smilitarizzata controllata dalla forza di sicurezza interinale dell'ONU per Abyei ampliata e a preparare un referendum sul futuro status di Abyei;

12. invita tutti i gruppi e i partiti del Sudan del Sud a elaborare una visione comune per il loro paese e per il suo pacifico, prospero ed equo sviluppo; propone al governo del Sudan del Sud di considerare l'ipotesi di istituire una commissione di riconciliazione o di avviare un dialogo nazionale inclusivo per porre fine ai conflitti interetnici e prevedere delle relazioni pacifiche;

13. mette in rilievo l'importanza di dimostrare ai cittadini del Sudan del Sud il valore e l'efficacia del loro nuovo Stato democratico, compresa l'istituzione di un governo stabile che non operi mediante decreti presidenziali arbitrari e assicuri la separazione dei poteri esecutivo, legislativo e giudiziario, rispettando i diritti umani e la libertà dei mezzi di comunicazione, impedendo e combattendo la corruzione e offrendo servizi pubblici e infrastrutture, anche nelle zone rurali al di fuori di Giuba; deplora l'impatto della corruzione in questo nuovo stato e invita la comunità di donatori internazionali, ivi compresa l'UE, a valutare attentamente la capacità di combattere la corruzione del Sudan del Sud; invita, inoltre, il Sudan del Sud ad intensificare gli sforzi intesi a contrastare la corruzione, comprese le iniziative adottate dal presidente Kiir nei confronti di alti funzionari, incoraggiando al contempo il governo a continuare a dare attuazione al piano di sviluppo da questi elaborato, tra l'altro diversificando l'economia onde emanciparsi dalla dipendenza dalle esportazioni di petrolio;

14. chiede al Sudan del Sud di ratificare l'accordo di Cotonou tra l'UE e i paesi ACP, onde consentire l'impegno a lungo termine dell'UE a favore dello sviluppo del Sudan del Sud, e sottolinea che l'adesione di quest'ultimo all'accordo non deve in alcun modo incidere sulla riconciliazione e su relazioni costruttive con la Repubblica del Sudan che, anzi, ha un interesse a lungo termine in un prospero sviluppo di tutti i paesi vicini;

15. invita il Sudan del Sud a ratificare quanto prima le convenzioni internazionali che tutelano i diritti umani;

16. invita i principali partner internazionali, in particolare gli Stati membri dell'UE, la Commissione e il SEAE, a tener fede al loro impegno per lo sviluppo e il consolidamento dello Stato e per la sicurezza umana per tutto il popolo sud-sudanese; sottolinea l'esigenza di associare il consolidamento della pace, compresa la necessità di fare i conti con il passato, agli sforzi di costruzione dello Stato, affinché tale costruzione risulti sostenibile; sostiene l'impegno assunto dall'UE quale partner chiave nel contesto del New Deal attraverso il programma di costruzione dello Stato («State Building Compact»);

17. invita i principali partner internazionali, in particolare gli Stati membri dell'UE, la Commissione e il SEAE, a tener fede al loro impegno per lo sviluppo e il consolidamento dello Stato e per la sicurezza umana per tutto il popolo sud-sudanese; sostiene l'impegno assunto dall'UE quale partner chiave nel contesto del New Deal attraverso il programma di costruzione dello Stato («State Building Compact»);

Martedì 10 dicembre 2013

18. sottolinea l'importanza che l'Unione europea, in collaborazione con i partner e i donatori multilaterali, riveste nel sostenere il Sudan del Sud nel suo cammino democratico; si compiace, in tale ambito, del contributo dell'Unione europea (USD 4,9 milioni) all'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, contributo che faciliterà il dialogo e la comunicazione tra i diversi clan e tribù sul modo in cui dividere le scarse risorse (acqua, pascoli) in un contesto di crescente violenza intercomunitaria; accoglie con favore l'opera dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco) nel preservare gli archivi storici quale importante strumento per il consolidamento del Sudan del Sud come nazione; sollecita il governo del Sudan del Sud, data la crescente sensibilità della comunità internazionale nei confronti delle armi chimiche, a firmare e a ratificare quanto prima la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, nonché altri trattati sul controllo degli armamenti e sul disarmo, compresi quelli progettati per affrontare il flusso illegale e incontrollato delle armi leggere e di piccolo calibro;

19. rammenta che tutte le forme di sostegno finanziario ai paesi in via di sviluppo richiedono appropriati strumenti di gestione dei rischi, devono essere complementari ad altre modalità di aiuto e devono essere accompagnate da un opportuno controllo parlamentare del bilancio nazionale nel paese beneficiario, nonché da altre forme di rendicontazione e dalla partecipazione dei cittadini, e che tali misure devono essere garantite e sostenute sia dal governo nazionale sia dai rispettivi donatori;

20. esorta il SEAE, il rappresentante speciale dell'UE per il Sudan e Sudan del Sud e la Commissione a migliorare la conoscenza e la visibilità del prezioso contributo dell'Unione europea a una transizione democratica e pacifica e allo sviluppo socioeconomico del Sudan del Sud; teme che interrompere il mandato del rappresentante speciale dell'UE per il Sudan e il Sudan del Sud, in un momento in cui diversi impegni contenuti nell'accordo di pace globale del 2005 e nell'accordo di Addis Abeba del 2012 non sono ancora stati pienamente onorati, possa ridurre ulteriormente questa visibilità così come la capacità d'influenza dell'UE e dei suoi Stati membri; chiede di prorogare il mandato del rappresentante speciale anziché concretizzare l'ipotesi di aggiungere il Sudan al mandato del rappresentante speciale per il Corno d'Africa, già oberato di lavoro;

21. chiede che il quadro strategico dell'UE per il Corno d'Africa, con il suo approccio globale nei confronti del Sudan e del Sudan del Sud, sia oggetto di un riesame regolare, onde assicurare che gli strumenti politici e le risorse siano mirati al sostegno del processo di pace e al consolidamento della democrazia, tra l'altro anche alla preparazione delle elezioni del 2015; osserva che i prossimi mandati dei rappresentanti speciali dell'UE nella regione, ivi comprese le decisioni volte a fonderne le funzioni, devono essere valutati nel contesto di un simile riesame politico e tenendo conto della realtà politica sul campo;

22. giudica favorevolmente il fatto che l'UE, oltre agli aiuti umanitari, abbia stanziato aiuti allo sviluppo per 285 milioni di euro a favore del Sudan del Sud (esclusi gli aiuti degli Stati membri) a partire dal 2011, quando il Sudan del Sud ha ottenuto l'indipendenza;

23. chiede allo Stato di non impedire alle ONG e alle organizzazioni umanitarie di raggiungere le popolazioni che si trovano nelle zone di conflitto; ricorda che tale ostacolo alle ONG e alle organizzazioni umanitarie rappresenta una violazione del diritto umanitario internazionale;

24. approva che gli aiuti dell'UE per il Sudan del Sud siano concentrati sull'agricoltura, sulla governance democratica e lo Stato di diritto, sull'istruzione e sulla salute; prende atto che sebbene le leggi e i regolamenti siano in vigore si registrano ritardi nell'attuazione; plaude agli sforzi profusi dalla Commissione per sostenere il rafforzamento delle capacità del sistema giudiziario sud-sudanese, in particolare mediante la fornitura di assistenza tecnica alla magistratura e alla Corte suprema; accoglie con favore il sostegno dell'UE all'assemblea legislativa nazionale del Sudan del Sud;

25. invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità del Sud Sudan a lavorare insieme alle comunità e alle organizzazioni femminili al fine di fornire e promuovere l'accesso all'istruzione, i diritti e i servizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva per le giovani e le donne, inclusi l'accesso alla contraccezione, i test HIV/AIDS e le cure;

26. chiede che i progetti finanziati dall'Unione europea siano seguiti e sottoposti a valutazioni regolari, anche per quanto riguarda i progressi in materia di parità tra donne e uomini, e che il Parlamento europeo ne sia tenuto al corrente;

27. chiede che siano prese in considerazione le opinioni delle comunità interessate, in particolare delle donne, per definire con maggiore precisione gli obiettivi da raggiungere con i progetti e adattarli meglio alla situazione in loco e alla sua evoluzione;

Martedì 10 dicembre 2013

28. invita la comunità internazionale, in particolare l'Unione europea e gli Stati membri nelle loro azioni esterne, in cooperazione con i partner locali e le ONG, a porre l'accento sull'accesso all'educazione primaria delle bambine e sulla lotta contro l'analfabetismo degli adulti che priva effettivamente il Sud Sudan di un capitale umano prezioso per il suo sviluppo e che permetterà di rafforzare lo Stato democratico del Sud Sudan;

29. raccomanda di istituire quanto prima un sistema di istruzione che consenta la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture del Sudan del Sud, quali strade, abitazioni, sistemi di trattamento delle acque, impianti di depurazione, reti elettriche, informatiche, telefoniche ecc.;

30. giudica favorevolmente il sostegno dell'UE al gruppo di attuazione di alto livello dell'Unione africana per il Sudan e il Sudan del Sud (AUHIP), ma chiede un riesame del gruppo per valutarne l'efficacia; deplora che il sostegno dell'UE non sia stato sempre pienamente visibile;

31. sottolinea la necessità di sostenere i meccanismi che consentiranno una distribuzione e una gestione appropriate e trasparenti delle entrate petrolifere; invita le autorità e l'assemblea legislativa nazionale del Sudan del Sud, nonché i partner internazionali e le aziende presenti nel paese, a contribuire a una maggiore trasparenza nella generazione e nell'utilizzo di dette entrate; giudica con favore la recente approvazione del progetto di legge sulla gestione delle entrate petrolifere da parte dell'assemblea legislativa nazionale; chiede la rapida conversione in legge da parte del presidente e l'immediata attuazione di tutte le modalità della legge;

32. sottolinea la necessità di investire maggiormente e in modo sostenibile nelle infrastrutture, nella fornitura dei servizi di base e nello sviluppo agricolo del Sudan del Sud; ribadisce che lo sviluppo agricolo dovrebbe puntare in via prioritaria alla sicurezza alimentare per la popolazione e alla diversificazione dell'economia nazionale, che potrebbe essere messa a repentaglio da concessioni di terreni fertili a imprese private straniere per la produzione e l'esportazione di grandi volumi produttivi; sottolinea al riguardo l'importanza dell'ordinamento fondiario, il quale nel Sudan del Sud è stato ampiamente trascurato, con conseguenti controversie su questioni territoriali che per lungo tempo sono state una delle cause fondamentali di conflitto nel paese; invita l'Unione europea a sostenere gli sforzi in materia di gestione del territorio e di rafforzamento della sicurezza della proprietà nel paese, pur al contempo tenendo conto degli accordi informali raggiunti a livello locale per la risoluzione delle controversie e il riconoscimento dei diritti fondiari di origine consuetudinaria;

33. incoraggia il governo del Sudan del Sud a promuovere la diversificazione economica e a ridurre la dipendenza dagli idrocarburi; sollecita il Sudan del Sud ad aumentare la produzione alimentare locale, a promuovere le industrie di esportazione e a sviluppare l'infrastruttura di trasporto al fine di agevolare l'accesso ai mercati.

34. insiste sul potenziale rappresentato dalle donne per lo sviluppo dell'agricoltura e dell'economia rurale; incoraggia il Sud Sudan ad attuare misure che favoriscano la partecipazione femminile a tali attività economiche;

35. ricorda l'importanza di sviluppare e migliorare le infrastrutture che consentono l'accesso a un'acqua potabile di qualità migliore in tutto il paese e raccomanda di rafforzare la pianificazione degli investimenti nell'energia idraulica;

36. sottolinea che per garantire la sicurezza umana a tutto il popolo sud-sudanese occorre uno sforzo rinnovato del governo del Sudan del Sud e dei suoi partner internazionali a procedere con il disarmo, la smobilitazione e il reinserimento dei gruppi armati e a intraprendere una riforma più ampia del settore della sicurezza, che conduca al ridimensionamento e alla professionalizzazione dell'esercito permanente, al pieno rispetto del controllo civile e della catena di comando, e a un maggior rispetto dei diritti umani tra le forze armate; sottolinea la necessità di contatti costruttivi e frequenti con la società civile e le associazioni femminili del paese, onde affrontare il problema dell'insicurezza e promuovere il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle donne;

37. esprime profonda preoccupazione per il fatto che la stragrande maggioranza degli sfollati interni e dei rifugiati dei conflitti armati nel Sudan del Sud è rappresentata da donne e bambini; chiede un efficace controllo della situazione dei diritti umani, ivi compresa qualsiasi forma di violenza sessuale e di genere o di violazione e abuso di minori; chiede a tutte le parti in conflitto di porre fine all'impunità dei colpevoli;

Martedì 10 dicembre 2013

38. sollecita il governo sud-sudanese ad assicurare la parità di genere e a garantire che le donne godano dei loro diritti e libertà senza alcuna forma di discriminazione, quali ad esempio quelle fondate su sesso, razza, convinzioni religiose o culturali, nazionalità o estrazione sociale;

39. rivolge un appello alle autorità del Sud Sudan affinché adottino una legge in materia di diritto di famiglia che stabilisca un'età minima per il matrimonio e le condizioni relative all'affidamento dei minori nonché una legge volta a contrastare la violenza di genere che qualifichi specificamente come reato le pratiche tradizionali lesive quali la mutilazione genitale femminile;

40. sollecita il governo del Sud Sudan a ratificare la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) e la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti del fanciullo;

41. invita il governo del Sudan del Sud a continuare a cooperare appieno con la missione delle Nazioni unite nella Repubblica del Sudan del Sud (UNMISS) e a facilitare le Nazioni Unite nell'esercizio del loro mandato, soprattutto per quanto concerne la protezione dei civili; sollecita gli Stati membri delle Nazioni Unite a onorare il loro impegno nei confronti della missione UNMISS adattandone realisticamente il mandato, se necessario, tenendo conto dell'evoluzione della capacità delle autorità sud-sudanesi di garantire la sicurezza umana nei prossimi anni;

42. si stupisce del fatto che le Nazioni Unite non concedano all'Unione europea, dati i suoi contributi al bilancio dell'ONU, uno status privilegiato nel corso delle missioni elettorali, onde garantire la protezione degli osservatori e il sostegno al buon funzionamento delle missioni (alloggi sicuri, accesso all'assistenza sanitaria);

43. sottolinea l'importanza di sostituire la costituzione transitoria con una costituzione permanente basata sulla consultazione e sul sostegno popolare; esprime preoccupazione per la mancanza di volontà politica da parte del governo del Sudan del Sud, al quale ricorda con vigore i suoi obblighi, ai sensi del decreto presidenziale, di realizzare un processo di revisione costituzionale e lo invita a procedere in tal senso prima delle elezioni del 2015; invita l'Unione europea e i suoi Stati membri ad accompagnare e sostenere un processo costituzionale promosso e gestito a livello locale, che deve coinvolgere tutti i gruppi della società, comprese le donne e gli abitanti delle regioni periferiche; chiede alla delegazione dell'Unione europea a Djouba, in vista delle elezioni presidenziali 2015, a vigilare sull'attuazione delle misure previste nella relazione della missione di osservazione elettorale dell'Unione nel 2011;

44. accoglie con favore l'impegno assunto dal presidente del Sud Sudan di raggiungere l'obiettivo minimo del 25 % di rappresentanza femminile nel consiglio e lo invita a rafforzare la partecipazione delle donne nel processo costituzionale in corso; ricorda che le donne svolgono un ruolo cruciale nella risoluzione dei conflitti, nel processo di consolidamento della pace e nella costruzione di uno Stato stabile; invita pertanto le autorità del Sud Sudan ad assicurare che le donne siano pienamente incluse nella realizzazione del processo di pace con il Sudan; invita la comunità internazionale a continuare a sostenere la partecipazione delle donne alla vita pubblica a tutti i livelli;

45. invita il governo del Sudan del Sud a compiere maggiori sforzi per definire una tabella di marcia, onde favorire il processo di transizione fino al completo ripristino in tutto il paese dell'ordine costituzionale e dello Stato di diritto, mediante l'organizzazione di elezioni democratiche, libere, giuste e trasparenti nel 2015; invita l'UE e i suoi partner internazionali a rafforzare il loro sostegno al prossimo processo elettorale;

46. osserva che dopo il CPA del 2005 sono stati dispiegati sforzi per intensificare la lotta alla corruzione, tuttavia il quadro contro la corruzione nel Sudan del Sud si trova tuttora nelle prime fasi di sviluppo; rileva altresì che anche se esistono strumenti giuridici, la mancanza di capacità, risorse e volontà politica possono ostacolarne l'attuazione; sollecita il Sudan del Sud a ratificare le convenzioni internazionali contro la corruzione e invita le autorità del paese a elaborare e attuare una strategia integrata di lotta alla corruzione; sottolinea che la comunità internazionale e l'Unione europea devono sostenere gli sforzi del Sudan del Sud in tale settore, in particolare aumentando il sostegno a favore dello sviluppo di capacità;

47. sollecita il governo del Sudan del Sud a promulgare leggi sui mezzi di comunicazione per proteggere la libertà dei media e salvaguardarli nello svolgimento delle loro attività di informazione;

48. invita il servizio di sicurezza nazionale del Sudan del Sud a porre fine alle vessazioni nei confronti di attivisti dei diritti umani e giornalisti e all'illegittima detenzione e censura di quest'ultimi, poiché ciò rappresenta una violazione della costituzione del Sudan del Sud, che impone al governo di garantire la libertà di stampa;

Martedì 10 dicembre 2013

49. sollecita le autorità del Sudan del Sud a condurre indagini tempestive, efficaci e imparziali su tutte le denunce di minacce e di attacchi contro gli attivisti dei diritti umani e i giornalisti e a processare i responsabili, conformemente alle norme internazionali; giudica favorevolmente i recenti passi compiuti dalle autorità per indagare sulle uccisioni di civili e sulle presunte violazioni dei diritti umani compiute dalle forze armate;
 50. invita il governo del Sudan del Sud a fare tutto ciò che è in suo potere per porre fine alle esecuzioni sommarie e per identificare e processare gli ufficiali di sicurezza accusati dell'omicidio del giornalista Isaiah Abraham;
 51. sollecita le autorità del Sudan del Sud a rafforzare la lotta contro l'impunità fornendo a personale giudiziario e agli organi responsabili per l'applicazione della legge strumenti volti a prevenire e contenere la violenza nei confronti delle donne e ad assicurare che gli autori di tali violenze siano effettivamente condannati;
 52. raccomanda al Consiglio per i diritti umani di istituire un meccanismo importante di controllo della situazione dei diritti umani nel Sudan del Sud, come ad esempio tramite il mandato di un esperto indipendente;
 53. si oppone fermamente alla pena di morte in tutte le circostanze e invita il Sudan del Sud ad adottare tutti i provvedimenti necessari per procedere verso la sua abolizione;
 54. sottolinea che le donne nel Sudan del Sud affrontano molteplici forme di discriminazione e di violazione dei loro diritti fondamentali, tra cui la pratica diffusa dei matrimoni precoci e forzati, l'assenza del diritto di famiglia, la loro scarsa partecipazione politica a tutti i livelli di governo e la violenza sessuale e domestica; invita il governo sud-sudanese a eliminare ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, a lottare contro l'analfabetismo migliorando l'accesso all'istruzione per le donne, migliorandone in tal modo il ruolo nella società e nella costruzione del nuovo Stato; sollecita il governo sud-sudanese a predisporre un piano d'azione nazionale per porre fine ai matrimoni con minori, promuovendo tra l'altro l'accesso all'istruzione per i bambini; sollecita il governo sud-sudanese in tale ambito, dato che le consuetudini svolgono un ruolo rilevante nella società del Sudan del Sud, a porre fine alle prassi tradizionali discriminatorie a danno delle donne promuovendo ad esempio l'azione di ONG in materia di formazione degli organi giudiziari al rispetto dei diritti umani;
 55. accoglie con favore la creazione del primo istituto di istruzione superiore di infermieristica e ostetricia presso l'ospedale universitario di Juba, ma rileva che è necessario un maggior numero di infermieri e ostetriche qualificati per assicurare un miglioramento significativo della salute delle madri e dei bambini, e per aprire più strade e istituire un maggior numero di centri sanitari ispirati a questo modello in tutto il paese;
 56. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo del Sudan del Sud e del Sudan, al commissario per i diritti umani del Sudan del Sud, all'assemblea legislativa nazionale del Sudan del Sud, all'assemblea nazionale del Sudan, all'Unione africana e al Segretario generale delle Nazioni Unite.
-

Martedì 10 dicembre 2013

P7_TA(2013)0547

CARS 2020: verso un'industria automobilistica europea forte, competitiva e sostenibile**Risoluzione del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 su CARS 2020: verso un'industria automobilistica europea forte, competitiva e sostenibile (2013/2062(INI))**

(2016/C 468/09)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 173 del titolo XVII del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex articolo 157 del trattato che istituisce la Comunità europea) relativo alla politica industriale e riguardante, tra l'altro, la competitività dell'industria dell'Unione,
 - vista la comunicazione della Commissione dal titolo «CARS 2020: piano d'azione per un'industria automobilistica competitiva e sostenibile in Europa» (COM(2012)0636),
 - viste le relazioni del gruppo di alto livello CARS 21 dal titolo «Competitiveness and Sustainable Growth of the Automotive Industry in the European Union» (2012) ⁽¹⁾ e «Competitive Automotive Regulatory System for the 21st century» (2006) ⁽²⁾,
 - vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica» (COM(2012)0582),
 - viste le conclusioni del Consiglio Competitività del 10 e 11 dicembre 2012 sulla situazione dell'industria europea e sulla situazione particolare dell'industria automobilistica,
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0391/2013),
- A. considerando che l'industria automobilistica è al tempo stesso un punto forte della catena di produzione industriale e un fattore di competitività, crescita e occupazione fondamentale per l'Europa;
- B. considerando che l'industria automobilistica europea, nonostante l'attuale crisi economica e finanziaria senza precedenti, può svolgere un ruolo importante nel mantenimento di alcune competenze e di alcuni settori manifatturieri in Europa, e che ciò richiede un'azione coordinata in seno all'Unione europea;
- C. considerando che la crisi attuale va al di là della situazione congiunturale e induce a ripensare l'insieme della mobilità nel XXI secolo, dal momento che essa costituisce un fattore fondamentale per la promozione della crescita economica;
- D. considerando che l'industria automobilistica sta vivendo una rivoluzione a livello mondiale, con la riduzione o stagnazione della domanda in Europa, che vi è uno spostamento della domanda e della produzione verso i paesi emergenti, che le fonti energetiche utilizzate stanno cambiando gradualmente ma in modo sensibile e che i componenti e le funzioni vengono digitalizzate, il che comporta un aumento dei livelli di produttività, che in cambio stanno apportando modifiche alla catena del valore;
- E. considerando che l'industria automobilistica europea è ancora un settore di punta a livello mondiale in termini di ricerca e innovazione e che pertanto deve ripristinare la competitività e la produzione sostenibile lungo l'intera catena di produzione e del valore;
- F. considerando che una delle soluzioni al problema della sovraccapacità produttiva è di convertire le capacità verso altri settori industriali, come i trasporti pubblici e le energie rinnovabili, e di investire in infrastrutture sostenibili;

⁽¹⁾ http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/files/cars-21-final-report-2012_en.pdf

⁽²⁾ <http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/files/pagesbackground/competitiveness/cars21finalreport.en.pdf>

Martedì 10 dicembre 2013

Governance politica

1. sostiene la nuova strategia della Commissione che consiste nell'avviare una nuova politica industriale europea, in particolare per l'industria automobilistica sostenibile, posta al centro dell'economia europea;
2. si aspetta che la Commissione coordini in modo più efficace i propri sforzi affinché le raccomandazioni contenute in «CARS 2020» entrino in una fase operativa e siano controllate dal gruppo di alto livello per non ripetere il fallimento della prima fase del processo «CARS 21» (dicembre 2005), le cui conclusioni non sono state seguite dai fatti; chiede a tal fine alla Commissione di redigere un programma chiaro e accelerato e, nel rispetto delle sue competenze, di servirsi del diritto d'iniziativa, in particolare definendo orientamenti, per coordinare e completare l'azione degli Stati membri e delle imprese al fine di garantire un tenore di vita dignitoso ai cittadini dell'UE e consolidare le industrie dell'UE, con un'attenzione particolare alla crescita economica e dell'occupazione e alla ripresa del mercato;
3. invita la Commissione a predisporre tabelle di marcia trasversali che interessino lo sviluppo nei settori dell'energia, dei trasporti e delle TIC;
4. ritiene che l'azione della Commissione in questo settore sia ostacolata da diversi vincoli e dalla mancanza di meccanismi di coordinamento delle politiche; chiede che essa presenti uno studio in cui sia evidenziato il divario tra le ambizioni e i mezzi di cui dispone affinché sia aperto un dibattito in Consiglio e in Parlamento;
5. ritiene opportuno che la Commissione consideri il settore automobilistico nella sua interezza, soprattutto per quanto riguarda il subappalto, la distribuzione e l'assistenza post-vendita, in tutti i processi futuri di definizione delle politiche riguardanti il settore;
6. plaude alle conclusioni del Consiglio europeo sulla competitività del dicembre 2012 in merito alla politica industriale; esorta gli Stati membri a perseverare nella loro volontà di rivedere in profondità la politica industriale nel settore automobilistico e consolidare una nuova cooperazione attorno alla filiera dell'automobile a livello europeo; ricorda che questa maggiore cooperazione in materia di politica industriale nel settore automobilistico può avere luogo a livello dell'Unione oppure su base volontaria tra più Stati;
7. invita gli Stati membri a procedere a riforme strutturali e debitamente coordinate a favore della competitività, quali il sostegno alla ricerca e all'innovazione, il potenziamento delle competenze, la riqualificazione del personale, l'abbassamento dei costi indiretti, il rafforzamento della flessibilità del lavoro basato sul dialogo sociale, la riduzione dell'onere burocratico e dei termini di pagamento;
8. ritiene che per ripristinare la fiducia nell'azione europea sia indispensabile che l'Unione europea migliori l'attuazione del suo piano d'azione e le modalità di comunicazione in merito a tale piano nei confronti dei cittadini, degli investitori e delle imprese;

Economia e produzione automobilistica in Europa

9. ritiene indispensabile mantenere e rafforzare catene coerenti e dinamiche di ricerca, produzione, fabbricazione e innovazione per la produzione di veicoli sostenibili sul territorio europeo; è del parere che per garantire la futura competitività dell'Europa, l'industria automobilistica debba entrare in un circolo virtuoso che integri innovazione, occupazione, competitività, salute, ambiente e mobilità;
10. rileva che la percentuale dei costi salariali nell'industria automobilistica si attesta solamente tra il 13 e il 20 % del valore aggiunto; sottolinea inoltre che è possibile garantire competitività a livello mondiale esclusivamente tramite l'innovazione lungo la catena di produzione e la flessibilità dei processi di produzione e che di conseguenza tali aspetti devono essere negoziati con i lavoratori;
11. sottolinea l'importanza di preservare e di sviluppare la base produttiva in Europa sia per garantire un tenore di vita dignitoso ai cittadini europei, sia per consolidare l'industria europea al fine di conseguire la crescita e la ripresa economica;

Martedì 10 dicembre 2013

12. prende atto dello stato di declino e di crisi che interessa il mercato europeo, compreso il settore automobilistico, ma deplora che la Commissione ometta di analizzare le ragioni fondamentali di tale declino, quali la differenziazione delle situazioni (costruttori, segmenti e tipi di mercati, prodotti, rami) e le numerose mutazioni strutturali della domanda (demografiche, sociologiche, comportamentali, economiche e tecniche); ritiene pertanto che occorra dare risposte differenziate a livello nazionale come pure europeo in parallelo a un'azione europea globale per stimolare la domanda;

13. ritiene che le nuove tendenze comportamentali in materia di mobilità, quali le reti del trasporto pubblico e multimodale, la gestione del traffico, le città intelligenti e i sistemi di car sharing o di multiproprietà, esercitino un potente effetto leva ai fini di una maggiore competitività del settore automobilistico europeo;

14. deplora il fatto che la Commissione non si occupi della questione della sovraccapacità di produzione, che rappresenta una difficoltà centrale per l'intera filiera e che ha inevitabili ripercussioni sul breve e medio termine (catena, posti di lavoro, economia regionale); chiede pertanto alla Commissione di presentare quanto prima:

- a. uno studio sull'entità della sovraccapacità in Europa e sulle buone pratiche per porvi rimedio, soprattutto fuori dall'Unione (Stati Uniti);
- b. un piano d'azione che esponga l'insieme delle leve politiche disponibili in tale ambito, in particolare quelle concernenti la ricerca e l'innovazione;
- c. proposte per un sostegno più attivo e coordinato a favore dei lavoratori e delle imprese del settore automobilistico, al fine di riorientare le competenze e i posti di lavoro verso altri settori in crescita;

15. in materia di ristrutturazioni:

- a. sostiene l'intenzione della Commissione di riattivare la «task force» incaricata di seguire le principali operazioni di ristrutturazione e plaude alla pubblicazione del Libro verde sulle pratiche efficaci in materia di ristrutturazioni (COM(2012)0007);
- b. chiede alle imprese e agli Stati membri di rafforzare la cooperazione e l'anticipazione degli adeguamenti industriali onde evitare che esternalità negative compromettano la coerenza della catena industriale (posti di lavoro, produzione);
- c. invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare in maniera coordinata piani di riconversione a sostegno delle regioni che devono far fronte a una notevole riduzione dei posti di lavoro nel settore automobilistico, e chiede che in tale contesto tutti gli strumenti disponibili a livello europeo (BEI, FSE, FEG, FESR) e nazionale siano utilizzati in maniera integrata per assistere i lavoratori interessati e riorientarli verso un impiego alternativo in settori affini, per esempio quello delle energie alternative; chiede inoltre che venga ottimizzata la tecnologia automobilistica esistente;
- d. sottolinea altresì il ruolo centrale e la responsabilità delle imprese e delle autorità regionali nella politica di riconversione, in particolare attraverso il miglioramento della formazione dei lavoratori, ma anche mettendo a disposizione i siti che si sono liberati per lo sviluppo socio-economico e la riconversione delle regioni interessate;

16. ricorda agli Stati membri e alle imprese che i raggruppamenti tra imprese (gruppi d'acquisto, cooperazioni, consorzi, fusioni) sono fattori di competitività di fronte a una concorrenza internazionale sempre più serrata;

17. chiede alla Commissione e agli Stati membri di rafforzare gli specifici strumenti volti a migliorare l'accesso delle PMI e delle imprese di taglia intermedia (ITI) ai mercati finanziari, in particolare istituendo sportelli unici regionali; ritiene che le PMI e le ITI siano le prime vittime della crisi, soprattutto nel settore del subappalto, della distribuzione e dell'assistenza post-vendita; ricorda al contempo che tali imprese rappresentano un vantaggio in quanto hanno dimensioni e reattività sufficienti per adeguarsi ai cambiamenti e sono spesso all'origine di numerosi miglioramenti tecnologici; ritiene, pertanto, che la diversificazione delle opportunità commerciali delle PMI e delle ITI (mediante l'internazionalizzazione e la partecipazione a nuovi progetti) sia una delle vie di sviluppo da percorrere;

Martedì 10 dicembre 2013

18. ricorda l'importanza di rispettare il principio della neutralità tecnologica nella scelta delle norme, allo scopo di proteggere gli investimenti dei pionieri del settore, incoraggiando così l'innovazione;

Risorse umane

19. afferma che il bagaglio di conoscenze dei lavoratori del settore automobilistico è un vantaggio per l'Europa; accoglie positivamente l'istituzione nel 2013 di un consiglio europeo delle competenze nel settore automobilistico e auspica che individui rapidamente politiche efficaci in questo campo;

20. plaude alle dichiarazioni della Commissione sullo sviluppo di abilità e competenze come base per un vantaggio competitivo duraturo;

21. ritiene che per il momento il mercato del lavoro sia sfasato rispetto alle esigenze del settore (forte domanda di lavoratori qualificati); ritiene imperativo adattare non solo le strategie pubbliche di formazione (promozione della formazione in campo scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico e formazione professionale) ma anche quelle delle imprese (in particolare attraverso il potenziamento dei sistemi di formazione duale) per conservare e attrarre lavoratori altamente qualificati;

22. chiede agli Stati membri di adattare la rispettiva legislazione per rendere più aperto e costruttivo il dialogo sociale e le relazioni professionali che influiscono sull'organizzazione del lavoro (per esempio gli accordi di settore e il coinvolgimento dei lavoratori in seno alle imprese); invita gli Stati membri a elaborare e seguire le migliori pratiche;

23. raccomanda agli Stati membri e alle imprese di migliorare la formazione continua dei lavoratori onde anticipare le future esigenze e fare sì che in caso di perdite di posti di lavoro le loro competenze possano essere riutilizzate in altri settori in crescita;

Innovazione e tecnologia

24. afferma che l'innovazione tecnologica è il fattore essenziale ai fini della competitività di questa industria; chiede un approccio che garantisca la neutralità tecnologica; ribadisce la volontà di garantire il conseguimento degli obiettivi di «Europa 2020» e la messa a punto di mezzi di trasporto economici e sostenibili, nonché di nuovi metodi di produzione;

25. sottolinea che progetti di innovazione integrati che coprono l'intera catena di valore sono essenziali per una maggiore competitività;

26. ritiene che la conoscenza e l'innovazione possano costituire la base per un vantaggio competitivo duraturo per l'industria automobilistica europea quando il ritmo a cui vengono introdotte soluzioni innovative ne impedisce l'imitazione e gli strumenti impiegati per sostenere l'innovazione e per contrastare lo spionaggio industriale garantiscono la possibilità di ottenere un utile sugli investimenti senza danneggiare i consumatori; ritiene che i settori in cui sarà raggiunto un vantaggio in termini di innovazione nel mercato europeo siano quelli che puntano sulle questioni ambientali e di sicurezza;

27. sostiene che esistono due strategie efficaci per la competitività nell'industria automobilistica europea: una strategia di leadership di costo e una strategia di differenziazione; ritiene che l'applicazione simultanea di entrambe le strategie potrebbe comportare difficoltà e ridurre l'efficacia poiché necessiterebbe di un fronte più ampio sulla ricerca innovativa;

28. osserva che l'industria automobilistica europea ha ottenuto numerosi successi attraverso la strategia di leadership di costo, grazie ai famosi modelli a basso costo presenti sul mercato europeo (per esempio produttori quali Škoda, Dacia e Nissan);

29. accoglie favorevolmente le proposte della Commissione in materia di progresso tecnologico, ma ricorda il carattere condizionato delle sue proiezioni in termini di creazione di valore aggiunto e di sbocchi sul mercato e per l'occupazione;

Martedì 10 dicembre 2013

30. ritiene fondamentale promuovere la ricerca e lo sviluppo incentrandosi sulle tecnologie sostenibili e a basse emissioni di carbonio, ambito in cui l'Europa riveste un ruolo guida, al fine di ridurre la dipendenza dell'Europa dalle importazioni di energia; sottolinea che tali tecnologie includono i veicoli elettrici o ibridi, i carburanti alternativi, i sistemi mobili di stoccaggio dell'energia, lo sviluppo delle reti e infrastrutture di distribuzione necessarie, ma deplora il fatto che tali tecnologie non siano state ancora immesse sul mercato; si attende che vengano adottate iniziative al fine di:

- avvicinare il più possibile le tecnologie alle attese del mercato dell'UE e internazionale e garantire la loro accettazione da parte degli acquirenti, e
- tenere conto dell'insieme delle esternalità ambientali e sociali del ciclo di vita del veicolo, dalla produzione alle difficoltà legate al riciclaggio;

31. ritiene che, per essere competitiva, l'industria automobilistica europea debba diventare redditizia, favorendo lo sviluppo di collaborazioni tra le industrie per la fornitura di fattori produttivi a basso costo all'interno dell'Europa, quali l'acciaio, gli elementi per la colatura e la fucinatura, i rivestimenti interni, i pneumatici e i componenti elettronici;

32. ritiene che l'Europa debba basare i propri sforzi su una strategia di differenziazione basata su talune priorità tese a consolidare il vantaggio tecnologico europeo, tra cui:

- a. la convergenza tecnologica, soprattutto sulle norme a monte della produzione e della distribuzione,
- b. lo sviluppo di innovazioni ecocompatibili (veicoli più leggeri, più efficienti, meno inquinanti e più facilmente riciclabili, tecnologie abilitanti fondamentali, batterie e sistemi di accumulo di energia, assistenza alla guida, comfort, automobili connesse), la sicurezza (eCall) e l'accessibilità (per automobilisti con disabilità), aspetti che contraddistinguono i prodotti europei,
- c. la cooperazione a livello europeo e internazionale in settori ancora poco sfruttati, in particolare in materia di propulsione,
- d. lo sforzo per aumentare la propria leadership nella definizione di norme internazionali che assicurano la preminenza dei nostri sviluppi tecnici sul mercato mondiale, tenendo conto dell'importanza dell'armonizzazione internazionale per accedere a nuovi mercati,
- e. meccanismi quali il metodo di misura del consumo di carburante, che costituiscono un aspetto importante della competitività per l'industria automobilistica mondiale sul mercato europeo, garantendo che i produttori europei siano protetti dalla concorrenza sleale,
- f. la diffusione di infrastrutture per veicoli elettrici e carburanti alternativi;

33. chiede agli Stati membri e alla Commissione di stimolare l'emergere di gruppi transnazionali, poli di competitività e reti di collaborazione pubblico/privato sulla mobilità del futuro quale fonte d'innovazione permanente (prototipi);

34. ricorda che la R&S richiede uno sforzo finanziario considerevole (rischio scientifico, ciclo lungo di investimenti) e deplora al riguardo che l'Europa non abbia ancora raggiunto l'obiettivo di iniettare il 3 % del PIL in R&S; ritiene dannosi i tagli ai bilanci dei programmi «COSME» e «Orizzonte 2020» previsti dagli Stati membri, soprattutto alle linee di bilancio destinate ai trasporti;

35. rileva che il settore automobilistico costituisce una fonte notevole di investimenti privati nella ricerca e nell'innovazione; sottolinea tuttavia che, fintantoché la recessione continuerà a interessare il mercato europeo, i finanziamenti dell'UE quali quelli a titolo di Orizzonte 2020 e COSME potrebbero stimolare gli investimenti privati nel settore; insiste per mantenere un finanziamento ambizioso su priorità chiare: l'iniziativa per le auto verdi e lo sviluppo delle PMI; sottolinea che le autorità locali e regionali, in funzione delle loro competenze, dispongono di diversi strumenti per il sostegno attivo dell'industria automobilistica;

36. sottolinea la necessità di destinare risorse finanziarie adeguate a titolo del quadro finanziario pluriennale (2014 — 2020) per la ristrutturazione del settore, la riqualificazione e l'ammodernamento delle micro, piccole e medie imprese e per l'aumento della produttività e la valorizzazione delle produzioni nazionali nella filiera;

Martedì 10 dicembre 2013

Regolamentazioni

37. insiste sulla necessità di una rapida attuazione del principio della «regolamentazione intelligente», in quanto approccio coerente nei confronti della legislazione che ha un'incidenza sull'industria automobilistica; fa presente che, sebbene si tratti di una delle richieste avanzate dal primo gruppo di «CARS 21» (2005), essa è rimasta lettera morta; sottolinea l'importanza fondamentale della regolamentazione intelligente al fine di incoraggiare gli investimenti nel settore automobilistico;

38. è del parere che la moratoria proposta dalla Commissione sulla nuova legislazione che potrebbe avere un impatto negativo sulla situazione economica del settore stia contribuendo a conseguire la competitività a lungo termine e a fornire risposte adeguate alle sfide ambientali;

39. sottolinea l'importanza di tempi di realizzazione ragionevoli per permettere all'industria di adeguare le strutture produttive e investire nel sistema industriale;

40. chiede di riesaminare, se del caso, talune decisioni e taluni orientamenti già assunti ma suscettibili di ostacolare la trasformazione sostenibile del settore automobilistico; invita la Commissione a procedere a una valutazione ex-post della legislazione adottata e della sua mancata o inadeguata attuazione;

41. invita i produttori europei a sostenere e a rafforzare l'attuale normativa UE sulla garanzia giuridica;

42. ritiene che le garanzie commerciali sui prodotti automobilistici europei siano di durata troppo breve e inadeguate alla loro elevata affidabilità e che ciò comporti un enorme svantaggio competitivo rispetto alle garanzie commerciali offerte da produttori di paesi terzi (ad esempio Giappone e Corea del Sud);

43. ritiene indispensabile armonizzare le regolamentazioni tecniche in tutta l'UE per lottare contro qualsiasi distorsione artificiale della concorrenza; insiste sulla necessità di armonizzare e migliorare le procedure di prova, che attualmente evidenziano presso alcuni costruttori notevoli differenze nei dati di consumo; chiede alla Commissione di affrontare il problema dell'induzione in errore dei consumatori mediante informazioni non rappresentative sul consumo di carburante dei veicoli e sulle prestazioni ambientali; sostiene il previsto sviluppo di un nuovo ciclo e di nuove procedure di prova di guida accurate che riflettano le reali condizioni di guida, e chiede la loro tempestiva introduzione;

44. incoraggia le imprese europee attive nella produzione automobilistica a intensificare la cooperazione nell'ambito del mercato unico attraverso la normalizzazione europea, la certificazione, l'unificazione e lo smaltimento, nonché attraverso la segmentazione volontaria del mercato;

45. ritiene necessario migliorare considerevolmente la sicurezza stradale nell'UE, adottando iniziative in materia di veicoli, infrastrutture e comportamento alla guida; si compiace della proposta della Commissione nota come eCall, relativa a un sistema che consenta ai veicoli di effettuare chiamate automatizzate ai servizi di emergenza in caso di incidenti gravi;

46. chiede alla Commissione e agli Stati membri di rafforzare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale a livello internazionale e di stabilire una strategia di protezione della riservatezza commerciale a livello dell'UE, onde contrastare la contraffazione e lo spionaggio industriali; ricorda che lo sviluppo tecnologico è un settore sensibile e vulnerabile;

Mezzi finanziari

47. chiede all'Europa e agli Stati membri di armonizzare, ottimizzare e rafforzare l'utilizzazione dei mezzi finanziari disponibili per stimolare gli investimenti nella mobilità sostenibile al di là delle sovvenzioni pubbliche attraverso incentivi fiscali per le PMI (crediti d'imposta per la ricerca, bonus/malus ecologico, premi per la rottamazione) e strumenti finanziari privati (fondi di capitale del rischio, «business angels») e pubblici (Banca europea degli investimenti);

48. invita la Commissione europea a condurre uno studio approfondito sulla tassazione del settore automobilistico, attraverso un confronto tra i paesi dell'UE, al fine di semplificare e razionalizzare gli oneri fiscali, che attualmente ricadono sulla produzione e sul commercio di servizi connessi ai veicoli a motore, e a ridurre gli oneri burocratici;

Martedì 10 dicembre 2013

49. ritiene indispensabile preservare la complementarità dei fondi disponibili sia per le ristrutturazioni sia per l'R&S; chiede pertanto di mantenere al livello attuale le dotazioni disponibili per il Fondo sociale europeo e il Fondo di adeguamento alla globalizzazione;

50. reputa essenziale che la politica di concorrenza (norme in materia di aiuti di Stato) sia orientata a favore di maggiore competitività, crescita e occupazione in linea con l'approccio adottato dai nostri concorrenti stranieri;

51. chiede di aggiungere una clausola di condizionalità che esiga dall'impresa automobilistica di mantenere l'attività sui siti sovvenzionati per l'intera durata di ammortamento degli investimenti sostenuti, ovvero di rimborsare gli importi corrisposti dall'UE in caso di delocalizzazione;

Mercato interno

52. ricorda che un mercato interno robusto è una condizione preliminare indispensabile per il ritorno alla competitività e alla sostenibilità del settore automobilistico;

53. ritiene fondamentale un maggiore riavvicinamento delle normative europee in settori in cui le condizioni dominanti creano di fatto una concorrenza squilibrata:

a. rispetto ai concorrenti di paesi terzi: costo elevato dell'energia e delle materie prime, tasso di cambio dell'euro elevato,

b. sul mercato interno: concorrenza sociale e fiscale, agevolazioni fiscali per le imprese e incentivi all'acquisto (bonus ecologici e premi alla rottamazione),

c. sul mercato interno dell'UE: condizioni legate alla riciclabilità dei veicoli e al riciclaggio ecologico dei veicoli usati;

54. sottolinea che è necessario rafforzare in particolare il ruolo dei fornitori, in quanto essi presentano potenziale innovativo (Car2car, car2infrastructure) e opportunità occupazionali;

55. deplora il fatto che, quanto al mercato dell'assistenza post-vendita, l'attuale frammentazione giuridica si ripercuota negativamente sugli automobilisti e sulla sana e leale concorrenza tra gli Stati membri; è favorevole a un riavvicinamento delle legislazioni, in particolare nel mercato dei pezzi di ricambio, che vada a beneficio dell'occupazione e del potere di acquisto degli automobilisti e del mantenimento e dello sviluppo della catena di produzione europea e dell'assistenza post-vendita e chiede di informare gli automobilisti sui loro diritti in materia di riparazioni; chiede alla Commissione di sostenere tale riavvicinamento mediante uno studio approfondito e comparativo che valuti le implicazioni di tale frammentazione giuridica per il mercato interno, la produzione europea e il potere d'acquisto degli automobilisti;

56. chiede un coordinamento a livello di Unione europea per intensificare la lotta contro l'importazione di parti di ricambio contraffatte per autoveicoli;

57. prende atto della necessità per gli Stati membri di garantire una maggiore trasparenza e rispetto dei principi di buona fede nelle relazioni commerciali tra i costruttori e i distributori; ritiene che l'adozione di un codice di condotta per i costruttori e i distributori rappresenti un sistema sicuro per raggiungere tale risultato; è del parere che tale codice debba, come minimo, includere clausole relative al trasferimento di attività dei distributori, all'attività multimarca e al diritto di ottenere un risarcimento in caso di risoluzione del contratto senza giusta causa da parte del costruttore, conformemente agli orientamenti aggiuntivi contenuti nella comunicazione della Commissione 2010/C 138/05;

58. invita la Commissione ad adottare misure, in collaborazione con gli Stati membri, per garantire un elevato livello di protezione dei consumatori, di trasparenza e di sicurezza sul mercato delle autovetture di seconda mano, e ad adoperarsi per la graduale eliminazione dei veicoli inquinanti e meno sicuri; plaude alla raccomandazione della Commissione sul regolamento relativo ai controlli tecnici, intesa a rendere obbligatoria la registrazione del chilometraggio in occasione di ciascun controllo tecnico; ritiene che iniziative come il sistema «Car Pass», introdotto in Belgio, potrebbero essere promosse con una norma europea; osserva che le procedure di reimmatricolazione per i trasferimenti di veicoli devono altresì scoraggiare le frodi transfrontaliere sui contachilometri;

Martedì 10 dicembre 2013

59. ribadisce i vantaggi economici che l'Europa può trarre dalla creazione di grandi progetti industriali, come avvenuto nel settore aeronautico e spaziale, per raggiungere la massa critica necessaria per affrontare la concorrenza mondiale; ricorda che tali grandi progetti possono essere organizzati a livello dell'Unione o su base volontaria tra Stati membri;

60. sottolinea l'importanza di strategie intelligenti di specializzazione che consentano la creazione di un quadro che incentivi la sostituzione della concorrenza interna all'UE negli stessi settori con specializzazioni regionali complementari che rendano l'UE più competitiva rispetto ai paesi terzi;

61. richiama l'attenzione:

- a. degli Stati membri sulle soluzioni alternative per il rilancio della domanda, come i sistemi di etichettatura, lo sblocco mirato del risparmio salariale, gli incentivi fiscali per gli acquisti aziendali, il riciclaggio dei materiali e gli appalti pubblici,
- b. delle imprese sulle diverse strategie di commercializzazione disponibili, come l'assicurazione, compreso il rimborso del prestito in caso di disoccupazione, l'estensione della garanzia, i veicoli in comune, le vendite su internet;

62. si rammarica del fatto che il piano d'azione CARS 2020 sia incentrato principalmente sui produttori europei di automobili, trascurando l'intero settore dell'assistenza post-vendita, i suoi attori e le relative esigenze; ritiene che la politica europea per il settore automobilistico debba essere più espansiva e basata su un approccio olistico; afferma che l'obiettivo principale dovrebbe essere quello di garantire parità di condizioni per tutti i partecipanti lungo la catena; ritiene, pertanto, che la politica europea per il settore automobilistico debba anche integrare disposizioni adeguate a tutti i soggetti, dai principali produttori alle PMI, nella catena di distribuzione e di riparazione;

Mercati esterni e relazioni commerciali

63. prende nota del fatto che l'industria automobilistica apporta un notevole contributo positivo alla bilancia commerciale dell'UE, che le esportazioni verso i mercati emergenti rappresentano una necessità per massimizzare il nostro successo sul lungo termine e che le alleanze con i fondi e le imprese di paesi terzi sono di estrema importanza per il futuro delle nostre imprese, così come l'ubicazione di impianti all'esterno delle frontiere dell'Unione per generare crescita (soprattutto per produrre e vendere in loco) e l'importazione di veicoli per soddisfare la domanda;

64. plaude all'annuncio della Commissione sul progresso dei lavori per la creazione di una zona di libero scambio con gli Stati Uniti e il Giappone e per la parità delle condizioni di accesso ai mercati globali, che comporterà per tutti i soggetti presenti sul mercato automobilistico mondiale il rispetto rigoroso di regole comuni; ritiene che ciò possa aumentare la probabilità che lo sviluppo sostenibile e il miglioramento della sicurezza stradale diventino la base per il conseguimento di un vantaggio competitivo a livello mondiale;

65. prende atto che un sistema uniforme di certificazione internazionale che permetta l'ispezione di veicoli e ricambi automobilistici in tutto il mercato unico europeo, basato sulle norme ambientali e di sicurezza dell'UE, può svolgere un ruolo fondamentale per l'eliminazione della concorrenza sleale;

66. riconosce che la domanda nei mercati emergenti non crescerà soltanto nella categoria del lusso, ma anche nei segmenti inferiori, e che l'industria europea sarà più competitiva in tali settori;

67. segnala che la competitività di gran parte delle nostre imprese automobilistiche si deteriora a causa di una maggiore concorrenza, talvolta sleale, delle imprese di paesi terzi; sottolinea che molte di tali imprese hanno le potenzialità per raggiungere il successo se sarà permesso loro di soddisfare la crescente domanda dei nuovi mercati di esportazione; insiste affinché la Commissione riorganizzi la propria politica commerciale in modo tale da poter:

- a. coordinare gli strumenti di cui dispongono gli Stati membri per promuovere le imprese europee e difendere i prodotti, gli investimenti e i diritti di proprietà intellettuale europei al di fuori dell'UE,
- b. centralizzare tutti gli strumenti europei destinati all'esportazione, segnatamente quelli incentrati sulle PMI («Small Business, Big World»), per esempio attraverso la creazione di una piattaforma digitale settoriale, completa e accessibile,

Martedì 10 dicembre 2013

c. porre progressivamente il principio di reciprocità al centro dei nostri rapporti commerciali, principio che è sottostimato dalla Commissione in «CARS 2020»,

d. fare pressione per l'eliminazione delle barriere non tariffarie nel settore automobilistico,

e. ridurre i tempi di avvio delle indagini e di applicazione degli strumenti di difesa commerciale.

68. chiede alla Commissione di includere la nozione di competitività del settore automobilistico nelle sue analisi d'impatto ex ante sui futuri accordi commerciali, di realizzare nuovi studi dopo l'entrata in vigore e di effettuare regolarmente analisi cumulative dell'impatto degli accordi attualmente in vigore o in fase di negoziazione, in base a criteri specifici e definiti, nonché delle modalità di partecipazione delle parti interessate;

69. chiede che anche il Parlamento si doti degli strumenti necessari per misurare l'impatto di ogni ALS;

o

o o

70. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché agli Stati membri.

Martedì 10 dicembre 2013

P7_TA(2013)0548

Salute e diritti sessuali e riproduttivi

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sulla salute e i diritti sessuali e riproduttivi (2013/2040(INI))

(2016/C 468/10)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di salute pubblica, e in particolare il paragrafo 7, in cui si afferma che «l'azione dell'Unione rispetta le responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro politica sanitaria e per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica»,
 - visti il programma di azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (CIPS) tenutasi al Cairo nel 1994 e il programma d'azione della Conferenza mondiale sulle donne tenutasi a Pechino nel 1995,
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per lo sviluppo (A7-0426/2013),
- A. considerando che il programma d'azione CIPS del Cairo contiene una definizione di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti;
1. osserva che la formulazione e l'applicazione delle politiche in materia di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti nonché in materia di educazione sessuale nelle scuole è di competenza degli Stati membri;
 2. osserva che, per quanto spetti agli Stati membri formulare e applicare politiche relative alla salute e all'istruzione, l'Unione europea può contribuire a promuovere le migliori pratiche fra gli Stati membri;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti nazionali degli Stati membri, all'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione europea e al Segretario generale delle Nazioni Unite.
-

Martedì 10 dicembre 2013

P7_TA(2013)0549

Volontariato e attività volontaria in Europa**Risoluzione del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 su volontariato e attività volontaria in Europa (2013/2064(INI))**

(2016/C 468/11)

Il Parlamento europeo,

- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- visti gli articoli 165, 166 e 214 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la definizione di lavoro volontario proposta dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) nel suo Manuale sulla misurazione del volontariato (2011),
- vista la decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass),
- vista la decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce il programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013 ⁽¹⁾,
- vista la decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente ⁽²⁾,
- vista la decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma Europa per i cittadini mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva ⁽³⁾,
- vista la decisione 2010/37/CE del Consiglio, del 27 novembre 2009, relativa all'Anno europeo delle attività di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva (2011) ⁽⁴⁾,
- vista la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 24 aprile 2006, sul riconoscimento del valore dell'apprendimento non formale e informale nel settore della gioventù europea ⁽⁵⁾,
- vista la risoluzione del Consiglio, del 27 novembre 2007, sulle attività di volontariato dei giovani (14427/1/2007),
- vista la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 16 maggio 2007, concernente la realizzazione degli obiettivi comuni per le attività di volontariato dei giovani ⁽⁶⁾,
- vista la raccomandazione del Consiglio, del 20 novembre 2008, relativa alla mobilità dei giovani volontari nell'Unione europea ⁽⁷⁾,
- vista la raccomandazione 2006/961/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla mobilità transnazionale nella Comunità a fini di istruzione e formazione professionale: Carta europea di qualità per la mobilità ⁽⁸⁾,

⁽¹⁾ GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30.⁽²⁾ GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45.⁽³⁾ GU L 378 del 27.12.2006, pag. 32.⁽⁴⁾ GU L 17 del 22.1.2010, pag. 43.⁽⁵⁾ GU C 168 del 20.7.2006, pag. 1.⁽⁶⁾ GU C 241 del 20.9.2008, pag. 1.⁽⁷⁾ GU C 319 del 13.12.2008, pag. 8.⁽⁸⁾ GU L 394 del 30.12.2006, pag. 5.

Martedì 10 dicembre 2013

- vista la sua dichiarazione del 10 marzo 2011 sull'istituzione di statuti europei per le mutue, le associazioni e le fondazioni ⁽¹⁾,
- viste le conclusioni del Consiglio, del 3 ottobre 2011, sul ruolo delle attività di volontariato nella politica sociale (14552/2011),
- viste le conclusioni del Consiglio, del 29 novembre 2011, sul ruolo delle attività di volontariato nello sport per promuovere la cittadinanza attiva ⁽²⁾,
- vista la relazione 2010 della Commissione sulla cittadinanza dell'Unione, del 27 ottobre 2010, intitolata «Eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione» (COM(2010)0603),
- vista la comunicazione della Commissione, del 5 settembre 2007, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata «Favorire il pieno coinvolgimento dei giovani nell'istruzione, nell'occupazione e nella società» (COM(2007)0498),
- vista la comunicazione della Commissione, del 27 aprile 2009, al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata «Una strategia dell'Unione europea per investire nei giovani e conferire loro maggiori responsabilità — Un metodo aperto di coordinamento rinnovato per affrontare le sfide e le prospettive della gioventù» (COM(2009)0200),
- vista la comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, intitolata «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),
- vista la comunicazione della Commissione, del 15 settembre 2010, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata «Youth on the Move — Un'iniziativa per valorizzare il potenziale dei giovani ai fini di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione europea» (COM(2010)0477),
- vista la comunicazione della Commissione, del 20 settembre 2011, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulle politiche dell'UE e il volontariato: riconoscere e promuovere le attività di volontariato transfrontaliero nell'UE (COM(2011)0568),
- vista la comunicazione della Commissione, del 23 novembre 2011, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce «ERASMUS per tutti»- il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (COM(2011)0788),
- vista la relazione della Commissione, del 19 dicembre 2012, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione, sui risultati e sulla valutazione globale dell'Anno europeo del volontariato 2011 (COM(2012)0781),
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Comunicazione sulle politiche dell'UE e il volontariato: riconoscere e promuovere le attività di volontariato transfrontaliero nell'UE», 28 marzo 2012 ⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione del 12 giugno 2012 su «Riconoscere e promuovere le attività di volontariato transfrontaliero nell'UE» ⁽⁴⁾,
- vista la raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, riguardante la convalida dell'apprendimento non formale e informale,
- considerando la relazione della Commissione sull'attuazione, sui risultati e sulla valutazione globale dell'Anno europeo del volontariato (AEV) 2011;

⁽¹⁾ GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 187.

⁽²⁾ GU C 372 del 20.12.2011, pag. 24.

⁽³⁾ CESE 824/2012.

⁽⁴⁾ GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 14.

Martedì 10 dicembre 2013

- visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A7-0348/2013),
 - A. considerando il successo dell'AEV 2011, i suoi pertinenti obiettivi e l'impatto in termini di campagna di comunicazione;
 - B. considerando che la creazione di condizioni favorevoli e l'accesso per tutti al volontariato è un processo a lungo termine, che necessita il coinvolgimento di tutte le parti interessate;
 - C. considerando che il volontariato è un aspetto importante della cittadinanza attiva e della democrazia, nonché della formazione personale, in cui si traducono concretamente i valori europei come la solidarietà e la non discriminazione, e contribuisce inoltre allo sviluppo della democrazia partecipativa e della promozione dei diritti umani all'interno e all'esterno dell'Unione;
 - D. considerando il ruolo significativo dell'impegno volontario nel quadro del dibattito sulle politiche pubbliche;
 - E. considerando che l'impegno nel volontariato può essere un modo importante per acquisire le competenze necessarie nel mercato del lavoro nonché una possibilità per raggiungere posizioni sociali importanti all'interno della comunità;
 - F. considerando che lo sport vive in gran parte grazie ai volontari;
 - G. considerando il volontariato come un fattore essenziale per l'emancipazione individuale e collettiva, la solidarietà e la coesione sociale;
 - H. considerando che il volontariato contribuisce alla strategia di crescita Europa 2020 come importante fattore per creare capitale sociale e sviluppo e promuove la coesione economica e sociale;
 - I. considerando che le conclusioni del Consiglio, dell'ottobre 2011, dal titolo «Il ruolo delle attività di volontariato nella politica sociale» sottolineano l'importanza delle attività di volontariato per affrontare le disuguaglianze di genere;
 - J. considerando che il persistere di vincoli burocratici a livello nazionale limita le possibilità di fare volontariato, che non è ancora sufficientemente riconosciuto negli ordinamenti giuridici di taluni Stati membri;
 - K. considerando le numerose tradizioni e culture diffuse fra gli Stati membri con quadri normativi, diritti dei volontari e modi di organizzazione del volontariato molto differenti fra loro;
 - L. considerando che la grave crisi economica, le misure di austerità e la pressione fiscale mettono a rischio la stabilità finanziaria di molte ONG, enti sportivi e associazioni di volontariato, che continuano a operare in questi tempi difficili per rafforzare l'inclusione e il benessere sociale;
 - M. considerando che per salvaguardare l'eredità dell'AEV 2011 bisogna sviluppare a livello di UE un approccio strutturato e coordinato verso una politica europea del volontariato, che ora è frammentata e ripartita fra vari servizi;
1. prende atto delle cifre dell'AEV 2011 in termini di campagna di comunicazione come indicati nell'allegato della comunicazione e deplora i modesti risultati raggiunti a causa delle limitate risorse finanziarie;
 2. riconosce e rispetta le diverse forme di volontariato esistenti all'interno degli Stati membri, declinate nelle sue varie sigle nazionali e reti di associazioni operanti sul territorio; chiede, al riguardo, che gli Stati membri adottino un approccio multiculturale e che la Commissione conduca un'analisi approfondita sulle pratiche e le tradizioni nazionali nel settore del volontariato onde promuovere un approccio comune europeo;
 3. osserva che l'ulteriore consolidamento di un approccio comune europeo per il volontariato creerà maggiori opportunità in termini di mobilità e occupabilità dei giovani grazie all'acquisizione di preziose competenze;

Martedì 10 dicembre 2013

4. si compiace che, al fine di creare condizioni favorevoli al volontariato, alcuni Stati membri abbiano adottato o modificato la normativa nel settore e invita gli altri Stati membri a fare altrettanto, ponendo un particolare accento sul rafforzamento dei diritti dei volontari sulla base della Carta europea dei diritti e delle responsabilità dei volontari;
5. esorta gli Stati membri a continuare a creare un contesto favorevole per il volontariato, soprattutto mediante l'introduzione di un quadro giuridico laddove non esista ancora;
6. osserva che alcuni Stati membri hanno attuato il manuale sulla misurazione del volontariato dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e incoraggia gli altri a fare lo stesso per disporre di dati comparabili sul volontariato che forniscano un quadro chiaro sul suo rilevante contributo;
7. chiede l'adozione di uno statuto europeo delle associazioni di volontariato per favorire il loro riconoscimento giuridico e istituzionale;
8. sottolinea la necessità di diffondere il volontariato, specialmente tra i giovani, gli alunni e gli studenti, per ampliare l'orizzonte della compartecipazione e il sostegno a essa;
9. osserva che il numero elevato di passaporti europei delle competenze creati online negli ultimi mesi prova il successo del portafoglio elettronico utile per fornire una panoramica completa delle abilità, incluso quelle acquisite con il volontariato per il loro riconoscimento ufficiale sia a scopo professionale sia di apprendimento;
10. evidenzia il valore aggiunto delle competenze e capacità acquisite con il volontariato per il curriculum vitae e per la vita lavorativa da riconoscere come esperienza di apprendimento e di lavoro non formale e informale;
11. ritiene che il documento proposto «Europass Experience» consentirebbe ai volontari di descrivere e registrare le competenze acquisite durante il lavoro di volontariato che potrebbero non dar luogo a una certificazione e invita la Commissione, alla luce della raccomandazione del Consiglio sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale, a lanciare quanto prima tale documento;
12. riconosce l'importanza delle competenze e capacità di cui sopra per motivare i giovani a fare volontariato nonché per produrre capitale sociale e dare impulso allo sviluppo della società;
13. suggerisce di prestare attenzione alla parità di genere nel settore del volontariato e in particolare alla marcata discrepanza tra uomini e donne in termini di mansioni direttive nell'ambito del volontariato, dove gli uomini sono sovrarappresentati;
14. sostiene che per i giovani tali competenze ottenute tramite il volontariato debbano essere incluse nel passaporto europeo delle competenze e nell'Europass, al fine di trattare analogamente l'istruzione formale e quella non formale;
15. insiste sul fatto che il volontariato consente ai giovani che abbandonano precocemente gli studi di ritrovare un ambiente e attività inclusivi;
16. conferma il suo sostegno all'iniziativa della Commissione di creare un «Corpo volontario europeo di aiuto umanitario», per incoraggiare una risposta rapida e coordinata dell'Unione alle crisi umanitarie e alle gravi catastrofi naturali mediante il sostegno alla formazione, mobilitazione e gestione di volontari per garantire un adeguato aiuto umanitario dell'UE;
17. sottolinea che il volontariato, diffuso sempre più fra giovani e anziani, promuove l'apprendimento interculturale, l'identità europea e la solidarietà fra le generazioni e contribuisce all'invecchiamento attivo e alla partecipazione civica in tutte le fasi della vita;
18. sottolinea che il volontariato contribuisce affinché giovani e meno giovani possano dare il loro contributo per il bene della società e ottenere in cambio riconoscimento e stima; ciò migliora la loro qualità di vita, il loro benessere e la salute in generale;

Martedì 10 dicembre 2013

19. sottolinea che un'ampia offerta di possibilità di svolgere attività di volontariato nonché un accesso più semplice a tali possibilità in termini di costi, informazioni e infrastrutture nonché la responsabilità civile e l'assicurazione contro gli infortuni sono essenziali per favorire l'attività di volontariato di tutte le fasce di età;
20. ritiene che il volontariato, quale mezzo per plasmare attivamente la società civile, possa contribuire allo sviluppo del dialogo interculturale e svolgere un ruolo importante nella lotta ai pregiudizi e al razzismo;
21. osserva il ruolo importante del volontariato nel creare capitale umano e sociale e promuovere l'inclusione sociale; invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere l'alto valore aggiunto del volontariato nello sport e, in modo particolare, nello sport amatoriale, dove senza i volontari molti enti non sopravviverebbero;
22. invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere l'alto valore aggiunto del volontariato in questo periodo di forte crisi economica;
23. sottolinea che sono necessari continui sforzi per garantire che le donne abbiano pari accesso alle attività di volontariato;
24. richiama l'attenzione sul bisogno di continuità fra l'AEV 2011 e gli anni europei successivi, per integrare la dimensione del volontariato come espressione importante di partecipazione civica attiva e, in tal senso, invita la Commissione a includere il volontariato nell'Anno europeo dei cittadini quale importante contributo alla cittadinanza attiva;
25. invita gli Stati membri a garantire la sostenibilità dei risultati raggiunti a livello nazionale durante l'AEV 2011;
26. chiede alla Commissione di definire e sviluppare una politica di volontariato e di ricorrere al metodo aperto di coordinamento per facilitare lo scambio e la cooperazione fra gli attori nei diversi Stati membri;
27. chiede con fermezza che gli Stati membri adottino le misure necessarie per istituzionalizzare il volontariato, conformemente alle rispettive legislazioni in materia di lavoro;
28. chiede agli Stati membri e alla Commissione di prevedere un unico punto di contatto, come servizio permanente e responsabile della politica del volontariato e del coordinamento fra i servizi e le varie istituzioni;
29. ribadisce la necessità di creare, in collaborazione soprattutto con le organizzazioni, associazioni e reti di volontari europee, un portale centralizzato dell'UE come piattaforma paneuropea per favorire il coordinamento, che includa anche una banca dati delle migliori prassi del volontariato e una sezione sul volontariato transfrontaliero, con informazioni sui programmi disponibili, sui costi e sulle condizioni di partecipazione per facilitare lo scambio di informazioni;
30. incoraggia gli Stati membri a creare siti web di coordinamento e motori di ricerca nazionali che consentano un accesso facile e ben strutturato alle opportunità di volontariato per i singoli individui e alle possibilità di cooperazione per le organizzazioni;
31. incoraggia gli Stati membri a continuare a fornire un quadro di sostegno stabile e sostenibile del volontariato anche sul piano transfrontaliero a favore sia dei volontari sia delle organizzazioni di volontariato; raccomanda agli Stati membri di mantenere l'organismo nazionale di coordinamento creato per l'AEV 2011;
32. invita gli Stati membri ad attuare le disposizioni della direttiva 2004/114/CE⁽¹⁾ relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato, e a semplificare ulteriormente le procedure di concessione dei visti, o addirittura ad abolirli, per le persone che intendono intraprendere attività di volontariato, in particolare nel quadro della politica europea di vicinato;

(¹) GU L 375 del 23.12.2004, pag. 12.

Martedì 10 dicembre 2013

33. esorta le autorità nazionali, regionali e locali a garantire un finanziamento adeguato, a semplificare le procedure amministrative e a prevedere incentivi fiscali per le organizzazioni e le reti di volontari, in particolare quelle di piccole dimensioni e con mezzi limitati; chiede a tal fine che il concetto di sovvenzione alle associazioni sia chiarito, affinché i finanziamenti associativi non siano più confusi con aiuti di Stato che possono ostacolare la concorrenza nel settore economico;
 34. esorta la Commissione a valutare l'ipotesi di considerare il lavoro volontario sul piano economico come quota di cofinanziamento nei progetti europei;
 35. rileva l'importanza di incoraggiare il volontariato anche nell'ambito della strategia di responsabilità sociale delle imprese, nel rispetto della norma internazionale applicata su base volontaria ISO 26000:2010 contenente linee guida sulla responsabilità sociale delle imprese;
 36. invita la Commissione a vigilare sugli Stati membri affinché rendano obbligatorie la copertura assicurativa dei volontari, la loro tutela sanitaria e la sicurezza delle attività svolte;
 37. invita gli Stati membri che ancora non lo avessero fatto a legiferare sul tema del volontariato, e a facilitare le attività di volontariato anche grazie ad una formazione formale, informale e non formale al fine di rendere i volontari sempre più qualificati e responsabili delle loro attività;
 38. invita gli Stati membri a facilitare le attività di volontariato anche grazie ad una formazione formale, informale e non formale al fine di rendere i volontari sempre più qualificati e responsabili delle loro attività nella misura in cui la loro dedizione sia prevalentemente di natura altruista e disinteressata; incoraggia gli Stati membri a introdurre corsi di formazione al volontariato come corsi opzionali negli istituti d'istruzione;
 39. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere ulteriormente il servizio volontario europeo presso le università e gli altri istituti d'istruzione superiore;
 40. ritiene che, nell'ambito della formazione informale, il volontariato contribuisca allo sviluppo di competenze e qualifiche professionali aiutando i volontari a entrare o rientrare nel mercato del lavoro;
 41. raccomanda alla Commissione di mantenere i contatti con il successore dell'Alleanza AEV 2011 (l'Alleanza europea per il volontariato) e altre organizzazioni basate sul volontariato e di tener conto delle raccomandazioni elaborate nell'Agenda politica del volontariato in Europa (PAVE) come piano di azione proposto per il futuro;
 42. invita la Commissione a prevedere adeguate risorse per creare un Fondo di sviluppo del volontariato europeo al fine di garantire la creazione d'infrastrutture di sostegno;
 43. insiste sull'importanza di semplificare a livello europeo e nazionale l'accesso delle ONG ai finanziamenti europei, in particolare al FSE;
 44. invita gli Stati membri ad attuare le raccomandazioni del Consiglio sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale e a garantire, prima della data prevista del 2018, la creazione di strutture formali per la convalida delle conoscenze, capacità e competenze acquisite tramite il volontariato che danno luogo a una qualifica ufficiale che gli istituti d'istruzione, i datori di lavoro e altri soggetti devono riconoscere;
 45. invita la Commissione a riconoscere il tempo dedicato al volontariato come cofinanziamento in natura ammissibile per tutte le sovvenzioni europee e a lavorare con le organizzazioni di volontariato per creare sistemi di registrazione e documentazione del tempo dedicato al volontariato, sulla base dei numerosi strumenti e modelli disponibili;
 46. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
-

Mercoledì 11 dicembre 2013

P7_TA(2013)0558

Coordinamento dei donatori UE in relazione agli aiuti allo sviluppo**Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 recante raccomandazioni alla Commissione sul coordinamento dei donatori UE in relazione agli aiuti allo sviluppo (2013/2057(INL))**

(2016/C 468/12)

Il Parlamento europeo,

- visti l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e, in particolare, gli articoli 9 e 151 e l'articolo 153, paragrafo 1, lettera e),
- visti gli articoli 209 e 210 TFUE,
- vista la dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2000,
- visti la dichiarazione di Parigi del 2005, il programma d'azione di Accra del 2008 e il partenariato globale per un'efficace cooperazione allo sviluppo del 2011,
- vista la dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea: «Il consenso europeo» ⁽¹⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 13 ottobre 2011 dal titolo «Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento» (COM(2011)0637),
- viste le conclusioni del Consiglio del 14 maggio 2012: «Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'UE: un programma di cambiamento» ⁽²⁾,
- viste le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 15 maggio 2007, sul «Codice di condotta dell'UE in materia di complementarità e di divisione dei compiti nell'ambito della politica di sviluppo» ⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione del 28 settembre 2006 su «Cooperare di più, cooperare meglio: il pacchetto 2006 sull'efficacia degli aiuti dell'UE» ⁽⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 22 maggio 2008 sul seguito dato alla dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti ⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sul quarto forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti ⁽⁶⁾,
- viste le conclusioni del Consiglio «Affari generali e relazioni esterne» su un quadro operativo sull'efficacia degli aiuti, del 17 novembre 2009 ⁽⁷⁾,
- viste le conclusioni del Consiglio «Affari esteri» (ministri dello Sviluppo) sulla divisione dei compiti trasversale ai paesi, del 14 giugno 2010 ⁽⁸⁾, che aggiungono o sostituiscono vari elementi al quadro operativo sull'efficacia degli aiuti,

⁽¹⁾ GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Doc. 9369/12.

⁽³⁾ Doc. 9558/07.

⁽⁴⁾ GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 373.

⁽⁵⁾ GU C 279 E del 19.11.2009, pag. 100.

⁽⁶⁾ GU C 131 E dell'8.5.2013, pag. 80.

⁽⁷⁾ Doc. 15912/09.

⁽⁸⁾ Doc. 11081/10.

Mercoledì 11 dicembre 2013

- viste le conclusioni del Consiglio «Affari esteri» (ministri dello Sviluppo) del 9 dicembre 2010 su «Responsabilità reciproca e trasparenza: quarto capitolo del quadro operativo UE sull'efficacia degli aiuti» ⁽¹⁾,
 - visto il testo consolidato concernente il quadro operativo sull'efficacia degli aiuti del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, dell'11 gennaio 2011 ⁽²⁾,
 - vista la relazione dell'ottobre 2009 dal titolo «Aid Effectiveness Agenda: Benefits of a European Approach» (Programma sull'efficacia degli aiuti: vantaggi di un approccio europeo), realizzata su incarico della direzione generale dello Sviluppo della Commissione ⁽³⁾,
 - vista la relazione finale del marzo 2011 dal titolo «Programmazione congiunta pluriennale», realizzata su incarico della direzione generale dello Sviluppo della Commissione ⁽⁴⁾,
 - vista la «Relazione finale sulla valutazione della dichiarazione di Parigi: fase 2», pubblicata nel maggio 2011,
 - vista la «Relazione sul costo della non Europa» sul tema «Increasing coordination between EU donors» (Intensificare il coordinamento tra i donatori dell'UE), presentata alla commissione per lo sviluppo il 10 luglio 2013,
 - vista la decisione del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (2010/427/UE) ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 9 (Strumenti dell'azione esterna e programmazione),
 - visti gli articoli 42 e 48 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per lo sviluppo e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0393/2013),
- A. considerando che le recenti stime della suddetta «Relazione sul costo della non Europa» indicano che se l'UE e gli Stati membri concentrassero gli aiuti su un numero più limitato di paesi e di attività, si risparmierebbero 800 milioni di EUR all'anno grazie alla riduzione dei costi di transazione, e che si potrebbero risparmiare altri 8,4 miliardi di EUR se l'attribuzione per paese fosse totalmente coordinata e avesse come unico obiettivo la riduzione della povertà;
- B. considerando che un coordinamento più efficiente a livello dell'Unione è fondamentale in un contesto che, nel complesso, ha registrato progressi limitati verso il raggiungimento dell'obiettivo delle Nazioni Unite di mettere a disposizione, entro il 2015, lo 0,7 % del reddito nazionale lordo come aiuto pubblico allo sviluppo;
- C. considerando che, a fronte dei mutamenti demografici internazionali e della maggiore interdipendenza futura tra quello che oggi è il mondo in via di sviluppo e l'Unione nel suo complesso, una maggiore efficienza della spesa per gli aiuti allo sviluppo renderà l'assistenza sul campo più efficace e comporterà l'ulteriore vantaggio di generare in futuro un maggiore rispetto reciproco;
- D. considerando che l'azione coordinata dall'Unione nel suo complesso, in particolare mediante la creazione di un comitato composto da rappresentanti della Commissione, del Consiglio e del Parlamento europeo, presenta un valore aggiunto che, in termini di leva politica e finanziaria, è maggiore della somma delle singole azioni dei 28 Stati membri e della Commissione;
- E. considerando che l'Unione e gli Stati membri devono continuare a dare l'esempio in tema di riduzione della frammentazione degli aiuti dando piena attuazione agli impegni internazionali in materia di efficacia degli aiuti e dello sviluppo assunti a Parigi, Accra e Busan e avanzando sulla base dei progressi compiuti nell'attuale processo di programmazione congiunta;

⁽¹⁾ Doc. 17769/10.

⁽²⁾ Doc. 18239/10.

⁽³⁾ Progetto n. 2008/170204 — Versione 1.

⁽⁴⁾ Progetto n. 2010/250763 — Versione 1.

⁽⁵⁾ GU L 201 del 20.5.2010, pag. 3.

Mercoledì 11 dicembre 2013

- F. considerando che il coordinamento dei donatori dell'Unione dovrebbe contribuire all'obiettivo di eliminare tutti gli aiuti vincolati formali e informali e di trasformare «il programma sull'efficacia degli aiuti» in un «programma per l'efficacia dello sviluppo»;
- G. considerando che le iniziative Unione tese a intensificare il coordinamento dei donatori sono per lo più di carattere facoltativo e non vincolante, e che il codice di condotta dell'UE in materia di complementarità e di divisione dei compiti nell'ambito della politica di sviluppo ha dato risultati limitati;
- H. considerando che i trattati offrono all'Unione la base giuridica per rafforzare la coerenza e l'efficacia dell'azione esterna dell'Unione;
- I. considerando che la Commissione deve fungere da forza propulsiva per la piena attuazione del programma sull'efficacia degli aiuti e dello sviluppo a livello dell'Unione;
1. invita l'Unione e gli Stati membri a onorare gli impegni sottoscritti con la dichiarazione di Parigi, il programma d'azione di Accra e il partenariato globale di Busan per un'efficace cooperazione allo sviluppo, obiettivo ostacolato principalmente dalla mancanza di volontà politica, dalla burocrazia e da costi di transazione elevati; rammenta, a tal proposito, che una delle condizioni essenziali per realizzare il programma sull'efficacia degli aiuti consiste nel sottoscrivere appieno il principio di titolarità democratica, in base al quale le strategie di sviluppo devono essere condotte dal paese e riflettere l'impegno di tutte le parti interessate a livello nazionale;
 2. invita l'Unione e gli Stati membri a utilizzare appieno le disposizioni giuridiche in materia di sviluppo del TFUE che sanciscono la complementarità fra l'Unione e gli Stati membri nell'ambito della cooperazione allo sviluppo (articoli 208 e 210 TFUE) al fine di rafforzare l'efficace coordinamento fra i donatori dell'Unione;
 3. chiede un coordinamento più efficace da parte dell'Unione e degli Stati membri, anche attraverso la programmazione congiunta, che includa la divisione dei compiti all'interno dei paesi al fine di evitare la sovrapposizione delle azioni e costi di transazione elevati; ribadisce altresì la necessità di effettuare un'attenta analisi delle esigenze specifiche di ciascun paese beneficiario, garantendo nel contempo che i progetti finanziari siano integrati nell'economia locale e vadano a beneficio dei più bisognosi;
 4. chiede che la divisione dei compiti trasversale ai paesi sia coordinata più efficacemente dall'Unione e dagli Stati membri al fine di rispondere alla problematica dei «paesi beniamini» e dei «paesi orfani dell'aiuto»; sottolinea che la politica dell'Unione sulla divisione dei compiti deve garantire che le questioni orizzontali quali i diritti umani, l'uguaglianza di genere e i cambiamenti climatici siano affrontate integralmente; sottolinea altresì che l'obiettivo di aumentare l'impatto degli aiuti e ottenere risultati migliori e più redditizi non deve portare a una politica di sviluppo con scarsa propensione al rischio che si concentri esclusivamente sui «paesi facili»;
 5. invita a riesaminare i vantaggi comparati dell'Unione e degli Stati membri nella divisione dei compiti nel settore dello sviluppo valutandone i punti di forza e le debolezze, e coinvolgendo nell'analisi lo Stato membro interessato (o la Commissione) nonché altri donatori e paesi partner;
 6. osserva tuttavia che è necessario un maggiore coordinamento anche con la comunità internazionale e, soprattutto, con gli attori locali, in particolare i governi locali, i parlamenti nazionali, la società civile e le ONG; ricorda che l'ottavo obiettivo di sviluppo del Millennio, «formare una partnership globale per lo sviluppo», promuove un'ampia partecipazione e una stretta collaborazione tra tutti gli attori dello sviluppo;
 7. sottolinea che, mettendo in comune le risorse fornite dai paesi donatori, le organizzazioni multilaterali di sviluppo hanno la possibilità di aumentare l'efficacia degli aiuti e massimizzare l'efficienza; rileva che l'uso delle risorse stanziolate dalle organizzazioni internazionali aiuta anche lo scambio di informazioni tra donatori sulle attività di sviluppo, con conseguente maggiore trasparenza e responsabilità;
 8. evidenzia che è importante sostenere lo sviluppo delle capacità di tali paesi in modo che possano costruire le competenze, il know-how e le istituzioni necessarie a gestire efficacemente il proprio sviluppo; rileva l'importanza del libero commercio, dell'economia di mercato e dell'imprenditorialità in modo che gli stessi paesi in via di sviluppo siano in grado di combattere la povertà, creando uno sviluppo economico sostenibile e riducendo la loro dipendenza dagli aiuti esterni; sottolinea altresì l'importanza di promuovere e difendere il buon governo e che le autorità dei paesi beneficiari combattano la corruzione e potenzino la loro infrastruttura di bilancio per essere in grado di salvaguardare le loro entrate fiscali, combattere l'evasione fiscale e l'illecita fuga di capitali;

Mercoledì 11 dicembre 2013

9. sottolinea il ruolo crescente di donatori non tradizionali, di investimenti del settore privato e di flussi finanziari filantropici verso i paesi in via di sviluppo che pongono ulteriori sfide al coordinamento; è del parere che il nuovo quadro per il coordinamento dei donatori dell'Unione in materia di aiuti allo sviluppo debba anche esplorare le possibilità di integrare questi aspetti, sulla base degli impegni assunti attraverso il partenariato di Busan per un'efficace cooperazione allo sviluppo;

10. sottolinea l'importanza di un approccio differenziato all'efficacia degli aiuti, che tenga conto del livello di sviluppo dei paesi partner (meno sviluppati, fragili o a reddito medio) e delle loro esigenze specifiche; tale approccio differenziato deve basarsi su indicatori di sviluppo multidimensionali che vadano oltre il PIL e che tengano conto della povertà, della disuguaglianza e della vulnerabilità del paese;

11. invita gli Stati membri a utilizzare appieno i nuovi strumenti elettronici per il coordinamento dei progetti, come la banca dati «Official Development Assistance to Mozambique Database» (ODAMoz), la cui creazione è stata finanziata dall'Unione;

12. invita l'Unione ad adoperarsi affinché gli impegni in materia di efficacia degli aiuti e dello sviluppo siano pienamente rispecchiati in tutti i meccanismi finanziari pertinenti alla cooperazione allo sviluppo;

13. sottolinea che, in un contesto di vincoli ai bilanci nazionali e dell'Unione determinati dalle difficoltà economiche e dalla crescente preoccupazione, a livello politico, di dimostrare maggiore efficacia nella spesa per lo sviluppo, un migliore coordinamento dei donatori diventa imprescindibile, l'Unione deve assumere un ruolo chiave nella sua promozione, e il coordinamento deve riguardare tutti i principali aspetti di tutti i progetti di sviluppo, tra cui la pianificazione, il monitoraggio e la valutazione;

14. ritiene che, a causa del loro carattere facoltativo e non vincolante, le attuali iniziative dell'Unione volte a intensificare il coordinamento dei donatori non abbiano sfruttato interamente le potenzialità dell'Unione e degli Stati membri al fine di rendere gli aiuti allo sviluppo più efficaci ed efficienti; invita pertanto l'Unione e gli Stati membri a definire un nuovo strumento di coordinamento che assuma la forma di un regolamento;

15. chiede alla Commissione di presentare, preferibilmente entro il 31 dicembre 2015 e in ogni caso non oltre il primo semestre del 2016, sulla base degli articoli 209 e 210 TFUE, una proposta di atto sugli aspetti normativi del coordinamento dei donatori dell'Unione in relazione agli aiuti allo sviluppo, a seguito dell'adozione e dell'attuazione di una tabella di marcia di azioni preparatorie per agevolare l'entrata in vigore di tali aspetti normativi, attenendosi alle raccomandazioni particolareggiate esposte nell'allegato al presente documento;

16. invita la Commissione e il SEAE a valutare detta tabella di marcia sulla base di una serie di indicatori precedentemente concordati; a tale processo parteciperebbero, da un lato, le delegazioni dell'UE insieme alle rappresentanze diplomatiche degli Stati membri nei paesi partner e, dall'altro, la DG DEVCO e il SEAE insieme ai rappresentanti degli Stati membri; in tale processo la Commissione e il SEAE riferirebbero al Parlamento europeo al fine di concordare l'attuazione della tabella di marcia;

17. constata che tali raccomandazioni rispettano i diritti fondamentali e il principio di sussidiarietà;

18. ritiene che la proposta richiesta non presenti incidenze finanziarie;

19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni particolareggiate figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio.

Mercoledì 11 dicembre 2013

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE:

RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE IN ORDINE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

Raccomandazione 1 (sull'obiettivo e l'ambito di applicazione del regolamento da adottare)

L'obiettivo del regolamento deve essere quello di codificare e potenziare meccanismi e pratiche ai fini di una migliore complementarità e di un efficace coordinamento degli aiuti allo sviluppo. Il suo ambito di applicazione deve garantire una soluzione adeguata al problema di incrementare l'efficacia e l'efficienza degli aiuti allo sviluppo dell'Unione.

Il regolamento deve applicarsi agli Stati membri e alle istituzioni dell'UE.

Raccomandazione 2 (sui principi generali che devono disciplinare il coordinamento tra i donatori UE)

Il regolamento deve codificare i seguenti principi:

- Titolarità: l'Unione e gli Stati membri devono rispettare la leadership dei paesi partner ed allinearsi alle strategie promosse dai governi centrali. Ove opportuno, occorre che essi prevedano azioni per contribuire a rafforzare la capacità dei paesi partner di promuovere quadri operativi finalizzati al coordinamento dei donatori.
- Armonizzazione: l'Unione e gli Stati membri devono attuare modalità comuni a livello nazionale per la programmazione (programmazione congiunta) e collaborare per ridurre il numero delle ricognizioni diagnostiche e delle missioni sul campo effettuate separatamente e spesso ripetute. Devono inoltre delegare ai donatori principali l'esecuzione delle attività per le quali uno dei donatori dispone di un vantaggio comparativo a livello settoriale o nazionale.
- Allineamento: l'Unione e gli Stati membri devono basare il proprio supporto complessivo (strategie nazionali, dialogo politico e programmi di cooperazione allo sviluppo) sulle strategie nazionali di sviluppo dei partner e sulle analisi periodiche dei progressi compiuti nell'attuazione delle medesime. Per rendere meno pesante l'amministrazione degli aiuti, devono utilizzare quale prima opzione i sistemi dei paesi beneficiari. L'Unione e gli Stati membri devono evitare di creare strutture dedicate per la gestione quotidiana e la realizzazione di progetti e programmi che beneficiano di aiuto.
- Prevedibilità dei finanziamenti: ai fini di un efficace coordinamento degli sforzi di sviluppo, l'Unione e gli Stati membri devono fornire ai paesi in via di sviluppo informazioni tempestive sui piani di spesa e/o di attuazione futuri contenenti dati indicativi sull'assegnazione delle risorse, onde consentire ai paesi partner di integrarle nella loro programmazione a medio termine.
- Trasparenza e responsabilità reciproca: l'Unione e gli Stati membri devono collaborare con i paesi partner per definire sistemi reciprocamente concordati che assicurino valutazioni affidabili dei risultati, della trasparenza e della responsabilità dei sistemi nazionali, nonché per migliorare la disponibilità e la qualità dei dati nei paesi partner. È opportuno promuovere ulteriormente le iniziative chiave che concorrono al raggiungimento di tali obiettivi, come la garanzia di trasparenza Unione e l'iniziativa per la trasparenza degli aiuti internazionali.
- Un approccio differenziato: nell'attuare il regolamento si deve perseguire un approccio differenziato a seconda dei contesti e delle esigenze di sviluppo, in modo da offrire ai paesi e alle regioni partner programmi di cooperazione specifici, concepiti su misura e basati sulle loro necessità, strategie, priorità e punti di forza.
- Analisi, valutazione e discussione dei risultati: l'Unione deve monitorare l'attuazione del regolamento e riferire in merito. Le azioni intraprese devono essere oggetto di una relazione annuale destinata ai parlamenti nazionali e al Parlamento europeo.

Mercoledì 11 dicembre 2013

Raccomandazione 3 (sulla programmazione congiunta)

Il regolamento deve codificare l'impegno dell'Unione e degli Stati membri a intensificare la loro partecipazione alla programmazione congiunta pluriennale in linea con le strategie di sviluppo dei paesi partner, compresa, nella massima misura possibile, la sincronizzazione con i cicli di programmazione a livello dei paesi partner. Il quadro di programmazione congiunta è uno strumento pragmatico finalizzato a migliorare la divisione dei compiti e deve integrare e potenziare le attuali modalità di coordinamento dei donatori al fine di evitare processi paralleli superflui.

È necessario che il regolamento garantisca un monitoraggio attivo dei progressi a livello nazionale e di sedi da parte dell'Unione, onde assicurare avanzamenti costanti rispetto agli attuali impegni e il debito rispetto dei calendari per l'attuazione del quadro di programmazione congiunta dell'Unione.

Raccomandazione 4 (sulla divisione dei compiti)

L'Unione e gli Stati membri hanno elaborato un'ampia gamma di principi guida sulle modalità effettive di divisione dei compiti. Il codice di condotta dell'UE in materia di complementarità e di divisione dei compiti nell'ambito della politica di sviluppo fornisce orientamenti all'Unione e agli Stati membri e deve essere attuato con celerità in tutti i paesi partner.

Raccomandazione 4.1: sulla divisione dei compiti a livello di paese

L'Unione e gli Stati membri devono ridurre i costi di transazione limitando il numero di donatori Unione attivi in iniziative di cooperazione e di dialogo politico a livello settoriale. A tale scopo, devono elaborare e attuare piani di disimpegno da un settore ai fini di una migliore concentrazione settoriale, sulla base di un dialogo con i governi partner e altri donatori nonché di un'analisi di impatto delle possibili carenze di finanziamenti.

Raccomandazione 4.2: sulla divisione dei compiti trasversale ai paesi

Al fine di ridurre la frammentazione degli aiuti tra i paesi e la proliferazione dei donatori, l'Unione e gli Stati membri devono far sì che le loro attribuzioni per paese siano realizzate con cognizione di causa, anche tenendo conto delle intenzioni e delle opportunità degli altri Stati membri in relazione all'impatto dell'Unione. Gli Stati membri devono perseguire l'obiettivo di una migliore concentrazione geografica, mentre la Commissione deve svolgere una funzione di coordinamento, in particolare nei paesi orfani. A tale proposito, le analisi e le strategie congiunte dell'Unione per i paesi «beniamini» e i paesi «orfani» potrebbero servire da punto di partenza per una migliore divisione dei compiti trasversale ai paesi.

Raccomandazione 5 (sul monitoraggio dei progressi a livello nazionale e di sedi)

Il regolamento deve codificare i meccanismi per la segnalazione dei progressi relativi a un maggiore coordinamento dei donatori a livello nazionale prevedendo, fra l'altro, la comunicazione di quanto segue: a) informazioni disaggregate su tutti i flussi di aiuti pertinenti; b) progressi sul fronte dei processi di programmazione congiunta, con particolare attenzione alla divisione dei compiti; c) prove dell'avvenuta riduzione dei costi di transazione conseguente alla divisione dei compiti; d) l'integrazione della pianificazione congiunta e della divisione dei compiti nei processi di pianificazione strategica.

Le informazioni di cui sopra devono essere messe a disposizione dei paesi partner affinché possano riportarle nei rispettivi documenti di bilancio nazionali promuovendo in tal modo la trasparenza nei confronti dei parlamenti, della società civile e di altri pertinenti soggetti interessati.

Raccomandazione 6 (sul coinvolgimento dei parlamenti nazionali nel monitoraggio del coordinamento dei donatori)

Il regolamento deve contenere disposizioni volte a intensificare il coinvolgimento dei parlamenti nazionali nel monitoraggio del coordinamento dei donatori. A tal fine, è opportuno che si tengano riunioni annuali tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali ai fini della valutazione dei progressi e della discussione dei risultati.

Raccomandazione 7 (sulla relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio)

Il regolamento deve contenere disposizioni in merito a una valutazione da assicurare tramite relazione annuale. La Commissione deve esaminare i progressi compiuti nell'attuazione delle misure adottate a norma del regolamento e presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, nonché al comitato di cui alla raccomandazione 9, una relazione annuale sull'attuazione del regolamento e sui risultati in termini di coordinamento dell'assistenza dell'Unione.

Mercoledì 11 dicembre 2013

Tale relazione deve essere presentata anche al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

La relazione annuale deve basarsi sulle informazioni relative all'anno precedente fornite dalle sedi e dai referenti sul campo. Occorre che essa valuti i risultati degli sforzi tesi a intensificare il coordinamento delle politiche di sviluppo dell'Unione e degli Stati membri avvalendosi, per quanto possibile, di indicatori specifici e misurabili di progresso in materia di raggiungimento degli obiettivi del regolamento.

Raccomandazione 8 (sulla revisione)

La Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuti l'attuazione del regolamento nei primi tre anni, corredata, se del caso, di una proposta legislativa volta a introdurre le necessarie modifiche.

Raccomandazione 9 (sull'istituzione del comitato per il coordinamento)

Il regolamento deve includere disposizioni relative all'istituzione di un comitato. Il comitato deve adottare un proprio regolamento e deve essere composto di rappresentanti provenienti dalla Commissione, dal Consiglio e dal Parlamento europeo.

Mercoledì 11 dicembre 2013

P7_TA(2013)0575

Diritti umani nel mondo nel 2012 e politica dell'Unione europea in materia

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2012 e sulla politica dell'Unione europea in materia (2013/2152(INI))

(2016/C 468/13)

Il Parlamento europeo,

- visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (UDHR) e gli altri trattati e strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani,
- viste la dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2000 (A/Res/55/2) e le pertinenti risoluzioni adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite,
- visto l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE),
- vista la relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2012, adottata dal Consiglio il 6 giugno 2013,
- vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2012 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2011 e sulla politica dell'Unione europea in materia ⁽¹⁾,
- visti il quadro strategico e il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia (11855/2012) quali adottati dal Consiglio «Affari esteri» il 25 giugno 2012,
- vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2012 sulla revisione della strategia dell'UE in materia di diritti umani ⁽²⁾,
- vista la decisione 2012/440/PESC del Consiglio, del 25 luglio 2012, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani ⁽³⁾,
- vista la sua raccomandazione del 13 giugno 2012 sul rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani ⁽⁴⁾,
- viste le conclusioni del Consiglio, del 14 maggio 2012, «Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'UE: un programma di cambiamento»,
- vista la raccomandazione del Parlamento europeo, del 13 giugno 2013, destinata all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/vicepresidente della Commissione europea, al Consiglio e alla Commissione sulla revisione 2013 relativa all'organizzazione e al funzionamento del SEAE ⁽⁵⁾,
- visti gli orientamenti dell'Unione europea sui diritti umani e sul diritto internazionale umanitario ⁽⁶⁾,
- visti gli orientamenti dell'Unione europea in materia di promozione e protezione della libertà di religione o di credo e la raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio, del 13 giugno 2013, sulla bozza di orientamenti dell'UE in materia di promozione e protezione della libertà di religione o di credo,
- visti gli orientamenti dell'Unione europea per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI),

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2012)0503.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2012)0504.

⁽³⁾ GU L 200 del 27.7.2012, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 114.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0278.

⁽⁶⁾ http://www.eeas.europa.eu/human_rights/docs/guidelines_en.pdf.

Mercoledì 11 dicembre 2013

- viste le linee direttrici dell'Unione europea per i dialoghi in materia di diritti umani adottate dal Consiglio il 13 dicembre 2001 e riviste il 19 gennaio 2009,
- vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2013 sulla corruzione nel settore pubblico e privato: l'impatto sui diritti dell'uomo nei paesi terzi ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 7 febbraio 2013 sulla ventiduesima sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 17 novembre 2011 sul sostegno dell'UE alla CPI: affrontare le sfide e superare le difficoltà ⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2011 sulla revisione della politica europea di vicinato ⁽⁴⁾,
- viste le comunicazioni congiunte della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 20 marzo 2013 sulla politica europea di vicinato: lavorare per un partenariato rafforzato (JOIN(2013)4) e del 25 maggio 2011 su una risposta nuova ad un vicinato in mutamento: una revisione della politica europea di vicinato (COM(2011)0303),
- visti il documento strategico 2011-2013 dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) e la proposta della Commissione che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo 2014-2020 (COM(2011)0844),
- vista la sua raccomandazione del 29 marzo 2012 al Consiglio sulle modalità per l'eventuale creazione di un Fondo europeo per la democrazia (FED) ⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 17 giugno 2010 sulla politica dell'Unione europea a favore dei difensori dei diritti umani ⁽⁶⁾,
- vista la sua risoluzione del 7 luglio 2011 sulle politiche esterne dell'UE a favore della democratizzazione ⁽⁷⁾,
- vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2012 «Una strategia di libertà digitale nella politica estera dell'UE» ⁽⁸⁾,
- vista la risoluzione n. 67/176 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 20 dicembre 2012, concernente una moratoria sull'applicazione della pena di morte,
- viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009) 1889 (2009), 1960 (2010) e 2106 (2013) sulle donne, la pace e la sicurezza,
- vista la relazione sugli indicatori dell'UE per l'approccio globale relativo all'attuazione da parte dell'Unione delle risoluzioni 1325 e 1820 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza, adottata dal Consiglio dell'UE il 13 maggio 2011,
- viste le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, da ultimo la risoluzione del 4 aprile 2012 (66/141),
- vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sui diritti umani e le norme sociali e ambientali negli accordi commerciali internazionali ⁽⁹⁾,
- vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulle politiche commerciali internazionali nel quadro degli imperativi dettati dai cambiamenti climatici ⁽¹⁰⁾,

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0394.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0055.

⁽³⁾ GU C 153 E del 31.5.2013, pag. 115.

⁽⁴⁾ GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 26.

⁽⁵⁾ GU C 257 E del 6.9.2013, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU C 236 E del 12.8.2011, pag. 69.

⁽⁷⁾ GU C 33 E del 5.2.2013, pag. 165.

⁽⁸⁾ Testi approvati, P7_TA(2012)0470.

⁽⁹⁾ GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 31.

⁽¹⁰⁾ GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 94.

Mercoledì 11 dicembre 2013

- vista la sua risoluzione del 25 novembre 2010 sulla responsabilità sociale delle imprese negli accordi commerciali internazionali ⁽¹⁾,
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0418/2013),
- A. considerando che i diversi processi di transizione, tra cui sollevamenti popolari, conflitti e situazioni postconflittuali, così come le transizioni bloccate in paesi autoritari, hanno posto sfide crescenti alle politiche dell'Unione europea a sostegno dei diritti umani e della democrazia nel mondo; che la relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2012 dimostra la necessità che l'UE continui a sviluppare risposte politiche flessibili; che la scelta politica più fondamentale per l'Unione europea riguarda la sua capacità e determinazione politica di rimanere fedele ai suoi valori fondatori in tempi difficili e sotto la pressione di altri obiettivi e interessi strategici;
- B. considerando che la giustizia, lo Stato di diritto, la responsabilità, la trasparenza e l'impegno, la lotta contro l'impunità, processi equi e un sistema giudiziario indipendente sono elementi indispensabili nella tutela dei diritti umani;
- C. considerando che l'articolo 21 del TUE ha ulteriormente rafforzato l'impegno dell'Unione europea sulla scena internazionale, ispirato ai principi della democrazia, dello Stato di diritto, dell'universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, al rispetto della dignità umana, ai principi di uguaglianza e di solidarietà e al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del diritto internazionale;
- D. considerando che il criterio politico di Copenaghen di una «stabilità istituzionale tale da garantire la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze» continua a essere un elemento fondamentale del processo di allargamento;
- E. considerando che le rivolte nel mondo arabo hanno indotto l'Unione a riconoscere il fallimento delle politiche precedenti e a impegnarsi per un approccio «più progressi, più aiuti» nell'ambito della revisione della politica di vicinato, un approccio basato sull'impegno ad adeguare il livello del sostegno unionale a favore dei partner in funzione dei progressi compiuti nel campo delle riforme politiche e della costruzione di una democrazia a tutti gli effetti, sul rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, che comprendono elezioni libere ed eque, libertà di associazione, di espressione e di riunione, libertà di stampa e dei media, uno Stato di diritto amministrato da una magistratura indipendente e libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo;
- F. considerando che le conclusioni del Consiglio sul programma della Commissione europea per il cambiamento nella politica di sviluppo dell'UE, adottate nel maggio 2012, prevedono esplicitamente che il sostegno ai partner sia adeguato in funzione della loro situazione in termini di sviluppo e dei loro impegni e progressi a favore dei diritti dell'uomo, della democrazia, dello Stato di diritto e del buon governo; che la più recente posizione comune dell'Unione europea per quanto riguarda il Forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti promette che si faccia sistematicamente riferimento, nella cooperazione allo sviluppo, a una «titolarità democratica» in base alla quale i paesi partner sono responsabili di promuovere un ambiente favorevole per la società civile e di rafforzare il ruolo dei parlamenti, delle autorità locali, delle istituzioni nazionali di controllo e dei media liberi;
- G. considerando che il Consiglio dell'UE ha adottato, nel giugno 2012, un quadro strategico e un piano d'azione in materia di diritti umani e di democrazia che impegna le istituzioni dell'UE a raggiungere diversi obiettivi politici concreti; che, nel luglio 2012, il Consiglio dell'UE ha creato la posizione di rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani e ha nominato il primo rappresentante speciale tematico dell'UE per i diritti umani; che la procedura per adottare un nuovo piano d'azione in materia di diritti umani e di democrazia, che dovrà entrare in vigore nel gennaio 2015, a scadenza del piano d'azione attuale, deve avere inizio nella primavera del 2014;
- H. considerando che il Fondo europeo per la democrazia è stato creato nell'ottobre 2012 con lo scopo principale di fornire sovvenzioni dirette agli attivisti pro democrazia o a organizzazioni che lottano per la transizione democratica nei paesi del vicinato europeo e altrove;

⁽¹⁾ GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 101.

Mercoledì 11 dicembre 2013

- I. considerando che la creazione del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) è stata accompagnata dall'assicurazione che il sostegno ai diritti umani e alla democrazia rappresenterà una costante per tale nuovo servizio diplomatico dell'UE; che la rete delle delegazioni dell'UE in tutto il mondo fornisce al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) un nuovo strumento per attuare la politica dell'UE in materia di diritti umani;
- J. considerando che il Parlamento, nelle sue risoluzioni sulla relazione annuale precedente e sul riesame della strategia dell'UE in materia di diritti dell'uomo (entrambe adottate nel dicembre 2012), ha sottolineato la necessità di riformare le proprie pratiche al fine di integrare i diritti umani nelle sue attività e dare seguito alle sue risoluzioni d'urgenza in cui si condannano le violazioni della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto;
- K. considerando che il sondaggio Eurobarometro del PE svolto nei 27 Stati membri dell'UE nel novembre e dicembre 2012 ha rilevato ancora una volta che, per l'opinione pubblica europea, la protezione dei diritti umani continua a costituire il valore più importante; che un'attuazione credibile degli impegni assunti dall'UE in materia di sostegno dei diritti umani e della democrazia nelle sue politiche esterne è fondamentale per mantenere la credibilità generale della politica estera dell'UE;
- L. considerando che nel dicembre del 2012 l'Unione europea ha ricevuto il premio Nobel per il suo contributo al progresso della pace e della riconciliazione, della democrazia e dei diritti umani in Europa;

Osservazioni generali

- 1. ritiene che i diritti umani siano al centro delle relazioni dell'UE con tutti i paesi terzi, compresi i suoi partner strategici; sottolinea che la politica dell'UE in materia di diritti umani deve essere coerente con il rispetto degli obblighi del trattato, garantire la coerenza tra le politiche interne ed esterne ed evitare di utilizzare due pesi e due misure nelle politiche esterne; chiede pertanto l'approvazione delle conclusioni del Consiglio «Affari esteri» dell'Unione europea sui diritti umani e sui partner strategici, che fissano una soglia minima comune oltre la quale gli Stati membri e i funzionari dell'UE sono tenuti a segnalare alle controparti dei partner strategici le loro preoccupazioni in materia di diritti umani;
- 2. esorta il VP/AR, il rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani e il SEAE a portare avanti tali impegni e a integrare l'aspetto dei diritti umani e della democrazia nelle relazioni dell'UE con i suoi partner, anche al più alto livello politico, ricorrendo a tutti i pertinenti strumenti di politica estera dell'Unione;
- 3. sottolinea il ruolo cruciale svolto dalla società civile nel proteggere e promuovere la democrazia e i diritti umani; esorta il VP/AR ad assicurare una stretta cooperazione e il partenariato con la società civile, compresi i difensori dei diritti umani; ritiene altresì che l'UE debba continuare a sostenere con tutta la propria influenza i difensori dei diritti umani, della democrazia, della libertà e della trasparenza in tutto il mondo;
- 4. riconosce che le istituzioni dell'UE e tutti gli Stati membri dovrebbero adottare un approccio fermo e coerente nei confronti delle violazioni dei diritti umani in tutto il mondo, in modo trasparente e responsabile; ritiene che, di fronte a casi di persistenti violazioni dei diritti umani, l'UE debba parlare con una sola voce e garantire che il suo messaggio venga ascoltato sia dai governi che compiono tali abusi che dalle loro popolazioni; invita il Consiglio «Affari esteri» a tenere un dibattito pubblico annuale in materia di diritti umani;
- 5. rammenta la sua determinazione a essere strettamente associato all'attuazione del quadro strategico dell'UE in materia di diritti umani e democrazia, e a essere consultato a tale riguardo;

La relazione annuale dell'UE per il 2012

- 6. accoglie con favore l'adozione della relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2012; auspica un impegno continuo da parte del VP/AR, che preveda la presentazione di relazioni periodiche al Parlamento; chiede un dialogo attivo e costruttivo tra le istituzioni dell'UE nell'ambito della preparazione di future relazioni volte ad aumentare la visibilità dell'azione dell'UE in tale settore;

Mercoledì 11 dicembre 2013

7. ritiene che la relazione annuale debba diventare uno strumento essenziale per la comunicazione e la discussione delle attività dell'UE nel campo dei diritti umani e della democrazia; accoglie quindi con favore l'impegno del VP/AR e del SEAE di utilizzare le relazioni annuali dell'UE quali relazioni sull'attuazione del quadro strategico dell'UE e del piano d'azione in materia di diritti umani e di democrazia;
8. prende atto dei riferimenti, nella relazione annuale, ad azioni intraprese dal rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani e incoraggia il VP/AR e il SEAE a includere analisi più approfondite, soprattutto quando si tratta del suo ruolo nell'attuazione del quadro strategico e del piano d'azione, al fine di fornire un'adeguata descrizione del suo ruolo e delle sue attività;
9. riconosce gli sforzi compiuti per elencare le varie azioni dell'UE nel campo dei diritti umani e del sostegno alla democrazia nelle relazioni nazionali, che forniscono una panopia di informazioni circa le attività delle istituzioni UE nel mondo; deplora tuttavia il fatto che le relazioni nazionali sembrano ancora prive di un quadro sistematico, chiaro e coerente che consenta un'analisi più rigorosa dell'impatto e dell'efficacia dell'azione dell'UE;
10. ribadisce che le relazioni nazionali dovrebbero essere ulteriormente rafforzate e riflettere l'attuazione delle strategie nazionali sui diritti umani, nonché contenere parametri di riferimento specifici basati su una serie di indicatori atti a considerare le tendenze positive e negative, valutare l'efficacia delle azioni dell'UE e fornire motivazioni per adeguare i livelli di sostegno unionale in funzione dei progressi compiuti in materia di diritti umani, democrazia, Stato di diritto e buon governo;
11. accoglie positivamente lo sforzo di includere le attività del Parlamento europeo nella relazione annuale; esorta a sfruttare le risorse e il potenziale del Parlamento, inclusi i numerosi studi e analisi condotti dallo stesso, e incoraggia vivamente il VP/AR e il SEAE a riferire in merito alle azioni intraprese dall'UE a seguito di risoluzioni del Parlamento; chiede un costante flusso di informazioni e cooperazione tra il Parlamento e il rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, in particolare in situazioni di emergenza;
12. accoglie con favore la relazione annuale dell'Unione europea sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2012, che mostra gli sforzi profusi dall'UE per promuovere l'integrazione dei diritti umani, dell'uguaglianza di genere, della democrazia e del buon governo nelle politiche e negli strumenti di sviluppo;

Quadro strategico dell'Unione

Quadro strategico e piano d'azione

13. ribadisce la sua valutazione positiva del quadro strategico e del piano d'azione in materia di diritti umani e democrazia dell'UE quale tappa importante per l'integrazione dell'aspetto dei diritti umani in tutte le politiche esterne dell'UE; sottolinea la necessità di un consenso generale e di un coordinamento rafforzato della politica dell'UE in materia di diritti umani tra le istituzioni dell'UE e gli Stati membri; chiede al SEAE di intensificare gli sforzi per accrescere il grado di identificazione in tale piano d'azione tra gli Stati membri; chiede l'inserimento nella relazione annuale di una sezione sull'attuazione del piano d'azione da parte degli Stati membri;
14. sottolinea l'importanza essenziale di attuare in modo efficace e credibile gli impegni assunti nel quadro strategico e nel piano d'azione; sottolinea che per assicurare la credibilità è necessario predisporre risorse adeguate per le politiche specifiche in materia di diritti umani e integrare in modo coerente tale politica ad alto livello, ad esempio sul piano ministeriale o delle riunioni al vertice con paesi terzi, incluso con partner strategici;
15. deplora il fatto che i diritti economici, sociali e culturali continuino a essere ampiamente trascurati dalla politica dell'UE in materia di diritti umani, contrariamente all'impegno assunto dall'UE a favore dell'indivisibilità e dell'interdipendenza dei diritti, e invita il SEAE, la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi in tal senso, anche nel settore dei diritti del lavoro e sociali;
16. osserva che l'attuale piano d'azione si concluderà a fine 2014; si attende che il VP/AR e il SEAE avviino tempestivamente una revisione e lancino consultazioni con gli Stati membri, la Commissione, il Parlamento e la società civile in vista dell'adozione di un nuovo piano d'azione che entri in vigore nel gennaio 2015;

Mercoledì 11 dicembre 2013

Rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani

17. riconosce l'importanza del mandato conferito al primo rappresentante speciale dell'UE (RS) per i diritti umani; incoraggia il RS dell'UE a migliorare la visibilità, l'integrazione, la coerenza, l'uniformità e l'efficacia della politica UE in materia di diritti umani, segnatamente i diritti delle donne e i diritti di tutte le minoranze, e a trovare un giusto equilibrio tra diplomazia silenziosa e pubblica nello svolgimento del suo mandato; ribadisce la sua raccomandazione affinché il RS dell'UE trasmetta regolarmente al Parlamento una relazione sulla sua attività, precisando le priorità tematiche e geografiche e garantendo il follow-up delle questioni sollevate dal Parlamento;

18. esprime il suo apprezzamento al RS dell'UE per il dialogo aperto che ha condotto con il Parlamento e la società civile, introducendo così un'importante prassi che dovrà essere mantenuta e consolidata per assicurare la dovuta trasparenza e assunzione di responsabilità; accoglie con favore la cooperazione del RS dell'UE con gli organismi regionali e nelle sedi multilaterali e lo incoraggia a estendere ulteriormente tali attività;

19. accoglie positivamente il fatto che la cooperazione con il RS dell'UE per i diritti umani sia stata inclusa nel mandato del RS geografico dell'UE per il Sahel ed esorta il Consiglio e il VP/AR ad adottare anch'essi questa pratica per quanto riguarda i mandati di futuri RS geografici dell'UE;

Orientamenti dell'UE in materia di diritti umani

20. accoglie con favore l'adozione degli orientamenti dell'UE sulla libertà di religione o di credo e sui diritti umani delle persone LGBTI; ricorda tuttavia al SEAE la necessità di rispettare le buone prassi interistituzionali e comunicare in modo tempestivo e con gli appositi organi politici in seno al Parlamento durante la messa a punto di nuovi strumenti strategici, per esempio orientamenti, o la revisione di quelli esistenti; ricorda la raccomandazione del Parlamento al Consiglio sugli orientamenti in materia di libertà di religione o di credo in cui il Parlamento ha proposto un insieme ambizioso di strumenti che forniscono suggerimenti per l'attuazione pratica degli orientamenti al fine di conseguire progressi sostanziali nell'ambito della protezione e della promozione di tale libertà fondamentale e universale; loda la prassi adottata dal SEAE e dal Consiglio di riesaminare e rivedere gli orientamenti di più vecchia data; incoraggia il SEAE ad adottare un processo di revisione più rigoroso, comprendente la consultazione approfondita delle parti interessate, al fine di adeguarsi alle circostanze in evoluzione;

21. esorta il SEAE e il Consiglio a prestare particolare attenzione alla questione di idonei piani di attuazione per gli orientamenti; raccomanda ulteriore formazione e sensibilizzazione del personale del SEAE e delle delegazioni dell'UE, così come presso i diplomatici degli Stati membri; esprime particolare preoccupazione per l'attuazione degli orientamenti in materia di diritto internazionale umanitario e di quelli in materia di tortura e altri trattamenti crudeli, disumani o degradanti;

Dialoghi con i paesi terzi in materia di diritti umani

22. prende atto delle continue difficoltà nel realizzare progressi concreti in numerosi dialoghi e consultazioni dell'UE in materia di diritti umani; incoraggia l'UE a cercare nuovi modi per rendere più significativi i dialoghi con paesi che destano preoccupazioni; sottolinea la necessità di perseguire una politica in materia di diritti umani ambiziosa, determinata e trasparente in tali dialoghi; invita pertanto l'UE a trarre chiare conclusioni politiche quando il dialogo in materia di diritti umani non è costruttivo e, in tali casi o in caso di persistenti violazioni dei diritti umani, a porre maggiormente l'accento sul dialogo politico, le iniziative e la diplomazia pubblica; mette inoltre in guardia contro l'allontanamento delle discussioni sui diritti umani dai dialoghi politici ad alto livello;

23. ritiene che i dialoghi e le consultazioni in materia di diritti umani debbano rafforzare e sostenere il ruolo della società civile, dei difensori dei diritti umani, delle organizzazioni sindacali, dei giornalisti, degli avvocati e dei parlamentari che affrontano con coraggio e contestano gli abusi a livello interno ed esigono il rispetto dei loro diritti; invita l'Unione europea a garantire che i dialoghi e le consultazioni in materia di diritti umani siano ambiziosi e accompagnati da chiari parametri di riferimento pubblici in base ai quali sia possibile valutare oggettivamente i loro risultati;

Mercoledì 11 dicembre 2013

24. ricorda che la corruzione nei settori pubblico e privato cristallizza e aggrava disuguaglianze e discriminazione per quanto concerne il pari godimento dei diritti civili, politici, economici o sociali e culturali; sottolinea che è dimostrato che gli atti di corruzione e le violazioni dei diritti umani implicano l'utilizzo improprio del potere, l'assenza di un sistema di responsabilità e varie forme di discriminazione; chiede il massimo livello di assunzione di responsabilità e di trasparenza dell'aiuto esterno e dei bilanci pubblici in relazione al bilancio e all'aiuto esterno dell'UE;

Strategie nazionali sui diritti umani e punti focali di tali diritti

25. prende atto degli sforzi compiuti dal SEAE per finalizzare il primo ciclo di strategie nazionali in materia di diritti umani dell'UE; ribadisce il suo sostegno all'obiettivo di conferire la titolarità delle strategie nazionali alle delegazioni dell'UE e alle ambasciate degli Stati membri sul campo, assicurando un controllo di qualità a livello di sede centrale; deplora, tuttavia, la mancanza di trasparenza per quanto riguarda il contenuto delle strategie nazionali; ribadisce il suo invito a rendere pubbliche almeno le priorità fondamentali di ciascuna strategia nazionale e a garantire che il Parlamento abbia accesso alle strategie in modo da consentire un grado adeguato di controllo; incoraggia l'UE a elaborare una valutazione pubblica degli insegnamenti tratti durante il primo ciclo di strategie nazionali in materia di diritti umani dell'UE e a individuare le migliori pratiche per il ciclo successivo;

26. accoglie con favore la rete, quasi completa, dei punti focali dei diritti umani nelle delegazioni dell'UE; invita il VP/AR e il SEAE a sviluppare un piano di utilizzazione di questa rete, per realizzarne il pieno potenziale; invita le delegazioni dell'UE a pubblicare i dati di contatto di tutti i punti focali in materia di diritti umani e degli ufficiali di collegamento dell'UE per i difensori dei diritti umani;

I diritti umani nella politica commerciale dell'UE

27. è favorevole alla prassi di inserire clausole sui diritti umani giuridicamente vincolanti e non negoziabili negli accordi internazionali conclusi con i paesi terzi e ritiene che anche negli accordi commerciali andrebbero incluse sistematicamente clausole sui diritti umani; chiede un monitoraggio efficace dell'applicazione di tali clausole e una rendicontazione alla commissione responsabile del Parlamento in merito alla loro valutazione e alle azioni suggerite;

28. sottolinea che il Parlamento dovrebbe rifiutare di dare la sua approvazione agli accordi internazionali qualora si verificassero gravi violazioni dei diritti umani;

29. ricorda che il regime SPG riveduto entrerà in vigore il 1° gennaio 2014; accoglie positivamente la continuazione del regime SPG+, in base al quale i paesi possono beneficiare di ulteriori tariffe preferenziali dopo avere ratificato e attuato le 27 convenzioni in materia di diritti umani fondamentali, lavoro e ambiente; ricorda la possibilità di sospendere le preferenze SPG, SPG+ e di «Tutto tranne le armi» (EBA) in caso di violazione grave dei diritti umani; invita la Commissione a rendere pubbliche le valutazioni di ammissibilità al SPG+ per aumentare la trasparenza e l'assunzione di responsabilità;

30. invita inoltre l'UE a definire e adottare orientamenti politici specifici per l'inclusione effettiva dei diritti umani nei suoi accordi commerciali e di investimento, al fine di garantire coerenza metodologica e rigore nelle valutazioni d'impatto sui diritti umani;

I diritti umani nelle politiche di sviluppo dell'UE

31. sottolinea che il partenariato di Busan per una cooperazione efficace al servizio dello sviluppo ha esortato la comunità internazionale ad adottare un approccio basato sui diritti umani in materia di cooperazione internazionale, onde accrescere l'efficacia delle iniziative a favore dello sviluppo;

32. invita la Commissione a effettuare ampie valutazioni d'impatto dei progetti di cooperazione allo sviluppo dell'UE, che dovrebbero includere una valutazione del loro impatto sulla situazione dei diritti umani, al fine di assicurare che le iniziative dell'UE a favore dello sviluppo non contribuiscano all'ulteriore emarginazione dei gruppi oggetto di discriminazione e che i fondi dell'UE siano equamente distribuiti tra le diverse regioni di un paese a seconda delle necessità e del livello di sviluppo;

Mercoledì 11 dicembre 2013

33. ribadisce che la Commissione e il SEAE dovrebbero essere responsabili dell'adozione di un approccio basato sui diritti nell'ambito del prossimo periodo di programmazione;

34. è del parere che i parlamenti nazionali e le organizzazioni della società civile svolgano un ruolo importante nell'efficace attuazione delle disposizioni in materia di diritti umani, e sottolinea che occorre garantire condizioni adeguate per la loro partecipazione al processo decisionale onde rafforzare un'autentica titolarità delle scelte politiche nell'ambito delle strategie di sviluppo;

La politica dell'Unione europea sui processi di transizione

35. prende atto della schiacciante evidenza degli ultimi anni che indica quanto sia essenziale che la politica estera dell'UE affronti adeguatamente i processi dinamici di transizione nei paesi terzi; incoraggia l'UE a continuare a trarre insegnamento dalle esperienze passate, sia positive che negative, per evitare di ripetere determinati errori politici e stabilire le prassi ottimali per influenzare e consolidare i processi di democratizzazione; riconosce l'esigenza di flessibilità politica in situazioni divergenti e incoraggia lo sviluppo di strumenti politici che possano essere utilizzati in diversi scenari di transizione al fine di integrare nell'approccio unionale i diritti umani e le misure di sostegno alla democrazia in modo flessibile e credibile;

36. sottolinea che la transizione politica e la democratizzazione devono essere collegate con il rispetto dei diritti umani, la promozione della giustizia, la trasparenza, la responsabilizzazione, la riconciliazione, lo Stato di diritto e la creazione di istituzioni democratiche, prestando debita attenzione all'uguaglianza di genere e alla giustizia giovanile; sottolinea l'importanza del diritto di riparazione riguardo alle violazioni dei diritti umani commesse dai precedenti regimi; pone in evidenza che l'UE dovrebbe sempre favorire un approccio contestuale alla giustizia di transizione, rispettando al contempo rigorosamente il principio dell'assunzione di responsabilità per le violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario;

37. sottolinea che l'UE deve dare pieno appoggio ai paesi che hanno esautorato regimi autoritari e stanno attraversando una transizione verso la democrazia sostenendo la società civile come attore cruciale nella difesa dello Stato di diritto, dell'assunzione di responsabilità e della trasparenza e nella promozione dei movimenti sociali per il cambiamento politico e la partecipazione; ricorda che la polizia, l'esercito e la magistratura sono spesso utilizzati come strumenti per perpetrare sistematiche violazioni dei diritti umani; sottolinea pertanto che la riforma istituzionale di questi organismi deve prevedere maggiori assunzioni di responsabilità e trasparenza nei processi di transizione;

38. ritiene che gli strumenti finanziari esterni dell'UE siano un mezzo importante per promuovere e difendere i valori dell'Unione all'estero; accoglie positivamente, in tale contesto, l'impegno di porre i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto al centro dell'azione esterna dell'UE; chiede che siano migliorate la coerenza e l'efficacia di diversi strumenti tematici e geografici al fine di raggiungere questo obiettivo strategico;

39. incoraggia vivamente l'UE a sostenere una società civile attiva e indipendente in tutto il mondo sia sul piano politico che finanziario, in particolare attraverso lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR); ritiene che l'apertura dei programmi europei per la mobilità degli studenti ai giovani dei paesi terzi e la messa a punto di programmi di formazione per i giovani professionisti promuovrebbero la partecipazione attiva dei giovani allo sviluppo democratico e rafforzerebbero la società civile; deplora il fatto che la libertà di riunione, quale condizione fondamentale per qualsiasi sviluppo democratico e questione particolarmente delicata nei paesi di transizione, sembri essere stata ignorata nel piano d'azione dell'UE in materia di diritti umani e democrazia; invita il SEAE e gli Stati membri a elaborare linee guida sulla libertà di riunione;

40. accoglie con favore l'istituzione del Fondo europeo per la democrazia (FED) e chiede che esso fornisca sostegno a quanti lottano per il cambiamento democratico, offrendo loro finanziamenti flessibili su misura per le loro esigenze; invita l'UE e i suoi Stati membri a garantire un sostegno finanziario adeguato a detto Fondo; rammenta l'importanza fondamentale di evitare una sovrapposizione tra il mandato e le attività del Fondo e gli strumenti esterni dell'UE nel settore, segnatamente quelli nel settore dei diritti umani e della democrazia;

La politica di allargamento, democratizzazione e diritti umani

41. sottolinea l'importanza epocale del processo di allargamento quale strumento di sostegno della democratizzazione e del miglioramento della tutela dei diritti umani;

Mercoledì 11 dicembre 2013

42. accoglie con favore la decisione della Commissione di mettere lo Stato di diritto al centro del processo di allargamento; esorta l'UE a continuare a vigilare nel corso dei processi di allargamento e a esigere una rigorosa applicazione delle disposizioni fondamentali in materia di diritti umani, quali la tutela attiva dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, al fine di salvaguardare la parità di trattamento di tali minoranze per quanto riguarda l'istruzione, l'assistenza sanitaria, i servizi sociali e altri servizi pubblici, la realizzazione dello Stato di diritto e l'adozione di misure risolutive per combattere tutte le forme di corruzione, assicurare l'accesso effettivo alla giustizia e la garanzia delle libertà fondamentali, nonché l'uguaglianza piena ed effettiva tra le persone appartenenti a minoranze nazionali o alla maggioranza nazionale in tutti i settori della vita sociale, economica, politica e culturale;

43. insiste sull'urgenza di conseguire una soluzione giusta e duratura in relazione al conflitto in Medio Oriente per giungere a una soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati, uno Stato palestinese indipendente, democratico e capace di esistenza autonoma e lo Stato di Israele, che vivano fianco a fianco, in pace e sicurezza, all'interno delle frontiere del 1967 riconosciute a livello internazionale;

44. osserva con preoccupazione che il rispetto dei diritti delle minoranze rappresenta uno dei principali problemi individuati nella strategia di allargamento della Commissione per il 2012-2013; incoraggia gli Stati membri, così come i paesi candidati e potenziali candidati, ad avviare un dibattito pubblico sull'accettazione delle minoranze e sulla loro inclusione nel sistema d'istruzione, sul coinvolgimento della società civile, sul miglioramento delle condizioni di vita e sulla sensibilizzazione in generale; si rammarica del fatto che la comunità Rom sia particolarmente penalizzata in tutta la regione dei Balcani occidentali, il che ha un effetto negativo sui processi di partenariato; esorta gli Stati interessati ad attuare misure efficaci per far fronte a problemi quali la discriminazione e la segregazione e l'accesso all'alloggio e all'assistenza sanitaria; condanna l'istigazione all'odio e ai pregiudizi in generale, così come gli atti negativi e le discriminazioni basate sul genere o sull'orientamento sessuale, o rivolte verso gruppi vulnerabili e persone con disabilità; sottolinea che si tratta di un problema ricorrente in molti paesi dell'allargamento, oltre che nella maggior parte degli Stati membri;

45. osserva che la libertà dei media ha generalmente fatto progressi nei paesi dell'allargamento; deplora, tuttavia, la mancanza di misure volte a garantire la libertà di espressione in alcuni paesi dell'allargamento, che spesso porta ad autocensura, interferenze politiche, pressioni economiche e alla persecuzione dei giornalisti o all'uso della violenza nei loro confronti; esprime, a questo proposito, forte preoccupazione rispetto all'aumento delle violazioni della libertà di espressione e di stampa in Turchia;

La sfida delle transizioni nella politica di vicinato

46. riconosce le sfide connesse alla transizione democratica nel vicinato meridionale e orientale; prende atto della crescente divergenza nelle riforme democratiche in tale vicinato; ribadisce l'importanza delle organizzazioni della società civile e dei diritti umani nel processo di transizione democratica; incoraggia pertanto a fare distinzione tra la dimensione meridionale e quella orientale della politica di vicinato, al fine di rispondere più efficacemente alle caratteristiche e alle esigenze specifiche di ciascuna zona geografica;

47. invita l'UE ad agire nel suo vicinato in modo coerente quale partner democratico spinto dalle riforme; sostiene, a tale riguardo, un maggiore impegno nei processi di associazione con i paesi vicini, prende atto delle conclusioni del vertice di Vilnius e invita a rafforzare ulteriormente le relazioni tra l'UE e i paesi del partenariato orientale; appoggia i processi democratici e a favore dell'Europa in Ucraina e condanna il recente uso della forza contro le manifestazioni pubbliche pacifiche a Kiev in quanto violazione della libertà fondamentale di riunione e di espressione;

48. rileva il nuovo approccio dell'UE volto a rafforzare il partenariato tra l'UE e i paesi e le società del suo vicinato, sulla base della reciproca assunzione di responsabilità e dell'impegno condiviso a favore dei valori universali dei diritti umani, della democrazia, della giustizia sociale e dello Stato di diritto;

49. rileva con preoccupazione la fragilità dei processi democratici e il deterioramento dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella maggior parte dei paesi del vicinato; sottolinea che il buon governo, la trasparenza, la libertà di associazione, di espressione, di pensiero, di coscienza, di religione e di riunione, la libertà di stampa e dei media, lo Stato di diritto e una magistratura indipendente sono essenziali per sostenere le transizioni democratiche; ribadisce l'importanza di rispettare e promuovere l'uguaglianza di genere e i diritti delle donne, unitamente allo sviluppo sociale e alla riduzione delle disuguaglianze; riconosce il ruolo fondamentale della società civile nella costruzione di un sostegno pubblico alle riforme democratiche nei paesi del vicinato;

Mercoledì 11 dicembre 2013

50. deplora il fatto che in alcuni paesi le organizzazioni della società civile devono affrontare gravi limitazioni, ad esempio ostacoli alla libertà di circolazione, azioni legali contro i dirigenti delle ONG e i difensori dei diritti umani, procedure burocratiche farraginose, l'aggressivo ricorso alle disposizioni legislative penali sulla diffamazione contro le ONG o un totale divieto del loro funzionamento, regole restrittive di controllo dei finanziamenti esteri o l'obbligo di subordinare ad autorizzazione l'accettazione di finanziamenti; sottolinea a tale proposito la rilevanza del Fondo europeo per la democrazia come forma di sostegno flessibile e discreta del potenziale democratico delle società nazionali prima e durante il processo di trasformazione democratica;

51. deplora l'assenza di progressi nel conseguimento di una soluzione politica sostenibile per quanto riguarda i «conflitti congelati»; sottolinea che il dialogo politico deve tenere pienamente conto e rispettare appieno l'integrità territoriale e i confini riconosciuti a livello internazionale dei paesi in oggetto; esorta l'Unione europea a impegnarsi più attivamente a tale riguardo;

52. sottolinea l'importanza delle istituzioni nazionali di difesa dei diritti umani nell'architettura dei diritti umani a livello nazionale, anche in termini di monitoraggio e sensibilizzazione in materia, nonché di garanzia di una riparazione per le violazioni; esorta il SEAE e la Commissione a elaborare una politica a sostegno delle istituzioni nazionali di difesa dei diritti umani e a sostenerne la creazione e il rafforzamento conformemente ai principi di Parigi come priorità nell'assistenza esterna, in particolare nell'ambito dello strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI);

53. permane preoccupato per l'assenza di democrazia, Stato di diritto, libertà fondamentali e rispetto dei diritti umani in Bielorussia;

54. osserva con preoccupazione i casi di giustizia selettiva in alcuni paesi del vicinato orientale; ricorda che l'UE continua a chiedere il rilascio di prigionieri politici quali Yulia Tymoshenko in Ucraina; ribadisce che la responsabilità politica e quella penale dovrebbero essere chiaramente distinte nei paesi che si sono impegnati al rispetto dei valori democratici;

55. appoggia tutti i passi compiuti sul percorso del dialogo politico, essenziale per far progredire la transizione in Egitto; esprime profonda preoccupazione per le recenti crisi e la polarizzazione politica nel paese, inclusi i disordini di piazza tra l'esercito e i sostenitori dei Fratelli musulmani, il terrorismo e gli scontri violenti nel Sinai; condanna la violenza estremista nei confronti delle minoranze, ivi comprese le comunità cristiane copte; esprime solidarietà al popolo egiziano nella lotta per la democrazia; si compiace degli sforzi profusi dall'Unione e dal VP/AR per trovare una via d'uscita dalla crisi e fa presente ancora una volta l'urgente necessità di un dialogo politico costruttivo e inclusivo al fine di definire una chiara tabella di marcia per la transizione verso una democrazia reale e sostenibile; invita tutti i leader politici del paese a trovare un modo per sbloccare la pericolosa situazione di stallo e concordare l'attuazione di misure tangibili di creazione della fiducia per evitare il rischio di altri spargimenti di sangue e polarizzazione del paese; sollecita un rapido ritorno al processo democratico, il che comprende elezioni presidenziali e parlamentari libere ed eque nel quadro di un processo pienamente inclusivo; esorta le autorità egiziane a proseguire il lavoro su una costituzione inclusiva con pari diritti per tutti;

56. chiede che si ponga immediatamente fine a tutti gli atti di violenza, aggressione sessuale e alle altre forme di trattamento degradante nei confronti delle manifestanti e delle attiviste per i diritti delle donne, che si proceda a indagini serie e imparziali su tutti i casi in questione e che i responsabili rispondano pienamente dei loro atti;

57. continua a essere profondamente preoccupato per la situazione di crisi in Siria; deplora con il massimo vigore possibile l'utilizzo di armi chimiche e il ricorso eccessivo alla forza e alla violenza nei confronti della popolazione civile e delle minoranze del paese, che non possono essere giustificati in alcun caso, e condanna la portata degli abusi da parte dello Stato, che possono costituire crimini contro l'umanità; ribadisce il forte sostegno all'appello lanciato dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani in vista di un deferimento, da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, della situazione in Siria alla Corte penale internazionale ai fini di un'inchiesta ufficiale; invita tutte le fazioni armate a porre immediatamente fine alle violenze in Siria; esprime forte preoccupazione per la crisi umanitaria in atto, compresa la situazione dei rifugiati, e per le implicazioni che essa può avere per i paesi vicini e la stabilità nella regione; sottolinea nuovamente che l'assistenza umanitaria a coloro che necessitano di beni e servizi di base in Siria e nei paesi vicini deve

Mercoledì 11 dicembre 2013

costituire una priorità immediata per la comunità internazionale e l'Unione europea; ritiene che la soluzione del conflitto risieda in meccanismi politici e processi diplomatici; sottolinea l'importanza di attuare con rigore la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione; accoglie con favore la recente risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e la proposta del Segretario generale dell'ONU di tenere una conferenza «Ginevra II» a dicembre 2013; condanna la persecuzione dei cristiani e di altre minoranze religiose in Medio Oriente;

58. rammenta le sue risoluzioni del 25 novembre 2010 sulla situazione nel Sahara occidentale ⁽¹⁾, del 22 ottobre 2013 sulla situazione dei diritti umani nella regione del Sahel ⁽²⁾; invita a garantire i diritti umani per il popolo Saharawi e sottolinea la necessità di affrontare la situazione di tali diritti nel Sahara occidentale e nei campi profughi del Tindouf, ivi compresi il rispetto della libertà di associazione e di espressione nonché del diritto a manifestare; chiede il rilascio di tutti i prigionieri politici sahraui; chiede che il territorio sia reso accessibile a osservatori indipendenti, alle organizzazioni non governative e ai media; sostiene una soluzione politica equa e reciprocamente accettabile sul Sahara occidentale, conformemente alle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite, tra cui quelle che consentono l'autodeterminazione;

Giustizia di transizione e sfida della costruzione della pace post-conflitto

59. ritiene che l'assunzione di responsabilità per le violazioni commesse nel passato sia un aspetto fondamentale nel processo di costruzione di una riconciliazione sostenibile; invita l'UE e i suoi Stati membri ad appoggiare la partecipazione sistematica delle donne ai processi di pace e al processo decisionale in campo economico, anche nelle situazioni di transizione democratica e di risoluzione dei conflitti, e sottolinea l'importanza essenziale di tale partecipazione; esorta a sottoporre i criminali di guerra alla Corte penale internazionale e invita gli Stati membri a rafforzare la loro cooperazione con detta Corte in questo ambito; accoglie con favore l'intenzione del SEAE di sviluppare una politica specifica sulla giustizia di transizione per aiutare le società a superare gli abusi del passato e lottare contro l'impunità, e incoraggia una tempestiva definizione di tale politica; sottolinea la necessità di affrontare la giustizia di transizione in modo coerente con il sostegno dell'UE alla giustizia penale internazionale in generale e alla Corte penale internazionale in particolare; richiama in special modo l'attenzione sull'esperienza dell'UE nei Balcani occidentali, quale fonte di ispirazione; invita l'UE a sostenere attivamente il mandato, di recente creazione, del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione della verità, della giustizia, della riparazione e delle garanzie di non-recidiva;

60. sottolinea che un elemento chiave della strategia UE per la giustizia di transizione deve essere il sostegno alla riforma istituzionale della magistratura, onde migliorare il funzionamento dello Stato di diritto secondo gli standard internazionali; sottolinea la necessità di garantire che chi ha commesso crimini in passato sia perseguito da tribunali nazionali o internazionali; pone in evidenza l'importanza del dialogo pubblico per confrontarsi con il passato, di un'adeguata consultazione delle vittime e di programmi di compensazione che comprendano indennizzi; ritiene che un attento esame del curriculum personale di chi lavora nelle istituzioni di transizione costituisca un test di credibilità per la giustizia di transizione;

61. prende atto della particolare difficoltà di sviluppare politiche coerenti per le transizioni post-conflitto; sottolinea pertanto la necessità di rafforzare il rispetto e il controllo dei diritti umani internazionali e delle norme del diritto umanitario in situazioni di conflitto armato e incoraggia il SEAE a sostenere le organizzazioni della società civile impegnate nella promozione del rispetto del diritto umanitario da parte di attori armati statali e non statali, rivolgendo particolare attenzione ai diritti delle donne e alla tutela dell'interesse superiore del minore;

62. condanna con la massima fermezza le gravi violazioni dei diritti umani commesse in situazioni di conflitto armato durante crisi recenti o in corso, come in Siria, nel Mali, nella Repubblica democratica del Congo e in Repubblica Centrafricana, in particolare le esecuzioni sommarie, gli stupri e le altre forme di violenza sessuale, gli atti di tortura, gli arresti e le detenzioni arbitrari, con particolare riferimento alla situazione delle donne e dei bambini, categorie particolarmente vulnerabili; esorta l'UE a lottare contro l'impunità in tutti questi casi e a sostenere l'azione delle magistrature nazionali e della Corte penale internazionale per assicurare i responsabili alla giustizia; incoraggia l'UE a integrare meccanismi di prevenzione della tortura in tutte le attività nel quadro delle sue relazioni esterne;

63. invita il VP/AR e il SEAE a condurre una valutazione politica approfondita dei tragici eventi in Siria, Libia e Mali e di altri conflitti recenti, al fine di rivedere gli orientamenti UE in materia di diritto internazionale umanitario e cercare di

⁽¹⁾ GU C 99 E del 3.4.2012, pag. 87.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0431.

Mercoledì 11 dicembre 2013

attuarli in modo più efficace; invita l'UE a sostenere l'iniziativa avviata dal Comitato internazionale della Croce Rossa e dal governo della Svizzera per riformare l'attuale quadro di governance internazionale per quanto riguarda il diritto internazionale umanitario; sostiene l'impegno dell'UE a favore di una riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che consenta di rispondere in maniera più efficace alle crisi del mondo contemporaneo;

64. accoglie con favore il varo, nel gennaio 2014, dell'iniziativa «Volontari europei per l'aiuto umanitario», che consentirà di creare opportunità di formazione e di mobilitazione in operazioni umanitarie nel mondo per oltre 8 000 cittadini dell'UE e di paesi non UE; osserva che, secondo le previsioni, altre 10 000 persone dovrebbero sostenere il corpo volontario europeo di aiuto umanitario in qualità di «volontari online», con compiti che possono essere svolti da casa mediante computer;

65. invita l'UE a elaborare una posizione comune dell'Unione in materia di droni armati;

Transizioni bloccate e paesi che destano preoccupazioni

66. richiama altresì l'attenzione sulle transizioni bloccate in paesi e regioni dove i movimenti di riforma e i processi di transizione sono stati fermati o repressi dal regime al potere; esorta l'Unione europea a proseguire i suoi sforzi per convincere le élite al potere in tali paesi, così come in altri paesi che destano preoccupazione e sono ancora sotto un dominio autoritario, ad avviare un processo di riforma per sviluppare democrazie forti e stabili, nelle quali siano rispettati lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali; ritiene che detto atteggiamento di persuasione debba permeare tutti i dialoghi con i relativi partner, anche al più alto livello politico, mediante il ricorso a tutti i settori pertinenti della politica esterna dell'UE, vale a dire sviluppo, commercio ecc.;

67. ricorda che nei paesi e nelle regioni in cui la transizione è bloccata mancano riforme democratiche e l'assunzione di responsabilità politica; ribadisce che tutti i cittadini hanno il diritto di partecipare pienamente e liberamente a una vita politica caratterizzata da elezioni libere, eque e aperte, con più di un partito e diverse fonti di informazione alternative e indipendenti;

68. esprime forte preoccupazione per le recenti norme repressive e la loro applicazione arbitraria da parte delle autorità russe, una situazione che spesso sfocia in vessazioni nei confronti delle ONG, degli attivisti della società civile, dei difensori dei diritti umani, delle minoranze e delle persone LGBTI; chiede all'Unione di esprimere tale preoccupazione a tutti i livelli politici; sollecita il rilascio di Mikhail Khodorkovsky e di altri prigionieri politici e deplora l'uso politico della giustizia; esorta le autorità russe a condurre indagini imparziali e ad assicurare alla giustizia i responsabili della morte di Sergei Magnitsky, Natalia Estemirova, Anna Politkovskaya, Stanislav Markelov e Vasily Alexanian; si rammarica che il Consiglio non abbia tenuto conto della raccomandazione del Parlamento, del 23 ottobre 2012, sul caso Magnitsky; invita pertanto il Consiglio ad adottare una decisione che istituisca un elenco UE comune di funzionari coinvolti nella morte di Sergei Magnitsky; aggiunge che tale decisione del Consiglio dovrebbe imporre sanzioni mirate nei confronti di tali funzionari; esprime la più profonda preoccupazione riguardo alle attività dei gruppi di vigilantes di estrema destra che contattato le persone LGBTI online per tendere loro agguati e aggredirle, pubblicando poi online centinaia di video di tali atti; chiede alla delegazione dell'UE e alle ambasciate degli Stati membri in Russia di incrementare il loro sostegno ai difensori dei diritti umani delle persone LGBT, conformemente con le linee guida in materia;

69. esprime preoccupazione per le continue repressioni di giornalisti indipendenti e di attivisti per i diritti umani, nonché per la soppressione del dissenso politico a Cuba; richiama l'attenzione sulla situazione dei prigionieri di coscienza a Cuba, che continuano a essere condannati in base a prove falsificate o a essere sottoposti a carcerazione preventiva; invita il SEAE e il VP/AR a promuovere, nel quadro delle Nazioni Unite, una commissione d'inchiesta internazionale e indipendente incaricata di esaminare le circostanze in cui sono morti, nel luglio 2012, i difensori dei diritti umani e dissidenti pacifici cubani Oswaldo Payá Sardiñas (premio Sakharov 2002) e Harold Cepero;

70. sottolinea la necessità di un controllo internazionale della situazione dei diritti umani in Cina e invita gli Stati membri dell'UE a impegnarsi attivamente per mettere in atto tale controllo, visto che il dialogo UE-Cina sui diritti umani non è riuscito a ottenere risultati significativi e tangibili; continua a nutrire preoccupazione per le crescenti restrizioni poste ai difensori dei diritti umani, agli avvocati, agli attivisti della società civile, ai giornalisti e ai blogger; sostiene la richiesta interna della popolazione cinese di poter godere delle libertà e dei diritti fondamentali che le spettano; ricorda che l'UE potrebbe fungere da intermediario a tale riguardo creando maggiore fiducia, individuando nuove modalità di dialogo e migliorando gli strumenti già esistenti;

Mercoledì 11 dicembre 2013

71. esorta le autorità cinesi a impegnarsi a fondo con il popolo tibetano al fine di valutare le cause alla base dell'elevato numero di autoimmolazioni; condanna il reinsediamento e la ricollocazione non volontari dei nomadi tibetani, in quanto pratiche che costituiscono una minaccia alla sopravvivenza di uno stile di vita che fa parte dell'identità tibetana; esorta il SEAE, in linea con gli orientamenti dell'UE sulla libertà di religione o di credo recentemente approvati, a prestare particolare attenzione alla questione della repressione religiosa in Tibet e a invitare la Cina a porre fine alle sue politiche restrittive in materia di buddismo tibetano; sottolinea la necessità di migliorare il sistema d'istruzione con particolare attenzione all'istruzione bilingue nella regione, al fine di preservare l'identità e il patrimonio nazionali, nonché di affrontare le cause all'origine della disoccupazione giovanile;

72. esprime forte preoccupazione per la situazione dei diritti umani in Iran, la costante repressione dei riformisti, il crescente numero di detenuti politici e detenuti di coscienza e fede, la discriminazione e la persecuzione della comunità Baha'i, il numero costantemente elevato di esecuzioni, anche di minori, l'ampio ricorso alla tortura, l'iniustizia dei processi, le cauzioni esorbitanti richieste per concedere la libertà provvisoria, nonché le pesanti restrizioni della libertà di informazione, espressione, riunione, religione, istruzione e movimento; accoglie con favore la scarcerazione di vari detenuti di coscienza in Iran, tra cui Nasrin Sotoudeh, avvocato vincitore del premio Sakharov; esorta le autorità iraniane a rilasciare i tre leader dell'opposizione Mehdi Karroubi, Zahra Rahnava e Mir Hossein Mousavi, tenuti per oltre due anni agli arresti domiciliari senza alcuna accusa, a consentire al relatore speciale dell'ONU per i diritti umani in Iran di visitare il paese, ad adoperarsi per una moratoria sulla pena di morte, a rimuovere la censura relativa a Internet e a consentire la libertà di espressione in Iran; constata la ripresa dei contatti diplomatici tra l'Iran e la comunità internazionale e auspica che i negoziati tra il gruppo di paesi E3+3 e l'Iran in merito al programma nucleare iraniano si concludano in maniera soddisfacente e accettabile per entrambe le parti;

73. esprime profonda preoccupazione per il continuo deteriorarsi della situazione dei diritti umani nella Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC); richiama l'attenzione sulle pertinenti risoluzioni d'urgenza (articolo 122) approvate dal Parlamento europeo e invita la RPDC ad avviare un dialogo incisivo in materia di diritti umani con l'Unione europea; invita la RPDC a mettere fine alle uccisioni extragiudiziali e alle sparizioni forzate, a liberare i prigionieri politici e a permettere ai suoi cittadini di viaggiare liberamente, tanto all'interno quanto all'esterno del paese; invita la RPDC a garantire la libertà di espressione e la libertà di stampa per i mezzi d'informazione nazionali e internazionali e a consentire ai suoi cittadini un accesso a Internet non soggetto a censura; osserva che tutte le azioni provocatorie della RPDC, nonché le misure restrittive imposte ai suoi cittadini, hanno generato una povertà diffusa e una privazione materiale;

74. nutre gravi preoccupazioni in merito al Kashmir, dove ogni atto di violenza nei confronti dei civili va condannato fermamente; è consapevole dello svolgimento di indagini sulla questione delle tombe non identificate; esorta tuttavia a porre i meccanismi di protezione dei diritti umani al centro di qualsiasi tentativo volto a individuare la responsabilità e garantire l'assunzione di responsabilità per gli abusi nei confronti dei civili;

75. invita l'Unione europea a impegnarsi in una strategia coordinata e inclusiva nel Sahel, onde migliorare la sicurezza nella regione, da un lato, e promuovere i diritti umani, dall'altro, in modo da far cessare violazioni dei diritti umani come le torture, gli arresti spesso arbitrari di oppositori e giornalisti, la repressione delle manifestazioni pacifiche, le violenze perpetrate nei confronti delle donne come gli stupri, i matrimoni forzati, le mutilazioni genitali, le discriminazioni basate sull'appartenenza etnica o a una casta, contribuendo in tal modo alla creazione di uno Stato di diritto garante dei diritti e delle libertà fondamentali;

76. esprime profonda preoccupazione per la crescente tendenza alla violenza di Stato contro le persone LGBTI che si registra in diversi paesi subsahariani, in particolare Uganda, Nigeria, Camerun e Senegal; condanna fermamente i tentativi di emanare leggi sempre più repressive nei paesi in cui l'omosessualità viene già sanzionata penalmente; invita i deputati degli altri paesi a smettere di piegarsi alle pressioni di stampo populista e conservatore, esercitate tra l'altro dai leader religiosi, e a proteggere i diritti di tutti i cittadini, incluse le persone LGBTI; rileva che l'omosessualità è tuttora sanzionata penalmente in 76 paesi, cinque dei quali prevedono la pena di morte; si rammarica nuovamente che l'accordo di Cotonou sia stato firmato senza affrontare la questione della discriminazione fondata sull'orientamento sessuale nell'ambito del suo dialogo politico, come ripetutamente richiesto dal Parlamento europeo; ricorda alla Commissione e al Consiglio che il Parlamento è fermamente deciso a includere questo aspetto nella prossima revisione dell'accordo;

Mercoledì 11 dicembre 2013

77. invita l'Unione europea a elaborare un'efficace politica di sanzioni verso tutti i regimi che attuano metodi repressivi nei confronti della popolazione civile;

78. invita l'UE a continuare a sostenere attivamente i difensori dei diritti umani, anche tramite la tempestiva messa a disposizione di rifugi temporanei per i soggetti a rischio; invita l'UE a estendere la sua politica a sostegno dei difensori dei diritti umani agli informatori e ai giornalisti investigativi, che possono contribuire significativamente alla protezione e alla promozione dei diritti umani;

Osservazione elettorale e politiche di promozione della democrazia

79. accoglie favorevolmente il continuo sostegno che l'Unione europea fornisce ai processi elettorali in tutto il mondo inviando missioni di osservazione elettorale (MOE) e missioni di esperti elettorali (MEE), nonché assicurando assistenza elettorale e sostegno agli osservatori locali; rileva che tali missioni hanno recentemente contribuito a sostenere lo sviluppo democratico nel vicinato dell'Unione europea e hanno assistito al passaggio del potere all'opposizione (Senegal) e al consolidamento della democrazia emergente dal conflitto (Sierra Leone);

80. sottolinea l'importanza di dare un seguito alle relazioni e alle raccomandazioni delle missioni di osservazione elettorale; pone in evidenza la propria iniziativa di rafforzare il seguito dato alle raccomandazioni delle MOE utilizzandole come parte di una «tabella di marcia per la democrazia» nel paese interessato e di conferire al capo degli osservatori un ruolo speciale per garantire il seguito e l'attuazione delle raccomandazioni con il sostegno degli organi permanenti del Parlamento;

81. sottolinea l'importanza di rafforzare la capacità operativa dei parlamenti tra le elezioni; ricorda, in questo contesto, l'impegno assunto dall'Unione europea nel Forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti allo sviluppo per fondare la cooperazione sulla «titolarità democratica», con particolare riferimento al ruolo rafforzato dei parlamenti; esorta l'UE ad adoperarsi per un approccio basato sui diritti, con l'obiettivo di integrare i principi dei diritti umani nelle sue attività operative e sostenere le tematiche concernenti i diritti umani nell'agenda di sviluppo globale, conformemente al piano d'azione;

82. rammenta l'impegno del VP/AR di concentrarsi sulla partecipazione delle donne e delle minoranze nazionali all'attività di osservazione elettorale, nonché sulla partecipazione delle persone disabili, sia in qualità di candidati che di elettori; chiede che le conclusioni delle missioni di osservazione elettorale dell'UE siano tenute sempre in considerazione in sede di elaborazione dei programmi volti a favorire la piena e uguale partecipazione delle donne ai processi elettorali e nell'attuazione delle raccomandazioni delle missioni stesse;

Libertà di espressione

83. sottolinea la particolare importanza della libertà di espressione, compresa la libertà dei media, nelle situazioni di transizione; si compiace dell'impegno assunto dall'UE di elaborare linee guida sulla libertà di espressione (online e offline) e raccomanda inoltre all'UE di sviluppare un metodo per il controllo e la reazione alle modifiche delle normative che limitano il pluralismo e la libertà di stampa nei paesi terzi;

84. esprime forte e continua preoccupazione per la censura sul web e la sua deplorable diffusione in molti paesi; sottolinea che, nelle sue politiche, l'UE deve dare priorità all'attuazione del diritto di partecipazione e del diritto di accesso alle informazioni quali principi centrali della democrazia, da realizzare anche online, e che essa deve ricorrere a tutti i meccanismi disponibili, come i principi dei dati aperti, per rafforzare la responsabilità pubblica; ritiene che ciò debba accadere su tutti i piani del dialogo con i paesi terzi, anche nelle relazioni bilaterali ai più alti livelli; pone in evidenza l'importanza dei media online per il funzionamento e l'efficacia della società civile, inclusi i difensori dei diritti umani, i sindacati e coloro che segnalano le irregolarità; invita la Commissione e il SEAE a intensificare gli sforzi volti a integrare la libertà digitale nelle relazioni esterne dell'UE;

85. nota la deplorable tendenza ad emanare leggi che limitano la libertà di espressione e di riunione di coloro che sostengono i diritti umani delle persone LGBTI; rileva che tali leggi sono attualmente in vigore in Lituania e Russia, sono allo studio in Ucraina e sono state proposte in Georgia, Armenia e Kazakistan; si congratula con la Moldova per aver abrogato una legge che vietava la «propaganda di rapporti diversi da quelli collegati al matrimonio o alla famiglia»; invita le delegazioni dell'UE nei paesi interessati ad esprimere la particolare preoccupazione dell'UE in merito a tali leggi;

Mercoledì 11 dicembre 2013

Sostegno dell'Unione europea ai diritti umani universali

86. sostiene pienamente la posizione affermativa adottata dall'Unione europea nel quadro strategico in materia di diritti umani e democrazia per quanto riguarda la promozione e la tutela di tutti i diritti umani, così come l'impegno a pronunciarsi apertamente contro qualsiasi tentativo di compromettere il rispetto dell'universalità dei diritti umani; ribadisce il suo pieno sostegno all'indivisibilità e all'universalità dei diritti umani, tra cui quelli enunciati nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, conformemente all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (titolo V, capo I — Disposizioni generali sull'azione esterna dell'Unione), e invita l'UE a fare altrettanto;

Sistema dei diritti umani delle Nazioni Unite

87. ribadisce il proprio sostegno al rafforzamento del sistema dei diritti umani delle Nazioni Unite in quanto fondamentale per la promozione dei diritti umani universali; riconosce gli sforzi compiuti dall'Unione europea nella revisione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e invita tutti i membri di tale Consiglio a mantenere gli standard di diritti umani più elevati e a rispettare le promesse fatte prima della loro elezione; considera l'indipendenza dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e di quanti detengono mandati di procedura speciali delle Nazioni Unite un presupposto fondamentale per il loro funzionamento efficiente e sottolinea la necessità di finanziamenti privi di destinazione specifica per garantire tale indipendenza;

88. accoglie con favore l'avvio del secondo ciclo del processo di revisione periodica universale (UPR) e chiede che l'UE continui a prestare attenzione al rafforzamento della procedura UPR e al grado di attuazione delle raccomandazioni UPR che i paesi hanno accettato e promesso di realizzare;

89. invita gli Stati membri dell'UE ad avanzare sulla scorta dell'impegno assunto nel quadro strategico dell'UE di ratificare e attuare i principali trattati internazionali in materia di diritti umani, in particolare ratificando e attuando i dieci principali trattati sui diritti umani delle Nazioni Unite e i relativi protocolli opzionali, e a rilasciare le pertinenti dichiarazioni che assicurano l'accettazione di tutte le procedure riguardanti i singoli reclami e le indagini; sottolinea l'importanza di queste ratifiche per la credibilità interna ed esterna della politica dell'UE in materia di diritti umani; esprime profonda preoccupazione per il fatto che la persistente, mancata presentazione tempestiva, da parte di alcuni Stati membri dell'UE, delle loro relazioni periodiche agli organismi di controllo competenti in materia di diritti umani delle Nazioni Unite comprometta anche la credibilità della politica dell'UE in materia di diritti umani nei confronti dei paesi terzi;

90. invita l'UE a incoraggiare i paesi terzi a cooperare pienamente con i relatori speciali delle Nazioni Unite e gli esperti indipendenti sui diritti umani, anche formulando inviti permanenti e accogliendo detti esperti;

91. incoraggia l'UE e i suoi Stati membri a sostenere l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani nell'attuazione della sua relazione del 2012 sul rafforzamento degli organismi delle Nazioni Unite, che ha un ruolo chiave nel controllo dell'effettiva attuazione degli obblighi in materia di diritti umani da parte di Stati che sono parti dei trattati delle Nazioni Unite sui diritti umani;

92. si rammarica dell'adozione, da parte del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, della risoluzione A/HRC/RES/21/3 sui valori tradizionali, che mina il principio di universalità e indivisibilità dei diritti umani, e si compiace che l'UE vi si sia opposta; deplora il mancato seguito alla risoluzione A/HRC/RES/17/19 sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere, e invita il gruppo di Stati che lavorano su questo tema, tra cui il Sudafrica, a dare quanto prima un seguito a tale risoluzione; elogia l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani per la sua opera di promozione e tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte delle persone LGBTI, in particolare attraverso dichiarazioni, relazioni, e la nuova campagna «Liberi e uguali»; invita l'Alto Commissario delle Nazioni Unite a portare avanti questo lavoro e ad esprimere forte preoccupazione per quanto riguarda le cosiddette leggi «anti-propaganda» che limitano la libertà di espressione e di riunione;

93. evidenzia, alla luce dei principi del diritto umanitario internazionale sanciti nei regolamenti dell'Aia del 1907 (articoli 42-56), nella quarta Convenzione di Ginevra (GC IV, articoli 27-34 e 47-78) e nelle disposizioni del protocollo aggiuntivo I, che l'UE è tenuta a garantire che i partner rientranti nella categoria di forza di occupazione rispettino i propri obblighi nei confronti della popolazione nei territori occupati; ricorda che, ai sensi del diritto umanitario internazionale, la forza di occupazione deve garantire le norme in materia di sanità pubblica e la fornitura di cibo e di assistenza medica alla

Mercoledì 11 dicembre 2013

popolazione sotto occupazione; ribadisce che è vietato qualsiasi trasferimento della popolazione civile da parte della forza di occupazione nel territorio occupato e che alle persone accusate di reati penali deve essere garantito un procedimento penale nel rispetto delle garanzie giudiziarie internazionalmente riconosciute, come l'informazione sul motivo dell'arresto, la specificazione dei capi d'accusa e la garanzia di un equo processo il più presto possibile;

Corte penale internazionale

94. ribadisce il proprio fermo sostegno alla Corte penale internazionale (CPI); considera il crescente numero di soggetti statali come uno sviluppo importante per rafforzare l'universalità della Corte; accoglie con favore la ratifica dello Statuto di Roma da parte del Guatemala nell'aprile 2012 e della Costa d'Avorio nel febbraio 2013;

95. invita i ministri degli Esteri dell'Unione europea ad approvare le conclusioni del Consiglio «Affari esteri» in cui si afferma il forte sostegno dell'UE e dei suoi Stati membri alla Corte penale internazionale, prendendo atto degli sforzi dell'UE di rivedere, aggiornare ed estendere continuamente i propri strumenti sulla Corte penale internazionale ed esprimendo l'impegno rinnovato ad adoperarsi per l'universalità dello Statuto di Roma al fine di ampliare l'accesso alla giustizia per le vittime di reati gravi ai sensi del diritto internazionale;

96. deplora il fatto che lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale non sia ancora stato incluso nell'elenco del nuovo regolamento SPG relativo alle convenzioni necessarie per ottenere lo status SPG+; osserva che un certo numero di candidati allo status SPG+ non sono parte dello Statuto o non lo hanno ratificato (ad esempio Armenia e Pakistan); ribadisce la sua raccomandazione affinché lo Statuto di Roma sia inserito in un futuro elenco delle convenzioni;

97. invita l'UE e i suoi Stati membri a sottolineare l'importanza della ratifica e dell'attuazione dello Statuto e dell'Accordo sui privilegi e le immunità della Corte (APIC) nei negoziati e dialoghi politici con i paesi terzi, con organizzazioni e raggruppamenti regionali, e a includere disposizioni relative alla Corte penale internazionale e alla giustizia internazionale negli accordi dell'UE con paesi terzi;

98. incoraggia il SEAE a garantire che tutte le delegazioni e i rappresentanti speciali dell'UE siano pienamente informati della decisione del Consiglio dell'Unione europea e del piano d'azione sulla CPI, nonché del kit di strumenti di complementarità dell'UE, ed esorta altresì il SEAE a promuovere attivamente la Corte penale internazionale, l'esecuzione delle sue decisioni e la lotta contro l'impunità per i reati previsti dallo Statuto di Roma;

99. invita le delegazioni e i rappresentanti speciali dell'UE, in particolare il rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, a promuovere attivamente la Corte penale internazionale, l'esecuzione delle sue decisioni e la lotta contro l'impunità per i reati previsti dallo Statuto di Roma, nell'ambito dei dialoghi politici e delle riunioni con i paesi terzi; suggerisce, inoltre, il rafforzamento del sostegno finanziario destinato alla CPI;

100. accoglie con favore l'adozione del kit di strumenti dell'UE per l'avanzamento della complementarità e invita il SEAE e la Commissione a intraprendere ulteriori passi per la sua efficace attuazione; incoraggia l'UE a garantire che il sostegno alla CPI sia opportunamente integrato in tutti i settori pertinenti della politica estera dell'UE;

101. invita gli Stati membri dell'Unione europea ad attuare pienamente lo Statuto di Roma allineando la legislazione nazionale a tutti gli obblighi previsti dallo Statuto e a dar seguito alle richieste di assistenza e cooperazione della CPI in tutte le fasi dei procedimenti della Corte, in particolare per quanto riguarda esame preliminare, indagine, arresto e consegna, protezione delle vittime e dei testimoni, libertà provvisoria ed esecuzione delle sentenze; deplora che i contributi al fondo fiduciario per le vittime continuino a essere sufficienti e invita gli Stati membri dell'UE a garantire le risorse necessarie affinché il fondo adempia pienamente al proprio mandato;

102. esprime sostegno per le attività di sensibilizzazione e informazione pubblica opportunamente finanziate attraverso il bilancio ordinario della Corte e sottolinea l'importanza di tali attività nel garantire la visibilità della giustizia;

103. invita gli Stati membri dell'UE a ratificare gli emendamenti di Kampala allo Statuto di Roma e a incoraggiarne la ratifica da parte dei paesi terzi;

104. invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a intensificare gli sforzi per la lotta contro l'impunità all'interno delle stesse frontiere dell'UE; li incoraggia a tale riguardo a tenere conto delle raccomandazioni della rete europea dei punti di contatto per quanto concerne i soggetti responsabili di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra;

Mercoledì 11 dicembre 2013

Pena di morte

105. ribadisce la sua univoca opposizione alla pena capitale e considera l'applicazione di una moratoria universale nell'ottica dell'abolizione della pena di morte a livello mondiale un obiettivo centrale della politica dell'UE in materia di diritti umani; sottolinea che non è mai stato dimostrato che la pena di morte sia un efficace deterrente alla criminalità e che, secondo i dati disponibili, essa è inflitta prevalentemente alle persone svantaggiate; plaude agli sforzi profusi dall'UE e dai suoi Stati membri in seno alle Nazioni Unite e sfociati nell'adozione della risoluzione dell'Assemblea generale sulla moratoria dell'applicazione della pena di morte nel dicembre 2012; esprime tuttavia preoccupazione per la ripresa delle esecuzioni in alcuni paesi; invita l'UE a continuare a intraprendere campagne mirate sulla pena di morte e a intensificare l'impegno nei confronti dei paesi che conservano la pena capitale; auspica di essere opportunamente consultato nel corso della revisione, prevista per il 2013, del regolamento (CE) n. 1236/2005 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte o per la tortura;

106. deplora il fatto che la Bielorussia sia l'ultimo paese del continente europeo a mantenere la pena di morte; ribadisce nuovamente il profondo rammarico per l'esecuzione di Dmitri Konovalov e Vladislav Kovalev; rinnova il suo invito alla Bielorussia affinché attui una moratoria sulla pena di morte, che porti in definitiva alla sua abolizione;

Imprese e diritti umani

107. ribadisce che le imprese europee dovrebbero garantire, nell'ambito delle loro attività, il rispetto delle norme in materia di diritti umani, anche qualora operino fuori dei confini dell'UE; esprime preoccupazione per i casi segnalati di cooperazione tra talune imprese dell'UE e regimi autoritari, in particolare laddove il commercio di merci sensibili, come ad esempio nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ha portato a violazioni dei diritti umani;

108. ribadisce l'importanza di promuovere la responsabilità sociale delle imprese (RSI) anche per le imprese che operano fuori dai confini dell'UE, nonché di garantire il rispetto della RSI lungo l'intera catena di fornitura; è convinto che le imprese europee, le loro controllate e i loro fornitori dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale nella promozione e nella divulgazione delle norme internazionali relative alle attività economiche e ai diritti umani a livello globale; sottolinea l'importanza di una rendicontazione valida in materia di diritti umani e dell'impatto sociale e ambientale generato dai progetti sostenuti dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) o che beneficiano dei crediti all'esportazione concessi dalle agenzie di credito europee; sottolinea che le operazioni di finanziamento realizzate da tali istituti dovrebbero contribuire ai principi generali che guidano l'azione esterna dell'Unione, a norma dell'articolo 21 del TUE;

109. invita il SEAE a riferire in merito all'attuazione degli impegni assunti nell'ambito del piano d'azione dell'UE sui diritti umani per quanto riguarda i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite; deplora l'assenza di progressi da parte della Commissione nel rispondere alla richiesta del Parlamento di proporre una legislazione che imponga alle imprese dell'UE di garantire che i loro acquisti non sostengano i responsabili dei conflitti e di gravi violazioni dei diritti umani;

110. ricorda alla Commissione l'impegno assunto a settembre 2010 di esaminare la questione del lavoro forzato dei detenuti nei paesi terzi e di rivedere di conseguenza l'azione dell'UE al riguardo; chiede inoltre alla Commissione di riferire al Parlamento in merito al risultato di tale processo; invita la Commissione a introdurre una legislazione che vieti l'importazione nell'Unione europea di beni prodotti mediante il lavoro forzato e il lavoro carcerario;

Eradicazione di tutte le forme di discriminazione

111. ricorda gli articoli della Dichiarazione universale dei diritti umani che affermano che tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti e che ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate in tale Dichiarazione, senza distinzione alcuna; sottolinea l'importanza di combattere tutte le forme di discriminazione, comprese quelle basate sulla razza, sul colore, sul sesso, sull'orientamento sessuale, sulla lingua, sulla religione, sulla casta, sull'origine sociale, sulla cultura, sull'età, sulla nascita, sulla disabilità o su altra condizione; ribadisce il suo appello affinché la lotta contro la discriminazione e l'intolleranza sia un aspetto fondamentale della politica dell'UE in materia di diritti dell'uomo e affinché l'Unione fondi tale politica su una definizione inclusiva e globale della non discriminazione; sottolinea che il rispetto dei diritti delle minoranze è un fattore essenziale per la pace, lo sviluppo e la democrazia; accoglie con favore e incoraggia ulteriormente il dialogo condotto dall'UE con le Nazioni unite e le organizzazioni regionali nell'ambito di questa causa;

Mercoledì 11 dicembre 2013

112. invita l'UE a prestare particolare attenzione alla discriminazione basata su forme di stratificazione sociale come i sistemi di casta e sistemi analoghi di status ereditario, che hanno un impatto fortemente negativo e, talvolta, distruttivo sulle prospettive di un equo godimento dei diritti umani; ritiene che i paesi in cui vige ancora un sistema di casta vadano esortati a vietarlo e che occorra garantire l'effettiva attuazione delle disposizioni legislative volte a combattere tale sistema;

Libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo

113. sottolinea che il diritto alla libertà di pensiero, coscienza, religione o credo, così come racchiuso nell'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in altri strumenti internazionali sui diritti umani, costituisce un diritto umano fondamentale, correlato ad altri diritti umani e libertà fondamentali, che comprende il diritto di credere o non credere e la libertà di praticare indistintamente confessioni teistiche, non teistiche o atee, in pubblico o in privato, singolarmente o in comunità con altri, e il diritto di adottare, cambiare, abbandonare o riprendere il proprio credo; invita l'UE a promuovere il diritto alla libertà di religione o di credo nei consessi internazionali e regionali e nelle relazioni bilaterali con i paesi terzi;

114. ricorda che il diritto all'obiezione di coscienza al servizio militare costituisce un esercizio legittimo del diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione ed esorta il SEAE e gli Stati membri a invitare i paesi in cui esiste il servizio di leva obbligatorio a permettere un servizio alternativo di carattere non militare o civile, nell'interesse pubblico, che non abbia natura punitiva, nonché a evitare di comminare sanzioni, anche detentive, agli obiettori di coscienza che non svolgono il servizio di leva;

115. condanna con la massima fermezza qualsiasi discriminazione, intolleranza, violenza e uccisione fondata sulla religione o sul credo, ovunque si verifichi e a chiunque sia rivolta; esprime particolare preoccupazione dinanzi alla crescente tendenza a risolvere i disaccordi di ordine religioso delle popolazioni ricorrendo alla violenza e alla persecuzione, una tendenza che impedisce la pace e la riconciliazione durature; esprime inoltre preoccupazione per l'atteggiamento sempre più ostile dei governi e della società in generale nei molti paesi che continuano a negare alle minoranze religiose o confessionali la libertà di culto o di espressione in pubblico della propria religione o del proprio credo; constata l'intensificazione dell'ostilità sociale e degli attacchi nei confronti di gruppi religiosi o confessionali, che hanno causato numerose vittime e feriti, e sottolinea che l'impunità e l'insufficiente protezione accordata alle minoranze religiose o alle comunità di fede continuano a destare preoccupazione;

116. si oppone a qualsiasi legislazione che sanzioni coloro che decidono di cambiare la propria religione o il proprio credo; esprime profonda preoccupazione quanto alla pena detentiva o, addirittura, alla pena di morte previste in alcuni paesi in virtù di una legislazione di questo tipo; esprime inquietudine per il fatto che l'abbandono o il cambio di religione esponano le persone che hanno compiuto questa scelta a ostilità sociali, come atti di violenza e intimidazioni; si oppone alle norme che sanzionano le espressioni ritenute blasfeme, diffamatorie od oltraggiose nei confronti della religione o dei simboli, delle immagini o dei sentimenti religiosi; dichiara che tali leggi non sono conformi alle norme internazionali in vigore in materia di diritti umani; condanna le disposizioni della legge sulla blasfemia in Afghanistan, Bangladesh, Egitto, Pakistan e Arabia Saudita, che autorizzano la detenzione e la pena di morte;

117. accoglie con favore i recenti inviti a presentare proposte nell'ambito dello Strumento per la promozione della democrazia e dei diritti umani (EIDHR), inviti che danno priorità e sostengono le azioni della società civile per la lotta alla discriminazione fondata sulla religione o sul credo; sollecita l'UE a sostenere gli sforzi inclusivi a favore di un dialogo interculturale e interconfessionale e di una cooperazione a vari livelli, che coinvolga i leader delle comunità, le donne, i giovani e i rappresentanti delle minoranze etniche, al fine di promuovere la costruzione della pace e la coesione sociale; invita l'UE e i suoi Stati membri a elaborare programmi di sovvenzioni per la protezione e la promozione della libertà di religione o di credo nei paesi in cui tale diritto è più a rischio;

118. accoglie con favore l'impegno dell'Unione europea di promuovere il diritto alla libertà di religione o di credo nei consessi internazionali e regionali, tra cui le Nazioni Unite, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il Consiglio d'Europa e altri meccanismi regionali; esorta l'UE a continuare a presentare la sua risoluzione annuale sulla libertà di religione o di credo in seno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite e a sostenere il mandato del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di religione o di credo;

Mercoledì 11 dicembre 2013

I diritti e l'emancipazione delle donne e dei bambini

119. esprime pieno appoggio all'attività delle Nazioni Unite volta a sostenere i diritti e l'emancipazione delle donne; esorta l'UE a intraprendere una campagna mirata sulla partecipazione politica ed economica delle donne e a sostenere iniziative di lotta alla violenza basata sul genere e al femminicidio; sostiene l'attuazione del piano d'azione sulla parità tra uomini e donne e l'emancipazione femminile nello sviluppo; invita le delegazioni dell'UE a introdurre misure specifiche sul ruolo dell'assistenza esterna e della cooperazione allo sviluppo nelle loro strategie locali di attuazione degli Orientamenti dell'UE sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, inclusi i matrimoni forzati; sottolinea che il ruolo della Commissione e degli Stati membri in tale settore, tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione europea, non può limitarsi alla lotta contro la violenza sulle donne in tutte le sue forme — che sia fisica, psicologica, sociale o economica — e che è opportuno dare priorità all'educazione indifferenziata per i due sessi fin dalla più giovane età; invita la Commissione e il Consiglio a incoraggiare ulteriormente i paesi terzi a tener conto dei diritti delle donne in sede di elaborazione della legislazione nazionale e a garantire la debita attuazione di tutte le relative disposizioni;

120. ribadisce la condanna degli abusi e di tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica; invita pertanto tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa a firmare e ratificare la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, ed esorta l'Unione ad avviare un processo di adesione a tale Convenzione onde garantire la coerenza tra l'azione interna ed esterna dell'UE in materia di violenza contro le donne; sottolinea l'importanza delle campagne di informazione e sensibilizzazione nelle comunità in cui vengono praticati mutilazione genitale femminile, abusi sessuali sulle giovani ragazze, matrimoni precoci e forzati, femminicidi e altre violazioni dei diritti umani basate sul genere, nonché di coinvolgere nell'elaborazione e nell'attuazione di tali campagne i difensori dei diritti umani che operano già per porre fine a tali pratiche; sollecita il SEAE e gli Stati membri a continuare ad affrontare la questione della mutilazione genitale femminile nei loro dialoghi politici e strategici con i paesi partner in cui esiste ancora tale pratica;

121. invita l'UE a tutelare ulteriormente i diritti riproduttivi e sottolinea la necessità di porre tali politiche al centro della cooperazione allo sviluppo con i paesi terzi; condanna fermamente la pratica ignobile della mutilazione genitale femminile diffusa in determinate parti dell'Africa, i delitti d'onore, l'aborto in funzione del sesso del nascituro e i matrimoni forzati; rammenta le importanti conclusioni della Conferenza internazionale delle Nazioni Unite su popolazione e sviluppo (ICPD) tenutasi al Cairo;

122. sostiene l'iniziativa «Education First» del Segretario generale delle Nazioni Unite, dal momento che l'accesso all'istruzione consente di garantire una maggiore tutela contro le minacce poste al futuro delle ragazze (matrimoni e gravidanze precoci, HIV, povertà, violenza domestica e sessuale), nonché di ridurre il tasso di mortalità infantile e delle madri;

123. chiede di intensificare gli sforzi per garantire la realizzazione più completa possibile, prima delle scadenze stabilite, degli Obiettivi di sviluppo del Millennio per quanto concerne l'uguaglianza di genere, la salute delle madri, l'accesso a sistemi sanitari adeguati, l'istruzione e i diritti inerenti alla salute sessuale e riproduttiva, in particolare per i gruppi più vulnerabili come le ragazze e le giovani donne, sulla base di un forte impegno da parte dei governi a favore del rafforzamento dei meccanismi di responsabilità e monitoraggio degli obblighi esistenti in materia di diritti umani, della promozione di un accesso universale alla giustizia e della garanzia di un'effettiva partecipazione di tutti, compresi i più emarginati e svantaggiati, allo sviluppo, al processo decisionale e all'attuazione; raccomanda vivamente di includere i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere come obiettivo indipendente tra gli Obiettivi di sviluppo del Millennio post 2015, ponendo un forte accento sulla salute sessuale e riproduttiva e i diritti ad essa inerenti;

124. esorta l'UE e i suoi Stati membri a garantire che il processo di revisione dell'ICPD+20 sfoci in un riesame globale di tutti gli aspetti legati alla piena fruizione dei diritti sessuali e riproduttivi, nonché a riaffermare un approccio forte e progressivo nei confronti dei diritti sessuali e riproduttivi per tutti, che sia conforme alle norme internazionali in materia di diritti umani e preveda un'accresciuta responsabilità per quanto concerne il conseguimento degli obiettivi stabiliti; invita inoltre l'UE e gli Stati membri a garantire che il processo di revisione sia condotto in modo partecipativo e dia l'opportunità alle diverse parti interessate, inclusi la società civile nonché le donne, gli adolescenti e i giovani, di partecipare in maniera significativa; ricorda che il quadro in cui si inserisce tale revisione deve basarsi sui diritti umani e dedicare un'attenzione particolare ai diritti sessuali e riproduttivi;

125. esprime profonda preoccupazione per quanto concerne il problema degli stupri; deplora il livello di impunità estremamente elevato nel caso degli stupri commessi in paesi come India e Pakistan;

Mercoledì 11 dicembre 2013

126. condanna l'ampio ricorso alla violenza sessuale e agli stupri come arma da guerra, in particolare nella regione dei Grandi Laghi; richiama l'attenzione sull'inclusione dei reati connessi al genere e dei reati di violenza sessuale nello Statuto di Roma in quanto crimine di guerra, crimine contro l'umanità o atto costitutivo rispetto al genocidio o alla tortura; accoglie positivamente, in questo contesto, la risoluzione 2106 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite sulla prevenzione della violenza sessuale nei conflitti adottata il 24 giugno 2013, che ribadisce che la CPI svolge un ruolo chiave nella lotta contro l'impunità per i crimini sessuali e di genere; invita l'UE a sostenere pienamente l'attuazione di questi principi; reitera inoltre l'impegno dell'UE di integrare i diritti umani e le questioni di genere nelle missioni PSDC, in conformità con le risoluzioni 1325 e 1820 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza;

127. invita l'UE a dare priorità alla lotta contro la tratta degli essere umani; sottolinea la necessità di tenere conto degli aspetti interni ed esterni di tale fenomeno; sollecita gli Stati membri ad attuare la direttiva 2011/36/UE e la strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani 2012-2016;

128. chiede la ratifica universale della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia; invita la Commissione e il SEAE ad adottare misure in relazione ai diritti dei minori, con un accento particolare sulla violenza contro l'infanzia, e segnatamente sulle questioni del lavoro minorile forzato, dei matrimoni di minori, dell'arruolamento di bambini in gruppi armati, del loro disarmo, della loro riabilitazione e successiva reintegrazione, nonché a inserire la questione dei minori accusati di stregoneria nell'ordine del giorno dei dialoghi sui diritti umani con i paesi interessati; sottolinea l'importanza di conferire priorità ai diritti dei minori nell'ambito delle politiche esterne dell'UE;

129. sottolinea la necessità di intensificare gli sforzi per applicare la strategia di attuazione riveduta degli orientamenti dell'UE sui bambini e i conflitti armati; incoraggia l'UE ad approfondire ulteriormente la sua cooperazione con il rappresentante speciale delle Nazioni unite per i bambini coinvolti nei conflitti armati; accoglie con favore il lancio, avvenuto nel 2012, di una nuova linea di finanziamento a sostegno dei bambini coinvolti nei conflitti attraverso l'assistenza umanitaria, che consente di fornire accesso all'istruzione in situazioni di emergenza;

130. rammenta le sue precedenti raccomandazioni volte a migliorare le procedure in relazione alle questioni dei diritti umani e a intensificare gli sforzi compiuti per integrare efficacemente i diritti umani nelle sue strutture e nei suoi processi; deplora l'assenza di miglioramenti per quanto concerne le discussioni in Aula e le risoluzioni sui casi di violazioni dei diritti umani, democrazia e Stato di diritto e il relativo follow-up; accoglie con favore gli sforzi profusi per migliorare la cooperazione con i parlamenti nazionali degli Stati membri sulle tematiche concernenti i diritti umani;

o

o o

131. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, alle Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa e ai governi dei paesi e dei territori citati nella presente risoluzione.

Mercoledì 11 dicembre 2013

P7_TA(2013)0576

Relazione annuale sulla politica della concorrenza dell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'Unione europea (2013/2075(INI))

(2016/C 468/14)

Il Parlamento europeo,

- visti la relazione della Commissione sulla politica di concorrenza 2012 (COM(2013)0257) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato alla relazione (SWD(2013)0159),
- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e in particolare gli articoli 101, 102 e 107,
- visto il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato ⁽¹⁾,
- visto il regolamento (CE) n. 169/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili ⁽²⁾,
- vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinate norme che regolamentano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi della legislazione nazionale a seguito della violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (COM(2013)0404),
- vista la comunicazione della Commissione relativa alla quantificazione del danno nelle azioni di risarcimento fondate sulla violazione dell'articolo 101 o 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C(2013)3440),
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato «Consultazione pubblica: Verso un approccio europeo coerente in materia di ricorsi collettivi» (SEC(2011)0173),
- vista la comunicazione della Commissione, dell'11 giugno 2013, dal titolo «Verso un quadro orizzontale europeo per i ricorsi collettivi» (COM(2013)0401),
- vista la raccomandazione dal titolo «Recommendation on common principles for injunctive and compensatory collective redress mechanisms in the Member States concerning violations of rights granted under Union Law» (raccomandazione relativa ai principi comuni per meccanismi di ricorso collettivo inibitori e risarcitori negli Stati membri in caso di violazioni dei diritti conferiti dalla legislazione dell'UE) (C(2013)3539/3),
- visto lo studio dell'unità tematica della Direzione generale delle Politiche interne intitolato «Collective redress in Antitrust» (ricorso collettivo all'antitrust) del giugno 2012,
- vista la comunicazione della Commissione pubblicata a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 nella causa AT.39740 — Google (2013/C 120/09),
- visti gli impegni proposti alla Commissione ai sensi dell'articolo 9, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nella causa COMP/39.398 — Le CMI applicate da VISA,
- visto il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (regolamento dell'Unione sulle concentrazioni) ⁽³⁾,
- vista la consultazione della Commissione, del 27 marzo 2013, sul controllo delle concentrazioni dell'UE — progetto di revisione della procedura semplificata e del regolamento di applicazione relativo alle concentrazioni,

⁽¹⁾ GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 61 del 5.3.2009, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Mercoledì 11 dicembre 2013

- vista la comunicazione della Commissione, del 13 ottobre 2008, sull'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale (comunicazione sul settore bancario) ⁽¹⁾,
- vista la comunicazione della Commissione, del 5 dicembre 2008, dal titolo «La ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza» (comunicazione sulla ricapitalizzazione) ⁽²⁾,
- vista la comunicazione della Commissione, del 25 febbraio 2009, sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario (comunicazione sulle attività deteriorate) ⁽³⁾,
- vista la comunicazione della Commissione, del 23 luglio 2009, sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell'attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (comunicazione sulle ristrutturazioni) ⁽⁴⁾,
- vista la comunicazione della Commissione, del 17 dicembre 2008, su un quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (quadro di riferimento temporaneo) ⁽⁵⁾,
- vista la comunicazione della Commissione, del 1° dicembre 2010, intitolata «Quadro di riferimento temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica» ⁽⁶⁾ (il nuovo quadro di riferimento temporaneo), che ha avuto termine il 31 dicembre 2010,
- visto il progetto di comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, a decorrere dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (comunicazione sul settore bancario) ⁽⁷⁾,
- visto il documento di analisi da parte della Commissione per l'attenzione del CEF sulla revisione degli orientamenti sugli aiuti di Stato per la ristrutturazione delle banche,
- visto lo studio pubblicato dall'unità tematica della Direzione generale delle Politiche interne dal titolo «State aid — Crisis rules for the financial sector and the real economy» (aiuti di Stato — norme sulla crisi per il settore finanziario e l'economia reale), del giugno 2011,
- vista la comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale ⁽⁸⁾,
- vista la decisione 2012/21/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ⁽⁹⁾,
- vista la comunicazione della Commissione intitolata «Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011)» ⁽¹⁰⁾,
- visto il regolamento della Commissione (UE) n. 360/2012, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale ⁽¹¹⁾,

⁽¹⁾ GU C 270 del 25.10.2008, pag. 8.

⁽²⁾ GU C 10 del 15.1.2009, pag. 2.

⁽³⁾ GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU C 16 del 22.1.2009, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU C 6 dell'11.1.2011, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 4.

⁽⁹⁾ GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3.

⁽¹⁰⁾ GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 15.

⁽¹¹⁾ GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8.

Mercoledì 11 dicembre 2013

- vista la sua risoluzione, del 15 novembre 2011, sulla riforma delle norme UE in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale ⁽¹⁾,
 - vista la Comunicazione della Commissione intitolata «Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE» (COM(2012)0209),
 - vista la sua risoluzione, del 17 gennaio 2013, sulla modernizzazione degli aiuti di Stato ⁽²⁾,
 - vista la proposta di regolamento del Consiglio presentata dalla Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali e il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia (COM(2012)0730),
 - vista la proposta di regolamento del Consiglio presentata dalla Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (COM(2012)0725),
 - viste le linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie ⁽³⁾,
 - vista la sua relazione, del 12 giugno 2013, sulla politica regionale nel quadro di regimi di aiuti di Stato più ampi ⁽⁴⁾,
 - visto l'accordo quadro, del 20 novembre 2010, sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea ⁽⁵⁾ (in appresso «l'accordo quadro»), in particolare i paragrafi 9, 12, 15 e 16,
 - vista la causa intentata in uno Stato membro che afferma la violazione del principio giuridico di base «nulla poena sine lege», secondo il quale un'impresa non può essere sanzionata per la violazione di un cartello qualora l'entità di tali ammende non siano definite per legge;
 - viste le sue relazioni, del 22 febbraio 2005, sulla XXXIII relazione della Commissione sulla politica di concorrenza — 2003 ⁽⁶⁾, del 4 aprile 2006 sulla relazione della Commissione sulla politica di concorrenza 2004 ⁽⁷⁾, del 19 giugno 2007 concernente la relazione sulla politica di concorrenza 2005 ⁽⁸⁾, del 10 marzo 2009 sulla relazione sulla politica di concorrenza 2006 e 2007 ⁽⁹⁾, del 9 marzo 2010 concernente la relazione sulla politica di concorrenza 2008 ⁽¹⁰⁾, del 20 gennaio 2011 sulla relazione sulla politica di concorrenza 2009 ⁽¹¹⁾, del 2 febbraio 2012 sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'Unione europea ⁽¹²⁾, e del 12 giugno 2013 sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'Unione europea ⁽¹³⁾,
 - visto l'articolo 48 e l'articolo 119, paragrafo 2, del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0357/2013),
- A. considerando che un importo equivalente a 1 600 miliardi di EUR è stato concesso alle banche nell'UE a titolo di aiuti di Stato nel periodo compreso tra il 2008 e la fine del 2011 e che tali aiuti di Stato, in generale, sono stati erogati sotto forma di sottoscrizioni alle emissioni di debito o di garanzia o, in casi eccezionali, sotto forma di sovvenzioni;

⁽¹⁾ GU C 153 E del 31.5.2013, pag. 51.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0026.

⁽³⁾ GU C 184 del 22.7.2008, pag. 13.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0267.

⁽⁵⁾ GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.

⁽⁶⁾ GU C 304 E dell'1.12.2005, pag. 114.

⁽⁷⁾ GU C 293 E del 2.12.2006, pag. 143.

⁽⁸⁾ GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 105.

⁽⁹⁾ GU C 87 E dell'1.4.2010, pag. 43.

⁽¹⁰⁾ GU C 349 E del 22.12.2010, pag. 16.

⁽¹¹⁾ GU C 136 E dell'11.5.2012, pag. 60.

⁽¹²⁾ GU C 239 E del 20.8.2013, pag. 97.

⁽¹³⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0268.

Mercoledì 11 dicembre 2013

- B. considerando che in molti Stati membri le PMI, che rappresentano il 98 % delle imprese dell'UE, sono interessate da una grave stretta creditizia;
- C. considerando che ogni anno vengono cumulate perdite dell'ordine di 181-320 miliardi di EUR, pari pressappoco al 3 % del PIL dell'UE, a causa dell'esistenza di cartelli;
- D. considerando che la mancanza di liberalizzazione e di apertura del settore ferroviario di trasporto passeggeri e merci è in parte dovuta all'assenza in alcuni Stati membri di organi di controllo realmente indipendenti a livello nazionale;
- E. considerando che la relazione annuale sulla politica di concorrenza deve fungere da strumento per promuovere la competitività globale dell'Unione, estendendo la concorrenza e agevolando l'ingresso di nuovi attori, ampliando e approfondendo in tal modo il mercato interno, e non soltanto in relazione all'attuazione pratica della politica di concorrenza da parte della Commissione;
- F. considerando che l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, dei servizi, delle persone e dei capitali è un presupposto indispensabile per la crescita;
- G. considerando che i settori in cui il livello della concorrenza è minore sono spesso quelli in cui la produttività economica è poco efficiente;
- H. considerando che la politica di concorrenza mira a garantire il buon funzionamento del mercato interno e la parità di condizioni, a proteggere i consumatori dalle pratiche anticoncorrenziali e a garantire i prezzi migliori; che l'obiettivo della politica di concorrenza non è di effettuare una microgestione ma di dare attuazione a regole chiare ed eque nell'ambito delle quali le forze di mercato possano funzionare con efficacia;
- I. considerando il ruolo fondamentale dell'azione pubblica, degli investimenti pubblici e dei servizi d'interesse economico generale (SIEG) per garantire la coesione sociale, in particolare in un periodo di crisi;
- J. considerando che l'articolo 14 del TFUE prevede la codecisione al fine di garantire le condizioni, in particolare economiche e finanziarie, per il funzionamento dei SIEG;
- K. considerando che il protocollo n. 26 del TFUE garantisce l'ampio potere discrezionale delle autorità pubbliche di fornire, commissionare e organizzare SIEG;
- L. considerando che la sentenza Altmark stabilisce quattro criteri per distinguere tra compensazione di servizio pubblico e aiuti di Stato;

La politica di concorrenza come strumento per promuovere il mercato unico

1. accoglie con favore la relazione della Commissione e la sua attenzione rivolta al contributo della politica di concorrenza al controllo delle concentrazioni e all'eliminazione delle barriere, degli abusi di posizione dominante, degli accordi collusivi e delle misure distorsive in materia di aiuti di Stato a beneficio del mercato unico, tenendo conto dell'evoluzione dell'economia globale;
2. deplora il fatto che nella sua relazione del 2012 sulla politica di concorrenza la Commissione si sia incentrata particolarmente sulle pratiche di concorrenza sleale derivanti dalle pratiche di Stato, mentre presta relativamente poca attenzione alle pratiche sleali dovute alla concentrazione di società nel mercato unico;
3. ritiene che la politica di concorrenza sia un propulsore della crescita economica e della creazione di posti di lavoro, in particolare in tempi di crisi;
4. ricorda che la politica di concorrenza e il buon funzionamento del mercato unico sono indispensabili per affrontare la crisi, per promuovere la crescita e l'occupazione sostenibile nell'ambito della strategia Europa 2020 e per contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea;
5. concorda pertanto con la Commissione che la crisi non deve essere utilizzata a pretesto per rendere meno rigorosa l'applicazione delle norme in materia di concorrenza;

Mercoledì 11 dicembre 2013

6. è del parere che la politica della concorrenza vada modificata al fine di meglio rispondere alle sfide poste dalla globalizzazione.
7. è del parere che la nuova politica di concorrenza europea debba poter includere alcune clausole di flessibilità;
8. riconosce che troppi settori sono attualmente separati per gran parte dai confini nazionali e da barriere artificiali pubbliche o private e concorda che la politica di concorrenza deve svolgere un ruolo fondamentale nella lotta contro tale frammentazione e nella creazione di condizioni omogenee in tutti i settori del mercato unico, tenendo conto delle particolari esigenze delle SME e del consumatore finale;
9. sottolinea che l'attuazione della politica di concorrenza in senso lato non deve rafforzare le aziende e i fornitori di beni e servizi già operativi, ma piuttosto prefissarsi come obiettivo generale di agevolare l'ingresso di nuovi attori e l'emergere di nuove idee e tecniche, in modo da massimizzare i vantaggi per i cittadini dell'Unione;
10. ritiene che la politica di concorrenza debba contribuire alla promozione e all'applicazione di standard aperti e interoperabilità, al fine di prevenire l'agganciamento tecnologico di consumatori e clienti da parte di una minoranza di soggetti che operano sul mercato;
11. constata che i prezzi dei prodotti nei vari Stati membri sono ancora disomogenei, come nel caso dei medicinali, per effetto dei diversi accordi fra gli Stati membri e l'industria farmaceutica; invita la Commissione a esaminare tale problema e a presentare proposte intese a creare un mercato interno più trasparente, evitando le inutili differenze di prezzo, nell'interesse dei consumatori;
12. accoglie con soddisfazione il brevetto con effetto unitario dell'UE quale passo avanti verso il completamento del mercato unico e per rispondere alle sfide della globalizzazione; invita ad adottare misure per garantire che tutti gli Stati membri possano parteciparvi; giudica necessario conciliare i diritti di proprietà intellettuale con le esigenze della concorrenza, preservando l'interesse generale e assicurando che i titolari di brevetti non abusino dei loro diritti a danno dei cittadini; invita la Commissione a perseguire i comportamenti intesi a ritardare indebitamente l'ingresso nel mercato di farmaci generici;

Legittimità ed efficacia della politica di concorrenza dell'UE

13. ritiene che debba avere poteri legislativi di codecisione nella definizione del quadro della politica di concorrenza; deplora che gli articoli 103 e 109 del TFUE prevedano solo la consultazione del Parlamento; ritiene che tale deficit democratico sia inaccettabile e propone che sia superato il prima possibile, mediante accordi interistituzionali in materia di politica di concorrenza, e rettificato con future modifiche al trattato; ricorda che l'obbligo di rendiconto politico della Commissione nei confronti del Parlamento contempla la politica in materia di concorrenza e che il dialogo strutturato con il Commissario responsabile costituisce un importante strumento con il quale esercitare un valido controllo democratico in questo ambito;
14. ritiene che il tipo di dialogo avviato dal commissario per la concorrenza non possa sostituirsi al vero controllo democratico da parte del Parlamento; sottolinea che il controllo parlamentare è a maggior ragione necessario in quanto la politica di concorrenza comporta un controllo della Commissione sulle decisioni delle autorità nazionali e locali elette democraticamente; evidenzia inoltre la necessità di sviluppare un dialogo migliore tra la Commissione, gli Stati membri, le autorità regionali e locali e la società civile;
15. sottolinea l'importanza della parità di trattamento tra il Parlamento e il Consiglio per quanto riguarda l'accesso alle riunioni e la diffusione delle informazioni per l'elaborazione della legislazione o «soft law» nel settore della politica di concorrenza, come previsto nell'accordo quadro; deplora il fatto che ciò non sia stato rispettato dalla Commissione;
16. insiste sulla necessità di rafforzare una cultura della concorrenza che promuova i propri valori e contribuisca a un atteggiamento positivo nei confronti del rispetto delle norme con un effetto preventivo e vantaggioso per lo sviluppo della politica di concorrenza;

Mercoledì 11 dicembre 2013

17. suggerisce che la dimensione orizzontale della politica di concorrenza nell'Unione europea richiede la massima coerenza tra tale politica e le politiche dell'UE nei diversi settori e che per garantire il buon funzionamento del mercato interno è necessario che i regolamenti settoriali rispettino i principi della politica di concorrenza;

18. ritiene che la Commissione debba presentare una proposta al fine di regolamentare le questioni legate alla concorrenza correlate alla partecipazione di minoranza;

19. incoraggia la Commissione a continuare a formulare orientamenti non vincolanti nel settore della concorrenza, tenendo debitamente conto della giurisprudenza della CGUE, al fine di garantire la certezza del diritto per le parti interessate; ritiene, tuttavia, che la soft law non possa sostituire la legislazione nei settori in cui è fondamentale la certezza del diritto;

20. sottolinea che la comminazione di ammende è uno strumento dissuasivo che svolge un ruolo importante per la politica di concorrenza e che è necessaria un'azione rapida affinché le indagini abbiano esito positivo; è dell'avviso che la certezza del diritto, la semplificazione dei procedimenti e la possibilità di conclusione anticipata mediante accordi appropriati siano fondamentali e reitera il proprio invito alla Commissione a integrare le norme in materia di sanzioni nel regolamento (CE) n. 1/2003; ritiene nel contempo che la Commissione debba aumentare le ispezioni senza preavviso intese a perseguire le presunte violazioni;

21. ritiene tuttavia che il ricorso ad ammende sempre più elevate quale unico strumento antitrust possa essere troppo poco incisivo, in particolare considerando le potenziali perdite di posti di lavoro dovute all'incapacità di effettuare pagamenti; sottolinea che non occorre ricorrere a una politica di ammende elevate come meccanismo alternativo di finanziamento del bilancio; è favorevole a un approccio «bastone-carota» con sanzioni che fungano da vero deterrente, in particolare per i recidivi, incoraggiando nel contempo il rispetto delle norme;

22. invita la Commissione a garantire che la politica in materia di ammende e di applicazione delle norme riconduca a una situazione di equilibrio del mercato e incentivi le imprese a identificare le violazioni internamente e ad attuare azione di riparazione su base volontaria; sollecita la Commissione a tenere conto del livello dei profitti illeciti realizzati e delle perdite subite dagli interessati;

23. ribadisce l'osservazione riguardo all'aumento delle richieste di riduzione dell'ammenda motivate dall'incapacità di pagare, provenienti in particolare da imprese monoprodotto e PMI; continua a ritenere che detto sistema di differimento e/o scissione dei pagamenti possa essere considerato un'alternativa alla riduzione dell'ammenda, onde evitare di obbligare le imprese alla cessazione delle proprie attività;

24. osserva che l'uso del fatturato mondiale nella fissazione del massimale del 10 % può portare all'imposizione di ammende cumulative per la stessa infrazione, dato il crescente numero di autorità garanti della concorrenza a livello mondiale; ritiene pertanto che sarebbe più opportuno utilizzare il fatturato nel SEE piuttosto che il fatturato mondiale;

25. resta in attesa di un adeguamento degli orientamenti in materia di ammende relative alle imprese monoprodotto e alle PMI; si compiace tuttavia che recentemente la Commissione abbia preso in considerazione le esigenze specifiche delle imprese monoprodotto nella sua decisione sulle «Ferramenta per finestre e porte-finestre» (COMP/39452 del 28.3.2012);

26. invita la Commissione a intensificare la sua collaborazione con i tribunali nazionali per agevolare l'applicazione delle norme da parte dei privati e la corretta risoluzione delle controversie relative agli aiuti di Stato; esprime apprezzamento per i programmi di formazione della Commissione destinati ai giudici nazionali;

27. apprezza il ruolo delle autorità giudiziarie nella politica di concorrenza e le esorta ad avvalersi delle loro competenze per ottenere informazioni e il parere della Commissione nonché a partecipare alle attività di formazione comunitarie; raccomanda, dal canto suo, alla Commissione di cooperare strettamente con le autorità giudiziarie, avvalersi attivamente delle proprie facoltà per recare contributi alle autorità giudiziarie come «amicus curiae» che devono essere pubblicati correttamente sul sito Internet della Commissione e valutare la possibilità di avviare azioni giudiziarie per evitare la mancanza di protezione e difendere gli interessi che l'Unione europea deve tutelare;

28. prende atto della proposta della Commissione dell'11 giugno 2013 relativa ad azioni per il risarcimento del danno ai sensi della legislazione nazionale a seguito della violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza, su cui sta lavorando; è determinato a trovare un esito soddisfacente per affrontare le questioni specifiche che si pongono in tale contesto;

Mercoledì 11 dicembre 2013

29. sostiene la necessità che l'Unione europea promuova attivamente la convergenza sostanziale e procedurale delle norme in materia di concorrenza a livello internazionale; ritiene che la cooperazione internazionale sia essenziale per garantire la coerenza e l'interoperabilità per quanto riguarda l'applicazione della politica di concorrenza da parte delle diverse autorità responsabili, contribuendo ad aumentare l'efficacia delle indagini e a creare parità di condizioni;

30. sottolinea l'importanza di favorire una convergenza globale delle norme in materia di concorrenza; incoraggia la Commissione a concludere accordi di cooperazione bilaterali per l'applicazione delle norme di concorrenza; sta attualmente lavorando al proposto accordo tra l'UE e la Svizzera in materia di cooperazione sull'applicazione delle loro normative sulla concorrenza; è determinato a trovare un esito soddisfacente per affrontare le questioni specifiche che si pongono in tale contesto;

31. ritiene che le risorse nella Direzione generale della Concorrenza della Commissione debbano essere commisurate all'aumento del suo carico di lavoro e ai molteplici compiti da svolgere, anche ridistribuendo risorse da voci di bilancio obsolete o sottoutilizzate al fine di poter adottare misure più proattive;

Autorità garanti della concorrenza

32. invita gli Stati membri a garantire l'indipendenza di tutte le autorità nazionali garanti della concorrenza e le autorità di regolamentazione del settore da parte dei governi nazionali, rendendo essenziale la nomina di presidenti e membri di consiglio non politici e privi di conflitti di interesse; invita gli Stati membri a garantire che il personale e le risorse delle autorità garanti della concorrenza e delle autorità di regolamentazione del settore siano sufficienti e diversificati in funzione delle esigenze derivanti dal mercato e dall'efficace esercizio delle loro competenze;

33. sottolinea l'importanza di una piena trasparenza delle autorità garanti della concorrenza e delle autorità di regolamentazione del settore; chiede che, pur tenendo conto dei segreti industriali che possono incidere in modo significativo sulla concorrenza, tutte le informazioni pertinenti sui casi e sulle decisioni ufficiali siano rese chiaramente visibili e accessibili online attraverso una banca dati pubblica;

34. sostiene l'attuale cooperazione all'interno della Rete europea della concorrenza (ECN) che consente la coerenza a livello dell'UE dell'applicazione delle norme in materia di concorrenza da parte delle autorità pubbliche e ne incoraggia l'ulteriore sviluppo, dato che alcuni mercati tendono ad avere dimensioni più nazionali di altri; ritiene che, in generale, i programmi di lavoro e le conclusioni delle riunioni della ECN debbano essere pubblicati sul sito della DG Concorrenza;

35. ritiene che le autorità nazionali garanti della concorrenza e altre autorità nazionali di regolamentazione del settore debbano continuare a cooperare per garantire l'azione complementare, in particolare nei settori in cui la liberalizzazione non è ancora completata o pienamente operativa; suggerisce la creazione di una rete più ampia delle autorità di regolamentazione europee incluse le autorità nazionali garanti della concorrenza e le autorità di regolamentazione del settore per lo scambio delle migliori prassi;

Aiuti di Stato ed effetti sull'economia reale

Aiuti di Stato alle banche

36. riconosce l'importante ruolo svolto dal controllo degli aiuti di Stato dall'inizio della crisi come meccanismo di ristrutturazione e di risoluzione per le banche in difficoltà;

37. è del parere che il controllo degli aiuti di Stato durante la crisi debba concentrarsi sulla stabilizzazione del sistema bancario e sulla lotta contro la segmentazione iniqua delle condizioni del credito nell'economia reale e la discriminazione delle PMI e delle famiglie nel mercato unico; invita, tuttavia, la Commissione a garantire che l'obiettivo di stabilizzazione del sistema bancario non determini un ulteriore aumento del debito pubblico; sollecita la Commissione a collegare la proroga degli aiuti di Stato temporanei destinati al settore bancario a vincoli più rigorosi e tassativi intesi a privilegiare il prestito al dettaglio nonché a restrizioni più rigide e a norme trasparenti in materia di premi, struttura delle commissioni e distribuzione di dividendi;

38. ricorda di aver esortato vivamente e a più riprese la Commissione a rivedere le norme sugli aiuti di Stato alle banche introdotte nel 2008 come misure temporanee; valuta pertanto positivamente le recenti azioni intraprese dalla Commissione in tale ambito;

Mercoledì 11 dicembre 2013

39. chiede alla Commissione di fornire periodicamente statistiche dettagliate e specifiche per paese e per ente relative agli aiuti di Stato a favore del settore finanziario dall'inizio della crisi, alle perdite consolidate e all'andamento dei rimborsi e pubblicare i risultati sul sito Internet della Commissione al fine di garantire la piena trasparenza dell'entità dell'intervento pubblico dall'inizio della crisi e del suo impatto sui contribuenti;

40. ritiene che i metodi contabili debbano essere armonizzati prima di ogni valutazione dell'importo degli aiuti di Stato da concedere alle banche, in modo tale da avere, un trattamento contabile analogo dei prestiti finanziati per la seconda volta, per esempio, indipendentemente dallo Stato membro in questione;

41. sottolinea che, in particolare nel caso delle banche che ricevono aiuti di Stato, il rifinanziamento dei prestiti deve tenere pienamente conto della redditività del destinatario; ritiene che, nel caso delle imprese multinazionali, il rifinanziamento dei prestiti debba essere subordinato alla vendita di attività e quote in società partecipate;

42. sollecita la Commissione a monitorare attentamente i mercati del settore bancario, dove la concentrazione è elevata o in crescita, in particolare a seguito delle ristrutturazioni in risposta alla crisi; rammenta che i mercati oligopolistici sono particolarmente inclini a pratiche anticoncorrenziali e teme che questa concentrazione possa nuocere ulteriormente ai consumatori; sottolinea che una concentrazione eccessiva compromette sia il settore finanziario che l'economia reale;

43. sottolinea che il consolidamento nel settore bancario ha aumentato la quota di mercato delle principali istituzioni finanziarie; esorta la Commissione a mantenere un'attenta vigilanza sul settore al fine di rafforzare la concorrenza e la tutela dei consumatori nei mercati bancari europei, anche nell'ambito di attività bancarie d'investimento in cui i depositi al dettaglio sono sovvenzionati da attività bancarie d'investimento più rischiose;

44. esorta la Commissione a considerare attentamente le molteplici attività e partecipazioni delle istituzioni finanziarie prima della concessione degli aiuti di Stato;

45. sottolinea che ai depositanti aventi fino a un massimo di 100 000 EUR nei propri conti bancari deve essere accordata la massima protezione ed essere esclusi da qualsiasi accordo di ripartizione degli oneri derivanti da una ristrutturazione o risoluzione dell'istituto bancario;

46. ritiene che la Commissione debba prendere in considerazione la possibilità di subordinare gli aiuti di Stato alle banche all'erogazione di crediti alle PMI;

47. sottolinea che dall'inizio della crisi finanziaria le PMI sono state colpite in modo sproporzionato nella loro capacità di accesso al credito; rileva che le PMI rappresentano il 98 % di tutte le imprese della zona dell'euro, impiegano circa i tre quarti dei lavoratori della zona dell'euro e generano circa il 60 % del valore aggiunto e che l'accesso al credito ne ostacola gli investimenti e la crescita; invita pertanto la Commissione a rendere prioritarie le misure intese a riorientare il regolamento finanziario per promuovere la crescita e attenuare la crisi del finanziamento che colpisce le PMI;

48. fa notare che le banche beneficiarie degli aiuti di Stato non devono aumentare le loro dimensioni e la loro complessità; esorta vivamente la Commissione a incoraggiarle affinché concentrino il proprio modello aziendale sulla parte più sana delle loro attività, sulla politica retributiva e sulla struttura delle commissioni e a non aumentare la loro esposizione al debito pubblico, in particolare se riducono nel contempo il flusso del credito a favore delle PMI e delle famiglie; sottolinea che è necessario introdurre un nuovo sistema normativo permanente e nuove norme in materia di aiuti di Stato onde rimediare alle carenze riscontrate nel sistema giuridico precedente la crisi, con particolare riferimento al settore finanziario nonché alle distorsioni scaturite durante la crisi economica e finanziaria e garantire che, in caso di concessione di aiuti di Stato alle banche, si presti attenzione in via prioritaria alle conseguenze e ai vantaggi per i contribuenti, i consumatori e il mercato unico nel loro complesso;

49. deplora che le PMI soggette a programmi di adeguamento negli Stati membri riscontrino difficoltà di accesso al credito bancario e che siano obbligate a corrispondere tassi di interesse più elevati solo perché hanno sede nell'area dell'euro, il che crea distorsioni nel mercato unico;

Mercoledì 11 dicembre 2013

50. sottolinea che anche gli investitori esterni devono essere incoraggiati a partecipare, per quanto possibile, nelle società di gestione patrimoniale, create nel quadro di programmi di aiuti di Stato come mezzo di separazione delle attività deteriorate, al fine di garantire che non sussistano conflitti di interesse tra gli investitori che detengono o trasferiscono attività e gli obiettivi di una data società di gestione patrimoniale;

51. ritiene che le società di gestione patrimoniale debbano cercare di vendere le loro attività quanto prima al fine di ripristinare la normalità del mercato e terminare l'intervento pubblico in un determinato settore;

52. ritiene che l'esperienza della DG COMP in merito alla crisi bancaria debba essere considerata una migliore prassi e utilizzata in futuro come strumento di prevenzione più che per interventi ex post;

Modernizzazione degli aiuti di Stato

53. esprime di nuovo apprezzamento per la comunicazione della Commissione dal titolo «Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE» (COM(2012)0209) e la recente adozione da parte del Consiglio delle norme riviste in materia di aiuti di Stato concernenti le esenzioni per categoria e le procedure; invita tuttavia la Commissione ad assicurarsi che lo stimolo alla crescita economica, che è uno degli obiettivi generali di tale riforma, non determini un ulteriore aumento del debito pubblico;

54. ritiene che le società debbano attuare una ristrutturazione in conformità di limiti chiari, mantenendo al minimo gli effetti negativi per i concorrenti che non hanno ricevuto sostegno dai finanziamenti pubblici;

55. invita la Commissione a valutare a che punto le aziende diventano troppo grandi per fallire e a considerare quali misure possono essere adottate a livello nazionale o dell'UE per impedire che le imprese divengano dipendenti dai futuri salvataggi dei governi;

56. prende atto dell'intenzione generale della Commissione di aumentare il numero delle misure esentate dall'obbligo di notifica; sottolinea, tuttavia, che gli Stati membri dovranno garantire il rispetto ex ante delle norme sugli aiuti di Stato per le misure de minimis e per i regimi che beneficiano di un'esenzione per categoria, allo scopo di preservare un adeguato livello di controllo, mentre la Commissione continuerà a esercitare un controllo ex post su tali casi;

57. condivide l'opinione della Commissione sulla necessità di accelerare le procedure sugli aiuti di Stato per permettere una maggiore concentrazione sui casi complessi che possono determinare gravi ripercussioni per la concorrenza sul mercato interno; prende atto della proposta della Commissione di aumentare il proprio margine di discrezionalità riguardo alle modalità di gestione delle denunce; invita la Commissione a stabilire criteri particolareggiati sui modi per distinguere, in tale contesto, i casi importanti da quelli di minore rilevanza; sottolinea che l'innalzamento delle soglie per il regolamento de minimis e l'estensione delle categorie orizzontali nel regolamento di abilitazione e nel regolamento generale di esenzione per categoria costituiscono modalità adeguate per operare tale distinzione;

58. sottolinea che la Commissione dovrebbe garantire un miglioramento degli scambi con gli Stati membri in termini di qualità e tempestività riguardo alla trasmissione delle informazioni e alla preparazione delle notifiche; sottolinea che per essere efficaci i sistemi nazionali devono garantire che le misure in materia di aiuti di Stato esentate dall'obbligo di notifica ex ante siano conformi al diritto dell'Unione; sottolinea che l'innalzamento delle soglie per il regolamento de minimis e l'estensione delle categorie orizzontali nel regolamento di abilitazione e nel regolamento generale di esenzione per categoria costituiscono modalità adeguate per operare tale distinzione;

59. prende atto che finora le informazioni attinenti ai controlli sugli aiuti di Stato sono state fornite esclusivamente dagli Stati membri; reitera la sua richiesta alla Commissione di valutare se sarà necessario un potenziamento delle risorse umane per ampliare i suoi strumenti di raccolta delle informazioni e consentirle di ricevere informazioni direttamente dagli operatori del mercato; rileva, tuttavia, che la Commissione non deve essere messa in condizione di includere, nella valutazione della compatibilità, ulteriori considerazioni su qualità ed efficienza e che tali decisioni devono essere affidate all'autorità che concede l'aiuto;

Mercoledì 11 dicembre 2013

60. evidenzia la mancanza di chiarezza in alcuni Stati membri in merito al fatto se il finanziamento pubblico ai centri europei dei consumatori (CEC) possa essere considerato un aiuto di Stato ingiustificato ai sensi del diritto della concorrenza dell'Unione; esprime preoccupazione per il fatto che ciò mette a repentaglio il sostegno degli Stati membri ai CEC e ha già dato luogo a una sospensione temporanea del finanziamento concesso a tali centri; esorta, tuttavia, la Commissione a garantire il corretto funzionamento dei CEC chiarendo quanto prima che il tipo di finanziamento non costituisce un aiuto di Stato ai sensi del diritto dell'Unione dal momento che i CEC non partecipano ad attività economiche, ma garantiscono servizi di sostegno per i consumatori;

Settore dei trasporti

61. ritiene che la Commissione debba rafforzare ulteriormente i legami tra politica della concorrenza e politica dei trasporti al fine di migliorare la competitività del settore europeo dei trasporti;

62. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire una concorrenza aperta e leale in tutti i modi di trasporto;

63. invita la Commissione a sviluppare reti di trasporto pubbliche con l'obiettivo di migliorare i servizi per i clienti;

64. esorta la Commissione, nell'ottica di contrastare il continuo aumento delle emissioni di CO₂, a prestare particolare attenzione nel tenere fede all'impegno internazionale di limitare il riscaldamento globale a due gradi Celsius (°C) al di sopra dei livelli preindustriali, che costituisce l'obiettivo fissato per il 2020;

Trasporti ferroviari

65. sollecita la Commissione a completare l'attuazione dello spazio ferroviario europeo unico, a garantire la piena trasparenza dei flussi di denaro tra i gestori di infrastrutture e le imprese ferroviarie, nonché a verificare che ogni Stato membro disponga di un'autorità di regolamentazione nazionale solida e indipendente;

66. invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi al fine di garantire l'apertura del settore del trasporto ferroviario alla concorrenza leale nonché una migliore qualità dei servizi;

67. chiede alla Commissione di studiare la possibilità di adottare una proposta legislativa relativa a un organismo di regolamentazione europeo che cooperi con le autorità di regolamentazione nazionali e intervenga qualora queste non esistano o siano inerti;

68. fa osservare che il mercato unico nel settore del trasporto ferroviario è influenzato dal recepimento scorretto o incompleto del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri e da strozzature che caratterizzano la mobilità transfrontaliera, lesive della concorrenza e della crescita; invita la Commissione a verificare se le barriere di mercato create dagli operatori o da aspetti tecnici che variano da uno Stato membro a un altro, come per esempio gli scartamenti, l'approvvigionamento energetico, i sistemi di segnalazione e altri simili ostacoli concernenti l'interoperabilità e l'accessibilità dell'infrastruttura, possano essere considerate violazioni delle norme di concorrenza;

Trasporti aerei

69. accoglie favorevolmente l'iniziativa della Commissione di rivedere entro la fine del 2013 gli orientamenti dell'UE in materia di aiuti di Stato nel settore dell'aviazione e degli aeroporti, che dovranno eliminare qualsiasi distorsione della concorrenza e creare parità di condizioni per tutti i partecipanti al mercato;

70. invita la Commissione a delineare un quadro generale giustificato per appurare se i vettori aerei attuano comportamenti anticoncorrenziali, mediante l'esercizio illegittimo o immotivato di condizioni speciali o di abusi di posizione dominante in taluni aeroporti;

71. esorta la Commissione a esaminare se talune pratiche relative alla designazione di specifici hub aeroportuali — sulla base dei termini di oltre 1 000 accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi — distorcano la concorrenza contro gli interessi dei consumatori europei;

Settore automobilistico

72. invita la Commissione a garantire un giusto equilibrio dei poteri contrattuali tra produttori e distributori e sottolinea:

Mercoledì 11 dicembre 2013

- l'importanza di contrastare le pratiche discriminatorie nel settore della distribuzione online secondo quanto stabilito dal regolamento di esenzione per categoria riguardo alle restrizioni verticali (regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione), allo scopo di salvaguardare la capacità dei distributori di utilizzare metodi di distribuzione innovativi e di raggiungere clienti più numerosi e diversificati;
- l'importanza dei rivenditori nell'ambito dei mercati relativi alla vendita di veicoli a motore nuovi dopo che il regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione cessa la sua efficacia il 31 maggio 2013;

chiede alla Commissione di insistere sulla necessità di sviluppare principi di buona condotta tra produttori e commercianti in merito agli accordi verticali nel settore dei veicoli a motore, con particolare riferimento alla protezione degli investimenti dopo la cessazione di un contratto e alla possibilità di trasferire un'attività a un altro membro della stessa rete di marchi, onde promuovere la trasparenza nelle relazioni commerciali e contrattuali tra le parti;

Settore della cantieristica

- 73. chiede di garantire la competitività del settore navale europeo favorendone l'attività nell'Unione europea in vista di un ambiente internazionale sempre più competitivo;
- 74. sottolinea la necessità di garantire la certezza del diritto e la parità di trattamento degli armatori europei in tutti gli Stati membri;

Settore dei servizi finanziari

- 75. invita la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione a indagare sui presunti casi di collusione tra imprese o di abuso di posizione dominante sui mercati dell'assicurazione dei veicoli a motore;

Settore energetico

- 76. osserva che un mercato unico dell'energia non solo comporterà prezzi più bassi per i consumatori, ma aumenterà anche la competitività delle imprese dell'Unione europea;
- 77. accoglie favorevolmente l'attuazione delle misure antimonopolio della Commissione nel settore energetico;
- 78. esorta la Commissione a perseguire la piena attuazione del pacchetto relativo al mercato interno dell'energia, dato che non è stato ancora pienamente conseguito un mercato unico aperto e competitivo nel settore dell'energia; invita la Commissione a portare avanti con decisione le misure adottate a seguito dell'analisi del settore e intese ad applicare in modo efficace le regole della concorrenza al settore energetico; accoglie con favore, a tale proposito, le procedure in corso riguardanti la normativa in materia di concorrenza nel settore energetico e finalizzate a completare il mercato interno dell'energia entro il 2014 e a eliminare gli ostacoli ripristinati dai fornitori di energia;
- 79. ritiene che un mercato unico dell'energia europeo riduca il prezzo dell'energia imposto ai consumatori e alle imprese e rafforzi la competitività degli operatori commerciali europei a livello mondiale; ritiene opportuno, per tale motivo, esortare la Commissione a sviluppare entro il 2014 un mercato unico europeo dell'energia;
- 80. sottolinea che è di vitale importanza che gli Stati membri e la Commissione garantiscano un'attuazione tempestiva e corretta della normativa vigente per il mercato dell'energia, compreso il lavoro di regolamentazione richiesto dal terzo pacchetto per il mercato interno dell'energia, al fine di realizzare un mercato interno europeo dell'energia integrato e competitivo entro il 2014;
- 81. chiede alla Commissione di garantire che i regolamenti e le direttive del settore energetico vengano recepiti e applicati correttamente in tutti gli Stati membri; invita la Commissione a prestare particolare attenzione quando i prezzi superano la media UE, in quanto prezzi elevati distorcono la concorrenza e danneggiano i consumatori;
- 82. ritiene che la Commissione debba controllare rigorosamente l'introduzione delle riforme del mercato dell'energia per ridurre i prezzi, in particolare negli Stati membri sottoposti alla procedura del deficit eccessivo;
- 83. invita la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione a indagare sui casi di possibili collusioni tra imprese o di abuso di posizione dominante sui mercati dei carburanti al dettaglio;
- 84. si compiace, a tale proposito, delle recenti indagini della Commissione relative al settore petrolifero, che riconoscono che una violazione delle norme in materia di concorrenza in tale settore ha enormi conseguenze per i consumatori;

Mercoledì 11 dicembre 2013

85. invita la Commissione e le autorità di regolamentazione nazionali a indagare se il cosiddetto «effetto lunedì» (Monday effect) — una presunta manipolazione dei prezzi della benzina da parte delle imprese a seconda del giorno specifico della settimana — sia reale; esorta la Commissione a controllare da vicino il livello di concorrenza dal momento che i tre principali soggetti rappresentano ancora circa il 75 % (elettricità) e oltre il 60 % (gas) del mercato nonostante la graduale apertura dei mercati nella metà degli anni '90; invita la Commissione a formulare orientamenti per migliorare l'accesso delle fonti energetiche rinnovabili alla rete energetica;

86. invita la Commissione a valutare nella sua prossima relazione annuale in quale misura la concentrazione di fornitori di materie prime essenziali possa essere dannosa per l'attività dei settori clienti e un'economia più ecoefficiente, dato che alcuni di questi rivestono un'importanza fondamentale per lo sviluppo delle tecnologie ecoefficienti necessarie per il conseguimento degli obiettivi ambientali;

87. pone l'accento sul ruolo delle reti intelligenti nel permettere la comunicazione bidirezionale tra i produttori di energia elettrica e i loro clienti, e ricorda che le reti intelligenti possono consentire ai consumatori di monitorare e adattare il proprio consumo di energia elettrica; sottolinea che gli Stati membri devono rendere disponibili tali informazioni su siti Internet destinati ai consumatori e a tutti i soggetti interessati, quali imprese edili, architetti e fornitori di apparecchiature di riscaldamento, di raffreddamento e per la produzione di elettricità;

Servizi di pagamento

88. è preoccupato per la perdurante frammentazione del mercato europeo dei pagamenti elettronici e per le diverse questioni inerenti alla concorrenza ancora irrisolte; prende atto delle due proposte della Commissione del 24 luglio 2013 relative alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta e ai servizi di pagamento nel mercato interno, su cui sta attualmente lavorando; è determinato a trovare un esito soddisfacente per affrontare le questioni specifiche che si pongono in tale contesto;

89. sottolinea che, sebbene la direttiva sui ritardi di pagamento (2011/7/UE) dovesse essere recepita negli ordinamenti nazionali entro marzo 2013, non tutti gli Stati membri l'hanno attuata; constata che ciò nuoce alla concorrenza nel mercato interno e colpisce in particolare le PMI;

Telecomunicazioni

90. esorta la Commissione a raddoppiare i propri sforzi nei mercati delle telecomunicazioni per contribuire a porre fine alla frammentazione di suddetti mercati ed evitare gli abusi di posizione dominante da parte degli operatori che detengono il potere di mercato; invita a garantire che i servizi forniti dagli operatori, in particolare l'accesso a Internet, siano trasparenti, comparabili ed esenti da ostacoli contrattuali alla concorrenza;

91. accoglie con favore il sostegno della Commissione allo sviluppo di infrastrutture a banda larga nell'intero territorio europeo, che generano competitività economica e coesione sociale; si chiede se i servizi digitali in Europa possano essere considerati SIEG;

92. reputa di vitale importanza il contributo della politica di concorrenza alla realizzazione di infrastrutture a banda larga nel mercato unico affinché attraverso un giusto equilibrio tra investimenti pubblici e privati possano essere conseguiti gli obiettivi dell'agenda digitale e si possa giungere a una copertura delle aree remote, rurali o scarsamente popolate dell'Unione europea;

Nuove tecnologie e Internet

93. sottolinea l'importanza capitale dei «brevetti essenziali» per l'innovazione nel settore delle TIC e, a tal fine, chiede alla Commissione di intervenire tempestivamente per garantire che i titolari concedano licenze eque, ragionevoli e non discriminatorie ad altri operatori al fine di poter continuare il progresso tecnico e lo sviluppo di nuovi prodotti a vantaggio dei consumatori; sottolinea che la politica di concorrenza dispone di strumenti per evitare la creazione di ostacoli artificiali all'interconnessione, all'interoperabilità e allo sviluppo di economie di scala nei mercati;

94. plaude ai progressi compiuti nell'indagine della Commissione sulle pratiche anticoncorrenziali di Google e alle recenti notizie di una possibile composizione del contenzioso entro la primavera 2014; esorta vivamente la Commissione a intervenire con decisione in merito a tutti i problemi rilevati e a intraprendere, in via prioritaria, tutte le misure necessarie per garantire una corretta concorrenza nei servizi di ricerca online e nei mercati pubblicitari su motori di ricerca, alla luce della posizione dominante di Google, con una quota di mercato superiore al 90 % nella maggior parte degli Stati membri, e del suo possibile abuso di tale posizione;

Mercoledì 11 dicembre 2013

95. sollecita la Commissione a sottoporre le nuove proposte avanzate da Google a una verifica di mercato al fine di valutare in modo approfondito la loro adeguatezza e i loro effetti; sottolinea che, alla luce dell'importanza che i motori di ricerca rivestono nell'economia digitale, la Commissione deve in ogni caso garantire che Google sottoscriva senza riserve e applichi soluzioni atte a risolvere i quattro settori critici individuati dalla Commissione; se ciò non potrà essere raggiunto tramite una composizione del contenzioso, invita la Commissione a inviare tempestivamente una comunicazione degli addebiti alla società;

96. rammenta che la neutralità della rete è della massima importanza per assicurare che non esistano discriminazioni tra servizi su Internet e che la concorrenza sia pienamente garantita;

Aiuti di Stato al calcio

97. plaude all'intervento della Commissione con cui ha avviato indagini in merito all'esistenza di aiuti di Stato nel calcio, in quanto essi determinano una distorsione nell'utilizzo delle risorse pubbliche;

98. ritiene che la Commissione debba esaminare attentamente qualsiasi prestito o rifinanziamento di prestiti dalle banche che hanno ricevuto aiuti di Stato destinati a squadre di calcio, in particolare i tassi di prestito rispetto al tasso medio dei prestiti e la sua dimensione rispetto al debito della squadra di calcio in questione;

99. esorta la Commissione ad affrontare in modo strutturato le relazioni tra la pratica dello sport a livello professionale e la politica di concorrenza, in particolare il mancato pagamento degli oneri sociali, il rispetto degli obblighi fiscali da parte delle società di calcio e le clausole di risoluzione del contratto;

Distribuzione e alimentazione

100. accoglie con favore la creazione di un gruppo di lavoro sull'alimentazione (Food Task Force) nell'ambito della DG COMP per controllare l'andamento della concorrenza nella catena alimentare e il suo impatto sui consumatori nonché l'avvio di uno studio sul commercio al dettaglio; ritiene impossibile un sistema equilibrato di relazioni nel settore alimentare realizzato a danno della politica di concorrenza o mediante un approccio puramente commerciale che non rifletta i suoi principi essenziali;

101. accoglie con favore le azioni della Commissione intese a esaminare l'approvvigionamento del mercato dello zucchero bianco e attende i risultati dell'indagine;

Aspetti sociali

102. rammenta che i principi di sussidiarietà, controllo democratico e promozione dell'interesse generale figurano tra i principi fondatori dell'Unione europea;

103. sottolinea che, in conformità dei principi generali dei trattati (non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità), gli Stati membri e le autorità locali devono essere liberi di decidere in che modo finanziare e organizzare i servizi sociali d'interesse generale (SSIG); a questo proposito, richiama l'attenzione sugli obiettivi sociali dell'Unione e sulla necessità di promuovere la qualità, l'accessibilità e l'efficacia di tali servizi, siano essi prestati da operatori pubblici o da operatori privati;

104. ricorda che l'Unione si trova di fronte a importanti sfide in materia di reindustrializzazione, transizione energetica e digitalizzazione, che richiedono investimenti ingenti; e che gli investimenti nell'istruzione, nella formazione e nella riqualificazione tesi a contrastare la disoccupazione giovanile completano, invece di contraddire, gli obiettivi della politica di concorrenza;

105. rammenta che la politica di concorrenza deve rispettare l'articolo 9 del TFUE, che stabilisce che, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione deve tenere conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione;

106. è convinto che una politica di convergenza sociale possa essere condotta in stretta coerenza con solide politiche economiche e di concorrenza;

Mercoledì 11 dicembre 2013

107. ritiene che garantire pari condizioni alle imprese nel mercato interno implichi anche la lotta al dumping sociale, che dovrebbe essere considerato una pratica anticoncorrenziale; ritiene che la Commissione debba vigilare sulle pratiche di dumping all'interno dell'UE, tramite le quali un'azienda, a livello internazionale o nazionale, vende unità al di sotto del prezzo di produzione per portare al fallimento uno o più concorrenti; ritiene che la Commissione debba pertanto prodigarsi per una convergenza verso l'alto degli Stati membri in termini di prestazioni economiche e sociali; sottolinea la necessità che le riforme strutturali includano una revisione del sistema fiscale al fine di contrastare la frode, l'evasione fiscale e i paradisi fiscali;

o

o o

108. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alle autorità nazionali competenti.

Mercoledì 11 dicembre 2013

P7_TA(2013)0577

Produzione del latte nelle zone di montagna, nelle zone svantaggiate e nelle regioni ultraperiferiche

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sul mantenimento della produzione del latte nelle zone di montagna, nelle zone svantaggiate e nelle regioni ultraperiferiche dopo la scadenza del regime delle quote latte (2013/2097(INI))

(2016/C 468/15)

Il Parlamento europeo,

- visto il titolo III del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo, segnatamente, all'agricoltura;
 - visto l'articolo 174, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo, segnatamente, alle regioni di montagna e l'articolo 349 relativo alle regioni ultraperiferiche;
 - visto il regolamento (CE) n. 247/2006 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione ⁽¹⁾,
 - visto il regolamento (UE) n. 261/2012 ⁽²⁾ sui rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
 - visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 ⁽³⁾,
 - visto il protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'agricoltura di montagna — Protocollo Agricoltura di montagna, pubblicato il 30 settembre 2006 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ⁽⁴⁾,
 - visto il parere del Comitato delle regioni NAT-V-028 del 30 maggio 2013 sull'andamento della situazione dei mercati e conseguenti condizioni per l'eliminazione graduale del regime delle quote latte — seconda relazione sull'«atterraggio morbido»,
 - vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata «Andamento della situazione dei mercati e conseguenti condizioni per l'estinzione graduale del regime delle quote latte — seconda relazione sull'atterraggio morbido» (COM(2012)0741),
 - visto lo studio dal titolo «*Labelling of agricultural and food products of mountain farming*» (Etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari dell'agricoltura di montagna), commissionato dalla Direzione generale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (intesa amministrativa AGRI-2011-0460/JRC-IPTS n. 32349-2011-10),
 - visto lo studio condotto dalla Commissione dal titolo «*Economic impact of the abolition of the milk quota regime — regional analysis of the milk production in the EU*» (Impatto economico dell'abolizione del regime di quote latte — analisi regionale della produzione di latte nell'UE), del febbraio 2009,
 - visto lo studio condotto dal Dipartimento tematico B (Politiche strutturali e di coesione) dal titolo «*The future of milk Quota — Different scenarios*» (Il futuro delle quote latte — diversi scenari), del gennaio 2008,
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0383/2013),
- A. considerando che l'abolizione delle quote latte avrà effetti sull'intero mercato del latte europeo e che i produttori di latte nelle zone di montagna e nelle regioni ultraperiferiche ne saranno particolarmente colpiti, poiché le opportunità di crescita legate alla liberalizzazione non potranno essere sfruttate in tali zone, a causa degli svantaggi naturali e permanenti di tali regioni;

⁽¹⁾ GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 94 del 30.3.2012, pag. 38.

⁽³⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 271 del 30.9.2006, pag. 63.

Mercoledì 11 dicembre 2013

- B. considerando che, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, le zone più a nord del 62° parallelo e alcune zone circostanti vanno considerate zone di montagna e che la definizione e lo statuto delle regioni ultraperiferiche figurano nell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- C. considerando che le decisioni dei giovani imprenditori in queste zone riguardanti il loro futuro dipendono dalla dimensione dell'azienda e dalle risorse finanziarie, tenendo conto del fatto che le aziende che hanno recentemente investito nel regime di quote si troveranno dopo la sua abolizione a far fronte a difficoltà crescenti a livello di liquidità e saranno soggette a maggiori oneri;
- D. considerando che a causa della posizione geografica gli svantaggi in termini di costi per la produzione di latte nelle zone di montagna e nelle regioni ultraperiferiche risultano essere onerosi e che dopo l'abolizione delle quote latte è necessario garantire un'attività conveniente e redditizia degli agricoltori in caso di ulteriori vincoli e in particolare in caso di ulteriori limitazioni d'utilizzo del terreno;
- E. considerando che parti di altre zone svantaggiate dell'Unione potrebbero subire svantaggi competitivi a causa dell'abolizione delle quote latte, il che pregiudicherebbe la sostenibilità della produzione in tali zone, in parte poiché la densità di produzione è così debole che le imprese di raccolta o di trasformazione potrebbero spostarsi per stabilirsi in zone più competitive dove in particolare il costo della raccolta del latte o del trasporto dei prodotti verso i mercati è meno elevato;
- F. considerando che uno dei principali obiettivi della nuova PAC è la preservazione dell'agricoltura produttiva nelle zone di montagna o svantaggiate o nelle regioni ultraperiferiche;
- G. considerando che i costi di produzione, raccolta, trasporto e commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari al di fuori della regione di produzione sono notevolmente più elevati in queste zone rispetto alle aree privilegiate;
- H. considerando che processi di aggregazione tra i produttori possono favorire una riduzione dei costi di produzione ed un più forte potere contrattuale degli allevatori, in particolare per quanto concerne la definizione dei prezzi del latte;
- I. considerando che i prodotti lattiero-caseari spesso non possono essere trasformati nelle immediate vicinanze del luogo di produzione a causa delle condizioni generali esistenti; che è necessario tener conto delle specificità infrastrutturali e di consentire denominazioni specifiche come «prodotto di montagna» anche per prodotti che sono trasformati all'interno di un determinato raggio intorno alla zona di montagna; che è indispensabile applicare tale disposizione a tutti i prodotti fabbricati a partire da latte di montagna;
- J. considerando che la produzione del latte in molte di queste zone rappresenta il settore produttivo agricolo più importante e più diffuso, e svolge un ruolo fondamentale in produzioni casearie di qualità e con marchi riconosciuti dall'UE; considerando che è importante conservare un tessuto produttivo in tutti i territori dell'Unione, per poter alimentare ciascun bacino di consumo senza creare costi di trasporto e ambientali eccessivi;
- K. considerando che in numerosi Stati membri e regioni la produzione di latte rappresenta un pilastro fondamentale dell'economia regionale e contribuisce in modo determinante al valore aggiunto dell'agricoltura;
- L. considerando che la valorizzazione e la promozione dei prodotti lattiero-caseari di elevata qualità possono essere un utile strumento per far fronte all'aumento della produzione di latte;
- M. considerando che in molte regioni il latte viene prodotto prevalentemente in piccole e medie imprese a conduzione familiare;
- N. considerando che il 59 % delle superfici agricole nelle zone di montagna viene utilizzato come prati permanenti o pascoli in relazione alla produzione lattiero-casearia, e che generalmente un utilizzo agricolo diverso non è possibile né realizzabile; che il 9,5 % del latte dell'UE viene prodotto nelle zone di montagna; che l'orografia e il clima limitano le alternative agricole e che la diversità agricola è estremamente limitata;
- O. considerando l'insostituibilità della produzione lattiera in determinate regioni ultraperiferiche come uno dei principali motori dell'economia, della stabilità sociale, della qualità ambientale e dell'utilizzo del territorio; che i programmi POSEI sono, in tali regioni, gli strumenti migliori cui destinare un maggiore sostegno per mantenere i livelli di produzione;

Mercoledì 11 dicembre 2013

- P. considerando che l'allevamento in queste regioni non è soltanto un'attività economica e un mezzo di sostentamento per gli abitanti, ma è anche un elemento determinante della cultura tradizionale e delle strutture sociali, profondamente legato agli usi e alle tradizioni della popolazione locale;
- Q. considerando che nelle zone di montagna, nelle regioni ultraperiferiche e in parte di altre zone svantaggiate la cessazione delle attività di allevamento e della produzione lattiero-casearia ad esse associata portano spesso all'abbandono dell'agricoltura, alla mancata cura di campi agricoli di buona qualità e di conseguenza allo spopolamento e alla migrazione dalle aree rurali a quelle urbane;
- R. considerando che l'agricoltura in queste zone contribuisce spesso al mantenimento e alla tutela del paesaggio e della biodiversità e alla mitigazione dei pericoli naturali e rappresenta la base per un positivo sviluppo regionale, senza il quale altri ambiti economici, primo fra tutti il turismo, non si potrebbero sviluppare; che l'abbandono dell'agricoltura in tali aree rischierebbe di causare un notevole pregiudizio anche a questi altri settori;
- S. considerando che in molte zone svantaggiate la produzione di latte garantisce la coesione economica e sociale, che non può essere messa a rischio dall'abolizione delle quote; che è necessario mantenere e promuovere la cura del paesaggio agricolo, il settore del turismo, i circuiti locali di produzione-trasformazione-commercializzazione, l'occupazione e le prospettive di lungo termine per i giovani;
- T. considerando che l'eliminazione delle quote latte porterà le aree di produzione a dover concorrere su scala europea, e che la differenziazione dei prodotti costituisce una sfida cruciale per il mantenimento dell'accesso al mercato delle zone di montagna e delle regioni ultraperiferiche che producono latte o prodotti lattiero-caseari;
1. osserva che i pagamenti diretti del primo pilastro della politica agricola in molti Stati membri si basano sui riferimenti storici anche nel quadro dell'attuale riforma della PAC e che pertanto le zone adibite a pascolo e la produzione di latte in tali regioni sono fortemente svantaggiate; invita pertanto gli Stati membri interessati ad assicurare, nel quadro dell'attuazione della riforma agricola a livello nazionale, a introdurre senza indugio un sistema che elimini gli svantaggi di cui risentono tali regioni;
2. rileva che il latte di montagna rappresenta circa il 10 % del latte dall'UE a 27, ma che in Austria, Slovenia e Finlandia rappresenta i due terzi della produzione di latte e interessa i tre quarti dei produttori, e che le cifre corrispondenti sono molto rilevanti anche in una decina di altri paesi; rileva inoltre che nella maggior parte di queste umide regioni montane, nonché nelle regioni ultraperiferiche, i pascoli sono principalmente utilizzati per le mandrie da latte, che mantengono accessibili e abitati i paesaggi e portano vantaggi al turismo, alla biodiversità e all'ambiente;
3. è del parere che i pascoli permanenti e i prati, che in queste zone non offrono in genere alcuna opzione alternativa di sfruttamento rispetto all'allevamento di bovini, ovini e caprini, non debbano mai ricevere un trattamento inferiore rispetto alle altre superfici agricole, nel calcolo dei pagamenti diretti del primo pilastro;
4. ritiene indispensabile che per le aziende di allevamento che dispongono di superfici foraggere per l'alimentazione del bestiame sia previsto un pagamento accoppiato agli erbivori nell'ambito del primo pilastro della PAC e nell'ambito del POSEI nelle regioni ultraperiferiche; respinge nuovi requisiti sull'alimentazione dei ruminanti che potrebbero portare a rotture nelle prassi agricole esistenti;
5. sottolinea il ruolo importante dei pagamenti accoppiati nell'ambito del primo pilastro della politica agricola; rileva che in queste zone gli Stati membri dovrebbero ottenere ulteriori possibilità di accoppiare i pagamenti, nazionali o finanziati dall'UE, come era stato convenuto nell'attuale riforma della PAC;
6. sottolinea che nello sviluppo successivo della PAC occorre rivolgere particolare attenzione alle piccole aziende in queste zone, a causa della loro necessità strutturale di una maggiore intensità diretta di lavoro umano e dei maggiori costi che devono affrontare per l'acquisto dei fattori produttivi e poiché esse assumono un'importanza particolare per il mantenimento dei posti di lavoro e per lo sviluppo delle aree rurali;
7. rileva che è necessario valutare in modo separato l'abolizione delle quote latte nelle zone di montagna e nelle regioni ultraperiferiche, alla luce delle caratteristiche specifiche di tali regioni, per elaborare misure mirate al sostegno e al mantenimento della produzione;

Mercoledì 11 dicembre 2013

8. ritiene che, in considerazione dell'insostituibilità della produzione lattiera in determinate regioni ultraperiferiche, la Commissione e gli Stati membri debbano ricorrere in tali regioni ai programmi POSEI per rafforzare il sostegno in materia di pagamenti diretti e misure di mercato nonché ai programmi di sviluppo rurale per rafforzare il sostegno nell'ambito del secondo pilastro della PAC;
9. chiede che nell'ambito dello sviluppo del quadro strategico comune si elaborino misure aggiuntive, con il coinvolgimento dei programmi di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione; ritiene che il quadro strategico comune debba perseguire l'obiettivo di promuovere i progetti di sviluppo regionale e i programmi di mantenimento delle strutture che pongono l'enfasi principale sulla conservazione dell'agricoltura e sul rafforzamento della catena del valore a monte e a valle;
10. esorta gli Stati membri e le regioni a elaborare, laddove opportuno, un programma specifico per la produzione del latte in queste zone nel quadro dello sviluppo rurale;
11. sottolinea a questo titolo la necessità di sostenere il consolidamento o la nascita di progetti che creino valore aggiunto, differenzino i prodotti in connessione con il territorio, e che apportino nuove strategie di valorizzazione delle montagne e delle regioni ultraperiferiche; invita la Commissione a proporre misure ad ampio raggio per sostenere l'istituzione e la realizzazione di tali progetti nonché gli investimenti collettivi pertinenti;
12. esorta gli Stati membri a contrastare la scomparsa dei pascoli e a tener conto di quest'aspetto nella legislazione in materia di pianificazione territoriale;
13. sottolinea che le misure del secondo pilastro, come le indennità compensative, i premi agroambientali, gli aiuti agli investimenti individuali o collettivi per la produzione, la trasformazione — senza trascurare, per le regioni ultraperiferiche (coperte dal sistema POSEI) la possibilità che i prodotti siano considerati essenziali ai fini della trasformazione della produzione agricola regionale, segnatamente di prodotti lattiero-caseari, inseriti nel regime di approvvigionamento speciale allo scopo di conservarne la competitività — e la commercializzazione, gli aiuti per l'avviamento di attività di giovani agricoltori, gli aiuti alla qualità, alla diversificazione, all'innovazione e alla cooperazione (anche con le autorità locali) assumono un'importanza notevole per una produzione di latte sostenibile in queste zone; chiede pertanto che agli Stati membri e alle regioni siano assicurati il quadro normativo, il livello di finanziamenti e la libertà d'azione necessari per la concessione di indennità compensative adeguate e fortemente differenziate e che siano promosse le forme ecocompatibili e sostenibili di agricoltura e agricoltura biologica; chiede altresì che i costi di investimento più elevati per la produzione del latte, sostenuti nelle zone di montagna e nelle regioni ultraperiferiche in virtù delle caratteristiche particolari del terreno, della perifericità di tali regioni, dell'elevata frammentazione degli appezzamenti e della discontinuità geografica delle isole, siano adeguatamente compensati nel quadro del secondo pilastro della PAC;
14. chiede, inoltre, aiuti mirati agli investimenti per le aziende di produzione del latte con potenzialità di sviluppo, come ad esempio detrazioni e interessi per strutture e tecnologie, al fine di ridurre i costi di produzione e rafforzare la competitività delle aziende;
15. invita gli Stati membri a promuovere in particolare progetti quali ad esempio la cooperazione per l'utilizzo economicamente redditizio di macchinari o edifici, nel quadro delle misure del secondo pilastro;
16. chiede alla Commissione di ridefinire un programma coerente di sviluppo rurale e del latte per le zone di montagna, le regioni ultraperiferiche, le zone di produzione di latte svantaggiate e per gli Stati membri in cui la maggior parte del latte è prodotto in aziende agricole dalle dimensioni estremamente ridotte;
17. osserva che, a causa della situazione particolarmente difficile in termini di circolazione viaria e delle quantità per lo più limitate di latte prodotto da ciascuna azienda, i costi per la raccolta del latte e per il trasporto dei prodotti trasformati nelle zone di montagna e nelle regioni ultraperiferiche sono particolarmente elevati, con conseguenti notevoli svantaggi di localizzazione e competitivi; invita a concedere sussidi alle aziende di trasformazione, soprattutto quelle di proprietà delle cooperative, al fine di compensare i costi per la raccolta e la produzione, anche per quanto concerne i fattori produttivi, nonché per il trasporto dei prodotti finiti in tali zone, più elevati rispetto a quelli sostenuti nelle zone privilegiate;
18. sottolinea che è necessario uno strumento di monitoraggio del mercato della produzione di latte (osservatorio del latte) al fine di raccogliere e divulgare dati e informazioni sulla produzione e l'offerta, di assicurare la segnalazione tempestiva degli squilibri di mercato alla luce delle specificità dei prodotti lattiero-caseari e di elaborare analisi delle prospettive a breve termine nel contesto delle oscillazioni dei prezzi al fine di adeguare correttamente i quantitativi di latte alla domanda del mercato;

Mercoledì 11 dicembre 2013

19. osserva che le attività di trasformazione e commercializzazione nelle fattorie e sui pascoli montani offrono alle piccole imprese e alle microimprese nelle regioni di montagna, nelle regioni ultraperiferiche e in altre zone svantaggiate l'opportunità di creare un valore aggiunto, contribuendo in tal modo anche alla qualificazione turistica di tali regioni; sottolinea che occorre finanziare tali iniziative nel quadro del secondo pilastro della PAC;

20. sottolinea che la grande distanza delle regioni ultraperiferiche dai mercati di beni di consumo determina la necessità di un doppio magazzino in virtù della moderna organizzazione logistica; invita pertanto la Commissione a contemplare nel quadro dei regolamenti relativi agli investimenti in tali regioni l'ammissibilità delle strutture di magazzino al di fuori del territorio delle regioni ultraperiferiche;

21. osserva che gli alpeggi e le malghe di montagna nonché le zone delle regioni ultraperiferiche che producono latte abbisognano di una particolare attenzione per quanto concerne investimenti e interventi finalizzati al mantenimento e o al ripristino delle condizioni necessarie allo svolgimento dell'attività di allevamento, trasformazione e vendita delle produzioni ivi ottenute;

22. rileva che è opportuno adottare misure che consentano la produzione di prodotti tipici in modo artigianale;

23. invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che gli aspetti burocratici, gli obblighi igienico-sanitari o relativi all'etichettatura e gli obblighi di informazione siano proporzionati a ogni livello legislativo, in modo che possano essere gestiti dalle piccole imprese di produzione o trasformazione;

24. rileva che i piccoli agricoltori nelle zone di montagna e nelle zone svantaggiate, come quelli nelle regioni ultraperiferiche che producono latte e prodotti lattiero-caseari, vanno sostenuti nella creazione di organizzazioni di produttori che consolidino il loro potere negoziale, poiché per gli agricoltori di piccola scala in queste zone è necessario mantenere e sviluppare mercati più regionalizzati e locali;

25. sottolinea che le norme di igiene e marketing devono adattarsi alla dimensione dei mercati e alle loro richieste, e che le norme di igiene devono pertanto essere adeguate e applicabili agli agricoltori e alle aziende di trasformazione del latte in zone di montagna e svantaggiate e in regioni ultraperiferiche;

26. sottolinea che l'attività di allevamento necessaria per una produzione efficiente del latte nelle piccole imprese comporta costi particolarmente elevati; esorta pertanto a promuovere l'allevamento, onde consentire alle aziende dedite all'allevamento di bestiame da latte in queste zone di avere una propria razza qualitativamente pregiata nonostante i costi;

27. è del parere che occorre sostenere la creazione di organizzazioni di produttori di latte, onde garantire a tutte le imprese un adeguato accesso al mercato e creare partenariati per la promozione del turismo agroambientale;

28. sottolinea che, sulla base del modello delle organizzazioni comuni dei mercati (OCM) per i prodotti ortofrutticoli, alle organizzazioni di produttori dovrebbe essere concessa la possibilità di attuare programmi operativi cofinanziati dall'Unione; osserva altresì che nel quadro di questi programmi, le organizzazioni di produttori dovrebbero avere l'opportunità di promuovere l'accesso a nuovi mercati, lo sviluppo dei mercati, il controllo della qualità, l'innovazione produttiva e la promozione pubblicitaria, in particolare per quanto riguarda la nuova indicazione di «prodotto di montagna» o altre indicazioni facoltative di futura approvazione, denominazioni di origine protette ed altri marchi di qualità, nonché lo sviluppo delle competenze e le misure di gestione della crisi;

29. invita la Commissione e gli Stati membri a inserire nei programmi di ricerca dell'Unione le attività di pascolo e produzione lattiero-casearia zone di montagna, nelle regioni ultraperiferiche e nelle altre zone svantaggiate e di tenerle in particolare considerazione nei progetti di ricerca comuni, incoraggiando soluzioni innovative per questi settori e tenendo conto della necessità di affrontare le sfide della produttività e dei cambiamenti climatici; ritiene che tale ricerca debba essere condotta anche al fine di identificare i benefici per la salute dei consumatori,

30. chiede alla Commissione di seguire con attenzione l'andamento della produzione di latte in queste zone e di rivedere l'impatto economico dell'abolizione delle quote latte sulle aziende in queste zone; chiede alla Commissione di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla questione entro il 2017 e di presentare una proposta legislativa se la produzione di latte sarà considerevolmente diminuita in tali zone;

31. esorta la Commissione, in cooperazione con i produttori, le organizzazioni di produttori e i commercianti, a sviluppare programmi tesi a mitigare il rapido calo dei prezzi del latte che si prevede, ad esempio in base al modello della raccolta di fondi;

Mercoledì 11 dicembre 2013

32. invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare l'efficienza del programma per la distribuzione del latte nelle scuole dell'Unione e a offrire in particolare agli attori interessati l'opportunità di utilizzare in modo esplicito nei bandi la denominazione "prodotto di montagna" per il latte prodotto nelle zone di montagna; invita, inoltre, gli Stati membri a utilizzare catene corte di approvvigionamento nel quadro del programma «Latte nelle scuole», al fine di promuovere la produzione locale di latte e di limitare le emissioni di carbonio legate ai trasporti;
33. Invita la Commissione, nell'ambito della definizione dei regolamenti attuativi dell'applicazione del «prodotto di montagna», a tenere in considerazione le specificità delle produzioni a denominazione di origine protetta già regolate da specifiche norme in merito all'origine dell'alimentazione e in particolare a valutare flessibilità specifiche per le aree di montagna che, proprio per specifiche condizioni di svantaggio anche in relazione alla produttività delle colture foraggere, potrebbero essere escluse dalle possibilità introdotte dal regolamento (UE) n. 1151/2012, in contrasto con le finalità della norma stessa;
34. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere e sostenere l'integrazione nel circuito produttivo dei pascoli abbandonati, lo sviluppo della coltivazione di erba e la relativa valorizzazione razionale;
35. richiama l'attenzione sull'importanza delle misure concernenti l'avviamento di imprese di giovani agricoltori nelle zone montane e nelle regioni ultraperiferiche, considerando che il livello di invecchiamento di queste zone è superiore alla media;
36. invita gli Stati membri a creare il quadro necessario per far sì che i produttori e i trasformatori delle zone montane e delle zone svantaggiate abbiano accesso alla formazione e al credito;
37. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
-

Mercoledì 11 dicembre 2013

P7_TA(2013)0578

Resilienza e riduzione del rischio di catastrofi nei paesi in via di sviluppo

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sull'approccio dell'UE alla resilienza e la riduzione del rischio di catastrofi nei paesi in via di sviluppo: imparare dalle crisi della sicurezza alimentare (2013/2110(INI))

(2016/C 468/16)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 210 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- visto il consenso europeo in materia di sviluppo del 20 dicembre 2005,
- visto il consenso europeo in materia di aiuto umanitario del 18 dicembre 2007,
- vista la comunicazione della Commissione dell'8 dicembre 2010 intitolata «Revisione intermedia del piano d'azione per il Consenso europeo sull'aiuto umanitario: per un'azione umanitaria dell'Unione efficace e fondata sui principi» (COM(2010)0722),
- vista la comunicazione della Commissione del 3 ottobre 2012 intitolata «L'approccio dell'Unione alla resilienza: imparare dalle crisi della sicurezza alimentare» (COM(2012)0586 — nel prosieguo: comunicazione sulla resilienza del 2012),
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 19 giugno 2013 dal titolo «Piano d'azione per la resilienza nei paesi soggetti a crisi 2013-2020» (SWD(2013)0227),
- viste le conclusioni del Consiglio del 28 maggio 2013 sull'approccio dell'Unione alla resilienza,
- vista la comunicazione della Commissione del 23 febbraio 2009 intitolata «Strategia dell'UE a sostegno della riduzione del rischio di catastrofi nei paesi in via di sviluppo» (COM(2009)0084),
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 16 febbraio 2011 intitolato «Piano di attuazione della strategia dell'UE per il sostegno alla riduzione dei rischi di catastrofi nei paesi in via di sviluppo 2011-2014» (SEC(2011) 0215),
- viste le conclusioni del Consiglio del 18 maggio 2009 su una strategia dell'UE a sostegno della riduzione del rischio di catastrofi nei paesi in via di sviluppo,
- visti il quadro d'azione di Hyogo 2005-2015 delle Nazioni Unite, approvato nell'ambito della conferenza mondiale sulla riduzione del rischio di catastrofi nel gennaio 2005 a Hyogo, Giappone, e sostenuto dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella sua risoluzione A/RES/60/195, nonché la relativa revisione intermedia,
- vista la comunicazione della Commissione del 23 aprile 2001 dal titolo «Collegare l'aiuto, il risanamento e lo sviluppo — Valutazione» (COM(2001)0153),
- vista la comunicazione della Commissione del 20 agosto 2012 intitolata «La protezione sociale nella cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea» (COM(2012)0446),
- vista la sua risoluzione del 21 settembre 2010 sulla comunicazione della Commissione «Un approccio comunitario alla prevenzione delle catastrofi naturali e di origine umana» ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 27 settembre 2011 dal titolo «Potenziare la reazione europea alle catastrofi: il ruolo della protezione civile e dell'assistenza umanitaria» ⁽²⁾,

⁽¹⁾ GU C 50 E del 21.2.2012, pag. 30.

⁽²⁾ GU C 56 E del 26.2.2013, pag. 31.

Mercoledì 11 dicembre 2013

- vista la comunicazione della Commissione del 27 febbraio 2013 dal titolo «Un'esistenza dignitosa per tutti: sconfiggere la povertà e offrire al mondo un futuro sostenibile» (COM(2013)0092),
 - viste la comunicazione della Commissione del 13 ottobre 2011 dal titolo «Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento» (COM(2011)0637) e le conclusioni del Consiglio al riguardo, del 14 maggio 2012,
 - visto il nuovo patto per l'impegno negli Stati fragili, definito nell'ambito del partenariato di Busan per un'efficace cooperazione allo sviluppo e approvato in occasione del quinto forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti tenutosi a Busan, Corea del Sud, dal 29 novembre al 1° dicembre 2011,
 - vista la sua risoluzione del 13 giugno 2013 sugli obiettivi di sviluppo del Millennio — elaborazione del quadro post 2015 ⁽¹⁾,
 - viste le conclusioni del Consiglio del 25 giugno 2013 sull'agenda globale post 2015,
 - vista la conferenza delle Nazioni Unite sul tema «Sviluppo sostenibile — Il futuro che vogliamo», tenutasi nel giugno 2012 a Rio de Janeiro, Brasile (Rio+20), e in particolare le decisioni adottate in questa sede in merito alla riduzione del rischio di catastrofi,
 - vista la quarta sessione della piattaforma globale per la riduzione del rischio di catastrofi, tenutasi a Ginevra, Svizzera, dal 19 al 23 maggio 2013,
 - vista la comunicazione della Commissione del 12 marzo 2013 dal titolo «Migliorare l'alimentazione materna e infantile nell'assistenza esterna: un quadro strategico dell'Unione» (COM(2013)0141),
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per lo sviluppo (A7-0375/2013),
- A. considerando che, nella sua comunicazione sulla resilienza del 2012, la Commissione ha definito la resilienza come «l'abilità di un individuo, una famiglia, una comunità, un paese o una regione di sopportare stress e shock, adattarsi e riprendersi velocemente»;
- B. considerando che la riduzione del rischio di catastrofi è una componente fondamentale per il conseguimento della resilienza; che la riduzione del rischio di catastrofi presuppone l'analisi e la gestione dei rischi al fine di ridurre la vulnerabilità a tali eventi, e include attività a favore della preparazione, della prevenzione e della mitigazione a tutti i livelli, dalla dimensione locale a quella internazionale;
- C. considerando che il collegamento tra l'aiuto, il risanamento e lo sviluppo rappresenta uno strumento importante nell'approccio alla resilienza, che aiuta a superare i divari operativi e di finanziamento tra le fasi dell'aiuto e dello sviluppo;
- D. considerando che il quadro d'azione di Hyogo è uno strumento di inestimabile valore ai fini del progresso dell'agenda di riduzione del rischio di catastrofi nel mondo, e che esso scade nel 2015; che si prevede che il quadro post 2015 per la riduzione del rischio di catastrofi sarà adottato in occasione della conferenza mondiale sulla riduzione del rischio di catastrofi, che si terrà in Giappone all'inizio del 2015;
- E. considerando che, secondo quanto emerge dalla revisione intermedia del consenso europeo sull'aiuto umanitario, nonostante i passi avanti compiuti nella riduzione del rischio di catastrofi è fondamentale realizzare un ulteriore progresso pratico;
- F. considerando che, secondo le Nazioni Unite, dal 1992 4,4 miliardi di persone sono state vittime di catastrofi, sono stati riportati danni del valore di 2 000 miliardi di dollari e si sono registrati 1,3 milioni di decessi; che nel 2011 il costo delle perdite causate dalle catastrofi supera i 300 miliardi di dollari; che, secondo le stime della Banca asiatica di sviluppo, un dollaro investito nella riduzione del rischio di catastrofi in un'area soggetta a crisi consente successivamente di risparmiare almeno quattro dollari in costi di soccorso e ricostruzione;

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0283.

Mercoledì 11 dicembre 2013

- G. considerando che, nell'odierno mondo globalizzato, l'interconnessione delle catene di fornitura determina ripercussioni globali delle perdite economiche subite in una determinata regione; che secondo le stime, ad esempio, le inondazioni verificatesi in Thailandia nel 2011 avrebbero comportato un calo della produzione industriale mondiale pari al 2,5 %;
- H. considerando che il costo delle catastrofi è in aumento a fronte di fenomeni atmosferici più violenti provocati dal cambiamento climatico, come pure di un'urbanizzazione rapida e gestita in modo inadeguato, dell'aumento demografico, del degrado del territorio e della penuria di risorse naturali; che le crisi alimentari e nutrizionali diventano sempre più frequenti in molte regioni in via di sviluppo;
- I. considerando che gli sforzi a favore della resilienza e della riduzione del rischio di catastrofi devono integrare, e non sostituire, gli sforzi profusi dai paesi sviluppati per ridurre il loro contributo al cambiamento climatico;
- J. considerando che nei periodi di consolidamento finanziario è essenziale impiegare le risorse in modo efficace ed efficiente; che i finanziamenti per la riduzione del rischio di catastrofi dovrebbero iscriversi in una prospettiva a lungo termine e rispecchiare i rischi reali, prestando particolare attenzione alla necessità di fornire assistenza ai soggetti più vulnerabili agli shock;
- K. considerando che la Cina ha investito 3,15 miliardi di dollari USA nella riduzione dell'impatto delle inondazioni, evitando così perdite per un valore stimato di 12 miliardi di dollari; che altri esempi di casi di successo includono il Bangladesh, Cuba, il Vietnam e il Madagascar, i quali sono stati in grado di ridurre notevolmente l'impatto di rischi meteorologici quali tempeste tropicali e inondazioni mediante sistemi di allerta precoce più efficienti, una maggiore preparazione alle catastrofi e altre misure per la riduzione del rischio;
- L. considerando che nella maggior parte dei paesi gli investimenti del settore privato rappresentano un'elevata quota degli investimenti complessivi, e che lo sviluppo economico nazionale e la resilienza alle catastrofi dipendono da investimenti del settore privato che tengano conto del rischio di catastrofi;
- M. considerando che le Nazioni Unite prevedono un aumento della popolazione urbana mondiale del 72 % entro il 2050, concentrato prevalentemente nei paesi meno sviluppati, il che determina un notevole incremento del numero di persone esposte al rischio di catastrofi;
- N. considerando che le catastrofi possono contribuire a una serie di ulteriori problemi quali la povertà estrema, l'insicurezza alimentare e la denutrizione;
- O. considerando che una pianificazione dello sviluppo non sostenibile e le pratiche del passato hanno comportato una maggiore vulnerabilità alle catastrofi per molte popolazioni; che la valutazione del rischio di catastrofi deve essere una condizione preliminare per la pianificazione dello sviluppo e i relativi programmi;
- P. considerando che l'assenza di coordinamento tra gli Stati membri dell'UE e altri paesi donatori nelle situazioni post crisi riduce l'impatto degli sforzi combinati; che un maggiore coordinamento tra i donatori, sia nelle situazioni post crisi sia negli sforzi di rafforzamento della resilienza, può generare risparmi significativi e determinare una maggiore efficienza nel conseguimento degli obiettivi di sviluppo;
- Q. considerando che la relazione globale di valutazione è ormai riconosciuta quale fonte globale attendibile per l'analisi dei rischi e degli indici di vulnerabilità; che l'assenza di dati accurati sulle perdite causate dalle catastrofi rimane comunque un problema rilevante;
- R. considerando che l'integrazione regionale è fonte di progresso economico, politico e sociale;
- S. considerando che la pratica della cessione dei terreni dovrebbe essere oggetto di regolamentazione affinché non danneggi le popolazioni rurali;

Mercoledì 11 dicembre 2013

Approccio dell'UE alla resilienza

1. plaude alla comunicazione della Commissione sulla resilienza del 2012 e ai suoi obiettivi; incoraggia la Commissione a perseguire attivamente gli obiettivi proposti nella comunicazione e a garantire l'ulteriore sviluppo di un approccio a lungo termine al rafforzamento della resilienza e alla riduzione del rischio di catastrofi, che includa sia il fronte umanitario sia quello dello sviluppo, con un chiaro collegamento tra i due ambiti;
2. plaude al piano d'azione per la resilienza nei paesi soggetti a crisi 2013-2020 e alle sue priorità; esorta la Commissione, insieme al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), a dare attuazione alle proposte e alle priorità ivi indicate e a garantire che siano realizzati progressi costanti nel conseguimento dei relativi obiettivi;
3. manifesta apprensione in merito al fatto che la resilienza, e più in particolare la riduzione del rischio di catastrofi, siano oggetto solo di una breve menzione nelle conclusioni del Consiglio sull'agenda globale post 2015; ritiene necessario porre maggiormente l'accento su tali tematiche nell'agenda post 2015;
4. invita la Commissione a integrare attivamente le misure in materia di resilienza negli aspetti della programmazione relativi sia agli aiuti umanitari che allo sviluppo; sottolinea che è necessario stabilire un legame più stretto tra le risposte umanitarie a breve termine e la programmazione dello sviluppo di lungo periodo, e che tale collegamento dovrebbe inserirsi nell'approccio generale dell'UE alla resilienza;
5. ritiene che l'approccio dell'UE alla resilienza debba incentrarsi in via prioritaria sulle popolazioni più vulnerabili, povere ed emarginate, che presentano un'elevata esposizione ai rischi, in particolare alle catastrofi naturali, e minori difese agli shock, inclusi gli eventi a insorgenza lenta; sottolinea che un approccio alla resilienza di lungo termine deve affrontare le cause di fondo della vulnerabilità e ridurre in misura significativa i fattori di rischio a monte;
6. sottolinea che l'approccio a lungo termine dell'UE alla resilienza dovrebbe affrontare il deterioramento degli ecosistemi, in particolare nei settori dell'agricoltura, delle risorse idriche, della biodiversità e delle risorse ittiche, e invita l'UE ad adottare una politica coerente volta a ridurre la vulnerabilità attraverso la propria strategia di riduzione dei rischi, che può essere conseguita adottando metodi e sistemi di produzione agricola sostenibili, quali la rotazione delle colture, l'agroecologia, l'agrosilvicoltura, l'agricoltura biologica e l'agricoltura su piccola scala;
7. invita la Commissione a concentrarsi sui paesi fragili e soggetti a crisi nella sua agenda in materia di resilienza e a investire nel rafforzamento delle istituzioni locali per ottenere stabilità e garantire l'erogazione di servizi di base a favore delle popolazioni vulnerabili;
8. sottolinea che il divario tra le fasi degli aiuti e dello sviluppo può essere superato grazie al collegamento tra l'aiuto, il risanamento e lo sviluppo, che mira ad assicurare una sinergia tra gli interventi umanitari e di sviluppo; reputa importante affrontare più nel dettaglio le strategie di transizione e i collegamenti paralleli tra gli aiuti umanitari e la cooperazione allo sviluppo, in particolare nei paesi esposti al rischio di catastrofi, nel contesto di crisi prolungate o nei paesi reduci da catastrofi;
9. ribadisce che i paesi esposti al rischio di catastrofi dovrebbero svolgere un ruolo guida ed essere gli attori principali nella definizione delle proprie priorità e strategie di transizione dagli aiuti umanitari a una strategia di sviluppo di lungo termine, dal momento che essi si trovano nella posizione migliore per conoscere le realtà locali e determinare quindi la migliore soluzione per le proprie comunità;
10. sottolinea che il cambiamento climatico sta aggravando i fattori di rischio a monte e deve pertanto essere preso in considerazione nelle strategie di resilienza, in particolare per quanto concerne l'adattamento climatico;

Riduzione del rischio di catastrofi quale componente essenziale della resilienza

11. sottolinea che gli investimenti preventivi nelle misure di riduzione del rischio di catastrofi sono molto più efficaci sul piano dei costi rispetto al finanziamento della risposta alle catastrofi; incoraggia pertanto maggiori investimenti nelle strategie in materia di resilienza e riduzione del rischio di catastrofi nei paesi in via di sviluppo, in particolare nelle aree più vulnerabili, e sollecita la loro inclusione nei piani di sviluppo nazionali;

Mercoledì 11 dicembre 2013

12. sottolinea che una gestione efficace della reazione alle catastrofi deve prendere in considerazione la predisposizione di un quadro che consenta la mobilitazione immediata di tutte le risorse necessarie;
13. sottolinea che la riduzione del rischio di catastrofi dovrebbe pertanto risultare prioritaria nella programmazione futura per lo sviluppo ed essere integrata nella programmazione dell'aiuto umanitario e dello sviluppo in tutti i paesi fragili e a rischio;
14. invita l'UE, gli Stati membri e i governi dei paesi partner a migliorare e sviluppare strategie di riduzione del rischio di catastrofi nei paesi in via di sviluppo attuando programmi di valutazione del rischio e potenziando i sistemi di allerta precoce, in particolare nei paesi fragili e soggetti a crisi, rafforzando la preparazione alle catastrofi ai fini di una reazione efficace a tutti i livelli e promuovendo una pianificazione dello sviluppo più sostenibile nei paesi partner;
15. invita i paesi partner a istituire sistemi che consentano di registrare le perdite locali e di condividere le informazioni tra i livelli locale e nazionale a fini statistici e di pianificazione; osserva che un certo grado di standardizzazione può contribuire a una migliore registrazione delle perdite a livello regionale, sostenendo così la cooperazione regionale;
16. invita l'UE e gli Stati membri, nonché i paesi partner, a tenere conto della sostenibilità ambientale e della gestione dei rischi di catastrofi nei programmi di riforma della governance fondiaria e nei meccanismi di registrazione catastale dei terreni;
17. osserva che la riduzione del rischio di catastrofi e l'adattamento al cambiamento climatico sono questioni interconnesse e invita pertanto la Commissione e tutti gli attori coinvolti a garantire una maggiore integrazione delle strategie in materia di riduzione del rischio di catastrofi e adattamento al cambiamento climatico, tra cui i programmi d'azione nazionali di adattamento esistenti, a includere tali strategie nella fase di pianificazione relativa all'undicesimo FES, a sollecitare un sostegno finanziario concreto, ad esempio attraverso l'attuazione dell'Alleanza mondiale contro il cambiamento climatico, e a coordinare gli sforzi per l'armonizzazione di tali attività;
18. sostiene l'adozione di un approccio complementare e coerente ai quadri post 2015 relativi agli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) e alla riduzione del rischio di catastrofi; ritiene che i processi che faranno seguito agli OSM e al quadro d'azione di Hyogo debbano tenere conto dei risultati dei quadri attuali e delle esperienze dei soggetti maggiormente colpiti da crisi e catastrofi; ribadisce la necessità di una piena integrazione nel quadro post 2015 della riduzione del rischio di catastrofi, della gestione del rischio climatico e della resilienza;

Sviluppo sostenibile, protezione sociale e resilienza della comunità

19. sottolinea che l'approccio alla resilienza deve recare benefici sostenibili ai segmenti più vulnerabili della società, in particolare a chi si trova in condizioni di povertà estrema, alle persone che vivono in insediamenti non ufficiali o baraccopoli e alle popolazioni locali che presentano un'elevata esposizione al rischio di catastrofi;
20. sottolinea che lo sviluppo sostenibile deve essere visto come un elemento essenziale della riduzione del rischio di catastrofi; riconosce che è possibile realizzare progressi a lungo termine solo se si affrontano i fattori di fondo che rendono più vulnerabili comunità e individui, quali una gestione ambientale inefficace, infrastrutture inadeguate, degrado del territorio e una pianificazione urbanistica carente;
21. rileva che nei paesi in via di sviluppo, soprattutto in quelli a basso reddito, un'elevata percentuale di famiglie vive in uno stato di povertà permanente e beneficia di una protezione sociale molto limitata o nulla, e risulta pertanto ancora più esposta alle catastrofi naturali o di origine umana; invita la Commissione a promuovere ulteriormente le attività di protezione sociale nei propri programmi di cooperazione allo sviluppo, prevedendo attività specifiche volte a migliorare i sistemi statali, misure di prevenzione e assicurazioni in caso di catastrofi naturali e di origine umana;
22. chiede che sia prestata maggiore attenzione alle catastrofi su piccola scala quale obiettivo chiave nell'approccio alla resilienza, e invita ad accrescere la visibilità dei danni che esse arrecano alle comunità come pure del loro impatto sulla popolazione;
23. sottolinea la necessità di consolidare e sviluppare l'istruzione nel contesto delle catastrofi e delle emergenze e di migliorare la diffusione, la compilazione e la comunicazione di informazioni e conoscenze che possano contribuire a rafforzare la resilienza della comunità e a promuovere cambiamenti comportamentali nonché una cultura di preparazione alle catastrofi;

Mercoledì 11 dicembre 2013

24. pone l'accento sull'importante ruolo che le autorità locali e le organizzazioni della società civile locali e nazionali possono svolgere in termini di rafforzamento della resilienza, in particolare nei paesi fragili e soggetti a crisi, e incoraggia le autorità locali a sviluppare, in consultazione con le comunità locali e le organizzazioni della società civile, processi coerenti e coordinati per l'attuazione delle strategie di resilienza;

25. sottolinea che occorre istituire solidi meccanismi di assunzione delle responsabilità e misure di controllo, con la partecipazione delle autorità locali, dei partner allo sviluppo, degli scienziati, della società civile, dei mezzi di comunicazione e del pubblico, al fine di migliorare l'accesso all'informazione e sensibilizzare in merito alla necessità di strategie in materia di riduzione del rischio di catastrofi e di resilienza; chiede la raccolta su base regolare di dati, tra cui dati meteorologici e dati concernenti i raccolti, l'allevamento, il funzionamento dei mercati, le condizioni nutrizionali dei bambini e dei membri più poveri della società, i meccanismi di riduzione del rischio di catastrofi in vigore e l'accesso ai servizi di base; incoraggia la comunicazione e la pubblicazione regolare di tali dati su piattaforme accessibili al pubblico al fine di facilitare l'accesso alle informazioni, l'allarme rapido e il miglioramento della situazione;

Imparare dalle crisi della sicurezza alimentare e dalle catastrofi precedenti

26. evidenzia come catastrofi ed emergenze provochino spesso crisi alimentari e malnutrizione presso le popolazioni colpite, in particolare tra i bambini; sottolinea inoltre che le crisi alimentari sono catastrofi di per sé e che l'approccio alla resilienza, incentrato sul potenziamento della sicurezza alimentare e della nutrizione, deve essere integrato sistematicamente nelle decisioni di programmazione;

27. invita l'UE a trarre gli opportuni insegnamenti dalla politica di cooperazione attuata nei decenni passati e ad avanzare proposte volte a promuovere la coerenza delle politiche per lo sviluppo nella pratica, collegando gli aiuti allo sviluppo e gli altri ambiti politici dell'Unione, quali l'agricoltura, gli scambi commerciali, la tassazione, il cambiamento climatico e gli investimenti;

28. esorta la Commissione a integrare la questione della sottrazione dei terreni nel dialogo politico con i paesi in via di sviluppo al fine di fare della coerenza delle politiche l'elemento fondamentale della cooperazione per lo sviluppo a livello nazionale e internazionale e di evitare gli espropri ai danni dei piccoli agricoltori, un aumento della vulnerabilità dei poveri nelle zone rurali e l'utilizzo non sostenibile dei terreni e delle risorse idriche;

29. osserva che le crisi alimentari e nutrizionali stanno diventando più frequenti nelle regioni del Sahel e del Corno d'Africa, dove milioni di persone non hanno accesso a risorse alimentari adeguate; sottolinea che le crisi alimentari del 2011 nel Corno d'Africa e del 2012 nel Sahel hanno dimostrato che l'assistenza umanitaria, da sola, non è in grado di rompere il ciclo della malnutrizione e della fame cronica né di affrontarne le cause di fondo; pone l'accento sull'importanza di affrontare le cause di fondo della persistente insicurezza alimentare di tali regioni, ossia uno scarso accesso a servizi di base adeguati e all'istruzione, povertà acuta, un sostegno inadeguato a favore dell'agricoltura e dell'allevamento su piccola scala, problemi di accesso ai terreni, degrado ambientale, rapido aumento demografico, fallimenti di mercato, riduzione della produzione alimentare pro capite e governance inefficace; sottolinea che le cause di fondo che danno origine alle crisi alimentari sono oggi più complesse che in passato in quanto, per esempio, gli shock legati al mercato e ai prezzi sono più frequenti e tendono a colpire maggiormente i poveri;

30. osserva che l'insicurezza alimentare e nutrizionale cronica è il primo e più importante fattore di vulnerabilità alle crisi alimentari, in quanto riduce la capacità della popolazione di prepararsi ai rischi, di resistere alle crisi e di riprendersi in seguito alle stesse; osserva inoltre che l'insicurezza alimentare e nutrizionale cronica genera effetti negativi a lungo termine che riducono il capitale umano arrestando la crescita dei bambini e ripercuotendosi sulla capacità di sviluppo delle società; riconosce che le crisi dei prezzi dei prodotti alimentari, elevati ed estremamente volatili, sono onerose e difficili da affrontare; rileva che l'approccio alla resilienza definito dalla Commissione sta procedendo nella direzione giusta per affrontare le cause di fondo della vulnerabilità, le più importanti delle quali includono l'insicurezza alimentare e nutrizionale cronica;

31. è del parere che il piano d'azione dell'UE per la resilienza debba mirare all'attuazione della coerenza delle politiche per lo sviluppo e affrontare questioni relative alla sicurezza alimentare e alla resilienza climatica eliminando pratiche non sostenibili quali il dumping di prodotti agricoli e le norme commerciali sleali; invita l'UE ad affrontare con un approccio olistico il tema dell'agricoltura sostenibile a livello nazionale e internazionale;

Mercoledì 11 dicembre 2013

32. plaude all'approccio congiunto sul piano umanitario e dello sviluppo nonché all'approccio regionale dell'iniziativa UE «Sostenere la resilienza del Corno d'Africa» (SHARE) e del partenariato mondiale per la resilienza del Sahel (AGIR) guidato dall'UE; invita a prestare un'attenzione ancora maggiore a tali regioni e chiede che siano messi in atto una cooperazione e un coordinamento ancor più efficaci tra i governi nazionali, i donatori internazionali, la società civile e il settore privato al fine di abbattere le barriere tra gli approcci incentrati sugli aiuti umanitari e sullo sviluppo, tra la politica «abituale» e di risposta alle crisi;

33. invita ad adottare un approccio efficace alla resilienza, che deve essere multi-istituzionale, coordinato, globale e sistematico e deve includere una serie di elementi quali la predisposizione di reti di sicurezza sociali mirate e prevedibili per i più vulnerabili, che non solo assicurino alle famiglie un accesso immediato alle risorse alimentari durante le crisi, ma garantiscano anche una ripresa rapida e la resilienza a shock futuri; invita a porre la riduzione della denutrizione infantile al centro della resilienza mediante piani nazionali coordinati mirati in via prioritaria ai bambini sotto i due anni e alle donne in gravidanza;

34. osserva che l'esperienza di Niger, Burkina Faso e Mali dimostra che le tecniche agroecologiche a basso costo, in particolare l'agrosilvicoltura e la conservazione del suolo e delle risorse idriche, hanno migliorato la resilienza all'insicurezza alimentare dei piccoli agricoltori; sottolinea tuttavia che l'agricoltura agroecologica, da sola, non può offrire una soluzione alle cause strutturali dell'insicurezza alimentare; invita a integrare negli interventi agricoli componenti non agricole e ad assicurare che il miglioramento della nutrizione costituisca un esplicito obiettivo dei programmi agricoli; chiede inoltre la garanzia che anche gli agricoltori di sesso femminile possano beneficiare dei programmi, assicurando che nella definizione dei programmi agricoli si tenga conto delle barriere create dalle disparità di genere (in termini, fra gli altri, di accesso al terreno, credito, servizi di divulgazione e accesso alle risorse);

Miglioramento dei metodi di finanziamento e del coordinamento degli sforzi

35. mette in evidenza l'importanza cruciale di un migliore coordinamento delle attività umanitarie e di sviluppo da parte degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE, come pure della loro collaborazione ai fini di una maggiore efficacia degli aiuti; pone l'accento sui risultati dello studio del Parlamento europeo del giugno 2013 relativo al costo della non Europa nella politica di sviluppo, secondo cui sarebbe possibile risparmiare 800 milioni di euro all'anno in costi di transazione se i donatori concentrassero gli aiuti a favore di un minor numero di paesi e attività, e sarebbe possibile realizzare un ulteriore risparmio annuo di 8,4 miliardi di euro grazie a schemi di attribuzione più efficaci tra i vari paesi;

36. prende atto del contributo significativo apportato dagli allevatori nomadi su piccola scala nella produzione di carne, latte e sangue nelle zone che non si prestano ad altre forme di agricoltura; sottolinea l'importante ruolo da essi svolto nel fornire sostentamento alle comunità nonché il contributo positivo apportato alla sicurezza alimentare e alla nutrizione, come comprovato dal fatto che, nelle regioni aride e semiaride, i bambini delle zone pastorizie tendono a beneficiare di una maggiore sicurezza alimentare rispetto a quelli che vivono in città o villaggi; chiede pertanto che i diritti e le esigenze di queste popolazioni pastorizie siano presi in considerazione durante l'elaborazione degli interventi e dei programmi agricoli;

37. sottolinea la necessità di rafforzare la capacità delle piccole imprese agricole incoraggiando l'investimento pubblico-privato, in particolare attraverso il microcredito a favore delle donne;

38. ritiene che i risparmi realizzati grazie a un migliore coordinamento dei donatori possano ad esempio essere destinati ad attività per la riduzione del rischio di catastrofi, le quali genererebbero a loro volta un ritorno notevole creando così un circolo virtuoso;

39. plaude alla proposta avanzata dalla Commissione nel piano d'azione per la resilienza 2013 in merito all'organizzazione di un forum annuale dell'UE sulla resilienza; reputa che si tratti di un'opportunità per il coordinamento degli sforzi in materia di resilienza da parte delle istituzioni pubbliche, inclusi i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, il settore privato, le ONG e la società civile, al fine di compiere progressi coordinati nell'ambito della riduzione del rischio di catastrofi e della resilienza, con la collaborazione di tutti gli attori coinvolti;

40. incoraggia una maggiore collaborazione tra i settori pubblico e privato nel campo della riduzione del rischio di catastrofi e della resilienza; invita la Commissione ad agevolare il coinvolgimento del settore privato con la creazione di incentivi e di un ambiente favorevole alla condivisione dell'esperienza delle entità private in materia di rafforzamento della

Mercoledì 11 dicembre 2013

resilienza e riduzione del rischio; esorta tuttavia la Commissione, a tale proposito, a elaborare una proposta che stabilisca le norme relative ai partenariati pubblico-privati, comprese le valutazioni dell'impatto sociale ed ecologico, al fine di prevenire, tra l'altro, l'inasprimento dei conflitti sull'uso dei terreni o sull'accesso alle risorse idriche, in particolare nell'ottica di proteggere i piccoli agricoltori; invita inoltre a offrire sostegno ai paesi ACP per quanto concerne il controllo dei contratti con gli investitori multinazionali; sollecita altresì la trasparenza degli investimenti e obiettivi di investimento realistici su piattaforme accessibili alla società civile;

41. raccomanda una maggiore collaborazione con i paesi non membri dell'UE e le istituzioni regionali e internazionali per quanto concerne la preparazione alle catastrofi, la reazione a tali eventi e le attività di ricostruzione; è favorevole al potenziamento della cooperazione tra la Commissione e l'Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi (UNISDR) nella prospettiva di migliorare l'azione dell'UE in materia di riduzione del rischio di catastrofi;

42. sottolinea che, nonostante i progressi che l'UE e le organizzazioni internazionali possono compiere nei paesi in via di sviluppo nell'ambito della riduzione del rischio di catastrofi e della resilienza attraverso i propri programmi, la responsabilità di garantire la sicurezza dei cittadini compete innanzitutto ai governi nazionali, e che pertanto i paesi partner devono assumere un forte impegno politico a favore del sostegno e dell'attuazione di attività che permettano di rafforzare la resilienza e la riduzione del rischio di catastrofi;

o

o o

43. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Mercoledì 11 dicembre 2013

P7_TA(2013)0579

Donne disabili

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulle donne disabili (2013/2065(INI))

(2016/C 468/17)

Il Parlamento europeo,

- viste la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- viste la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e la sua entrata in vigore il 21 gennaio 2011, conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6 relativo alle donne e alle ragazze con disabilità,
- vista la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), del 18 dicembre 1979,
- vista la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori,
- visti gli articoli 10, 19 e 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che istituisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ⁽²⁾,
- vista la proposta della Commissione relativa a una direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426) e la relativa posizione del Parlamento del 2 aprile 2009 ⁽³⁾,
- visti la comunicazione della Commissione, del 15 novembre 2010, dal titolo «Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere» (COM(2010)0636) e i documenti contenuti nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna tale proposta, intitolato «Initial plan to implement the European Disability Strategy 2010-2020 — List of Actions 2010-2015» (Piano iniziale per l'attuazione della strategia europea in materia di disabilità 2010-2020 — Elenco delle azioni 2010-2015) (SEC(2010)1323 e SEC(2010)1324),
- vista la comunicazione della Commissione, del 16 dicembre 2010, «La Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale: un quadro europeo per la coesione sociale e territoriale» (COM(2010)0758),
- vista la proposta della Commissione, del 3 dicembre 2012, su una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici (COM(2012)0721),
- vista la raccomandazione del Consiglio 98/376/CE, del 4 giugno 1998, su un contrassegno di parcheggio per disabili ⁽⁴⁾,
- viste le conclusioni del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul tema «Promuovere l'inclusione nel mercato del lavoro — uscire dalla crisi e prepararsi al programma di Lisbona per il periodo successivo al 2010»,
- visti il progetto di risoluzione del Consiglio, del 2 giugno 2010, sul nuovo quadro europeo in materia di disabilità (10173/2010) e la risoluzione del Consiglio sulla situazione delle persone con disabilità nell'Unione europea (2008/C 75/01),

⁽¹⁾ GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.

⁽²⁾ GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

⁽³⁾ GU C 137 E del 27.5.2010, pag. 68.

⁽⁴⁾ GU L 167 del 12.6.1998, pag. 25.

Mercoledì 11 dicembre 2013

- vista la relazione della Commissione concernente il funzionamento e gli effetti del regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (COM(2011)0166),
- vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-13/05, concernente la direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Nozione di handicap ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 17 giugno 1988 sulla lingua dei segni per i non udenti ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 26 maggio 1989 sulle donne e la disabilità ⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione del 16 settembre 1992 sui diritti delle persone mentalmente disabili ⁽⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 14 dicembre 1995 sui diritti umani dei disabili ⁽⁵⁾,
- vista la sua dichiarazione del 9 maggio 1996 sui diritti delle persone affette da autismo ⁽⁶⁾,
- vista la sua posizione del 13 dicembre 1996 riguardante un contrassegno per il parcheggio per i disabili e i diritti dei disabili ⁽⁷⁾,
- vista la sua risoluzione dell'11 aprile 1997 sulla parità di opportunità per i disabili ⁽⁸⁾,
- vista la sua risoluzione del 4 aprile 2001 "Verso un'Europa senza ostacoli per i disabili" ⁽⁹⁾,
- vista la sua risoluzione del 3 settembre 2003 sulla comunicazione della Commissione «Verso uno strumento delle Nazioni Unite giuridicamente vincolante per la promozione e la tutela dei diritti e della dignità delle persone con disabilità» ⁽¹⁰⁾,
- vista la sua risoluzione del 24 aprile 2009 sulla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del suo protocollo opzionale ⁽¹¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla mobilità e l'integrazione delle persone con disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020 ⁽¹²⁾,
- vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sulla riduzione delle disuguaglianze sanitarie nell'UE ⁽¹³⁾,
- visto il Patto europeo per la parità di genere 2011-2020,
- visto il piano di azione dell'UE sulla parità tra donne e uomini e sull'emancipazione femminile 2010-2015,
- visto il secondo manifesto dei diritti delle donne e delle ragazze con disabilità dell'Unione europea («Uno strumento per attivisti e responsabili politici»),

⁽¹⁾ GU C 224 del 16.9.2006, pag. 9.

⁽²⁾ GU C 187 del 18.7.1988, pag. 236.

⁽³⁾ GU C 158 del 26.6.1989, pag. 383.

⁽⁴⁾ GU C 284 del 2.11.1992, pag. 49.

⁽⁵⁾ GU C 17 del 22.1.1996, pag. 196.

⁽⁶⁾ GU C 152 del 27.5.1996, pag. 87.

⁽⁷⁾ GU C 20 del 20.1.1997, pag. 386.

⁽⁸⁾ GU C 132 del 28.4.1997, pag. 313.

⁽⁹⁾ GU C 21 E del 24.1.2002, pag. 246.

⁽¹⁰⁾ GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 231.

⁽¹¹⁾ GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 111.

⁽¹²⁾ GU C 131 E dell'8.5.2013, pag. 9.

⁽¹³⁾ GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 25.

Mercoledì 11 dicembre 2013

- visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0329/2013),
- A. considerando che gli 80 milioni di persone disabili che vivono nell'Unione europea necessitano fortemente di un ambiente fisico, intellettuale e sociale che sia accessibile e privo di pregiudizi, barriere, ostacoli e stereotipi che impediscono il pieno godimento dei diritti umani fondamentali e della cittadinanza europea; che, di questi 80 milioni di persone, 46 milioni sono donne e ragazze, che costituiscono il 16 % della popolazione femminile complessiva dell'UE;
- B. considerando che, in base alle stime, circa un miliardo di persone al mondo ⁽¹⁾ presenta disabilità e che l'80 % di esse vive nei paesi in via di sviluppo; che le donne disabili sono plurisvantaggiate in quanto devono affrontare notevoli difficoltà per ottenere l'accesso a un alloggio adeguato, all'assistenza sanitaria, ai trasporti pubblici, all'istruzione, alla formazione professionale e all'occupazione, sperimentando disparità di accesso al credito e ad altre risorse produttive, mentre raramente partecipano ai processi decisionali;
- C. considerando che il numero di persone anziane è in aumento, il che significa che il numero di persone disabili, incluse le donne, crescerà di conseguenza; che, in base alle stime dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), la disabilità è più diffusa tra le donne e che queste ultime sono più colpite dal fenomeno a causa della loro aspettativa di vita più lunga; che, di conseguenza, il numero di donne con disabilità aumenterà in percentuale maggiore;
- D. considerando che l'aumento del numero di persone disabili accrescerà l'onere gravante su coloro che prestano assistenza, in particolare all'interno delle famiglie, e che in questi casi si tratta principalmente di donne costrette a lavorare a orario ridotto o persino ad abbandonare il mercato del lavoro per prendersi cura dei familiari non autosufficienti;
- E. considerando che la piena partecipazione delle donne disabili alla società e all'economia è fondamentale per garantire il successo della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; che occorre dare a tutte le persone con disabilità, donne e ragazze incluse, pari ed eque possibilità e opportunità per partecipare alla vita sociale, economica e politica della comunità; che le persone disabili si trovano tuttora ad affrontare una molteplicità di barriere alla piena partecipazione alla società, che spesso portano all'esclusione sociale e alla povertà, oltre a limitare il pieno godimento della cittadinanza europea;
- F. considerando che le discriminazioni possono condurre all'isolamento sociale e alla segregazione, a traumi psicologici e infelicità;
- G. considerando che la base di tutte le associazioni di Stati democratici consiste nell'agevolare la partecipazione di tutti i cittadini, donne o uomini, ai processi democratici (specialmente le elezioni), nel creare, ove assenti, le infrastrutture necessarie a tal fine e, pertanto, nel promuovere l'inclusione delle donne con disabilità;
- H. considerando che tutte le parti interessate sono tenute a garantire la parità di accesso delle donne e delle ragazze disabili a servizi sanitari pubblici di qualità, per esempio migliorando la formazione professionale e l'apprendimento permanente del personale medico per quanto riguarda le esigenze specifiche delle donne disabili, incluse le esigenze relative alla loro salute sessuale e riproduttiva;
- I. considerando che le donne disabili devono beneficiare del diritto all'istruzione, alla salute, al lavoro, alla mobilità, alla vita familiare, alle relazioni sessuali, al matrimonio e alla maternità e che occorre garantire la tutela di tali diritti;
- J. considerando che il fatto di esprimere nella sfera pubblica il modo in cui il rapporto di coppia, la sessualità e la maternità sono vissuti dalle donne e dalle ragazze disabili contribuisce agli sforzi volti a combattere il pregiudizio e la disinformazione; che tali espressioni possono assumere varie forme, in particolare facendo ricorso a strumenti artistico-culturali e ai media;

⁽¹⁾ Relazione mondiale sulla disabilità 2011, elaborata congiuntamente dall'Organizzazione mondiale della salute e dalla Banca mondiale.

Mercoledì 11 dicembre 2013

- K. considerando che è molto più probabile che le vittime di violenza, e in particolare di sfruttamento domestico e sessuale, siano donne e ragazze disabili; che, in base alle stime, le donne disabili hanno da 1,5 a 10 probabilità in più, rispetto alle altre donne, di essere vittima di abusi⁽¹⁾; che, a seconda se le donne interessate vivono all'interno della comunità o in istituti, occorre adottare misure specifiche per contrastare questo fenomeno ingiustificabile, che costituisce un reato e una grave violazione dei diritti umani; che occorre garantire il pieno accesso ai servizi di sostegno per tutte le donne, in quanto le donne e le ragazze disabili presentano una maggiore dipendenza emotiva, un rischio più elevato di essere vittima di tutte le forme della violenza di genere, livelli di sviluppo personale e sociale più bassi, nonché una diffusa ignoranza in merito alla sessualità e agli innumerevoli e dannosi miti su tale argomento; che alcuni dati dimostrano come l'aumento della povertà abbia reso più frequente lo sfruttamento sessuale delle donne con disabilità;
- L. considerando che le donne e le ragazze disabili sono esposte a una molteplice discriminazione derivante dalle disuguaglianze di genere, dall'età, dalla religione, dall'etnia, dal comportamento culturale e sociale, nonché dagli stereotipi sulla disabilità, che vanno combattuti; che le donne disabili sono spesso discriminate, rispetto agli uomini disabili per quanto riguarda l'accesso all'occupazione e all'istruzione; che la Commissione e gli Stati membri possono contrastare questo fenomeno integrando la dimensione di genere in tutti gli ambiti pertinenti delle politiche in materia di disabilità;
- M. considerando che le pubbliche autorità hanno la responsabilità di istituire servizi pubblici specializzati di elevata qualità allo scopo di garantire alle donne e alle ragazze disabili un ambiente adeguato che consenta loro di esercitare appieno i loro diritti, assumersi le loro responsabilità e prendere decisioni da sole, in modo da acquisire gradualmente un'autonomia sempre maggiore, su un piano di parità con le persone senza disabilità; che le condizioni, le infrastrutture, le normative e le strutture di sostegno variano notevolmente tra Stati membri;
- N. considerando che le donne e le ragazze disabili possono beneficiare di pari diritti soltanto se si concretizza la giustizia di genere e se le amministrazioni pubbliche sono accessibili a loro come lo sono per le persone non disabili; rileva, tuttavia, che la pratica e l'attuazione dell'uguaglianza di genere variano fortemente all'interno dell'UE;
- O. considerando che la comunità di persone con una o più disabilità fisiche, mentali o intellettive è estremamente eterogenea e che occorre pertanto garantire trattamenti orientati alle esigenze individuali;
- P. considerando che l'elevato tasso di disoccupazione tra le persone con disabilità continua a essere inaccettabile; che questo fenomeno espone le persone disabili, quale gruppo vulnerabile con maggiori probabilità di essere colpito da povertà, a un rischio più elevato di esclusione sociale; che le donne e le ragazze con disabilità incontrano maggiori difficoltà ad accedere al mercato del lavoro, cosa che complica ulteriormente la possibilità di condurre una vita regolare e indipendente; che l'occupazione non rappresenta soltanto una fonte di reddito, ma è divenuta anche uno strumento di integrazione sociale, dal momento che consente di creare legami con il mondo esterno e una rete di relazioni interpersonali; che le donne e le ragazze disabili sono spesso sottopagate; che occorre superare le barriere alla mobilità e la maggiore dipendenza dai familiari e dalle persone che prestano assistenza alle donne disabili, al fine di incoraggiare queste ultime a partecipare attivamente all'istruzione, al mercato del lavoro e alla vita sociale ed economica della comunità;
- Q. considerando che quante più risorse gli Stati membri investono nell'integrazione delle donne disabili, tanto maggiori saranno le possibilità per queste ultime di riuscire a condurre una vita indipendente in cui possano sviluppare le proprie capacità;
- R. considerando che le donne con disabilità appartenenti ai ceti sociali più svantaggiati hanno meno opportunità di sviluppare le proprie capacità e di realizzare il proprio potenziale in maniera autonoma;
- S. considerando che la crisi economica e i tagli ai servizi pubblici di assistenza sanitaria e ai servizi sociali nella maggior parte degli Stati membri hanno conseguenze nefaste per i gruppi vulnerabili, in particolare per le donne e le ragazze disabili, che erano esposte a un grande rischio di povertà già prima della crisi; che tali politiche di austerità si traducono in una diminuzione del numero di addetti all'istruzione speciale e del personale di sostegno per le persone con disabilità,

⁽¹⁾ Human Rights Watch: Human Rights for Women and Children with Disabilities (2012), pag. 5.

Mercoledì 11 dicembre 2013

del sostegno sociale a chi assiste, delle prestazioni sociali per le persone disabili, dei finanziamenti alle istituzioni e alle organizzazioni di assistenza alle persone con disabilità, nonché dell'accesso di queste ultime all'occupazione pubblica — tutti aspetti che hanno gravi conseguenze sulla vita e sulle prospettive di autonomia delle donne con disabilità;

- T. considerando che esiste una stretta correlazione tra mobilità, disabilità e inclusione sociale, soprattutto per quanto riguarda la libertà di comunicazione e l'accesso a quest'ultima (compreso il Braille, le lingue dei segni e altre forme alternative di comunicazione), la libertà di movimento in tutti gli ambiti della vita e l'accesso ai servizi; che occorre promuovere la piena e attiva partecipazione delle persone disabili in tutti gli ambiti della società e favorire un loro più ampio accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché alla domotica e alle soluzioni di comunicazione in linea;
- U. considerando che, dal punto di vista dell'inclusione sociale e dei costi, sarebbe preferibile se il sostegno fornito dagli Stati membri fosse tale da consentire alle donne disabili di continuare a vivere con le proprie famiglie piuttosto che in istituti;
1. sottolinea l'importanza dell'inclusione di tutti i cittadini dell'UE, indipendentemente da eventuali menomazioni fisiche, intellettive, psicosociali o mentali, e invita a stabilire obiettivi specifici per garantire che ciò trovi riscontro, al fine di migliorare la qualità della vita delle persone disabili e promuovere una politica coerente mediante la piena partecipazione di tutti; sottolinea che le strategie, le politiche e le iniziative legislative volte a garantire la non discriminazione e le pari opportunità devono essere elaborate con la collaborazione attiva di tutte le parti interessate, ivi comprese le donne disabili;
 2. insiste affinché le politiche in materia di disabilità integrino la dimensione di genere; pone in evidenza l'importanza di inserire la prospettiva della disabilità di genere nelle politiche, nei programmi e nelle misure in materia di genere, al fine di migliorare il riconoscimento e la comprensione della trasversalità di questi due aspetti nella legislazione e nelle politiche dell'UE e degli Stati membri; ritiene che le donne disabili dovrebbero essere invitate a svolgere la funzione di consulenti, consigliere o esperte all'interno degli organismi pertinenti; si rammarica che la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020 non comprenda una prospettiva di genere integrata o un capitolo separato sulle politiche in materia di disabilità specifiche di genere; deplora altresì che la strategia per la parità tra uomini e donne 2010-2015 non affronti in modo specifico la questione della disabilità, nonostante il fatto che le donne disabili si sentano spesso in una posizione più svantaggiata rispetto agli uomini con disabilità e maggiormente esposte al rischio di povertà e di esclusione sociale;
 3. esorta gli Stati membri che non l'hanno ancora fatto a ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e il suo Protocollo opzionale al fine di garantirne la piena attuazione;
 4. sottolinea che numerosi studi hanno dimostrato che le donne disabili subiscono una doppia discriminazione per motivi legati sia al genere che alla disabilità; pone l'accento sul fatto che la sovrapposizione di tali discriminazioni produce effetti particolarmente negativi sulle donne e sulle ragazze disabili; invita la Commissione e gli Stati membri, data l'attuale assenza di disposizioni specifiche, a inserire nei sistemi di protezione sociale provvedimenti speciali per le donne con disabilità;
 5. rammenta ai governi che la discriminazione fondata sulla disabilità è vietata e invita gli Stati membri a compiere sforzi più ambiziosi per eliminare gli ostacoli residui;
 6. ricorda che l'inclusione e la partecipazione delle donne e delle ragazze con disabilità possono essere realizzate soltanto se si agevola il loro movimento in un ambiente fisico e sociale senza barriere, e chiede che siano intraprese azioni in tal senso;
 7. pone in evidenza il ruolo svolto dalle associazioni di mutuo aiuto, che riuniscono coloro (in particolare le donne) che si prendono cura delle persone disabili della propria cerchia di familiari o amici più prossimi, e sottolinea il lavoro di sensibilizzazione svolto da tali associazioni;
 8. mette in evidenza l'importanza di fare un uso ottimale degli strumenti di finanziamento dell'UE, segnatamente dei Fondi strutturali, al fine di promuovere l'accessibilità e la non discriminazione delle persone disabili, riservando particolare attenzione alle donne, che spesso subiscono molteplici discriminazioni, e alle iniziative volte a porre maggiormente in risalto le opportunità di finanziamento delle misure di questo tipo nei programmi dopo il 2013;

Mercoledì 11 dicembre 2013

9. sottolinea la necessità di garantire che le informazioni sui servizi a disposizione del cittadino (istruzione, sanità, giustizia, trasporti, pratiche amministrative ecc.) siano fornite in tutte le lingue, le forme e i formati possibili, in modo semplice e sicuro; segnala che, laddove servizi di questo tipo siano offerti telefonicamente o in teleassistenza, i sistemi devono essere accessibili anche alle donne sorde o sordocieche;

10. insiste sul fatto che l'inclusione presuppone di contrastare gli stereotipi veicolando immagini positive tramite espressioni culturali e campagne di sensibilizzazione che presentino in maniera oggettiva le donne con disabilità e mostrino l'ampia varietà dei ruoli che esse possono ricoprire nella vita quotidiana della società, incentrandosi in particolare sulla rappresentazione delle disabilità nella sfera pubblica, dal momento che è proprio questo il settore in cui si procede più a rilento; segnala che i mezzi di comunicazione, che svolgono un ruolo importante nella diffusione delle informazioni relative alle donne con disabilità, dovrebbero contribuire a migliorare l'atteggiamento dell'opinione pubblica nei confronti di queste persone, in linea con i principi e i valori della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite;

11. invita gli Stati membri a considerare la violenza sessuale come un reato grave perseguibile a norma di legge, in particolare laddove siano coinvolte donne disabili e, specialmente, donne con disabilità mentale, nell'ottica di ridurre l'elevato numero di stupri, casi di molestie sessuali e violenze segnalati nei grandi istituti;

12. sottolinea che per impedire l'occultamento, l'abbandono, la mancanza di cure e la segregazione delle ragazze con disabilità occorre varare campagne informative rivolte alle famiglie, che forniscano informazioni sulle risorse disponibili nella comunità per la loro assistenza e sviluppo futuro, e che smantellino gli stereotipi sessisti e discriminatori; ritiene che, qualora i diretti familiari non possano prendersi cura di un minore con disabilità, le autorità dovrebbero garantire che questo, in alternativa, riceva assistenza all'interno della famiglia allargata oppure, ove ciò non sia possibile, all'interno della comunità in un contesto familiare; osserva che occorre promuovere l'affidamento e l'adozione di minori con disabilità snellendo le formalità burocratiche e offrendo informazioni e aiuti adeguati alle famiglie adottive o affidatarie;

13. propone di tenere conto, in materia di alloggi, delle misure e delle considerazioni di carattere architettonico e ambientale atte ad accelerare il passaggio positivo da una «progettazione per necessità specifiche» a una «progettazione integrale e inclusiva per tutti i cittadini»; osserva nel contempo, tuttavia, che l'obiettivo di garantire l'accesso senza restrizioni e gli adeguamenti necessari a tal fine non devono limitarsi soltanto all'aspetto architettonico e che la progettazione universale, intesa in particolare a rispondere alle esigenze basilari della vita quotidiana delle donne con disabilità, dovrebbe costituire un saldo obiettivo e una realtà; sottolinea che occorre garantire l'accesso delle donne disabili ai programmi per gli alloggi popolari, in modalità individuale o condivisa, e offrire loro aiuti economici per eliminare le barriere architettoniche in ambito domestico, estendendo tale iniziativa anche agli alloggi in locazione; ribadisce pertanto l'importanza di assicurare alle persone con disabilità un più ampio accesso a condizioni di vita dignitose, che si tratti di alloggi, mobilità, accesso ai servizi pubblici e ai servizi sociali o di partecipazione alla vita pubblica;

14. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'accessibilità senza barriere alle infrastrutture dei trasporti, ai veicoli, nonché ai vari formati di prenotazione e informazione per le donne e le ragazze con mobilità ridotta o disabilità; rileva che il numero di donne disabili che utilizzano i trasporti pubblici è superiore rispetto a quello degli uomini disabili; pone pertanto in evidenza l'importanza di integrare gli aspetti legati alla disabilità e al genere nell'elaborazione, nell'attuazione e nella valutazione delle politiche in materia di trasporti, al fine di garantire pari opportunità e impedire la discriminazione delle donne disabili; raccomanda pertanto che queste ultime, in quanto esperte del settore, siano coinvolte come consulenti nelle politiche dei trasporti;

15. fa presente che occorre garantire altresì l'accessibilità a Internet e ai media sociali (assicurando ad esempio che tutti i siti web pubblici siano leggibili per le persone con menomazioni della vista e mettendo in campo soluzioni orientate anche a disabilità diverse da quelle visive, come l'adattamento dei contenuti complessi alle esigenze delle persone con disabilità intellettive e l'inserimento di video nella lingua dei segni che consentano di comprendere il contenuto); esprime preoccupazione per il fatto che l'accessibilità per i cittadini alle pubbliche amministrazioni e alla governance elettronica non sia ancora pienamente garantita; sottolinea che occorre dare accesso all'alfabetizzazione digitale a tutte le persone con disabilità, inclusi gli anziani con disturbi uditivi, il cui numero e la cui proporzione nella società, stando alle stime dell'OMS, registrano un aumento particolarmente sensibile; plaude pertanto alla proposta di direttiva della Commissione relativa all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici;

Mercoledì 11 dicembre 2013

16. sottolinea che la partecipazione democratica costituisce parte integrante dei diritti fondamentali e civili delle donne con disabilità e deve essere agevolata e garantita; invita pertanto gli Stati membri e tutte le autorità pubbliche competenti a fornire strutture opportunamente adeguate e a consentire il coinvolgimento e la partecipazione attivi delle donne;

17. segnala che la Convenzione delle Nazioni Unite promuove un modello di diritti umani che prevede il «sostegno nel processo decisionale» basato sull'uguaglianza e la dignità intrinseca di tutte le persone, in contrapposizione all'obsoleto sistema di «sostituzione nel processo decisionale»; invita pertanto gli Stati membri a favorire la rappresentanza delle donne disabili nel processo decisionale per assicurare la tutela dei loro interessi e diritti;

18. ritiene che le donne e le ragazze con disabilità abbiano il diritto di decidere, per quanto possibile, delle loro vite e delle loro esigenze e che vadano ascoltate, consultate e incoraggiate attivamente a essere indipendenti, nei limiti del possibile; sottolinea che questi diritti dovrebbero essere garantiti anche in seno alle strutture pubbliche specializzate in un contesto di vita ordinario; sottolinea che l'assistenza alla persona è uno strumento che consente alle donne disabili di vivere autonomamente e va pertanto agevolata e promossa come forma di sostegno negli istituti scolastici e di formazione professionale, nei luoghi di lavoro, in famiglia e in caso di gravidanza e maternità;

19. ricorda che ogni fase della vita di una donna implica non solo opportunità, ma anche responsabilità e che, in tal senso, le donne devono spesso farsi carico di oneri sproporzionati quando si tratta di affrontare le implicazioni negative della gravidanza, in particolare quando i padri non si assumono le proprie responsabilità e non contribuiscono nemmeno al benessere e al destino dei figli, abbandonando la famiglia; rammenta che all'interno di una famiglia i genitori dovrebbero suddividersi equamente le responsabilità, salvo mutuo accordo precedente.

20. insiste sul fatto che le donne e le ragazze con disabilità devono essere informate in merito ai loro diritti affinché possano prendere decisioni in autonomia e che le informazioni devono essere trasmesse in modo da risultare loro accessibili e comprensibili, tenendo in considerazione i diversi metodi, mezzi e formati di comunicazione da loro scelti e, se del caso, il loro grado di disabilità mentale;

21. rileva che, affinché le donne e le ragazze disabili in particolare ricevano cure appropriate, è necessario che nel settore medico sia disponibile una formazione specifica e continua lungo tutto l'arco della carriera professionale sul tema delle malattie e delle disabilità mentali, onde individuare al meglio tali menomazioni e orientare le pazienti che ne sono afflitte verso una presa in carico da parte dei servizi medici specializzati in questo campo; invita pertanto gli Stati membri a garantire una formazione specifica di tutti i professionisti che lavorano con persone con disabilità e insiste sulla necessità di formare e sensibilizzare gli operatori sanitari e gli insegnanti, durante il loro corso di studi in merito a tutte le tipologie di disabilità, ricordando che alcune sono ancora troppo poco conosciute malgrado la loro diffusione;

22. osserva che in alcuni Stati membri le persone disabili ricevono un'istruzione e una formazione professionale separate e carenti; sottolinea l'importanza di integrare le donne con disabilità all'interno dei sistemi di istruzione e formazione professionale ordinari in tutti i casi in cui la disabilità lo consenta;

23. sottolinea la necessità di sostenere le donne e le ragazze disabili migranti al fine di sviluppare le loro competenze e il loro potenziale nell'ambito della formazione professionale e di dare loro l'opportunità di ottenere un impiego adeguato;

24. rileva che le varie fasi della vita di una donna, e la gravidanza è una di queste, comportano sfide specifiche che devono essere affrontate e che quando le donne con disabilità attraversano tali fasi devono beneficiare degli stessi diritti e delle stesse opportunità di cui godono le donne non disabili, così che non siano scoraggiate dall'intraprendere una gravidanza; sottolinea inoltre che le donne disabili, date le sfide aggiuntive che si trovano ad affrontare, dovrebbero aver diritto a un congedo di maternità più lungo per adattarsi alla nuova situazione e costruire una buona vita familiare; rileva che la sterilizzazione forzata e l'aborto coatto sono forme di violenza contro le donne e costituiscono forme di trattamento disumano e degradante che gli Stati membri devono eliminare e condannare fermamente;

25. sottolinea che le donne e le ragazze con disabilità devono poter vivere la propria sessualità con la stessa libertà di cui godono le persone non disabili e ritiene che le donne disabili debbano poter vivere e realizzare il proprio desiderio di avere o non avere figli al pari delle donne non disabili; sottolinea che, affinché siano responsabili del proprio comportamento sessuale, le ragazze preadolescenti e adolescenti e le donne con disabilità devono avere accesso a un'educazione sessuale impartita da professionisti esperti in materia, come educatori dei servizi sociali pubblici locali, adattata ove necessario alla capacità intellettuale della donna o ragazza disabile in questione; reputa altresì necessario che esse sappiano e capiscano

Mercoledì 11 dicembre 2013

come funziona il proprio corpo (come avviene una gravidanza e come evitarla), come opporsi a pratiche sessuali indesiderate, come evitare le malattie sessualmente trasmissibili, ecc.; sottolinea l'importanza di garantire sostegno specializzato, tra cui assistenza all'infanzia, alle donne disabili nonché alle loro famiglie, affinché possano godere pienamente della maternità; ritiene che gli Stati membri dovrebbero in tal caso tenere in debita considerazione le esigenze delle donne con disabilità intellettiva;

26. ritiene essenziale che le donne e le ragazze disabili abbiano accesso completo a cure mediche rispondenti alle loro particolari esigenze, tra cui consulenza ginecologica, visite mediche, pianificazione familiare e sostegno adeguato durante la gravidanza; invita gli Stati membri a garantire che i rispettivi servizi sanitari pubblici nazionali contemplino un accesso adeguato a tali servizi;

27. sottolinea l'importanza di eliminare i pregiudizi, le percezioni negative e la stigmatizzazione sociale, di incoraggiare l'accettazione sociale, la partecipazione sociale, il rispetto e la tolleranza e di valorizzare la diversità umana; incoraggia gli Stati membri, in particolare, a condurre campagne di sensibilizzazione;

28. sottolinea che la violenza contro le donne e la violenza sessuale costituiscono gravi violazioni dei diritti fondamentali; sottolinea, vista la loro estrema vulnerabilità, la necessità di proteggere le donne e le ragazze disabili che vivono in case di cura e ospedali psichiatrici dall'aggressione sessuale e da altre forme di maltrattamento fisico di cui possono essere vittime e rileva con preoccupazione la mancanza di dati su questo allarmante fenomeno; invita gli Stati membri a indagare su quanto pervasivo sia tale problema incoraggiando le donne con disabilità che ne sono vittime a spezzare il silenzio; incoraggia la raccolta di dati pertinenti in modo riservato, al fine di adottare le adeguate misure necessarie per contrastare il problema; invita l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere a realizzare studi sulla situazione delle ragazze e delle donne disabili in relazione alla violenza;

29. invita inoltre gli Stati membri a impedire le molestie sul luogo di lavoro mediante protocolli antimolestie efficaci, conformemente alla direttiva 2000/78/CE, nell'ottica di ridurre l'elevato numero di stupri e di casi di molestie e violenze sessuali, nonché le sterilizzazioni forzate, in particolare nei grandi istituti;

30. sottolinea che in molti paesi in via di sviluppo non sempre è facile sfuggire alla violenza, denunciare tali reati o accedere alla giustizia e ai servizi legali e sociali;

31. invita l'UE e gli Stati membri ad adottare tutte le misure legislative, amministrative, sociali ed educative atte a proteggere le donne e le ragazze disabili, sia dentro che fuori casa, da tutte le forme di sfruttamento, violenza e abuso e ad agevolare il loro accesso alla giustizia grazie a un'assistenza e a un sostegno adeguati in seno alla comunità, tenendo in considerazione le loro esigenze specifiche, tra cui dispositivi di assistenza, per evitare l'isolamento e la segregazione in casa; ritiene inoltre che tutti questi servizi e programmi debbano essere attentamente monitorati da autorità indipendenti; deplora che la legislazione UE e quella nazionale per la prevenzione dello sfruttamento, della violenza e degli abusi spesso manchino di porre l'accento sulla disabilità;

32. esorta la Commissione a lanciare una strategia globale per combattere la violenza contro le donne, come richiesto dal Parlamento in numerose risoluzioni e più recentemente nella sua risoluzione del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne ⁽¹⁾; ribadisce la necessità della Commissione di presentare uno strumento normativo di diritto penale per combattere la violenza di genere, compresa la protezione dei diritti delle donne disabili nei casi di abusi sessuali e violenza, in ambiti sia pubblici che domestici;

33. insiste sul fatto che alle donne disabili va garantito un accesso alla giustizia facile, sicuro e a costi contenuti, e che esse devono poter contare, in ogni fase del processo, sui sistemi e sulle tecnologie di sostegno alla comunicazione orale da esse prescelti, compresa la presenza di interpreti in lingua dei segni o guide interpreti per le persone sordocieche, al fine di garantire la corretta comunicazione con il personale giudiziario e di polizia; sottolinea che, considerata la forte dipendenza di molte donne disabili rispetto alla persona che se ne prende cura, che in molte occasioni è la stessa che le aggredisce e ne

⁽¹⁾ GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 26.

Mercoledì 11 dicembre 2013

abusa, devono essere garantite forme indipendenti di comunicazione che diano alle donne disabili vittime di aggressioni l'opportunità di presentare denuncia ed essere immediatamente trasferite in centri di assistenza temporanea a tempo pieno finché la denuncia non sia risolta a livello giudiziario; propone l'introduzione di procedure giudiziarie specificamente adattate alle necessità delle donne e delle ragazze disabili, inclusa l'assistenza da parte delle ONG; sottolinea che nessuna barriera dovrebbe ostacolare l'accesso delle donne disabili alle vie di ricorso legali; segnala, a tale proposito, che è necessario adottare misure efficaci per garantire alle donne con disabilità l'accesso al sostegno di cui possono aver bisogno nell'esercizio della loro capacità giuridica, sostegno che, se necessario, dovrà essere proporzionato alle loro esigenze e capacità personali, per l'adozione di decisioni in materia di diritti civili e politici; segnala che è inoltre necessario disporre di misure di salvaguardia adeguate ed efficaci soggette a revisioni periodiche per impedire abusi da parte di terzi o di istituti nei confronti delle donne disabili nell'esercizio della loro capacità giuridica, come valutazioni imparziali delle loro reali necessità da parte di esperti indipendenti riconosciuti;

34. sottolinea che qualunque accordo di sterilizzazione sottoscritto da una donna o ragazza disabile deve essere volontario e deve essere esaminato da una parte terza imparziale incaricata di verificare che la decisione sia stata raggiunta in modo giusto e, in assenza di serie indicazioni mediche, senza costrizione; sottolinea inoltre che non devono mai essere somministrati metodi contraccettivi né deve mai essere interrotta legalmente una gravidanza contro la volontà di una donna o ragazza disabile; ritiene che le donne e le ragazze con disabilità debbano avere il diritto di dare il proprio consenso informato e di capire ogni pratica medica; ritiene che, se una donna o una ragazza con disabilità è incapace di dare il proprio consenso, tale consenso debba basarsi sempre sul rispetto dei diritti umani; invita gli Stati membri a prevenire e condannare i casi di sterilizzazione forzata di donne disabili;

35. osserva che la terminologia utilizzata per descrivere le menomazioni fisiche è diversa da quella utilizzata per le disabilità e che l'accento andrebbe posto sulle disabilità piuttosto che sulle menomazioni in termini medici, conformemente all'approccio adottato nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e seguito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea; sottolinea che i datori di lavoro dovrebbero concentrarsi sulle competenze e abilità dei dipendenti o dei candidati disabili;

36. invita gli Stati membri a favorire e assicurare l'accesso a tutti i tipi di istruzione formale, informale e permanente e al mercato del lavoro per le donne e ragazze con disabilità, poiché queste ultime vanno incoraggiate a seguire corsi di studio e a utilizzare le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione e vanno altresì sostenute e incitate a entrare nel mercato del lavoro; sottolinea inoltre che gli ambienti lavorativi possono trarre notevole arricchimento da talenti, punti di vista ed esperienze particolari; invita gli Stati membri a offrire formazione e informazioni agli insegnanti, ai formatori, agli alti funzionari della pubblica amministrazione e ai datori di lavoro affinché adottino processi di integrazione sociale mirati a valorizzare il potenziale e il valore aggiunto delle donne con disabilità; propone un efficace ricorso al Fondo sociale europeo al fine di migliorare i livelli di inclusione delle donne e delle ragazze disabili in tutti i settori importanti della vita, come l'accesso al mercato del lavoro, nonché per ridurre la disoccupazione giovanile e la povertà;

37. invita gli Stati membri a rivedere i rispettivi quadri politici e normativi per quanto riguarda la partecipazione delle donne disabili e delle donne con menomazioni intellettive e disabilità mentali al mercato del lavoro; sottolinea la necessità di adottare misure attive nell'ambito della politica del mercato del lavoro per le donne disabili, che offrano alla persona possibilità di scelta, ad esempio opzioni di occupazione flessibile, a tempo parziale o a tempo pieno, e di considerare la possibilità di stimolare le piccole e medie imprese (PMI) tramite incentivi finanziari e di altro tipo ai fini di una migliore conciliazione tra vita professionale e privata; sottolinea che le donne con disabilità dovrebbero avere pari accesso all'assistenza finanziaria per la creazione di piccole imprese e altre forme di lavoro autonomo, nonché il diritto di scegliere tra diverse forme di occupazione; incoraggia gli Stati membri ad attingere alle migliori pratiche in tutta Europa; sollecita i datori di lavoro a procedere ad adeguamenti ragionevoli dei luoghi e delle condizioni di lavoro, in modo da concentrarsi maggiormente sugli incentivi a favore delle persone disabili e integrare attivamente queste ultime nel mercato del lavoro, prevedendo altresì la possibilità di sottoporre casi individuali di discriminazione ai tribunali del lavoro, conformemente all'articolo 5 della direttiva 2000/78/CE;

38. rileva che i sistemi vigenti di istruzione e formazione generalmente non riescono a evitare un elevato tasso di abbandono da parte delle persone disabili e incoraggia gli Stati membri a dedicare speciale attenzione ai bambini e alle bambine disabili o con bisogni speciali nel contesto educativo, onde migliorarne l'inserimento e contribuire a ridurre a meno del 10 % il tasso di abbandono scolastico;

Mercoledì 11 dicembre 2013

39. invita gli Stati membri a garantire finanziamenti e sostegno adeguato alle associazioni e alle organizzazioni che rappresentano i disabili, le quali svolgono un ruolo fondamentale per la promozione dei diritti delle persone che rappresentano e per la valorizzazione della loro attività civica e partecipazione sociale;

40. invita gli Stati membri a fornire sostegno specializzato e adeguato alle famiglie delle donne con disabilità, garantendo formazione e supporto a chi si occupa dell'assistenza ai diversi livelli e a creare istituti di cura temporanea del disabile che offrano un servizio di sollievo dal carico assistenziale ogniqualvolta le famiglie ne possano necessitare;

41. pone l'accento sulle differenze esistenti nelle infrastrutture per le persone disabili degli Stati membri, evidenziando la necessità di garantire la mobilità ovunque nell'UE alle donne e alle ragazze con disabilità e sottolinea che lo Stato membro di destinazione deve fornire tutti gli speciali ausili a cui una donna con disabilità abbia diritto, in condizioni di parità rispetto alle altre persone con disabilità di tale Stato membro;

42. deplora che il Consiglio non abbia ancora completato i lavori sul progetto di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, nonostante la posizione già espressa nel 2009 dal Parlamento; invita il Consiglio ad assicurare che la normativa in parola sia adottata entro la fine della legislatura in corso;

43. insiste sul fatto che le persone con disabilità, in particolare le donne, hanno maggiori possibilità di trovarsi in condizioni di povertà (secondo l'OCSE, circa una persona disabile su quattro vive in povertà); esorta gli Stati membri ad adottare misure adeguate per impedire che le donne e le ragazze disabili cadano in condizioni di povertà e a garantire che esse ricevano indennità e diritti di disabilità e abbiano accesso ai servizi sociali e sanitari, ideando programmi nazionali adeguati e garantendone l'efficace attuazione mediante monitoraggio e valutazioni costanti; osserva che il rischio di povertà e disoccupazione è particolarmente grave nel caso di madri sole con figli disabili; segnala che la promozione dell'uguaglianza di genere e delle pari opportunità, nonché la lotta alle discriminazioni di cui i bambini disabili e le loro famiglie sono vittime, rappresentano uno strumento per contrastare la stigmatizzazione, la povertà e l'esclusione sociale e che il legame tra disabilità, genere e povertà dovrebbe essere tenuto in considerazione in ogni politica di lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

44. chiede che i sistemi sanitari pubblici classifichino i gruppi vulnerabili come utenti con esigenze speciali e che siano dotati delle necessarie risorse e strutture di riferimento per una corretta assistenza;

45. chiede che un'attenzione particolare venga prestata alle donne anziane, spesso sole e affette da malattie disabilitanti, attraverso l'attuazione di programmi di prevenzione e assistenza;

46. sottolinea che l'introduzione di misure di austerità in molti paesi ha portato alla riduzione di sussidi e servizi essenziali e che in tale contesto le donne con disabilità costituiscono un gruppo particolarmente vulnerabile; sottolinea inoltre che i tagli apportati ai fondi destinati ai disabili e a chi se ne prende cura, in gran parte donne, avranno ricadute negative sulle donne con responsabilità familiari in relazione alle loro necessità educative, sociali ed economiche; invita pertanto gli Stati membri ad adottare misure tese a rimuovere ogni ostacolo che si frappone alla fornitura di servizi efficienti, accessibili, di elevata qualità e a prezzi abbordabili per le donne con disabilità;

47. evidenzia che la mancanza in gran parte degli Stati membri di servizi accessibili, di elevata qualità e a prezzi contenuti per l'assistenza e la cura delle persone disabili e il fatto che l'attività di assistenza non sia equamente ripartita tra uomini e donne esercitano un impatto negativo diretto sulla capacità delle donne di partecipare a tutti gli aspetti della vita sociale, economica, culturale e politica; insiste a tal riguardo affinché si presti particolare attenzione alle persone, in gran parte donne, che si prendono cura di persone affette da disabilità e se ne consideri e accrediti l'impegno nell'ambito della loro esperienza professionale; sottolinea inoltre la necessità di incoraggiare il riconoscimento da parte degli Stati membri, nei loro sistemi di sicurezza sociale e nel momento in cui una persona va in pensione, della partecipazione e del lavoro non retribuito di chi presta assistenza, generalmente donne, alle persone con disabilità; insiste sul fatto che occorre prestare particolare attenzione a tali donne affinché possano avere uno stipendio e una pensione di anzianità adeguati; chiede quindi alla Commissione di elaborare una proposta legislativa sul congedo assistenziale (o congedo filiale) che sancisca il diritto a un periodo di congedo per cura di familiari malati, disabili o menomati e/o al mantenimento in occupazione in caso di congedo per cura di familiari dipendenti;

Mercoledì 11 dicembre 2013

48. chiede alla Commissione e agli Stati membri di mettere a punto campagne di sensibilizzazione su larga scala per migliorare la visibilità delle donne e delle ragazze disabili, e sottolinea il prezioso ruolo che possono svolgere i mezzi di comunicazione e Internet nel creare un'immagine positiva delle donne con disabilità e nell'incoraggiarle ad affermare i propri diritti;

49. ritiene essenziale che gli Stati membri garantiscano che le donne e le ragazze disabili godano di uguaglianza davanti alla legge e abbiano diritto a pari protezione legale e agli stessi benefici giuridici senza alcuna discriminazione; ritiene che debba essere vietata qualsiasi discriminazione basata sulla disabilità e sul genere, tenendo in considerazione che la confluenza di questi due fattori produce un effetto esponenziale sulla disuguaglianza;

50. invita la Commissione, nella realizzazione della revisione di medio termine della sua strategia europea sulla disabilità 2010-2020 e nell'elaborazione del relativo elenco di azioni 2015-2020, a sviluppare un approccio maggiormente sensibile al genere;

51. ribadisce che le politiche dell'Unione relative alla disabilità devono tenere conto sin dall'inizio della parità di genere, onde evitare che le disuguaglianze già esistenti siano mantenute o aumentino man mano che tali politiche si sviluppano; sottolinea la necessità di definire indicatori che riflettano congiuntamente gli aspetti della disabilità e del genere; ritiene che la mancanza di indicatori renda difficile ottenere un quadro corretto della situazione in cui vivono le donne con disabilità; chiede alla Commissione di invitare donne e ragazze disabili a partecipare a futuri studi in materia di donne e disabilità;

52. chiede alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri di adottare una direttiva orizzontale contro la discriminazione che rimuova, in tutti gli ambiti di competenza dell'UE, le barriere che impediscono alle persone con disabilità, e in particolare alle donne e alle ragazze disabili, di realizzare appieno il proprio potenziale di partecipazione sociale e di indipendenza;

53. invita gli Stati membri a sostenere iniziative volontarie a favore della diversità umana e a fornire finanziamenti adeguati alle ONG che trattano tali questioni;

54. chiede alla Commissione e agli Stati membri di compilare statistiche disaggregate per genere dettagliate e affidabili ai fini di una ricerca mirata sulla reale situazione delle persone con disabilità e sottolinea che ciò è indispensabile per l'efficace elaborazione di politiche che tengano conto dell'intersectorialità tra genere, disabilità e violenza; ritiene che la raccolta di tali dati debba essere effettuata in collaborazione con le stesse donne con disabilità; ritiene inoltre necessario che tutti gli studi sulle persone disabili tengano in considerazione la prospettiva di genere, così come gli studi sulle donne e le ragazze devono tenere conto dell'aspetto della disabilità;

55. sottolinea che la diversità arricchisce la società;

56. constata che la dignità umana è inviolabile e deve essere rispettata e tutelata;

57. sottolinea l'importanza di adottare nei confronti della disabilità un approccio che tenga conto del genere nell'agenda di sviluppo post 2015;

58. invita la Commissione e il SEAE a integrare in modo coordinato l'aspetto della disabilità nelle politiche di sviluppo e nei progetti e a promuovere una strategia globale per ridurre la povertà nei programmi geografici dedicati alle donne con disabilità, al fine di liberarne il potenziale economico; sottolinea che la riforma del territorio deve garantire la parità di genere in termini di proprietà fondiaria, anche per le donne disabili;

59. invita la Commissione e il SEAE a mettere in atto meccanismi di monitoraggio per valutare l'impatto delle loro politiche sulle donne disabili a livello nazionale; invita l'UE a sostenere l'impegno dei paesi partner nell'elaborazione e nell'attuazione di una legislazione sul lavoro, nel rispetto della convenzione sui diritti delle persone con disabilità e della convenzione OIL 159;

60. invita la Commissione a promuovere iniziative volte a rafforzare la capacità delle parti interessate di attuare efficacemente gli impegni internazionali a favore di uno sviluppo inclusivo in materia di disabilità, in linea con gli obiettivi della convenzione sui diritti delle persone con disabilità; raccomanda all'UE di promuovere la partecipazione delle organizzazioni di persone disabili ai processi decisionali internazionali e nazionali;

61. segnala che le situazioni di rischio e le crisi umanitarie si ripercuotono negativamente sulla sicurezza e sulla protezione delle donne e delle ragazze disabili, riducendone notevolmente le possibilità di sopravvivenza; sottolinea che, rispetto alle altre persone, le donne e le ragazze con disabilità si trovano in una posizione di maggiore vulnerabilità prima, durante e dopo il verificarsi di situazioni di rischio come conflitti armati, occupazione di territori, catastrofi naturali ed emergenze umanitarie; insiste sulla necessità di sensibilizzare le agenzie nazionali e internazionali responsabili della salute

Mercoledì 11 dicembre 2013

pubblica, della preparazione in caso di catastrofi, degli aiuti di emergenza e degli aiuti umanitari, in merito ai diritti e alle necessità specifiche delle donne e delle ragazze disabili e alla necessità di disporre di risorse umane e materiali che assicurino che le donne e le ragazze disabili godano di accesso universale e di pari di opportunità nelle situazioni di rischio e di emergenza, evitando così la mancanza di assistenza e/o interventi inadeguati;

62. sottolinea il fatto che l'Unione europea e i suoi Stati membri devono riconoscere l'importanza di stimolare la cooperazione internazionale al fine di sostenere gli sforzi nazionali per rendere effettivo il diritto delle donne e delle ragazze con disabilità di godere pienamente e a pari condizioni di tutti i loro diritti e libertà fondamentali; insiste sul fatto che i programmi di cooperazione internazionale devono essere inclusivi per le donne e le ragazze con disabilità e che pertanto è necessario coinvolgere direttamente le loro organizzazioni rappresentative (miste o specifiche) nella progettazione, nello sviluppo, nel controllo e nella valutazione delle politiche di cooperazione avviate a livello locale, nazionale, unionale o internazionale, mediante lo scambio e la diffusione di informazioni, esperienze, programmi di formazione e migliori pratiche;

63. sottolinea il fatto che l'Unione europea e gli Stati membri devono promuovere l'inclusione degli aspetti di genere e di disabilità quale dimensione trasversale nelle loro politiche, programmi e progetti di cooperazione allo sviluppo, garantendo al contempo l'elaborazione di progetti specifici che stimolino la parità di opportunità per le persone disabili, in particolare le donne e le ragazze; sottolinea che la Commissione, il Parlamento, le Nazioni Unite, le agenzie specializzate e tutte le altre agenzie donatrici internazionali, nazionali e locali devono includere il finanziamento di programmi destinati alle donne e alle ragazze con disabilità tra le proprie priorità, assegnandovi fondi nei programmi generali e stanziando finanziamenti per programmi o parti di programmi destinati alle donne e alle ragazze con disabilità; ritiene che l'Unione europea debba includere i diritti delle donne e delle ragazze disabili nella sua cooperazione bilaterale e nella cooperazione esterna a lungo termine con le amministrazioni locali, offrendo sostegno economico diretto nelle sue politiche multilaterali di cooperazione allo sviluppo mediante contributi economici a organizzazioni internazionali, il cofinanziamento con le organizzazioni non governative dell'Unione europea e di altre parti del mondo e mediante politiche legate agli aiuti umanitari;

64. sottolinea l'importanza di incoraggiare la partecipazione attiva delle donne con disabilità in Europa, mediante le organizzazioni che le rappresentano (in particolare il Forum europeo sulla disabilità, la Lobby europea delle donne e le rispettive organizzazioni a livello nazionale), nel monitoraggio dei trattati internazionali sui diritti umani, fornendo informazioni pertinenti in relazioni alternative che possano render conto in modo intersettoriale della situazione delle donne e delle ragazze con disabilità rispetto ai diritti e alle libertà fondamentali;

65. ritiene essenziale garantire che le relazioni periodiche elaborate dall'Unione europea e dai suoi Stati membri conformemente ai trattati sui diritti umani contengano informazioni sulle donne e sulle ragazze disabili riguardo a ciascuno dei diritti, integrando la situazione attuale di diritto e di fatto, informazioni sulle misure adottate per migliorarne le condizioni, nonché le difficoltà e gli ostacoli incontrati, in particolare in zone rurali; ritiene che tale pratica vada estesa a tutte le istituzioni che operano in difesa dei diritti umani sia nell'ambito dell'Unione che in quello nazionale, comprese le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie, delle donne in generale e delle donne disabili;

66. reputa che una delle sfide principali per cambiare la situazione delle donne e delle ragazze disabili sia l'inclusione della disabilità in tutti i programmi, misure e politiche sul genere, nonché l'elaborazione e la messa a punto di misure di azione positiva volte a garantire il progresso delle stesse, considerando la loro situazione di svantaggio;

67. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Consiglio d'Europa nonché al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Mercoledì 11 dicembre 2013

P7_TA(2013)0580

Piano d'azione europeo per il commercio al dettaglio a vantaggio di tutte le parti interessate

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sul Piano d'azione europeo per il commercio al dettaglio a vantaggio di tutte le parti interessate (2013/2093(INI))

(2016/C 468/18)

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione del 31 gennaio 2013 dal titolo «Piano d'azione europeo per il commercio al dettaglio» (COM(2013)0036),
- visto il Libro verde della Commissione del 31 gennaio 2013 sulle pratiche commerciali sleali nella catena di fornitura alimentare e non alimentare tra imprese in Europa (COM(2013)0037),
- vista la relazione della Commissione del 5 luglio 2010 dal titolo «Esercizio di sorveglianza del mercato nel settore del commercio e della distribuzione — Verso un mercato interno del commercio e della distribuzione più efficace e più equo all'orizzonte 2020» (COM(2010)0355),
- vista la sua risoluzione del 5 luglio 2011 su un commercio al dettaglio più efficace e più equo ⁽¹⁾,
- vista la comunicazione della Commissione, del 22 maggio 2012, dal titolo «Un'agenda europea dei consumatori — Stimolare la fiducia e la crescita» (COM(2012)0225),
- vista la sua risoluzione dell'11 giugno 2013 su una nuova agenda per la politica europea dei consumatori ⁽²⁾,
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 29 maggio 2012 dal titolo «Quadro di valutazione delle condizioni dei consumatori — I consumatori a proprio agio nel mercato unico: esercizio di sorveglianza dell'integrazione del mercato unico al dettaglio e delle condizioni dei consumatori negli Stati membri» (SWD(2012) 0165),
- vista la comunicazione della Commissione, del 27 novembre 2012, dal titolo «Proteggere le imprese dalle pratiche di commercializzazione ingannevoli e garantire l'effettivo rispetto delle norme: Revisione della direttiva 2006/114/CE concernente la pubblicità ingannevole e comparativa» (COM(2012)0702),
- vista la sua risoluzione del 22 ottobre 2013 sulle pratiche pubblicitarie ingannevoli ⁽³⁾,
- visti i lavori del Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare e della Piattaforma di esperti sulle pratiche contrattuali B2B,
- visto il documento di consultazione della Commissione, del 4 luglio 2013, dal titolo «Consultation of Social Partners under Article 154 TFEU on enhancing EU cooperation in the prevention and deterrence of undeclared work» (Consultazione delle parti sociali a norma dell'articolo 154 TFUE sulla promozione della cooperazione a livello di UE per prevenire e scoraggiare il lavoro in nero) (C(2013)4145),
- vista la comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2009 dal titolo «Migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa» (COM(2009)0591),
- vista la sua risoluzione del 7 settembre 2010 sulle entrate eque per gli agricoltori: migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa ⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ GU C 33 E del 5.2.2013, pag. 9.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0239.

⁽³⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0436.

⁽⁴⁾ GU C 308 E del 20.10.2011, pag. 22.

Mercoledì 11 dicembre 2013

- vista la sua dichiarazione del 19 febbraio 2008 su uno studio e soluzioni all'abuso di potere dei grandi supermercati operanti nell'Unione europea ⁽¹⁾,
 - vista la comunicazione della Commissione, dell'11 gennaio 2012, dal titolo «Un quadro coerente per rafforzare la fiducia nel mercato unico digitale del commercio elettronico e dei servizi on-line» (COM(2011)0942),
 - viste le sue risoluzioni dell'11 dicembre 2012 ⁽²⁾ e del 4 luglio 2013 ⁽³⁾ sul completamento del mercato unico digitale,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 luglio 2013 in merito alla comunicazione della Commissione sul Piano d'azione europeo per il commercio al dettaglio ⁽⁴⁾,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2013 in merito al Libro verde della Commissione sulle pratiche commerciali sleali nella catena di fornitura alimentare e non alimentare tra imprese in Europa ⁽⁵⁾,
 - vista la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori ⁽⁶⁾,
 - visti la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari ⁽⁷⁾, nonché la relativa pubblicità e il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori ⁽⁸⁾,
 - vista la direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa ⁽⁹⁾,
 - vista la direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ⁽¹⁰⁾,
 - vista la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno ⁽¹¹⁾,
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0374/2013),
- A. considerando che non è facile sottovalutare l'importanza del mercato al dettaglio, dal momento che esso rappresenta l'11 % del PIL dell'UE e oltre il 15 % dell'occupazione totale in Europa, tra lavoratori qualificati e non qualificati, e contribuisce al tessuto sociale;
- B. considerando che l'importanza strategica del settore del commercio al dettaglio deve essere pienamente riconosciuta come motore per la crescita, l'occupazione, la competitività e l'innovazione nonché per il rafforzamento del mercato unico europeo;
- C. considerando che, in una società sempre più caratterizzata da contatti virtuali via internet, i negozi continuano a rappresentare un punto di incontro tra le persone e che le vie principali e i centri cittadini, in particolare, nonché i punti di vendita diretta da parte dei produttori, possono costituire un luogo in cui condividere le esperienze e servire da punto focale per l'identità locale, l'orgoglio comunitario, il patrimonio comune e i valori condivisi; che, tuttavia, il commercio elettronico e i negozi tradizionali non si escludono a vicenda ma sono, in realtà, complementari;

⁽¹⁾ GU C 184 E del 6.8.2009, pag. 23.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2012)0468.

⁽³⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0327.

⁽⁴⁾ <http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.int-opinions.26063>.

⁽⁵⁾ <http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.int-opinions.26065>.

⁽⁶⁾ GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64.

⁽⁷⁾ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

⁽⁸⁾ GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.

⁽⁹⁾ GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21.

⁽¹⁰⁾ GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

Mercoledì 11 dicembre 2013

- D. considerando che l'attuale crisi economica sta avendo gravi ripercussioni sul commercio al dettaglio e colpisce soprattutto i piccoli negozi indipendenti;
- E. considerando che continuano ad esistere pratiche commerciali sleali che interessano l'intera catena di fornitura, compresi agricoltori e PMI; che le pratiche commerciali sleali hanno inoltre conseguenze negative sugli interessi dei consumatori nonché su crescita e creazione di posti di lavoro;
1. accoglie con favore l'elaborazione da parte della Commissione di un Piano d'azione europeo per il commercio al dettaglio;
 2. sostiene che il Piano d'azione avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione agli effetti dell'attuale crisi economica sul commercio al dettaglio e, in particolare, sui piccoli negozi indipendenti;
 3. plaude all'intenzione della Commissione di istituire un gruppo permanente per la competitività del commercio al dettaglio, ma sottolinea l'importanza che le parti interessate siano rappresentate in modo equilibrato, coinvolgendo, tra l'altro, sia i grandi che i piccoli dettaglianti, i fornitori, le cooperative, i consumatori e i rappresentanti degli interessi ambientali e sociali; chiede alla Commissione di adottare un approccio olistico alla vendita al dettaglio, evitando duplicazioni e un'eccessiva burocrazia, e di garantire la coerenza e lo stretto coordinamento con gli altri consessi esistenti, come la tavola rotonda annuale sul commercio al dettaglio;
 4. plaude all'istituzione da parte della Commissione del gruppo di esperti ad alto livello sull'innovazione nel settore del commercio al dettaglio e chiede alla Commissione di analizzare rapidamente le imminenti raccomandazioni del gruppo, al fine di promuovere ulteriormente l'imprenditorialità, stimolare l'innovazione e creare posti di lavoro e crescita in Europa;
 5. sostiene la tavola rotonda sul commercio al dettaglio, organizzata dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori come forum istituzionale volto a garantire una posizione di primo piano al commercio al dettaglio nell'agenda politica dell'UE, verificare i progressi nell'attuazione degli aspetti pertinenti del Piano d'azione per il commercio al dettaglio, riferire in merito al lavoro del gruppo permanente per la competitività del commercio al dettaglio e aggiornare sui progressi compiuti in altre piattaforme esistenti e con i meccanismi di dialogo informale; chiede al gruppo permanente per la competitività del commercio al dettaglio di collaborare strettamente con il Parlamento al fine di organizzare la tavola rotonda annuale sul commercio al dettaglio;
 6. esorta gli Stati membri a non adottare, nel quadro delle politiche di austerità, provvedimenti che compromettano la fiducia dei consumatori e colpiscano direttamente gli interessi del settore del commercio al dettaglio, come l'aumento dell'IVA, la riclassificazione dei prodotti e delle relative aliquote, o l'incremento delle spese a carico dei negozi; ribadisce l'importanza di migliorare l'accesso ai finanziamenti, soprattutto per le PMI del commercio al dettaglio e all'ingrosso; si compiace a tal proposito del piano d'azione 2011 della Commissione e delle recenti proposte legislative volte a mantenere il flusso di credito alle PMI e migliorarne l'accesso ai mercati di capitale;
 7. sottolinea che gli Stati membri devono astenersi dall'adottare misure discriminatorie, come misure commerciali o fiscali che interessano solo determinati settori o modelli commerciali e che falsano la concorrenza;
 8. deplora che alcuni Stati membri agiscano in maniera discriminatoria nei confronti delle imprese estere creando nuove barriere che ne rendono difficile lo stabilimento in un certo Stato membro, il che costituisce una chiara violazione dei principi del mercato interno;
 9. invita la Commissione e gli Stati membri ad accordare la massima priorità politica al settore del commercio al dettaglio, in quanto pilastro del mercato unico, compreso il mercato unico digitale, e a eliminare gli ostacoli di carattere normativo, amministrativo e pratico che intralciano l'avvio, lo sviluppo e la continuità delle imprese, il che rende difficile per i dettaglianti sfruttare appieno il mercato interno; ritiene che la legislazione del mercato al dettaglio dovrebbe fondarsi su dati reali, che tengano conto delle esigenze del settore, e basarsi, in particolare, sull'esame e la comprensione del suo impatto sulle piccole imprese;
 10. chiede agli Stati membri di recepire le norme sul mercato interno in modo coerente e compatibile e di attuare pienamente e correttamente le regole e la legislazione sul mercato interno; sottolinea che i requisiti sui test e le registrazioni supplementari, il mancato riconoscimento dei certificati e delle norme, i vincoli territoriali alla fornitura e misure analoghe generano costi aggiuntivi per consumatori e dettaglianti, in particolare le PMI, privando quindi i cittadini europei del pieno beneficio del mercato unico; esorta altresì la Commissione, al fine di perseguire una migliore governance, ad adottare una politica di tolleranza zero nei confronti degli Stati membri che non applicano correttamente le norme del mercato interno, ove necessario avviando procedure di infrazione e accelerando tali procedure con l'utilizzo di una corsia preferenziale;

Mercoledì 11 dicembre 2013

11. chiede che il quadro di valutazione del mercato interno sia esteso all'attuazione della direttiva sui servizi;
12. incoraggia le federazioni commerciali e le associazioni dei consumatori a fornire maggiori informazioni, formazione e consulenza legale alle parti interessate in merito ai loro diritti e agli strumenti a loro disposizione per la soluzione dei problemi, quali SOLVIT, e a sostenere lo scambio reciproco delle migliori pratiche;
13. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di elaborare strumenti intesi a rendere più agevole per i consumatori l'accesso a informazioni trasparenti, facilmente comprensibili, comparabili e affidabili in materia di prezzi, qualità e sostenibilità dei beni e dei servizi; incoraggia la Commissione a creare una banca dati facilmente accessibile che contenga tutti i requisiti in materia di etichettatura imposti a livello UE e a livello nazionale; mette in guardia, al contempo, dal rischio di una proliferazione delle etichette e dei relativi requisiti e sollecita una semplificazione, anche riunendo vari aspetti della sostenibilità in un'unica etichetta, riducendo nel contempo le disparità tra i requisiti obbligatori imposti a livello nazionale in materia di etichettatura e istituendo, ove opportuno, criteri/valori di riferimento comuni a livello UE;
14. chiede alla Commissione, nel monitorare l'attuazione del suo Piano d'azione, di prestare particolare attenzione alle azioni volte a sostenere il dettagliante indipendente; incoraggia le autorità locali e regionali a promuovere azioni volte a facilitare un accesso equo e a creare condizioni di parità per i dettaglianti indipendenti, nel pieno rispetto di una concorrenza libera e leale, come ad esempio: la promozione del principio dell'«adotta un negozio», per cui i dettaglianti con un negozio di maggiori dimensioni fungono da «mentori» per i negozi più piccoli nella stessa località, in particolare per i nuovi operatori del mercato; la promozione delle associazioni di dettaglianti indipendenti, comprese le cooperative, che beneficino di un'assistenza reciproca e di determinate economie di scala, pur mantenendo una piena indipendenza; il rispetto del diritto delle autorità locali e regionali di promuovere un clima favorevole ai piccoli negozi indipendenti, che si trovano normalmente nel centro città, riducendo le tariffe energetiche — anche per le insegne illuminate di notte — e il peso degli affitti mediante partenariati pubblico-privato e introducendo sgravi fiscali sulle imposte locali pagate dalle piccole imprese e dai dettaglianti indipendenti, nel rispetto delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, concorrenza, appalti pubblici nel mercato interno e promuovendo la cooperazione tra i vari negozi della stessa zona;
15. ricorda che, pur essendo forse per alcuni consumatori, una concentrazione di negozi fuori dai centri cittadini può anche avere conseguenze ambientali negative e costituire un'ardua impresa per altri consumatori, in particolare gli anziani, le persone con mobilità ridotta o senza un'automobile; chiede, pertanto, che le autorità locali e regionali adottino un approccio equilibrato, tenendo conto altresì del fatto che in molte regioni, soprattutto in considerazione della crisi economica, si è già raggiunto il punto di saturazione; sottolinea che gli sviluppatori del commercio al dettaglio devono continuare ad assumere la responsabilità condivisa di promuovere la sostenibilità, la vera libertà di scelta per i consumatori e l'accesso al mercato dei piccoli negozi; osserva che gli affitti nei centri commerciali fuori dal centro città possono essere troppo elevati per i piccoli negozi indipendenti e sottolinea la necessità di garantire pari condizioni per questi negozi, ad esempio basando i canoni di affitto su una percentuale del fatturato, qualora non sia già una pratica già esistente;
16. riconosce la competenza delle autorità locali in materia di pianificazione urbana; evidenzia tuttavia che la pianificazione urbana non deve essere utilizzata come pretesto per aggirare il diritto di libero stabilimento; ricorda, a tal proposito, l'importanza di un'adeguata attuazione della direttiva sui servizi; esorta gli Stati membri a rimuovere gli ostacoli alla libertà di circolazione e ad aprire i propri mercati, al fine di stimolare la competitività e promuovere la varietà dei negozi, il che è indispensabile se si vuole che le aree commerciali, soprattutto nei centri urbani e cittadini, continuino ad attrarre clienti;
17. mette in rilievo l'importante ruolo svolto dai partenariati pubblico-privato nell'assicurare che le aree commerciali nei centri urbani e cittadini siano pulite, sicure e accessibili, tra l'altro trovando una soluzione per gli effetti negativi degli edifici rimasti sfitti in tali aree, ad esempio mettendoli a disposizione di nuove imprese a canoni locativi inferiori a quelli usuali, nel rispetto delle norme UE in materia di aiuti di stato e di appalti pubblici;
18. osserva che il rapido sviluppo del commercio elettronico ha apportato vantaggi significativi per i consumatori e le imprese in termini di innovazione, nuove opportunità di mercato e crescita, migliore scelta, maggiore concorrenza e riduzione dei prezzi; osserva, tuttavia, che i negozi si trovano ora ad affrontare nuove sfide che rendono quindi le strategie di vendita al dettaglio multicanale addirittura più importanti; incoraggia i dettaglianti, in considerazione del ruolo sociale e

Mercoledì 11 dicembre 2013

culturale della vendita al dettaglio, a sfruttare al massimo le tecnologie innovative e ad elaborare nuovi modelli commerciali per la loro clientela on line, ampliando comunque l'esperienza dell'acquisto nei negozi tradizionali, tra l'altro attraverso il miglioramento del livello dei servizi, sia prima che dopo la vendita;

19. plaude all'intenzione della Commissione di incoraggiare il commercio elettronico; deplora, tuttavia, l'assenza di un obiettivo volto a rendere i servizi e i beni on line accessibili ai consumatori di tutti gli Stati membri dell'UE; chiede alla Commissione di proporre una strategia per impedire ai commercianti di adottare politiche discriminatorie nelle loro pratiche di commercio elettronico, assicurando così che tutti i cittadini europei abbiano accesso senza intralci al commercio transfrontaliero on line;

20. sottolinea che il commercio elettronico è importante per garantire la scelta dei consumatori e l'accesso a beni e servizi, in particolare nelle zone remote; sottolinea il fatto che è necessaria un'azione adeguata per svilupparne il pieno potenziale, anche migliorando l'accesso a internet nelle zone più remote dell'Unione europea; sostiene i provvedimenti sollecitati nella comunicazione della Commissione dell'11 gennaio 2012 sul commercio elettronico volti a rafforzare la fiducia, semplificare la registrazione dei domini a livello transfrontaliero, migliorare la sicurezza dei pagamenti on line e dei servizi di consegna, agevolare il recupero transfrontaliero dei crediti e migliorare le informazioni ai consumatori sui loro diritti, in particolare per quanto concerne i recessi e le vie di ricorso;

21. ribadisce l'importanza di eliminare le barriere (comprese le barriere linguistiche, amministrative e quelle relative alla mancanza di informazioni) che limitano il potenziale imprenditoriale del commercio transfrontaliero on line e minano la fiducia dei consumatori nel mercato unico;

22. si compiace della proposta della Commissione sulle commissioni d'interscambio multilaterale (MIF) e sottolinea l'importanza di eliminare le norme sui sistemi di carte che rafforzano gli effetti anticompetitivi delle MIF; esorta la Commissione a sostenere gli Stati membri che già dispongono di sistemi di pagamento trasparenti, competitivi e innovativi e a utilizzarli come migliori pratiche nell'ulteriore sviluppo di un mercato dei pagamenti più economico ed equo in Europa;

23. sottolinea la responsabilità del settore del commercio al dettaglio per quanto riguarda la sostenibilità; plaude al fatto che i rivenditori al dettaglio e i fornitori siano stati in prima linea per quanto riguarda la responsabilità ambientale, in particolare nel caso dei rifiuti, dei consumi energetici, del trasporto e della riduzione delle emissioni di CO₂; ritiene che occorra compiere ulteriori sforzi al riguardo;

24. plaude in particolare all'iniziativa e agli impegni volontari assunti dai dettaglianti e dai fornitori per ridurre gli sprechi alimentari;

25. ribadisce l'importanza di salvaguardare il commercio al dettaglio su aree pubbliche, un settore prevalentemente costituito da migliaia di microimprese a conduzione familiare che costituisce altresì una caratteristica distintiva dell'economia europea;

26. evidenzia che per l'acquisto e la vendita di beni e servizi i dettaglianti offrono oggi modalità diversificate e moderne, che contribuiscono ad una più ampia possibilità di scelta per i consumatori e a opportunità di lavoro flessibile, in particolare per i giovani e i disoccupati di lunga durata;

27. chiede che vengano maggiormente sostenute e incoraggiate le PMI e le cooperative, in particolare quelle innovative e quelle che contribuiscono all'economia sociale, che rispondono alle nuove esigenze del mercato e che partecipano ad attività rispettose dell'ambiente e socialmente responsabili, al fine di aumentare la competitività del settore del commercio al dettaglio dell'UE, ridurre i prezzi per i consumatori, migliorare la qualità del servizio e creare nuove opportunità di lavoro;

28. ricorda l'importanza di un'attuazione corretta della legislazione esistente in materia sociale e di lavoro; invoca la parità di trattamento tra gli operatori commerciali nel mercato interno al fine di contrastare il lavoro sommerso e le frodi fiscali e sociali;

29. accoglie con favore il franchising come modello commerciale che sostiene nuove imprese e la proprietà di piccole imprese; rileva, tuttavia, l'esistenza di clausole contrattuali abusive in alcuni casi e chiede contratti trasparenti ed equi; richiama l'attenzione della Commissione e degli Stati membri, in particolare, sui problemi riscontrati dagli affiliati che intendono cedere l'attività, o cambiare formula, pur continuando a operare nello stesso settore; sollecita la Commissione ad esaminare il divieto di meccanismi di fissazione dei prezzi imposto nei sistemi di franchising nonché gli effetti delle clausole

Mercoledì 11 dicembre 2013

di concorrenza di lungo termine, del diritto di prelazione e del divieto di multifranchising e di riconsiderare, a tal proposito, la deroga dalle clausole di concorrenza vigente al momento per le parti contraenti che detengono una quota di mercato inferiore al 30 %;

30. manifesta preoccupazione per il rapido sviluppo dei marchi privati; sottolinea che i marchi privati dovrebbero essere sviluppati in modo tale da consentire di ottenere un miglioramento della scelta del consumatore, in particolare in termini di trasparenza, qualità dell'informazione e diversità, e da fornire chiare opportunità di innovazione e di espansione per le PMI;

31. sostiene i lavori del Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare e della relativa Piattaforma di esperti sulle pratiche contrattuali B2B; ritiene che il Parlamento debba urgentemente trovare una soluzione ai problemi ancora irrisolti rispetto alla sua partecipazione ai lavori del Forum; sottolinea che le pratiche commerciali sleali esistono anche nella filiera non alimentare; chiede alla Commissione e alle federazioni delle imprese di perseguire al riguardo un dialogo costruttivo e trasversale nei consessi esistenti, tra cui la tavola rotonda annuale sul commercio al dettaglio e il prossimo gruppo per la competitività nel commercio al dettaglio della Commissione;

32. accoglie con favore i principi della buona pratica e l'elenco di esempi di pratiche sleali e leali nei rapporti commerciali verticali lungo la filiera alimentare, nonché il quadro per l'attuazione e il rispetto di tali principi; accoglie con favore il riconoscimento da parte delle associazioni di commercianti della necessità dell'attuazione e sottolinea che, affinché abbia un effetto pratico, è essenziale che un meccanismo di attuazione sia rispettato da tutti gli attori della filiera alimentare e che tutti vi partecipino, comprese le organizzazioni degli agricoltori e le industrie manifatturiera e della distribuzione all'ingrosso; invita la Commissione a rivedere gli effetti pratici dell'iniziativa volontaria, tra cui l'applicazione dei principi di buona pratica, entro un anno dalla sua entrata in vigore;

33. osserva che le questioni relative ai rapporti commerciali verticali sono inoltre collegate ad accordi di distribuzione selettivi ed esclusivi nel commercio al dettaglio di prodotti di marca; chiede, pertanto, alla Commissione e agli Stati membri di salvaguardare i diritti dei dettaglianti e dei proprietari di negozi con minor potere negoziale;

34. ritiene che gli operatori che si trovano in una posizione di maggiore debolezza sul mercato, in particolare gli agricoltori e altri fornitori, spesso considerano difficile denunciare eventuali pratiche commerciali sleali e sottolinea, in tale contesto, l'importante ruolo ricoperto dalle associazioni che dovrebbero poter sporgere tali denunce per loro conto; invita la Commissione a valutare la necessità e la fattibilità di istituire un mediatore o un arbitro, anche esaminando se tale figura debba avere il potere di adottare azioni d'ufficio in caso di comprovate pratiche commerciali sleali;

35. invita la Commissione ad assicurare che i piccoli fornitori possano esercitare il loro diritto a riunirsi in gruppi di produttori senza vedersi comminare sanzioni da garanti nazionali della concorrenza che valutano l'importanza di tali gruppi rispetto alla sola produzione nazionale;

36. esorta la Commissione ad applicare l'attuale normativa sui vincoli territoriali alla fornitura imposti dai fornitori ai loro clienti;

37. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Giovedì 12 dicembre 2013

P7_TA(2013)0584

Ecoinnovazione — Occupazione e crescita mediante la politica ambientale

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 sull'ecoinnovazione — occupazione e crescita mediante la politica ambientale (2012/2294(INI))

(2016/C 468/19)

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione «Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),
- vista la comunicazione della Commissione «Innovazione per un futuro sostenibile — Piano d'azione per l'ecoinnovazione (Eco-AP)» (COM(2011)0899),
- vista la comunicazione della Commissione «Iniziativa faro Europa 2020: L'Unione dell'innovazione» (COM(2010)0546),
- vista la comunicazione della Commissione «Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse — Iniziativa faro nell'ambito della strategia Europa 2020» (COM(2011)0021),
- vista la comunicazione della Commissione «Incentivare le tecnologie per lo sviluppo sostenibile: piano d'azione per le tecnologie ambientali nell'Unione europea» (COM(2004)0038),
- vista la comunicazione della Commissione «Una visione strategica per le norme europee: compiere passi avanti per favorire e accelerare la crescita sostenibile dell'economia europea entro il 2020» (COM(2011)0311),
- vista la comunicazione della Commissione «Rio+20: verso un'economia verde e una migliore governance» (COM(2011) 0363),
- vista la comunicazione della Commissione «Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050» (COM(2011)0112),
- vista la comunicazione della Commissione «Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione: un contributo europeo verso la piena occupazione» (COM(2010)0682),
- vista la proposta di regolamento della Commissione che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 (COM(2011)0809),
- vista la comunicazione della Commissione «Programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020”» (COM(2011)0808),
- visto il Libro bianco della Commissione «L'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo» (COM(2009)0147),
- visto il Libro verde della Commissione «Trasformare le sfide in opportunità: verso un quadro strategico comune per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione dell'Unione europea» (COM(2011)0048),
- visto il nuovo strumento di «garanzia per i giovani»,
- vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2010 sui partenariati per l'innovazione europea nell'ambito dell'iniziativa faro «L'Unione dell'innovazione» ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 24 maggio 2012 su un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse ⁽²⁾,

⁽¹⁾ GU C 74 E del 13.3.2012, pag. 11.

⁽²⁾ GU C 264 E del 13.9.2013, pag. 59.

Giovedì 12 dicembre 2013

- vista la sua risoluzione del 29 settembre 2011 sull'elaborazione di una posizione comune dell'Unione europea in vista della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile (Rio+20) ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 15 marzo 2012 su una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050 ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 su un finanziamento innovativo a livello mondiale ed europeo ⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 su «Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva» ⁽⁴⁾,
- vista la proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione, che stabilisce il programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 (COM(2011)0811),
- vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) (COM(2011)0874),
- vista la sua risoluzione del 12 maggio 2011 «Unione dell'innovazione: trasformare l'Europa per un mondo post-crisi» ⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 14 giugno 2012 «Verso una ripresa forte di occupazione» ⁽⁶⁾,
- vista la sua risoluzione del 7 settembre 2010 sullo sviluppo del potenziale occupazionale di una nuova economia sostenibile ⁽⁷⁾,
- vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2012 sul ruolo delle donne nell'economia verde ⁽⁸⁾,
- vista la sua risoluzione del 6 maggio 2010 sul Libro bianco della Commissione: «L'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo» ⁽⁹⁾,
- vista la sua risoluzione del 27 settembre 2011 sul Libro verde «Trasformare le sfide in opportunità: verso un quadro strategico comune per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione dell'Unione europea» ⁽¹⁰⁾,
- vista la relazione Flash Eurobarometro 315 intitolata «Propensione degli imprenditori europei verso l'ecoinnovazione», del marzo 2011,
- vista la relazione dal titolo «Analysing and reporting on the results achieved by CIP Eco-Innovation market replication projects» dell'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione (EACI), pubblicata nel maggio 2013,
- vista l'iniziativa per favorire l'occupazione verde promossa nel 2008 da PNUA, OIL, UIE e ITUC «Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World» (Occupazione verde: verso un lavoro dignitoso in un mondo sostenibile e a basse emissioni di carbonio),

⁽¹⁾ GU C 56 E del 26.2.2013, pag. 106.

⁽²⁾ GU C 251 E del 31.8.2013, pag. 75.

⁽³⁾ GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU C 380 E dell'11.12.2012, pag. 89.

⁽⁵⁾ GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 108.

⁽⁶⁾ GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 81.

⁽⁷⁾ GU C 308 E del 20.10.2011, pag. 6.

⁽⁸⁾ GU C 353 E del 3.12.2013, pag. 38.

⁽⁹⁾ GU C 81 E del 15.3.2011, pag. 115.

⁽¹⁰⁾ GU C 56 E del 26.2.2013, pag. 1.

Giovedì 12 dicembre 2013

- vista la relazione del 2009 di Greenpeace e del Consiglio europeo delle energie rinnovabili (EREC) «Working for the climate: renewable energy and the green job revolution» (Lavorare per il clima: le energie rinnovabili e la rivoluzione dell'occupazione verde),
 - vista la relazione del 2007 della Confederazione europea dei sindacati (CES) e della Social Development Agency (SDA) su «Climate Change and Employment: Impact on employment in the European Union-25 of climate change and CO₂ emission reduction measures by 2030» (Cambiamenti climatici e occupazione: impatto dei cambiamenti climatici sull'occupazione nell'Unione europea a 25 e misure di riduzione delle emissioni di CO₂ entro il 2030),
 - vista la relazione di Eurofound del gennaio 2013: «Verso un'industria verde nell'Unione europea: previsione e gestione degli effetti dell'ecologizzazione sulla quantità e la qualità dei posti di lavoro» e la sua banca dati di studi di casi,
 - vista la relazione di Eurofound del 2011: «Le relazioni industriali e la sostenibilità: il ruolo delle parti sociali nella trasformazione verso un'economia verde»,
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0333/2013),
- A. considerando che un ambiente pulito e salubre è fondamentale per mantenere la prosperità e un'elevata qualità della vita in Europa, ma che lo sono anche la forza e la competitività dell'economia;
- B. considerando che le sfide ambientali, quali il cambiamento climatico, la scarsità delle risorse e il degrado della biodiversità impongono una radicale transizione della nostra economia in cui le tecnologie pulite svolgono un ruolo centrale;
- C. considerando che la portata della crisi offre un'opportunità unica e storica per promuovere un cambiamento volto alla trasformazione delle nostre economie, che apra la strada a uno sviluppo a lungo termine sostenibile;
- D. considerando che la crescita delle tecnologie verdi negli anni passati ha dimostrato che investire nella crescita verde non è un compito oneroso, bensì un'enorme opportunità economica; che benché quasi ogni settore abbia subito gravi perdite a causa della recessione, il settore verde, pur avendo risentito di un calo, è ancora in crescita;
- E. considerando che occorre sostituire l'attuale economia basata sull'uso intensivo di risorse con un'economia basata sull'uso efficiente delle risorse, trasformando le industrie esistenti in industrie verdi a elevato valore aggiunto, che creino occupazione proteggendo al tempo stesso l'ambiente;
- F. considerando che le soluzioni rispettose dell'ambiente attrarranno una nuova generazione di prodotti e servizi altamente tecnologici, aumenteranno la competitività europea e creeranno nuovi posti di lavoro qualificati;
- G. considerando che l'ecoinnovazione, sostenendo nuovi processi di trasformazione ecologica dei processi produttivi, nuovi metodi di gestione e nuove tecnologie e nuovi servizi per rendere le imprese più consapevoli dell'ambiente contribuisce ad aiutare l'Europa a trarre il massimo vantaggio dalle opportunità che le si presentano affrontando nel contempo le sfide del momento;
- H. considerando che i prezzi delle risorse sono aumentati notevolmente negli ultimi anni e che, di conseguenza, la competitività delle aziende è sempre più determinata dal loro uso efficiente delle risorse;
- I. considerando che, come dimostra la storia, è difficile per le autorità prevedere quali tecnologie innovative saranno competitive sul mercato;
- J. considerando che gli incentivi fiscali possono essere uno strumento utile per migliorare l'ecoinnovazione in Europa;

Giovedì 12 dicembre 2013

- K. considerando che l'Europa è all'avanguardia nello sviluppo di nuove tecnologie; che vi sono molti ostacoli allo sviluppo e a un utilizzo più ampio delle tecnologie ambientali, come l'attaccamento a tecnologie esistenti, indicazioni di prezzo che spingono a privilegiare soluzioni meno efficienti sotto il profilo ecologico, difficoltà di accesso ai finanziamenti e scarsa consapevolezza da parte dei consumatori; e che la sfida consiste pertanto nel migliorare le prestazioni ambientali generali dei prodotti nell'arco di tutto il loro ciclo di vita, nell'aumentare la domanda di prodotti e di tecnologie di produzione migliori e nell'aiutare i consumatori a compiere scelte informate;
- L. considerando che le etichette che riportano le credenziali ambientali di prodotti e servizi devono fornire informazioni chiare e obiettive, evitando di ingannare il consumatore mediante il cosiddetto «greenwashing»;
- M. considerando che le ecoindustrie offrono oggi 3,4 milioni di posti di lavoro e registrano un fatturato annuo stimato a 319 miliardi di EUR e che in molti paesi la tecnologia verde è il settore che già offre o si appresta a offrire presto il maggior numero di posti di lavoro;
- N. considerando che l'ecoinnovazione costituisce il fondamento dello sviluppo da parte dell'UE di una strategia di crescita sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale e offre varie opportunità di occupazione di qualità in un'ampia gamma di settori;
- O. considerando che l'Eco-Innovation Scoreboard 2010 (Eco-IS) indica una prestazione favorevole in termini di ecoinnovazione in diversi Stati membri benché, nonostante questo, nessun paese o gruppo di paesi dell'UE possa attualmente fungere da modello di prestazione nell'ecoinnovazione nell'UE;
- P. considerando che, secondo la relazione Flash Eurobarometro 315 sulla propensione degli imprenditori europei verso l'ecoinnovazione, tra le PMI si osserva un incremento delle spese materiali, sebbene la maggioranza di esse abbia adottato processi o metodi produttivi ecoinnovativi nuovi o notevolmente potenziati proprio per ridurre i costi materiali, e che esse devono inoltre affrontare il problema dell'accesso insufficiente alle sovvenzioni e agli incentivi fiscali disponibili e l'incertezza della domanda del mercato;
- Q. considerando che l'analisi dell'iniziativa sull'ecoinnovazione del CIP mostra che i benefici ambientali, economici e occupazionali attesi superano di gran lunga i costi pubblici;
- R. considerando che misurare l'ecoinnovazione è una condizione essenziale per monitorare e valutare i risultati e i progressi degli Stati membri dell'UE verso una crescita intelligente e sostenibile in Europa, ma che la disponibilità di dati sull'ecoinnovazione è limitata e la loro qualità varia notevolmente da un indicatore all'altro;
- S. considerando che i responsabili politici e le altre parti interessate hanno una percezione diversa dell'ecoinnovazione e delle sue finalità;
- T. considerando che esistono criteri di valutazione diversi per definire termini quali «ecoinnovazione» e «posti di lavoro verdi e intelligenti» (per esempio, secondo le definizioni di ILO, PNUA, Cedefop, OCSE o Eurostat), che potrebbero determinare statistiche divergenti in materia di ecoinnovazione, posti di lavoro e crescita verdi;
- U. considerando che la risoluzione del Parlamento del 7 settembre 2010 sullo sviluppo del potenziale occupazionale di una nuova economia sostenibile fa riferimento alla definizione dell'OIL di lavoro sostenibile e sottolinea che l'ecoinnovazione svolge un ruolo importante in tutti i settori industriali e manifatturieri;
- V. considerando che attualmente più di 240 progetti sono finanziati dal programma di ecoinnovazione, mentre nel maggio 2013 la Commissione ha pubblicato un nuovo bando per selezionare altri 45 progetti di ecoinnovazione che offrono soluzioni ambientali innovative e che la realizzazione e i finanziamenti dell'iniziativa sull'ecoinnovazione del CIP hanno sostenuto promettenti sviluppatori europei di ecoinnovazione fornendo loro il capitale di rischio al quale non avrebbero altrimenti potuto accedere;
- W. considerando che, per il periodo 2014-2020, il nuovo programma dell'UE di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 è lo strumento finanziario che dà attuazione all'Unione dell'innovazione; che, ai sensi del prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP 2014-2020), l'iniziativa sull'ecoinnovazione è oggetto anche del programma LIFE (programma per l'ambiente e l'azione per il clima 2014-2020);

Giovedì 12 dicembre 2013

- X. considerando che vi è un preoccupante aumento del tasso di disoccupazione giovanile nonché l'urgente necessità di politiche che offrano maggiori e migliori opportunità di lavoro per i giovani;
- Y. considerando che l'iniziativa della Commissione «nuove competenze per nuovi lavori», che riconosce la cooperazione con gli Stati membri, è stata accolta favorevolmente dal Parlamento;

Politiche generali per una crescita e un'occupazione intelligenti e sostenibili

1. invita la Commissione a continuare il lavoro su una visione di ecoinnovazione che includa tutta l'UE nel contesto di una transizione verso un'economia basata sull'uso efficiente delle risorse e a basse emissioni di carbonio, ma anche a concentrarsi su obiettivi concreti, settori prioritari e tappe fondamentali;
2. sostiene la strategia Europa 2020, iniziativa di punta della Commissione volta a intraprendere sin d'ora il cambiamento verso un'economia sostenibile; sottolinea inoltre che gli investimenti mirati per la trasformazione ecologica delle regioni dell'UE sono uno strumento molto utile per conseguire gli obiettivi strategici di convergenza regionale e di coesione territoriale;
3. fa presente la possibile creazione di posti di lavoro di qualità diretti e indiretti mediante la piena attuazione della strategia Europa 2020; chiede pertanto alla Commissione e agli Stati membri di intensificare i loro sforzi in tale ambito; plaude alla promozione da parte della Commissione di una strategia integrata per la crescita verde nell'ambito dell'iniziativa faro «Unione dell'innovazione» e in particolare del piano d'azione per l'ecoinnovazione, quale passo in avanti nella giusta direzione;
4. sottolinea l'importanza della legislazione per incrementare la domanda di tecnologie ambientali; ritiene che la competitività della produzione europea dipenda dalla capacità dell'Europa di assumere un ruolo pionieristico a livello globale in materia di prodotti e produzione efficienti sotto il profilo ecologico;
5. sollecita gli Stati membri a elaborare strategie per allineare le competenze della forza lavoro alle opportunità offerte dal settore delle tecnologie verdi, esaminando i diversi sottosettori e le loro esigenze di manodopera qualificata;
6. sottolinea i duplici vantaggi ambientali ed economici del passaggio a un'economia verde sostenibile, in termini di creazione di posti di lavoro sostenibili sia nell'UE sia nei paesi in via di sviluppo grazie a una maggiore partecipazione alla produzione di materiali e combustibili innovativi, e rileva le opportunità di occupazione derivanti dalla produzione e distribuzione di biomateriali per il consumo industriale, pubblico, privato e domestico; evidenzia che tali opportunità dovrebbero creare posti di lavoro sostenibili e di qualità sia per i lavoratori qualificati sia per quelli non qualificati; riconosce la necessità di sviluppare un quadro normativo stabile e a lungo termine per promuovere la sostenibilità facendo ricorso agli strumenti finanziari esistenti;
7. prende atto delle complesse sfide poste, fra l'altro, dalla sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, dai cambiamenti climatici, dalla qualità del suolo, dalla scarsità di materie prime, dall'evoluzione verso sistemi energetici rinnovabili e dall'efficienza energetica; riconosce che l'ecoinnovazione può svolgere un ruolo importante nell'affrontare molte di queste sfide; ribadisce che tale passaggio richiede un approccio olistico che includa l'istruzione, la formazione, lo sviluppo delle competenze, la ricerca e l'innovazione, gli investimenti privati e pubblici e lo sviluppo di infrastrutture, tutti elementi che contribuiscono a creare opportunità di occupazione diversificate e sostenibili;
8. ritiene che le imprese innovatrici europee non necessitino solo di sovvenzioni, ma anche di una migliore legislazione, di legami più solidi con la ricerca di base e di un accesso migliore e maggiormente diversificato ai fondi e ai finanziamenti, dalle sovvenzioni ai prestiti, fino al finanziamento mediante emissione di azioni; invita pertanto gli Stati membri e la Commissione a creare condizioni idonee a livello nazionale ed europeo;
9. sottolinea che i posti di lavoro nelle tecnologie verdi non devono limitarsi alla produzione di energia rinnovabile, all'incremento dell'efficienza energetica e al settore dei trasporti, poiché la crescita verde rappresenta un'opportunità per tutti i settori, che devono pertanto esaminare le opzioni di sviluppo e sensibilizzare i consumatori sull'importanza di acquistare prodotti «verdi»;
10. ritiene che sia necessario un rapido sviluppo delle tecnologie pulite per rafforzare la competitività delle aziende; invita pertanto la Commissione a porre l'ecoinnovazione al centro della propria politica industriale;
11. invita la Commissione a facilitare l'elaborazione di norme di etichettatura e definizioni chiare al fine di individuare e comunicare le credenziali ambientali di prodotti e servizi;

Giovedì 12 dicembre 2013

12. ritiene che una nuova economia sostenibile dell'UE debba garantire uno sviluppo economico e sociale equilibrato; chiede un'ambiziosa politica industriale sostenibile, che tenga in particolare considerazione l'efficienza delle risorse; rammenta che l'uso efficiente delle risorse e dei materiali ridurrà i costi per le industrie e le famiglie, libererà risorse per altri investimenti e ridurrà la dipendenza dell'economia dell'UE dalla scarsità delle risorse e dall'elevata volatilità dei mercati delle risorse; sottolinea che l'economia verde deve offrire prospettive occupazionali dignitose e ben retribuite, con pari opportunità per donne e uomini, incentrate sulla protezione dell'ambiente;

13. sottolinea che, se da un lato le ecoindustrie offrono oggi 3,4 milioni di posti di lavoro e registrano un fatturato annuo stimato pari a 319 miliardi di EUR, dall'altro il potenziale di creare crescita regionale, opportunità occupazionali e generare benefici ambientali resta ampiamente inutilizzato; ricorda, a questo proposito, che il costo dell'inazione sarà elevato;

14. sottolinea che per il successo dell'ecoinnovazione sono necessari investimenti mirati e a lungo termine, che devono interessare in modo particolare, fra gli altri settori, l'istruzione e la formazione, la ricerca e lo sviluppo e le infrastrutture;

15. accoglie con favore i programmi universitari o i programmi di formazione al lavoro esistenti che sono incentrati sulla sostenibilità ecologica, economica e sociale e sottolinea, con riferimento allo sviluppo di posti di lavoro sostenibili, che è necessario soddisfare nuove necessità sul fronte dell'istruzione;

16. è fermamente convinto che una politica ambientale basata sui principi dell'economia di mercato possa divenire il motore della crescita e dell'occupazione in tutti i settori economici e sottolinea che condizioni prevedibili e favorevoli agli investimenti rappresentano il presupposto affinché le imprese innovative possano sfruttare al meglio tali opportunità a favore dell'ambiente e dei lavoratori;

17. riconosce che la transizione economica verso nuove imprese di nicchia può attrarre la nuova generazione di lavoratori e determinare nuove opportunità di lavoro nell'ambito dell'ecoinnovazione;

Il concetto di ecoinnovazione

18. accoglie con favore la comunicazione della Commissione «Innovazione per un futuro sostenibile — Piano d'azione per l'ecoinnovazione (Eco-AP)» (COM(2011)0899),

19. sottolinea i potenziali effetti sinergici dell'ecoinnovazione in relazione alla creazione di posti di lavoro sostenibili e di qualità, alla tutela dell'ambiente e alla riduzione delle dipendenze economiche;

20. mette in evidenza l'ampiezza del concetto di ecoinnovazione, definita come qualsiasi forma di innovazione che mira a conseguire progressi verso l'obiettivo dello sviluppo sostenibile, riducendo le incidenze negative sull'ambiente e conseguendo un uso più efficace e responsabile delle risorse;

21. invita la Commissione a prendere nota delle diverse percezioni di ecoinnovazione e delle sfide che essa comporta e a costruire una definizione comune delle diverse opportunità strategiche che l'ecoinnovazione offre per il futuro;

22. ritiene che la definizione di Eurostat di «occupazione verde» (nel settore dei prodotti e servizi ambientali) secondo cui, per esempio, le tecnologie e i prodotti «verdi» devono porsi come obiettivo primario la protezione dell'ambiente o la gestione delle risorse, sia utile per evitare statistiche divergenti, ma è del parere che occorra sviluppare ulteriormente una definizione omogenea da utilizzare in tutta l'UE di crescita e occupazione verdi che, per esempio, includa anche il settore dei trasporti pubblici; ritiene utile considerare una definizione più esaustiva di «occupazione verde» che comprenda i posti di lavoro/le attività aggiuntivi che saranno creati in un secondo momento;

23. sottolinea che l'ecoinnovazione possiede un potenziale inutilizzato in termini di benefici ambientali, dal momento che dovrebbe contribuire a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, altri inquinanti e la produzione di rifiuti, grazie anche a un maggiore impiego di materiali riciclati, alla produzione di prodotti di qualità a minore impatto ambientale e alla promozione di processi di produzione e servizi più ecosostenibili; evidenzia la necessità di azioni mirate per superare le strozzature e le barriere che ostacolano la commercializzazione dell'ecoinnovazione e l'internazionalizzazione di detti prodotti e servizi;

Giovedì 12 dicembre 2013

24. invita la Commissione a includere raccomandazioni specifiche sull'ecoinnovazione nel semestre europeo al fine di promuovere la crescita sostenibile;
25. riconosce che l'ecoinnovazione presenta evidenti opportunità per nuove imprese di nicchia, offrendo la possibilità alle piccole e medie imprese (PMI), ai cosiddetti «self-starter», ai lavoratori autonomi e agli imprenditori di trarre vantaggio da nuovi mercati e modelli imprenditoriali nonché rilanciando i settori economici tradizionali esistenti che offrono la possibilità di rendere più verdi gli attuali posti di lavoro, adattandosi a metodi di produzione e di lavoro sostenibili ed efficienti sotto il profilo delle risorse;
26. invita la Commissione a elaborare un approccio sistematico alla politica dell'ecoinnovazione, con solide condizioni quadro che rendano possibili condizioni uniformi per l'ecoinnovazione nelle imprese e un'infrastruttura che permetta a imprese e consumatori di fare scelte sostenibili;
27. invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare delle eco-norme per gli appalti pubblici al fine di rafforzare il ruolo di cliente pilota delle istituzioni pubbliche;
28. prende atto in particolare dell'importanza di accedere a un adeguato livello di formazione e sviluppo delle competenze nel quadro dell'ecoinnovazione, per offrire ai datori di lavoro la necessaria forza lavoro qualificata, dotare i giovani delle conoscenze, abilità e competenze necessarie per poter accedere alle opportunità occupazionali innovative emergenti e agevolare il passaggio del lavoratore dai settori in declino verso i nuovi settori verdi; evidenzia a tale riguardo le opportunità offerte dai programmi di apprendimento in ambito rurale e da altri tipi di formazione professionale allo scopo di sviluppare queste nuove competenze;
29. raccomanda di promuovere il potenziale creativo e innovativo dei giovani per contribuire allo sviluppo sostenibile e migliorare il loro accesso ai finanziamenti;

UE, Stati membri e regioni

30. evidenzia la necessità di integrare il concetto di ecoinnovazione in tutti i settori politici, dato che l'ecoinnovazione rappresenta un settore politico trasversale; invita la Commissione e gli Stati membri, a tale riguardo, a incoraggiare la cooperazione tra ministeri e livelli politici ed a monitorare periodicamente l'attuazione delle politiche interessate;
31. invita tutti gli attori principali a lavorare assieme per la crescita verde, l'innovazione e l'occupazione in tutti i settori e ad utilizzare gli strumenti a disposizione, quali le piattaforme tecnologiche, i gruppi di esperti settoriali, le iniziative tecnologiche congiunte, i mercati guida, i raggruppamenti (cluster) e i gruppi industriali di alto livello;
32. invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare una nuova legislazione ed a rafforzare le leggi esistenti nell'ambito dello sviluppo e dell'utilizzo delle energie rinnovabili e dell'aumento dell'efficienza energetica, per fornire certezza giuridica e condizioni eque, e dare impulso agli investimenti pubblici e privati;
33. esorta gli Stati membri a migliorare il coordinamento di queste politiche e in particolare a sostenere i partenariati regionali per la crescita, l'innovazione, l'occupazione e le pari opportunità tra donne e uomini nonché le iniziative transfrontaliere;
34. richiama l'attenzione sul potenziale occupazionale offerto dal concetto dell'ecoinnovazione in un'economia sostenibile; invita la Commissione ad istituire una piattaforma che permetta agli Stati membri di coordinare gli sforzi profusi per la creazione di nuovi posti di lavoro e di una crescita sostenibile;
35. esorta gli Stati membri a scambiarsi le esperienze e le migliori prassi in materia di opportunità d'impiego nel contesto della gestione dell'impatto economico, sociale e ambientale dei cambiamenti climatici;
36. sollecita l'integrazione orizzontale del concetto di ecoinnovazione nei fondi strutturali e di coesione; raccomanda agli enti locali e regionali, conformemente all'assetto giuridico e istituzionale di ciascuno Stato membro, di adottare strategie di sviluppo in linea con gli obiettivi della strategia Europa 2020, al fine di creare nuovi posti di lavoro in un'economia sostenibile;
37. ritiene che la legislazione ambientale dell'UE vigente e proposta abbia un notevole potenziale di creazione di nuovi posti di lavoro in settori quali l'aria, il suolo e l'acqua, l'energia, i servizi pubblici, l'agricoltura, i trasporti, il turismo, la gestione forestale e ambientale, e invita gli Stati membri ad attuare tale legislazione;

Giovedì 12 dicembre 2013

38. sottolinea la necessità prioritaria di migliorare l'efficienza del mercato del carbonio dell'UE per dare certezza agli investimenti nelle tecnologie rispettose del clima;
39. insiste sull'instaurazione di legami più solidi tra la ricerca di base e l'innovazione industriale, come pure tra l'innovazione e il processo produttivo; sollecita la Commissione ad avviare studi di casi con finalità di ricerca o di consulenza sull'ecoinnovazione per tutti gli Stati membri;
40. sottolinea che l'ecoinnovazione dell'Unione europea favorisce una maggiore efficienza delle risorse oltre le frontiere, riducendo in tal modo l'esaurimento delle risorse mondiali; esorta pertanto gli Stati membri a rafforzare le loro strategie nazionali per favorire un impiego efficiente delle risorse ed a scambiare le loro conoscenze nei forum internazionali;
41. sottolinea l'importanza di integrare in modo più efficace le migliori pratiche in materia di ecoinnovazione nell'economia reale al fine di realizzare progressi più visibili nella vita quotidiana delle persone;
42. sottolinea che la ricerca costituisce la base per l'innovazione e l'ecoinnovazione; evidenzia le grandi prospettive di crescita dell'ecoinnovazione e la possibilità dell'Europa di affermarsi come leader mondiale del settore, con conseguenti opportunità di nuovi posti di lavoro di qualità;
43. ritiene che l'ecoinnovazione sia totalmente in linea con le priorità di investimento in termini di ambiente, clima, innovazione e ricerca del prossimo periodo di programmazione dei fondi strutturali;
44. evidenzia il ruolo fondamentale che i partenariati e le sinergie tra il settore dell'istruzione, le imprese e gli enti locali e regionali possono svolgere fornendo una formazione pertinente, incluse competenze connesse all'area STEM per uomini e donne, orientamento professionale, tirocini retribuiti e di qualità e opportunità di apprendimento duale, onde consentire un ampio accesso alle opportunità di occupazione e ai posti di lavoro di qualità che stanno emergendo tramite l'ecoinnovazione;
45. incoraggia gli Stati membri a prevedere incentivi per le aziende, in particolare a favore delle PMI, al fine di promuovere maggiori investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo (R&S) del settore privato; plaude, a tale riguardo, al piano d'azione per l'ecoinnovazione;
46. esorta gli Stati membri a rafforzare la cooperazione transfrontaliera onde garantire la diffusione della tecnologia e delle migliori pratiche in tutta l'UE e in tal modo aumentare la competitività dell'Europa;
47. chiede di promuovere in particolare lo sfruttamento delle migliori ecoinnovazioni nei paesi in via di sviluppo, dove, ad esempio, un processo di produzione più efficace del carbone di legna, i servizi igienici a compostaggio (compost toilet), l'uso di fonti energetiche rinnovabili, di sistemi di depurazione delle acque e di numerose altre innovazioni possono, in modo rilevante e a costi relativamente contenuti, migliorare la qualità della vita e la salute nonché promuovere l'imprenditorialità e l'occupazione sostenibili;
48. esorta gli Stati membri, nel quadro di una transizione socialmente responsabile verso posti di lavoro verdi di alta qualità, a utilizzare quanto prima il Fondo sociale europeo per programmi di riqualificazione, formazione e riconversione dei lavoratori.

Finanziare l'ecoinnovazione

49. fa osservare i vantaggi derivanti dalle politiche fiscali e invita gli Stati membri a spostare la tassazione dal lavoro all'uso delle risorse e all'inquinamento, al fine di dare impulso all'ecoinnovazione;
50. invita la Commissione a definire le sovvenzioni dannose per l'ambiente come «il risultato di un provvedimento governativo che conferisce un vantaggio a consumatori o produttori, al fine di integrarne il reddito o ridurne i costi ma che, così facendo, risulta contrario a pratiche sane sotto il profilo ambientale»; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare senza indugio piani concreti basati su tale definizione per l'eliminazione graduale di tutte le sovvenzioni dannose sotto il profilo ambientale;
51. invita la Commissione e gli Stati membri ad eliminare gradualmente entro il 2020 tutte le sovvenzioni dannose sotto il profilo ambientale, comprese le sovvenzioni e il sostegno finanziario a favore dei combustibili fossili e le sovvenzioni che incentivano un uso inefficiente delle risorse rinnovabili nonché a riferire in merito ai progressi compiuti attraverso i programmi di riforma nazionali;

Giovedì 12 dicembre 2013

52. sottolinea che l'ecoinnovazione dovrebbe beneficiare dei nuovi strumenti finanziari e dei meccanismi UE che accompagnano le iniziative «Un'Unione dell'innovazione» e «Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse», nonché della politica di coesione post-2013 e di Orizzonte 2020;

53. ritiene importante che le ecoinnovazioni e le tecnologie ambientali siano sostenibili sotto il profilo finanziario e della competitività sul lungo periodo; reputa che la concessione di finanziamenti pubblici dovrebbe incoraggiare metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;

54. accoglie con favore le opportunità di finanziamento dell'ecoinnovazione offerte nell'ambito della politica agricola comune e dei programmi COSME, Orizzonte 2020 e LIFE e chiede di ampliare le risorse finanziarie al fine di accrescere l'applicazione pratica delle ecoinnovazioni già sviluppate;

55. invita la Commissione ad attuare gli strumenti necessari e a stanziare risorse di bilancio sufficienti per garantire una transizione graduale tra i programmi CIP e Orizzonte 2020 sul fronte dell'ecoinnovazione, al fine di alleggerire le procedure e gli oneri finanziari a carico delle piccole e medie imprese; ricorda che è essenziale prevedere una partecipazione equilibrata dal punto di vista del genere al processo decisionale in tutte le fasi e gli aspetti di finanziamento;

56. esorta gli Stati membri a includere l'ecoinnovazione nei rispettivi documenti strategici per il periodo 2014-2020 come strumento per lo sviluppo dell'economia verde, per la crescita e la creazione di occupazione, garantendo una maggiore attività imprenditoriale in condizioni di parità di genere e la collaborazione tra i settori dell'insegnamento, delle imprese e della scienza;

57. evidenzia che, sebbene le attuali priorità dell'invito a presentare proposte nell'ambito dell'iniziativa sull'ecoinnovazione 2012 si limitino ad alcune aree di interesse, l'iniziativa si configura come programma trasversale che sostiene progetti ecologicamente innovativi in settori diversi; ribadisce pertanto che tutti i settori e le attività economiche debbano poter beneficiare dei finanziamenti;

58. invita la Commissione, nello specifico, a programmare risorse ben definite, mirate e potenziate per progetti di prima applicazione commerciale, capitale di rischio, messa in rete e internazionalizzazione delle ecoinnovazioni e per la loro commercializzazione nell'UE da parte delle PMI;

59. ritiene che, poiché nuovi modelli di impresa iniziano a scuotere le tradizionali catene di approvvigionamento, la capacità di tener conto della globalizzazione e dei suoi effetti sull'economia dell'UE e sulle catene di approvvigionamento nel prossimo periodo di finanziamento debba riflettersi meglio nelle priorità dell'iniziativa per l'ecoinnovazione;

60. ritiene che il potenziale delle PMI e delle cooperative nel promuovere l'ecoinnovazione non sia ancora esaurito; chiede pertanto possibilità di finanziamento specifiche a favore delle PMI e delle cooperative per lo sviluppo di concetti di ecoinnovazione;

61. è convinto che siano necessari strumenti finanziari innovativi per migliorare le opportunità di «capacity building» e «networking»;

62. sottolinea la necessità che un incremento dei fondi sia accompagnato da una semplificazione delle procedure di finanziamento;

63. osserva che la futura politica di coesione include una strategia di specializzazione intelligente come condizionalità ex ante per le regioni dell'UE e le incoraggia a lanciare campagne di sensibilizzazione rivolte a tutti i gruppi di riferimento, al fine di integrare l'ecoinnovazione nelle strategie regionali e nazionali di specializzazione intelligente;

o

o o

64. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Giovedì 12 dicembre 2013

P7_TA(2013)0593

Appello per un impegno misurabile e vincolante contro l'evasione e l'elusione fiscale nell'UE**Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 su un appello per un impegno misurabile e vincolante contro l'evasione e l'elusione fiscale nell'UE (2013/2963(RSP))**

(2016/C 468/20)

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione, del 6 dicembre 2012, su un piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale (COM(2012)0722),
 - vista la raccomandazione della Commissione, del 6 dicembre 2012, sulla pianificazione fiscale aggressiva ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione della Commissione, del 6 dicembre 2012, concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale ⁽²⁾,
 - vista la comunicazione della Commissione, del 27 giugno 2012, su modalità concrete di rafforzamento della lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale, anche in relazione ai paesi terzi (COM(2012)0351),
 - vista la sua risoluzione del 21 maggio 2013 sulla lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale e i paradisi fiscali ⁽³⁾,
 - vista la sua risoluzione del 19 aprile 2012 sulla richiesta di misure concrete per combattere la frode e l'evasione fiscali ⁽⁴⁾,
 - viste le conclusioni e la relazione del Consiglio Ecofin al Consiglio europeo sulle questioni fiscali, del 22 giugno 2012,
 - viste le conclusioni del Consiglio Ecofin, del 14 maggio 2013, sull'evasione e la frode fiscali,
 - vista la dichiarazione dei leader del G20 a seguito del vertice di San Pietroburgo del 5 e 6 settembre 2013,
 - visto il comunicato rilasciato al termine della riunione dei ministri delle finanze del G20 e dei governatori delle banche centrali, tenutasi a Mosca il 15 e 16 febbraio 2013,
 - visto il rapporto 2013 dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico dal titolo «Addressing Base Erosion and Profit Shifting» (Erosione della base imponibile e delocalizzazione dei guadagni),
 - visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che si stima che 1 000 miliardi di EUR di potenziali entrate fiscali vadano persi ogni anno nell'Unione europea a causa della frode, dell'evasione e dell'elusione fiscali, senza che vengano adottate misure concrete al riguardo;
- B. considerando che la frode e l'evasione fiscali costituiscono attività illecite che comportano l'evasione del debito d'imposta, mentre l'elusione fiscale rappresenta l'utilizzo legale del regime fiscale per ridurre o eludere i debiti d'imposta, traducendosi talvolta in una pianificazione fiscale aggressiva, che consiste nell'appropriare indebitamente degli aspetti tecnici di un regime fiscale o delle differenze tra due o più regimi fiscali allo scopo di ridurre il debito d'imposta;
- C. considerando che solo armonizzando la base imponibile tra gli Stati membri si potrebbe prevenire l'elusione fiscale;

⁽¹⁾ GU L 338 del 12.12.2012, pag. 41.

⁽²⁾ GU L 338 del 12.12.2012, pag. 37.

⁽³⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0205.

⁽⁴⁾ GU C 258 E del 7.9.2013, pag. 53.

Giovedì 12 dicembre 2013

- D. considerando che le potenziali entrate permetterebbero più facilmente agli Stati membri di equilibrare i loro bilanci e aumentare i fondi disponibili per promuovere gli investimenti, la crescita e l'occupazione, che costituiscono fattori socioeconomici essenziali di una strategia europea sostenibile per uscire dalla crisi;
- E. considerando che l'entità dell'evasione e dell'elusione fiscali compromettono la fiducia dei cittadini nell'equità e nella legittimità delle pubbliche amministrazioni e dei loro sistemi fiscali;
- F. considerando che le misure nazionali unilaterali si sono rivelate in molti casi inefficaci e insufficienti, dimostrando la necessità di un approccio coordinato e su più fronti basato su strategie e obiettivi concreti fissati a livello nazionale, europeo e internazionale;
- G. considerando che il risanamento di bilancio richiede un impegno sul piano sia delle entrate che delle spese dei bilanci pubblici; che un adeguato equilibrio tra le basi imponibili e le aliquote fiscali è essenziale per garantire la stabilità fiscale e la competitività a livello nazionale e di UE;
1. si compiace che la Commissione e il Consiglio siano pronti ad affrontare la questione del divario fiscale in Europa, concentrandosi in particolare sull'intensificazione della lotta contro la frode e l'evasione fiscali e la pianificazione fiscale aggressiva;
 2. valuta positivamente le recenti proposte della Commissione di estendere lo scambio automatico di informazioni, di lottare contro la frode dell'IVA e di modificare la direttiva sulle società madri e figlie, allo scopo di ridurre l'elusione fiscale in Europa colmando le lacune giuridiche esistenti di cui alcune imprese hanno approfittato per eludere il pagamento della loro parte di contributi fiscali;
 3. rammenta il suo urgente appello agli Stati membri affinché si impegnino a realizzare l'obiettivo ambizioso ma realistico di ridurre di almeno la metà il divario fiscale entro il 2020;
 4. ribadisce che, nell'attuale periodo di ripresa dalla crisi, obiettivi tangibili e un impegno reale nella lotta contro l'evasione e l'elusione fiscali, attraverso l'eliminazione del divario fiscale, possono generare il necessario aumento delle entrate fiscali mediante il recupero delle imposte dovute;
 5. invita la Commissione ad avviare uno studio sugli indicatori che potrebbero costituire una base per la riduzione della frode, dell'evasione e dell'elusione fiscali e, se opportuno, a stabilire una serie di indicatori per misurare l'evasione e l'elusione fiscali;
 6. invita la Commissione a introdurre una serie di obiettivi concreti per la riduzione del divario fiscale a livello europeo e nazionale, il principale dei quali sarebbe la riduzione del divario fiscale entro il 2020;
 7. propone che tali obiettivi siano integrati, se del caso, nella strategia Europa 2020, e invita la Commissione a esaminare se sia possibile attribuire loro un ruolo preciso nel quadro del semestre europeo;
 8. invita la Commissione, a tale riguardo, a esaminare altresì se i programmi nazionali di riforma e i programmi di stabilità e convergenza possano essere estesi integrandovi tali obiettivi e misure, in modo da realizzare la necessaria riduzione del divario fiscale;
 9. sottolinea l'urgenza di un migliore coordinamento e che una volontà comune di ridurre il divario fiscale permetterebbe di concretizzare gli impegni del Consiglio in materia di lotta contro l'evasione e l'elusione fiscali;
 10. invita la Commissione a presentare ogni anno al Parlamento e al Consiglio una relazione sui progressi compiuti nell'UE e a livello mondiale per quanto riguarda la lotta contro la frode e l'evasione fiscali e la pianificazione fiscale aggressiva, nonché a pubblicare sul suo sito Internet esempi concreti delle migliori pratiche in questo ambito;
 11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.
-

Giovedì 12 dicembre 2013

P7_TA(2013)0594

Progressi compiuti nell'attuazione delle strategie nazionali d'integrazione dei rom**Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 sui progressi compiuti nell'attuazione delle strategie nazionali d'integrazione dei Rom (2013/2924(RSP))**

(2016/C 468/21)

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 2, 3 e 6 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 8, 9 e 10 e l'articolo 19, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la Carta dei diritti fondamentali (in seguito «la Carta») e in particolare il suo articolo 21,
- viste la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale del 1965, la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne del 1979, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etiche, religiose e linguistiche del 1992,
- vista la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo,
- vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica,
- vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri,
- vista la sua risoluzione del 1° giugno 2006 sulla situazione delle donne Rom nell'Unione europea ⁽¹⁾,
- vista la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (decisione quadro sul razzismo e la xenofobia),
- vista la sua risoluzione del 9 settembre 2010 sulla situazione dei rom e la libertà di circolazione nell'Unione europea ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 9 marzo 2011 sulla strategia dell'UE per l'inclusione dei rom ⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione dell'11 giugno 2013 sull'edilizia popolare nell'Unione europea ⁽⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 14 marzo 2013 sul rafforzamento della lotta contro il razzismo, la xenofobia e i reati generati dall'odio ⁽⁵⁾,
- viste la comunicazione della Commissione del 5 aprile 2011 sul quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020 (COM(2011)0173) e le conclusioni del Consiglio europeo del 24 giugno 2011,
- vista la comunicazione della Commissione del 21 maggio 2012 dal titolo «Strategie nazionali di integrazione dei Rom: un primo passo nell'attuazione del quadro dell'UE» (COM(2012)0226),
- vista la comunicazione della Commissione del 26 giugno 2013 sui progressi nell'attuazione delle strategie nazionali di integrazione dei Rom (COM(2013)0454),

⁽¹⁾ GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 283.

⁽²⁾ GU C 308 E del 20.10.2011, pag. 73..

⁽³⁾ GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 112.

⁽⁴⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0246.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0090.

Giovedì 12 dicembre 2013

- vista la proposta di raccomandazione del Consiglio del 26 giugno 2013 su misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri, presentata dalla Commissione (COM(2013)0460),
 - visto il suo studio di gennaio 2011 sulle misure per la promozione nell'Unione europea della situazione dei cittadini Rom dell'UE,
 - visto il sondaggio realizzato dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali presentato in maggio 2012, dal titolo «La situazione dei Rom in 11 Stati membri dell'UE»,
 - vista l'audizione sul quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom tenutasi al Parlamento europeo il 18 settembre 2013,
 - vista la relazione della Commissione del 4 settembre 2013 intitolato «Health inequalities in the European Union» (SWD (2013)0328 — Disuguaglianze sanitarie nell'Unione europea),
 - vista la sua risoluzione del 4 luglio 2013 sull'impatto della crisi sull'accesso delle categorie vulnerabili all'assistenza ⁽¹⁾,
 - visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 20 febbraio 2013, intitolato «Investing in Health» (SWD (2013)0043 — Investire nella salute),
 - vista la sua risoluzione dell'8 marzo 2011 sulla riduzione delle disuguaglianze sanitarie nell'UE ⁽²⁾,
 - vista la comunicazione della Commissione del 20 ottobre 2009 dal titolo «Solidarietà in materia di salute: riduzione delle disuguaglianze sanitarie nell'UE» (COM(2009)0567),
 - vista l'interrogazione alla Commissione sui progressi compiuti nell'attuazione delle strategie nazionali d'integrazione dei Rom (O-000117/2013 — B7-0528/2013),
 - visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che l'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani;
- B. considerando che i Rom sono vittima di discriminazioni in tutta l'Europa e che la loro situazione per quanto riguarda i diritti socioeconomici e fondamentali è spesso peggiore di quella di cittadini non Rom in situazioni simili;
- C. considerando che gli avvenimenti recenti negli Stati membri, gli atti di violenza contro i Rom, la mancanza di adeguate politiche di inclusione, il ricorso a una retorica capziosa contro i Rom, la discriminazione strutturale e sistematica, le chiare violazioni della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'assenza di indagine giudiziarie e di procedimenti penali nei casi di violazione dei diritti fondamentali hanno dimostrato che l'antiziganismo è ancora molto diffuso nell'UE e che deve essere affrontato con maggiore determinazione a tutti i livelli;
- D. considerando che la povertà e l'esclusione sociale nella comunità Rom hanno raggiunto un livello critico che limita le prospettive di vita delle famiglie Rom ed espone i minori Rom al rischio di precipitare nella povertà fin dalla prima infanzia;
- E. considerando che atteggiamenti negativi da parte dei cittadini non Rom verso questi ultimi e una palese discriminazione contribuiscono all'esclusione dei Rom;
- F. considerando che la crescente esclusione dei Rom si ripercuote negativamente sulla crescita e aumenta i disavanzi dei bilanci pubblici;
- G. considerando che i divari e le disparità regionali portano al deterioramento della qualità di vita delle comunità rurali; che uno sviluppo urbano gestito male accentua e concorre alla crescente povertà urbana;

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0328.

⁽²⁾ GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 25.

Giovedì 12 dicembre 2013

- H. considerando che nella comunicazione della Commissione del 2013 sui progressi compiuti nell'attuazione delle strategie nazionali d'integrazione dei Rom si rileva come nel contesto dell'attuazione delle rispettive strategie nazionali di integrazione dei Rom gli Stati membri hanno conseguito ben scarsi progressi, anche per prefigurare le premesse strutturali per un'effettiva attuazione delle stesse;
- I. considerando che il gruppo specifico interno istituito dalla Commissione nel 2010 ha esaminato l'impiego dei fondi per l'inclusione dei Rom in 18 paesi e accertato che gli Stati membri non utilizzano in modo corretto le risorse finanziarie dell'UE e che i fondi dell'UE, pur avendo un notevole potenziale ai fini del potenziamento dell'inclusione dei Rom, si scontrano con ostacoli a livello nazionale, regionale e locale che impediscono la relativa promozione di un'effettiva inclusione sociale ed economica dei Rom;
- J. considerando che nella maggior parte degli Stati membri restano carenti la rappresentanza legittima dei Rom e la partecipazione delle organizzazioni specializzate della società civile nella pianificazione, attuazione e monitoraggio delle strategie nazionali;
- K. considerando che il coinvolgimento delle autorità locali e regionali alle fasi di elaborazione, monitoraggio, valutazione e riesame delle politiche riguardanti i Rom è un elemento centrale per l'attuazione effettiva delle strategie nazionali d'integrazione dei Rom, in quanto dette autorità rappresentano il livello di governance con maggiori responsabilità pratiche ai fini dell'integrazione dei Rom, anche se resta basso il livello di coinvolgimento da parte degli Stati membri;
- L. considerando che l'assegnazione di risorse finanziarie mirate deve essere integrata da un'autentica volontà politica da parte degli Stati membri, in quanto premessa ineludibile per il successo dell'attuazione delle strategie e che soltanto pochi Stati membri hanno un approccio integrato nell'assegnazione delle risorse dei fondi UE e nazionali, mentre in altri l'attuazione della strategia nazionale è ritardata dall'utilizzazione insufficiente dei fondi dell'UE, specialmente dalla mancanza di misure concrete;
- M. considerando che resta ignoto l'importo totale dei fondi europei destinati specificatamente all'integrazione delle popolazioni Rom; che pertanto risulta essenziale che la Commissione continui a monitorare le modalità con cui gli Stati membri spendono i fondi dell'UE e ottenere garanzie sull'impiego corretto di detti fondi;
- N. considerando che un corretto monitoraggio e una valutazione sistematica e coerente dei risultati delle misure di integrazione dei Rom rappresenta un fattore cruciale ai fini di un'efficace attuazione delle strategie nazionali d'integrazione dei Rom e che meno della metà degli Stati membri ha previsto meccanismi in materia di resoconto e valutazione regolare;
- O. considerando che il quadro dell'UE prevede l'istituzione di punti di contatto nazionali per l'integrazione dei Rom in ogni Stato membro e precisa che essi devono essere pienamente abilitati a coordinare in modo efficace l'inclusione dei Rom tra i diversi ambiti politici;
- P. considerando che gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per provvedere a che i Rom non siano discriminati e siano rispettati, protetti e promossi i loro diritti umani, quali sanciti nella Carta e nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, nonché nella legislazione dell'UE;
- Q. considerando che i Rom sono vittima di discriminazioni e di esclusione sociale e che all'interno delle comunità Rom occorre riservare particolare attenzione ai minori e alle donne, specialmente per quanto riguarda i loro diritti fondamentali, compresi quelli all'istruzione e all'integrità fisica, nonché il divieto di schiavitù e di lavoro forzato, quale enunciato agli articoli 3 e 5 della Carta dei diritti fondamentali;
- R. considerando che una lotta effettiva contro i pregiudizi e gli atteggiamenti negativi nei confronti dei Rom esige campagne di sensibilizzazione, iniziative per promuovere il dialogo e la cooperazione interculturale nonché azioni per il sostegno maggioritario a favore dell'inclusione dei Rom;
- S. considerando che i Rom, in quanto cittadini dell'Unione europea, devono avere pieno godimento e essere in grado di esercitare i diritti e i doveri associati alla cittadinanza europea;

Giovedì 12 dicembre 2013

1. condanna energicamente la discriminazione e il razzismo contro i Rom e deplora il fatto che nell'Unione europea i diritti fondamentali dei Rom non siano pienamente rispettati; invita la Commissione e gli Stati membri a lottare contro la discriminazione e provvedere a che le pertinenti direttive dell'UE, per esempio le direttive 2000/43/CE e 2012/29/UE ⁽¹⁾ siano recepite e attuate correttamente;
2. invita la Commissione a istituire un efficace meccanismo di monitoraggio a livello dell'UE riguardo ai diritti fondamentali dei Rom, agli episodi a danno di Rom e ai reati di odio contro i Rom e ad adottare interventi decisi — anche tramite procedure di infrazione, eventualmente — in caso di violazioni dei diritti fondamentali dei Rom negli Stati membri, specialmente quelle riguardanti l'accesso e l'esercizio dei diritti economici e sociali, il diritto della libera circolazione e di residenza, il diritto di accedere all'assistenza sanitaria e all'istruzione, il diritto alla parità e alla non discriminazione (tra cui la discriminazione molteplice), il diritto alla protezione dei dati personali e il divieto di istituire registri basati sull'appartenenza etnica e la razza;
3. accoglie con favore l'iniziativa della Commissione intesa a sviluppare uno strumento online per fornire assistenza alle autorità locali nella comprensione e applicazione di diritti di libera circolazione dei cittadini dell'UE; condanna pertanto ogni tentativo di limitare in modo illecito il diritto alla libera circolazione dei Rom e chiede agli Stati membri di porre fine alle espulsioni illegali;
4. condanna ogni forma di antiziganismo e segnatamente gli incitamenti all'odio in discorsi pubblici e politici; sollecita gli Stati membri a rinnovare il loro impegno nella lotta contro l'antiziganismo, riconoscendone la portata nel frenare l'attuazione proficua delle strategie nazionali d'integrazione dei Rom; sollecita tutte le parti ad astenersi da dichiarazioni che incitano l'odio contro i Rom;
5. invita gli Stati membri a procedere a inchieste e porre fine alla profilazione etnica, agli abusi delle forze dell'ordine e ad altre violazioni dei diritti umani contro i Rom, a provvedere a che i reati generati dai pregiudizi siano punibili, siano censiti e accertati correttamente e a che alle vittime sia offerta adeguata assistenza e protezione, nonché a istituire programmi di formazione specifica per gli organi di polizia e altri funzionari pubblici che operano con comunità Rom;
6. invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare la questione della mancanza di registrazioni di nascita e anagrafiche per i Rom residenti nell'UE;
7. invita gli Stati membri a predisporre una risposta effettiva all'esclusione dei Rom attuando le misure previste delle rispettive strategie nazionali d'integrazione dei Rom con obiettivi concreti, scadenze e bilanci specifici; invita la Commissione e gli Stati membri a coinvolgere attivamente rappresentanti dei Rom e la società civile nello sviluppo, gestione, attuazione e monitoraggio e valutazione in termini politici in relazione alle strategie nazionali d'integrazione dei Rom e ai progetti riguardanti le loro comunità, istituendo meccanismi di dialogo regolare e trasparente in conformità dei principi del codice di condotta europeo in materia di partenariati; invita gli Stati membri a individuare nelle rispettive strategie nazionali d'integrazione dei Rom le modalità esatte per l'emancipazione e il coinvolgimento dei Rom nel processo; invita la Commissione a sostenere gli sforzi degli Stati membri per la sensibilizzazione tra i rappresentanti dei Rom in merito alle opportunità offerte dalle strategie nazionali d'integrazione dei Rom e per incoraggiarli ad assumere un ruolo più attivo nel processo di integrazione;
8. invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare finanziamenti sufficienti per far emergere una forte società civile Rom, che abbia la capacità, le conoscenze e le competenze per procedere al monitoraggio e alla valutazione;
9. invita la Commissione a intensificare gli attuali sforzi di cooperazione con gli Stati membri, le autorità locali e gli altri soggetti competenti al fine di assicurare una comunicazione effettiva in materia di attuazione delle strategie nazionali e di vantaggi dell'integrazione sociale dei Rom, a promuovere il dialogo interculturale e campagne di sensibilizzazione mirate a porre fine ai pregiudizi e agli atteggiamenti negativi contro i Rom con un cambiamento di mentalità, nonché a facilitare iniziative intese a conseguire il sostegno maggioritario alle politiche di promozione dell'integrazione dei Rom;
10. sollecita la Commissione e gli Stati membri a evidenziare la dimensione di genere nelle strategie nazionali d'integrazione dei Rom e a coinvolgere le donne Rom nonché i giovani Rom nel processo di attuazione e monitoraggio di dette strategie;

⁽¹⁾ Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

Giovedì 12 dicembre 2013

11. sollecita gli Stati membri a coinvolgere le autorità locali e regionali nel riesame, gestione, attuazione e monitoraggio delle rispettive strategie nazionali e a fornire assistenza e sostegno alle autorità regionali e locali nelle misure che devono adottare per la realizzazione dell'inclusione dei Rom in tutti i quattro pilastri delle strategie nazionali d'integrazione dei Rom nonché nell'attuazione delle misure contro la discriminazione;

12. invita gli Stati membri a elaborare dati disaggregati con l'assistenza dell'Agenzia per i diritti fondamentali, del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite e della Banca mondiale riguardanti la situazione socioeconomica dei Rom, il livello in cui i Rom rilevano discriminazioni legate all'origine etnica, i reati dettati da odio commessi a loro danno, nel pieno rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e del diritto alla riservatezza, a sviluppare, in cooperazione con la Commissione, gli indicatori di base e gli obiettivi misurabili essenziali ai fini di un consistente sistema di monitoraggio onde assicurare un inventario affidabile e aggiornato sui progressi compiuti nell'attuazione delle strategie nazionali d'integrazione dei Rom e nel miglioramento della loro situazione, con particolare attenzione per minori e donne; invita la Commissione a perfezionare il ruolo di coordinamento dell'Agenzia per i diritti fondamentali e a fare pieno uso delle sue competenze;

13. invita la Commissione a definire un calendario e obiettivi e indicatori chiari e verificabili per l'attuazione delle strategie nazionali d'integrazione dei Rom da parte degli Stati membri, in linea con la strategia di Europa 2020, a fornire assistenza agli Stati membri per quanto riguarda il miglioramento della loro capacità di assorbimento dei fondi UE e a preparare relazioni sui singoli paesi e raccomandazioni specifiche per paese;

14. invita gli Stati membri a tenere in conto gli aspetti pluridimensionali e territoriali associati alla povertà, a mobilitare adeguate risorse dai bilanci nazionali e dai programmi dell'UE — soprattutto dal Fondo sociale europeo, dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — tra l'altro attivando lo sviluppo locale di tipo partecipativo, piani d'azione comuni, investimenti territoriali integrati e piani di operazioni integrate al fine di conseguire gli obiettivi previsti nelle rispettive strategie nazionali d'integrazione dei Rom, a sviluppare programmi integrati plurisettoriali e plurifondo mirati alla microregioni più svantaggiate, a inserire l'integrazione dei Rom negli accordi di partenariato per il periodo di programmazione 2014-2020 e a definire i rispettivi programmi operativi per la promozione delle pari opportunità e la prevenzione della discriminazione e della segregazione;

15. invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre piani di sovvenzione speciali sotto forma di fondi piccoli e flessibili per progetti comunitari e per mobilitare le comunità locali sulle problematiche dell'inclusione sociale;

16. invita gli Stati membri ad armonizzare in senso generalizzato le proprie politiche in materia di istruzione, occupazione e sanità in linea con gli obiettivi delle rispettive strategie nazionali d'integrazione dei Rom;

17. invita la Commissione e il suo gruppo specifico sui Rom a proseguire la valutazione delle modalità con cui gli Stati membri erogano i fondi UE stanziati per l'inclusione dei Rom, nonché l'impatto delle loro politiche nazionali sulla vita dei Rom, a riferire sulle risultanze al Parlamento e al Consiglio su base annua e a individuare vie concrete per migliorare l'efficacia dei fondi dell'UE nelle relazioni; invita la Commissione a facilitare l'apporto strutturato degli esperti e della società civile e a provvedere a un'efficace cooperazione tra la piattaforma per l'inclusione dei Rom e le Presidenze a rotazione dell'UE;

18. invita la Commissione a effettuare una valutazione periodica esterna dell'impatto dei finanziamenti dell'UE sull'inclusione sociale dei Rom e a individuare le prassi migliori e i progetti realizzati grazie ai finanziamenti dell'UE e salvaguardarne la sostenibilità a lungo termine;

19. invita gli Stati membri a operare assieme alle autorità regionali e locali al fine di eliminare la segregazione spaziale, fermare gli sgomberi forzati illeciti e prevenire il fenomeno dei senzatetto con cui sono ora confrontati i Rom, pertanto a istituire politiche efficaci e inclusive per la casa, compresa la fornitura di alloggi adeguati e di assistenza sociale e sanitaria in caso di sgomberi;

20. invita gli Stati membri a ricorrere alla pianificazione urbana per l'integrazione e la desegregazione e a sviluppare le caratteristiche infrastrutturali e ambientali dei centri urbani più colpiti dagli squilibri sociali, nonché a rafforzare i legami tra zone urbane e rurali al fine di promuovere uno sviluppo inclusivo;

Giovedì 12 dicembre 2013

21. invita gli Stati membri a porre fine alla segregazione nel settore dell'istruzione e l'illecita collocazione degli alunni Rom in scuole speciali, se del caso, e a creare l'infrastruttura e i meccanismi necessari al fine di facilitare l'accesso a un'istruzione di qualità per tutti i minori Rom, ad affrontare la questione dell'abbandono scolastico precoce tra gli allievi Rom, tra l'altro coinvolgendo i genitori Rom nel processo scolastico, a promuovere l'accesso dei bambini Rom al ciclo di istruzione scolastica precoce e a servizi di sviluppo, a predisporre formazione per gli insegnanti onde metterli in grado di affrontare situazioni specifiche che possono emergere nel lavoro con alunni Rom, a provvedere a strutture di sostegno inclusive come il tutoraggio e il monitoraggio per gli studenti Rom onde evitare l'abbandono dall'istruzione secondaria o terziaria, ad assicurare il loro accesso al programma Erasmus e a promuovere opportunità di tirocini allo scopo di metterli in condizione di maturare adeguate esperienze lavorative;
22. invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare gli elevati tassi di disoccupazione tra i Rom e a rimuovere tutte le barriere per l'accesso all'occupazione, anche attivando i meccanismi esistenti come la «Garanzia europea per la gioventù» e le iniziative faro della strategia Europa 2020; invita gli Stati membri a predisporre meccanismi antidiscriminazione, programmi di formazione specializzata e programmi per facilitare l'accesso al mercato del lavoro, compresa una rappresentanza proporzionata dei Rom nei servizi pubblici, promuovere l'occupazione autonoma, mobilitare mezzi per creare più posti di lavoro in settori con il massimo potenziale occupazionale — come l'economia verde inclusiva, i servizi sanitari e sociali, l'economia digitale — e istituire partenariati tra autorità pubbliche e datori di lavoro;
23. invita le istituzioni europee a istituire programmi di tirocini e assumere Rom in tutte le istituzioni;
24. invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare le attuali disparità in campo sanitario con cui sono confrontati i Rom e la generale discriminazione in relazione al loro accesso all'assistenza sanitaria, a istituire programmi mirati specifici e a destinare sufficienti risorse finanziarie da fondi nazionali e UE, con particolare rilevanza per la salute dei minori e delle donne;
25. invita gli Stati membri a indicare con precisione i punti nazionali di contatto per l'integrazione dei Rom e le loro responsabilità nell'attuazione delle strategie nazionali d'integrazione dei Rom, provvedendo a che abbiano autorità, capacità e sostegno politico e finanziario sufficienti ai fini dell'espletamento efficace del loro ruolo nonché legami adeguati con la comunità Rom e le organizzazioni della società civile, a provvedere a che i punti di contatto siano accessibili individuandoli in modo chiaro e garantendo la trasparenza della comunicazione presso le parti interessate a tutti i livelli;
26. ricorda agli Stati membri che buone pratiche, come i programmi dei mediatori Rom e l'Alleanza europea delle città e delle regioni per l'inclusione dei Rom, sono risultate proficue sul terreno, il che dovrebbe incoraggiare gli Stati membri a dimostrare maggiore determinazione politica a beneficio dell'effettiva inclusione dei Rom;
27. accoglie con favore l'adozione della proposta della Commissione di raccomandazione del Consiglio relativa a efficaci misure di integrazione dei Rom negli Stati membri;
28. sottolinea che l'integrazione è un'operazione duplice e che ogni sforzo di integrazione comporta responsabilità condivise e simmetriche delle parti alla luce delle rispettive capacità e risorse economiche, politiche e sociali;
29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Consiglio d'Europa.
-

Giovedì 12 dicembre 2013

P7_TA(2013)0595

Esito del vertice di Vilnius e futuro del partenariato orientale, in particolare per quanto riguarda l'Ucraina**Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 sull'esito del vertice di Vilnius e il futuro del partenariato orientale, in particolare per quanto riguarda l'Ucraina (2013/2983(RSP))**

(2016/C 468/22)

Il Parlamento europeo,

- vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sulla politica europea di vicinato: verso un rafforzamento del partenariato. Posizione del Parlamento europeo sulle relazioni 2012" ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 12 settembre 2013 sulle pressioni esercitate dalla Russia sui paesi del Partenariato orientale (nel contesto del prossimo vertice del Partenariato orientale a Vilnius) ⁽²⁾,
 - vista la sua risoluzione del 13 gennaio 2005 sui risultati delle elezioni in Ucraina ⁽³⁾,
 - vista la dichiarazione comune del vertice del partenariato orientale di Vilnius del 29 novembre 2013,
 - viste le dichiarazioni comuni del vertice del partenariato orientale di Varsavia, del 30 settembre 2011, e del vertice del partenariato orientale di Praga, del 7 maggio 2009,
 - visto il deterioramento della situazione in Ucraina dopo la decisione delle autorità ucraine di non firmare l'accordo di associazione al vertice di Vilnius del 28 e 29 novembre 2013, decisione sfociata in imponenti manifestazioni popolari a sostegno della scelta europea dell'Ucraina a Kiev (Euromaidan) e in varie città del paese,
 - viste le dichiarazioni comuni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Catherine Ashton e del commissario per l'allargamento e la politica europea di vicinato Štefan Füle, che condannano l'eccessivo ricorso alla forza da parte della polizia per disperdere i dimostranti a Kiev il 30 novembre 2013,
 - visto l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
- A. considerando che, in occasione del vertice del partenariato orientale tenutosi a Vilnius, l'Ucraina e tutti gli altri partecipanti hanno ribadito il loro impegno a favore dei principi del diritto internazionale e dei valori fondamentali, quali la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani;
- B. considerando che, in particolare, la decisione dell'Armenia di ritirarsi dai negoziati dell'accordo di associazione e la decisione dell'Ucraina, dell'ultimo minuto, di sospendere i preparativi per la firma dell'accordo di associazione hanno frustrato gli sforzi e minato il lavoro degli ultimi anni, che mirava ad approfondire le relazioni bilaterali e promuovere l'integrazione europea;
- C. considerando che la decisione del governo ucraino di interrompere il processo di preparazione per la firma dell'accordo di associazione, che include una zona di libero scambio globale e approfondita (DCFTA), ha suscitato malcontento e massicce proteste nel paese; che, in tale contesto, le forze di sicurezza ucraine hanno fatto un ricorso brutale e inaccettabile alla forza contro i manifestanti pacifici, i partiti dell'opposizione e i mezzi d'informazione;
- D. considerando che, in occasione del vertice del partenariato orientale tenutosi a Vilnius il 29 novembre 2013, la Georgia e la Moldavia hanno siglato accordi di associazione con l'Unione, comprendenti disposizioni per l'istituzione di DCFTA;

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0446.⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0383.⁽³⁾ GU C 247 E del 6.10.2005, pag. 155.

Giovedì 12 dicembre 2013

E. considerando che l'unica soluzione possibile deve essere una soluzione pacifica negoziata tra tutte le parti;

1. si compiace che siano stati siglati gli accordi di associazione, comprendenti una DCFTA, con la Georgia e la Moldova, che fissano una chiara agenda europea per i due paesi; auspica che la firma e l'attuazione di tali accordi possa avvenire quanto prima; invita la Commissione, a tale riguardo, a facilitare l'attuazione di tali accordi e ad assistere le autorità dei due paesi, in modo che i cittadini possano godere, nel breve termine, di alcuni dei benefici e degli effetti positivi e concreti dell'accordo;

2. deplora la decisione delle autorità ucraine, sotto la guida del presidente Yanukovich, di rinunciare alla firma dell'accordo di associazione con l'UE durante il vertice del partenariato orientale di Vilnius, nonostante la chiara volontà dell'Unione di portare avanti il processo di associazione, previo soddisfacimento delle condizioni previste; considera tale decisione una grande occasione perduta per le relazioni UE-Ucraina e per le aspirazioni del paese; riconosce le aspirazioni europee dell'Ucraina attualmente manifestate dalla società civile a Kiev (Euromaidan) e in altre città del paese, dove la gente non esita a scendere in piazza per esprimere la propria disapprovazione contro la decisione del presidente Yanukovich, e ribadisce la sua posizione secondo cui un approfondimento delle relazioni fra l'UE e l'Ucraina e l'offerta all'Ucraina di una prospettiva europea sono altamente significative e nell'interesse delle due parti;

3. deplora i violenti eventi della notte dal 9 al 10 dicembre 2013, quando le forze di sicurezza hanno fatto irruzione negli uffici di partiti dell'opposizione e di mezzi d'informazione indipendenti e hanno esercitato vessazioni sui manifestanti, così come quelli avvenuti nella notte dal 10 all'11 dicembre 2013, quando le forze di sicurezza hanno aggredito i manifestanti pacifici, tentando di allontanarli dall'Euromaidan e dalle strade circostanti e di smantellare le barricate; evidenzia che tali eventi si sono verificati anche nel corso della visita del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton, e nell'ambito degli attuali sforzi intesi ad agevolare il ciclo di colloqui; teme che tali eventi possano aggravare ulteriormente una situazione già tesa;

4. rammenta che tra l'UE e l'Ucraina sono aperti diversi canali di comunicazione, inclusa la missione di monitoraggio del Parlamento europeo guidata dai presidenti Cox e Kwaśniewski, e ribadisce pertanto che le preoccupazioni espresse dalle autorità ucraine per giustificare la decisione dell'ultimo minuto di sospendere la firma dell'accordo avrebbero dovuto essere comunicate prima così da poterle affrontare;

5. riafferma il suo deciso sostegno alla firma dell'accordo di associazione il prima possibile, purché siano rispettati i requisiti applicabili stabiliti dal Consiglio «Affari esteri» del 10 dicembre 2012 e avallate con risoluzione del Parlamento in data 13 dicembre 2012; chiede pertanto al Consiglio europeo, che si riunirà nel dicembre 2013, di mandare un forte segnale politico indicando che l'UE è ancora disposta a impegnarsi con l'Ucraina;

6. chiede il varo immediato di una nuova grande missione di mediazione al più alto livello politico al fine di realizzare tavole rotonde tra il governo, l'opposizione democratica e la società civile, fornendo assistenza in tale sede, nonché di assicurare un esito pacifico dell'attuale crisi;

7. esprime piena solidarietà a coloro che manifestano a favore di un futuro europeo; invita le autorità ucraine a rispettare pienamente i diritti civili della popolazione e le libertà fondamentali di riunione e di protesta pacifica; condanna fortemente l'uso brutale della forza contro manifestanti pacifici, e sottolinea la necessità di condurre indagini tempestive, efficaci e indipendenti e di condannare i colpevoli; chiede il rilascio immediato e incondizionato dei manifestanti pacifici arrestati negli ultimi giorni; sottolinea gli obblighi internazionali dell'Ucraina in questo ambito; mette in evidenza che tali misure sono chiaramente contrarie ai principi fondamentali della libertà di riunione e di espressione e violano pertanto i valori universali ed europei; rammenta che, considerato che l'Ucraina ha assunto la presidenza dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, il suo comportamento per quanto riguarda la difesa e la promozione di tali valori è esaminato ancora più attentamente;

8. ribadisce la sua ferma condanna delle inaccettabili pressioni politiche ed economiche, unite a minacce di sanzioni commerciali, esercitate dalla Russia sull'Ucraina; esorta l'Unione europea e i suoi Stati membri a rivolgersi alla Russia in modo univoco e invita l'Unione, unitamente ai suoi Stati membri, a sviluppare e mettere in atto una politica di adeguate contromisure contro questo tipo di strumenti e interventi impiegati dalla Russia nei confronti dei partner orientali, segnatamente allo scopo di aiutare l'Ucraina a garantirsi la sicurezza energetica, tenuto conto dell'attuale crisi legata all'importazione di gas naturale dalla Russia; rammenta che l'accordo di associazione è una questione di interesse strettamente bilaterale tra le due parti e respinge con forza qualsiasi proposta di coinvolgere terzi nel processo;

Giovedì 12 dicembre 2013

9. chiede alla Commissione di prendere in considerazione eventuali contromisure che l'UE potrebbe evocare nei casi in cui la Russia violi le norme commerciali dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per fini politiche; sottolinea che la credibilità politica dell'Unione richiede una capacità di reazione quando essa o i suoi paesi partner subiscono pressioni politiche ed economiche;

10. sollecita le autorità ucraine ad avviare colloqui con i dimostranti per evitare un'intensificazione delle violenze e la destabilizzazione del paese e rivolge un pressante invito a tutti i partiti politici affinché facciano in modo che si possa tenere un dibattito parlamentare ordinato, calmo e ponderato sulla situazione economica e politica e sulle prospettive di una futura integrazione con l'UE; ricorda che in qualsiasi democrazia si possono convocare nuove elezioni quando è necessaria una rinnovata legittimità popolare;

11. invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a impegnarsi a favore di un'ampia apertura verso la società ucraina, in particolare mediante un rapido accordo per l'istituzione di un regime di esenzione dall'obbligo del visto, il rafforzamento della cooperazione nel campo della ricerca, l'ampliamento degli scambi di giovani e l'aumento del numero di borse di studio disponibili; ritiene necessari ulteriori sforzi al fine di conseguire la piena adesione dell'Ucraina al mercato energetico interno dell'UE;

12. sottolinea la necessità che l'UE favorisca la partecipazione delle istituzioni finanziarie internazionali, come il Fondo monetario internazionale e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, nell'ottica di offrire assistenza finanziaria per aiutare l'Ucraina ad affrontare la sua situazione finanziaria in fase di peggioramento;

13. ricorda che la firma dell'accordo di associazione non costituisce un fine in sé, bensì un mezzo per pervenire a una stabilità a lungo termine e a progressi socioeconomici, nonché a una trasformazione sostenibile e sistemica, e richiede pertanto un reale impegno per la sua corretta e tempestiva attuazione; invita l'Unione europea a negoziare con le autorità ucraine un piano concreto per la sua attuazione;

14. deplora che, dopo oltre tre anni di negoziati conclusi con successo per un accordo di associazione, compresi quelli per una DCFTA, le autorità armene abbiano invece deciso di aderire all'Unione doganale, a seguito delle pressioni esercitate dalla Russia; ricorda alle autorità armene che le proteste e manifestazioni contro tale decisione sono un'espressione della libera volontà dei cittadini del paese e che devono essere rispettate in virtù degli impegni internazionali che l'Armenia ha assunto; rammenta, a tale riguardo, che la persecuzione e le detenzioni costituiscono violazioni dei diritti di riunione e di espressione, e che le misure repressive sono contrarie alle recenti dichiarazioni di impegno rispetto ai valori condivisi con l'UE; invita il governo armeno a impegnarsi in un dialogo inclusivo con la società civile sulla futura direzione del paese;

15. si compiace della firma dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e l'Azerbaijan; è preoccupato per la repressione del dissenso espresso nel paese a seguito delle elezioni presidenziali dell'ottobre 2013, che si è concretizzata nella detenzione e nei nuovi arresti di attivisti dell'opposizione, nelle vessazioni a carico di ONG e di mezzi d'informazione indipendenti e nel licenziamento di coloro che esprimono opinioni critiche sul governo unicamente sulla base della loro attività politica; esorta il parlamento azero a riconsiderare la decisione di sospendere la sua partecipazione all'Assemblea parlamentare Euronest, a seguito dell'approvazione della risoluzione del Parlamento del 23 ottobre 2013;

16. accoglie con favore la proposta legislativa della Commissione di modificare il regolamento (CE) n. 539/2001 per permettere l'esenzione dal visto per l'area Schengen per i cittadini della Moldova in possesso di un passaporto biometrico; ritiene che questa importante misura faciliterà i contatti interpersonali e avvicinerà ulteriormente i cittadini della Moldova all'UE;

17. plaude alla firma di un accordo quadro con la Georgia sulla partecipazione alle operazioni dell'UE di gestione delle crisi, che prevede una base giuridica permanente per il coinvolgimento della Georgia negli sforzi attuali e futuri dell'UE in materia di gestione delle crisi in tutto il mondo;

Giovedì 12 dicembre 2013

18. ritiene che l'esito e il contesto generale del vertice di Vilnius mettano in luce la necessità per l'UE di articolare una politica più strategica e flessibile a sostegno della scelta europea dei suoi partner orientali, avvalendosi di tutta la gamma di strumenti a sua disposizione, quali l'assistenza macroeconomica, l'agevolazione dei regimi commerciali, progetti per una maggiore sicurezza energetica e modernizzazione economica, nonché la rapida attuazione della liberalizzazione dei visti, in linea con i valori e gli interessi europei;

19. appoggia l'ulteriore coinvolgimento della società civile nei processi nazionali di riforma; incoraggia una maggiore cooperazione interparlamentare con l'Assemblea parlamentare Euronest; auspica l'invio di una missione del Parlamento europeo in Ucraina quanto prima; si compiace della partecipazione della Conferenza degli enti locali e regionali del partenariato orientale;

20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, agli Stati membri, al presidente dell'Ucraina, ai governi e ai parlamenti dei paesi del partenariato orientale e della Federazione russa, all'Assemblea parlamentare Euronest e alle assemblee parlamentari del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.

Giovedì 12 dicembre 2013

P7_TA(2013)0596

Relazione 2013 sui progressi compiuti dall'Albania**Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 sulla relazione 2013 sui progressi compiuti dall'Albania (2013/2879(RSP))**

(2016/C 468/23)

Il Parlamento europeo,

- viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Salonicco, del 19 e 20 giugno 2003, concernenti la prospettiva di adesione dei Balcani occidentali all'Unione europea,
 - viste le conclusioni del Consiglio «Affari generali» dell'11 dicembre 2012, confermate dal Consiglio europeo del 14 dicembre 2012,
 - vista la comunicazione della Commissione, del 9 novembre 2010, dal titolo «Parere della Commissione sulla domanda di adesione dell'Albania all'Unione europea» (COM(2010)0680),
 - visti la comunicazione della Commissione del 16 ottobre 2013 «Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2013-2014» (COM(2013)0700) e il documento di lavoro della Commissione «Albania 2013 Progress Report» (Relazione 2013 sui progressi compiuti dall'Albania), (SWD(2013)0414),
 - visti i risultati e le conclusioni preliminari della missione internazionale di osservazione elettorale in Albania in relazione alle elezioni parlamentari del 23 giugno 2013,
 - viste le sue risoluzioni del 22 novembre 2012 sul tema «Allargamento: politiche, criteri e interessi strategici dell'UE ⁽¹⁾» e del 13 dicembre 2012 sulla relazione 2012 sui progressi compiuti dall'Albania ⁽²⁾,
 - viste la sua risoluzione del 22 ottobre 2013 sulla gestione di bilancio dei fondi preadesione dell'UE nei settori dei sistemi giudiziari e della lotta alla corruzione nei paesi candidati e potenzialmente candidati ⁽³⁾ e le sue osservazioni sull'Albania,
 - viste le raccomandazioni della sesta riunione del comitato parlamentare di stabilizzazione e associazione UE-Albania, del 28 e 29 ottobre 2013,
 - visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che l'Albania ha dimostrato di aver compiuto progressi nella realizzazione delle dodici priorità fondamentali stabilite dal parere della Commissione del 2010 e che il processo di riforma prosegue in modo soddisfacente; che l'Albania ha adottato le restanti misure fondamentali di riforma nei settori giudiziario, dell'amministrazione pubblica e parlamentare con un consenso trasversale tra i partiti; che permangono ancora sfide alle quali occorre rispondere con rapidità ed efficacia per progredire ulteriormente nel cammino dell'adesione all'UE;
- B. considerando che il regolare svolgimento delle elezioni parlamentari del giugno 2013 e il pacifico passaggio di poteri stanno influenzando positivamente sul processo di democratizzazione del paese, migliorandone la reputazione a livello internazionale;
- C. considerando che il processo di adesione all'UE è divenuto un fattore trainante per il proseguimento delle riforme in Albania e che il sostegno dei cittadini all'adesione all'Unione resta particolarmente elevato;
- D. considerando che, nonostante i progressi compiuti finora, la nuova legislatura parlamentare è iniziata ancora una volta con tensioni tra le forze politiche; che ciò dimostra l'urgenza con cui tali forze politiche devono promuovere uno spirito di dialogo, cooperazione e compromesso, innanzitutto nelle relazioni tra le due principali forze politiche, ma anche tra tutti gli altri attori della vita sociale del paese;

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2012)0453.⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2012)0508.⁽³⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0434.

Giovedì 12 dicembre 2013

- E. considerando che il Parlamento europeo ha svolto un ruolo importante negli sforzi tesi a instaurare un clima politico sano nel paese; che un dialogo politico sostenibile è essenziale per mantenere lo slancio nel processo di riforma e nell'attuazione dell'agenda di riforma dell'Unione;
- F. considerando che l'Unione europea ha posto lo Stato di diritto al centro del processo di allargamento; che l'indipendenza della magistratura e la lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata, alla tratta di esseri umani e al traffico di armi e di droga continuano a destare grande preoccupazione; che, per avanzare nel processo di integrazione nell'UE, è essenziale conseguire progressi in tali settori; che per progredire in tali ambiti è necessario un forte sostegno politico;
- G. considerando che occorre promuovere ulteriormente i diritti delle minoranze, in particolare quelli della minoranza rom e della comunità di persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e interessuali (LGBTI); che le condizioni di vita dei rom in Albania sono disastrose e vanno migliorate in tempi rapidi, in particolare in termini di accesso dei rom alla registrazione ai servizi anagrafici, agli alloggi e all'istruzione, nonché di inclusione dei loro figli nel sistema di istruzione, dal livello prescolare all'istruzione superiore;
- H. considerando che le riforme sociali sono importanti tanto quanto le riforme politiche e giuridiche; che l'Albania si sta adoperando per migliorare il livello di coesione sociale e necessita, a tal fine, di un forte sostegno da parte dell'UE, unitamente a maggiori sforzi da parte del governo per la promozione di un dialogo sociale bipartito con i sindacati e le associazioni dei datori di lavoro;
- I. considerando che l'esistenza di un'amministrazione pubblica professionale, efficace e meritocratica riveste grande importanza per qualsiasi paese che aspiri a divenire membro dell'Unione europea;
- J. considerando che la corruzione e l'impunità dei reati sono tuttora diffuse nella società albanese; che le istituzioni statali che si occupano di lotta alla corruzione continuano a essere vulnerabili alle pressioni e all'influenza della politica; che la corruzione nella magistratura e tra le forze dell'ordine continua a costituire un problema di particolare gravità;
- K. considerando che i progressi di ciascun paese verso l'adesione all'Unione dipendono dagli sforzi messi in atto per soddisfare i criteri di Copenaghen e per ottemperare alle condizioni previste dal processo di stabilizzazione e associazione;
- L. considerando che la politica di allargamento deve continuare a essere credibile e fondarsi sul soddisfacimento di criteri oggettivi; che lo status di candidato è a portata di mano per l'Albania, dato che il paese ha soddisfatto i criteri necessari per compiere questo passo;

Considerazioni generali

- 1. accoglie con favore e sostiene l'analisi e le raccomandazioni contenute nella relazione 2013 sui progressi compiuti dall'Albania e invita il Consiglio a riconoscere i progressi realizzati concedendo al paese, senza indebiti ritardi, lo status di paese candidato; esorta le autorità e tutte le forze politiche albanesi a consolidare i progressi compiuti sinora;
- 2. elogia tutte le forze politiche per lo svolgimento complessivamente regolare delle recenti elezioni parlamentari e per il passaggio senza scosse del potere; raccomanda di rafforzare ulteriormente la fiducia del pubblico nel processo elettorale, tra l'altro potenziando l'indipendenza istituzionale della commissione elettorale centrale e la professionalità dei funzionari elettorali; ritiene che per compiere passi avanti nei processi politici sia essenziale mantenere un dialogo politico e una cooperazione effettivi tra tutte le parti e cercare il compromesso;
- 3. sottolinea che tutti i partiti politici e i vari attori in Albania, compresi i mezzi d'informazione e la società civile, devono adoperarsi per migliorare il clima politico nel paese in modo da consentire il dialogo e la comprensione reciproca; chiede pertanto un reale impegno da parte di tutti i partiti politici, delle ONG, dei sindacati e degli altri soggetti interessati;
- 4. sottolinea che i preparativi in vista dell'integrazione europea dovrebbero godere di un vasto sostegno politico e pubblico; incoraggia il governo a proseguire in modo coerente le riforme per l'integrazione, coinvolgendo tutte le forze politiche e la società civile; ritiene che anche l'opposizione abbia un ruolo importante da svolgere in questo contesto e riconosce il comportamento politico responsabile che essa ha dimostrato sinora; ritiene importante che la società civile, i media e i cittadini albanesi considerino i propri leader responsabili di risultati politici specifici, in particolare per quanto riguarda i processi di integrazione nell'Unione;

Giovedì 12 dicembre 2013

5. invita il governo albanese a rafforzare le capacità amministrative continuando ad attuare le riforme dell'amministrazione pubblica e promuovendo la depolarizzazione e la conoscenza del diritto e dei processi decisionali dell'Unione;
6. prende atto dei progressi incoraggianti registrati in relazione al programma di riforma e confida nel potenziale, nelle capacità e nell'impegno dell'Albania di avanzare ulteriormente sul suo percorso europeo, a patto che le forze politiche continuino a cooperare in modo costruttivo; plaude all'introduzione di riforme legislative essenziali, come la revisione del regolamento interno del parlamento, l'adozione della legge sul pubblico impiego e le modifiche alla legislazione sulla Corte suprema; incoraggia l'Albania a mostrare risultati concreti quanto all'attuazione effettiva di tali riforme;
7. prende atto del persistere di carenze nell'attuazione della legislazione e sottolinea che occorre intensificare l'attuazione del programma di riforma e presentare una chiara serie di risultati; invita sia la maggioranza al governo che l'opposizione a sostenere la cooperazione tra i partiti nell'adozione e nell'attuazione delle riforme essenziali;
8. invita l'Albania ad attuare la legge sul pubblico impiego in modo tempestivo ed efficace, ad adottare, a tempo debito, la legge sulle procedure amministrative generali e a rafforzare la legge sull'organizzazione e il funzionamento dell'amministrazione pubblica; ribadisce la necessità di un dipartimento della pubblica amministrazione più forte nonché di un sistema informatico per la gestione delle risorse umane pienamente operativo;
9. esprime soddisfazione per il fatto che l'integrazione europea e l'ammodernamento del paese continuino a costituire priorità essenziali per il nuovo governo; invita l'Albania a continuare a progredire nella realizzazione delle priorità fondamentali definite nel parere della Commissione del 2010, in particolare per quanto riguarda il rispetto dello Stato di diritto e la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, anche conseguendo risultati sostenibili in materia di attuazione e adottando la legislazione mancante; esorta l'Albania a rafforzare la cooperazione tra il ministero dell'Integrazione europea e i ministeri competenti al fine di intensificare il programma di riforma europeo;

Criteri politici

10. invita a proseguire gli sforzi profusi dal governo e dal parlamento per rafforzare l'indipendenza, la responsabilità, l'imparzialità e l'efficacia del sistema giudiziario, compresi il Consiglio superiore della giustizia e un procuratore generale indipendente nominato sulla base di criteri di trasparenza, imparzialità e merito; esorta le autorità a migliorare l'accesso alla giustizia per tutti coloro che ne hanno bisogno, anche tramite attività di sensibilizzazione da parte della commissione statale di assistenza giuridica e l'istituzione degli uffici locali di assistenza giuridica previsti; invita le autorità a rafforzare l'indipendenza, l'efficienza e l'efficacia delle strutture di difesa dei diritti umani, come gli uffici del mediatore e del commissario per la protezione contro la discriminazione;
11. insiste sul fatto che il sistema giudiziario albanese deve essere pienamente indipendente, più prevedibile, efficiente ed equo onde garantire che goda della fiducia dei cittadini e della comunità imprenditoriale; invita pertanto le autorità ad assicurare la depoliticizzazione della magistratura stabilendo un processo meritocratico e trasparente di nomina di giudici e procuratori, ottenendo risultati solidi nei procedimenti disciplinari e garantendo una giustizia puntuale, l'unificazione della giurisprudenza, la pubblicazione di tutte le decisioni giudiziarie subito dopo l'adozione, l'agevolazione dell'accesso alle stesse e l'assegnazione casuale delle cause in tutti i tribunali;
12. sottolinea la necessità di creare una pubblica amministrazione meritocratica e professionale che operi in modo trasparente e sia in grado di adottare le leggi e di attuarle; sollecita l'adozione delle necessarie disposizioni di diritto derivato che garantiscano l'adeguata attuazione della legge sul pubblico impiego, nonché una nuova legge sulle procedure amministrative generali; ribadisce la necessità di un dipartimento della pubblica amministrazione più forte nonché di un sistema informatico per la gestione delle risorse umane pienamente operativo; pone in evidenza che occorrono ulteriori sforzi per depoliticizzare l'amministrazione pubblica, lottare contro la corruzione, rafforzare la meritocrazia nelle nomine, nelle promozioni e nei licenziamenti, e per incrementarne l'efficienza e la sostenibilità finanziaria;
13. plaude all'intenzione del governo di avviare e portare a termine un'importante riforma amministrativa e territoriale prima delle elezioni locali che si terranno nel 2015; evidenzia tuttavia l'importanza di garantire un'adeguata consultazione di tutte le parti interessate a livello locale e di assicurare la conformità della riforma alle disposizioni contenute nella Carta europea dell'autonomia locale, comprese quelle relative alla protezione dei diritti delle comunità e quelle a garanzia dell'indipendenza politica, amministrativa e finanziaria dei governi locali;

Giovedì 12 dicembre 2013

14. pone in evidenza la necessità di rafforzare ulteriormente l'impegno politico per combattere la corruzione a tutti i livelli, consolidare la capacità istituzionale e migliorare il coordinamento istituzionale; chiede maggiori sforzi per sradicare la corruzione in seno ai poteri locali; riconosce i risultati in termini di adozione di documenti strategici nel settore della lotta alla corruzione; prende atto con soddisfazione dell'attuazione di tutte le raccomandazioni della terza tornata di valutazione GRECO, della nomina di un coordinatore nazionale anticorruzione e dell'intenzione del governo di nominare un responsabile della vigilanza anticorruzione in ogni ministero; ribadisce la necessità di attuare in maniera coerente la normativa anticorruzione in vigore;

15. invita il governo a elaborare un chiaro mandato e un piano d'azione/una strategia per il coordinatore nazionale anticorruzione e ad avviare la stesura della nuova strategia nazionale anticorruzione, che comprenda indicatori chiari dei risultati e meccanismi di sorveglianza e di controllo; esorta inoltre le autorità responsabili a chiarire il ruolo del Dipartimento per il controllo interno e la lotta alla corruzione, a potenziare le capacità nel settore dei meccanismi di controllo interno, a dotare le squadre investigative congiunte di risorse adeguate, a monitorare l'attuazione della strategia e dei piani d'azione anticorruzione e a migliorare ulteriormente i risultati in materia di indagini, azioni penali e condanne, anche nei casi di corruzione ad alto livello; esorta le autorità albanesi ad affrontare la questione della vulnerabilità mostrata dalle istituzioni impegnate nella lotta alla corruzione nei confronti degli attacchi politici;

16. sottolinea nuovamente la necessità di applicare con decisione le riforme, di garantire la cooperazione regionale nella lotta alla criminalità organizzata e di conseguire risultati concreti in materia di indagini, azioni penali e condanne a tutti i livelli, in particolare nell'ambito della produzione e del traffico di droga, della tratta di esseri umani, inclusi i minori, e del gioco d'azzardo illegale; sollecita il governo ad adoperarsi per ottenere risultati nelle indagini finanziarie incentrate su casi di inspiegabile ricchezza e sul legame di tali casi con le attività criminali e con la criminalità organizzata; ribadisce la necessità di rafforzare ulteriormente il coordinamento tra gli organi incaricati di applicare la legge;

17. elogia il mediatore per la sua attività di promozione dei diritti umani, la sua apertura alle persone vulnerabili e la cooperazione con le organizzazioni della società civile; deplora il fatto che le relazioni annuali e speciali del mediatore non siano state discusse in parlamento, non possano pertanto essere pubblicate e non siano ufficialmente riconosciute; esorta il governo e il parlamento a migliorare la cooperazione con l'ufficio del mediatore; deplora che il governo non abbia sinora informato o consultato regolarmente e tempestivamente il mediatore in merito a progetti di legge pertinenti; rileva con preoccupazione che il bilancio assegnato all'ufficio del mediatore continua a essere insufficiente e che è stato ridotto ulteriormente; sottolinea che l'istituzione necessita di maggiore sostegno finanziario e politico sia da parte del parlamento che del governo per continuare a svolgere le proprie funzioni; propone che venga realizzata una vasta campagna di sensibilizzazione che evidenzi il ruolo e l'importanza di questa istituzione;

18. invita il parlamento, il governo e le altre istituzioni statali competenti a preservare e promuovere l'integrità e l'indipendenza di istituzioni fondamentali come la polizia di Stato, il Consiglio superiore della giustizia, l'Alto ispettorato per le dichiarazioni contabili e gli audit, l'autorità per i media audiovisivi e l'istituto nazionale di statistica;

19. esprime preoccupazione per il persistere delle faide in Albania, che non solo innescano violenze e omicidi, ma costringono anche molti minori a rimanere in casa a tempo indeterminato, con vaste conseguenze sociali che influiscono sulle vite di molte migliaia di persone; osserva che il numero di omicidi legati alle faide è in aumento; invita le autorità albanesi a rispondere alla richiesta delle Nazioni Unite e alle raccomandazioni del mediatore di creare una banca dati affidabile, rendere operativo il Consiglio di coordinamento per la lotta alle faide istituito nel 2005 ed elaborare un piano d'azione per superare il fenomeno delle faide;

20. esprime apprezzamento per il miglioramento del dialogo tra la società civile e il governo e sottolinea la necessità di consolidarne i risultati, di approfondirlo e di espanderlo, per quanto riguarda sia la democrazia, i diritti umani e le libertà civili che l'elaborazione di un quadro legislativo per nuove riforme; sottolinea il ruolo cruciale della società civile nella cooperazione regionale sugli aspetti sociali e politici; invita il governo ad agevolare la partecipazione degli attori della società civile al processo di elaborazione delle politiche;

21. si compiace del fatto che, in generale, i diritti delle minoranze siano rispettati e che la libertà di religione sia diffusa; sollecita le autorità competenti a migliorare ulteriormente il clima di inclusione e tolleranza nei confronti di tutte le minoranze del paese; nutre preoccupazione per il fatto che gruppi come i rom, le persone con disabilità e le persone LGBTI subiscano ancora discriminazioni, anche da parte di alcune autorità statali; ricorda che vanno protette tutte le minoranze; esorta il governo a garantire l'attuazione globale delle pertinenti disposizioni di legge e incoraggia le autorità a compiere

Giovedì 12 dicembre 2013

ulteriori sforzi di sensibilizzazione in merito a qualsiasi tipo di discriminazione; rileva l'importanza di sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo agli strumenti giuridici a disposizione dei cittadini per presentare denunce contro diverse forme di discriminazione;

22. sollecita ulteriori interventi per garantire i diritti della minoranza rom, che subisce ancora frequenti discriminazioni; invita in tal senso ad accelerare l'attuazione del piano d'azione per il decennio rom al fine di rafforzare l'inclusione dei rom stessi, a prevedere risorse finanziarie adeguate e sufficienti e a rivedere la normativa in materia; sottolinea che una chiave per la soluzione dei problemi dei rom in Albania è la registrazione presso i servizi anagrafici e quindi l'accesso all'alloggio e all'istruzione; esorta con urgenza il governo a intervenire in maniera decisa per garantire le condizioni necessarie;

23. invita a rivedere e ad attuare in maniera opportuna la legislazione, a promuovere le attività di sensibilizzazione, l'istruzione e altre iniziative volte a combattere la discriminazione nei confronti delle persone LGBTI, prevedendo tra l'altro sanzioni contro l'incitamento all'odio, nonché a registrare una serie di risultati in materia;

24. sottolinea l'importanza decisiva di mezzi d'informazione professionali, indipendenti e pluralistici, pubblici e privati, quale pilastro della democrazia; pone in evidenza l'importanza dell'accesso a Internet, il cui tasso è tra i più bassi della regione, e della libertà digitale;

25. accoglie favorevolmente i miglioramenti apportati al quadro giuridico per i media audiovisivi attraverso l'adozione della legge in materia; rileva che il panorama mediatico è pluralistico e diversificato; esprime ancora preoccupazione per l'influenza e l'intrusione della politica nei mezzi di comunicazione, nonché per l'autocensura, in particolare nei media pubblici; sottolinea che occorrono ulteriori sforzi per garantire pienamente l'indipendenza dell'autorità di regolamentazione dei media e dell'emittente pubblica; chiede che siano adottate misure per proteggere i giornalisti e le loro attività d'inchiesta; sottolinea l'importanza di garantire e promuovere il pluralismo dei media per rafforzare la libertà di espressione, e di assicurare la trasparenza della proprietà dei media e del relativo finanziamento; evidenzia la necessità di una strategia di lungo termine per lo sviluppo dei mezzi di comunicazione di servizio pubblico nel nuovo sistema mediatico;

26. rileva con soddisfazione la decisione del nuovo governo di incrementare il numero di donne nell'alta funzione pubblica e auspica che ciò abbia effetti positivi sulla società in generale; invoca un approccio di tolleranza zero per la violenza contro le donne e l'eliminazione di qualsiasi pregiudizio di genere nelle leggi e nella loro attuazione;

27. invita il governo a intensificare gli sforzi tesi all'applicazione di leggi e all'attuazione di politiche in materia di diritti delle donne e uguaglianza di genere, concentrandosi in particolare sulla protezione delle donne da ogni forma di violenza e sulla loro partecipazione paritaria alla vita pubblica e politica; incoraggia a proseguire gli sforzi di integrazione della dimensione di genere a livello centrale e locale;

28. sottolinea la necessità di migliorare i diritti e la qualità della vita delle persone che dipendono dallo Stato, quali ad esempio i detenuti, gli orfani e le persone affette da infermità mentale;

29. invita a approfondire ulteriori sforzi per garantire l'effettiva attuazione della strategia e del piano d'azione in materia di diritti di proprietà, in quanto ciò rappresenta una delle pietre angolari dello sviluppo economico; prende atto delle misure adottate per affrontare il problema degli abusi edilizi presenti in tutto il paese; esprime preoccupazione per gli scarsi progressi riguardo al sistema di registrazione e restituzione delle proprietà; invita il governo a presentare un piano e una tabella di marcia chiari per l'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti umani in materia di diritti di proprietà;

30. esorta il governo a sviluppare politiche in materia di energie rinnovabili, ad affrontare più efficacemente il problema della gestione dei rifiuti e a sviluppare un turismo ecosostenibile; si compiace della recente iniziativa della società civile relativa a un referendum sull'importazione di rifiuti; accoglie con grande favore il voto parlamentare del 10 ottobre 2013 che ha annullato l'autorizzazione all'importazione di rifiuti prevista dalla legge n. 10463 del 22 settembre 2011;

31. chiede che siano presi provvedimenti contro la moltiplicazione delle procedure di asilo ingiustificate verificatesi nel contesto dell'attuazione di un regime di esenzione dall'obbligo del visto con l'UE;

Giovedì 12 dicembre 2013

Riforme socioeconomiche

32. invita le autorità competenti ad affrontare in maniera risoluta le carenze esistenti a livello di applicazione della legge e di esazione fiscale, nonché la questione della vasta economia sommersa, tutti aspetti che ostacolano la coesione sociale e le prospettive economiche del paese; incoraggia il nuovo governo ad applicare misure e disposizioni legislative volte a promuovere l'occupazione, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, i diritti di sicurezza sociale, i diritti di tutela contro tutte le forme di discriminazione nel settore del lavoro, la parità di retribuzione per uomini e donne e altre leggi connesse al mondo del lavoro, in particolare per i giovani e le donne;

33. rileva con preoccupazione la mancanza di progressi nel settore delle politiche sociali e dell'occupazione; si compiace dell'intenzione del governo di affrontare questo problema; è consapevole delle ristrettezze di bilancio, ma chiede tuttavia un'inversione di tendenza nella riduzione del bilancio per l'attuazione delle riforme dell'assistenza sociale e della protezione sociale; sottolinea la necessità urgente di fornire assistenza sociale ai gruppi più vulnerabili tra i disoccupati; rileva con grande preoccupazione che il lavoro minorile continua a essere una sfida importante ed esorta il governo ad affrontare il problema con decisione;

34. sottolinea che l'Albania ha ratificato le 8 convenzioni fondamentali dell'OIL in materia di diritti del lavoro; esprime preoccupazione per i modesti progressi finora compiuti nell'ambito dei diritti dei lavoratori e dei sindacati; invita il governo a rafforzare ulteriormente i diritti sindacali e del lavoro; esorta il governo a garantire il rispetto della legislazione in materia di lavoro, sia nel settore privato che in quello pubblico, nonché a migliorare il dialogo sociale tripartito con l'obiettivo di rafforzare il ruolo dei sindacati e ottenere un più ampio sostegno in sede di attuazione della normativa relativa alle riforme; osserva che il dialogo si è interrotto dalla conclusione, nel marzo 2013, del mandato del consiglio nazionale del lavoro e che il dialogo sociale bipartito continua a essere debole, specialmente nel settore privato; ricorda che il dialogo sociale e il rispetto dei diritti del lavoro sono cardini di un'economia sociale di mercato;

35. sottolinea che occorre prestare particolare attenzione alla tutela dei diritti dei minori e sollecita a investire nell'apprendimento precoce, in particolare a favore dei bambini provenienti da minoranze o da gruppi emarginati, al fine di evitare l'esclusione, nonché ad adottare misure mirate per garantire l'assistenza, l'alimentazione e il sostegno familiare per i bambini, in modo da impedire la trasmissione intergenerazionale della povertà; pone in evidenza la necessità di migliorare immediatamente la condizione dei minori coinvolti in procedure giudiziarie, conformemente alle migliori pratiche europee; sottolinea l'importanza di garantire finanziamenti adeguati al sistema della pubblica istruzione; esorta le autorità ad adottare la strategia per la giustizia per i minori; sottolinea il fatto che la corruzione all'interno della magistratura continua a ostacolare in particolare l'applicazione della normativa contro la tratta degli esseri umani e gli sforzi in materia di protezione delle vittime;

Cooperazione regionale

36. si compiace del ruolo di stabilizzatore che l'Albania riveste nei Balcani occidentali, in particolare nelle relazioni con i paesi vicini, alcuni dei quali ospitano una forte minoranza albanese, come pure del contributo apportato dal paese all'armonia tra religioni;

37. si compiace del rifiuto delle tendenze nazionalistiche da parte del nuovo governo e la sua intenzione di sviluppare una politica «zero problemi» con i paesi vicini; sottolinea il ruolo centrale dell'Albania nella promozione delle buone relazioni di vicinato nei Balcani occidentali; incoraggia il paese a mantenere il suo atteggiamento costruttivo a livello regionale;

o

o o

38. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al governo e al parlamento dell'Albania.

Giovedì 12 dicembre 2013

P7_TA(2013)0597

Preparazione del Consiglio europeo (19-20 dicembre 2013)**Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 sui preparativi per la riunione del Consiglio europeo (19-20 dicembre 2013) (2013/2626(RSP))**

(2016/C 468/24)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue risoluzioni del 12 giugno 2013 sul rafforzamento della democrazia europea nell'ambito dell'Unione economica e monetaria (UEM) ⁽¹⁾ del futuro, del 23 maggio 2013 sulle future proposte legislative sull'UEM: risposta alle comunicazioni della Commissione ⁽²⁾ e del 21 novembre 2013 sulla comunicazione della Commissione «Potenziare la dimensione sociale dell'Unione economica e monetaria» (UEM) ⁽³⁾,
- visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che le istituzioni dell'UE e gli Stati membri hanno profuso determinati sforzi per ripristinare la credibilità e la stabilità a livello finanziario, in particolare attraverso l'adozione e l'attuazione di riforme strutturali e l'adozione del nuovo quadro per la governance economica; che detti sforzi devono essere integrati da una reale Unione bancaria;
- B. considerando che è necessario un miglior coordinamento delle politiche economiche per promuovere la competitività, la sostenibilità e la creazione di posti di lavoro nell'UE;
- C. considerando che il «metodo comunitario» rappresenta l'approccio corretto per far fronte alle sfide che l'UE e la sua moneta si trovano ad affrontare;
- D. considerando che tutte le decisioni dovrebbero essere basate sul controllo parlamentare e sulla rendicontabilità al livello in cui sono adottate;
- E. considerando che nell'ambito della politica in questione sono fondamentali il pieno rispetto e la rigorosa applicazione del diritto dell'UE;
- F. considerando che, in un contesto geostrategico instabile e in rapida evoluzione, caratterizzato dall'emergere di sfide in termini di sicurezza, dal riorientamento della politica statunitense verso la regione dell'Asia e del Pacifico e dalle conseguenze della crisi finanziaria, è necessario che l'Unione si assuma le proprie responsabilità quale credibile garante della sicurezza dotato di una vera autonomia strategica, in particolare nei paesi vicini, con l'effetto di rafforzare la propria stessa sicurezza;
- G. considerando che accelerare il coordinamento della cooperazione in materia di difesa è l'unico modo mediante il quale i capi di Stato e di governo possono far fronte a tali tendenze geopolitiche e alla riduzione disorganizzata della spesa in materia di difesa;

Unione bancaria

1. insiste sul fatto che il «metodo comunitario» rappresenta l'approccio corretto per affrontare le sfide che l'UE e la sua moneta si trovano ad affrontare, anche per quanto concerne la regolamentazione dei servizi finanziari e dell'unione bancaria;
2. ricorda al Consiglio europeo l'impegno politico assunto in relazione al raggiungimento di un accordo sul meccanismo di risoluzione unico entro la fine dell'attuale legislatura; invita il Consiglio europeo a chiedere nuovamente al Consiglio dei ministri di portare a termine con successo i negoziati sulla direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi e sul quadro per il risanamento e la risoluzione delle crisi prima della fine del 2013;

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0269.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0222.

⁽³⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0515.

Giovedì 12 dicembre 2013

Approfondimento dell'UEM

3. invita il Consiglio europeo a impegnarsi politicamente in relazione ai preparativi sul piano legislativo, sulla base dei trattati, per un miglior coordinamento delle politiche economiche; si attende che il Parlamento e le altre istituzioni dell'UE si accordino sulle caratteristiche principali di tale migliore coordinamento delle politiche economiche prima della fine dell'attuale legislatura;
4. chiede che, sulla base del citato miglior coordinamento delle politiche economiche, sia adottato secondo la procedura legislativa ordinaria un atto giuridico contenente «orientamenti di convergenza» che introduca, per un determinato periodo, un numero molto limitato di obiettivi riguardanti le misure di riforma più urgenti;
5. ribadisce la sua richiesta agli Stati membri di garantire che i programmi di riforma nazionali, i quali dovrebbero essere definiti in base ai suddetti orientamenti di convergenza e verificati dalla Commissione, siano discussi e approvati dai rispettivi parlamenti nazionali; ritiene che si tratti di un aspetto essenziale per rafforzare la titolarità e la responsabilità democratica nell'ambito dell'intero processo;
6. ritiene opportuno che gli Stati membri si impegnino ad attuare appieno i rispettivi programmi di riforma nazionali quali risultanti dalla verifica; propone che, su tale base, gli Stati membri possano eventualmente stringere un «partenariato di convergenza» con le istituzioni dell'UE con possibilità di ottenere finanziamenti subordinati a determinate condizioni per la realizzazione di attività di riforma;
7. ribadisce che una più solida cooperazione economica dovrebbe andare di pari passo con un meccanismo di incentivi; ritiene che qualunque finanziamento o strumento aggiuntivo, quale ad esempio un meccanismo di solidarietà, debba formare parte integrante del bilancio dell'UE ma che non debba rientrare nei massimali concordati per il quadro finanziario pluriennale (QFP);
8. ricorda la necessità di integrare il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nel diritto dell'UE al più tardi entro il 1° gennaio 2018, sulla base di una valutazione dell'esperienza maturata in sede attuazione, così come previsto all'articolo 16 del trattato stesso;
9. ricorda la sua fondamentale posizione secondo cui un'UEM rafforzata non dovrebbe dividere l'UE ma al contrario comportare una più profonda integrazione e una governance più solida, aperte su base volontaria a tutti gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro;
10. invita il Consiglio europeo a rispettare pienamente l'articolo 15, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea;

Politica di difesa

11. ritiene che, in un contesto geostrategico instabile e in rapida evoluzione, caratterizzato dall'emergere di sfide in termini di sicurezza, dal riorientamento della politica statunitense verso la regione dell'Asia e del Pacifico e dalle conseguenze della crisi finanziaria, sia necessario che l'Unione, senza duplicare le attività esistenti nel quadro della NATO, si assuma le proprie responsabilità quale attore politico globale e credibile garante della sicurezza, in particolare nei paesi vicini, dotato di una vera autonomia strategica, allo scopo di promuovere la pace e la sicurezza internazionale, di tutelare i suoi interessi nel mondo e di garantire la sicurezza dei suoi cittadini; sottolinea, a tale riguardo, la necessità che l'UE sia coerente nelle sue politiche e si assuma le responsabilità citate in modo più rapido ed efficiente;
12. osserva che l'Unione deve attualmente far fronte a vincoli finanziari significativi e che gli Stati membri, per ragioni tanto finanziarie e di bilancio quanto politiche, legate o meno alla crisi che interessa l'area dell'euro, sono in una fase di riduzione disorganizzata del livello di spesa in materia di difesa; sottolinea i potenziali effetti negativi di tali misure sulle loro capacità militari e, pertanto, sulla capacità dell'Unione di assumere efficacemente le proprie responsabilità nei settori del mantenimento della pace, della prevenzione dei conflitti e del rafforzamento della sicurezza internazionale;
13. è del parere che, al fine di affrontare le questioni di cui sopra, i capi di Stato e di governo dell'Unione debbano cogliere l'opportunità offerta dal Consiglio di dicembre 2013 per assumere una chiara posizione a favore di un sistema di difesa europeo più forte;
14. accoglie favorevolmente, in tale contesto, la comunicazione della Commissione del 24 luglio 2013 dal titolo «Verso un settore della difesa e della sicurezza più concorrenziale ed efficiente» (COM(2013)0542) e la relazione finale del 15 ottobre 2013 del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza/capo dell'Agenzia europea per la difesa;

Giovedì 12 dicembre 2013

15. invita il Consiglio europeo ad attuare i suggerimenti indicati nelle relazioni del Parlamento per quanto riguarda la politica estera e di sicurezza comune, la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e la base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB);

16. ritiene che gli Stati membri debbano innanzitutto impegnarsi a superare le carenze operative della PSDC garantendo il loro sostegno tanto alle missioni civili quanto alle operazioni militari, in particolare mediante il loro contributo di capacità;

17. sottolinea il fatto che il trattato di Lisbona ha introdotto diversi nuovi strumenti relativi alla PSDC cui non è ancora stata data concreta attuazione; sottolinea a tale riguardo la necessità di attuare dette disposizioni al fine di rafforzare ulteriormente la PSDC e invita il Consiglio ad avvalersi pienamente degli strumenti menzionati, quali ad esempio la cooperazione strutturata permanente tra Stati membri (articolo 46, paragrafo 6, del TUE), il fondo iniziale (articolo 41, paragrafo 3, del TUE) e la possibilità di affidare missioni o operazioni nell'ambito della PSDC a un determinato gruppo di Stati membri (articolo 42, paragrafo 5, e articolo 44, paragrafo 1, del TUE);

18. sottolinea l'importanza di lanciare un processo di riflessione strategica al fine di definire gli obiettivi e le priorità dell'Unione e di stabilire una tabella di marcia, dotata di un calendario, per approfondire la cooperazione in materia di difesa (con un libro bianco che serva da quadro per riflettere sui processi nazionali);

19. invita il Consiglio a impegnarsi a favore di una cooperazione rafforzata nel settore degli armamenti, in particolare conferendo all'Agenzia europea per la difesa i poteri necessari a svolgere pienamente il suo ruolo nel promuovere il coordinamento, sorvegliare gli impegni, dare priorità agli investimenti nelle tecnologie (anche in termini di facilitatori strategici quali rifornimento in volo, comunicazioni via satellite, trasporto aereo strategico, aerei a pilotaggio remoto, difesa informatica e cielo unico europeo), raggiungendo un accordo su un più ampio ricorso alle coalizioni dei gruppi principali e volontari nonché trovando una soluzione praticabile per il ricorso ai gruppi tattici;

20. invita gli Stati membri a garantire il loro sostegno a favore di una solida EDTIB che possa far fronte alla frammentazione e valorizzare la creatività e la forza delle industrie europee mediante un più stretto coordinamento della pianificazione dei bilanci nazionali per la difesa (potenzialmente mediante l'istituzione di un «semestre europeo» per le questioni di difesa) e un più incisivo coordinamento a livello di industria (armonizzazione delle norme e certificazione delle attrezzature di difesa); invita a fornire ulteriori incentivi e sostegno all'industria della difesa, e a impegnarsi a favore dello sviluppo delle tecnologie e dei sistemi chiave in materia di difesa (incentivi fiscali, sostegno finanziario a ricerca e sviluppo, istituzionalizzazione delle sinergie tra capacità civili e militari);

21. invita gli Stati membri ad approfondire sensibilmente la cooperazione e il coordinamento tra loro sugli aspetti della difesa rilevanti ai fini di un'efficace PSDC; chiede agli Stati membri di mostrarsi molto più ambiziosi in relazione al processo di messa in comune e condivisione;

22. sottolinea che la forza dell'Unione rispetto ad altre organizzazioni risiede proprio nelle sue potenzialità uniche di mobilitare l'ampio ventaglio di strumenti politici, economici, umanitari e per lo sviluppo, a sostegno delle sue missioni e operazioni civili e militari di gestione delle crisi sotto un'unica autorità politica, vale a dire il VP/AR, e che questo approccio globale, sia mediante il suo «potere di persuasione» (soft power) sia, se necessario, mediante azioni più incisive, le conferisce una flessibilità e un'efficacia uniche e ampiamente apprezzate;

23. sostiene la creazione di un Consiglio dei ministri della Difesa al fine di assicurare alle questioni relative alla difesa il peso che meritano;

24. esorta i capi di Stato e di governo, alla luce dell'importanza strategica della difesa europea e della portata delle sfide che l'Unione si trova ad affrontare, a procedere, nel dicembre 2015, a un esame dei progressi realizzati nell'attuazione delle conclusioni del Consiglio di dicembre 2013 sulla base di una relazione in materia a cura del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza;

25. è profondamente preoccupato per la situazione politica in Ucraina all'indomani del vertice di Vilnius; invita il Consiglio europeo ad affrontare il problema;

o

o o

26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo e alla Commissione.

Giovedì 12 dicembre 2013

P7_TA(2013)0598

Problemi costituzionali di una governance a più livelli nell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 sui problemi costituzionali di una governance a più livelli nell'Unione europea (2012/2078(INI))

(2016/C 468/25)

Il Parlamento europeo,

- visti il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il trattato sul meccanismo europeo di stabilità (MES) ⁽¹⁾,
- visto il trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell'Unione economica e monetaria (TSCG) ⁽²⁾,
- visto il pacchetto sulla governance economica («six-pack») ⁽³⁾,
- visto il secondo pacchetto sulla governance economica («two-pack») ⁽⁴⁾,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽⁵⁾,
- vista la sua posizione del 12 settembre 2013 sulla proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ⁽⁶⁾,
- vista la relazione del 5 dicembre 2012 dei Presidenti del Consiglio europeo, della Commissione europea, della Banca centrale europea e dell'Eurogruppo dal titolo «Verso un'autentica Unione economica e monetaria» ⁽⁷⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 28 novembre 2012 dal titolo: «Piano per un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita — Avvio del dibattito europeo» (COM(2012)0777),
- vista la propria risoluzione del 20 novembre 2012 recante raccomandazioni alla Commissione sulla relazione dei Presidenti del Consiglio europeo, della Commissione europea, della Banca centrale europea e dell'Eurogruppo dal titolo «Verso un'autentica Unione economica e monetaria» ⁽⁸⁾,
- vista la propria risoluzione del 23 maggio 2013 sulle future proposte legislative sull'UEM ⁽⁹⁾,
- vista la propria risoluzione del 12 giugno 2013 sul rafforzamento della democrazia europea nell'ambito dell'Unione economica e monetaria (UEM) del futuro ⁽¹⁰⁾,
- visto l'articolo 48 del proprio regolamento,
- visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0372/2013),

⁽¹⁾ Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità (MES)

⁽²⁾ Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria

⁽³⁾ GU L 306 del 23.11.2011.

⁽⁴⁾ GU L 140 del 27.5.2013.

⁽⁵⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽⁶⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0372.

⁽⁷⁾ <https://www.ecb.europa.eu/ssm/pdf/4preport/fourpresidentsreport2012-12-05IT.pdf>

⁽⁸⁾ Testi approvati, P7_TA(2012)0430.

⁽⁹⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0222.

⁽¹⁰⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0269.

Giovedì 12 dicembre 2013

- A. considerando che la differenziazione rappresenta una caratteristica costitutiva del processo d'integrazione europea e un mezzo per consentirne il progresso e garantire il rispetto sostanziale del principio di uguaglianza, intesa come trattamento uguale di situazioni uguali e trattamento differenziato di situazioni diverse;
- B. considerando che l'integrazione differenziata dovrebbe continuare a fare da apripista per l'approfondimento dell'integrazione europea, essendo avviata da un sottogruppo di Stati membri, restando aperta a tutti gli Stati membri e avendo come obiettivo la completa integrazione nei trattati;
- C. considerando che l'integrazione differenziata assume due forme: «a più velocità», dove gli Stati puntano a raggiungere gli stessi obiettivi con tempi di attuazione differenti, e «a più livelli», dove gli Stati concordano di differenziarsi nei loro obiettivi;
- D. considerando che la differenziazione non deve compromettere la cittadinanza dell'Unione, che è lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri, consentendo a coloro che si trovano nella stessa situazione di beneficiare, nell'ambito di applicazione del trattato, dello stesso trattamento giuridico, indipendentemente dalla nazionalità;
- E. considerando che ogni differenziazione rispetta, e quindi rafforza, l'unità dell'ordinamento giuridico europeo nonché la sua efficacia e coerenza, il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, l'istituzione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne e il funzionamento del mercato interno;
- F. considerando che alla differenziazione si può ricorrere qualora, in un dato momento, l'azione comune non sia possibile o attuabile;
- G. considerando che la differenziazione è integrata nel quadro istituzionale unico dell'Unione europea e deve sempre esserlo;
- H. considerando che l'integrazione differenziata deve rispettare il principio di sussidiarietà in conformità dell'articolo 5 TUE e del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;
- I. considerando che i trattati prevedono varie opzioni e diversi strumenti per l'integrazione differenziata, tra cui la limitazione del campo di applicazione territoriale, clausole di salvaguardia, deroghe, opt-out, opt-in, cooperazione rafforzata e disposizioni specifiche agli Stati membri la cui moneta è l'euro, a condizione che detti strumenti rispettino l'unità, l'efficacia e la coerenza dell'ordinamento giuridico europeo e siano integrati nel quadro istituzionale unico (il metodo comunitario);
- J. considerando che alcuni Stati membri hanno ottenuto clausole di non partecipazione (opt-out) rispetto a varie politiche dell'UE — clausole stabilite in diversi protocolli dei trattati — il che può compromettere l'unità, l'efficacia e la coerenza dell'ordinamento giuridico europeo;
- K. considerando che le deroghe di cui all'articolo 27, secondo comma, del TFUE, consentono differenziazioni tra taluni Stati membri nell'ambito di un atto giuridico destinato a tutti gli Stati membri, ma sempre con l'obiettivo della progressiva instaurazione e del funzionamento del mercato interno;
- L. considerando che, nei suoi articoli 114, paragrafi 4 e 5, 153, paragrafo 4, 168, paragrafo 4, 169, paragrafo 4, e 193, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede clausole di salvaguardia che consentono agli Stati membri di mantenere o introdurre misure di protezione più rigorose nell'ambito di applicazione di un atto giuridico destinato a tutti gli Stati membri;
- M. considerando che la cooperazione rafforzata richiede la partecipazione di almeno nove Stati membri in un settore in cui l'Unione ha una competenza non esclusiva, consente agli Stati membri non partecipanti di prender parte alle deliberazioni ma non al voto, ed è aperta in qualsiasi momento a tutti gli Stati membri;
- N. considerando che la procedura di cooperazione rafforzata, come ultima istanza, consente l'adozione di misure vincolanti per un sottogruppo di Stati membri, previa autorizzazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata e, nel settore della PESC, all'unanimità;

Giovedì 12 dicembre 2013

- O. considerando che tale meccanismo viene già utilizzato per il diritto transeuropeo in materia di divorzio e per il diritto brevettuale europeo, ed è stato approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio in ambito tributario per l'introduzione di un'imposta sulle transazioni finanziarie;
- P. considerando che nel settore della politica estera e di sicurezza comune è consentito a gruppi di Stati di intraprendere specifiche attività o missioni e che in quello della politica di sicurezza e di difesa comune è prevista l'istituzione di un gruppo ristretto permanente di Stati dotati di capacità militari;
- Q. considerando che, storicamente, rappresentano forme d'integrazione differenziata l'accordo di Schengen del 1986 e la convenzione di Schengen del 1990, sottoscritti da un sottogruppo di Stati membri in sostituzione dei controlli reciproci alle frontiere, l'Accordo sulla politica sociale del 1991, concluso tra un sottogruppo di Stati membri, che estendeva le preesistenti competenze comunitarie nel settore del lavoro e dei diritti sociali prevedendo il voto a maggioranza qualificata, e la Convenzione di Prüm del 2005, fra un sottogruppo di Stati membri e la Norvegia, sullo scambio di dati e la cooperazione nella lotta contro il terrorismo;
- R. considerando che l'acquis di Schengen è stato integrato nei trattati dal trattato di Amsterdam, con clausole di non partecipazione (opt-out) per il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca;
- S. considerando che il Regno Unito e l'Irlanda possono in qualsiasi momento chiedere di partecipare ad alcune o a tutte le disposizioni dell'acquis di Schengen, e che la Danimarca rimane vincolata dall'accordo e dalla convenzione di Schengen originari;
- T. considerando che la convenzione di Prüm è stata in parte integrata nel quadro giuridico dell'Unione;
- U. considerando che l'Accordo sulla politica sociale è stato integrato nei trattati con il trattato di Amsterdam senza alcuna clausola di non partecipazione;
- V. considerando che i trattati offrono diverse strategie in materia di occupazione e di politiche sociali le cui potenzialità non sono state sfruttate appieno, in particolare per quanto riguarda gli articoli 9, 151 e 153 del TFUE, ma anche, più in generale, l'articolo 329 del TFUE; che è quindi possibile raggiungere una maggiore convergenza sociale senza modifiche dei trattati e facendo salvo il principio di sussidiarietà;
- W. considerando che il Meccanismo europeo di stabilità (MES) e il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria (TSCG) (il cosiddetto Fiscal Compact o patto di bilancio) sono stati conclusi in un contesto intergovernativo esterno ai trattati;
- X. considerando che il fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) e il MES sono accordi di diritto internazionale conclusi dagli Stati membri la cui moneta è l'euro;
- Y. considerando che si devono assumere le iniziative necessarie, in conformità del TUE e del TFUE, per incorporare nel quadro giuridico dell'Unione il contenuto del TSCG — concluso in un contesto di diritto internazionale da tutti gli Stati membri ad eccezione del Regno Unito e della Repubblica Ceca — entro al massimo cinque anni dalla sua data di entrata in vigore, sulla base di una valutazione dell'esperienza maturata in sede di sua attuazione;
- Z. considerando che il Patto euro plus, la strategia Europa 2020 e il Patto per la crescita e l'occupazione dovrebbero essere integrati nel diritto dell'Unione e aprire la strada all'introduzione di un codice di convergenza per le economie degli Stati membri;
- AA. considerando che gli accordi internazionali esterni al quadro giuridico dell'UE che mirano a realizzare gli obiettivi dei trattati sono stati utilizzati come strumento di assoluta ultima ratio per l'integrazione differenziata, prevedendo l'obbligo di integrare nei trattati il loro contenuto;
- AB. considerando che l'istituzione dell'UEM ha rappresentato un salto di qualità nell'integrazione, definendo un modello di governance a più livelli che interessa sia le istituzioni che le procedure;
- AC. considerando che uno Stato membro beneficia, se lo desidera, di una deroga permanente rispetto all'adozione dell'euro (protocollo n. 15) e un altro gode di un'esenzione costituzionale (protocollo n. 16);

Giovedì 12 dicembre 2013

- AD. considerando che, nel settore della politica monetaria, le disposizioni concernenti la BCE prevedono una differenziazione nella struttura istituzionale, con il consiglio direttivo, principale organo decisionale, composto di membri provenienti soltanto dagli Stati membri la cui moneta è l'euro, e il consiglio generale, che comprende anche gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, così come nella struttura finanziaria, dal momento che le banche centrali nazionali di tutti gli Stati membri sono sottoscrittrici del capitale della BCE (articolo 28, paragrafo 28.1, dello Statuto della BCE), ma soltanto le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro versano la quota del capitale della BCE da esse sottoscritta (articolo 48, paragrafo 48.1, dello Statuto della BCE);
- AE. considerando che l'articolo 127, paragrafo 6, del TFUE dà al Consiglio la facoltà di affidare alla BCE compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione, ed è stato utilizzato come base giuridica per il regolamento che istituisce il meccanismo di vigilanza unico (SSM — Single Supervisory Mechanism) per la zona euro e prevede la partecipazione volontaria degli Stati membri che non hanno adottato l'euro stabilendo una stretta collaborazione con la BCE;
- AF. considerando che l'articolo 139 del TFUE esenta gli Stati membri con deroga dall'applicazione di specifiche disposizioni dei trattati e li esclude dai relativi diritti di voto;
- AG. considerando che gli articoli 136 e 138 del TFUE prevedono una modalità specifica per l'adozione delle misure applicabili agli Stati membri la cui moneta è l'euro, con il voto in seno al Consiglio limitato ai rappresentanti di quegli Stati membri e, ove richiesto dalla procedura, una votazione di tutto il Parlamento europeo;
- AH. considerando che l'articolo 136 del TFUE è già stato utilizzato in combinato disposto con l'articolo 121, paragrafo 6, per l'adozione di regolamenti;
- AI. considerando che, nel settore della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'articolo 184 del TFUE prevede programmi complementari al programma quadro pluriennale che possono vedere la partecipazione soltanto di alcuni Stati membri, i quali ne assicurano il finanziamento, fatta salva un'eventuale partecipazione dell'Unione, ma che sono adottati secondo la procedura legislativa ordinaria che coinvolge l'intero Consiglio e l'intero Parlamento europeo, fatto salvo l'accordo degli Stati membri interessati da detti programmi complementari;
- AJ. considerando che, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, il principio dell'universalità del bilancio non impedisce a un gruppo di Stati membri di destinare un contributo finanziario al bilancio dell'UE o un'entrata specifica a una spesa determinata, come già avviene, ad esempio, per il reattore ad alto flusso di cui alla decisione 2012/709/Euratom;
- AK. considerando che l'articolo 137 del TFUE e il protocollo 14 istituiscono l'Eurogruppo quale organo informale;
- AL. considerando che il corretto funzionamento dell'UEM richiede la totale e rapida attuazione delle misure già convenute nell'ambito del quadro rafforzato di governance economica, come ad esempio la versione rafforzata del Patto di stabilità e crescita (PSC) e il semestre europeo, integrati da politiche di stimolo della crescita;
- AM. considerando che un'UEM approfondita richiede maggiori competenze, risorse finanziarie e responsabilità democratica, e che la sua istituzione dovrebbe seguire un approccio in due fasi, basato in primo luogo sullo sfruttamento immediato e pieno delle potenzialità dei trattati vigenti e in secondo luogo su una loro modifica, da definire mediante una Convenzione;
- AN. considerando che, per essere efficace, legittima e democratica, la governance dell'UEM deve essere basata sul quadro istituzionale e giuridico dell'Unione;
- AO. considerando che la legittimità e la responsabilità democratiche devono essere garantite al livello al quale vengono adottate le decisioni;
- AP. considerando che l'UEM è stabilita dall'Unione, i cui cittadini sono direttamente rappresentati, a livello di Unione, dal Parlamento europeo;

A. PRINCIPI

1. ribadisce la propria richiesta di un'autentica UEM che aumenti le competenze dell'Unione, in particolare nel campo della politica economica, e rafforzi la sua capacità di bilancio nonché il ruolo e la responsabilità democratica della Commissione e le prerogative del Parlamento;

Giovedì 12 dicembre 2013

2. è del parere che tale maggiore capacità di bilancio debba fondarsi su specifiche risorse proprie (tra cui un'imposta sulle transazioni finanziarie) e debba sostenere, nel quadro del bilancio dell'Unione, la crescita e la coesione sociale, cercando di porre rimedio agli squilibri, alle divergenze strutturali e alle emergenze finanziarie che sono direttamente connesse all'unione monetaria, senza compromettere le sue funzioni tradizionali di finanziamento delle politiche comuni;

3. accoglie favorevolmente il «piano» della Commissione; invita la Commissione a presentare quanto prima proposte legislative, secondo la procedura di codecisione ove ciò sia giuridicamente possibile, per procedere senza indugio all'attuazione del piano stesso, il che significa, in particolare, rafforzare ulteriormente il coordinamento di bilancio, estendere il coordinamento delle politiche in materia di fiscalità e di occupazione e creare una vera capacità fiscale autonoma dell'UEM per sostenere l'attuazione delle scelte politiche; sottolinea che alcuni di questi elementi richiederanno modifiche dei trattati;

4. ritiene che occorranza interventi rapidi in ciascuno dei quattro elementi costitutivi presenti nella relazione dal titolo: «Verso un'autentica Unione economica e monetaria», presentata dai Presidenti Van Rompuy, Juncker, Barroso e Draghi, e in particolare:

a) un quadro finanziario integrato per garantire la stabilità finanziaria, soprattutto nella zona euro, e ridurre al minimo il costo dei fallimenti delle banche per i cittadini europei; un quadro di questo tipo innalza al livello europeo la responsabilità per la vigilanza e offre meccanismi comuni per la risoluzione delle crisi bancarie e la garanzia dei depositi dei clienti;

b) un quadro integrato di politica economica, dotato di meccanismi sufficienti a garantire che siano in atto politiche nazionali ed europee in grado di promuovere la crescita sostenibile, l'occupazione e la competitività, nonché compatibili con il buon funzionamento dell'UEM;

c) la garanzia della necessaria legittimità e responsabilità democratica del processo decisionale nel quadro dell'UEM, sulla base dell'esercizio congiunto della sovranità in ordine alle politiche comuni e alla solidarietà;

5. è del parere che una migliore e più chiara ripartizione delle competenze e delle risorse tra l'UE e gli Stati membri possa e debba andare di pari passo, a livello parlamentare, con una maggiore assunzione di responsabilità e un accresciuto obbligo di rispondere del proprio operato per quanto riguarda le competenze nazionali;

6. ribadisce che, per essere realmente legittima e democratica, la governance di un'autentica UEM deve essere collocata all'interno del quadro istituzionale dell'Unione;

7. ritiene che la differenziazione sia uno strumento utile e appropriato per promuovere un'integrazione più profonda, che, nella misura in cui salvaguardi l'integrità dell'UE, può rivelarsi essenziale per realizzare un'autentica UEM all'interno dell'Unione;

8. sottolinea che le procedure d'integrazione differenziata esistenti nel quadro dei trattati consentono di compiere un primo passo nella creazione di un'autentica UEM, pienamente coerente con le esigenze di maggiore responsabilità democratica, maggiori risorse finanziarie e migliore capacità decisionale, e invita tutte le istituzioni a procedere rapidamente, massimizzando le possibilità offerte dai trattati vigenti e dai loro elementi di flessibilità, e nel contempo a prepararsi per le necessarie modifiche dei trattati al fine di garantire certezza del diritto e legittimità democratica; ribadisce che va esclusa l'opzione di un nuovo accordo intergovernativo;

9. sottolinea che le modifiche dei trattati necessarie per il completamento di un'autentica UEM e l'istituzione di un'Unione di cittadini e di Stati potranno basarsi sugli strumenti, le procedure, le prassi e la filosofia esistenti in materia di integrazione differenziata, migliorandone l'efficacia e la coerenza, e conferma che si avvarrà pienamente della sua prerogativa di sottoporre al Consiglio proposte di modifica dei trattati– che dovranno successivamente essere esaminate da una Convenzione– per completare il quadro di un'autentica UEM;

10. ricorda che il dibattito sulla governance a più livelli («multi-tier») non coincide con la questione della governance multilivello («multi-level»), la quale si riferisce all'equilibrio dei poteri e alla partecipazione delle autorità nazionali, regionali e locali;

11. sottolinea che, per essere coerente con la sua natura di mezzo atto a promuovere l'integrazione, salvaguardare l'unità dell'UE e garantire il rispetto sostanziale del principio di uguaglianza, la differenziazione deve rimanere aperta e puntare a includere alla fine tutti gli Stati membri;

Giovedì 12 dicembre 2013

12. sottolinea che, per uno sviluppo positivo dell'UE, è necessario un equilibrio tra politica occupazionale e politica economica a norma degli articoli 121 e 148 del TFUE;

B. PROCEDURE

13. è del parere che la differenziazione dovrebbe preferibilmente avvenire, ove possibile, nell'ambito di un atto giuridico destinato a tutti gli Stati membri, per mezzo di deroghe e clausole di salvaguardia, anziché escludere a priori alcuni Stati membri dal campo di applicazione territoriale di un atto giuridico; sottolinea tuttavia che un numero elevato di deroghe e clausole di salvaguardia compromette l'unità dell'UE e la coerenza ed efficacia del suo quadro giuridico;

14. è dell'avviso che il coordinamento delle politiche economiche, occupazionali e sociali appartenga alla categoria delle competenze concorrenti, che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del TFUE, comprende tutti i settori che non sono inclusi negli elenchi esaustivi delle competenze esclusive o di sostegno;

15. è del parere che, di conseguenza, la specificità delle misure adottate a norma dell'articolo 136 del TFUE non si riferisca soltanto al fatto che tali misure sono specifiche per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, ma implichi altresì che esse possano avere maggiore forza vincolante, e ritiene che l'articolo 136 del TFUE consenta al Consiglio, su raccomandazione della Commissione e con il voto dei soli Stati membri la cui moneta è l'euro, di adottare orientamenti di politica economica vincolanti per i paesi della zona euro nel quadro del semestre europeo;

16. sottolinea che, quando alcuni Stati membri intendono non partecipare all'adozione di un atto giuridico nel campo delle competenze non esclusive dell'Unione, si dovrebbe instaurare una cooperazione rafforzata secondo le pertinenti disposizioni del trattato, anziché concludere accordi internazionali esterni alla cornice dell'ordinamento giuridico dell'UE;

17. ritiene che l'articolo 352 del TFUE, che autorizza il Consiglio ad adottare disposizioni appropriate per realizzare uno degli obiettivi dei trattati qualora questi ultimi non abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, possa essere utilizzato in combinato disposto con l'articolo 20 del TUE, permettendo in tal modo l'attivazione della clausola di flessibilità, ove non sia possibile raggiungere un consenso unanime in Consiglio mediante il meccanismo della cooperazione rafforzata;

18. invita gli Stati membri, nei casi in cui esista fra loro una divergenza di indirizzo politico che impedisce di compiere progressi, a estendere il principio della cooperazione rafforzata alle politiche sociali e occupazionali;

19. ritiene che l'inclusione nel bilancio dell'UE delle spese derivanti dall'attuazione della cooperazione rafforzata, come altre entrate o come risorsa propria specifica, sia necessaria al fine di garantire il rispetto dei principi del diritto dell'UE in materia di bilancio e di salvaguardare la posizione centrale del Parlamento europeo quale autorità di bilancio;

20. chiede il ricorso sistematico all'articolo 333, paragrafo 2, del TFUE quando viene instaurata una cooperazione rafforzata in un settore coperto da una competenza non esclusiva dell'Unione in cui è prevista una procedura legislativa speciale, e invita il Consiglio ad adottare, mediante voto unanime degli Stati membri partecipanti, una decisione che stabilisca che, ai fini della cooperazione rafforzata, essi intendono deliberare secondo la procedura legislativa ordinaria;

21. chiede, ove possibile, il ricorso sistematico alla clausola passerella di cui all'articolo 48, paragrafo 7, del TUE nelle procedure diverse dalla cooperazione rafforzata al fine di rafforzare la legittimità democratica e l'efficacia della governance dell'UEM;

22. ritiene che, quando non è possibile ricorrere alla clausola passerella, per esempio nel caso dell'adozione degli orientamenti di politica economica e in materia di occupazione o dell'analisi annuale della crescita, andrebbe pienamente esperita la possibilità di concludere accordi interistituzionali di natura vincolante;

23. rammenta che lo scopo dell'articolo 48 del TUE è anche di garantire la legittimità democratica di ogni modifica dei trattati grazie al requisito del coinvolgimento obbligatorio del Parlamento europeo nella procedura di modifica e dei parlamenti nazionali nella successiva procedura di ratifica;

Giovedì 12 dicembre 2013

24. non è d'accordo con l'uso del termine «patti contrattuali» e incoraggia a cercare modi migliori per collegare formalmente i fondi messi a disposizione nel quadro dello strumento di competitività e convergenza (CCI) e le riforme strutturali, e ribadisce che la mancanza di competenze e di poteri dell'Unione può essere superata, ove necessario, ricorrendo alle procedure appropriate stabilite nei trattati o, in assenza di un'ideale base giuridica, modificando i trattati;

C. DEMOCRAZIA E ISTITUZIONI

25. rammenta che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del TUE, l'UEM è istituita dall'Unione e il suo funzionamento dev'essere fondato sulla democrazia rappresentativa;

26. sottolinea che il Parlamento europeo è l'unica istituzione dell'UE in cui i cittadini sono direttamente rappresentati a livello di Unione ed è l'organo parlamentare dell'UEM, e che il suo appropriato coinvolgimento è essenziale per garantire la legittimità democratica e il funzionamento dell'UEM ed è un presupposto indispensabile per qualsiasi ulteriore passo avanti verso l'unione bancaria, l'unione di bilancio e l'unione economica;

27. sottolinea che una legittimità e una responsabilità autentiche devono essere garantite a livello nazionale e unionale, rispettivamente dai parlamenti nazionali e dal Parlamento europeo; rammenta il principio enunciato nelle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2012, secondo cui «in tutto il processo l'obiettivo generale resta quello di assicurare la legittimità e la responsabilità democratiche al livello in cui sono prese e attuate le decisioni»;

28. si rammarica pertanto della mancanza di controllo parlamentare della troika, del FESF e del MES;

29. ritiene che qualunque differenziazione formale dei diritti di partecipazione parlamentare in relazione all'origine dei membri del Parlamento europeo costituisca una discriminazione fondata sulla nazionalità, il cui divieto è uno dei principi fondanti dell'Unione europea, e violi il principio di uguaglianza dei cittadini dell'Unione sancito dall'articolo 9 del trattato UE;

30. ritiene che, nel caso delle misure adottate a norma dell'articolo 136 del TFUE o dell'instaurazione di una cooperazione rafforzata, l'asimmetria derivante dalla partecipazione, da un lato, in seno al Consiglio, dei rappresentanti degli Stati membri la cui moneta è l'euro (o dei rappresentanti dei paesi partecipanti) e, dall'altro, del Parlamento europeo e della Commissione in quanto rappresentanti di tutti i cittadini dell'Unione e promotori del suo interesse generale, sia pienamente coerente con i principi della differenziazione e che non riduca ma, al contrario, aumenti la legittimità di tali misure;

31. sottolinea che il regolamento del Parlamento europeo offre un margine di manovra sufficiente per organizzare forme specifiche di differenziazione sulla base di un accordo politico tra i gruppi politici e al loro interno, al fine di assicurare un adeguato controllo dell'UEM, ricorda che l'articolo 3, paragrafo 4, del TUE, afferma che «l'Unione istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro», e che il protocollo n. 14 sull'Eurogruppo fa riferimento alla «necessità di prevedere disposizioni particolari per un dialogo rafforzato tra gli Stati membri la cui moneta è l'euro, in attesa che l'euro diventi la moneta di tutti gli Stati membri dell'Unione»; osserva che, qualora tale situazione che si suppone transitoria dovesse protrarsi, occorrerà prendere in considerazione in seno al Parlamento un appropriato meccanismo di rendicontazione per l'attuale zona euro e per gli Stati membri che si sono impegnati a farne parte;

32. considera importante intensificare la cooperazione con i parlamenti nazionali, sulla base dell'articolo 9 del protocollo n. 1 allegato ai trattati, e accoglie con favore l'accordo sull'istituzione di una conferenza interparlamentare per discutere le politiche di bilancio ed economiche; sottolinea tuttavia che tale cooperazione non va vista nel senso della creazione di un nuovo organo parlamentare congiunto, che sarebbe tanto inefficace quanto illegittimo dal punto di vista democratico e costituzionale, e riafferma che nulla può sostituirsi al rafforzamento formale della piena legittimità del Parlamento, quale organo parlamentare a livello di Unione, ai fini del potenziamento della governance democratica dell'UEM;

33. sottolinea che il Vertice euro e l'Eurogruppo sono organismi informali di discussione e non istituzioni per l'adozione di decisioni riguardo alla governance dell'Unione economica e monetaria;

34. sottolinea il ruolo centrale della Commissione nella governance dell'UEM, quale confermato anche dal patto di bilancio e dai trattati MES, per garantire l'ordinamento giuridico dei trattati UE e servire l'interesse comune dell'Unione nel suo complesso;

Giovedì 12 dicembre 2013

D. INTEGRAZIONE DIFFERENZIATA NELL'AMBITO DEI TRATTATI VIGENTI: VERSO UN'AUTENTICA UEM

35. ritiene che per tutte le misure intese a rafforzare l'UEM si debba ricorrere al metodo comunitario; ricorda l'articolo 16 del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'unione economica e monetaria (TSCG), secondo il quale entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del trattato stesso, sulla base di una valutazione dell'esperienza maturata in sede di sua attuazione, si dovranno assumere, in conformità del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le iniziative necessarie al fine di incorporare il contenuto del trattato in questione nel quadro giuridico dell'Unione europea;

36. sottolinea che gli Stati membri la cui moneta è l'euro e quelli impegnati ad adottarlo devono raddoppiare gli sforzi per rafforzare la stabilità e l'osservanza del trattato, nonché per accrescere la competitività, l'efficienza, la trasparenza e la responsabilità democratica; ricorda che l'euro è la moneta dell'Unione europea e che si presume che tutti gli Stati membri, ad eccezione di quelli con deroga, adottino l'euro a tempo debito;

37. osserva che, per alleviare la crisi e rispondere alle carenze strutturali dell'architettura dell'unione economica e monetaria, i governi nazionali e le istituzioni europee hanno attuato una vasta gamma di misure intese a salvaguardare la stabilità finanziaria e a migliorare la governance economica; rileva che tali decisioni, quali talune disposizioni del «six-pack» e la creazione del meccanismo europeo di stabilità (MES), interessano soltanto gli Stati membri della zona euro;

38. si compiace dell'istituzione di un meccanismo di vigilanza unico (SSM) che interessa la zona euro ed è aperto a tutti gli altri Stati membri dell'UE; sottolinea che la creazione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi delle banche costituisce una tappa indispensabile per la realizzazione di una vera unione bancaria; ritiene che per superare le carenze strutturali inerenti all'unione economica e monetaria e per contrastare in modo efficace il dilagare dell'azzardo (o rischio) morale, l'«Unione bancaria» cui si tende debba basarsi sulla precedente riforma del settore dei servizi finanziari dell'Unione, nonché sulla governance economica rafforzata, in particolare nella zona euro, e sul nuovo quadro di bilancio del semestre europeo, al fine di garantire una maggiore resilienza e competitività del settore bancario dell'Unione, una maggiore fiducia in esso, e riserve di capitale più consistenti onde evitare che i bilanci pubblici degli Stati membri debbano sostenere in futuro i costi dei salvataggi delle banche;

39. è estremamente preoccupato per i ritardi nell'istituzione dell'unione bancaria e nella definizione delle modalità pratiche di ricapitalizzazione diretta delle banche da parte del MES; esprime apprensione, in particolare, per la frammentazione che tuttora caratterizza il sistema bancario dell'UE; pone l'accento sul fatto che un'unione bancaria solida e ambiziosa rappresenta una componente fondamentale di un'unione economica e monetaria autentica e più profonda nonché una strategia chiave su cui il Parlamento insiste da oltre tre anni, in particolare da quando ha adottato le sue posizioni sul regolamento concernente l'Autorità bancaria europea;

40. ritiene che la disposizione del regolamento sull'SSM che richiede l'approvazione del Parlamento europeo per la nomina del presidente e del vicepresidente del consiglio di vigilanza costituisca un precedente importante per un ruolo rafforzato del PE in una governance dell'UEM basata sulla differenziazione;

41. sostiene i nuovi strumenti di solidarietà, come lo «strumento di convergenza e di competitività» (CCI); ritiene che il concetto alla base di detto strumento possa rafforzare la titolarità e l'efficacia della politica economica; sottolinea che tali strumenti devono essere elaborati in maniera tale da evitare ogni incertezza giuridica e un aggravamento del deficit democratico dell'Unione;

42. invita la Commissione a presentare, nell'ambito del semestre europeo, una proposta per l'adozione di un codice di convergenza basato sulla strategia Europa 2020 e che introduca un forte pilastro sociale; insiste sulla necessità che i programmi nazionali di attuazione garantiscano che il codice di convergenza sia attuato da tutti gli Stati membri, con il sostegno di un meccanismo basato su incentivi;

43. sottolinea che un meccanismo di incentivi rafforzerebbe la natura vincolante del coordinamento delle politiche economiche;

44. fa presente che la creazione di un meccanismo di applicazione basato su incentivi e volto ad accrescere la solidarietà, la coesione e la competitività deve essere accompagnata da ulteriori livelli di coordinamento delle politiche economiche, come affermato nella dichiarazione della Commissione che accompagna il «two-pack», onde rispettare il principio secondo cui «i passi verso una maggiore responsabilità e un'accresciuta disciplina economica vanno associati ad una maggiore solidarietà»;

Giovedì 12 dicembre 2013

45. sottolinea che i meccanismi di coordinamento ex ante, nonché gli strumenti di convergenza e di competitività, dovrebbero applicarsi a tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, con la possibilità per gli altri Stati membri di aderirvi su base permanente; invita la Commissione a prevedere la convalida obbligatoria da parte dei parlamenti nazionali nelle prossime proposte legislative e a garantire un maggiore coinvolgimento delle parti sociali nel coordinamento economico;

46. è del parere che un'eventuale proposta relativa a un nuovo strumento di convergenza e di competitività debba essere basata sulla condizionalità, la solidarietà e la convergenza; ritiene che un simile strumento debba essere lanciato soltanto dopo che, sulla base di una valutazione della coerenza tra il codice di convergenza e i piani di attuazione nazionali, si siano rilevati squilibri sociali e sia emersa la necessità di grandi riforme strutturali a lungo termine per la crescita sostenibile, con l'opportuno coinvolgimento formale del Parlamento europeo, del Consiglio e dei parlamenti nazionali;

47. ritiene che lo strumento di convergenza e di competitività debba veicolare una maggiore capacità di bilancio ed essere orientato a un sostegno condizionale alle riforme strutturali, allo scopo di potenziare la competitività, la crescita e la coesione sociale, di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri, nonché di cercare di eliminare gli squilibri e le divergenze strutturali; è del parere che gli strumenti in questione rappresentino dei mattoni della costruzione di un'autentica capacità fiscale;

48. considera l'istituzione di questo strumento una fase iniziale del rafforzamento della capacità fiscale dell'UEM, e sottolinea che le risorse finanziarie dello strumento di convergenza e di competitività devono essere parte integrante del bilancio dell'UE, ma al di fuori dei massimali del QFP, in modo da rispettare i trattati e il diritto dell'Unione europea e garantire che il Parlamento europeo sia pienamente coinvolto come autorità di bilancio, tra l'altro autorizzando l'adozione caso per caso dei pertinenti stanziamenti di bilancio;

49. chiede l'inclusione di una nuova risorsa propria finanziata da contributi erogati dagli Stati membri che partecipano allo strumento di convergenza e di competitività, in virtù di una modifica della decisione sulle risorse proprie e destinando specificamente le entrate derivanti da questa nuova risorsa propria alle spese dello strumento, e chiede una modifica delle decisioni sulle risorse proprie o, qualora non fosse possibile, l'utilizzo del gettito dell'imposta sulle transazioni finanziarie, come «altre entrate», per compensare tali contributi diretti;

50. insiste affinché in occasione del Consiglio europeo di primavera il Presidente del Parlamento presenti i punti di vista dell'istituzione sull'analisi annuale della crescita; è del parere che sia opportuno negoziare un accordo interistituzionale per associare il Parlamento europeo all'approvazione dell'analisi annuale della crescita e degli orientamenti per le politiche economiche e l'occupazione.

51. rinnova il suo invito a rafforzare la dimensione sociale dell'UEM, ribadendo nel contempo che la politica dell'occupazione e la politica sociale sono politiche dell'Unione;

52. ribadisce che, in base ai trattati, nella definizione e attuazione delle politiche e azioni dell'Unione occorre tener conto della promozione di un elevato livello di occupazione e della garanzia di un'adeguata protezione sociale; chiede che si stabiliscano parametri di riferimento occupazionali e sociali complementari agli indicatori fiscali e macroeconomici, nonché relazioni sullo stato di avanzamento delle riforme strutturali, al fine di garantire un livello adeguato ed efficace di investimenti sociali e assicurare quindi la sostenibilità di un'Unione europea sociale in una prospettiva di lungo termine;

53. si compiace del fatto che il 2 luglio 2013 la Commissione, facendo seguito agli accordi relativi al two-pack, abbia istituito un gruppo di esperti, presieduto da Gertrude Trumpe-Gugerell, incaricato di valutare in modo approfondito le principali caratteristiche di un possibile fondo di rimborso del debito e degli eurotitori, quali, nel caso, le disposizioni giuridiche, l'architettura finanziaria e i quadri di bilancio complementari, e intende prendere posizione su tali questioni dopo che sarà stata presentata la relazione del gruppo di esperti;

54. ritiene che le attività del FESF/MES e di ogni analoga struttura futura debbano essere regolarmente soggette alla vigilanza e al controllo democratico del Parlamento europeo; ritiene che il MES debba essere pienamente integrato nel quadro normativo dell'Unione;

Giovedì 12 dicembre 2013

55. osserva che la troika non è esonerata tuttavia dall'obbligo di una corretta rendicontazione; è del parere che la Commissione debba riferire regolarmente al Parlamento europeo per conto della la troika, tramite relazioni periodiche; ricorda che la partecipazione dell'UE al sistema della «troika» dovrebbe essere soggetta al controllo democratico del Parlamento e all'obbligo di rendergli conto;

E. INTEGRAZIONE DIFFERENZIATA E MODIFICHE DEI TRATTATI

56. ritiene che qualsiasi futura modifica dei trattati debba confermare l'integrazione differenziata come strumento per raggiungere un'ulteriore integrazione salvaguardando al contempo l'unità dell'Unione;

57. è del parere che una futura modifica dei trattati potrebbe introdurre un nuovo livello di adesione associata, che comporti un'integrazione parziale in determinate politiche settoriali dell'Unione, come mezzo per rafforzare la Politica europea di vicinato;

58. ritiene che una futura modifica dei trattati dovrebbe riconoscere il Vertice euro quale formazione informale del Consiglio europeo, come prevede il titolo V del TSCG;

59. suggerisce di fare dell'Eurogruppo una formazione informale del Consiglio «Economia e finanza» (ECOFIN);

60. chiede che il Commissario per gli Affari economici e finanziari sia un ministro del Tesoro e sia un Vicepresidente permanente della Commissione;

61. chiede che, con limitate eccezioni, le procedure di voto in seno al Consiglio che richiedono l'unanimità siano sostituite da procedure a maggioranza qualificata, e che le procedure legislative speciali esistenti siano convertite in procedure legislative ordinarie;

62. chiede l'introduzione di una base giuridica per l'istituzione di agenzie dell'Unione che possano svolgere specifiche funzioni esecutive e di attuazione conferite loro dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria;

63. considera il voto a maggioranza qualificata inversa nell'ambito del patto di bilancio più una dichiarazione politica che uno strumento decisionale effettivo, e chiede pertanto che tale procedura di voto sia integrata nei trattati, in particolare negli articoli 121, 126 e 136, in modo che le proposte o raccomandazioni presentate dalla Commissione possano entrare in vigore, in assenza di obiezioni da parte del Parlamento o del Consiglio, entro un termine predeterminato, al fine di garantire certezza giuridica a tutti gli effetti;

64. chiede la modifica dell'articolo 136 del TFUE al fine di aprire il suo campo di applicazione alla partecipazione volontaria degli Stati membri la cui moneta non è l'euro, prevedendo pieno diritto di voto in linea con la procedura di cooperazione rafforzata, e chiede l'abbandono delle restrizioni di cui all'articolo 136 del TFUE e la riqualificazione di questo articolo trasformandolo in una clausola generale per l'adozione di atti giuridici concernenti il coordinamento e la definizione di norme minime giuridicamente vincolanti in materia di politica economica, occupazionale e sociale;

65. chiede l'estensione dell'applicabilità della base giuridica dell'articolo 127, paragrafo 6, del TFUE a tutte le istituzioni finanziarie, comprese le imprese di assicurazione stabilite nel mercato interno;

66. chiede la partecipazione del Parlamento alla procedura di nomina del presidente, del vicepresidente e degli altri membri del comitato esecutivo della BCE, di cui all'articolo 283 del TFUE, nel senso di rendere necessaria l'approvazione del Parlamento europeo per le raccomandazioni del Consiglio;

67. invita la prossima Convenzione a esaminare la possibilità di introdurre una procedura legislativa speciale che richieda i quattro quinti dei voti in Consiglio e la maggioranza dei membri che compongono il Parlamento per l'adozione del regolamento che fissa il quadro finanziario pluriennale, nell'ambito dell'articolo 312 del TFUE;

68. invita la prossima Convenzione a esaminare la possibilità di introdurre una procedura legislativa speciale che richieda i quattro quinti dei voti in Consiglio e la maggioranza dei membri che compongono il Parlamento per l'adozione della decisione sulle risorse proprie, nell'ambito dell'articolo 311, terzo comma, del TFUE;

Giovedì 12 dicembre 2013

69. invita la prossima Convenzione a esaminare la possibilità che gli Stati membri la cui moneta è l'euro e tutti gli Stati membri che intendono partecipare a nuove politiche comuni prevedano risorse proprie specifiche nel quadro del bilancio dell'UE;

70. è del parere che le risorse finanziari delle agenzie dell'Unione dovrebbero essere parte integrante del bilancio dell'Unione;

71. chiede che per le modifiche dei trattati sia necessaria l'approvazione del Parlamento europeo alla maggioranza dei due terzi dei membri che lo compongono;

72. insiste affinché la futura Convenzione goda della massima legittimità democratica possibile, anche attraverso il coinvolgimento delle parti sociali, della società civile e degli altri portatori di interessi, prenda le sue decisioni in plenaria secondo regole pienamente democratiche, disponga di tempo sufficiente per deliberazioni serie e approfondite e operi in piena trasparenza, e chiede che tutte le sue riunioni siano aperte al pubblico;

73. auspica l'estensione della clausola passerella di cui all'articolo 48, paragrafo 7, del TUE ai trattati nel loro complesso;

o

o o

74. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Presidente del Consiglio europeo.

Giovedì 12 dicembre 2013

P7_TA(2013)0599

Relazioni tra il Parlamento europeo e le istituzioni che rappresentano i governi nazionali**Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e le istituzioni che rappresentano i governi nazionali (2012/2034(INI))**

(2016/C 468/26)

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 15 e 16 del trattato sull'Unione europea e l'articolo 235 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - viste le conclusioni del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2010, del 17 giugno 2010, del 16 settembre 2010, del 28 e 29 ottobre 2010, del 16 e 17 dicembre 2010, del 4 febbraio 2011, del 24 e 25 marzo 2011, del 23 e 24 giugno 2011, del 23 ottobre 2011, del 9 dicembre 2011, del 1° e 2 marzo 2012, del 28 e 29 giugno 2012, del 18 e 19 ottobre 2012, del 13 e 14 dicembre 2012, del 7 e 8 febbraio 2013, del 14 e 15 marzo 2013 e del 27 e 28 giugno 2013,
 - viste le dichiarazioni dei capi di Stato o di governo dell'Unione europea seguite alle riunioni informali dei membri del Consiglio europeo del 26 ottobre 2011 e del 30 gennaio 2012,
 - vista la sua risoluzione del 7 maggio 2009 sull'impatto del trattato di Lisbona sullo sviluppo dell'equilibrio istituzionale dell'Unione europea ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 4 luglio 2013 sul miglioramento delle modalità pratiche per lo svolgimento delle elezioni europee del 2014 ⁽²⁾,
 - visti gli articoli 48, 110 e 127 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0336/2013),
- A. considerando che il trattato di Lisbona ha conferito al Consiglio europeo lo status di istituzione europea senza cambiarne il ruolo poiché, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, «il Consiglio europeo dà all'Unione l'impulso necessario al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti politici generali. Non esercita funzioni legislative»;
- B. considerando che il Parlamento è perfettamente consapevole dell'indipendenza del Consiglio europeo e del ruolo eminente conferitogli dai trattati;
- C. considerando nondimeno che, sotto il premere della crisi, il Consiglio europeo ha considerevolmente rafforzato il proprio ruolo, aumentando il numero delle riunioni straordinarie e avocando a sé temi normalmente trattati a livello di Consiglio dei ministri; che, a tale riguardo, il Consiglio europeo ha travalicato l'importante prescrizione del trattato secondo la quale esso non esercita funzioni legislative;
- D. considerando che la tentazione dei capi di Stato o di governo di ricorrere a espedienti intergovernativi mette in pericolo il «metodo comunitario», in violazione dei trattati;
- E. considerando che, per rafforzare la natura democratica del processo decisionale, occorre attuare adeguate modalità di controllo parlamentare;

⁽¹⁾ GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 82.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0323.

Giovedì 12 dicembre 2013

- F. considerando che, conformemente al trattato di Lisbona, i membri del Consiglio europeo sono individualmente responsabili dinanzi ai propri parlamenti nazionali, ma collettivamente responsabili solo verso se stessi;
- G. considerando che al presidente del Consiglio europeo è stato attribuito un ruolo di iniziativa, il più delle volte esercitato in collegamento con i suoi omologhi di altre istituzioni, e che così facendo è diventato di fatto il capo negoziatore a nome degli Stati membri su temi che, dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, rientrano nell'ambito della codecisione;
- H. considerando che, d'intesa con le autorità del Parlamento, in particolare attraverso scambi di lettere, il presidente Van Rompuy ha cercato di tener conto per quanto possibile delle esigenze di informazione e di trasparenza incontrando personalmente i presidenti di commissione, i relatori e gli sherpa del Parlamento su una serie di temi importanti, rispondendo a interrogazioni scritte, riferendo regolarmente in merito alle riunioni del Consiglio europeo, in Aula o dinanzi alla Conferenza dei presidenti ampliata, e allacciando numerosi contatti con i presidenti dei gruppi;
- I. considerando che questa prassi merita di essere ufficializzata affinché serva da precedente per il futuro e che essa merita peraltro di essere migliorata; che, quanto al regime europeo dei brevetti, il Consiglio europeo ha rimesso in discussione un accordo legislativo concluso tra il Parlamento e il Consiglio; che, per quanto riguarda la governance economica, il Consiglio europeo ha ritenuto opportuno rinegoziare disposizioni identiche a quelle che un precedente regolamento aveva reso già applicabili; che, sull'autorità europea di supervisione bancaria, il Consiglio europeo ha successivamente adottato due posizioni contraddittorie ad un anno di distanza, cosa che avrebbe potuto evitare se avesse tenuto in maggiore considerazione la posizione del Parlamento; che il quadro finanziario pluriennale 2014-2020 ha dato luogo a un vero e proprio esproprio legislativo, poiché non si è potuta raggiungere l'unanimità necessaria a livello giuridico in seno al Consiglio se non anticipando talune scelte politiche fondamentali in merito ai regolamenti legislativi delle politiche da finanziare, il che ha ridotto, in taluni settori, il ruolo del Parlamento alla modifica di disposizioni secondarie;
- J. considerando che, in tutti questi casi, per definizione i più importanti, l'assenza di un dialogo formale tra il Parlamento e il Consiglio europeo ha impedito al Parlamento di svolgere pienamente il proprio ruolo di co-legislatore stabilito dai trattati; che non di rado gli interlocutori ufficiali dei rappresentanti del Parlamento non hanno avuto il potere di sollecitare un reale impegno dei governi; che è sempre più evidente che il presidente in carica del Consiglio e il Consiglio Affari Generali ⁽¹⁾, sebbene continuino teoricamente a essere incaricati di preparare le riunioni del Consiglio europeo, svolgono esclusivamente un ruolo marginale, se non tecnico; che il tradizionale intervento preliminare del presidente del Parlamento europeo all'apertura delle riunioni del Consiglio europeo non rappresenta una procedura sufficiente;
- K. considerando che il Parlamento europeo non può convocare il presidente del Consiglio europeo per un dibattito prima delle riunioni del Consiglio europeo; che il Parlamento non si organizza bene per quanto concerne i dibattiti in cui il presidente riferisce al ritorno dalle riunioni del Consiglio europeo;
- L. considerando, tuttavia, apprezzabile che diversi capi di governo degli Stati membri dell'Unione europea stiano cercando la tribuna del Parlamento per i dibattiti sul futuro dell'Europa;
- M. considerando che il funzionamento del Consiglio dei ministri è motivo di seria preoccupazione e che né il Consiglio europeo né la presidenza di turno sembrano in grado di introdurre nel suo operato auspicabili livelli di velocità, strategia, compattezza, coerenza o trasparenza; che tali carenze nella seconda camera legislativa pregiudicano il processo legislativo dell'Unione europea;
- N. considerando che l'articolo 17, paragrafo 7 del trattato sull'Unione europea verrà applicato per la prima volta dopo le prossime elezioni europee; che tale disposizione fondamentale mira a fare in modo che siano i cittadini, eleggendo i loro deputati, a scegliere il presidente della Commissione, nella logica di un sistema parlamentare; che tale risultato può essere raggiunto soltanto se i partiti politici europei, il Parlamento e il Consiglio europeo agiscono in questo spirito, conformemente alle rispettive competenze, in particolare nel quadro delle consultazioni intese a dare attuazione pratica alla dichiarazione n. 11 allegata al trattato di Lisbona;

⁽¹⁾ Cfr. articolo 16 del trattato sull'Unione europea.

Giovedì 12 dicembre 2013

1. ritiene che, alla luce di questi quattro anni di esperienza, risulti necessario migliorare e formalizzare le relazioni di lavoro tra il Consiglio europeo e il Parlamento; è del parere che ciò possa assumere la forma di una dichiarazione comune, di un accordo interistituzionale o di uno scambio di lettere;
 2. è del parere, che salvo casi di emergenza eccezionali, qualsiasi riunione del Consiglio europeo debba essere preceduta da un dibattito in seno al Parlamento che consenta di adottare una risoluzione e al quale intervenga il presidente del Consiglio europeo per presentare di persona i temi all'ordine del giorno; ritiene che il Parlamento e il Consiglio europeo debbano organizzare i rispettivi lavori in modo da offrire al Parlamento l'opportunità di far conoscere il proprio parere su tali argomenti in tempo utile e consentire al presidente del Consiglio europeo di riferire in Aula dopo ogni riunione del Consiglio europeo; sottolinea che, nella misura del possibile, le riunioni del Consiglio europeo non dovrebbero svolgersi durante le tornate del Parlamento;
 3. fa presente che le conclusioni del Consiglio europeo equivalgono a un mandato negoziale per il Consiglio dei ministri e che tale mandato non costituisce in nessun caso una linea rossa non negoziabile con il Parlamento; chiede che, nelle conclusioni del Consiglio europeo, sia introdotta una formula tipo che rimandi alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea;
 4. sollecita il Consiglio europeo, qualora venga concluso un accordo tra i rappresentanti del Parlamento e quelli del Consiglio nell'ambito della procedura legislativa, ad astenersi dall'avocarne il contenuto in una fase successiva, tranne nel caso in cui la presidenza in carica non abbia specificato che l'intesa era ad referendum;
 5. propone che il presidente del Consiglio europeo e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza siano invitati, a fianco del presidente della Commissione, a partecipare una volta l'anno a una discussione generale sulla situazione interna ed esterna dell'Unione senza che si sovrapponga all'attuale discussione annuale sullo stato dell'Unione, durante la quale il presidente della Commissione presenta il suo programma di lavoro e riferisce in merito alla sua azione al Parlamento dinanzi al quale è responsabile;
 6. ricorda che, a differenza del presidente della Commissione, il presidente del Consiglio europeo non è responsabile dinanzi al Parlamento e che l'organizzazione dei dibattiti a cui partecipa deve tenerne conto, consentendo comunque a deputati diversi dai presidenti dei gruppi di dialogare con il presidente del Consiglio europeo; ritiene viceversa che la procedura delle interrogazioni scritte non sia appropriata;
 7. chiede che, ogniquale volta il Consiglio europeo avvii un piano d'azione o una procedura suscettibili di avere una dimensione legislativa, la tempestiva associazione del Parlamento europeo sia decisa in cooperazione con il Parlamento sotto la forma ritenuta più appropriata ad ogni singolo caso; insiste sull'opportunità che il presidente del Parlamento partecipi a pieno titolo alle riunioni del Consiglio europeo qualora siano affrontate questioni interistituzionali, per cui il Parlamento europeo e il Consiglio europeo dovrebbero adattare di conseguenza i loro regolamenti onde precisare la scelta dei rispettivi rappresentanti e il modo in cui questi ultimi ottengono un mandato negoziale e riferiscono in merito ai negoziati;
 8. invita il Consiglio europeo a comunicare chiaramente, prima dell'avvio della campagna per le elezioni europee, in che modo intenda rispettare, per quanto lo riguarda, la scelta dei cittadini europei nella procedura che conduce all'elezione del presidente della Commissione, conformemente all'articolo 17, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea, nel quadro delle consultazioni che dovrebbero svolgersi tra il Parlamento e il Consiglio europeo per dare attuazione pratica alla dichiarazione n. 11 allegata al trattato di Lisbona; ricorda l'importanza di rafforzare la visibilità e il carattere europeo della campagna elettorale; invita ciascun membro del Consiglio europeo a dichiarare anticipatamente in che modo intenda rispettare il voto dei propri concittadini qualora proponga uno o più candidati originari del proprio paese alla carica di commissario;
 9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Commissione nonché ai capi di Stato e di governo e ai parlamenti degli Stati membri.
-

Giovedì 12 dicembre 2013

P7_TA(2013)0600

Politica in materia di infrastrutture verdi

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 sulle infrastrutture verdi — rafforzare il capitale naturale in Europa (2013/2663(RSP))

(2016/C 468/27)

Il Parlamento europeo,

- visto il Settimo programma d'azione per l'ambiente,
 - vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Infrastrutture verdi — Rafforzare il capitale naturale in Europa» (COM(2013)0249),
 - vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» (COM(2010)2020),
 - vista la Tabella di marcia sull'efficienza nell'impiego delle risorse (COM(2011)0571),
 - vista la Strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 (COM(2011)0244),
 - vista la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ⁽¹⁾,
 - vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ⁽²⁾,
 - viste le conclusioni del Consiglio «Ambiente» del giugno 2011 e quelle del 17 dicembre 2012 (punto 14),
 - vista la sua risoluzione del 20 aprile 2012 intitolata «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: la strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020» ⁽³⁾, in particolare il paragrafo 50,
 - visto lo studio dal titolo «L'economia degli ecosistemi e della biodiversità» (TEEB — The Economics of Ecosystems and Biodiversity) ⁽⁴⁾,
 - visti il libro bianco del 2009 della Commissione dal titolo «L'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo» (COM(2009)0147) e la comunicazione «Strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici» (COM(2013)0216),
 - vista l'interrogazione alla Commissione sulle infrastrutture verdi — rafforzare il capitale naturale in Europa (O-000094/2013 — B7-0525/2013),
 - vista l'«Agenda territoriale dell'Unione europea 2020: verso un'Europa inclusiva, intelligente e sostenibile di regioni differenti»,
 - visti gli obiettivi di Aichi in materia di biodiversità del Piano strategico per la biodiversità 2011-2020, adottato dai firmatari della Convenzione sulla diversità biologica (CBD) nell'ottobre 2010,
 - visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che è necessario contrastare il declino della biodiversità e il deterioramento delle condizioni dei nostri ecosistemi per assicurare la continuità dell'offerta di servizi ecosistemici e la tutela del capitale naturale per le generazioni presenti e future;
- B. considerando che le infrastrutture verdi aiutano la natura a sprigionare tutto il potenziale dei servizi ecosistemici che essa è in grado di offrire alla società;
- C. considerando che è necessario contrastare il declino della biodiversità per tutelare il capitale naturale a vantaggio delle generazioni presenti e future;

⁽¹⁾ GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

⁽³⁾ GU C 258 E del 7.9.2013, pag. 99.

⁽⁴⁾ <http://www.teebweb.org>

Giovedì 12 dicembre 2013

- D. considerando che l'impatto dell'attività umana minaccia la biodiversità e l'integrità degli ecosistemi nell'Unione europea, anche attraverso la frammentazione e la distruzione degli habitat naturali, i cambiamenti climatici e il maggiore utilizzo degli habitat seminaturali;
- E. considerando che la biodiversità e il benessere della società umana sono strettamente collegati;
- F. considerando che, ai fini della conservazione e del rafforzamento della biodiversità all'interno dell'Unione, è importante ridurre al minimo il livello di frammentazione e accrescere la connettività ecologica;
- G. considerando che, secondo l'obiettivo di Aichi in materia di biodiversità n. 11, entro il 2020, almeno il 17 % delle acque terrestri e di quelle interne e il 10 % delle aree marine e costiere, in special modo le aree di particolare importanza per la biodiversità e per i servizi ecosistemici, dovranno essere conservate attraverso sistemi di aree protette gestiti in maniera equa ed efficiente, ecologicamente rappresentativi e ben collegati e altre efficaci misure di conservazione basate sul territorio e integrate nel più ampio paesaggio terrestre e marino;
- H. considerando che le infrastrutture verdi e l'agricoltura sono strettamente collegate, in termini di produttività agricola e di tutela del patrimonio agricolo nonché in ragione degli impatti a livello di pianificazione dello spazio e dell'uso del territorio generati dalle attività agricole;
- I. considerando che, come dimostrato dall'esperienza, i progetti incentrati sulle infrastrutture verdi offrono una grande opportunità per integrare la natura nella società, compresi gli ambienti urbani in cui vive una parte sempre più cospicua della popolazione, la quale è esposta alle gravi conseguenze del fenomeno dell'«isola di calore urbana»;
- J. considerando che è necessario condividere con le parti interessate e divulgare le informazioni relative a modalità efficienti di creazione, tutela, miglioramento e impiego delle infrastrutture verdi nelle varie tipologie di paesaggio;
- K. considerando che, come dimostrato dall'esperienza, la pianificazione e lo sviluppo di progetti infrastrutturali sono fasi essenziali durante le quali occorre assicurare l'integrazione delle esigenze ecologiche, economiche e sociali, sia nel caso dei paesaggi urbani che di quelli rurali;
- L. considerando che i progetti e i programmi infrastrutturali regionali e urbani cofinanziati dall'UE dovrebbero integrare gli elementi relativi alle infrastrutture verdi e alleviare gli impatti sugli ecosistemi esistenti, al fine di accrescere i vantaggi arrecati da tali programmi e progetti sul piano ambientale, sociale ed economico;
- M. considerando che le infrastrutture verdi offrono un'intera gamma di vantaggi ecologici, economici e sociali derivanti da soluzioni naturali, le quali sono generalmente meno costose e più sostenibili nonché capaci di contribuire alla creazione di posti di lavoro;
- N. considerando che gli investimenti in infrastrutture verdi producono di norma rendimenti elevati;

Osservazioni generali

1. accoglie con favore la comunicazione sulle infrastrutture verdi e l'intenzione della Commissione di perseguire attivamente gli obiettivi ivi contenuti;
2. riconosce l'importanza fondamentale delle infrastrutture verdi nel tutelare efficacemente il capitale naturale europeo, nel conservare gli habitat e le specie naturali e nel mantenere il buono status ecologico dei corpi d'acqua;
3. sottolinea il contributo che le infrastrutture verdi possono apportare al raggiungimento dei molteplici obiettivi dell'Unione per il 2020, e rileva l'urgenza di impiegarle e integrarle negli strumenti volti ad attuare il quadro finanziario pluriennale, onde contribuire in modo efficace al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di biodiversità;
4. riconosce che il ricorso alle infrastrutture verdi aiuterà l'Unione a onorare i suoi impegni internazionali nel quadro degli obiettivi di Aichi in materia di biodiversità e del Piano strategico per la biodiversità 2011-2020;

Giovedì 12 dicembre 2013

5. si compiace dell'approccio innovativo delle infrastrutture verdi, le quali offrono un buon rapporto costi-efficacia attraverso molteplici vantaggi e soluzioni in grado di riconciliare gli obiettivi ambientali, sociali ed economici;

Integrazione nei diversi ambiti programmatici

6. mette in risalto l'esigenza di integrare le infrastrutture verdi in tutte le politiche settoriali dell'Unione e negli accordi di finanziamento corrispondenti, basandosi sull'esempio delle migliori pratiche degli Stati membri;

7. segnala che le infrastrutture verdi possono rivestire un ruolo particolarmente importante nelle città, dove oggi vive una quota sempre più consistente della popolazione e dove possono fornire servizi quali aria pulita, controllo della temperatura e mitigazione dell'effetto «isola di calore» locale, offerta di aree ricreative, protezione dalle inondazioni, ritenzione dell'acqua piovana e prevenzione delle inondazioni, mantenimento dei livelli delle falde freatiche, ripristino o prevenzione della perdita di biodiversità, attenuazione di condizioni climatiche estreme e dei relativi effetti, miglioramento della salute dei cittadini e della qualità della vita in generale — anche mettendo a disposizione aree accessibili e alla portata di tutti dove svolgere attività fisica; pone in rilievo il nesso tra le infrastrutture verdi e la salute pubblica e ritiene che gli investimenti in infrastrutture verdi rappresentino anche un investimento a vantaggio della salute pubblica;

8. sottolinea il contributo fornito dalle infrastrutture verdi quali complementi fondamentali di Natura 2000, che accrescono la coerenza e la resilienza della rete, intesa a tutelare le specie e gli habitat chiave d'Europa, e contribuiscono al mantenimento dell'offerta di servizi ecosistemici stimati in diverse centinaia di miliardi di euro l'anno; pone in rilievo, in tale contesto, la complementarità fra la legislazione Natura 2000 e l'iniziativa a favore delle infrastrutture verdi;

9. esorta gli Stati membri a integrare e a rendere prioritarie le infrastrutture verdi nel quadro della pianificazione dello spazio e dell'utilizzo del suolo consultando e sensibilizzando le parti interessate sul posto e la popolazione locale attraverso campagne educative, e coinvolgendo tutti i livelli decisionali (locali, regionali e nazionali), e chiede alla Commissione di favorire l'assistenza e l'analisi comparativa in questo settore affinché le infrastrutture verdi diventino una parte ordinaria della pianificazione dello spazio e dello sviluppo territoriale in tutta l'Unione; segnala che le procedure di autorizzazione per i nuovi sviluppi edili o le infrastrutture grigie devono garantire una valutazione completa dell'eventuale impatto negativo sugli ecosistemi e sulle infrastrutture verdi esistenti, in modo da evitarlo o mitigarlo e da assicurare vantaggi effettivi a lungo termine per la società;

10. invita la Commissione e gli Stati membri a utilizzare tutti gli strumenti di finanziamento dell'UE, anche quelli previsti nell'ambito della politica di coesione e della politica agricola comune, in particolare le zone di interesse ecologico, al fine di promuovere le infrastrutture verdi laddove appropriato per assicurare l'offerta di una grande varietà di servizi ecosistemici e la tutela dei processi naturali nelle aree rurali e urbane; chiede alla Commissione di riferire regolarmente al Parlamento in merito all'impiego dei fondi della PAC a sostegno delle infrastrutture verdi; sottolinea, a tale proposito, il ruolo fondamentale delle infrastrutture verdi nel proteggere le api e, di conseguenza, nel garantire l'efficacia dell'impollinazione;

11. evidenzia gli effetti vantaggiosi delle infrastrutture verdi sulla mitigazione dei cambiamenti climatici, visto che hanno un'influenza positiva sugli stock di carbonio e sugli equilibri dei gas a effetto serra, in particolare per quanto concerne la conservazione delle torbiere, dei boschi e delle foreste semi-naturali e naturali e di altri ecosistemi ricchi di carbonio, e in tal modo contribuiscono all'attuazione della politica dell'UE in materia di clima;

12. sostiene gli sforzi tesi ad abbinare la pianificazione dello spazio allo sviluppo delle infrastrutture verdi nelle zone costiere, al fine di salvaguardare la biodiversità e di assicurare lo sviluppo sostenibile dei paesaggi costieri;

13. prende atto del ruolo essenziale svolto dalle infrastrutture verdi nell'adattamento ai cambiamenti climatici, in quanto accrescono la coerenza ecologica tra i siti Natura 2000, agevolano maggiori spostamenti e cambiamenti nella distribuzione delle specie tra i siti Natura 2000 e permettono l'adattamento della biodiversità a scala di paesaggio, contribuendo pertanto a dare attuazione alle politiche dell'Unione in materia di protezione della natura, nonché incoraggiando e garantendo ad altri settori, tra cui la gestione delle risorse idriche e la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, l'adattamento basato sugli ecosistemi;

14. ritiene essenziale che gli Stati membri, in particolare quelli che si affacciano sul mare, realizzino infrastrutture verdi in corrispondenza delle aree portuali e mettano a punto sistemi di trasporto tali da contribuire all'ecologizzazione di tali aree;

Giovedì 12 dicembre 2013

15. richiama l'attenzione sul fatto che la diminuzione dei rischi associati alle calamità naturali, quali le inondazioni o gli incendi boschivi, è un altro effetto positivo della creazione o del ripristino di infrastrutture verdi come pianure alluvionali naturali, boschi, paludi ecc., che possono migliorare la resilienza alle calamità e contribuire all'adattamento ai cambiamenti climatici, oltre a diminuire in modo significativo i relativi costi per la società;

16. sottolinea la necessità di includere pienamente la silvicoltura in questo ambito programmatico, al fine di ottenere molteplici vantaggi, al di là della produzione di legname e biomassa, dalla gestione forestale sostenibile e dalla conservazione delle foreste naturali, e di ripristinare le foreste frammentate o distrutte;

17. accoglie con soddisfazione l'iniziativa tesa a promuovere le infrastrutture verdi quale strumento per contribuire al filtraggio delle acque, alla prevenzione dell'erosione e alla conservazione del livello idrostatico e, di conseguenza, alla corretta attuazione della direttiva quadro in materia di acque, della direttiva sulle alluvioni e della pertinente legislazione sulle acque proposta nel programma generale, nonché alla gestione integrata delle zone costiere e alla pianificazione dello spazio marittimo;

18. rileva l'importanza di integrare in modo adeguato i requisiti delle infrastrutture verdi all'interno dell'attuazione degli strumenti della politica strutturale e di coesione dell'Unione, in particolare per quanto riguarda il finanziamento delle infrastrutture verdi urbane, ed esorta le autorità competenti a promuovere azioni in tal senso;

19. sottolinea la necessità di integrare le infrastrutture verdi nei programmi operativi nel quadro dei meccanismi di finanziamento dell'UE per il periodo 2014-2020;

20. esorta la Commissione a completare in tempi brevi, ovvero entro la fine del 2013, il materiale di supporto e orientamento citato nella comunicazione, in modo da migliorare la comprensione e la promozione delle infrastrutture verdi nei pertinenti ambiti programmatici e assicurare le opportunità di finanziamento attraverso i programmi operativi;

21. invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali a utilizzare al meglio le esistenti opportunità di finanziamento, al fine di promuovere gli investimenti in progetti incentrati sulle infrastrutture verdi che siano coordinati e coerenti;

Sviluppo di una strategia per le infrastrutture verdi

22. evidenzia la necessità di aumentare il coinvolgimento del settore privato negli investimenti in infrastrutture verdi e invita la Commissione e la BEI a istituire e rendere operativa, in tempi rapidi, una linea di finanziamento che comprenda meccanismi di sovvenzionamento innovativi a favore degli investimenti nelle infrastrutture verdi e in altri progetti legati al capitale naturale, valutando al contempo il sostegno reale e a lungo termine alle funzioni ecosistemiche; rileva che sarà necessario esplorare anche fonti di finanziamento aggiuntive a livello locale, regionale e nazionale;

23. è convinto che la diffusione delle infrastrutture verdi debba essere sostenuta da dati solidi e da conoscenze approfondite, e incoraggia la Commissione, in collaborazione con l'Agenzia europea dell'ambiente, gli Stati membri e le altre parti interessate, ad assicurare che l'Unione europea rafforzi la propria capacità in relazione alla mappatura e alla valutazione degli ecosistemi e ai servizi ecosistemici associati, e che tali informazioni e conoscenze siano prese in debita considerazione anche in fase di pianificazione e realizzazione dei progetti cofinanziati dall'UE;

24. esorta la Commissione a promuovere progetti di ricerca, innovazione, creazione di capacità, istruzione, divulgazione, sensibilizzazione e informazione pubblica in questo campo e a sostenere lo scambio di informazioni e migliori pratiche; sottolinea che le competenze e la formazione di personale in grado di gestire questo approccio innovativo e di valutare adeguatamente i vantaggi offerti dagli ecosistemi — in particolare nei settori dell'approvvigionamento idrico e della depurazione dell'acqua, dei rifiuti, dell'edilizia, della gestione delle calamità, dell'agricoltura, del turismo e della salute — agevolano lo sviluppo di infrastrutture verdi;

25. ritiene che l'integrazione in tutti gli ambiti programmatici costituisca una condizione di base senza la quale non è possibile attuare alcuna politica credibile in materia di infrastrutture verdi;

26. sottolinea il possibile ruolo dei proprietari e dei gestori dei terreni, delle organizzazioni della società civile, della «citizen science», della responsabilità dei cittadini e della partecipazione pubblica alla pianificazione, alla realizzazione, alla manutenzione e al controllo dei progetti locali incentrati sulle infrastrutture verdi, ed esorta gli Stati membri ad agevolare questo processo;

Giovedì 12 dicembre 2013

27. conviene sullo sviluppo di una strategia consistente nella definizione di assi prioritari per i progetti incentrati sulle infrastrutture verdi in Europa e sottolinea la necessità di mettere a punto un maggior numero di progetti e strategie interregionali transfrontalieri;

28. appoggia l'iniziativa basata sulle TEN-G, come annunciato nella comunicazione, e invita la Commissione ad attuare il proposito di sviluppare un sistema di TEN-G entro il 2015;

29. evidenzia il potenziale innovativo delle infrastrutture verdi e il ruolo chiave svolto dalle PMI in questo campo; sottolinea che l'istituzione di norme, certificazioni ed etichettature comuni deve fungere da sostegno agli investimenti nelle infrastrutture verdi e creare lo spazio necessario per le imprese pioniere del settore;

30. attende con interesse la revisione della strategia sulla biodiversità nel 2015, la successiva revisione della comunicazione sulle infrastrutture verdi nel 2017 per ancorare ulteriormente le infrastrutture verdi agli investimenti pianificati a livello dell'UE, nonché la revisione intermedia dei pertinenti ambiti programmatici (controllo dello stato di salute della PAC, revisione intermedia REGIO ecc.);

o

o o

31. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Giovedì 12 dicembre 2013

P7_TA(2013)0601

Relazione annuale della Banca centrale europea per il 2012**Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 sul rapporto annuale della Banca centrale europea per il 2012 (2013/2076(INI))**

(2016/C 468/28)

Il Parlamento europeo,

- visto il rapporto annuale della Banca centrale europea per il 2012,
 - visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 123 e 282 e l'articolo 284, paragrafo 3,
 - visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 15 e 21,
 - vista la sua risoluzione del 2 aprile 1998 sulla responsabilità democratica nella terza fase dell'UEM ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 17 aprile 2013 sul rapporto annuale 2011 della Banca centrale europea (BCE) ⁽²⁾,
 - visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, di seguito il «regolamento SSM»,
 - vista l'83a relazione annuale 2012/2013 della Banca dei regolamenti internazionali, pubblicata il 23 giugno 2013,
 - visto l'articolo 119, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0382/2013),
- A. considerando che, secondo le previsioni della primavera 2013 dei servizi della Commissione, il PIL dell'area dell'euro è sceso dello 0,6 % nel 2012, dopo essere aumentato dell'1,4 % nel 2011, e subirà una contrazione dello 0,4 % nel 2013 per poi aumentare dell'1,2 % nel 2014;
- B. considerando che, secondo le stesse previsioni, la disoccupazione nell'area dell'euro è cresciuta dal 10,2 % alla fine del 2011 all'11,4 % alla fine del 2012 e potrebbe aumentare ulteriormente al 12,2 % nel 2013 prima di registrare di nuovo una lieve diminuzione nel 2014, e si osservano significative differenze tra i paesi dell'area dell'euro, dove i tassi di disoccupazione variano tra il 4,3 % e il 25 %, con percentuali ancora più elevate in relazione alla disoccupazione giovanile la quale ha registrato un aumento significativo nello stesso periodo;
- C. considerando che nel 2012 la BCE ha ridotto i tassi di interesse una volta, a luglio (25 punti base), riducendoli ulteriormente a un minimo storico pari allo 0,5 % nel maggio 2013;
- D. considerando che, secondo le previsioni della primavera 2013 dei servizi della Commissione, il tasso medio di inflazione nell'area dell'euro è stato del 2,5 % nel 2012, in flessione rispetto al 2,7 % del 2011, e che la crescita di M3 è stata dell'1,5 % nel 2011, in calo rispetto all'1,7 % del 2010;
- E. considerando che il bilancio consolidato dell'Eurosistema ha raggiunto i 3 000 miliardi di EUR alla fine del 2012, con un aumento di circa il 12 % nel corso dello stesso anno;
- F. considerando che nel corso del 2012 gli attivi non negoziabili hanno rappresentato la principale componente, pari a circa il 25 % del totale, degli attivi posti a garanzia dell'Eurosistema; che gli attivi non negoziabili e i titoli garantiti da attivi rappresentano oltre il 40 % degli attivi totali posti a garanzia;

⁽¹⁾ GU C 138 del 4.5.1998, pag. 177.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0176.

Giovedì 12 dicembre 2013

- G. considerando che nel secondo trimestre del 2012 il fatturato complessivo di tutti gli strumenti del mercato monetario in euro è diminuito del 14 % rispetto al secondo trimestre dell'anno precedente;
- H. considerando che nel corso del 2012 l'offerta di liquidità di ultima istanza assicurata dalle banche centrali nazionali, come indicata alla voce «altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell'area dell'euro» del bilancio consolidato dell'Eurosistema, ha raggiunto livelli senza precedenti, attestandosi alla fine dell'anno a 206 miliardi di EUR;
- I. considerando che le operazioni di rifinanziamento a lungo termine della BCE del febbraio 2012 hanno fornito alle istituzioni finanziarie dell'area dell'euro 529,5 miliardi di EUR sotto forma di prestiti a scadenza triennale al tasso di interesse iniziale dell'1 %;
- J. considerando che il tasso di crescita dei crediti IFM ai residenti nell'area dell'euro ha subito una flessione significativa tra dicembre 2011 e dicembre 2012, passando dall'1 % di dicembre 2011 allo 0,4 % di dicembre 2012, e che i crediti al settore privato sono diminuiti dello 0,7 % a dicembre 2012;
- K. considerando che, sempre secondo le previsioni della primavera 2013 dei servizi della Commissione, il debito lordo medio delle amministrazioni pubbliche dell'area dell'euro è cresciuto dall'88 % del PIL nel 2011 al 92,7 % del PIL nel 2012, e che il disavanzo aggregato delle amministrazioni pubbliche è sceso dal 4,2 % al 3,7 % del PIL;
- L. considerando che le operazioni di rifinanziamento a lungo termine della BCE di dicembre 2011 e febbraio 2012 hanno concesso oltre 1 000 miliardi di EUR, rispettivamente 489 miliardi di EUR e 529,5 miliardi di EUR, alle banche europee sotto forma di prestiti collateralizzati con scadenza massima di tre anni, a un tasso di interesse indicizzato al tasso medio delle principali operazioni di rifinanziamento della BCE calcolato nel periodo di tali operazioni;
- M. considerando che le previsioni economiche europee della primavera 2012 hanno evidenziato un basso livello di fiducia da parte di imprese e consumatori, un elevato tasso di disoccupazione che limita il consumo privato, e una crescita delle esportazioni in calo dal 2010, che ha condotto a un livellamento della crescita del PIL nel corso del 2011 e del 2012;
- N. considerando che le piccole e medie imprese (PMI) rimangono la spina dorsale dell'economia nell'area dell'euro, dal momento che rappresentano quasi il 98 % del totale delle imprese nell'area dell'euro, danno lavoro a circa tre quarti dei lavoratori di tale area e producono circa il 60 % del valore aggiunto;
- O. considerando che il deterioramento dell'affidabilità creditizia e della solidità finanziaria delle PMI è stato più marcato rispetto a quello delle grandi imprese e che il prolungato periodo di debole congiuntura ha aggravato le sfide delle PMI in materia di informazione asimmetrica;
- P. considerando che, secondo le informazioni fornite dall'indagine sull'accesso ai finanziamenti delle PMI, durante la crisi l'andamento di utili, liquidità, riserve e capitale proprio delle PMI è stato meno favorevole rispetto a quello delle grandi imprese;
- Q. considerando che l'articolo 282 del TFUE afferma che l'obiettivo principale della BCE è il mantenimento della stabilità dei prezzi; che il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) opera sotto l'egida della BCE nell'ambito della stabilità finanziaria;
- R. considerando che la Banca dei regolamenti internazionali, nella sua relazione annuale, ha constatato che a causa della politica di bassi tassi di interesse nell'area dell'euro, gli sforzi di riforma degli Stati membri si sono notevolmente affievoliti;
- S. considerando che l'articolo 123 del TFUE e l'articolo 21 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea stabiliscono il divieto di facilitazione creditizia alle amministrazioni statali;
- T. considerando che un contesto a basso tasso di inflazione rappresenta il migliore contributo che la politica monetaria possa apportare alla realizzazione di condizioni favorevoli alla crescita economica, alla creazione di posti di lavoro, alla coesione sociale e alla stabilità finanziaria;

Giovedì 12 dicembre 2013

- U. considerando che gli interventi delle autorità macroprudenziali nazionali devono tenere conto della responsabilità del CERS in materia di vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario all'interno dell'UE;
- V. considerando che è particolarmente importante mantenere un flusso di credito alle PMI poiché queste impiegano il 72 % della manodopera dell'area dell'euro e presentano tassi lordi di creazione (e perdita) di posti di lavoro nettamente superiori rispetto alle grandi imprese;
- W. considerando che non si è ancora tenuto conto delle raccomandazioni riguardanti la trasparenza dei voti e la pubblicazione di resoconti sintetici presentate nelle precedenti risoluzioni del Parlamento europeo sulle relazioni annuali della BCE;
- X. considerando che al 28 settembre 2012 il saldo dei depositi era pari a 315 754 milioni di EUR;
- Y. considerando che il credito nell'area dell'euro in generale è in calo del 2 % l'anno e che in alcuni paesi si registrano riduzioni maggiori, ad esempio in Spagna, dove il calo annuale si è attestato all'8 % nel 2012;
- Z. considerando che le PMI devono sostenere costi di finanziamento molto più elevati a seconda del paese dell'area dell'euro in cui hanno la propria sede, creando distorsioni nel mercato unico;
- AA. considerando che la contrazione del credito che sta attualmente interessando le PMI in alcune parti dell'area dell'euro rappresenta uno dei problemi fondamentali che ritardano la ripresa economica;

Politica monetaria

1. accoglie con favore le coraggiose misure adottate dalla BCE nel 2012, che hanno contribuito in maniera determinante alla stabilizzazione del settore bancario, aiutando a spezzare il legame tra banche ed emittenti sovrani;
2. esprime profonda preoccupazione per il fatto che l'attuale situazione economica, caratterizzata da una persistente debolezza, stia diventando la norma in alcune parti dell'Unione, generando instabilità per l'area dell'euro nel suo insieme e compromettendo il sostegno all'intero progetto europeo da parte dei responsabili politici e dei cittadini;
3. osserva che il ricorso alle principali operazioni di rifinanziamento, alle operazioni di rifinanziamento a medio e lungo termine a tassi fissi con piena aggiudicazione degli importi e alle operazioni di rifinanziamento marginale nonché le offerte di liquidità di ultima istanza e i depositi presso la banca centrale si sono mantenuti a livelli alquanto elevati nel corso del 2012 a indicare un grave danno al meccanismo di trasmissione monetaria e al mercato del prestito interbancario dell'area dell'euro, anche se nel corso della seconda metà dell'anno si è osservato un significativo miglioramento della situazione, caratterizzato dalla stabilizzazione dei differenziali del tasso di interesse e degli squilibri del sistema TARGET II;
4. ritiene che gli effetti positivi delle decisioni del luglio 2012 di ridurre i tassi d'interesse di riferimento della BCE siano limitati, poiché in molte parti dell'area dell'euro il canale di trasmissione monetaria è rotto o profondamente compromesso; ricorda che, nel lungo periodo, tassi di interesse molto bassi possono provocare distorsioni nel settore delle imprese e nuocere al risparmio privato e ai piani pensionistici;
5. sottolinea che l'8 luglio 2013, rivolgendosi alla commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo, il presidente della Banca centrale europea ha annunciato che, secondo le previsioni, per un lungo periodo di tempo i tassi di interesse di riferimento della BCE sarebbero rimasti ai livelli attuali o sarebbero scesi considerate le deboli prospettive generali di inflazione fino al medio termine, la vasta debolezza di fondo dell'economia e la fiacca dinamica monetaria;
6. rileva con preoccupazione che nel 2012 la domanda di liquidità del sistema bancario all'Eurosistema è aumentata, accentuando pertanto la dipendenza del sistema bancario dall'intervento dell'Eurosistema, e ammonisce circa i rischi di tale dipendenza;
7. ritiene che le operazioni di rifinanziamento a lungo termine (ORLT) a tre anni, regolate nel marzo 2012, abbiano contribuito a stabilizzare il sistema bancario, ma che tale misura dovrebbe essere temporanea; osserva che, nonostante l'iniezione di liquidità nel sistema bancario effettuata attraverso le ORLT, il credito a disposizione dell'economia reale è ancora inferiore ai livelli pre-crisi; è consapevole che la richiesta di credito da parte delle imprese è attualmente a un livello molto basso, il che rende difficile l'attività creditizia delle banche;

Giovedì 12 dicembre 2013

8. esprime viva preoccupazione per il trasferimento dei rischi dalle banche e dai governi in difficoltà al bilancio della BCE a seguito della decisione della BCE di acquistare quote «illimitate» del debito pubblico a breve termine; sottolinea che le ORLT non offrono una soluzione di fondo alla crisi;
9. ritiene che le funzioni di una banca centrale nazionale debbano essere svolte in modo pienamente compatibile con l'indipendenza funzionale, istituzionale e finanziaria, onde salvaguardare il corretto svolgimento dei suoi compiti a norma del trattato e dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della BCE;
10. sottolinea che la crescita insufficiente del settore imprenditoriale europeo non è nel complesso dovuta alla scarsa disponibilità di credito offerto dal settore bancario;
11. esprime preoccupazione per il fatto che la restrizione del credito sembra colpire molto duramente le PMI, perché secondo la percezione delle banche le PMI hanno una maggiore probabilità di insolvenza rispetto alle imprese più grandi e anche perché le PMI spesso non sono in grado di passare dal credito bancario ad altre fonti di finanziamento esterno;
12. sottolinea la propria preoccupazione per la notevole frammentazione delle condizioni del prestito a favore delle PMI nei paesi dell'area dell'euro;
13. evidenzia il ruolo importante, benché limitato, svolto programma per il mercato dei titoli finanziari (SMP) fino a settembre 2012 nel far fronte al malfunzionamento di alcuni segmenti del mercato dei titoli del debito sovrano dell'area dell'euro;
14. accoglie con favore la strutturazione delle operazioni monetarie definitive (Outright Monetary Transactions — OMT), senza limiti quantitativi ex ante, per salvaguardare la trasmissione della politica monetaria, e si compiace della decisione di collegare l'attivazione di tali operazioni a condizioni rigorose legate a un programma concernente lo strumento europeo per la stabilità finanziaria/il meccanismo europeo di stabilità (EFSF/MES);
15. comprende gli ammonimenti della Banca dei regolamenti internazionali riguardo a un periodo troppo esteso di politica monetaria accomodante; segue con interesse le discussioni all'interno di gran parte delle principali banche centrali sul calendario migliore per porre fine alle loro politiche monetarie allentate; rileva che, fra gli altri, anche la Federal Reserve Board intende abbandonare le attuali politiche non appena possibile; è consapevole che la BCE manterrà una politica accomodante fino alla completa stabilizzazione del settore bancario e fino a quando sussisterà la minaccia di ricadute nel settore pubblico, una politica che è resa possibile dalla previsione di bassi tassi di inflazione a medio termine;
16. ritiene necessario che i programmi della BCE per la messa a disposizione di liquidità affrontino anche in modo adeguato le preoccupazioni di natura inflazionistica, ad esempio tramite la sterilizzazione;
17. ritiene, alla luce dei recenti sviluppi negli Stati Uniti, che la ripresa economica e la maggiore crescita dell'economia rappresentino una solida base per la progressiva eliminazione delle misure di alleggerimento quantitativo;
18. ricorda che le misure della BCE non convenzionali di politica monetaria erano destinate ad avere carattere transitorio e non devono pertanto in alcun modo essere considerate dal settore bancario come uno strumento permanente;
19. esorta la BCE a inviare chiari segnali al mercato per quanto riguarda il previsto periodo di attivazione delle sue misure non convenzionali di politica monetaria e ad avviare la fase di graduale eliminazione di tali misure non appena si allenti la tensione nel settore bancario, si renda possibile spezzare il legame tra banche ed emittenti sovrani e gli indicatori economici relativi alla crescita e all'inflazione giustificino tale decisione;
20. ritiene che gli strumenti di politica monetaria utilizzati dalla BCE dall'inizio della crisi, pur offrendo un atteso sollievo ai mercati finanziari in difficoltà, abbiano mostrato i propri limiti in termini di stimolo della crescita e di miglioramento della situazione del mercato del lavoro; è pertanto del parere che la BCE potrebbe esaminare ulteriori misure;
21. esprime preoccupazione per i livelli piuttosto elevati dell'offerta di liquidità di ultima istanza assicurata dalle banche centrali nazionali nel corso del 2011 e chiede formalmente che vengano forniti ulteriori dati sulla precisa entità di tali linee, sulle operazioni correlate e sulle condizioni per esse previste;

Giovedì 12 dicembre 2013

22. rileva la necessità, visto che il meccanismo di trasmissione monetaria non funziona come dovrebbe, che la BCE identifichi soluzioni più direttamente mirate alle PMI; osserva che attualmente le PMI dell'area dell'euro simili per caratteristiche, prospettive e rischio economico non hanno pari accesso al credito; invita la BCE a implementare una politica di acquisto diretto di prestiti PMI cartolarizzati di alta qualità, specie da quegli Stati membri in cui si è rotto il meccanismo di trasmissione monetaria; sottolinea la necessità che tale politica sia limitata sul piano quantitativo e temporale, completamente sterilizzata e concepita in modo da evitare rischi per il bilancio della BCE;

23. ritiene che la BCE debba prendere molto seriamente in considerazione la possibilità di avviare un programma specifico per aiutare le PMI ad accedere al credito nelle linee del regime «Funding for lending» della Banca d'Inghilterra;

24. ritiene che il sistema di regolamento TARGET II abbia svolto un ruolo fondamentale per la salvaguardia dell'integrità del sistema finanziario dell'area dell'euro; osserva tuttavia che i significativi squilibri del sistema sono indice di una preoccupante frammentazione dei mercati finanziari nell'area dell'euro e sono alla base della fuga di capitali che attualmente si registra negli Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà per la loro stabilità finanziaria;

25. chiede alla BCE di rendere pubblica la decisione normativa concernente il programma OMT, onde poterne analizzare in modo più approfondito dettagli e implicazioni;

26. sottolinea che le linee di concessione di liquidità di ultima istanza sono segnalate sotto la voce «altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell'area dell'euro» nel bilancio consolidato dell'Eurosistema senza fornire informazioni complementari o più granulari su tali linee, sulle operazioni correlate e sulle condizioni corrispondenti; chiede alla BCE di migliorare le comunicazioni in relazione agli sviluppi dell'offerta di liquidità di ultima istanza fornite sul proprio sito Internet paese per paese;

27. è confortato dalla stabilizzazione degli squilibri del sistema TARGET II nella seconda metà del 2012; sottolinea che il sistema di regolamento TARGET II ha svolto un ruolo fondamentale per la salvaguardia dell'integrità del sistema finanziario dell'area dell'euro; ribadisce, tuttavia, la propria preoccupazione per la frammentazione dei mercati finanziari in atto all'interno dell'area dell'euro;

28. ricorda l'indipendenza della BCE nella gestione della sua politica monetaria, come sancito dai trattati; afferma che la politica monetaria dovrebbe essere condotta in modo democratico ed essere il risultato di deliberazioni che tengano conto di punti di vista e approcci diversi, allo scopo di poter rafforzare la trasparenza e quindi la responsabilità democratica; ricorda a tale riguardo l'importanza del dialogo monetario e delle interrogazioni scritte presentate dai deputati al Parlamento europeo;

29. esprime preoccupazione per i possibili effetti collaterali di una prolungata politica monetaria eccezionalmente accomodante, quali un'aggressiva assunzione di rischio, il rafforzamento degli squilibri finanziari, le distorsioni riguardanti la formazione dei prezzi nei mercati finanziari e gli incentivi a ritardare il necessario ripianamento e le riforme dei bilanci; esorta la BCE a trovare il giusto equilibrio tra il pericolo di abbandonare troppo presto questa politica monetaria straordinariamente accomodante e i rischi connessi alla scelta di procrastinare ulteriormente tale decisione;

30. sottolinea che la BCE deve essere pronta a rispettare le norme più stringenti in materia di responsabilità nei confronti del Parlamento, nell'espletamento delle sue funzioni in materia di politica monetaria e di vigilanza, e ricorda a tale riguardo l'importanza del dialogo monetario e delle interrogazioni scritte presentate dai deputati al Parlamento; rammenta il costante appello a una maggiore trasparenza in seno alla BCE, che si tradurrebbe in maggiore credibilità e prevedibilità, e si compiace dei miglioramenti già posti in essere in tale settore;

31. ritiene che i tassi di cambio rappresentino una variabile di politica economica cruciale, che influenza la competitività dell'area dell'euro; sottolinea l'importanza di sostenere l'euro quale valuta internazionale;

Giovedì 12 dicembre 2013

32. invita la BCE, in collaborazione con le banche centrali nazionali, a illustrare le sue politiche in termini di accordi di swap valutari intesi a contribuire a mantenere la stabilità finanziaria;

Unione bancaria

33. rileva che il sistema bancario europeo è ancora fragile e deve essere riformato in termini strutturali e consolidato attraverso lo sviluppo di una vera e propria unione bancaria;

34. accoglie con favore i progressi realizzati nei negoziati sul regolamento concernente il meccanismo di vigilanza unico (SSM), che attribuisce alla BCE il potere di vigilanza sugli enti creditizi dell'area dell'euro e su quelli che intendono partecipare; ritiene che l'istituzione dell'SSM contribuirà a interrompere le interconnessioni tra banche ed emittenti sovrani e favorirà lo sviluppo di un approccio comune europeo alla gestione delle crisi;

35. accoglie con favore, in particolare, la sua partecipazione alla nomina del presidente e del vicepresidente del consiglio di vigilanza;

36. ritiene che l'introduzione dell'SSM debba contribuire a ripristinare la fiducia nel settore bancario e a rilanciare i prestiti interbancari e i flussi di credito transfrontalieri tramite una vigilanza integrata e indipendente di tutti gli Stati membri partecipanti;

37. invita l'SSM a operare in piena conformità con il corpus unico di norme per i servizi finanziari e in assoluta coerenza con i principi alla base del mercato unico dei servizi finanziari;

38. è del parere che la BCE debba accogliere con favore la possibilità di coinvolgere nell'SSM gli Stati membri dell'UE non appartenenti all'area dell'euro, in modo da assicurare una maggiore armonizzazione delle prassi di vigilanza all'interno dell'Unione;

39. sottolinea l'importanza di una collaborazione fruttuosa tra la BCE e le autorità nazionali competenti nel quadro dell'SSM, al fine di garantire una corretta ed efficace vigilanza;

40. accoglie con favore la preparazione di una revisione completa della qualità degli attivi per tutte le banche che saranno soggette alla diretta sorveglianza dell'SSM, la quale sarà inserita nelle prove di stress generali condotte dall'Autorità bancaria europea (ABE), in collaborazione con l'SSM, nel secondo trimestre del 2014;

41. rileva che il rafforzamento della BCE derivante dall'istituzione dell'SSM deve essere controbilanciato da una maggiore responsabilità nei confronti dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo;

42. ritiene che la trasparenza nell'ambito della vigilanza bancaria sia essenziale, come convenuto nell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la BCE;

43. rileva che l'assegnazione di compiti di vigilanza alla BCE pone nuove sfide in termini di conflitto d'interesse e accoglie con favore le disposizioni in materia previste nell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la BCE; ricorda che, al fine di dare piena attuazione a tali disposizioni, è necessario che la BCE introduca norme più accurate, tra cui disposizioni sui periodi di riflessione per gli alti funzionari dell'Eurosistema coinvolti nella vigilanza bancaria;

44. ricorda che è di fondamentale importanza che la BCE garantisca la separazione operativa delle unità centrali che preparano i progetti di decisione in materia di politica monetaria e di politica di vigilanza; sottolinea l'assoluta necessità di un accordo negoziato tra la BCE e il Parlamento europeo concernente misure concrete atte a garantire la responsabilità democratica;

45. ritiene sia necessario approvare con urgenza l'istituzione di un meccanismo di risoluzione unico, per tutelare i contribuenti e prevenire ulteriori crisi bancarie;

46. sottolinea che, per migliorare la resilienza del sistema bancario, è essenziale rafforzarne la diversità incoraggiando lo sviluppo di piccole e medie banche locali;

Giovedì 12 dicembre 2013

Questioni istituzionali

47. osserva che il regolamento sull'SSM prevede la conclusione di accordi interistituzionali tra il Parlamento europeo e la BCE riguardo alla responsabilità democratica ponendo l'accento sul ruolo del Parlamento; esorta la BCE a soddisfare i nuovi requisiti, in particolare in termini di responsabilità democratica e trasparenza nelle sue attività di vigilanza;

48. invita la BCE a sottoporre ogni aspetto della sua attività a un'autovalutazione critica, compreso l'impatto dei programmi di adeguamento che ha contribuito a formulare e l'adeguatezza ex-post delle ipotesi e degli scenari macroeconomici alla base di tali programmi;

49. invita la BCE a pubblicare i resoconti sintetici delle riunioni del consiglio direttivo, incluse le discussioni e le votazioni;

50. esprime profonda preoccupazione per il disprezzo mostrato dal Consiglio nei confronti della risoluzione del Parlamento del 25 ottobre 2012 sulla nomina di un nuovo membro del comitato esecutivo della BCE ⁽¹⁾ e rileva che sarebbe opportuno tenere in debita considerazione sia le competenze sia il genere dei membri al momento della nomina degli alti dirigenti della BCE; è del parere che le istituzioni dell'Unione europea, ivi compresa la BCE, debbano dare il buon esempio per quanto attiene all'equilibrio di genere e considera fondamentale migliorare la rappresentanza di genere nell'ambito delle posizioni direttive in seno alla BCE; disapprova il fatto che gli Stati membri abbiano ignorato il voto contrario del Parlamento, sia in seno alla commissione ECON sia in Aula, in conseguenza della mancanza di una prospettiva di equilibrio di genere nella nomina di Yves Mersch; esorta gli Stati membri a integrare una prospettiva di equilibrio di genere, unitamente alla possibilità di un'azione positiva sulla base di una rappresentanza di genere equilibrata, per quanto attiene alla nomina dei membri del comitato esecutivo;

51. ricorda, a norma dell'articolo 10.4 del protocollo n. 4 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, che le riunioni del consiglio direttivo hanno carattere di riservatezza, ma il consiglio direttivo può decidere di rendere pubblico il risultato delle proprie deliberazioni; chiede alla BCE di fornire, nei suoi rapporti annuali successivi, una risposta motivata alla relazione annuale del Parlamento relativa alla BCE;

o

o o

52. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alla Banca centrale europea.

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2012)0396.

Giovedì 12 dicembre 2013

P7_TA(2013)0602

Situazione nella Repubblica Centrafricana

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 sulla situazione nella Repubblica centrafricana (2013/2980(RSP))

(2016/C 468/29)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni del 17 gennaio 2013 ⁽¹⁾ e del 12 settembre 2013 ⁽²⁾ sulla situazione nella Repubblica centrafricana (RCA),
- viste le risoluzioni 2088(2013) del 24 gennaio 2013, 2121(2013) del 10 ottobre 2013 e 2127(2013) del 5 dicembre 2013 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
- viste la relazione del Segretario generale dell'ONU del 15 novembre 2013 e la relazione di Abou Moussa, rappresentante del Segretario generale e capo dell'ufficio regionale delle Nazioni Unite per l'Africa centrale,
- vista la richiesta di aiuto lanciata alla comunità internazionale dalla tribuna dell'ONU dal primo ministro centrafricano Nicolas Tiangaye,
- vista la lettera delle autorità centrafricane del 20 novembre 2013, in cui esse chiedono che la MISCA sia sostenuta da contingenti francesi,
- visto il resoconto al Consiglio di sicurezza del 25 novembre 2013 del Segretario generale aggiunto dell'ONU Jan Eliasson sulla situazione nella RCA,
- viste le dichiarazioni sulla RCA rilasciate dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza in data 21 dicembre 2012, 1^o e 11 gennaio 2013, 25 marzo 2013, 21 aprile 2013, 27 agosto 2013 e 5 dicembre 2013,
- viste le dichiarazioni del Commissario ONU per l'aiuto umanitario e la protezione civile del 21 dicembre 2012 sulla recrudescenza del conflitto nella RCA e del 10 settembre 2013 sul peggioramento della crisi nella RCA,
- visto l'accordo di Cotonou riveduto,
- vista l'istituzione, nel maggio 2013, di un gruppo di contatto internazionale sulla RCA incaricato di coordinare l'azione a livello regionale, continentale e internazionale per giungere a una soluzione duratura dei problemi ricorrenti del paese;
- vista la riunione del gruppo di contatto internazionale tenutasi a Brazzaville (Repubblica del Congo) il 3 maggio 2013, in occasione della quale è stata convalidata la tabella di marcia della transizione ed è stato istituito un Fondo speciale per assistere la RCA,
- vista la dichiarazione adottata del gruppo di contatto internazionale sulla RCA nella sua terza riunione tenutasi a Bangui l'8 novembre 2013,
- visto lo statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI) del 1998, ratificato dalla RCA nel 2001,
- visto il protocollo opzionale concernente il coinvolgimento dei minori nei conflitti armati alleato alla convenzione sui diritti dell'infanzia, di cui la RCA è firmataria,
- vista la dichiarazione alla stampa del 13 novembre 2013 del Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione africana sulla situazione nella RCA,

⁽¹⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0033.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0389.

Giovedì 12 dicembre 2013

- vista l'adozione di una nuova dottrina operativa da parte del Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione africana del 10 ottobre 2013,
- visto il comunicato del Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione africana del 13 novembre 2013 in cui si esprime compiacimento per il previsto rafforzamento del contingente francese al fine di meglio sostenere la MISCA,
- vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE del 19 giugno 2013 sulla RCA,
- vista la dichiarazione resa dai copresidenti dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE ad Addis Abeba (Etiopia) del 27 novembre 2013,
- viste le conclusioni del Consiglio UE sulla RCA del 21 ottobre 2013,
- visti l'articolo 122, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

Violenze

- A. considerando che dopo la ripresa dei combattimenti nella RCA alla fine del 2012 e la destituzione dal potere dell'ex presidente François Bozizé nel marzo 2013 ad opera degli insorti Séléka la RCA è precipitata nel caos, con gravi penurie di generi alimentari e materiale medico;
- B. considerando che, dopo la vittoria militare conseguita dalla coalizione Séléka il 24 marzo 2013 e la sua ascesa al potere, alcuni esponenti della stessa hanno commesso numerose atrocità, stupri, crimini, violenze fisiche, furti, saccheggi e altre violazioni dei diritti umani, tanto nella capitale quanto nelle province, sfuggendo a qualsiasi controllo; che si sta espandendo l'impiego di minori soldato e si diffonde la violenza sessuale;
- C. considerando che gli abusi sono commessi anche da altri gruppi armati, alcuni dei quali si dichiarano a favore dell'ex presidente Bozizé;
- D. considerando che, dopo il 5 dicembre 2013, a Bangui nel giro di 72 ore sono morte 400 persone;
- E. considerando che la guerra viene strumentalizzata come guerra di religione, come confermato dalla difficile situazione delle comunità cristiane, e che, nonostante gli sforzi congiunti dei capi religiosi per scongiurare una guerra interconfessionale e la tradizione di coesistenza pacifica tra religioni e comunità, la situazione rischia di diventare incontrollabile se non viene affrontata correttamente;
- F. considerando che si profila il rischio di contagio nella regione se la RCA diventa un rifugio per terroristi, narcotrafficienti, jihadisti e malavitosi, con ripercussioni anche nei paesi limitrofi; che le autorità del Camerun hanno temporaneamente chiuso il confine con la RCA a seguito di un attacco sferrato dai ribelli del Séléka contro la città di frontiera di Toktoyo, nel quale un agente di frontiera camerunense è stato ucciso;
- G. considerando che le violenze sono state commesse da gruppi equipaggiati con armamenti moderni e in alcuni casi pesanti;
- H. considerando che i conflitti armati sono diventati sempre più autosufficienti da un punto di vista finanziario, dato che i gruppi di ribelli, le reti criminali, i mercenari e le bande di predatori ricorrono sempre di più al gettito delle risorse naturali per finanziare le attività militari;
- I. considerando che le autorità nazionali di transizione non sono in grado di imporsi ai responsabili delle violenze e di farsi carico dei loro obblighi di proteggere le popolazioni;
- J. considerando che le violenze perpetrate nella RCA giustificano l'urgenza di intervenire per prevenire i rischi di crimini di massa che incombono sulla popolazione centrafricana e sulla stabilità dei paesi della regione
- K. considerando che nella RCA la situazione rischia di prefigurare un clima propizio allo sviluppo di attività criminali transnazionali (sunto della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU);

Giovedì 12 dicembre 2013

Sicurezza

- L. considerando che, nonostante lo spiegamento di ben 1 300 soldati della Comunità economica degli Stati dell'Africa centrale (CEEAC) nella RCA, dette truppe non sono state in grado di impedire che il paese precipitasse nell'anarchia;
- M. considerando che nella sua risoluzione 2127(2013, approvata all'unanimità, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha autorizzato l'intensificazione dell'intervento militare di truppe francesi e africane al fine di ripristinare la sicurezza e proteggere i civili nella RCA, ha imposto un embargo sulle armi e ha chiesto alle Nazioni Unite di predisporre un'eventuale missione di mantenimento della pace;
- N. considerando che il 26 novembre 2013 il generale Jean-Marie Michel Mokoko (Congo) è stato nominato rappresentante speciale dell'Unione africana nella RCA e capo delle forze africane dispiegate nel paese (MISCA);
- O. considerando che la MISCA potrebbe dispiegarsi per un periodo di 12 mesi, con una clausola di revisione di sei mesi, con il compito di proteggere i civili, ripristinare l'ordine e la sicurezza, stabilizzare il paese e facilitare l'istadamento dell'aiuto umanitario;
- P. considerando che la realizzazione di un'operazione di mantenimento della pace dell'ONU, sollecitata dall'Unione africana e prevista nella risoluzione 2017 del Consiglio di sicurezza dell'ONU, consentirebbe di proseguire in termini finanziari l'operazione;
- Q. considerando che secondo la relazione del Segretario generale dell'ONU, per essere efficace, un'operazione dell'ONU dovrebbe mobilitare tra 6 e 9 mila caschi blu;

Diritti umani

- R. considerando che il collasso dell'ordine pubblico e della sicurezza nella Repubblica centrafricana sta provocando una catastrofe umanitaria e pone inoltre una grave minaccia per la sicurezza regionale;
- S. considerando che l'uccisione di civili, l'incendio di case e la distruzione delle infrastrutture di base hanno costretto alla fuga mezzo milione dei 4,6 milioni di abitanti del paese;
- T. considerando che il 4 settembre 2013 il procuratore del tribunale di Bangui ha chiesto una condanna a dieci anni di reclusione per 24 ex ribelli di Séléka nel corso del primo processo sugli abusi commessi nella RCA;
- U. considerando che nessuna azione giudiziaria è stata avviata nei confronti di molti autori di violazioni dei diritti umani e crimini di guerra; che ciò alimenta un clima di impunità e favorisce la perpetrazione di altri crimini;

Settore umanitario

- V. considerando che la recente valutazione della sicurezza alimentare d'emergenza ha rivelato che nel paese 484 000 persone sono a rischio di insicurezza alimentare;
- W. considerando che a causa dell'insicurezza e del livello inadeguato dei finanziamenti rapportato all'entità della crisi, le organizzazioni umanitarie stanno operando solo nelle città;
- X. considerando che l'instabilità ha spinto il 70 % dei bambini ad abbandonare la scuola;
- Y. considerando che l'Unione europea continua ad impegnarsi in un dialogo politico regolare con la RCA e resta il principale donatore del paese dopo aver portato i propri aiuti umanitari da 8 milioni di EUR a 20 milioni di EUR; che tali aiuti dell'UE sono insufficienti e che anche altri partner internazionali dovranno impegnarsi a contribuire;

Sviluppo

- Z. considerando che la complessità della crisi richiede una risposta globale e coerente, integrata e pluridimensionale, poiché un intervento militare non può da solo risolvere i problemi;
- AA. considerando che è importante mettere a punto un approccio ampio e olistico che tenga conto dell'interdipendenza tra la gestione delle risorse naturali della RCA, la pace e questioni in materia di sicurezza e sviluppo al fine di raggiungere una soluzione duratura;

Giovedì 12 dicembre 2013

AB. considerando la necessità di un consistente aiuto economico internazionale;

AC. considerando la decisione presa dal processo di Kimberley di sospendere la RCA;

AD. considerando che, nonostante l'incertezza della situazione nella RCA, l'Unione non ha mai sospeso la cooperazione allo sviluppo con tale paese e resta il principale donatore di aiuti umanitari; che il 5 dicembre 2013 l'Unione ha offerto 50 milioni di EUR per la missione internazionale di sostegno, sotto controllo africano, per contribuire alla stabilizzazione del paese e alla protezione delle popolazioni locali e creare le condizioni che permettano la fornitura di assistenza umanitaria e la riforma del settore della sicurezza e della difesa;

Violenze

1. condanna fermamente le gravi violazioni del diritto umanitario e le diffuse violazioni del diritto in materia di diritti umani, soprattutto da parte di ex membri di Séléka e gruppi di milizie, in particolare quelli noti come «anti-balaka», comprese le esecuzioni extragiudiziali, le esecuzioni sommarie, le sparizioni forzate, le detenzioni e gli arresti arbitrari, le torture, le violenze sessuali e di genere e il reclutamento di bambini soldato; esprime la sua profonda preoccupazione per la nuova dinamica di violenza e ritorsione che sta prevalendo nella RCA e rischia di degenerare in una situazione incontrollabile caratterizzata dai più gravi crimini in base al diritto internazionale, quali crimini di guerra e crimini contro l'umanità; è altresì preoccupato per le possibili ripercussioni che rischiano di destabilizzare l'intera regione;

2. ribadisce la sua profonda preoccupazione per la situazione nella Repubblica centrafricana, caratterizzata dal collasso totale dell'ordine pubblico, dall'assenza dello Stato di diritto e da violenze settarie; condanna i recenti episodi di violenza, che hanno ulteriormente deteriorato persino i servizi più essenziali nel paese e aggravato la già drammatica situazione umanitaria dell'intera popolazione;

3. plaude, a tale proposito, alla decisione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite relativa a un embargo sulle armi nei confronti della RCA;

Sicurezza

4. si compiace dell'adozione della risoluzione 2127(2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a norma del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite e chiede che venga applicata tempestivamente in modo da risparmiare altre violenze e insicurezza alla popolazione della RCA;

5. plaude al rapido dispiegamento di truppe francesi a seguito dell'autorizzazione concessa dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nonché ai loro sforzi tesi a porre fine alle violenze, proteggere la popolazione civile e disarmare le milizie;

6. rende omaggio ai due soldati francesi, impegnati al fianco delle forze africane, uccisi nel primo giorno della loro missione di protezione delle popolazioni civili della RCA;

7. accoglie con favore gli attuali sforzi internazionali tesi a ripristinare l'ordine, tra cui il rafforzamento della forza di pace MICOPAX della Comunità economica degli Stati dell'Africa centrale (CEEAC) e la sua trasformazione nella forza di pace denominata missione internazionale di sostegno per l'Africa centrale (MISCA) sotto la responsabilità dell'Unione africana;

8. invita la comunità internazionale a fornire tutto il necessario contributo in termini finanziari, di truppe e di altro genere a favore del potenziamento della presenza di forze di sicurezza prevalentemente africane e a garantire l'attuazione del suo mandato; si compiace, a tale proposito, del contributo di 50 milioni di EUR concesso dall'Unione europea a sostegno della missione AFISMA-CAR;

9. deplora la lentezza con cui è stata predisposta l'operazione di mantenimento della pace delle Nazioni Unite e il tempo che il Consiglio di sicurezza ha impiegato per dare un mandato a norma del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite;

10. ritiene inoltre necessario affrontare le conseguenze dei conflitti, in particolare tramite la riforma delle forze armate e delle forze di sicurezza, la smilitarizzazione, la smobilitazione e il reinserimento degli ex combattenti, conformemente alla risoluzione 2121(2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il rimpatrio dei rifugiati, il reinsediamento degli sfollati interni nelle proprie case e l'attuazione di programmi sostenibili di sviluppo;

Giovedì 12 dicembre 2013

11. chiede al Consiglio dell'Unione europea di esaminare la possibilità di azioni di formazione e di sostegno a favore della missione MISCA, come è stato fatto per la missione AMISOM, al fine di incrementare la capacità delle forze africane di gestire in modo autonomo la programmazione e lo svolgimento delle operazioni di messa in sicurezza;

12. rileva che le recenti crisi nel Mali e nella RCA illustrano che è necessario che il continente africano si doti di un'adeguata capacità di sicurezza continentale; rivolge, a tale proposito, un appello all'Unione europea e ai suoi Stati membri affinché intensifichino il sostegno alla messa a punto efficace della Capacità africana di reazione immediata alle crisi (Caric) creata nel giugno 2013, intesa come corollario indispensabile dell'operatività della forza di pronto intervento africana inizialmente prevista per il 2010;

13. auspica il rafforzamento della cooperazione regionale nella lotta contro l'Esercito di Resistenza del Signore;

Diritti umani

14. sottolinea l'importanza di non lasciare impuniti gli autori di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale e di quello in materia di diritti umani; chiede che gli autori di tali atti siano segnalati, identificati, sottoposti a indagini e puniti conformemente al diritto penale nazionale e internazionale; sottolinea, a tale proposito, che la situazione nella RCA è già stata sottoposta all'attenzione della Corte penale internazionale (CPI) e che, stando allo statuto della Corte, non esiste un periodo di prescrizione per il genocidio, i crimini contro l'umanità o i crimini di guerra, e accoglie con favore la dichiarazione resa il 7 agosto 2013 dal procuratore della CPI;

15. chiede che si prendano urgentemente misure finalizzate a contrastare la violenza contro le donne e le giovani, ad assicurarne la protezione e a porre fine all'impunità di coloro che commettono tali crimini;

16. plaude, in particolare, all'istituzione da parte del Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite di una commissione di inchiesta con il compito di investigare le segnalazioni riguardanti le violazioni del diritto umanitario internazionale e dei diritti umani commesse nella Repubblica centrafricana da tutte le parti coinvolte a partire dal mese di gennaio 2013; invita tutte le parti a cooperare pienamente con tale commissione per assicurare che gli autori di questi atti efferati rispondano delle loro azioni;

17. incoraggia la piena collaborazione con il Comitato delle sanzioni istituito dalla risoluzione 2127 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

18. chiede alle autorità della RCA di ottemperare agli obblighi sanciti nello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, sottoscritto dal loro paese;

19. chiede il mantenimento degli obblighi nazionali e internazionali per quanto concerne il divieto di reclutare e di utilizzare i bambini nell'ambito di forze armate e di gruppi armati;

Settore umanitario

20. accoglie con favore la creazione, ad opera dell'UE e a partire dal 9 dicembre, di un ponte aereo umanitario con voli dell'ECHO, il servizio di trasporto aereo degli aiuti umanitari, volto a intensificare gli sforzi internazionali per stabilizzare la RCA assicurando che gli aiuti umanitari raggiungano coloro che ne hanno più disperato bisogno; plaude agli sforzi profusi dal servizio esterno e dal commissario per gli aiuti umanitari, che hanno fornito una risposta rapida alla situazione;

21. invita la comunità internazionale a tenere alta l'attenzione sulla RCA e a sostenere questo fragile paese; sottolinea, a tale proposito, la necessità che la comunità umanitaria rispetti i propri impegni nei confronti della RCA, nonostante l'attuale situazione politica e di sicurezza, e assegni risorse adeguate per rispondere alla crisi medica e umanitaria che il paese si trova a dover affrontare; esprime preoccupazione per gli ostacoli eretti all'accesso degli aiuti umanitari e condanna gli attacchi sferrati contro gli operatori umanitari; invita tutte le parti coinvolte nel conflitto, e in particolare il gruppo Séléka, a garantire un accesso sicuro e libero alle organizzazioni umanitarie e di soccorso;

Giovedì 12 dicembre 2013

22. accoglie con favore il maggiore sostegno fornito dall'Unione europea per far fronte alla crisi umanitaria della RCA e invita l'Unione e i suoi Stati membri, quali principali donatori del paese, a migliorare il coordinamento con gli altri donatori e le istituzioni internazionali al fine di soddisfare adeguatamente le esigenze umanitarie urgenti e alleviare la sofferenza della popolazione della RCA;

Sviluppo

23. invita il gruppo di contatto internazionale nella RCA a fornire alle autorità locali tutto il sostegno finanziario necessario per conseguire uno sviluppo economico fattibile, ripristinare il funzionamento dell'amministrazione e dei servizi pubblici e creare istituzioni democratiche funzionanti e in grado di proteggere i cittadini;

24. ribadisce che una soluzione politica globale, che includa la distribuzione equa delle entrate tramite il bilancio statale, è essenziale per trovare soluzioni alla crisi e per aprire la strada allo sviluppo sostenibile nella regione;

25. condanna lo sfruttamento illegale delle risorse naturali nella RCA;

26. ritiene che la trasparenza e il controllo pubblico nel settore minerario siano determinanti per conseguire una gestione mineraria efficiente e per rendere pubbliche le attività e le entrate delle imprese minerarie e di esportazione;

27. chiede che siano adottate misure, di concerto con la comunità internazionale, tese a consolidare gli sforzi per risolvere la crisi politica e creare un sistema giudiziario e un'infrastruttura amministrativa, attribuendo elevata priorità al ripristino dei servizi di base nel campo della giustizia, dell'assistenza sanitaria e dell'istruzione; chiede che siano intraprese misure che garantiscano e promuovano il diritto all'istruzione e invita il governo a impegnarsi maggiormente per dare attuazione al piano d'azione sull'istruzione universale;

28. condanna la distruzione del patrimonio naturale, in particolare il bracconaggio (risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite);

Processo politico

29. ribadisce il proprio sostegno alla sovranità, all'unità e all'integrità territoriale della RCA;

30. invita le autorità centrafricane a dare tempestiva attuazione agli accordi concernenti la transizione politica in modo tale da consentire l'organizzazione di elezioni e il ritorno all'ordine costituzionale entro febbraio 2015;

31. ribadisce il proprio sostegno al primo ministro Nicolas Tiangaye, il quale gode dell'appoggio della comunità internazionale;

32. chiede la ricostruzione del servizio pubblico della RCA al fine di organizzare consultazioni a livello nazionale credibili e incontestate nell'ottica di guidare ulteriormente il paese verso il cammino della democrazia; osserva che, nonostante gli sforzi del primo ministro Tiangaye, le strutture e il controllo statali sono stati erosi a un punto tale che di essi resta ben poco; incoraggia la partecipazione della società civile al dibattito sul futuro della RCA;

33. sollecita le autorità di transizione a garantire la piena partecipazione delle donne a tutte le fasi del processo (risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite);

34. plaude all'impegno delle Nazioni Unite a seguire da vicino la gestione della transizione;

o

o o

35. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Vicepresidente/alto rappresentante Catherine Ashton, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al Segretario generale delle Nazioni Unite, alle istituzioni dell'Unione africana, alla Comunità economica degli Stati dell'Africa centrale, all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE e agli Stati membri dell'Unione europea, nonché al consiglio nazionale di transizione della Repubblica centrafricana.

Giovedì 12 dicembre 2013

P7_TA(2013)0603

Espianto di organi in Cina

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 sull'espianto coatto di organi in Cina (2013/2981(RSP))

(2016/C 468/30)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue risoluzioni del 7 settembre 2006 ⁽¹⁾ e del 14 marzo 2013 ⁽²⁾ sulle relazioni UE-Cina, del 13 dicembre 2012 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2011 e la politica dell'Unione europea in materia ⁽³⁾, del 16 dicembre 2010 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2009 e la politica dell'Unione europea in materia ⁽⁴⁾, e del 19 maggio 2010 sulla comunicazione della Commissione intitolata «Piano di azione per la donazione e il trapianto di organi (2009-2015): rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri» ⁽⁵⁾,
 - vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 3 sul diritto all'integrità della persona,
 - viste le audizioni del 21 novembre 2009, del 6 dicembre 2012 e del 2 dicembre 2013 organizzate dalla sottocommissione per i diritti dell'uomo e le rispettive testimonianze dell'ex Segretario di Stato canadese alla regione Asia-Pacifico, David Kilgour, e dell'avvocato per i diritti umani, David Matas, sul massiccio fenomeno dell'espianto coatto di organi praticato dal 2000 sui seguaci non consenzienti del Falun Gong in Cina,
 - vista la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, ratificata dalla Cina il 4 ottobre 1988,
 - visti l'articolo 122, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che nella Repubblica popolare cinese si praticano oltre 10 000 trapianti di organi all'anno e che i 165 centri cinesi per il trapianto di organi pubblicizzano la loro capacità di individuare organi compatibili in un periodo compreso tra due e quattro settimane, sebbene allo stato attuale la Cina non disponga di un sistema pubblico organizzato o efficace per il dono o la distribuzione di organi; considerando che il sistema di trapianto di organi in Cina non è conforme ai requisiti previsti dall'Organizzazione mondiale della sanità in materia di trasparenza e tracciabilità per quanto riguarda le strategie di reperimento degli organi e che il governo cinese si è finora opposto a un controllo indipendente del sistema; che un consenso volontario e informato è uno dei requisiti fondamentali per una donazione di organi che possa dirsi etica;
- B. considerando che la Repubblica popolare cinese presenta un tasso alquanto esiguo di donatori volontari di organi in ragione delle credenze tradizionali; che nel 1984 la Cina ha varato una normativa che autorizza l'espianto coatto di organi dai detenuti giustiziati;
- C. considerando che il governo della Repubblica popolare cinese ha omesso di rendere conto in maniera adeguata della provenienza di un surplus di organi allorché tali informazioni sono state richieste dall'ex relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura e altri trattamenti o pene crudeli, disumani o degradanti, Manfred Nowak, e dai ricercatori canadesi David Matas, avvocato per i diritti umani, e David Kilgour, ex Segretario di Stato canadese alla regione Asia-Pacifico;
- D. considerando che il direttore della commissione cinese per il dono di organi ed ex vice ministro della Sanità, Huang Jiefu, ha dichiarato alla Conferenza di Madrid sul dono di organi e sui trapianti nel 2010 che in Cina, oltre il 90 % degli organi da trapianto espantati da donatori deceduti proviene da detenuti giustiziati, aggiungendo che entro la metà del 2014 tutti gli ospedali autorizzati al trapianto di organi non potranno più utilizzare organi espantati da detenuti giustiziati e dovranno impiegare soltanto quelli donati volontariamente e assegnati tramite il neonato sistema nazionale preposto all'uopo;

⁽¹⁾ GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 219.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0097.

⁽³⁾ Testi approvati, P7_TA(2012)0503.

⁽⁴⁾ GU C 169 E del 15.6.2012, pag. 81.

⁽⁵⁾ GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 65.

Giovedì 12 dicembre 2013

- E. considerando che la Repubblica popolare cinese ha annunciato l'intenzione di mettere gradualmente al bando l'espianto coatto di organi da detenuti giustiziati entro il 2015, come pure l'introduzione di un sistema computerizzato di assegnazione di organi denominato *China Organ Transplant Response System* (COTRS), il che contraddice l'impegno della Repubblica popolare a obbligare gli ospedali autorizzati al trapianto di organi, entro la metà del 2014, di non utilizzare più gli organi espianati da detenuti giustiziati;
- F. considerando che nel luglio 1999 il Partito comunista cinese ha scatenato un'intensa ondata di persecuzioni a livello nazionale, volta a eradicare il movimento spirituale del Falun Gong, che ha portato all'arresto e alla detenzione di centinaia di migliaia di seguaci del movimento; considerando che, secondo alcuni rapporti, anche prigionieri uiguri e tibetani sarebbero stati sottoposti a prelievo coatto di organi;
- G. considerando che la commissione delle Nazioni Unite contro la tortura e il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti hanno espresso preoccupazione per le accuse di espianto coatto di organi dai detenuti e hanno invitato il governo della Repubblica popolare cinese ad aumentare il livello di rendicontabilità e trasparenza del sistema di trapianto di organi, nonché a punire i responsabili degli abusi; che uccidere prigionieri religiosi o politici allo scopo di venderne gli organi e trapiantarli costituisce una gravissima e intollerabile violazione del diritto fondamentale alla vita;
- H. considerando che il 12 novembre 2013 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha eletto la Cina a membro del Consiglio dei diritti dell'uomo per un periodo di tre anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2014;
1. esprime profonda preoccupazione per le continue segnalazioni provenienti da fonti affidabili circa episodi sistematici e autorizzati dallo Stato di espianto coatto di organi da prigionieri di coscienza non consenzienti nella Repubblica popolare cinese, in particolare da un gran numero di seguaci del movimento Falun Gong, imprigionati per il loro credo religioso, nonché da membri di altri gruppi religiosi ed etnici minoritari;
 2. sottolinea che non è accettabile attendere fino al 2015 affinché venga gradualmente eliminata la pratica dell'espianto coatto di organi dai detenuti giustiziati; invita il governo della Repubblica popolare cinese a porre immediatamente fine all'espianto coatto di organi da prigionieri di coscienza e da membri di gruppi religiosi ed etnici minoritari;
 3. invita l'UE e gli Stati membri a sollevare la questione dell'espianto coatto di organi in Cina; raccomanda all'Unione e agli Stati membri di condannare pubblicamente gli abusi di trapianti di organi in Cina e a sensibilizzare circa tale problematica i cittadini che si recano in tale paese; chiede che l'UE proceda a un'indagine completa e trasparente sulle pratiche di trapianto di organi in Cina e che si perseguano a norma di legge coloro che risultano aver commesso tali pratiche immorali;
 4. invita le autorità cinesi a rispondere in modo esauriente alle richieste formulate dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti e dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di religione o di credo, e destinate al governo cinese affinché fornisca spiegazioni in merito alla provenienza del surplus di organi a seguito dell'aumento del numero di trapianti, e affinché li autorizzi a indagare sulle pratiche di trapianto di organi in Cina;
 5. chiede l'immediato rilascio di tutti i prigionieri di coscienza in Cina, ivi compresi i seguaci del movimento Falun Gong;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, al governo della Repubblica popolare cinese, nonché al Congresso nazionale del popolo cinese.
-

Giovedì 12 dicembre 2013

P7_TA(2013)0604

Situazione in Sri Lanka

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 sulla situazione in Sri Lanka (2013/2982(RSP))

(2016/C 468/31)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue risoluzioni del 22 ottobre 2009 ⁽¹⁾ e del 12 maggio 2011 ⁽²⁾ sulla situazione in Sri Lanka,
 - vista la relazione finale del novembre 2011 della commissione per la riconciliazione (Lessons Learned and Reconciliation Commission — LLRC) dello Sri Lanka,
 - viste le risoluzioni del Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite del 18 marzo 2013 e del 22 marzo 2012 sulla promozione della riconciliazione e dell'assunzione di responsabilità in Sri Lanka,
 - vista la relazione del gruppo di esperti in materia di revisione interna del Segretario generale delle Nazioni Unite del novembre 2012 sulle azioni delle Nazioni Unite nello Sri Lanka durante le fasi finali della guerra nello Sri Lanka e le sue conseguenze, che indaga sull'incapacità dimostrata dalla comunità internazionale di proteggere i civili da massicce violazioni del diritto umanitario e del diritto relativo ai diritti umani,
 - vista la dichiarazione che l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo, Navi Pillay, ha rilasciato il 31 agosto 2013 e la sua relazione del 25 settembre 2013 al Consiglio dei diritti dell'uomo umani delle Nazioni Unite,
 - vista la relazione dell'organizzazione benefica francese «Action for Hunger» sull'esecuzione, nel 2006, di 17 membri del suo personale locale nella città settentrionale di Muttur,
 - vista la dichiarazione locale dell'Unione europea del 5 dicembre 2012 sulla stato di diritto nello Sri Lanka ⁽³⁾,
 - vista la dichiarazione rilasciata il 18 gennaio 2013 dal Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton, a nome dell'Unione europea, sulla destituzione dell'ex presidente della Corte suprema dello Sri Lanka, Shirani Bandaranayake,
 - viste la recente riunione dei capi di governo del Commonwealth tenutasi a Colombo e alla richiesta del primo ministro britannico, David Cameron, relativa ad un'indagine indipendente sulle accuse di crimini di guerra,
 - viste le convenzioni di cui lo Sri Lanka è firmatario, in particolare il Patto internazionale sui diritti civili e politici, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, la Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, la Convenzione sui diritti del fanciullo, la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne e la Convenzione contro la corruzione,
 - visti l'articolo 122, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che, nel maggio 2009, il decennale conflitto tra il governo dello Sri Lanka e le Tigri per la liberazione della patria Tamil (LTTE: Liberation Tigers of Tamil Eelam) separatiste del nord del paese si è concluso con la sconfitta e la resa di queste ultime e con la morte del loro leader;

⁽¹⁾ GU C 265 E del 30.9.2010, pag. 29.

⁽²⁾ GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 156.

⁽³⁾ http://eeas.europa.eu/delegations/sri_lanka/documents/press_corner/20121205_en.pdf

Giovedì 12 dicembre 2013

- B. considerando che negli ultimi mesi del conflitto intensi combattimenti in aree civili hanno provocato, secondo le stime, decine di migliaia di morti e feriti e circa 6 000 scomparsi tra la popolazione civile;
- C. considerando che, il 23 maggio 2009, il Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon e il Presidente dello Sri Lanka Mahinda Rajapaksa hanno firmato una dichiarazione congiunta in virtù della quale il governo dello Sri Lanka acconsentiva ad adottare provvedimenti per garantire l'assunzione di responsabilità per presunti crimini di guerra e crimini contro l'umanità durante le fasi finali del conflitto interno, durato 26 anni;
- D. considerando che, il 15 maggio 2010, il Presidente Rajapaksa ha nominato una commissione per la riconciliazione (Lessons Learned and Reconciliation Commission — LLRC); che il gran numero di persone che, come riferito, si sono fatte avanti di propria iniziativa per parlare nell'ambito di tale commissione evidenzia il forte desiderio e la necessità di un dialogo nazionale sul conflitto;
- E. considerando che, secondo la relazione del gruppo di esperti delle Nazioni Unite, pubblicata il 26 aprile 2011, esistevano segnalazioni attendibili che indicavano che sia le forze governative che le Tigri per la liberazione della patria Tamil avevano commesso crimini di guerra nei mesi precedenti il maggio 2009, quando le forze governative avevano dichiarato di aver sconfitto i separatisti;
- F. considerando che la gravità delle accuse contenute nella relazione e la continua campagna internazionale per una precisa valutazione degli eventi, anche a margine del recente vertice del Commonwealth, sottolineano la necessità di risolvere questo problema prima di poter giungere ad riconciliazione duratura nello Sri Lanka;
- G. considerando che nello Sri Lanka è stato avviato un censimento a livello nazionale per verificare direttamente la portata e le circostanze della morte e del ferimento di civili, nonché dei danni alla proprietà provocati durante il periodo del conflitto, in conformità di una raccomandazione prioritaria contenuta nella relazione della commissione;
- H. considerando che, nell'agosto 2013, è stata istituita una commissione presidenziale d'inchiesta per indagare e riferire in merito alle sparizioni nelle province settentrionali ed orientali tra il 1990 e il 2009;
- I. considerando che, il 25 settembre 2013, Navi Pillay ha invitato il governo dello Sri Lanka ad utilizzare il tempo rimasto prima della presentazione di una sua relazione sul paese in occasione della riunione di marzo 2014 del Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite «per impegnarsi in un processo nazionale credibile, con risultati tangibili», compreso il «perseguimento dei singoli colpevoli», altrimenti «la comunità internazionale avrà il dovere di istituire i propri meccanismi di indagine»;
- J. considerando che il gruppo di esperti in materia di revisione interna sul funzionamento delle Nazioni Unite nello Sri Lanka durante la fase finale della guerra è giunto alla conclusione che «l'incapacità» delle istituzioni delle Nazioni Unite «di difendere i diritti delle persone che era loro compito assistere» «equivale, collettivamente, ad una incapacità da parte delle Nazioni Unite di agire nell'ambito di mandati istituzionali per adempiere a responsabilità di protezione»;
1. esprime il proprio apprezzamento per il ripristino della pace nello Sri Lanka, con grande sollievo per l'intera popolazione, e riconosce gli sforzi profusi dal governo del paese, con il sostegno della comunità internazionale, per ricostruire le infrastrutture e reinsediare la maggior parte dei circa 400 000 sfollati interni;
 2. prende atto dei progressi che sono stati compiuti nel conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio, nella politica trilingue — in particolare nell'insegnamento del singalese, del tamil e dell'inglese ai funzionari pubblici — nonché nel censimento nazionale recentemente deciso per accertare i «danni umani e alla proprietà» cagionati durante la guerra civile;
 3. accoglie con favore le prime elezioni mai tenute presso il Consiglio provinciale della Provincia del nord, il 21 settembre 2013, in cui il partito dell'Alleanza nazionale Tamil (Tamil National Alliance — TNA) ha vinto con una maggioranza schiacciante;
 4. auspica che i benefici della pace saranno utili per migliorare ulteriormente l'agenda per lo sviluppo del paese e per consentire ai propri cittadini e a un numero crescente di visitatori esteri di trarre pieno vantaggio dal potenziale naturale e culturale che lo Sri Lanka può offrire; sottolinea che le esigenze di stabilità a lungo termine esigono un'autentica riconciliazione con la piena partecipazione delle popolazioni locali;

Giovedì 12 dicembre 2013

5. rileva con preoccupazione che la presenza delle forze militari governative nelle ex-zone di conflitto rimane considerevole, determinando violazioni dei diritti umani, compresa l'appropriazione dei terreni, con oltre mille cause penali in attesa di giudizio che riguardano proprietari terrieri che hanno perso le loro proprietà, nonché una quantità preoccupante di presunte aggressioni a sfondo sessuale e di altri abusi sulle donne, tenendo conto della particolare vulnerabilità di decine di migliaia di vedove di guerra;
 6. elogia il piano d'azione nazionale per l'attuazione delle raccomandazioni della LLRC e invita il governo ad intensificare gli sforzi per applicare pienamente le raccomandazioni, segnatamente effettuare indagini attendibili in relazione alle numerose accuse di omicidi extragiudiziali e sparizioni forzate, smilitarizzare ulteriormente il nord dello Sri Lanka, finalizzare meccanismi imparziali di risoluzione delle controversie sulla terra, valutare nuovamente le politiche di detenzione, rafforzare le istituzioni civili precedentemente indipendenti, come la polizia, la magistratura e la commissione per i diritti umani, e realizzare una soluzione politica a lungo termine sull'ulteriore devoluzione del potere alle province; invita la commissione presidenziale d'inchiesta ad interessarsi delle sparizioni, non solo nelle province settentrionali e orientali, ma anche nel resto del paese;
 7. esprime forte preoccupazione per le continue segnalazioni di intimidazioni e violazioni dei diritti umani (anche da parte delle forze di sicurezza), di omicidi extragiudiziali, di torture e violazioni della libertà di espressione, associazione e riunione pacifica, così come di rappresaglie contro i difensori dei diritti umani, i membri della società civile e i giornalisti, di minacce per l'indipendenza della magistratura e lo Stato di diritto e di discriminazione sulla base della religione o di credo; invita il governo dello Sri Lanka ad adottare le misure necessarie;
 8. accoglie con favore le recenti iniziative da parte dell'amministrazione al fine di indagare sulla presunta uccisione, da parte delle forze governative, di 17 operatori umanitari locali appartenenti all'organizzazione benefica francese «Action for Hunger» nella città settentrionale di Muttur, così come sull'omicidio di cinque giovani a Trincomalee nel 2006; sollecita le autorità a fare tutto quanto in loro potere per portare i responsabili del massacro dinanzi alla giustizia;
 9. esorta il governo dello Sri Lanka ad agire, entro marzo 2014, in merito alle richieste di assunzione di responsabilità per presunte violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionali avvenute durante la guerra mediante l'avvio di un'inchiesta indipendente e credibile sulle presunte violazioni e ritiene che, in caso contrario, l'ONU dovrebbe avviare un'inchiesta internazionale;
 10. incoraggia il governo dello Sri Lanka ad elaborare un disegno di legge efficace per la protezione dei testimoni in modo tale che i testimoni di tali crimini ricevano una protezione sufficiente;
 11. elogia le attività di sminamento svolte dall'esercito dello Sri Lanka e dalle ONG internazionali, come Halo Trust, e riconosce il notevole finanziamento offerto dall'UE e gli ulteriori finanziamenti annunciati dal Regno Unito; esorta il governo e le forze armate dello Sri Lanka, con l'Unione europea e i suoi Stati membri, a continuare a fornire le risorse necessarie per l'ulteriore rimozione delle mine terrestri, che costituiscono un grave ostacolo alla riabilitazione e alla rigenerazione economica; chiede ancora una volta allo Sri Lanka di aderire al Trattato di Ottawa sulla messa al bando delle mine;
 12. rileva, con preoccupazione che, secondo la recente «Relazione dell'UE sulla situazione e l'andamento del terrorismo», elaborata da Europol, le LTTE, che hanno effettuato attentati terroristici indiscriminati in passato, sono ancora attive a livello internazionale;
 13. invita l'ONU e i suoi Stati membri ad analizzare attentamente le mancanze della comunità internazionale nello Sri Lanka e ad adottare misure adeguate per garantire che, dinanzi ad una situazione simile in futuro, l'ONU sarà in grado di soddisfare gli standard più elevati in termini di adempimento delle proprie responsabilità di protezione e umanitarie;
 14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e al governo e al parlamento dello Sri Lanka.
-

Martedì 10 dicembre 2013

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

PARLAMENTO EUROPEO

P7_TA(2013)0550

Relazioni sulle missioni d'informazione per l'esame delle petizioni (interpretazione dell'articolo 202, paragrafo 5, del regolamento)**Decisione del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 relativa alle relazioni sulle visite d'inchiesta per l'esame delle petizioni (interpretazione dell'articolo 202, paragrafo 5, del regolamento) (2013/2258(REG))**

(2016/C 468/32)

Il Parlamento europeo,

- viste la lettera del 26 novembre 2013 del presidente della commissione affari costituzionali,
- visto l'articolo 211 del suo regolamento,

1. decide di pubblicare la seguente interpretazione dell'articolo 202, paragrafo 5, del suo regolamento:

«Le missioni d'informazione e le relazioni su tali missioni sono finalizzate esclusivamente a fornire alla commissione le informazioni necessarie per consentirle di analizzare ulteriormente la petizione in questione. Tali relazioni sono redatte sotto la responsabilità esclusiva dei partecipanti alla missione, che si adoperano per raggiungere un consenso. In mancanza di tale consenso, la relazione deve illustrare le conclusioni o valutazioni divergenti. La relazione è presentata alla commissione per approvazione mediante votazione unica, a meno che il presidente dichiari, se del caso, che è possibile presentare emendamenti ad alcune parti della relazione. L'articolo 52 non si applica a tali relazioni, né direttamente né per analogia. In mancanza di approvazione da parte della commissione, le relazioni non sono trasmesse al Presidente.»;

2. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.
-

Martedì 10 dicembre 2013

III

(Atti preparatori)

PARLAMENTO EUROPEO

P7_TA(2013)0519

Programma «Giustizia» 2014-2020 *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «Giustizia» per il periodo 2014-2020 (COM(2011)0759 — C7-0439/2011 — 2011/0369(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 468/33)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0759),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 81, paragrafi 1 e 2, l'articolo 82, paragrafo 1, e l'articolo 84 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0439/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2012 ⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 18 luglio 2012 ⁽²⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 6 novembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - viste le deliberazioni congiunte della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 51 del regolamento,
 - visti la relazione della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0396/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 299 del 4.10.2012, pag. 103.

⁽²⁾ GU C 277 del 13.9.2012, pag. 43.

Martedì 10 dicembre 2013**P7_TC1-COD(2011)0369**

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 dicembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma Giustizia per il periodo 2014-2020

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1382/2013.)

Martedì 10 dicembre 2013

P7_TA(2013)0520

Programma «Diritti, uguaglianza e cittadinanza» 2014-2020 *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «Diritti e cittadinanza» per il periodo 2014-2020 (COM(2011)0758 — C7-0438/2011 — 2011/0344(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 468/34)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0758),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 19, paragrafo 2, l'articolo 21, paragrafo 2, e gli articoli 114, 168, 169 e 197 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0438/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 aprile 2012 ⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 18 luglio 2012 ⁽²⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 6 novembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione giuridica, della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e della commissione per le petizioni (A7-0397/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2011)0344

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 dicembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1381/2013.)

⁽¹⁾ GU C 191 del 29.6.2012, pag. 108.

⁽²⁾ GU C 277 del 13.9.2012, pag. 43.

Martedì 10 dicembre 2013

P7_TA(2013)0521

Preferenze commerciali autonome per la Moldova *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova (COM(2013)0678 — C7-0305/2013 — 2013/0325(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 468/35)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0678),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0305/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 5 dicembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0422/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2013)0325

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 dicembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1384/2013.)

Martedì 10 dicembre 2013

P7_TA(2013)0522

Accordo di partenariato UE-Marocco nel settore della pesca: protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca fra l'Unione europea e il Regno del Marocco (14165/2013 — C7-0415/2013 — 2013/0315(NLE))

(Approvazione)

(2016/C 468/36)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (14165/2013),
 - visto il progetto di protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e il regno del Marocco (14162/2013),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0415/2013),
 - vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2011 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2011 sul futuro protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco ⁽²⁾,
 - visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - visti la raccomandazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A7-0417/2013),
1. dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;
 2. ricorda il diritto del Parlamento europeo di essere informato in modo puntuale e completo sull'applicazione del protocollo e sui suoi risultati e ribadisce pertanto la necessità di facilitare la partecipazione in qualità di osservatori dei rappresentanti del Parlamento europeo alle riunioni della commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo sulla pesca; chiede inoltre che venga trasmessa al Parlamento la documentazione sugli orientamenti, sugli obiettivi e sugli indicatori relativi al capo sul sostegno alla politica settoriale della pesca in Marocco, così come tutte le informazioni necessarie ai fini di un adeguato monitoraggio degli aspetti figuranti all'articolo 6 del protocollo, compresa la relazione finale che il Marocco è tenuto a presentare sull'attuazione del programma di sostegno settoriale; ribadisce altresì la richiesta che la Commissione presenti al Parlamento europeo una relazione completa sui risultati e sul funzionamento del protocollo in vigore, prima di avviare i negoziati su un nuovo protocollo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Regno del Marocco.

⁽¹⁾ GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 155.

⁽²⁾ GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 8.

Martedì 10 dicembre 2013

P7_TA(2013)0523

Convenzione dell'OIL in materia di sicurezza durante l'impiego delle sostanze chimiche sul lavoro ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sul progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro in materia di sicurezza durante l'impiego delle sostanze chimiche sul lavoro del 1990 (Convenzione n. 170) (11463/2013 — C7-0236/2013 — 2012/0320(NLE))

(Approvazione)

(2016/C 468/37)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (11463/2013),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 114 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v) e l'articolo 218, paragrafo 8, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0236/2013),
 - visto l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0400/2013),
1. dà la sua approvazione al progetto di decisione del Consiglio;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
-

Martedì 10 dicembre 2013

P7_TA(2013)0524

Fabbricazione e traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (12324/2013 — C7-0379/2013 — 2013/0083(NLE))

(Approvazione)

(2016/C 468/38)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (12324/2013),
 - visto il protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale,
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 114, paragrafo 1. e dell'articolo 207, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0379/2013),
 - visto il programma di Stoccolma e il piano d'azione per la sua attuazione ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 12 settembre 2013 sulla «seconda relazione sull'attuazione della strategia di sicurezza interna dell'Unione europea» ⁽²⁾,
 - vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere (relazione finale della commissione CRIM) ⁽³⁾,
 - visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0359/2013),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, a Europol e Eurojust.

⁽¹⁾ COM(2010)0171.

⁽²⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0384.

⁽³⁾ Testi approvati, P7_TA(2013)0444.

Martedì 10 dicembre 2013

P7_TA(2013)0525

Accordo UE-Cina sulla modifica di concessioni negli elenchi della Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese a norma dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea (16112/2012 — C7-0285/2013 — 2012/0304(NLE))

(Approvazione)

(2016/C 468/39)

Il Parlamento europeo,

- vista il progetto di decisione del Consiglio (16112/2012),
 - visto il progetto di accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese a norma dell'articolo XXIV: 6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea (16118/2012),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0285/2013),
 - visto l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - visti la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0332/2013),
1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica popolare cinese.

Martedì 10 dicembre 2013

P7_TA(2013)0526

Importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell'Unione europea ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo d'intesa sottoposto a revisione con gli Stati Uniti d'America concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell'Unione europea (14374/2013 — C7-0377/2013 — 2013/0324(NLE))

(Approvazione)

(2016/C 468/40)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (14374/2013),
 - visto il protocollo d'intesa sottoposto a revisione con gli Stati Uniti d'America concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell'Unione europea (14375/2013),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0377/2013),
 - visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - visti la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0427/2013),
1. dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo d'intesa sottoposto a revisione;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e degli Stati Uniti d'America.
-

Martedì 10 dicembre 2013

P7_TA(2013)0527

Accordo di partenariato UE-Costa d'Avorio nel settore della pesca: protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2013-2018) (08701/2013 — C7-0216/2013 — 2013/0102(NLE))

(Approvazione)

(2016/C 468/41)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (08701/2013),
 - visto il progetto di protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2013-2018) (08699/2013),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0216/2013),
 - visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - visti la raccomandazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A7-0416/2013),
1. dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;
 2. invita la Commissione a fornire al Parlamento europeo le informazioni pertinenti sulle riunioni della commissione mista prevista dall'articolo 9 dell'accordo, in particolare i rispettivi verbali e le rispettive conclusioni, unitamente a una relazione annuale sui risultati dell'attuazione effettiva del programma di sostegno settoriale pluriennale di cui all'articolo 3 del protocollo; invita inoltre la Commissione a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, durante l'ultimo anno di validità del protocollo e prima dell'apertura dei negoziati per il suo rinnovo, una relazione di valutazione ex-post che contenga un'analisi costi/benefici dell'applicazione del protocollo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica della Costa d'Avorio.
-

Martedì 10 dicembre 2013

P7_TA(2013)0528

Importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie dal 2014 al 2020 *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione sulle importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie dal 2014 al 2020 (COM(2013)0552 — C7-0262/2013 — 2013/0266(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2016/C 468/42)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2013)0552),
 - visto l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0262/2013),
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0415/2013),
1. approva la proposta della Commissione;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
-

Martedì 10 dicembre 2013

P7_TA(2013)0529

Mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione — domanda EGF/2013/001 FI/Nokia presentata dalla Finlandia

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, conformemente al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/001 FI/Nokia presentata dalla Finlandia) (COM(2013)0707 — C7-0359/2013 — 2013/2264(BUD))

(2016/C 468/43)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0707 — C7-0359/2013),
 - visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾ (All del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28,
 - visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ⁽²⁾ (regolamento FEG),
 - vista la procedura di consultazione a tre prevista al punto 28 dell'All del 17 maggio 2006,
 - vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0411/2013),
- A. considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei rilevanti cambiamenti della struttura del commercio mondiale e agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;
- B. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'All del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);
- C. considerando che la Finlandia ha presentato la domanda EGF/2013/001 FI/Nokia relativa a un contributo finanziario del FEG a seguito di 4 509 licenziamenti effettuati dalla Nokia durante il periodo di riferimento compreso tra il 1° agosto 2012 e il 30 novembre 2012, con 3 719 lavoratori destinatari di misure cofinanziate dal FEG;
- D. considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;
1. conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 2, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, la Finlandia ha diritto a un contributo finanziario a norma del regolamento in parola;
 2. rileva che le autorità finlandesi hanno presentato la domanda relativa al contributo finanziario del FEG il 1° febbraio 2013 e che la valutazione della Commissione è stata comunicata il 16 ottobre 2013; deplora la lunghezza dei periodi di valutazione e chiede per quale motivo questa particolare domanda abbia necessitato di un periodo di valutazione di otto mesi, mentre una precedente domanda del 2012, relativa a Nokia Salo, era stata valutata in un periodo di tre mesi;

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

Martedì 10 dicembre 2013

3. ritiene che i licenziamenti presso Nokia plc, Nokia Siemens Networks e 30 dei suoi fornitori e subappaltatori nel settore della telefonia mobile siano dovuti a rilevanti cambiamenti della struttura del commercio mondiale dovuti alla globalizzazione, in particolare il trasferimento di funzioni del settore al di fuori dell'Europa e una riduzione della quota di mercato dei modelli base di telefono portatile e degli smartphone;
4. osserva che la Nokia Finland (area di Salo) è già stata interessata da licenziamenti su larga scala nel 2012 (EGF/2012/006 FI/Nokia Salo) e che con questa nuova ondata il numero degli impiegati della Nokia in esubero è salito a oltre 6 000, il che costituisce un grave problema per le località interessate e per l'economia finlandese nel suo complesso;
5. si rammarica che i licenziamenti alla Nokia siano dovuti alla decisione dell'azienda di trasferire i propri impianti di produzione, nonché la progettazione e lo sviluppo del prodotto, in Asia e facciano parte del piano di riduzione dell'organico globale della Nokia Corporation di 17 000 lavoratori entro la fine del 2013; rileva che tale decisione ha condotto, in tre occasioni, alla mobilitazione del FEG a favore di 6 138 lavoratori della Nokia;
6. ricorda che il FEG è già intervenuto a favore di 1 337 lavoratori licenziati a seguito del trasferimento di Nokia dalla Germania alla Romania nel 2008; osserva che, a cinque anni di distanza, il FEG è mobilitato per la quarta volta in relazione a licenziamenti alla Nokia;
7. valuta positivamente il fatto che le autorità finlandesi hanno avviato l'attuazione del pacchetto di servizi personalizzati già il 1° agosto 2012, quando sono iniziati i licenziamenti, al fine di fornire un'assistenza ai lavoratori prima che smettessero di lavorare alla Nokia;
8. osserva che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare comprende misure per il reinserimento nel mercato del lavoro di 3 719 lavoratori in esubero, quali misure di accompagnamento professionale e altre misure preparatorie, formazione e riqualificazione, promozione dell'imprenditorialità e servizi per i nuovi imprenditori, aiuto al lancio di un'attività commerciale indipendente, aiuto alla mobilità, punti di servizi per l'occupazione, sussidi all'assunzione, sistema di raccolta di dati presso le imprese;
9. si compiace del fatto che il pacchetto contenga misure innovative, quali il servizio di incontro tra domanda e offerta (Protomo) per l'avvio di nuove attività imprenditoriali;
10. osserva che i sussidi economici a carico del FEG sono limitati e che il sostegno è per lo più destinato alla formazione e all'imprenditorialità;
11. si compiace che le parti sociali, vale a dire il Consiglio dei sindacati finlandesi dell'industria (il sindacato Pro, il sindacato finlandese dei lavoratori della metallurgia) siano state consultate in merito alla preparazione della domanda di intervento del FEG e che una politica di parità tra donne e uomini nonché il principio di non discriminazione saranno applicati durante le varie fasi di esecuzione del FEG e nell'accesso al Fondo;
12. si compiace del fatto che i licenziamenti e la preparazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati sono trattati da un gruppo di lavoro *ad hoc* che comprende le parti sociali (tra cui rappresentanti di Nokia) e le autorità regionali;
13. ricorda l'importanza di migliorare le possibilità di impiego di tutti i lavoratori attraverso una formazione adeguata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale del lavoratore; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori licenziati ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;
14. osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; sottolinea che le autorità finlandesi hanno confermato che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari dell'Unione; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;

Martedì 10 dicembre 2013

15. chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, dando seguito alla richiesta del Parlamento europeo di accelerare la concessione delle sovvenzioni, al fine di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda di intervento del FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del Fondo; auspica l'introduzione di ulteriori miglioramenti procedurali nel nuovo regolamento sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e il conseguimento di un maggior grado di efficienza, trasparenza e visibilità del FEG;
16. sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento stabile nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; sottolinea inoltre che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive del mercato del lavoro che portino a un'occupazione stabile e a lungo termine; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;
17. plaude all'accordo raggiunto al Consiglio sulla reintroduzione nel regolamento FEG, per il periodo 2014-2020, del criterio di mobilitazione relativo alla crisi, che permette di fornire assistenza finanziaria anche ai lavoratori in esubero a causa dell'attuale crisi economica e finanziaria oltre a quelli che perdono il lavoro in conseguenza di trasformazioni della struttura del commercio mondiale;
18. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
19. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, conformemente al punto 28 dell'accordo interistituzionale, del 17 maggio 2006, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/001 FI/Nokia presentata dalla Finlandia)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2013/788/UE.)

Martedì 10 dicembre 2013

P7_TA(2013)0530

Mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione — domanda EGF/2013/003 DE/First Solar, presentata dalla Germania

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/003 DE/First Solar, presentata dalla Germania) (COM(2013)0706 — C7-0358/2013 — 2013/2263(BUD))

(2016/C 468/44)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0706 — C7-0358/2013),
 - visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾ (All del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28,
 - visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ⁽²⁾, (regolamento FEG),
 - vista la procedura di consultazione a tre prevista al punto 28 dell'accordo interistituzionale (All) del 17 maggio 2006,
 - vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0408/2013),
- A. considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei rilevanti cambiamenti della struttura del commercio mondiale e agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;
- B. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'All del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);
- C. considerando che la Germania ha presentato la domanda EGF/2013/003 DE/First Solar relativa a un contributo finanziario a titolo del FEG a seguito di 959 licenziamenti effettuati dalla società First Solar Manufacturing GmbH durante il periodo di riferimento dal 15 novembre 2012 al 15 marzo 2013, con 875 lavoratori destinatari di misure cofinanziate dal FEG;
- D. considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;
1. conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 2, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, la Germania ha diritto a un contributo finanziario a norma del regolamento in parola;
 2. rileva che le autorità tedesche hanno presentato la domanda relativa al contributo finanziario del FEG il 12 aprile 2013 e che la valutazione della Commissione è stata resa disponibile il 16 ottobre 2013; si compiace della rapidità del processo di valutazione che è durato sei mesi;

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

Martedì 10 dicembre 2013

3. osserva che gli esuberi alla First Solar Manufacturing GmbH causano un incremento immediato del tasso di disoccupazione di 4 punti percentuali, mentre la zona interessata (Land Brandeburgo) è già caratterizzata da un tasso di disoccupazione superiore alla media (11,3 %, a fronte di una media nazionale del 7,4 % nel febbraio 2013);
4. ritiene che gli esuberi alla First Solar Manufacturing GmbH legati alla produzione di energia solare siano dovuti a rilevanti cambiamenti della struttura del commercio mondiale, in particolare all'acquisizione di una notevole sovraccapacità nei moduli solari in Cina che, insieme a un calo della domanda a livello mondiale, ha comportato un crollo dei prezzi di circa il 40 % rispetto all'anno precedente e la successiva chiusura dei due impianti nel 2013;
5. rileva che i licenziamenti in questione fanno parte di un ampio piano di ristrutturazione che ha tagliato la forza lavoro globale di First Solar Manufacturing GmbH del 30 % al fine di ridurre drasticamente la capacità produttiva a livello mondiale e ha condotto alla chiusura di entrambi i siti ubicati in Germania; sottolinea il valore aggiunto del FEG nella risposta ai licenziamenti causati da mutamenti repentini di mercato legati alla globalizzazione;
6. valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità tedesche hanno deciso di avviare l'attuazione dei servizi personalizzati a favore dei lavoratori interessati già il 1° gennaio 2013, con largo anticipo rispetto alla decisione definitiva in merito alla concessione del sostegno del FEG al pacchetto coordinato proposto; nota che i lavoratori in esubero hanno altresì beneficiato del sostegno a titolo del FES prima di partecipare alle misure del FEG; accoglie con favore il fatto che le autorità tedesche abbiano confermato che sono state adottate le precauzioni necessarie per evitare doppi finanziamenti a titolo dei fondi dell'Unione;
7. osserva che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare comprende misure per il reinserimento nel mercato del lavoro di 875 lavoratori in esubero, quali corsi di formazione per il conseguimento di una qualifica, gestione delle qualifiche, seminari e gruppi tra pari, servizi di supporto e ricerca di lavoro all'estero, consulenza approfondita per l'avvio di imprese, ricerca di un impiego, contributo di reinserimento, follow-up e assistenza successiva, indennità diaria;
8. rileva che oltre la metà del sostegno a titolo del FEG sarà destinata a indennità: 875 lavoratori dovrebbero beneficiare di un'indennità durante la loro partecipazione attiva alle misure (per un costo stimato di 2 714 EUR per lavoratore su un periodo di nove mesi); nota altresì che la domanda include una somma forfettaria di 1 869 EUR quale contributo di reinserimento per 200 lavoratori che dovessero trovare rapidamente un lavoro senza necessità di ulteriore assistenza dopo la conclusione delle misure;
9. ricorda che il sostegno a titolo del FEG dovrebbe essere erogato in primo luogo a programmi di ricerca di impiego e di formazione invece di contribuire direttamente ad indennità economiche; nota che, se incluse nel pacchetto, tali indennità dovrebbero essere di natura complementare e non sostituire le indennità che rientrano tra le responsabilità degli Stati membri o di società in virtù del diritto nazionale o di accordi collettivi; sottolinea al riguardo che il nuovo regolamento FEG per il periodo 2014-2020 limiterà l'inclusione di indennità finanziarie nel pacchetto a un massimo del 35 % del costo delle misure e che una percentuale sproporzionata delle indennità non sarà ripresa nel nuovo regolamento;
10. si compiace che le parti sociali abbiano adottato un piano sociale per i licenziamenti alla First Solar Manufacturing GmbH e che un organismo di trasferimento sarà responsabile della progettazione e della gestione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati; osserva che, nei primi sei mesi, questa operazione sarà finanziata dalla First Solar Manufacturing GmbH e dal FSE tramite il suo programma federale, e che i servizi dell'organismo di trasferimento saranno estesi a nuove misure finanziate dal FEG; rileva che nelle varie fasi di esecuzione del FEG e nell'accesso al Fondo è stata applicata e continuerà ad essere applicata una politica di parità tra uomini e donne e di non discriminazione;
11. ricorda l'importanza di migliorare le possibilità di impiego di tutti i lavoratori attraverso una formazione adeguata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale del lavoratore; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori licenziati ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;
12. osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con azioni finanziate dai Fondi strutturali europei; sottolinea che le autorità tedesche hanno confermato che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari dell'Unione; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;

Martedì 10 dicembre 2013

13. chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali al fine di accelerare la mobilità del FEG; apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, dando seguito alla richiesta del Parlamento europeo di accelerare la concessione delle sovvenzioni, al fine di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda di intervento del FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del Fondo; auspica l'introduzione di ulteriori miglioramenti procedurali nel nuovo regolamento sul FEG (2014-2020) e il conseguimento di un maggior grado di efficienza, trasparenza e visibilità del FEG;
14. sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento stabile nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; sottolinea inoltre che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive del mercato del lavoro che portino a un'occupazione stabile e a lungo termine; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;
15. plaude all'accordo raggiunto al Consiglio sulla reintroduzione nel regolamento FEG, per il periodo 2014-2020, del criterio di mobilitazione relativo alla crisi, che permette di fornire assistenza finanziaria anche ai lavoratori in esubero a causa dell'attuale crisi economica e finanziaria, oltre che a quelli che perdono il lavoro a seguito di cambiamenti della struttura del commercio mondiale;
16. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
17. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale, del 17 maggio 2006, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2013/003 DE/First Solar, presentata dalla Germania)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2013/789/UE.)

Martedì 10 dicembre 2013

P7_TA(2013)0531

Mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione — domanda EGF/2012/011 DL/Vestas, presentata dalla Danimarca

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a norma del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/011 DK/Vestas, presentata dalla Danimarca) (COM(2013)0703 — C7-0357/2013 — 2013/2262(BUD))

(2016/C 468/45)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0703 — C7-0357/2013),
 - visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾ (AII del 17 maggio 2006), e in particolare il punto 28,
 - visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ⁽²⁾ (regolamento FEG),
 - vista la procedura di consultazione a tre prevista al punto 28 dell'AII del 17 maggio 2006,
 - vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0410/2013),
- A. considerando che l'Unione europea ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un ulteriore sostegno ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale e agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;
- B. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);
- C. considerando che la Danimarca ha presentato la domanda EGF/2012/011 DK/Vestas per ottenere un contributo finanziario del FEG a seguito di 611 esuberanti che hanno interessato il gruppo Vestas nel periodo di riferimento, compreso fra il 18 settembre 2012 e il 18 dicembre 2012, con altrettanti lavoratori destinatari di misure cofinanziate dal FEG;
- D. considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite nel regolamento FEG;
1. conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 2, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, la Danimarca ha diritto a un contributo finanziario a norma del regolamento in parola;

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

Martedì 10 dicembre 2013

2. rileva che le autorità danesi hanno presentato la domanda per un contributo finanziario del FEG il 21 dicembre 2012 e che la relativa valutazione della Commissione è stata resa disponibile il 16 ottobre 2013; nota che la valutazione di questa domanda ha richiesto più tempo rispetto a quella precedente relativa a Vestas, presentata dalla Danimarca a maggio 2012;
3. ritiene che gli esuberi all'interno del gruppo Vestas, che produce turbine eoliche, siano legati a trasformazioni rilevanti nella struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione e imputabili a un ristagno della domanda di installazione di turbine eoliche nell'Unione, nonché a una crescita del mercato asiatico, a una penetrazione del mercato europeo da parte dei produttori di turbine eoliche cinesi a prezzi più competitivi e a una riduzione significativa della quota di mercato dell'Unione in termini di capacità totale, dal 66 % nel 2006 al 27,5 % nel 2012 ⁽¹⁾;
4. ritiene che il mercato unionale dell'energia eolica sia destinato a crescere ulteriormente, creando una domanda per i produttori dell'Unione di turbine eoliche e i settori connessi attraverso la promozione dell'energia generata da fonti rinnovabili in corso a livello dell'Unione; sottolinea a tale riguardo gli obiettivi nazionali obbligatori per l'uso delle energie rinnovabili entro il 2020; esprime quindi preoccupazione dinanzi a questo specifico trasferimento e sottolinea il rischio di importazione nel mercato dell'Unione di turbine eoliche prodotte in Asia;
5. osserva che i licenziamenti avvenuti sono la diretta conseguenza della decisione strategica, adottata dal gruppo Vestas nel novembre 2011, di riorganizzare la propria struttura e di avvicinarsi maggiormente ai propri clienti nei mercati regionali, in particolare in Cina; rileva che la regione interessata di Ringkøbing-Skjern ha effettuato considerevoli investimenti nelle infrastrutture al fine di attirare un'impresa innovativa come il gruppo Vestas e che la decisione del gruppo Vestas mette la regione in difficoltà;
6. osserva che, già nel periodo 2009/2010, all'interno del gruppo Vestas vi sono stati esuberi su larga scala, con una nuova ondata nel 2012 che ha portato il numero di lavoratori interessati a circa 2 000, una sfida enorme per i comuni colpiti, già soggetti a una rapida crescita della disoccupazione ⁽²⁾;
7. osserva che questo è il terzo caso di intervento del FEG che riguarda il gruppo Vestas e il quarto nel settore delle turbine eoliche (EGF/2010/003 DK/Vestas ⁽³⁾, EGF/2010/022 DK/LM Glasfiber ⁽⁴⁾ e EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery) ⁽⁵⁾;
8. valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità danesi hanno deciso di avviare l'attuazione dei servizi personalizzati a favore dei lavoratori interessati già il 1° marzo 2013, con largo anticipo rispetto alla decisione definitiva in merito alla concessione del sostegno del FEG al pacchetto coordinato proposto;
9. osserva che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati, che dovrà essere cofinanziato, include misure per il reintegro dei 611 lavoratori in esubero, quali ad esempio consulenza, tutoraggio e coaching, pacchetti formativi mirati e personalizzati (corsi sulle competenze interculturali, corsi di lingua, formazione all'imprenditorialità, corsi e programmi di formazione standardizzati), sovvenzioni per l'imprenditorialità, misure con tutoraggio e ricollocazione professionale speciali per coloro che hanno superato i 55 anni, indennità giornaliera;
10. si compiace che per i lavoratori siano predisposti pacchetti formativi mirati e personalizzati in base alle loro esigenze, individuate durante la fase di consulenza e assistenza;
11. si compiace del fatto che il pacchetto coordinato comprenda misure speciali di tutoraggio e ricollocazione professionale per coloro che hanno superato i 55 anni di età, che probabilmente incontrano difficoltà addizionali legate all'età per trovare un nuovo posto di lavoro;
12. osserva che il pacchetto contiene incentivi finanziari considerevoli per la creazione di attività in proprio, i quali saranno strettamente connessi alla partecipazione a corsi di imprenditorialità e all'esercizio di monitoraggio al termine del progetto FEG;

⁽¹⁾ «World Wind Energy association», The World Wind Energy Association 2012 Annual Report (Rapporto annuale del 2012 dell'associazione mondiale per l'energia eolica), Bonn, maggio 2013. http://www.wwindea.org/webimages/WorldWindEnergyReport2012_final.pdf

⁽²⁾ www.dst.dk

⁽³⁾ COM(2012)0502 — Decisione 2012/731/UE (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 19).

⁽⁴⁾ COM(2011)0258 — Decisione 2011/469/UE (GU L 195 del 27.7.2011, pag. 53).

⁽⁵⁾ COM(2011)0421 — Decisione 2011/725/UE (GU L 289 dell'8.11.2011, pag. 31).

Martedì 10 dicembre 2013

13. deplora tuttavia che oltre la metà del sostegno del FEG sia destinata a indennità economiche — si prevede infatti che tutti i lavoratori percepiscano un'indennità stimata a 10 400 EUR per lavoratore;
14. ricorda che il sostegno a titolo del FEG dovrebbe essere erogato in primo luogo a programmi di ricerca di impiego e di formazione invece di contribuire direttamente ad indennità economiche; ritiene che, se incluse nel pacchetto, le indennità dovrebbero essere di natura complementare e non sostituire le indennità rientranti tra le responsabilità degli Stati membri o delle imprese in virtù del diritto nazionale o di accordi collettivi; sottolinea al riguardo che il nuovo regolamento FEG per il periodo 2014-2020 introdurrà un massimale per le indennità finanziarie, che non dovranno superare la soglia del 35 % del costo del pacchetto e che, di conseguenza, la percentuale delle indennità nell'ambito del pacchetto coordinato per la presente domanda non sarà ripresa nel nuovo regolamento;
15. plaude al coinvolgimento delle parti sociali, sindacati compresi, nell'elaborazione della domanda relativa al FEG e all'applicazione, nelle diverse fasi di attuazione e accesso al FEG, di una politica di parità tra uomini e donne e del principio di non discriminazione;
16. ricorda l'importanza di migliorare le possibilità di impiego di tutti lavoratori attraverso una formazione adeguata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale del lavoratore; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori licenziati ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;
17. osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla complementarità con azioni finanziate dai Fondi strutturali europei; sottolinea che le autorità danesi confermano che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari dell'Unione; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;
18. chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali al fine di accelerare la mobilità del FEG; apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, dando seguito alla richiesta del Parlamento europeo di accelerare la concessione delle sovvenzioni, al fine di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del Fondo; auspica l'introduzione di ulteriori miglioramenti procedurali nel nuovo regolamento sul FEG (2014-2020) e il conseguimento di un maggior grado di efficienza, trasparenza e visibilità del FEG;
19. sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento stabile nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; sottolinea inoltre che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive del mercato del lavoro che portino a un'occupazione a lungo termine; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;
20. si compiace dell'accordo raggiunto in seno al Consiglio in merito alla reintroduzione, nel regolamento FEG per il periodo 2014-2020, del criterio di mobilitazione relativo alla crisi, che permette di fornire assistenza finanziaria anche ai lavoratori in esubero in conseguenza dell'attuale crisi economica e finanziaria, oltre che a quelli che perdono il lavoro in conseguenza di trasformazioni della struttura del commercio mondiale;
21. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
22. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

Martedì 10 dicembre 2013

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a norma del punto 28 dell'accordo interistituzionale, del 17 maggio 2006, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2012/011 DK/Vestas, presentata dalla Danimarca)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2013/787/UE.)

Martedì 10 dicembre 2013

P7_TA(2013)0537

Politica comune della pesca *II**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (12007/3/2013 — C7-0375/2013 — 2011/0195(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2016/C 468/46)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (12007/3/2013 — C7-0375/2013),
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012 ⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 4 marzo 2012 ⁽²⁾,
 - vista la sua posizione in prima lettura ⁽³⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM (2011)0425),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 72 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la pesca (A7-0409/2013),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
 2. approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio e la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegate alla presente risoluzione;
 3. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
 4. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 5. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla raccolta di dati

Il Parlamento europeo e il Consiglio chiedono alla Commissione di accelerare l'adozione di una proposta volta a modificare il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio affinché sia data quanto prima concreta attuazione ai principi e agli obiettivi relativi alla raccolta di dati che sono essenziali per sostenere la politica comune della pesca riformata e che sono enunciati nel nuovo regolamento sulla PCP.

⁽¹⁾ GU C 181 del 21.6.2012, pag. 183.

⁽²⁾ GU C 225 del 27.7.2012, pag. 20.

⁽³⁾ Testi approvati del 6.2.2013, P7_TA(2013)0040.

Martedì 10 dicembre 2013

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sui piani pluriennali

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si impegnano a collaborare per affrontare le questioni interistituzionali e concordare una via da seguire che rispetti la posizione giuridica del Parlamento e del Consiglio al fine di agevolare lo sviluppo e l'introduzione su base prioritaria di piani pluriennali a norma della politica comune della pesca.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno istituito una task force interistituzionale, composta dai rappresentanti delle tre istituzioni, per contribuire a trovare soluzioni pratiche e le migliori modalità a tal fine.

Martedì 10 dicembre 2013

P7_TA(2013)0538

**Organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
***II**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che modifica i regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (12005/2/2013 — C7-0376/2013 — 2011/0194(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2016/C 468/47)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (12005/2/2013 — C7-0376/2013),
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012 ⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 4 maggio 2012 ⁽²⁾,
 - vista la sua posizione in prima lettura ⁽³⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM (2011)0416),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 72 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la pesca (A7-0413/2013),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
 2. approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio allegata alla presente risoluzione;
 3. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
 4. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 5. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 181 del 21.6.2012, pag. 183.

⁽²⁾ GU C 225 del 27.7.2012, pag. 20.

⁽³⁾ Testi approvati del 12.9.2012, P7_TA(2012)0333.

Martedì 10 dicembre 2013

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme di controllo nel settore della tracciabilità dei prodotti e dell'informazione dei consumatori

A seguito della riforma del regolamento sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, il Parlamento europeo ed il Consiglio invitano la Commissione europea a presentare loro una proposta volta a modificare il regolamento sul controllo (regolamento (CE) n. 1224/2009). Tale modifica dovrebbe tener conto della necessità di regolamentare la fornitura di informazioni relative al tipo di attrezzi per quanto riguarda i prodotti provenienti dalla pesca di cattura.

Il Parlamento europeo ed il Consiglio invitano inoltre la Commissione ad adottare, a tempo debito, le necessarie modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione per quanto concerne le informazioni obbligatorie da fornire al consumatore in modo da tener conto delle disposizioni del presente regolamento, del regolamento sul controllo, quale modificato, e del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Martedì 10 dicembre 2013

P7_TA(2013)0539

Atlantico nord-orientale: stock di acque profonde e pesca nelle acque internazionali *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell'Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002 (COM(2012)0371 — C7-0196/2012 — 2012/0179(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 468/48)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0371),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0196/2012),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 febbraio 2013 ⁽¹⁾,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti il codice di condotta per la pesca responsabile della FAO e il codice di buone pratiche per una pesca sostenibile e responsabile della Commissione europea,
 - visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0395/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2012)0179

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 dicembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli stock di acque profonde nell'Atlantico nord-orientale e disposizioni relative alla pesca nelle acque internazionali dell'Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

⁽¹⁾ GU C 133 del 9.5.2013, pag. 41.

Martedì 10 dicembre 2013

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio ⁽³⁾, prevede che vengano stabilite le misure comunitarie che regolano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca e che sono necessarie per garantire lo sfruttamento razionale e responsabile delle risorse su una base sostenibile. L'articolo 2 del suddetto regolamento prevede l'applicazione degli approcci ecosistemici e precauzionali nell'adottare misure volte a ridurre al minimo le ripercussioni delle attività di pesca sugli ecosistemi marini.

(1 bis) ***Come stabilito dall'articolo 11 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, anche per quanto concerne la pesca in acque profonde, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. [Em. 1]***

(2) L'Unione si è impegnata a mettere in atto le risoluzioni adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in particolare le risoluzioni 61/105 e 64/72, che chiedono agli Stati e alle organizzazioni regionali di gestione della pesca di assicurare la protezione degli ecosistemi marini vulnerabili situati in acque profonde dagli effetti distruttivi derivanti dall'utilizzo degli attrezzi da pesca di fondo, nonché di garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock di pesci di acque profonde. ***Le raccomandazioni recanti le misure sviluppate e adottate dalla Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) per proteggere gli ecosistemi marini vulnerabili in acque profonde dagli effetti negativi degli attrezzi da pesca di fondo, in linea con il paragrafo 83, lettera a), della risoluzione 61/105 ed i paragrafi 119, lettera a,) e 120 della risoluzione 64/72, dovrebbero essere formalmente integrate nel diritto dell'Unione in tutti i loro elementi. [Em. 2]***

(2 bis) ***L'Unione dovrebbe altresì svolgere un ruolo guida per quanto riguarda l'istituzione e l'attuazione di misure di buona governance per la gestione sostenibile della pesca in acque profonde, adoperandosi nelle sedi internazionali e conformemente alle risoluzioni adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dalla FAO e riprese nel presente regolamento. [Em. 3]***

(3) La Commissione ha valutato il regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio ⁽⁴⁾. Essa ha riscontrato, in particolare, che il campo di applicazione era troppo vasto quanto alla flotta interessata, che mancavano istruzioni relative al controllo nei porti designati e ai programmi di campionamento e che la qualità delle relazioni degli Stati membri sui livelli dello sforzo di pesca era troppo variabile.

(3 bis) ***La capacità dei pescherecci titolari di permessi di pesca in acque profonde è limitata dal 2002 alla capacità aggregata di tutti i pescherecci che, durante una delle annate 1998, 1999 o 2000, abbiano pescato più di dieci tonnellate di una qualsiasi cattura mista di specie di acque profonde. La valutazione della Commissione ha concluso che questo massimale di capacità non ha avuto un effetto positivo significativo. In base all'esperienza passata e all'assenza di dati precisi in numerosi tipi di pesca in acque profonde, risulta insufficiente gestire questo tipo di pesca ricorrendo unicamente ai limiti di sforzo. [Em. 4]***

(4) Al fine di mantenere le necessarie riduzioni della capacità di pesca realizzate fino ad oggi nella pesca in acque profonde, è opportuno prevedere che la pesca delle specie di acque profonde sia soggetta a un'autorizzazione di pesca che limiti la capacità delle navi autorizzate a sbarcare specie di acque profonde. Per far sì che le misure di gestione si concentrino sulla parte della flotta maggiormente rilevante per la pesca in acque profonde, le autorizzazioni di pesca ~~devono~~**dovrebbero** essere rilasciate per una determinata specie in quanto bersaglio o in

⁽¹⁾ GU C 133 del 9.5.2013, pag. 41

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 2347/2002, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6).

Martedì 10 dicembre 2013

quanto oggetto di catture accessorie. **Si dovrebbe tuttavia tenere conto dell'obbligo di sbarcare tutte le catture istituito dal regolamento (UE) n.../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ per consentire alle imbarcazioni che pescano piccole quantità di specie profonde e che attualmente non sono soggette ad un permesso per la pesca in acque profonde di continuare le loro tradizionali attività di pesca.** [Em. 5]

- (5) I titolari di un'autorizzazione di pesca che consenta la cattura di specie di acque profonde ~~devono~~**dovrebbero** collaborare alle attività di ricerca scientifica che portano a un miglioramento della valutazione degli stock di acque profonde e ~~degli~~**alla ricerca sugli** ecosistemi di acque profonde. [Em. 6]
- (6) Quando pescano altre specie in zone della scarpata continentale dove è anche autorizzata la pesca in acque profonde, i proprietari delle navi devono essere in possesso di un'autorizzazione di pesca che consenta le catture accessorie di specie di acque profonde.
- (7) Fra i vari attrezzi da pesca, le reti a strascico utilizzate per la pesca in acque profonde sono quelli che presentano i maggiori rischi per gli ecosistemi marini altamente vulnerabili ~~e che registrano i tassi più elevati di catture indesiderate di specie di acque profonde. Occorre pertanto vietare definitivamente l'uso di reti a strascico per la pesca mirata di specie di acque profonde.~~ [Em. 7]
- (8) ~~L'uso di reti da posta ancorate nella pesca in acque profonde è attualmente limitato dal regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio, che istituisce misure tecniche transitorie dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2011⁽²⁾. Tenuto conto dei tassi elevati di catture indesiderate dovute all'uso non sostenibile di tali reti in acque profonde, e in considerazione dell'impatto ambientale degli attrezzi perduti e abbandonati, anche l'uso di questi attrezzi deve essere definitivamente vietato per la pesca mirata di specie di acque profonde.~~ [Em.8]
- (9) ~~Tuttavia, al fine di concedere ai pescatori~~**È necessario che i pescatori dispongano di** un termine sufficiente per conformarsi ai nuovi requisiti, **pertanto** le attuali autorizzazioni per la pesca con reti a strascico e con reti da posta ancorate ~~devono~~**dovrebbero** rimanere valide per un periodo di tempo determinato **in modo da ridurre al minimo le conseguenze negative per la flotta coinvolta in tale attività di pesca.** [Em. 9]
- (10) Inoltre, le navi che ~~devono~~**intendono** cambiare attrezzo **dovrebbero** per poter continuare a praticare la pesca in acque profonde ~~devono~~ poter beneficiare dell'assistenza finanziaria del Fondo europeo per la pesca, a condizione che il nuovo attrezzo riduca gli effetti della pesca sulle specie non commerciali e che il programma operativo nazionale permetta di contribuire al finanziamento di queste misure. [Em. 10]
- (11) Le navi dedite alla pesca di specie di acque profonde ~~con altri attrezzi di fondo non devono~~**dovrebbero** estendere la portata delle operazioni ~~consentite in base alla~~**secondo la** loro autorizzazione **di pesca** nell'ambito delle acque dell'Unione, a meno che, **in seguito a una valutazione conforme agli orientamenti internazionali per la gestione delle attività di pesca in acque profonde elaborati dalla FAO nel 2008 (gli «orientamenti della FAO del 2008»), non sia stato accertatosi** possa accertare che tale ~~espansione~~**estensione** non comporta un rischio significativo di incidere negativamente sugli ecosistemi marini vulnerabili. [Em. 11]
- (12) I pareri scientifici relativi a determinati stock di specie di acque profonde indicano che questi stock sono particolarmente vulnerabili se sottoposti a sfruttamento e che occorre quindi limitarne o ridurne la pesca a titolo di misura precauzionale. ~~Le possibilità di pesca per gli stock di acque profonde non devono superare i livelli precauzionali indicati nei pareri scientifici e mirare a conseguire livelli al di sopra di quelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.~~ Qualora, per mancanza di informazioni sufficienti, non si disponga di un parere scientifico sugli stock o le specie, non ~~deve~~**dovrebbe** essere concessa alcuna possibilità di pesca. **Occorre tuttavia notare che diversi stock di specie di acque profonde che rivestono notevole interesse commerciale, quali il granatiere (*Coryphaenoides rupestris*), la molva azzurra (*Molva dypterygia*) e il pesce sciabola nero (*Aphanopus carbo*) secondo il CIEM si sono stabilizzati nel corso degli ultimi tre anni.** [Em. 12]

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio e la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio (GU L ...).

⁽²⁾ GU L 347 del 24.12.2009, pag. 6.

Martedì 10 dicembre 2013

- (13) I pareri scientifici indicano inoltre che i limiti dello sforzo di **La mancanza di dati esatti per quanto riguarda i tipi di pesca costituiscono uno strumento adeguato per determinare le possibilità di pesca nel caso della pesca in acque profonde e il carattere misto della maggior parte degli stessi rende necessaria l'attuazione di misure di gestione complementari. Se del caso, tenuto conto della grande varietà di attrezzi e di pratiche di pesca esistenti nel settore delle acque profonde, nonché della necessità di elaborare misure di accompagnamento che consentano di ovviare ai problemi ambientali posti da ciascun tipo di pesca, è opportuno che i limiti di cattura siano associati ai limiti dello sforzo. Entrambi dovrebbero essere fissati a livelli che riducono al minimo ed evitano l'impatto sulle specie non bersaglio e sugli ecosistemi marini vulnerabili.** [Em. 13]
- (14) Per garantire una gestione adeguata di attività di pesca specifiche, gli Stati membri interessati devono avere la facoltà di adottare misure di conservazione di accompagnamento e di valutare annualmente la coerenza dei livelli di sforzo con i pareri scientifici in materia di sfruttamento sostenibile. Occorre altresì sostituire il limite globale attuale relativo allo sforzo di pesca adottato nel quadro della NEAFC con limiti dello sforzo di pesca adattati alle condizioni regionali.
- (15) Dato che il miglior modo di provvedere alla raccolta di dati biologici è disporre di norme armonizzate per la raccolta dei dati, è opportuno integrare la raccolta di dati sui mestieri di pesca in acque profonde nel quadro generale della raccolta di dati scientifici, garantendo nel contempo la fornitura delle informazioni supplementari necessarie che consentano di comprendere le dinamiche della pesca. A fini di semplificazione, occorre eliminare la dichiarazione di sforzo per specie e sostituirla con l'analisi di richieste periodiche di dati scientifici agli Stati membri che contengono un capitolo specifico sui mestieri di pesca in acque profonde. **Gli Stati membri dovrebbero garantire la conformità con le norme sulla raccolta e la notifica dei dati, in particolare quelli relativi alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili.** [Em. 14]
- (15 bis) **Un grande numero di specie viene catturato nel corso delle attività di pesca in acque profonde, comprese le specie vulnerabili di squali pelagici. È necessario garantire che l'obbligo di sbarco di tutte le catture della pesca in acque profonde si estenda alle specie non soggette a limiti di cattura e che le disposizioni de minimis non si applichino a questo tipo di pesca. La piena attuazione dell'obbligo di sbarcare potrebbe contribuire in maniera significativa a porre rimedio all'attuale mancanza di dati su questo settore e a meglio comprendere il suo impatto sull'ampia varietà di specie catturate.** [Em. 15]
- (16) Il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ⁽¹⁾, stabilisce i requisiti in materia di controllo ed esecuzione per quanto concerne i piani pluriennali. Le specie di acque profonde, per natura vulnerabili alla pesca, devono ricevere in materia di controllo la stessa attenzione riservata ad altre specie che sono oggetto di misure di conservazione e per le quali è stato approvato un piano di gestione pluriennale.
- (17) L'autorizzazione di pesca che consente la cattura di specie di acque profonde deve essere revocata alle navi che non rispettano le misure di conservazione pertinenti.
- (18) La convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale è stata approvata con la decisione 81/608/CEE del Consiglio ⁽²⁾ ed è entrata in vigore il 17 marzo 1982. Tale convenzione offre un quadro adeguato per una cooperazione multilaterale nel settore della conservazione e della gestione razionali delle risorse ittiche nelle acque internazionali dell'Atlantico nord-orientale. Le misure di gestione adottate dalla NEAFC comprendono misure tecniche per la conservazione e la gestione delle specie regolamentate nell'ambito della NEAFC nonché per la protezione degli habitat marini vulnerabili, incluse misure precauzionali.
- (19) Occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di precisare le misure di accompagnamento dei limiti dello sforzo annuo qualora tali limiti non vengano adottati dagli Stati membri o se le misure da essi adottate non sono ritenute compatibili con gli obiettivi del presente regolamento o risultano insufficienti rispetto agli obiettivi indicati nel medesimo.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 343, del 22.12.2009, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione 81/608/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21).

Martedì 10 dicembre 2013

- (20) Occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE che possano risultare necessari per modificare o integrare elementi non essenziali del presente regolamento nei casi in cui gli Stati membri non abbiano adottato misure di accompagnamento connesse ai limiti di sforzo annuali, quando questi sostituiscono i limiti di cattura, o qualora tali misure siano insufficienti.
- (21) È dunque necessario introdurre nuove norme volte a disciplinare la pesca degli stock di acque profonde nell'Atlantico nord-orientale e abrogare il regolamento (CE) n. 2347/2002.
- (22) Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivi

Il presente regolamento ha i seguenti obiettivi:

- a) garantire **la gestione e** lo sfruttamento ~~sostenibile~~ **sostenibili** delle specie di acque profonde riducendo al minimo l'impatto delle attività di pesca in acque profonde sull'ambiente marino; [Em. 16]
- a bis) prevenire considerevoli effetti negativi sugli ecosistemi marini vulnerabili e assicurare la conservazione a lungo termine degli stock ittici di acque profonde;** [Em. 17]
- b) migliorare le conoscenze scientifiche sulle specie di acque profonde e i loro habitat ai fini di cui alla lettera a);
- b bis) ridurre al minimo e, ove possibile, prevenire le catture accessorie;** [Em. 18]
- c) attuare le misure tecniche relative alla gestione della pesca raccomandate dalla Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC);
- c bis) applicare l'approccio precauzionale ed ecosistemico di gestione della pesca e garantire che le misure dell'Unione miranti alla gestione sostenibile degli stock ittici di acque profonde siano conformi alle risoluzioni adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in particolare le risoluzioni 61/105 e 64/72.** [Em. 19]

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle attività di pesca esercitate o previste nelle acque seguenti:

- a) le sotto-zone da II a XI delle acque unionali del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e le zone 34.1.1, 34.1.2 e 34.2 delle acque unionali del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (COPACE), **comprese le attività di pesca svolte o che dovrebbero essere svolte da pescherecci battenti bandiera di un paese terzo o registrati in un paese terzo;** [Em. 20]

Martedì 10 dicembre 2013

- b) le acque internazionali delle zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2. e
- c) la zona di regolamentazione della NEAFC.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'~~articolo 3~~**articolo 4** del regolamento (CE) n. ~~2371/2002.../2013~~ **[sulla politica comune della pesca]** e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 734/2008 del Consiglio ⁽¹⁾. **[Em. 21]**
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
 - a) «zone, **sottozone, divisioni e sottodivisioni** CIEM»: le zone definite dal regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾; **[Em. 22]**
 - b) «zone, **sottozone e divisioni** COPACE»: le zone definite dal regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾; **[Em. 23]**
 - c) «zona di regolamentazione della NEAFC»: le acque oggetto della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale che sono situate al di là delle acque soggette alla giurisdizione di pesca delle parti contraenti della convenzione;
 - d) «specie di acque profonde»: le specie di cui all'allegato I;
 - e) «specie più vulnerabili»: le specie di acque profonde indicate nella terza colonna («Specie più vulnerabile (x)») della tabella di cui all'allegato I;
 - f) «mestiere»: le attività di pesca volte alla cattura di determinate specie per mezzo di un dato attrezzo in una zona determinata;
 - g) «mestiere di acque profonde»: un mestiere volto alla cattura di specie di acque profonde secondo le indicazioni previste all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento;
 - h) «centro di controllo della pesca»: un centro operativo istituito da uno Stato membro di bandiera e dotato delle apparecchiature e dei programmi informatici necessari per consentire la ricezione automatica, il trattamento e la trasmissione elettronica dei dati;
 - i) «organismo scientifico consultivo»: un organismo scientifico internazionale di pesca che rispetta le norme internazionali in materia di pareri scientifici fondati sulla ricerca;
- i bis) «sfruttamento sostenibile», lo sfruttamento di uno stock o gruppo di stock ittici secondo modalità tali da ricostituire e mantenere la popolazione degli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile e non incidere negativamente sugli ecosistemi marini; [Em. 24]**
- ~~j) «rendimento massimo sostenibile»: il quantitativo massimo di catture che può essere prelevato da uno stock ittico per un tempo indefinito. [Em. 25]~~

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 734/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili d'alto mare dagli effetti negativi degli attrezzi da pesca di fondo (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 8).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

Martedì 10 dicembre 2013

Articolo 3 bis**Trasparenza, partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia**

1. *Nell'attuazione del presente regolamento si applicano le disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ e dei regolamenti 1049/2001/CE⁽²⁾ e 1367/2006/CE⁽³⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'informazione ambientale.*
2. *La Commissione e gli Stati membri garantiscono che il trattamento dei dati e i processi decisionali previsti dal presente regolamento siano effettuati nel pieno rispetto della convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale («convenzione di Aarhus», approvata a nome dell'Unione mediante la decisione 2005/370/CE del Consiglio)⁽⁴⁾. [Em. 26]*

Articolo 3 ter**Identificazione delle specie di acque profonde e delle specie più vulnerabili**

1. *Entro ... (*) e in seguito ogni due anni, la Commissione procede a un riesame dell'elenco delle specie di acque profonde contenuto nell'allegato I, anche per quanto concerne la designazione delle specie più vulnerabili.*
2. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 riguardo alla modifica dell'elenco delle specie di acque profonde contenuto nell'allegato I, compresa la designazione delle specie più vulnerabili, per integrare le nuove informazioni scientifiche provenienti dagli Stati membri, dall'organismo scientifico consultivo e dalle altre pertinenti fonti di informazione, tra cui le valutazioni della lista rossa dell'IUCN. Nell'adozione degli atti delegati, la Commissione tiene conto in particolare dei criteri della lista rossa dell'IUCN, della rarità della specie, della sua vulnerabilità allo sfruttamento e di un'eventuale raccomandazione dell'organismo scientifico consultivo che chieda catture accessorie nulle. [Em. 27]*

CAPO II**AUTORIZZAZIONI DI PESCA****Articolo 4****Tipi di autorizzazioni di pesca**

1. *Le attività di pesca volte alla cattura di specie di acque profonde e condotte da un peschereccio dell'Unione sono soggette a un'autorizzazione di pesca **rilasciata dallo Stato membro di bandiera** che indica come specie bersaglio le specie di acque profonde. [Em. 28]*
2. *Ai fini del paragrafo 1, si considera che le attività di pesca sono volte alla cattura di specie di acque profonde nei casi seguenti:*
 - a) *le specie di acque profonde sono indicate come specie bersaglio nel calendario di pesca della nave, oppure*
 - b) *un attrezzo impiegato esclusivamente per la cattura di specie di acque profonde è trasportato a bordo della nave o utilizzato nella zona delle operazioni, oppure*

⁽¹⁾ Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006 sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).

⁽⁴⁾ Decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1).

(*) Data di entrata in vigore del presente regolamento.

Martedì 10 dicembre 2013

- c) il capitano della nave registra nel giornale di bordo una percentuale ~~di~~^{delle} specie di acque profonde **elencate all'allegato I, catturate nelle acque incluse nell'ambito di applicazione del presente regolamento e pari o superiore al 10 % del peso totale a una delle catture della giornata di pesca interessata.**~~seguenti soglie:~~

— 15 % del peso totale delle catture della giornata di pesca interessata o

— 8 % del peso totale delle catture dell'uscita in mare interessata,

la scelta della soglia è a discrezione del capitano della nave, o [Em. 29]

c bis) la nave utilizza attrezzi di fondo a profondità pari o inferiori a 600 metri. [Em. 30]

2 bis. *Ai fini del calcolo delle percentuali di cui al paragrafo 2, lettera c, le specie di cui all'allegato I soggette ad applicazione differita, come indicato nella quarta colonna, sono prese in considerazione dal ... (*).* [Em. 31]

3. Le attività di pesca non volte alla cattura di specie di acque profonde, ma che pescano specie di acque profonde come catture accessorie, ~~e che sono effettuate da un peschereccio dell'Unione, sono~~ soggette a un'autorizzazione di pesca che indica le specie di acque profonde come catture accessorie. [Em. 32]

4. I due tipi di autorizzazioni di pesca di cui ai paragrafi 1 e 3 rispettivamente sono chiaramente distinguibili nella banca dati elettronica di cui all'articolo 116 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

5. In deroga ai paragrafi 1 e 3, i pescherecci possono catturare, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare qualsiasi quantitativo di specie di acque profonde senza essere in possesso di un'autorizzazione di pesca qualora tale quantitativo sia inferiore ad una soglia fissata a 100 kg di una qualsiasi cattura mista di specie di acque profonde per bordata di pesca. **Le informazioni dettagliate in merito a tutte le catture, sia tenute sia rigettate, tra cui la composizione delle specie, il peso e le dimensioni, sono registrate nel libro di bordo della nave e notificate alle autorità competenti.** [Em. 33]

Articolo 5

Gestione della capacità

1. ~~La capacità di pesca globale, misurata in tonnellate di stazza lorda e in kilowatt, di tutti i pescherecci in possesso di un'autorizzazione di pesca rilasciata da uno Stato membro che consenta la cattura di specie di acque profonde, sia come specie bersaglio che come catture accessorie, non supera in nessun momento la capacità di pesca globale delle navi di tale Stato membro che hanno sbarcato 10 tonnellate o più di specie di acque profonde nel corso di quello dei due anni civili precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento.~~**dell'anno tra il 2009 e il 2011** che presenta il valore più elevato. [Em. 34]

1 bis. *Al fine di conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri effettuano valutazioni annuali della capacità a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. .../2013 [sulla politica comune della pesca]. La relativa relazione, come indicato al paragrafo 2 di detto articolo, mira, per ciascun segmento, a individuare l'eventuale sovraccapacità strutturale e a valutare la redditività a lungo termine. Le relazioni sono rese pubbliche.* [Am. 35]

1 ter. *Qualora le valutazioni della capacità di cui al paragrafo 1 bis indichino che la mortalità di pesca negli stock di acque profonde è superiore ai livelli raccomandati, lo Stato membro interessato stila e include nella relazione un piano d'azione sul relativo segmento della flotta per garantire che la mortalità della pesca sugli stock sia in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 10.* [Em. 36]

1 quater. *Le valutazioni della capacità e i piani d'azione di cui al presente articolo sono resi pubblici.* [Em. 37]

1 quinquies. *Se le possibilità di pesca per le specie di acque profonde sono state scambiate tra gli Stati membri, la capacità di pesca corrispondente alle possibilità scambiate deve essere assegnata allo Stato membro cedente, al fine di determinare la capacità di pesca globale a norma del paragrafo 1.* [Em. 38]

(*) Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Martedì 10 dicembre 2013

1 sexes. In deroga al paragrafo 1, nelle regioni ultraperiferiche dove non è presente la piattaforma continentale e praticamente non esistono alternative alle risorse di acque profonde, è consentita alle flotte regionali una capacità di pesca globale di specie di acque profonde che non può superare in nessun momento la capacità di pesca globale della flotta attuale di ciascuna regione ultraperiferica. [Em. 39]

Articolo 6

Requisiti generali per le domande di autorizzazioni di pesca

1. Ciascuna domanda di autorizzazione di pesca che consente la cattura di specie di acque profonde, sia come specie bersaglio che come catture accessorie, nonché le domande di rinnovo **annuale**, sono accompagnate da una descrizione della zona in cui si intendono svolgere le attività di pesca, **con l'indicazione di tutte le sottozone, le divisioni e le sottodivisioni CIEM e COPACE interessate**, del tipo **e della quantità** di attrezzi, della forchetta di profondità a cui le attività saranno svolte nonché di ciascuna delle specie bersaglio **nonché della frequenza e della durata previste dell'attività di pesca**. **Tali informazioni sono rese accessibili al pubblico.** [Em. 40]

1 bis. Ciascuna domanda di autorizzazione di pesca è corredata da un registro delle catture delle specie di acque profonde effettuate dal peschereccio interessato, nella zona per la quale è stata presentata la domanda per il periodo 2009-2011. [Em. 41]

Articolo 6 bis

Requisiti specifici relativi alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili

1. Gli Stati membri si avvalgono delle migliori informazioni scientifiche e tecniche disponibili, anche in materia di biogeografia, per individuare le aree notoriamente o probabilmente caratterizzate da ecosistemi marini vulnerabili. L'organismo scientifico consultivo effettua inoltre ogni anno una valutazione delle zone notoriamente o probabilmente caratterizzate da ecosistemi marini vulnerabili.

2. Laddove, sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 1, siano state identificate le aree notoriamente o probabilmente caratterizzate da ecosistemi marini vulnerabili, gli Stati membri e l'organismo scientifico consultivo ne informano tempestivamente la Commissione.

3. Entro ... (*), sulla base delle migliori informazioni tecniche e scientifiche disponibili delle valutazioni nonché delle individuazioni da parte degli Stati membri e dall'organismo scientifico consultivo, la Commissione redige un elenco di zone notoriamente o probabilmente caratterizzate dalla presenza di ecosistemi marini vulnerabili. La Commissione procede a un riesame dell'elenco a cadenza annuale sulla base dei pareri ricevuti dall'organismo scientifico consultivo.

4. La pesca con attrezzi di fondo è vietata nelle zone identificate conformemente al paragrafo 3.

5. Le chiusure di cui al paragrafo 4 si applicano a tutti i pescherecci dell'Unione quando operano in alto mare e ad ogni altro peschereccio quando la chiusura interessa le acque unionali.

6. In deroga al paragrafo 4, la Commissione può riaprire una data zona riportata nell'elenco di cui al paragrafo 3 alla pesca con attrezzi di fondo qualora, sulla base di una valutazione d'impatto e previa consultazione dell'organismo scientifico consultivo, decida che sussistono prove sufficienti dell'assenza di ecosistemi marini vulnerabili nella zona in questione, oppure dell'avvenuta adozione di misure di gestione che garantiscano la prevenzione di effetti negativi significativi su detta zona.

7. Se, nel corso delle operazioni di pesca, un peschereccio riscontra prove di ecosistemi marini vulnerabili, cessa immediatamente le attività di pesca nella zona interessata. Il peschereccio riprende ad operare solo dopo aver raggiunto un sito alternativo a una distanza di almeno cinque miglia nautiche dalla zona di pesca in cui è avvenuta la scoperta.

8. Il peschereccio segnala immediatamente la scoperta di ecosistemi marini vulnerabili alle autorità nazionali competenti, le quali, a loro volta, lo comunicano senza indugio alla Commissione.

(*) Un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Martedì 10 dicembre 2013

9. *Le zone di cui ai paragrafi 4 e 7 restano chiuse alla pesca finché l'organismo scientifico consultivo non abbia eseguito una valutazione della zona e abbia concluso che non sono presenti ecosistemi marini vulnerabili o che sono state adottate misure adeguate in materia di conservazione e gestione, volte a garantire la prevenzione di considerevoli effetti negativi sugli ecosistemi marini vulnerabili in tale zona, momento a partire dal quale la Commissione può riaprire la zona alla pesca.* [Em. 42]

Articolo 7

Requisiti specifici relativi alle domande e al rilascio di autorizzazioni di pesca che consentano l'uso di attrezzi di fondo nell'ambito di attività di pesca volte alla cattura di specie di acque profonde

1. In aggiunta ai requisiti di cui all'articolo 6, ciascuna domanda di autorizzazione di pesca ~~per la cattura di specie di acque profonde~~, **emessa** a norma dell'articolo 4, ~~paragrafo 1~~, che consenta l'uso di attrezzi da fondo nelle acque dell'Unione di cui all'articolo 2, lettera a), **o in acque internazionali a norma dell'articolo 2, lettere b) e c)**, è accompagnata da un piano di pesca dettagliato che **è reso accessibile al pubblico e** specifica: [Em. 43]

a) la localizzazione delle attività **di pesca** previste ~~destinate alla cattura di~~ **per le** specie di acque profonde ~~nel mestiere di acque profonde~~. Tale localizzazione ~~che~~ è definita mediante coordinate in conformità al sistema geodetico mondiale del 1984 **e contiene l'indicazione di tutte le sottozone, divisioni e sottodivisioni CIEM e COPACE interessate;** [Em. 44]

b) l'eventuale localizzazione delle attività del mestiere in acque profonde ~~nel corso degli ultimi tre anni civili completi~~. ~~Tale localizzazione~~ **nel periodo 2009-2011, che** è definita mediante coordinate in conformità al sistema geodetico mondiale del 1984 e delimita le operazioni di pesca con la maggiore precisione possibile, **riportando l'indicazione di tutte le sottozone, divisioni e sottodivisioni CIEM e COPACE interessate;** [Em. 45]

b bis) il tipo di attrezzi e la profondità di utilizzo degli stessi, un elenco delle specie bersaglio e le misure tecniche da attuare, in linea con le misure tecniche relative alla gestione della pesca raccomandate dalla Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) e le misure a norma del regolamento (CE) n. 734/2008, nonché la configurazione del profilo batimetrico del fondo marino nelle zone in cui si intende operare, ove tali informazioni non siano già a disposizione delle autorità competenti dello Stato di bandiera interessato. [Em. 46]

1 bis. *Prima di rilasciare un'autorizzazione, gli Stati membri verificano, mediante i dati dei sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (SCP) di tali pescherecci, che le informazioni trasmesse ai sensi del paragrafo 1, lettera b), siano esatte. Se le informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1, lettera b), non corrispondono ai dati SCP, l'autorizzazione non è rilasciata.* [Em. 47]

1 ter. *Le attività di pesca autorizzate sono limitate alle zone di pesca esistenti stabilite a norma del paragrafo 1, lettera b).* [Em. 48]

1 quater. *Qualsiasi modifica al piano di pesca è soggetta ad una valutazione da parte dello Stato membro di bandiera. Un piano di pesca modificato è accettato dallo Stato membro di bandiera solo se non consente operazioni di pesca in zone notoriamente o probabilmente caratterizzate da ecosistemi marini vulnerabili.* [Em. 49]

1 quinquies. *Il mancato rispetto del piano di pesca comporta il ritiro da parte dello Stato membro di bandiera dell'autorizzazione di pesca al peschereccio interessato.* [Em. 50]

1 sexies. *Le imbarcazioni di piccole dimensioni che, a causa di fattori tecnici quali il tipo di attrezzo utilizzato o la capacità dell'imbarcazione, hanno una capacità di cattura non superiore a 100 kg di specie di acque profonde per bordata di pesca sono esentate dall'obbligo di presentare un piano di pesca.* [Em. 51]

1 septies. *Le domande di rinnovo dell'autorizzazione per la pesca di specie di acque profonde possono essere esentate dall'obbligo di presentare un piano di pesca dettagliato, a meno che non siano previste modifiche alle operazioni di pesca dell'imbarcazione interessata, nel qual caso deve essere presentato un piano rivisto.* [Em. 52]

Martedì 10 dicembre 2013

2. ~~Qualsiasi autorizzazione~~ **Fatto salvo il paragrafo 1, per la pesca con attrezzi di fondo nelle acque in cui la** ~~rilasciata sulla base di una domanda in acque profonde non è stata~~ **effettuata nel periodo 2009-2011,** a norma del paragrafo 1, **lettera b),** ~~precisa gli attrezzi di fondo da utilizzare e limita le attività di pesca autorizzate alla zona in cui l'attività di pesca prevista, quale definita al paragrafo 1, lettera a), e l'attività di pesca esistente, quale definita al paragrafo 1, lettera b), si sovrappongono. Tuttavia, la zona dell'attività di pesca prevista può essere estesa oltre la zona~~ **è necessaria un'autorizzazione di pesca ai sensi dell'attività di pesca esistente a condizione** ~~articolo 4. Non è rilasciata alcuna autorizzazione a meno~~ **che lo Stato membro non abbia valutato e documentato, sulla base dei migliori pareri e dati scientifici disponibili, che una le attività di pesca interessate non hanno significativi effetti negativi per l'ecosistema marino. Tale valutazione è eseguita in conformità con il presente regolamento e con gli orientamenti della FAO del 2008 ed è resa disponibile al pubblico. La Commissione, in consultazione con lo Stato membro interessato e l'organismo scientifico consultivo, esamina tale valutazione per accertare che siano state individuate tutte le zone notoriamente o probabilmente caratterizzate da estensione non avrebbe effetti nefasti sugli ecosistemi marini vulnerabili e che le misure di gestione e di mitigazione proposte siano sufficienti a prevenire impatti negativi significativi per gli ecosistemi marini vulnerabili.** [Em. 53]

2 bis. **Prima del ... (*) non si procede al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni di pesca per la cattura di specie di acque profonde, anche per quanto riguarda le zone definite al paragrafo 1, lettera b), a meno che lo Stato membro non abbia valutato e documentato, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, che le attività di pesca in questione non avrebbero effetti negativi significativi sull'ecosistema marino. Tale valutazione è eseguita in conformità con gli orientamenti della FAO del 2008, come riportato anche nell'allegato II bis, ed è resa disponibile al pubblico.** [Em. 54]

2 ter. **Gli Stati membri applicano l'approccio precauzionale in sede di effettuazione delle valutazioni d'impatto. È vietato l'utilizzo di attrezzi di fondo nelle zone che non sono state oggetto di una valutazione d'impatto o per le quali detta valutazione è stata effettuata ma non in conformità degli orientamenti della FAO del 2008.** [Em. 55]

2 quater. **Le autorizzazioni di pesca di cui all'articolo 4 non sono rilasciate per le zone notoriamente o probabilmente caratterizzate da ecosistemi marini vulnerabili, a meno che la Commissione, previa consultazione dell'organismo scientifico consultivo, non accerti che sussistono prove sufficienti dell'avvenuta adozione di misure di conservazione e gestione che garantiscono la prevenzione degli effetti negativi significativi sugli ecosistemi marini vulnerabili.** [Em. 56]

2 quinquies. **È necessario eseguire nuove valutazioni di impatto se l'attuale pesca con attrezzi di fondo o la tecnologia applicabile subiscono modifiche significative o se vi sono nuovi dati scientifici che indicano la presenza di ecosistemi marini vulnerabili in una determinata zona.** [Em. 57]

2 sexes. **In aggiunta ai requisiti di cui all'articolo 6, occorre indicare informazioni relative a tutte le catture di specie di acque profonde, sia tenute sia rigettate, tra cui la composizione delle specie, il peso e le dimensioni.** [Em. 58]

Articolo 8

Partecipazione dei pescherecci alle attività di raccolta di dati sulla pesca in acque profonde

Gli Stati membri attuano misure volte a garantire che tutte le navi che catturano specie di acque profonde, in virtù o meno di un'autorizzazione di pesca rilasciata a norma dell'articolo 4, registrino tutte le catture di dette specie e le notifichino alla pertinente autorità competente. [Em. 59]

Gli Stati membri includono in tutte le autorizzazioni di pesca rilasciate a norma dell'articolo 4 le condizioni necessarie per garantire che la nave interessata partecipi, in collaborazione con l'istituto scientifico competente, a qualsiasi sistema di raccolta dei dati il cui campo di applicazione includa le attività di pesca per cui è rilasciata un'autorizzazione.

Gli Stati membri predispongono i sistemi necessari a garantire che, ove possibile, i dati raccolti siano notificati alle autorità competenti pertinenti subito dopo il loro ottenimento, al fine di ridurre i rischi per gli ecosistemi marini vulnerabili, limitare le catture accessorie al minimo e consentire una gestione migliore della pesca grazie a un «controllo in tempo reale». [Em. 60]

(*) Due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Martedì 10 dicembre 2013

I dati pertinenti da registrare e notificare in conformità del presente articolo includono, come minimo, il peso e la composizione delle specie per tutte le catture in acque profonde. [Em. 61]

Articolo 9

Scadenza delle autorizzazioni di pesca volta alla cattura di specie di acque profonde per le navi che utilizzano reti a strascico o reti da posta ancorate

~~Le autorizzazioni di pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1, per le navi che utilizzano reti a strascico o reti da posta ancorate scadono al massimo al termine di un periodo di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Dopo tale data, le autorizzazioni di pesca per la cattura di specie di acque profonde con i suddetti attrezzi non verranno né rilasciate né rinnovate. Entro ... (*) la Commissione valuta l'attuazione del presente regolamento conformemente all'articolo 21. L'utilizzo di tutti i tipi di attrezzi da pesca destinati alla cattura di specie di acque profonde è valutato rivolgendo particolare attenzione all'impatto sulle specie più vulnerabili e sugli ecosistemi marini vulnerabili. Se dalla valutazione emerge che gli stock ittici di acque profonde di cui all'allegato I, escluse le specie riportate in detto allegato I e soggette ad applicazione differita dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), non sono sfruttati ai livelli di rendimento massimo sostenibile adeguati per ricostituire e mantenere le popolazioni di specie di acque profonde al di sopra dei livelli in grado di produrre un rendimento massimo sostenibile, e che gli ecosistemi marini vulnerabili non sono protetti da impatti negativi significativi, la Commissione presenta entro ... (**)~~ una proposta di modifica del presente regolamento. Tale proposta assicura che le autorizzazioni di pesca per le imbarcazioni che praticano la pesca di specie di acque profonde, a norma dell'articolo 4, con reti a strascico o reti da posta ancorate, scadano e non siano rinnovate, e che siano poste in essere tutte le misure necessarie in relazione agli attrezzi di fondo, compresi i palangari, per garantire la protezione delle specie più vulnerabili. [Em. 62]

CAPO III

POSSIBILITÀ DI PESCA E MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 10

Principi

1. ~~Le possibilità di pesca delle specie di acque profonde sono fissate in modo da rispettare un tasso di sfruttamento compatibile con tale da garantire che le popolazioni di specie di acque profonde interessate si ricostituiscano progressivamente o si mantengano al di sopra dei livelli di biomassa in grado di produrre~~ il rendimento massimo sostenibile per le specie in questione. ~~Tale tasso di sfruttamento contribuisce al raggiungimento e al mantenimento di un buono stato ecologico dell'ambiente marino dell'Unione entro il 2020 ed è basato sulle migliori informazioni scientifiche disponibili. [Em. 63]~~

2. Quando, sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili, non è possibile determinare tassi di sfruttamento compatibili con il ~~rendimento massimo sostenibile~~ **paragrafo 1**, le possibilità di pesca sono fissate come segue: [Em. 64]

- a) quando le migliori informazioni scientifiche disponibili permettono di determinare tassi di sfruttamento corrispondenti all'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca, le possibilità di pesca per il periodo di gestione della pesca in questione non possono essere fissate a un livello superiore a tali tassi;
- b) quando le migliori informazioni scientifiche disponibili non identificano tassi di sfruttamento corrispondenti all'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca a causa dell'insufficienza di dati disponibili con riguardo a un determinato stock o a una determinata specie, ~~non possono essere concesse~~ le possibilità di pesca per il ~~tipo di pesca in questione~~ **periodo di gestione della pesca in questione non possono essere fissate a un livello superiore ai tassi stabiliti nell'ambito dell'approccio del COPACE per gli stock per cui sono disponibili dati limitati. [Em. 65]**

(*) Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

(**) Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Martedì 10 dicembre 2013

2 bis. *quando il CIEM non è stato in grado di determinare i tassi di sfruttamento di cui al paragrafo 2, lettera a) o b), anche per quanto riguarda gli stock o le specie per cui sono disponibili dati limitati, non possono essere concesse possibilità di pesca per il tipo di pesca in questione.* [Em. 66]

2 ter. *Le possibilità di pesca fissate per le specie di acque profonde tengono conto della probabile composizione delle catture per questo tipo di pesca e garantiscono la sostenibilità a lungo termine di tutte le specie catturate.* [Em. 67]

2 quater. *Nell'assegnazione delle possibilità di pesca disponibili, gli Stati membri osservano i criteri stabiliti all'articolo 17 del regolamento (UE) n. .../2013 [sulla politica comune della pesca].* [Em. 68]

2 quinquies. *Le misure di gestione, anche per quanto riguarda la fissazione delle possibilità di pesca per le specie bersaglio e le catture accessorie nella pesca multispecifica, la zona e i fermi stagionali, nonché l'utilizzo di attrezzi selettivi, sono concepite e introdotte per evitare, ridurre al minimo ed eliminare le catture accessorie delle specie di acque profonde e per garantire la sostenibilità a lungo termine di tutte le specie sulle quali la pesca ha avuto effetti negativi.* [Em. 69]

Articolo 10 bis

Misure di conservazione

1. *Gli Stati membri applicano l'approccio precauzionale ed ecosistemico alla gestione della pesca e adottano misure volte a garantire la conservazione a lungo termine e la gestione sostenibile degli stock ittici di acque profonde e delle specie non bersaglio. Tali misure mirano a ricostituire gli stock depauperati, a ridurre al minimo, prevenire e, ove possibile, eliminare le catture accessorie, a proteggere le aggregazioni riproduttive e a garantire l'adeguata protezione degli ecosistemi marini vulnerabili e la prevenzione di effetti negativi significativi sui medesimi. Esse possono includere divieti in tempo reale, stagionali o permanenti di talune attività di pesca o attrezzi in determinate zone.*

2. *Il presente regolamento contribuisce all'attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ nonché al raggiungimento e al mantenimento di un buono stato ecologico al più tardi entro il 2020, secondo quanto previsto nella direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, anche relativamente al fatto che, in particolare, tutti gli stock delle specie pescate devono presentare una ripartizione della popolazione per età e dimensioni indicativa della buona salute dello stock ed essere conformi ai descrittori 1, 2, 3, 4, 6, 9 e 10.* [Em.70]

Articolo 10 ter

Obbligo di sbarco di tutte le catture

In deroga all'articolo 15 del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [sulla politica comune della pesca], tutte le catture di specie ittiche e non ittiche, a prescindere dal fatto che siano soggette a limiti di cattura o meno, effettuate da un peschereccio titolare di un'autorizzazione di pesca per le specie di acque profonde ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 o 3, del presente regolamento sono trasportate e conservate a bordo, registrate nel giornale di bordo e sbarcate. Le disposizioni de minimis non si applicano a tali pescherecci. [Em. 71]

⁽¹⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

⁽²⁾ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

⁽³⁾ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

Martedì 10 dicembre 2013

Sezione 2

~~Gestione mediante~~ Limiti dello sforzo di pesca **e misure di accompagnamento** [Em. 72]

Articolo 11

Fissazione delle possibilità di pesca ~~unicamente per mezzo di limiti dello sforzo di pesca~~ [Em. 73]

1. ~~Il Consiglio, deliberando a norma del trattato, può decidere di passare dalla fissazione di~~ Le possibilità di pesca annuali per le specie di acque profonde ~~sia sono fissate~~ in termini di limiti dello sforzo di pesca ~~che di limiti di catture alla sola fissazione di limiti dello sforzo di pesca riservati a determinati tipi di pesci~~ **di totale ammissibile di catture (TAC).** [Em. 74]

1 bis. Oltre ai TAC, possono essere fissati limiti allo sforzo di pesca. [Em. 75]

1 ter. La fissazione delle possibilità di pesca di cui ai paragrafi 1 e 1 bis rispetta gli obiettivi stabiliti all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. .../2013 [sulla politica comune della pesca]. [Em. 76]

2. Ai fini del paragrafo **1 bis**, i livelli di sforzo di pesca per ciascun mestiere di acque profonde che devono servire da riferimento nel caso in cui sia richiesta una modifica al fine di rispettare i principi stabiliti all'articolo 10 sono i livelli di sforzo di pesca ritenuti, sulla base di informazioni scientifiche, coerenti con le catture effettuate dai mestieri di pesca profonda interessati nel corso ~~dei due anni civili precedenti~~ **del periodo 2009-2011.**

Ai fini della valutazione dei livelli di sforzo di pesca di cui al primo comma, le specie elencate nell'allegato I soggette all'applicazione differita dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), come indicato nella quarta colonna dell'allegato, sono prese in considerazione soltanto a decorrere dal ... (*). [Em. 77]

2 bis. I limiti dello sforzo di pesca stabiliti per i mestieri di pesca profonda tengono conto della probabile composizione delle catture per questo tipo di pesca e sono fissati a un livello in grado di garantire la sostenibilità a lungo termine di tutte le specie catturate. [Em. 78]

3. I limiti dello sforzo di pesca fissati a norma dei paragrafi 1 e 2 indicano:

a) il mestiere di pesca in acque profonde specifico a cui il limite dello sforzo di pesca si applica rispetto ~~all'attrezzo regolamentato~~ **al tipo e alla quantità di attrezzi regolamentati**, alle specie ~~e ai specifici stock~~ bersaglio, ~~alla profondità~~ e alle zone CIEM o COPACE in cui lo sforzo di pesca autorizzato può essere effettuato; ~~nonché~~ [Em. 79]

b) l'unità dello sforzo di pesca **o la combinazione di unità** da utilizzare ai fini della gestione; ~~nonché~~ [Em. 80]

b bis) i metodi e i protocolli per la sorveglianza e la notifica dei livelli di sforzo durante un periodo di gestione della pesca. [Em. 81]

Articolo 12

Misure di accompagnamento

1. ~~Laddove i limiti dello sforzo di pesca annuo abbiano sostituito i limiti di cattura a norma dell'articolo 11, paragrafo 1,~~ Gli Stati membri mantengono o predispongono, per le navi battenti la loro bandiera, le seguenti misure di accompagnamento: [Em. 82]

a) misure volte ~~ad evitare un aumento della~~ **a prevenire o eliminare il sovrasfruttamento e un'eccessiva** capacità di cattura globale delle navi interessate dai limiti dello sforzo ~~di pesca~~; [Em. 83]

b) misure volte ~~ad evitare un aumento delle~~ **a prevenire e ridurre al minimo le** catture accessorie, **in particolare le catture accessorie** delle specie più vulnerabili nonché [Em. 84]

(*) Cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Martedì 10 dicembre 2013

- c) disposizioni che consentano una prevenzione efficace dei rigetti in mare. Tali disposizioni sono volte ~~allo innanzitutto a evitare la cattura di specie indesiderate e richiedono lo~~ sbarco dell'insieme dei pesci catturati detenuti a bordo, a meno che ciò non sia contrario alle norme in vigore nel quadro della politica comune della pesca ~~o che le specie abbiano dimostrato un elevato tasso di sopravvivenza a lungo termine in caso di rigetto in mare.~~ [Em. 85]

c bis) misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non regolamentata e non dichiarata nel mestiere in acque profonde. [Em. 86]

2. Le suddette misure restano in vigore per tutto il tempo in cui sussista la necessità di prevenire o mitigare i rischi identificati al paragrafo 1, ~~lettere a), b) e c).~~ [Em. 87]

2 bis. Gli Stati membri notificano alla Commissione senza indugio le misure adottate in conformità del paragrafo 1. [Em. 88]

3. La Commissione valuta l'efficacia delle misure di accompagnamento adottate dagli Stati membri a partire dal momento dell'adozione *e successivamente ogni anno.* [Em. 89]

Articolo 13

Misure della Commissione in caso di assenza o insufficienza di misure di accompagnamento adottate dagli Stati membri

1. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati per definire misure di accompagnamento dei limiti dello sforzo di pesca annuo di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b) o c), e a norma dell'articolo 20:

a) qualora lo Stato membro interessato non notifichi alla Commissione alcuna misura adottata a norma dell'articolo 12 ~~dei~~ *limiti dello sforzo di pesca entro ... (*)*; [Em. 90]

b) qualora le misure adottate a norma dell'articolo 12 cessino di essere in vigore ma sussista la necessità di prevenire o mitigare i rischi identificati all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

2. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 20 per la definizione di misure di accompagnamento dei limiti dello sforzo di pesca annuo, di cui all'articolo 12, lettere a), b) o c), qualora, sulla base di una valutazione effettuata a norma dell'articolo 12, paragrafo 3,

a) le misure di uno Stato membro non siano ritenute compatibili con gli obiettivi del suddetto regolamento, oppure

b) le misure di uno Stato membro siano ritenute insufficienti con riguardo agli obiettivi indicati all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b) o c).

3. Le misure di accompagnamento adottate dalla Commissione sono volte a garantire il conseguimento degli obiettivi generali e degli obiettivi specifici fissati nel presente regolamento. A partire dal momento dell'adozione dell'atto delegato da parte della Commissione, tutte le misure adottate dallo Stato membro cessano di applicarsi.

Articolo 13 bis

Misure specifiche dell'Unione

Nell'ottica di prevenire e ridurre al minimo le catture accessorie, in particolare le catture accessorie delle specie più vulnerabili, possono essere decise modifiche degli attrezzi o la chiusura in tempo reale delle zone in cui si registra un tasso elevato di catture accessorie. [Em. 91]

CAPO IV

CONTROLLO

Articolo 14

Applicazione delle disposizioni di controllo per i piani pluriennali

1. Il presente regolamento deve intendersi come un «piano pluriennale» ai fini del regolamento ~~(CE) n. 1224/2009(UE)~~ **n. .../2013 [sulla politica comune della pesca].** [Em. 92]

(*) Tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Martedì 10 dicembre 2013

2. Le specie di acque profonde sono considerate «specie soggette a un piano pluriennale» e «stock soggetti a un piano pluriennale» ai fini del regolamento (CE) n. 1224/2009 (UE) n. .../2013 *[sulla politica comune della pesca]*. [Em. 93]

Articolo 15

Porti designati

1. **Gli Stati membri designano i porti nei quali avranno luogo lo sbarco e il trasbordo delle catture di specie di acque profonde superiori a 100 kg. Entro ... (*), gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco dei porti designati.** [Em. 94]

2. Non è consentito sbarcare catture miste di specie di acque profonde superiori a 100 kg al di fuori dei porti designati per lo sbarco di specie di acque profonde **dagli Stati membri a norma del paragrafo 1.** [Em. 95]

3. **Onde migliorare la coerenza e il coordinamento nell'Unione, la Commissione istituisce misure per le navi, i porti designati e le pertinenti autorità competenti relativamente alle procedure di ispezione e vigilanza necessarie allo sbarco e al trasbordo delle specie di acque profonde nonché alla registrazione e alla dichiarazione dei dati di sbarco o di trasbordo, compresi, come minimo, il peso e la composizione delle specie.** [Em. 96]

4. **Le navi che sbarcano o trasbordano specie di acque profonde si conformano ai termini e alle condizioni di registrazione e dichiarazione del peso e della composizione delle specie di acque profonde sbarcate o trasbordate e rispettano tutte le procedure di ispezione e vigilanza relative allo sbarco e al trasbordo delle specie di acque profonde.** [Em. 97]

Articolo 16

Notifica preventiva

In deroga all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009, I comandanti di tutte le navi dell'Unione, **indipendentemente dalla loro lunghezza**, che intendono sbarcare o trasbordare 100 kg o più di specie di acque profonde sono tenuti a notificare tale intenzione all'autorità competente del proprio Stato membro di bandiera, ~~indipendentemente dalla lunghezza della nave~~ **e all'autorità dello Stato del porto di approdo. I comandanti delle navi di lunghezza pari o superiore a 12 metri, o qualsiasi altra persona responsabile del funzionamento di dette navi, comunicano con le autorità competenti almeno quattro ore prima dell'ora di arrivo prevista nel porto, in conformità dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Ciononostante, le piccole imbarcazioni prive di giornale di pesca elettronico e quelle artigianali sono esentate dall'obbligo di notifica.** [Em. 98]

Articolo 17

Registrazioni nel giornale di bordo relative alle acque profonde

Fatti salvi gli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1224/2009, i comandanti dei pescherecci in possesso di un'autorizzazione a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 3, del presente regolamento, quando praticano un mestiere di acque profonde o quando pescano a una profondità superiore a 400 m sono tenuti:

- a) a inserire una nuova riga nel giornale di bordo cartaceo dopo ogni nuova cala, o
- b) se utilizzano il sistema di registrazione e di comunicazione elettronico, a fare una registrazione separata per ogni cala.

Articolo 18

Ritiro delle autorizzazioni di pesca

1. Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009, le autorizzazioni di pesca di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del presente regolamento sono ritirate per un periodo di almeno un anno ~~nei tutti i~~ **in tutti i** casi seguenti: [Em. 99]

(*) 60 giorni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Martedì 10 dicembre 2013

- a) mancato rispetto delle condizioni fissate nell'autorizzazione di pesca per quanto concerne i limiti relativi all'uso degli attrezzi da pesca, alle zone di operazione autorizzate o, ~~se del caso, ai~~ limiti di cattura o di sforzo applicati alle specie per le quali è autorizzata la pesca come specie bersaglio; o [Em. 100]
- b) mancato rispetto dell'obbligo di far salire a bordo un osservatore scientifico o di permettere il campionamento delle catture a fini scientifici secondo quanto previsto all'articolo 19.
- b bis) la mancata raccolta, registrazione e notifica dei dati in conformità dell'articolo 8; [Em. 101]**
- b ter) il mancato rispetto dei requisiti stabiliti nella politica comune della pesca; [Em. 102]**
- b quater) in tutti i casi specificati nel regolamento (CE) n. 1005/2008 ⁽¹⁾ del Consiglio, in particolare le disposizioni di cui ai capi da VII a IX. [Em. 103]**
- 2. ~~Il paragrafo 1 non si applica qualora le inadempienze ivi indicate siano dovute a cause di forza maggiore. [Em. 104]~~

CAPO V

RACCOLTA DI DATI E CONFORMITÀ [Em. 105]

Articolo 19

Norme relative alla raccolta e alla notifica dei dati

1. Gli Stati membri raccolgono i dati relativi a ciascun mestiere di acque profonde conformemente alle norme sulla raccolta dei dati e sui livelli di precisione previsti nel programma comunitario pluriennale per la raccolta, la gestione e l'utilizzo dei dati biologici, tecnici, ambientali e socioeconomici adottato a norma del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio ⁽²⁾ e in altre misure adottate nell'ambito del suddetto regolamento. **Gli Stati membri garantiscono che siano predisposti i sistemi necessari a facilitare la comunicazione delle catture delle specie bersaglio e delle catture accessorie nonché la trasmissione delle prove degli eventuali rinvenimenti di ecosistemi marini vulnerabili, laddove possibile in tempo reale. [Em. 106]**

1 bis. Gli Stati membri istituiscono un programma di copertura di osservazione per garantire la raccolta di dati affidabili, puntuali e precisi sulla cattura e sulla cattura accessoria di specie di acque profonde, sulle scoperte di ecosistemi marini vulnerabili nonché di altre informazioni pertinenti ai fini dell'effettiva esecuzione del presente regolamento. Le imbarcazioni che utilizzano reti a strascico o reti da posta ancorate e sono in possesso di un'autorizzazione di pesca per specie di acque profonde garantiscono una copertura di osservazione del 100 %. Tutte le altre imbarcazioni con un'autorizzazione di pesca per specie di acque profonde garantiscono una copertura di osservazione del 10 %. [Em. 107]

2. Il comandante di una nave, o qualsiasi altra persona responsabile del funzionamento di una nave, è tenuto ad accogliere a bordo l'osservatore scientifico designato dallo Stato membro per la sua nave, ~~salvo ove ciò risulti impossibile per motivi di sicurezza~~ **secondo le condizioni definite al paragrafo 4.** Il comandante facilita l'esecuzione dei compiti dell'osservatore scientifico. [Em. 108]

3. Gli osservatori scientifici:

- a) ~~svolgono~~ **sono qualificati per lo svolgimento dei loro doveri e** ~~compiti ricorrenti relativi alla raccolta di dati, secondo quanto indicato al paragrafo 1, quali osservatori scientifici, anche per quanto riguarda la capacità di identificare le specie trovate negli ecosistemi di profondità; [Em. 109]~~
- a bis) registrano in maniera indipendente, nello stesso formato usato nel giornale di bordo della nave, le informazioni sulle catture previste dal regolamento (CE) n. 1224/2009; [Em. 110]**

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1).

Martedì 10 dicembre 2013

- a ter)* prende nota di eventuali modifiche del piano di pesca ai sensi dell'articolo 7; [Em. 111]
- a quater)* documenta l'eventuale scoperta inaspettata di ecosistemi marini vulnerabili e raccoglie le informazioni rilevanti ai fini della protezione del sito; [Em. 112]
- a quinquies)* registra le profondità a cui è utilizzato l'attrezzo; [Em. 113]
- a sexies)* entro 20 giorni dal termine del periodo di osservazione, presentano una relazione alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera interessato; tali autorità ne inviano una copia alla Commissione entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta scritta da parte della Commissione stessa. [Em. 114]
- b) determinano e documentano il peso dei coralli duri, dei coralli molli, delle spugne o di altri organismi che appartengono allo stesso ecosistema, presi a bordo dall'attrezzo della nave.
- 3 bis. È proibito che gli osservatori scientifici siano:
- i) un parente del comandante della nave o di un altro ufficiale in servizio sulla nave alla quale è stato assegnato;
 - ii) un dipendente del comandante della nave alla quale sono stati assegnati;
 - iii) un dipendente del rappresentante del comandante;
 - iv) un dipendente di una società controllata dal comandante o dal suo rappresentante;
 - v) un parente del rappresentante del comandante. [Em. 115]
4. In aggiunta agli obblighi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri sono soggetti ai requisiti specifici in materia di raccolta e notifica dei dati indicati nell'allegato II per il mestiere di acque profonde.
- 4 bis. La raccolta dei dati può consentire la creazione di partenariati tra scienziati e pescatori e contribuire al settore della ricerca in materia di ambiente marino, biotecnologie, scienze alimentari, trasformazione ed economia. [Em. 116]
5. I dati raccolti in relazione al mestiere di acque profonde, compresi tutti i dati raccolti conformemente all'allegato II del presente regolamento, sono trattati conformemente al processo di gestione dei dati previsto al capo III del regolamento (CE) n. 199/2008.
6. Gli Stati membri notificano alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, relazioni mensili contenenti dati suddivisi per mestiere relativi allo sforzo di pesca messo in atto e/o alle catture effettuate. **Tali relazioni sono messe a disposizione del pubblico.** [Em. 117]

CAPO V bis

ASSISTENZA FINANZIARIA [Am. 118]

Articolo 19 bis

Assistenza finanziaria alla sostituzione degli attrezzi da pesca

1. I pescherecci che utilizzano reti a strascico o reti da posta ancorate nel mestiere di acque profonde sono ammissibili all'assistenza finanziaria a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca affinché sostituiscano gli attrezzi da pesca, apportino alle navi le modifiche che ne derivano e ottengano le necessarie formazioni e competenze, a condizione che i nuovi attrezzi siano notoriamente migliori in termini di selettività con riguardo alla taglia o alla specie, esercitino un impatto minore e ridotto sull'ambiente marino e sugli ecosistemi marini vulnerabili e non implicino un aumento della capacità di pesca della nave, secondo la valutazione della Commissione, previa consultazione del pertinente organismo scientifico indipendente.

Martedì 10 dicembre 2013

2. *I pescherecci sono ammissibili all'assistenza finanziaria a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare le catture accidentali delle specie di acque profonde, in particolare delle specie più vulnerabili.*
3. *Il sostegno può essere concesso una sola volta per lo stesso peschereccio dell'Unione.*
4. *L'accesso all'assistenza finanziaria a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca è subordinato al pieno rispetto del presente regolamento, della politica comune della pesca e del diritto ambientale dell'Unione. [Em. 119]*

CAPO VI

ATTI DELEGATI

Articolo 20

Esercizio dei poteri delegati

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui **all'articolo 3 ter, paragrafo 2, e** all'articolo 13 è conferito alla Commissione ~~a tempo indeterminato~~ **per un periodo di tre anni a decorrere da ... (*)**. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 120]**
3. La delega di potere di cui **all'articolo 3 ter, paragrafo 2, e** all'articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

CAPO VII

VALUTAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Valutazione

1. ~~Entro sei anni dall'entrata in vigore del presente regolamento...~~ **(**) la Commissione, sulla base delle relazioni degli Stati membri e dei pareri scientifici che essa a tal fine richiede, valuta l'effetto delle misure stabilite dal presente regolamento e determina in che misura gli obiettivi previsti all'articolo 1, lettere a) e b), sono** ~~sono~~ **siano** stati raggiunti. [Em. 121]

(*) **Data di entrata in vigore del presente regolamento.**

(**) **Quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.**

Martedì 10 dicembre 2013

2. La valutazione si concentra sull'evoluzione della situazione per quanto riguarda i punti seguenti:
- a) le navi che hanno optato per attrezzi aventi un'incidenza ridotta sui fondali marini e ~~l'evoluzione dei loro livelli di rigetti~~ **progressi conseguiti per quanto riguarda la prevenzione, la riduzione al minimo e, ove possibile, l'eliminazione delle catture accidentali;** [Em. 122]
 - b) la portata delle operazioni delle navi impegnate in ciascun mestiere di acque profonde;
 - c) la completezza e l'affidabilità dei dati che gli Stati membri mettono a disposizione degli organismi scientifici ai fini della valutazione degli stock, o della Commissione in caso di richiesta di dati specifici;
 - d) gli stock di acque profonde per i quali i pareri scientifici sono migliorati;
 - e) l'efficacia delle misure di accompagnamento volte ad eliminare i rigetti e a ridurre le catture delle specie più vulnerabili. [Em. 123]
- e bis) la qualità delle valutazioni d'impatto realizzate a norma dell'articolo 7;* [Em. 124]
- e ter) il numero delle imbarcazioni e dei porti dell'Unione direttamente interessati dall'applicazione del presente regolamento;* [Em. 125]
- e quater) l'efficacia delle misure istituite per garantire la sostenibilità a lungo termine degli stock ittici di acque profonde e per prevenire le catture accessorie delle specie non bersaglio, in particolare per le specie più vulnerabili;* [Em. 126]
- e quinquies) la misura in cui gli ecosistemi marini vulnerabili siano stati efficacemente protetti tramite la limitazione delle attività di pesca autorizzate alle zone di pesca in acque profonde esistenti, le zone di divieto, la regola dell'allontanamento e/o altre misure;* [Em. 127]
- e sexies) l'applicazione del limite di profondità di 600 metri.* [Em. 128]
- 2 bis.** Sulla base della valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione, se del caso, presenta entro ... (*) proposte di modifica al presente regolamento. [Em. 129]

Articolo 22

Disposizioni transitorie

Le autorizzazioni di pesca speciali rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 2347/2002 restano valide fino a quando non vengano sostituite da autorizzazioni di pesca che consentano la cattura di specie di acque profonde, rilasciate conformemente al presente regolamento, ma non saranno in ogni caso più valide dopo il ~~30 settembre 2012~~... (**). [Em. 130]

Articolo 23

Abrogazione

1. Il regolamento (CE) n. 2347/2002 è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura all'allegato III.

(*) Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

(**) Un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Martedì 10 dicembre 2013

Articolo 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

[...]

Per il Consiglio

Il presidente

[...]

 ALLEGATO I

Sezione 1: Specie di acque profonde

Nome scientifico	Nome comune	Specie più vulnerabile (x)	<i>Applicazione differita dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c)</i>
<i>Centrophorus granulosus</i>	Sagři	x	
<i>Centrophorus squamosus</i>	Sagři atlantico	x	
<i>Centroscyllium fabricii</i>	Pescecanne nero	x	
<i>Centroscymnus coelolepis</i>	Pailona	x	
<i>Centroscymnus crepidater</i>	Squalo musolungo	x	
<i>Dalatias licha</i>	Zigrino	x	
<i>Etmopterus princeps</i>	Pesce diavolo maggiore	x	
<i>Apristurix spp</i>	Gattuccio		
<i>Chlamydoselachus anguineus</i>	Squalo serpente		
<i>Deania calcea</i>	Squalo becco d'uccello		
<i>Galeus melastomus</i>	Boccanera		
<i>Galeus murinus</i>	Gattuccio islandese		
<i>Hexanchus griseus</i>	Squalo capopiatto	x	
<i>Etmopterus spinax</i>	Sagři nero		
<i>Oxyrinotus paradoxus</i>	Pesce porco atlantico		
<i>Scymnodon ringens</i>	Cagnolo atlantico		
<i>Somniosus microcephalus</i>	Squalo di Groenlandia		
<i>Alepocephalidae</i>	Alepocefalidi		

Martedì 10 dicembre 2013

Nome scientifico	Nome comune	Specie più vulnerabile (x)	Applicazione differita dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c)
<i>Alepocephalus bairdii</i>	Alepocefalo		
<i>Alepocephalus rostratus</i>	Alepocefalo		
<i>Aphanopus carbo</i>	Pesce sciabola nero		
<i>Argentina silus</i>	Argentina		
<i>Beryx spp.</i>	Berici		
<i>Chaceon (Geryon) affinis</i>	Granchio rosso di fondale		x
<i>Chimaera monstrosa</i>	Chimera		x
<i>Hydrolagus mirabilis</i>	Chimera		x
<i>Rhinochimaera atlantica</i>	Chimera atlantica		x
<i>Coryphaenoides rupestris</i>	Granatiere		
<i>Epigonus telescopus</i>	Re di triglie nero	x	
<i>Helicolenus dactilopterus</i>	Scorfano di fondale		
<i>Hoplostethus atlanticus</i>	Pesce specchio atlantico	x	
<i>Macrourus berglax</i>	Granatiere		
<i>Molva dypterygia</i>	Molva azzurra		
<i>Mora moro</i>	Mora		x
<i>Antimora rostrata</i>	Antimora blu		x
<i>Pagellus bogaraveo</i>	Occhialone		
<i>Phycis blennoides</i>	Musdea bianca		
<i>Polyprion americanus</i>	Cernia di fondale		
<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Ippoglosso nero		
<i>Cataetyx laticeps</i>			x
<i>Hoplostethus mediterraneus</i>	Pesce specchio		x
<i>Macrouridae</i>	Granatieri (pesci ratti)		
diversi dal <i>Coryphaenoides rupestris</i> e dal <i>Macrourus berglax</i>	diversi dal <i>Coryphaenoides rupestris</i> e dal <i>Macrourus berglax</i>		
<i>Nesiarchus nasutus</i>	Tirsite musolungo		
<i>Notocanthus chemnitzii</i>	Notacanto spinoso		
<i>Raja fyllae</i>	Razza rotonda		x

Martedì 10 dicembre 2013

Nome scientifico	Nome comune	Specie più vulnerabile (x)	<i>Applicazione differita dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c)</i>
<i>Raja hyperborea</i>	Razza		
<i>Raja nidarosiensis</i>	Razza norvegese		
<i>Trachyscorpia cristulata</i>	Scorfano di acque profonde		

Sezione 2: Specie regolamentate anche nell'ambito della NEAFC

~~Brosme brosme~~	~~Brosmio~~	
~~Conger conger~~	~~Gronge~~	
<i>Lepidopus caudatus</i>	Pesce sciabola	x
<i>Lycodes esmarkii</i>	Licode maggiore	
~~Molva molva~~	~~Molva~~	
<i>Sebastes viviparus</i>	Scorfano atlantico	

[Em. 131]

 Allegato II

Norme specifiche sulla raccolta e la notifica dei dati di cui all'articolo 18, paragrafo 4

1. Gli Stati membri provvedono affinché i dati raccolti per una zona che comprende sia acque dell'Unione che acque internazionali siano oggetto di un'ulteriore ripartizione in modo da poter essere riferiti separatamente alle acque dell'Unione o alle acque internazionali.
2. Quando l'attività del mestiere di acque profonde si sovrappone all'attività di un altro mestiere nella stessa zona, la raccolta dei dati relativi al primo mestiere è effettuata separatamente dalla raccolta dei dati relativi al secondo.
3. I rigetti sono oggetto di un campionamento in tutti i mestieri di acque profonde. La strategia di campionamento per gli sbarchi e i rigetti copre tutte le specie elencate all'allegato I nonché quelle appartenenti all'ecosistema dei fondali marini, come i coralli di acque profonde, le spugne o altri organismi appartenenti allo stesso ecosistema.
4. Quando il piano pluriennale di raccolta dei dati applicabile prevede la raccolta dei dati relativi allo sforzo di pesca espressi in ore di pesca con reti da traino e in tempo di immersione degli attrezzi passivi, lo Stato membro raccoglie ed è in grado di presentare, insieme a tali dati relativi allo sforzo di pesca, i seguenti dati aggiuntivi:
 - a) localizzazione geografica delle attività di pesca per ogni singola cala, a partire dai dati del sistema di sorveglianza dei pescherecci trasmessi dalla nave al centro di sorveglianza della pesca;
 - b) le profondità di pesca alle quali gli attrezzi sono utilizzati nel caso in cui la nave effettui le notifiche per mezzo del giornale di bordo elettronico. Il comandante della nave notifica la profondità di pesca rispettando il formato standard di notifica.

Martedì 10 dicembre 2013

- 4 bis. *La Commissione garantisce che i dati siano raccolti tempestivamente, in modo armonizzato in tutti gli Stati membri, e che siano precisi, affidabili ed esaustivi. [Em. 132]*
- 4 ter. *La Commissione garantisce la conservazione in condizioni di sicurezza dei dati raccolti e li rende pubblicamente disponibili, salvo in circostanze eccezionali in cui sono necessarie un'adeguata protezione e riservatezza e a condizione che siano dichiarati i motivi di tali restrizioni. [Em. 133]*

Allegato II bis

Valutazioni d'impatto di cui all'articolo 7, paragrafo 2

Le valutazioni d'impatto che stabiliscono le attività di pesca in acque profonde di cui all'articolo 7, paragrafo 2, riguardano, tra l'altro:

- 1. il tipo di pesca praticato, compresi la nave e i tipi di attrezzi, le zone di pesca e la forchetta di profondità a cui le attività saranno svolte, ciascuna delle specie bersaglio e le eventuali specie oggetto di catture accessorie, i livelli di sforzo di pesca e la durata delle attività di pesca;*
- 2. le migliori informazioni scientifiche disponibili sullo stato attuale degli stock ittici e le informazioni di base su ecosistemi e habitat nella zona di pesca, da utilizzare come riferimento per valutare i successivi cambiamenti;*
- 3. l'identificazione, la descrizione e la mappatura degli ecosistemi marini vulnerabili noti o probabili all'interno della zona di pesca;*
- 4. i dati e i impiegati per individuare, descrivere e valutare gli effetti dell'attività, l'identificazione delle lacune a livello di conoscenze e una valutazione delle incertezze nelle informazioni presentate nella valutazione;*
- 5. l'identificazione, la descrizione e la valutazione della frequenza, dell'entità e della durata dei probabili effetti delle operazioni di pesca, compresi quelli cumulativi delle attività di pesca, in particolare sugli ecosistemi marini vulnerabili e sulle risorse alieutiche a bassa produttività nella zona di pesca;*
- 6. le misure di mitigazione e di gestione proposte, intese a prevenire gli effetti negativi significativi sugli ecosistemi marini vulnerabili e a garantire la conservazione a lungo termine e la gestione sostenibile delle risorse alieutiche a bassa produttività, e le misure finalizzate al monitoraggio degli effetti delle operazioni di pesca. [Em. 134]*

Martedì 10 dicembre 2013

P7_TA(2013)0540

Meccanismo di protezione civile *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile (COM(2011)0934 — C7-0519/2011 — 2011/0461(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 468/49)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0934),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 196 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0519/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 19 luglio 2012 ⁽¹⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio con lettera del 9 ottobre 2013 di approvare la posizione del Parlamento europeo in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per gli affari esteri, della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0003/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;
 3. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
 4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2011)0461

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 dicembre 2013 in vista dell'adozione della decisione n. .../2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 1313/2013/UE.)

⁽¹⁾ GU C 277 del 13.9.2012, pag. 164.

Martedì 10 dicembre 2013

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione prendono atto dell'approccio adottato nell'articolo 19, paragrafi da 4 a 6, e nell'allegato I, che risponde alle peculiarità della presente decisione e non ha valore di precedente rispetto ad altri strumenti finanziari.

Dichiarazione della Commissione

Nel rispetto della procedura di bilancio annuale, è intenzione della Commissione presentare al Parlamento europeo una relazione annuale sull'attuazione della decisione che contenga anche la ripartizione di bilancio di cui all'allegato I, a partire dal gennaio 2015. Tale approccio si basa sulla particolare natura della politica di protezione civile e non ha valore di precedente rispetto ad altri strumenti finanziari.

Martedì 10 dicembre 2013

P7_TA(2013)0541

Contratti di credito relativi agli immobili residenziali *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai contratti di credito relativi ad immobili residenziali (COM(2011)0142 — C7-0085/2011 — 2011/0062(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 468/50)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0142),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0085/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere della Banca centrale europea del 18 agosto 2011 ⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 luglio 2011 ⁽²⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettere dell'8 maggio 2013 e del 27 novembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione giuridica (A7-0202/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso ⁽³⁾;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2011)0062

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 dicembre 2013 in vista dell'adozione della direttiva 2014/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva 2014/17/UE.)

⁽¹⁾ GU C 240 del 18.8.2011, pag. 3.

⁽²⁾ GU C 318 del 29.10.2011, pag. 133.

⁽³⁾ La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 10 settembre 2013 (Testi approvati, P7_TA(2013)0341).

Martedì 10 dicembre 2013

P7_TA(2013)0542

Importazioni di riso originario del Bangladesh *I**

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 10 dicembre 2013, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh (COM(2012)0172 — C7-0102/2012 — 2012/0085(COD)) ⁽¹⁾

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 468/51)

Emendamento 1**Proposta di regolamento****Titolo***Testo della Commissione*

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh

Emendamento

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh **e che abroga il regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio**

Emendamento 2**Proposta di regolamento****Considerando 3***Testo della Commissione*

- (3) Al fine di garantire l'affidabilità e l'efficienza del regime preferenziale di importazione, è necessario delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato per stabilire norme che subordinano la partecipazione al regime al deposito di una cauzione. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti, nel corso dei lavori preparatori. Quando elabora e redige atti delegati, la Commissione è tenuta a procedere alla trasmissione simultanea, tempestiva e appropriata dei relativi documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

- (3) Al fine di garantire l'affidabilità e l'efficienza del regime preferenziale di importazione, è necessario delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato per stabilire norme che subordinano la partecipazione al regime al deposito di una cauzione **conformemente al regolamento (CE) n. 1964/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante modalità di apertura e di gestione di un contingente di importazione di riso originario del Bangladesh, a norma del regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio ⁽¹⁾**. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti, nel corso dei lavori preparatori. Quando elabora e redige atti delegati, la Commissione è tenuta a procedere alla trasmissione simultanea, tempestiva e appropriata dei relativi documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

⁽¹⁾ **GU L 408 del 30.12.2006, pag. 19.**

⁽¹⁾ La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0304/2013).

Martedì 10 dicembre 2013

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione

- (4) Al fine di garantire condizioni **di esecuzione** uniformi del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Dette competenze, salvo espressa disposizione contraria, devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. Tuttavia, nei casi in cui si rende necessaria la sospensione del regime preferenziale di importazione, la Commissione **deve essere abilitata ad adottare atti** di esecuzione senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento

- (4) Al fine di garantire condizioni uniformi **per l'adozione di talune misure di esecuzione** del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Dette competenze, salvo espressa disposizione contraria, devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. Tuttavia, nei casi in cui si rende necessaria la sospensione del regime preferenziale di importazione, **è opportuno che** la Commissione **adotti un atto** di esecuzione senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione

- (7) Al fine di garantire che i vantaggi del regime preferenziale di importazione siano limitati al riso originario del Bangladesh, occorre prevedere il rilascio di un certificato di origine **e la riscossione da parte del paese esportatore di una tassa all'esportazione di importo corrispondente alla riduzione del dazio.**

Emendamento

- (7) Al fine di garantire che i vantaggi del regime preferenziale di importazione siano limitati al riso originario del Bangladesh, occorre prevedere il rilascio di un certificato di origine.

Martedì 10 dicembre 2013

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) *Il presente regolamento rientra nel quadro della politica commerciale comune dell'Unione, che deve essere coerente con gli obiettivi della politica dell'Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo fissati all'articolo 208 del trattato, soprattutto per quanto riguarda l'eliminazione della povertà nonché la promozione dello sviluppo sostenibile e del buon governo nei paesi in via di sviluppo. Di conseguenza, esso deve altresì essere conforme alle prescrizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in particolare alla decisione sul trattamento differenziale e più favorevole, sulla reciprocità e sulla più piena partecipazione dei paesi in via di sviluppo («clausola di abilitazione»), adottata nel quadro dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) nel 1979, in base alla quale i membri dell'OMC possono concedere un trattamento diverso e più favorevole ai paesi in via di sviluppo.*

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 ter) *Il presente regolamento si basa altresì sul riconoscimento del diritto dei piccoli agricoltori e dei lavoratori agricoli a un reddito dignitoso e a un ambiente di lavoro sano e sicuro quale elemento essenziale al fine di conseguire gli obiettivi generali perseguiti con la concessione di preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo e, in particolare, ai paesi meno sviluppati. L'Unione mira a definire e a intraprendere politiche e azioni comuni volte a promuovere lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la povertà. In tale contesto sono essenziali la ratifica e l'effettiva attuazione delle convenzioni internazionali di base sui diritti dell'uomo e del lavoro, sulla tutela dell'ambiente e sul buon governo, come indicato dal regime speciale di incentivazione che prevede preferenze tariffarie supplementari a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate ⁽¹⁾,*

⁽¹⁾ GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.

Martedì 10 dicembre 2013

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 quater) Per garantire che il presente regolamento sia conforme alle disposizioni generali di cui all'articolo 208 del TFUE, è necessario che rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento solo il riso prodotto, raccolto e trattato in conformità delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro elencate nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 978/2012, in particolare le convenzioni sul lavoro forzato (n. 29), sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (n. 87), sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (n. 98), sull'uguaglianza di remunerazione (n. 100), sull'abolizione del lavoro forzato (n. 105), sulla discriminazione (impiego e professioni) (n. 111) e sulle peggiori forme di lavoro minorile (n. 182);

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il presente regolamento riconosce il diritto dei piccoli agricoltori e dei lavoratori agricoli a un reddito dignitoso e a un ambiente di lavoro sano e sicuro e considera il rispetto di tale diritto un elemento essenziale al fine di conseguire gli obiettivi generali perseguiti con la concessione di preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo e, in particolare, ai paesi meno sviluppati.

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. **Mediante un atto di esecuzione, adottato senza l'assistenza del comitato di cui all'articolo 323, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. XXXX/XXXX**, la Commissione sospende l'applicazione del regime preferenziale di importazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo ove constati che, nell'anno in corso, le importazioni che hanno beneficiato del suddetto regime hanno raggiunto il quantitativo indicato al paragrafo 2.

3. La Commissione **adotta un atto di esecuzione** che sospende l'applicazione del regime preferenziale di importazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo ove constati che, nell'anno in corso, le importazioni che hanno beneficiato del suddetto regime hanno raggiunto il quantitativo indicato al paragrafo 2 **del presente articolo. Tale atto di esecuzione è adottato senza applicare la procedura di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 2.**

Martedì 10 dicembre 2013

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

a) *presentazione della prova della riscossione, da parte del Bangladesh, di una tassa all'esportazione di importo corrispondente alla riduzione indicata al paragrafo 1;*

Emendamento

soppressa

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati previsto all'articolo 3 è conferito alla Commissione per un periodo di **tempo indeterminato** a decorrere **dall'entrata in vigore del presente regolamento**.

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati previsto all'articolo 3 è conferito alla Commissione per un periodo di **cinque anni** a decorrere **da...** (*). **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

(*) **Data di entrata in vigore del presente regolamento.**

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3 entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un termine di due mesi dalla data di notifica dell'atto stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **due** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3 entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un termine di due mesi dalla data di notifica dell'atto stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **quattro** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Martedì 10 dicembre 2013

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5 bis

Procedura di comitato

1. *La Commissione è assistita dal comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall'articolo [323, paragrafo 1], del regolamento (UE) n. [xxxx/yyyy] del Parlamento europeo e del Consiglio del ... recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli [regolamento OCM unica] ⁽¹⁾. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.*
2. *Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.*
3. *Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda.*

⁽¹⁾ COD 2010/0385.

Martedì 10 dicembre 2013

P7_TA(2013)0543

Disposizioni sulla tempistica delle aste di quote di gas a effetto serra *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE volta a chiarire le disposizioni sui tempi delle aste di quote di gas a effetto serra (COM(2012)0416 — C7-0203/2012 — 2012/0202(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 468/52)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0416),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0203/2012),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 novembre 2012 ⁽¹⁾,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - vista la sua risoluzione del 15 marzo 2012 su una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050 ⁽²⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 novembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0046/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso ⁽³⁾;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2012)0202

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 dicembre 2013 in vista dell'adozione della decisione n. .../2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE volta a chiarire le disposizioni sul calendario delle aste di quote di gas a effetto serra

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 1359/2013/UE.)

⁽¹⁾ GU C 11 del 15.1.2013, pag. 87..

⁽²⁾ GU C 251 E del 31.8.2013, pag. 75.

⁽³⁾ La presente posizione corrisponde all'emendamento approvato il 3 luglio 2013 (Testi approvati, P7_TA(2013)0310).

Mercoledì 11 dicembre 2013

P7_TA(2013)0551

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: condizioni alle quali una dichiarazione di prestazione per prodotti da costruzione può essere resa disponibile su un sito web**Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 30 ottobre 2013 relativo alle condizioni alle quali una dichiarazione di prestazione per prodotti da costruzione può essere resa disponibile su un sito web (C(2013)7086 — 2013/2928(DEA))**

(2016/C 468/53)

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento delegato della Commissione (C(2013)7086),
 - vista la lettera del 14 novembre 2013 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,
 - visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ (CPR), in particolare gli articoli 7, paragrafo 3, e l'articolo 63, paragrafo 1,
 - visto l'articolo 87 bis, paragrafo 6, del suo regolamento,
 - visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 87 bis, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 10 dicembre 2013,
- A. considerando che è importante garantire che il regolamento delegato sugli approvvigionamenti elettronici entri in vigore quanto prima, poiché le disposizioni sostanziali dell'atto legislativo di base, comprese quelle relative alla fornitura di dichiarazioni di prestazioni, si applicano a decorrere dal 1^o luglio 2013;
- B. considerando che la possibilità di mettere a disposizione tali dichiarazioni su Internet permetterebbe, conformemente alle intenzioni del legislatore, ai fabbricanti di prodotti di costruzione di ridurre i costi e accrescere la flessibilità del settore delle costruzioni nel suo complesso;
- C. considerando che il regolamento delegato avrebbe dovuto essere preparato in anticipo dalla Commissione per evitare inopportuni ritardi nell'autorizzare una deroga all'obbligo imposto ai fabbricanti di fornire copie cartacee o elettroniche di una dichiarazione di prestazione per ciascun prodotto immesso in commercio;
- D. considerando che è della massima importanza che sia il Parlamento che il Consiglio possano esercitare i loro diritti di colegislatori quali definiti nei trattati, compresa la decisione in merito agli elementi da delegare alla Commissione nei futuri atti legislativi di base, e che il Parlamento possa partecipare alle consultazioni, insieme agli esperti degli Stati membri e ad altri soggetti interessati, prima dell'adozione di un atto delegato e in modo trasparente;
1. dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.

Mercoledì 11 dicembre 2013

P7_TA(2013)0552

Programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro dalla contraffazione monetaria (programma «Pericle 2020») *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle 2020») (COM(2011)0913 — C7-0510/2011 — 2011/0449(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 468/54)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0913),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 133 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0510/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere della Banca centrale europea del 2 marzo 2012 ⁽¹⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 21 novembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0423/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2011)0449

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 dicembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle 2020») e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE e 2006/850/CE

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 331/2014.)

⁽¹⁾ GU C 137 del 12.5.2012, pag. 7.

Mercoledì 11 dicembre 2013

P7_TA(2013)0553

Modifica del regolamento (UE) n. 99/2013 relativo al programma statistico europeo 2013-2017 *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (COM(2013)0525 — C7-0224/2013 — 2013/0249(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 468/55)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0525),
 - visti gli articoli 294, paragrafo 2, e 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0224/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 27 novembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0401/2013),
1. adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2013)0249

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 dicembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 relativo al programma statistico europeo 2013-2017

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1383/2013.)

Mercoledì 11 dicembre 2013

P7_TA(2013)0554

Convenzione dell'OIL sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 relativa al progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici — 2011 (convenzione n. 189) (11462/2013 — C7-0234/2013 — 2013/0085(NLE))

(Approvazione)

(2016/C 468/56)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (11462/2013),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 153, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e dell'articolo 218, paragrafo 8, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0234/2013),
 - visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0394/2013),
1. dà la sua approvazione al progetto di decisione del Consiglio;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Mercoledì 11 dicembre 2013

P7_TA(2013)0555

Accordo UE-Armenia sui principi generali della partecipazione dell'Armenia ai programmi dell'Unione ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 relativa al progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e la Repubblica di Armenia sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Armenia ai programmi dell'Unione (16469/2012 — C7-0009/2013 — 2012/0247(NLE))

(Approvazione)

(2016/C 468/57)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (16469/2012),
 - visto il progetto di protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra (16472/2012),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 114, 168, 169, 172, dell'articolo 173, paragrafo 3, degli articoli 188 e 192, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0009/2013),
 - visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A7-0406/2013),
1. dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Armenia.
-

Mercoledì 11 dicembre 2013

P7_TA(2013)0556

Accordo UE-Francia sull'applicazione della legislazione dell'Unione sulla tassazione con riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica francese che prevede l'applicazione, con riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy, della legislazione dell'Unione sulla tassazione del risparmio e sulla cooperazione amministrativa nel settore della fiscalità (COM(2013)0555 — C7-0360/2013 — 2013/0269 (NLE))

(Consultazione)

(2016/C 468/58)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2013)0555),
 - visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e la Repubblica francese che prevede l'applicazione, con riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy, della legislazione dell'Unione sulla tassazione del risparmio e sulla cooperazione amministrativa nel settore della fiscalità,
 - visti gli articoli 113 e 115, nonché l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), e l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0360/2013),
 - visti l'articolo 55, l'articolo 90, paragrafo 7, e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0404/2013),
1. approva la conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
-

Mercoledì 11 dicembre 2013

P7_TA(2013)0557

Modifica della decisione 2002/546/CE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2002/546/CE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione (COM(2013)0781 — C7-0420/2013 — 2013/0387(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2016/C 468/59)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2013)0781),
 - visto l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0420/2013),
 - visto l'articolo 55 e l'articolo 46, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0431/2013),
1. approva la proposta della Commissione;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
-

Mercoledì 11 dicembre 2013

P7_TA(2013)0559

Nomina di un membro della Corte dei conti (Phil Wynn Owen — Regno Unito)

Decisione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla proposta nomina di Phil Wynn Owen a membro della Corte dei conti (C7-0313/2013 — 2013/0811(NLE))

(Consultazione)

(2016/C 468/60)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0313/2013),
 - visto l'articolo 108 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0438/2013),
- A. considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche del candidato proposto, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- B. considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha proceduto, nella riunione del 7 novembre 2013, a un'audizione del candidato membro della Corte dei conti;
1. esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Phil Wynn Owen membro della Corte dei conti;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.
-

Mercoledì 11 dicembre 2013

P7_TA(2013)0560

Nomina di un membro della Corte dei conti (Alex Brenninkmeijer — Paesi Bassi)**Decisione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla proposta nomina di Alex Brenninkmeijer a membro della Corte dei conti (C7-0312/2013 — 2013/0810(NLE))****(Consultazione)**

(2016/C 468/61)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0312/2013),
 - visto l'articolo 108 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0433/2013),
- A. considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche del candidato proposto, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- B. considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha proceduto, nella riunione del 7 novembre 2013, a un'audizione del candidato;
1. esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Alex Brenninkmeijer membro della Corte dei conti;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.
-

Mercoledì 11 dicembre 2013

P7_TA(2013)0561

Nomina di un membro della Corte dei conti (Henri Grethen — Lussemburgo)

Decisione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla proposta nomina di Henri Grethen a membro della Corte dei conti (C7-0309/2013 — 2013/0807(NLE))

(Consultazione)

(2016/C 468/62)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0309/2013),
 - visto l'articolo 108 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0439/2013),
- A. considerando che, alla riunione del 7 novembre 2013, la commissione per il controllo dei bilanci ha proceduto all'audizione del candidato proposto dal Consiglio per le funzioni di membro della Corte dei conti;
- B. considerando che Henri Grethen soddisfa le condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
1. esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Henri Grethen membro della Corte dei conti;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.
-

Mercoledì 11 dicembre 2013

P7_TA(2013)0562

Nomina di un membro della Corte dei conti (Nikolaos Milionis — Grecia)**Decisione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla proposta nomina di Nikolaos Milionis a membro della Corte dei conti (C7-0310/2013 — 2013/0808(NLE))****(Consultazione)**

(2016/C 468/63)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0310/2013),
 - visto l'articolo 108 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0436/2013),
- A. considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche del candidato proposto, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- B. considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha poi proceduto, il 7 novembre 2013, a un'audizione del candidato;
1. esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Nikolaos Milionis membro della Corte dei conti;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.
-

Mercoledì 11 dicembre 2013

P7_TA(2013)0563

Nomina di un membro della Corte dei conti (Danièle Lamarque — Francia)

Decisione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla proposta di nomina di Danièle Lamarque a membro della Corte dei conti (C7-0311/2013 — 2013/0809(NLE))

(Consultazione)

(2016/C 468/64)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0311/2013),
 - visto l'articolo 108 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0437/2013),
- A. considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche del candidato proposto, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- B. considerando che nella riunione del 7 novembre 2013 la commissione per il controllo dei bilanci ha proceduto a un'audizione del candidato;
1. esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Danièle Lamarque membro della Corte dei conti;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.
-

Mercoledì 11 dicembre 2013

P7_TA(2013)0564

Nomina alla carica di Presidente del Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea**Decisione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla proposta della Banca centrale europea relativa alla nomina del presidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (N7-0103/2013 — C7-0424/2013 — 2013/0901(NLE))****(Approvazione)**

(2016/C 468/65)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Banca centrale europea del 22 novembre 2013 relativa alla nomina del presidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (N7-0103/2013),
- visto l'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ⁽¹⁾,
- visto l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Banca centrale europea sulle modalità pratiche dell'esercizio della responsabilità democratica e della supervisione sull'esecuzione dei compiti attribuiti alla BCE nel quadro del meccanismo di vigilanza unico ⁽²⁾,
- visto il suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0452/2013),
- A. considerando che l'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 prevede che la Banca centrale europea (BCE) presenti al Parlamento una proposta di nomina del presidente del suo consiglio di vigilanza e che il presidente è scelto in base a una procedura di selezione aperta tra persone di riconosciuto prestigio e grande esperienza professionale in campo bancario e questioni finanziarie e che non sono membri del consiglio direttivo;
- B. considerando che l'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 prevede che le nomine del consiglio di vigilanza a norma di detto regolamento rispettino i principi di equilibrio di genere, esperienza e qualifica;
- C. considerando che, con lettera del 22 novembre 2013, la Banca centrale europea ha presentato al Parlamento una proposta per la nomina di Danièle Nouy alla funzione di presidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea con un mandato di cinque anni;
- D. considerando che la commissione per i problemi economici e monetari ha valutato le qualifiche della candidata proposta, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 26, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013; che, nell'ambito di tale valutazione, la commissione ha ricevuto dalla candidata un curriculum vitae nonché le sue risposte a un questionario scritto;
- E. considerando che la commissione per i problemi economici e monetari ha proceduto, il 27 novembre 2013, a un'audizione della candidata, nel corso della quale quest'ultima ha rilasciato una dichiarazione preliminare e ha risposto alle domande rivoltele dai membri della commissione;
- 1. esprime parere positivo sulla proposta della Banca centrale europea di nominare Danièle Nouy presidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea;
- 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione alla Banca centrale europea, al Consiglio e ai governi degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

⁽²⁾ GU L 320 del 30.11.2013, pag. 1.

Mercoledì 11 dicembre 2013

P7_TA(2013)0565

Norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione *****I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione (COM(2011)0842 — C7-0494/2011 — 2011/0415(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 468/66)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0842),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 209, paragrafo 1, e 212, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0494/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 9 ottobre 2012 ⁽¹⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 4 dicembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale e della commissione per i bilanci (A7-0447/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. approva la dichiarazione del Parlamento europeo allegata alla presente risoluzione;
 3. prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;
 4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2011)0415

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 dicembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 236/2014.)

⁽¹⁾ GU C 391 del 18.12.2012, pag. 110.

Mercoledì 11 dicembre 2013

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione europea sull'uso degli atti di esecuzione per stabilire le disposizioni di attuazione di determinate norme del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato e del regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II)

La Commissione europea ritiene che le norme di attuazione dei programmi di cooperazione transfrontaliera di cui al regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna e altre norme di attuazione specifiche, più dettagliate, di cui al regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato e al regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) mirino ad integrare l'atto di base e debbano quindi essere atti delegati da adottare in base all'articolo 290 del TFUE. La Commissione europea non si opporrà all'adozione del testo concordato dai colegislatori. Ricorda tuttavia che la questione della delimitazione tra gli articoli 290 e 291 del TFUE è attualmente all'esame della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa «biocidi».

Dichiarazione della Commissione europea relativa ai «rientri»

In linea con gli obblighi previsti dall'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012, la Commissione europea inserirà nel progetto di bilancio una linea per le entrate con destinazione specifica interne e indicherà, per quanto possibile, il loro importo.

L'autorità di bilancio sarà informata dell'importo delle risorse accumulate ogni anno durante il processo di pianificazione del bilancio. Le entrate con destinazione specifica interne saranno incluse nel progetto di bilancio solo nella misura in cui il loro importo è certo.

Dichiarazione del Parlamento europeo relativa alla sospensione dell'assistenza concessa nell'ambito degli strumenti finanziari

Il Parlamento europeo osserva che il regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020, il regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato, il regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi e il regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) non contengono nessun riferimento esplicito alla possibilità di sospendere l'assistenza qualora un paese beneficiario non rispetti i principi di base enunciati nei rispettivi strumenti, in particolare i principi di democrazia, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani.

Il Parlamento europeo ritiene che qualsiasi sospensione dell'assistenza nell'ambito di questi strumenti modificherebbe il regime finanziario generale concordato secondo la procedura legislativa ordinaria. In quanto colegislatore e uno dei rami dell'autorità di bilancio, il Parlamento europeo è pertanto legittimato a esercitare pienamente le proprie prerogative al riguardo nel caso in cui debba essere adottata una decisione di questo tipo.

Mercoledì 11 dicembre 2013

P7_TA(2013)0566

Strumento di stabilità *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per la stabilità (COM(2011)0845 — C7-0497/2011 — 2011/0413(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 468/67)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0845),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 209, paragrafo 1, e 212, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0497/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 4 dicembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale e della commissione per i bilanci (A7-0451/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
 3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2011)0413

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 dicembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 230/2014.)

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione europea relativa al dialogo strategico con il Parlamento europeo ⁽¹⁾

Conformemente all'articolo 14 del TUE, la Commissione europea condurrà un dialogo strategico con il Parlamento europeo prima della programmazione del regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace e dopo la consultazione iniziale dei

⁽¹⁾ La Commissione europea sarà rappresentata al livello del Commissario competente.

Mercoledì 11 dicembre 2013

beneficiari, ove opportuno. La Commissione europea presenterà al Parlamento europeo i documenti pertinenti disponibili sulla programmazione contenenti le assegnazioni indicative previste per ogni paese/regione nonché, all'interno di ogni paese/regione, le priorità, i possibili risultati e le assegnazioni indicative previste per le singole priorità dei programmi geografici, oltre alla scelta delle modalità di assistenza ⁽¹⁾ e le assegnazioni finanziarie per dette priorità previste nei programmi tematici. La Commissione europea terrà conto della posizione espressa dal Parlamento europeo in merito.

La Commissione europea condurrà un dialogo strategico con il Parlamento europeo in sede di preparazione del riesame intermedio e prima di qualsiasi revisione sostanziale dei documenti di programmazione durante il periodo di validità del regolamento.

Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione europea spiegherà in che misura si sia tenuto conto delle osservazioni del Parlamento europeo e in che altro modo si sia dato seguito al dialogo strategico.

⁽¹⁾ Ove pertinente.

Mercoledì 11 dicembre 2013

P7_TA(2013)0567

Strumento europeo di vicinato *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato (COM(2011)0839 — C7-0492/2011 — 2011/0405(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 468/68)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0839),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 209, paragrafo 1, e l'articolo 212, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0492/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 novembre 2012 ⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 9 ottobre 2012 ⁽²⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 4 dicembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0449/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. approva la dichiarazione del Parlamento europeo allegata alla presente risoluzione;
 3. prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;
 4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 11 del 15.1.2013, pag. 77.

⁽²⁾ GU C 391 del 18.12.2012, pag. 110.

Mercoledì 11 dicembre 2013

P7_TC1-COD(2011)0405

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 dicembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 232/2014.)

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA**Dichiarazione della Commissione europea relativa al dialogo strategico con il Parlamento europeo ⁽¹⁾**

Conformemente all'articolo 14 del TUE, la Commissione europea condurrà un dialogo strategico con il Parlamento europeo prima della programmazione del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato e dopo la consultazione iniziale dei beneficiari, ove opportuno. La Commissione europea presenterà al Parlamento europeo i documenti pertinenti disponibili sulla programmazione contenenti le assegnazioni indicative previste per ogni paese/regione nonché, all'interno di ogni paese/regione, le priorità, i possibili risultati e le assegnazioni indicative previste per le singole priorità dei programmi geografici, oltre alla scelta delle modalità di assistenza ⁽²⁾. La Commissione europea presenterà al Parlamento europeo i documenti pertinenti disponibili sulla programmazione contenenti le priorità tematiche, i possibili risultati, la scelta delle modalità di assistenza ² e le assegnazioni finanziarie per dette priorità previste nei programmi tematici. La Commissione europea terrà conto della posizione espressa dal Parlamento europeo in merito. La Commissione europea terrà conto della posizione espressa dal Parlamento europeo in merito.

La Commissione europea condurrà un dialogo strategico con il Parlamento europeo in sede di preparazione del riesame intermedio e prima di qualsiasi revisione sostanziale dei documenti di programmazione durante il periodo di validità del regolamento.

Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione europea spiegherà in che misura si sia tenuto conto delle osservazioni del Parlamento europeo e in che altro modo si sia dato seguito al dialogo strategico.

Dichiarazione della Commissione europea sull'uso degli atti di esecuzione per stabilire le disposizioni di attuazione di determinate norme del regolamento n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato e del regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II)

La Commissione europea ritiene che le norme di attuazione dei programmi di cooperazione transfrontaliera di cui al regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna e altre norme di attuazione specifiche, più dettagliate, di cui al regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato e al regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento

⁽¹⁾ La Commissione europea sarà rappresentata al livello del Commissario competente.

⁽²⁾ Ove pertinente.

Mercoledì 11 dicembre 2013

europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) mirino ad integrare l'atto di base e debbano quindi essere atti delegati da adottare in base all'articolo 290 del TFUE. La Commissione europea non si opporrà all'adozione del testo concordato dai colegislatori. Ricorda tuttavia che la questione della delimitazione tra gli articoli 290 e 291 del TFUE è attualmente all'esame della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa «biocidi».

Dichiarazione del Parlamento europeo relativa alla sospensione dell'assistenza concessa nell'ambito degli strumenti finanziari

Il Parlamento europeo osserva che il regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020, il regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato, il regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi e il regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) non contengono nessun riferimento esplicito alla possibilità di sospendere l'assistenza qualora un paese beneficiario non rispetti i principi di base enunciati nei rispettivi strumenti, in particolare i principi di democrazia, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani.

Il Parlamento europeo ritiene che qualsiasi sospensione dell'assistenza nell'ambito di questi strumenti modificherebbe il regime finanziario generale concordato secondo la procedura legislativa ordinaria. In quanto colegislatore e uno dei rami dell'autorità di bilancio, il Parlamento europeo è pertanto legittimato a esercitare pienamente le proprie prerogative al riguardo nel caso in cui debba essere adottata una decisione di questo tipo.

Mercoledì 11 dicembre 2013

P7_TA(2013)0568

Strumento di assistenza preadesione *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA II) (COM(2011)0838 — C7-0491/2011 — 2011/0404(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 468/69)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0838),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 212, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0491/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 novembre 2012 ⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 9 ottobre 2012 ⁽²⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 4 dicembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0445/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. approva le dichiarazioni del Parlamento e la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegate alla presente risoluzione;
 3. prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;
 4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2011)0404

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 dicembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 231/2014.)

⁽¹⁾ GU C 11 del 15.1.2013, pag. 77.

⁽²⁾ GU C 391 del 18.12.2012, pag. 110.

Mercoledì 11 dicembre 2013

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione europea relativa al dialogo strategico con il Parlamento europeo ⁽¹⁾

Conformemente all'articolo 14 del TUE, la Commissione europea condurrà un dialogo strategico con il Parlamento europeo prima della programmazione del regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) e dopo la consultazione iniziale dei beneficiari, ove opportuno. La Commissione europea presenterà al Parlamento europeo i documenti pertinenti disponibili sulla programmazione contenenti le assegnazioni indicative previste per ogni paese/regione nonché, all'interno di ogni paese/regione, le priorità, i possibili risultati e le assegnazioni indicative previste per le singole priorità dei programmi geografici, oltre alla scelta delle modalità di assistenza ⁽²⁾. La Commissione europea presenterà al Parlamento europeo i documenti pertinenti disponibili sulla programmazione contenenti le priorità tematiche, i possibili risultati, la scelta delle modalità di assistenza² e le assegnazioni finanziarie per dette priorità previste nei programmi tematici. La Commissione europea terrà conto della posizione espressa dal Parlamento europeo in merito.

La Commissione europea condurrà un dialogo strategico con il Parlamento europeo in sede di preparazione del riesame intermedio e prima di qualsiasi revisione sostanziale dei documenti di programmazione durante il periodo di validità del regolamento.

Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione europea spiegherà in che misura si sia tenuto conto delle osservazioni del Parlamento europeo e in che altro modo si sia dato seguito al dialogo strategico.

Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea relativa al finanziamento dei programmi orizzontali per le minoranze

Il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea convengono che l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) debba essere interpretato nel senso che esso consente di finanziare programmi volti a rafforzare il rispetto e la protezione delle minoranze in linea con i criteri di Copenaghen, così come è stato per il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA).

Dichiarazione della Commissione europea sull'uso degli atti di esecuzione per stabilire le disposizioni di attuazione di determinate norme del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato e del regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II)

La Commissione europea ritiene che le norme di attuazione dei programmi di cooperazione transfrontaliera di cui al regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna e altre norme di attuazione specifiche, più dettagliate, di cui al regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato e al regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) mirino ad integrare l'atto di base e debbano quindi essere atti delegati da adottare in base all'articolo 290 del TFUE. La Commissione europea non si opporrà all'adozione del testo concordato dai colegislatori. Ricorda tuttavia che la questione della delimitazione tra gli articoli 290 e 291 del TFUE è attualmente all'esame della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa «biocidi».

⁽¹⁾ La Commissione europea sarà rappresentata al livello del Commissario competente.

⁽²⁾ Ove pertinente.

Mercoledì 11 dicembre 2013

Dichiarazione del Parlamento europeo relativa alla sospensione dell'assistenza concessa nell'ambito degli strumenti finanziari

Il Parlamento europeo osserva che il regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020, il regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato, il regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi e il regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) non contengono nessun riferimento esplicito alla possibilità di sospendere l'assistenza qualora un paese beneficiario non rispetti i principi di base enunciati nei rispettivi strumenti, in particolare i principi di democrazia, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani.

Il Parlamento europeo ritiene che qualsiasi sospensione dell'assistenza nell'ambito di questi strumenti modificherebbe il regime finanziario generale concordato secondo la procedura legislativa ordinaria. In quanto colegislatore e uno dei rami dell'autorità di bilancio, il Parlamento europeo è pertanto legittimato a esercitare pienamente le proprie prerogative al riguardo nel caso in cui debba essere adottata una decisione di questo tipo.

Dichiarazione del Parlamento europeo relativa ai beneficiari elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II)

Il Parlamento europeo osserva che il regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) utilizza l'espressione «i beneficiari elencati nell'allegato I» in tutto il testo. Il Parlamento europeo ritiene che quest'espressione si applichi ai paesi.

Mercoledì 11 dicembre 2013

P7_TA(2013)0569

Strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (COM(2011)0843 — C7-0495/2011 — 2011/0411(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 468/70)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0843),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 207, paragrafo 2, l'articolo 209, paragrafo 1, e l'articolo 212, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0495/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 9 ottobre 2012 ⁽¹⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 4 dicembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per lo sviluppo, della commissione per i bilanci e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0446/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. approva la dichiarazione del Parlamento europeo allegata alla presente risoluzione;
 3. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
 4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2011)0411

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 dicembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 234/2014.)

⁽¹⁾ GU C 391 del 18.12.2012, pag. 110.

Mercoledì 11 dicembre 2013

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione europea relativa al dialogo strategico con il Parlamento europeo ⁽¹⁾

Conformemente all'articolo 14 del TUE, la Commissione europea condurrà un dialogo strategico con il Parlamento europeo prima della programmazione del regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi e dopo la consultazione iniziale dei beneficiari, ove opportuno. La Commissione europea presenterà al Parlamento europeo i documenti pertinenti disponibili sulla programmazione contenenti le assegnazioni indicative previste per ogni paese/regione nonché, all'interno di ogni paese/regione, le priorità, i possibili risultati e le assegnazioni indicative previste per le singole priorità dei programmi geografici, oltre alla scelta delle modalità di assistenza ⁽²⁾. La Commissione europea presenterà al Parlamento europeo i documenti pertinenti disponibili sulla programmazione contenenti le priorità tematiche, i possibili risultati, la scelta delle modalità di assistenza ² e le assegnazioni finanziarie per dette priorità previste nei programmi tematici. La Commissione europea terrà conto della posizione espressa dal Parlamento europeo in merito.

La Commissione europea condurrà un dialogo strategico con il Parlamento europeo in sede di preparazione del riesame intermedio e prima di qualsiasi revisione sostanziale dei documenti di programmazione durante il periodo di validità del regolamento.

Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione europea spiegherà in che misura si sia tenuto conto delle osservazioni del Parlamento europeo e in che altro modo si sia dato seguito al dialogo strategico.

Dichiarazione del Parlamento europeo relativa alla sospensione dell'assistenza concessa nell'ambito degli strumenti finanziari

Il Parlamento europeo osserva che il regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020, il regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato, il regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi e il regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) non contengono nessun riferimento esplicito alla possibilità di sospendere l'assistenza qualora un paese beneficiario non rispetti i principi di base enunciati nei rispettivi strumenti, in particolare i principi di democrazia, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani.

Il Parlamento europeo ritiene che qualsiasi sospensione dell'assistenza nell'ambito di questi strumenti modificherebbe il regime finanziario generale concordato secondo la procedura legislativa ordinaria. In quanto colegislatore e uno dei rami dell'autorità di bilancio, il Parlamento europeo è pertanto legittimato a esercitare pienamente le proprie prerogative al riguardo nel caso in cui debba essere adottata una decisione di questo tipo.

⁽¹⁾ La Commissione europea sarà rappresentata al livello del Commissario competente.

⁽²⁾ Ove pertinente.

Mercoledì 11 dicembre 2013

P7_TA(2013)0570

Strumento per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (COM(2011)0844 — C7-0496/2011 — 2011/0412(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 468/71)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0844),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 209 e 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0496/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 novembre 2012 ⁽¹⁾,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 9 ottobre 2012 ⁽²⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 4 dicembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per i bilanci e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0448/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;
 3. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
 4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2011)0412

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 dicembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e i diritti umani nel mondo

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 235/2014.)

⁽¹⁾ GU C 11 del 15.1.2013, pag. 81.

⁽²⁾ GU C 391 del 18.12.2012, pag. 110.

Mercoledì 11 dicembre 2013

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione europea relativa al dialogo strategico con il Parlamento europeo ⁽¹⁾

Conformemente all'articolo 14 del TUE, la Commissione europea condurrà un dialogo strategico con il Parlamento europeo prima della programmazione del regolamento (UE) n. 235/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e i diritti umani nel mondo e dopo la consultazione iniziale dei beneficiari, ove opportuno. La Commissione europea presenterà al Parlamento europeo i documenti pertinenti disponibili sulla programmazione contenenti le assegnazioni indicative previste per ogni paese/regione nonché, all'interno di ogni paese/regione, le priorità, i possibili risultati e le assegnazioni indicative previste per le singole priorità dei programmi geografici, oltre alla scelta delle modalità di assistenza ⁽²⁾. La Commissione europea presenterà al Parlamento europeo i documenti pertinenti disponibili sulla programmazione contenenti le priorità tematiche, i possibili risultati, la scelta delle modalità di assistenza ² e le assegnazioni finanziarie per dette priorità previste nei programmi tematici. La Commissione europea terrà conto della posizione espressa dal Parlamento europeo in merito.

La Commissione europea condurrà un dialogo strategico con il Parlamento europeo in sede di preparazione del riesame intermedio e prima di qualsiasi revisione sostanziale dei documenti di programmazione durante il periodo di validità del regolamento.

Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione europea spiegherà in che misura si sia tenuto conto delle osservazioni del Parlamento europeo e in che altro modo si sia dato seguito al dialogo strategico.

Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea relativa alle missioni di osservazione elettorale

Il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sottolineano l'importante contributo delle missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea alla politica dell'UE nel campo delle relazioni esterne volta a sostenere la democrazia nei paesi partner. Le missioni di osservazione elettorale dell'UE contribuiscono ad aumentare la trasparenza e la fiducia nei processi elettorali e consentono di valutare con cognizione di causa le elezioni nonché di formulare raccomandazioni per il loro ulteriore miglioramento nel contesto della cooperazione e del dialogo politico dell'Unione con i paesi partner. A tale riguardo, il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea convengono che fino al 25 % del bilancio nel periodo 2014-2020 del regolamento (UE) n. 235/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e i diritti umani nel mondo debba essere dedicato al finanziamento delle missioni di osservazione elettorale dell'UE, in funzione delle priorità elettorali annuali.

⁽¹⁾ La Commissione europea sarà rappresentata al livello del Commissario competente.

⁽²⁾ Ove pertinente.

Mercoledì 11 dicembre 2013

P7_TA(2013)0571

Istituzione di uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (COM(2011)0840 — C7-0493/2011 — 2011/0406(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 468/72)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0840),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 209, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0493/2011),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 9 ottobre 2012 ⁽¹⁾,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 4 dicembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per lo sviluppo e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i bilanci e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0450/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. approva la dichiarazione del Parlamento europeo e la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegate alla presente risoluzione;
 3. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;
 4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2011)0406

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 dicembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 233/2014.)

⁽¹⁾ GU C 391 del 18.12.2012, pag. 110.

Mercoledì 11 dicembre 2013

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione europea relativa al dialogo strategico con il Parlamento europeo ⁽¹⁾

Conformemente all'articolo 14 del TUE, la Commissione europea condurrà un dialogo strategico con il Parlamento europeo prima della programmazione del regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 e dopo la consultazione iniziale dei beneficiari, ove opportuno. La Commissione europea presenterà al Parlamento europeo i documenti pertinenti disponibili sulla programmazione contenenti le assegnazioni indicative previste per ogni paese/regione nonché, all'interno di ogni paese/regione, le priorità, i possibili risultati e le assegnazioni indicative previste per le singole priorità dei programmi geografici, oltre alla scelta delle modalità di assistenza ⁽²⁾. La Commissione europea presenterà al Parlamento europeo i documenti pertinenti disponibili sulla programmazione contenenti le priorità tematiche, i possibili risultati, la scelta delle modalità di assistenza ² e le assegnazioni finanziarie per dette priorità previste nei programmi tematici. La Commissione europea terrà conto della posizione espressa dal Parlamento europeo in merito.

La Commissione europea condurrà un dialogo strategico con il Parlamento europeo in sede di preparazione del riesame intermedio e prima di qualsiasi revisione sostanziale dei documenti di programmazione durante il periodo di validità del regolamento.

Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione europea spiegherà in che misura si sia tenuto conto delle osservazioni del Parlamento europeo e in che altro modo si sia dato seguito al dialogo strategico.

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea relativa all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020

Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020, al momento dell'entrata in vigore del regolamento i seguenti paesi partner sono considerati ammissibili alla cooperazione bilaterale, in quanto casi eccezionali, anche in previsione della progressiva soppressione delle sovvenzioni a favore dello sviluppo: Cuba, Colombia, Ecuador, Perù e Sudafrica.

Dichiarazione della Commissione europea relativa all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020

La Commissione europea chiederà il parere del Parlamento europeo prima di modificare l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020.

Dichiarazione della Commissione europea relativa all'assegnazione per i servizi di base

Il regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 dovrebbe consentire all'Unione di contribuire al rispetto del suo impegno congiunto volto a fornire un sostegno costante allo sviluppo umano per migliorare le condizioni di vita dei cittadini, in linea con gli obiettivi di sviluppo del millennio. Almeno il 20 % dell'assistenza assegnata a norma di tale regolamento sarà destinata ai servizi sociali di base, in particolare alla sanità e all'istruzione, e all'istruzione

⁽¹⁾ La Commissione europea sarà rappresentata al livello del Commissario competente.

⁽²⁾ Ove pertinente.

Mercoledì 11 dicembre 2013

secondaria, riconoscendo che un certo grado di flessibilità deve rappresentare la norma, ad esempio per quanto riguarda l'assistenza eccezionale. I dati relativi al rispetto della dichiarazione saranno inclusi nella relazione annuale di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna.

Dichiarazione del Parlamento europeo relativa alla sospensione dell'assistenza concessa nell'ambito degli strumenti finanziari

Il Parlamento europeo osserva che il regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020, il regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato, il regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi e il regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) non contengono nessun riferimento esplicito alla possibilità di sospendere l'assistenza qualora un paese beneficiario non rispetti i principi di base enunciati nei rispettivi strumenti, in particolare i principi di democrazia, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani.

Il Parlamento europeo ritiene che qualsiasi sospensione dell'assistenza nell'ambito di questi strumenti modificherebbe il regime finanziario generale concordato secondo la procedura legislativa ordinaria. In quanto colegislatore e uno dei rami dell'autorità di bilancio, il Parlamento europeo è pertanto legittimato a esercitare pienamente le proprie prerogative al riguardo nel caso in cui debba essere adottata una decisione di questo tipo.

Mercoledì 11 dicembre 2013

P7_TA(2013)0572

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014 — 2020) *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 2014 — 2020 (COM(2011)0608 — C7-0319/2011 — 2011/0269(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 468/73)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0608),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 175, paragrafo 42, e l'articolo 43 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0319/2011),
- visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
- visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 175 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visti i pareri motivati inviati dal Parlamento danese, dalla Prima Camera dei Paesi Bassi dei Paesi Bassi e dalla Seconda Camera dei Paesi Bassi, e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 febbraio 2012 ⁽¹⁾,
- visto il parere del Comitato delle regioni del 3 maggio 2012 ⁽²⁾,
- visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio con lettera del 18 ottobre 2013 di approvare la posizione del Parlamento europeo in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per lo sviluppo regionale, e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0005/2013),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 143 del 22.5.2012, pag. 42.

⁽²⁾ GU C 225 del 27.7.2012, pag. 159.

Mercoledì 11 dicembre 2013

P7_TC1-COD(2011)0269

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 dicembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) n. 1309/2013.)

Mercoledì 11 dicembre 2013

P7_TA(2013)0573

Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (COM(2013)0348 — C7-0200/2013 — 2013/0188(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2016/C 468/74)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2013)0348),

— visto l'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0200/2013),

— visto l'articolo 55 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per il controllo dei bilanci (A7-0376/2013),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Mercoledì 11 dicembre 2013

Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione

- (1) Di recente la sfida rappresentata dalla frode fiscale *e* dall'evasione fiscale ha assunto proporzioni notevoli ed è divenuta una delle preoccupazioni principali nell'Unione e nel mondo. I redditi non dichiarati e non tassati riducono considerevolmente i gettiti fiscali nazionali. È quindi indispensabile migliorare con urgenza l'efficienza e l'efficacia della riscossione delle imposte. Lo scambio automatico di informazioni rappresenta un strumento importante a tale riguardo e la Commissione, nella comunicazione del 6 dicembre 2012 relativa al piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale⁽⁸⁾, ha evidenziato la necessità di promuovere risolutamente lo scambio automatico di informazioni come la futura norma europea e internazionale di trasparenza e di scambio di informazioni in materia fiscale. Il Consiglio europeo del 22 maggio 2013 ha chiesto che lo scambio automatico di informazioni sia esteso a livello dell'Unione e a livello mondiale per combattere la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva.

⁽⁸⁾ COM (2012)0722.

Emendamento

- (1) Di recente la sfida rappresentata dalla frode fiscale, dall'evasione fiscale *e dalla pianificazione fiscale aggressiva* ha assunto proporzioni notevoli ed è divenuta una delle preoccupazioni principali nell'Unione e nel mondo, *in particolare in tempo di crisi*. I redditi non dichiarati e non tassati riducono considerevolmente i gettiti fiscali nazionali, *creando condizioni di concorrenza sleale e causando perdite*. È quindi indispensabile migliorare con urgenza l'efficienza e l'efficacia della riscossione delle imposte. *Occorre pertanto istituire sistemi efficaci che consentano di aumentare l'efficienza della riscossione delle imposte e stabilire il diritto fiscale nazionale applicabile*. Lo scambio automatico di informazioni rappresenta un strumento importante a tale riguardo e la Commissione, nella comunicazione del 6 dicembre 2012 relativa al piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale⁽⁸⁾, ha evidenziato la necessità di promuovere risolutamente lo scambio automatico di informazioni come la futura norma europea e internazionale di trasparenza e di scambio di informazioni in materia fiscale. Il *Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 21 maggio 2013 sulla lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale e i paradisi fiscali*⁽⁹⁾, e il Consiglio europeo del 22 maggio 2013, hanno chiesto che lo scambio automatico di informazioni sia esteso a livello dell'Unione e a livello mondiale per combattere la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva.

⁽⁸⁾ COM (2012)0722.

⁽⁹⁾ *Testi approvati*, P7_TA(2013)0205.

Mercoledì 11 dicembre 2013

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) *In passato, la politica fiscale è stata considerata una competenza esclusivamente nazionale, in merito alla quale l'Unione non aveva alcun ruolo da svolgere. Oggi, la globalizzazione comporta che le questioni fiscali debbano essere esaminate anche a livello dell'Unione. Risulterebbe più efficace e più proficuo che la Commissione coordini lo scambio di informazioni fiscali a nome degli Stati membri invece di predisporre una serie di accordi bilaterali tra i diversi Stati membri. Poiché le differenti normative in materia variano da un paese all'altro, lo scambio automatico di informazioni risulta inutilmente complicato e impone agli Stati membri e agli istituti finanziari dell'Unione costi elevati immotivati.*

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) *È opportuno elaborare le definizioni relative alla direttiva 2011/16/UE alla luce del lavoro dell'OCSE in materia, allo scopo di fornire spiegazioni più chiare, semplificare il quadro regolamentare e migliorare la coerenza delle modifiche a tale direttiva.*

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Come evidenziato dalla richiesta del Consiglio europeo, è opportuno anticipare l'ampliamento dello scambio automatico di informazioni già previsto all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2011/16/UE. Un'iniziativa dell'Unione garantisce un approccio coerente, uniforme ed esteso a tutta l'Unione allo scambio automatico di informazioni nel mercato interno **che consentirebbe alle amministrazioni fiscali e agli operatori economici di realizzare economie.**

(3) Come evidenziato dalla richiesta del Consiglio europeo, è opportuno anticipare l'ampliamento dello scambio automatico di informazioni già previsto all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2011/16/UE. Un'iniziativa dell'Unione garantisce un approccio coerente, uniforme ed esteso a tutta l'Unione allo scambio automatico di informazioni nel mercato interno **e risulta importante al fine di potenziare l'efficacia dei regimi fiscali e rafforzare il mercato interno, in cui la coesistenza di 28 regimi fiscali nazionali comporta problemi di doppia imposizione e di distorsione della concorrenza. Non solo gli Stati membri beneficerebbero dello scambio di informazioni in modo paritario, ma l'Unione potrà svolgere un ruolo di primo piano nella promozione di norme analoghe a livello internazionale.**

Mercoledì 11 dicembre 2013

Emendamento 5**Proposta di direttiva****Considerando 3 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) *Gli Stati membri dovrebbero istituire una cooperazione amministrativa e uno scambio di informazioni nel rispetto dei diritti procedurali e del diritto alla riservatezza personale dei contribuenti.*

Emendamento 6**Proposta di direttiva****Considerando 3 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) *Secondo la relazione dell'OCSE, del 19 giugno 2013, e la dichiarazione del G20 di San Pietroburgo, del 6 settembre 2013, lo scambio automatico di informazioni dovrebbe basarsi su un modello mondiale comune che garantisca una riservatezza sufficiente e l'uso corretto delle informazioni scambiate. L'estensione dell'ambito dello scambio automatico di informazioni tributarie rappresenterà il contributo dell'Unione europea ai lavori dell'OCSE e dovrebbe migliorare le opportunità di attuare un sistema mondiale coerente basato sulla nuova norma OCSE la cui presentazione è prevista a febbraio 2014.*

Emendamento 7**Proposta di direttiva****Considerando 3 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(3 quater) *Se i dati sono trasmessi alle amministrazioni fiscali a fini di scambio di informazioni con altri paesi, è importante precisare le modalità con cui dette amministrazioni possono utilizzarli.*

Emendamento 9**Proposta di direttiva****Considerando 4 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) *Per dissipare le ambiguità e le incoerenze e realizzare risparmi, è essenziale coordinare l'attuazione della presente direttiva con l'applicazione dell'accordo FAT-CA.*

Mercoledì 11 dicembre 2013

Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione

- (5) La conclusione, da parte degli Stati membri, di accordi paralleli e non coordinati ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2011/16/UE comporterebbe distorsioni che recherebbero pregiudizio al buon funzionamento del mercato interno. L'ampliamento dello scambio automatico di informazioni sulla base di uno strumento legislativo a livello dell'Unione eliminerebbe la necessità, per gli Stati membri, di invocare detta disposizione al fine di concludere accordi bilaterali o multilaterali in materia che potrebbero essere considerati appropriati in assenza di una legislazione unionale pertinente.

Emendamento

- (5) La conclusione, da parte degli Stati membri, di accordi paralleli e non coordinati ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2011/16/UE comporterebbe distorsioni che recherebbero pregiudizio al buon funzionamento del mercato interno **e all'approccio dell'Unione nel suo complesso**. L'ampliamento dello scambio automatico di informazioni sulla base di uno strumento legislativo a livello dell'Unione eliminerebbe la necessità, per gli Stati membri, di invocare detta disposizione al fine di concludere accordi bilaterali o multilaterali in materia che potrebbero essere considerati appropriati in assenza di una legislazione unionale pertinente. **L'Unione si troverebbe così anche in una posizione migliore per negoziare l'adozione di norme più rigorose in materia di scambio di informazioni fiscali a livello mondiale.**

Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- (5 bis) **In seno all'OCSE sono in corso lavori per definire modelli di accordi bilaterali e multilaterali per lo scambio di informazioni. Sono inoltre in corso negoziati tra gli Stati Uniti e molti altri paesi ai fini dell'attuazione dell'accordo FATCA mediante accordi bilaterali. Le modifiche proposte alla direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale disciplinano in ampia misura lo scambio di informazioni oggetto della legge FATCA e dei lavori dell'OCSE. La Commissione dovrebbe precisare la relazione tra queste disposizioni normative in maniera da garantire che le autorità fiscali nazionali e gli istituti finanziari interessati, responsabili dell'applicazione di tali modifiche, siano in grado di implementarle.**

Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- (6 bis) **Le nuove categorie di reddito e di capitale, per le quali la presente direttiva impone lo scambio di informazioni, dovrebbero essere stabilite alla luce della loro interpretazione nel diritto nazionale dello Stato membro che comunica le informazioni.**

Mercoledì 11 dicembre 2013

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) *Lo scopo della disposizione vigente in materia di comunicazione alle autorità fiscali nazionali delle informazioni relative ai redditi da capitale e alle attività professionali deve, tra l'altro, servire come base impositiva e come base per lo scambio di informazioni con altri paesi. Tuttavia, se si modifica l'obbligo di informazione al solo scopo di renderlo utile per lo scambio di informazioni, è importante precisare la modalità con cui le autorità fiscali nazionali potranno utilizzare tali informazioni.*

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) *Ciascuno Stato membro dovrebbe stabilire delle sanzioni in caso di violazione della presente direttiva e dovrebbe adottare le misure del caso per garantirne l'ottemperanza.*

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare **dalla** Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(10) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare **dall'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dall'articolo 8 della** Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. **In considerazione della sensibilità dei dati da raccogliere, occorre prestare particolare attenzione al rispetto del diritto alla privacy e alle legittime attese in materia di confidenzialità, segnatamente durante le procedure d'indagine.**

Mercoledì 11 dicembre 2013

Emendamento 17**Proposta di direttiva****Articolo 1 — lettera b**

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 — paragrafo 3 bis — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

3 bis. L'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le informazioni sui periodi d'imposta dal 1° gennaio 2014 sui seguenti elementi pagati, garantiti o detenuti da un istituto finanziario per il beneficio diretto o indiretto di un beneficiario effettivo che è una persona fisica residente in tale altro Stato membro:

Emendamento

3 bis. L'autorità competente di ciascuno Stato membro, **conformemente al proprio diritto nazionale**, comunica all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le informazioni sui periodi d'imposta dal 1° gennaio 2014 sui seguenti elementi pagati, garantiti o detenuti da un istituto finanziario per il beneficio diretto o indiretto di un beneficiario effettivo che è una persona fisica residente in tale altro Stato membro:

Emendamento 18**Proposta di direttiva****Articolo 1 — lettera b bis (nuova)**

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 — paragrafo 4

Testo in vigore

4. Entro il 1° luglio 2016 gli Stati membri forniscono alla Commissione, in relazione a un determinato anno, statistiche sul volume degli scambi automatici e, nella misura possibile, informazioni sui costi e vantaggi amministrativi o di altro tipo, ove pertinenti, relativi agli scambi che hanno avuto luogo o a potenziali scambi, sia per le amministrazioni fiscali che per terzi.

*Emendamento***b bis) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:**

«4. Entro il 1° luglio 2016 gli Stati membri forniscono alla Commissione, in relazione a un determinato anno, statistiche sul volume degli scambi automatici e, nella misura possibile, informazioni sui costi e vantaggi amministrativi o di altro tipo, ove pertinenti, relativi agli scambi che hanno avuto luogo o a potenziali scambi, sia per le amministrazioni fiscali che per terzi.
La Commissione comunica al Parlamento europeo le informazioni ricevute.»

Mercoledì 11 dicembre 2013

Emendamento 19**Proposta di direttiva****Articolo 1 — lettera c**

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 8 — paragrafo 5 — comma 1

Testo della Commissione

5. Anteriormente al 1° luglio 2017 la Commissione presenta una relazione che fornisce un quadro d'insieme e una valutazione **delle statistiche** e delle informazioni ricevute su questioni quali i costi amministrativi e altri costi pertinenti e i vantaggi dello scambio automatico di informazioni e gli aspetti pratici ad essi collegati. Se del caso, la Commissione presenta una proposta **al Consiglio** concernente le categorie e le condizioni di cui al paragrafo 1, inclusa la condizione di disponibilità delle informazioni riguardanti i residenti in altri Stati membri, o gli elementi di cui al paragrafo 3 bis, o entrambi.

Emendamento

5. Anteriormente al 1° luglio 2017 la Commissione presenta **al Parlamento europeo e al Consiglio** una relazione che fornisce un quadro d'insieme e una valutazione **d'impatto** delle statistiche e delle informazioni ricevute su questioni quali i costi amministrativi e altri costi pertinenti e i vantaggi dello scambio automatico di informazioni e gli aspetti pratici ad essi collegati. Se del caso, la Commissione presenta **al Parlamento europeo e al Consiglio** una proposta concernente le categorie **di reddito e di capitale**, le condizioni di cui al paragrafo 1, **o entrambe**, inclusa la condizione di disponibilità delle informazioni riguardanti i residenti in altri Stati membri, o gli elementi di cui al paragrafo 3 bis, o entrambi.

Emendamento 21**Proposta di direttiva****Articolo 1 — paragrafo 1 bis (nuovo)**

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 18 — paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione**Emendamento*

1 bis) all'articolo 18 è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. Gli Stati membri stabiliscono delle sanzioni in caso di violazione della presente direttiva e adottano le misure del caso per garantirne l'ottemperanza. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e persuasive.»

Mercoledì 11 dicembre 2013

Emendamento 22**Proposta di direttiva****Articolo 1 — paragrafo 1 ter (nuovo)**

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

*Emendamento***1 ter) è inserito l'articolo seguente:****«Articolo 19 bis****Mandato di negoziazione con paesi terzi**

Da [data di entrata in vigore della presente direttiva], soltanto la Commissione ha facoltà di negoziare accordi con paesi terzi sullo scambio automatico di informazioni ("SAI") per conto dell'Unione. A decorrere da tale data, gli Stati membri non conducono accordi bilaterali.»

Emendamento 23**Proposta di direttiva****Articolo 1 — paragrafo 1 quater (nuovo)**

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 22 — paragrafo 1 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

*Emendamento***1 quater) all'articolo 22, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:**

«c bis) rendere disponibili le risorse umane, tecnologiche e finanziarie necessarie per l'attuazione della presente direttiva, considerando il volume e il grado di complessità delle informazioni soggette allo scambio automatico a partire dal 1° gennaio 2015.»

Mercoledì 11 dicembre 2013

Emendamento 24**Proposta di direttiva****Articolo 1 — paragrafo 1 quinquies (nuovo)**

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 23 — paragrafo 3

*Testo in vigore**Emendamento***1 quinquies)** **all'articolo 23, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:**

3. Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione una valutazione dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni di cui all'articolo 8 nonché i risultati pratici ottenuti. La forma e le modalità di comunicazione della valutazione annuale sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

«3. Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione una valutazione dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni di cui all'articolo 8 nonché i risultati pratici ottenuti. La forma e le modalità di comunicazione della valutazione annuale sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2. **La Commissione informa annualmente il Parlamento europeo in merito alle valutazioni degli Stati membri.**»

Emendamento 25**Proposta di direttiva****Articolo 1 — paragrafo 1 sexies (nuovo)**

Direttiva 2011/16/UE

Articolo 25

*Testo in vigore**Emendamento***1 sexies)** **l'articolo 25 è sostituito dal seguente:**

Articolo 25

"Articolo 25

Protezione dei dati

Protezione dei dati

Mercoledì 11 dicembre 2013

Testo in vigore

Tutti gli scambi di informazioni ai sensi della presente direttiva sono soggetti alle disposizioni di attuazione della direttiva 95/46/CE. Tuttavia, ai fini della corretta applicazione della presente direttiva, gli Stati membri limitano la portata degli obblighi e dei diritti previsti dall'articolo 10, dall'articolo 11, paragrafo 1, dall'articolo 12 e dall'articolo 21 della direttiva 95/46/CE nella misura in cui ciò sia necessario al fine di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della medesima.

Emendamento

«**1.** Tutti gli scambi di informazioni ai sensi della presente direttiva sono soggetti alle disposizioni di attuazione della direttiva 95/46/CE. Tuttavia, ai fini della corretta applicazione della presente direttiva, gli Stati membri limitano la portata degli obblighi e dei diritti previsti dall'articolo 10, dall'articolo 11, paragrafo 1, dall'articolo 12 e dall'articolo 21 della direttiva 95/46/CE nella misura in cui ciò sia **specificamente** necessario al fine di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), della medesima.

2. Gli Stati membri adottano misure adeguate per proteggere lo scambio di informazioni da accessi non autorizzati da terze parti o paesi terzi.»

Emendamento 31**Proposta di direttiva****Articolo 2 — paragrafo 2 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento*

2 bis. Entro ...* [dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione esamina l'applicazione della presente direttiva e, se del caso, presenta una proposta legislativa al Consiglio al fine di assicurare la trasparenza degli scambi di informazioni.

Mercoledì 11 dicembre 2013

P7_TA(2013)0574

Regime per la registrazione dei vettori di materiali radioattivi *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario per la registrazione dei vettori di materiali radioattivi (COM(2012)0561 — C7-0320/2012 — 2011/0225(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 468/75)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2012)0561),
 - visti gli articoli 31 e 32 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0320/2012),
 - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 febbraio 2012 ⁽¹⁾,
 - visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0385/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

P7_TC1-COD(2011)0225

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 dicembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un regime comunitario per la registrazione dei vettori di materiali radioattivi [Em. 1]

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato ~~che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica~~ *sul funzionamento dell'Unione europea*, in particolare l'articolo ~~31, secondo paragrafo, e l'articolo 32~~ **91**, [Em. 2]

vista la proposta della Commissione, ~~elaborata sentito il parere di un gruppo di personalità designate dal Comitato scientifico e tecnico~~ *europea*, [Em. 3]

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

⁽¹⁾ GU C 143 del 22.5.2012, pag. 110.

Mercoledì 11 dicembre 2013

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

~~visto il parere del Parlamento europeo~~ **deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria** ⁽²⁾, [Em. 4]

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 33 del trattato prescrive che gli Stati membri stabiliscano appropriate disposizioni per garantire l'osservanza delle norme fondamentali in materia di sicurezza per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
- (2) La direttiva 96/29/Euratom del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. La direttiva si applica a tutte le pratiche che implicano un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti provenienti da una sorgente artificiale o da una sorgente di radiazione naturale, compreso il trasporto.
- (3) Al fine di garantire l'osservanza delle norme fondamentali in materia di sicurezza, persone fisiche, organizzazioni e imprese sono soggette a un controllo regolamentare da parte delle autorità degli Stati membri. A tale scopo la direttiva 96/29/Euratom stabilisce che gli Stati membri sottopongano determinate pratiche implicanti un rischio da radiazioni ionizzanti a un sistema di dichiarazione e di previa autorizzazione, o che le proibiscano.
- (4) Essendo il trasporto l'unica pratica che può comportare un frequente attraversamento delle frontiere, i vettori di materiali radioattivi potrebbero essere tenuti a soddisfare requisiti collegati a sistemi di dichiarazione e autorizzazione di svariati Stati membri. Il presente regolamento sostituisce i sistemi di dichiarazione e autorizzazione vigenti negli Stati membri con un unico sistema di registrazione valido in tutta la Comunità europea dell'energia atomica (in appresso la «Comunità»).
- (4 bis) È necessario garantire un'attuazione efficace e armonizzata del presente regolamento mediante la definizione di criteri comuni che gli Stati membri dovrebbero applicare in sede di rilascio dei certificati di registrazione, e l'istituzione di un meccanismo per uno scambio di informazioni fattibile e obbligatorio con gli altri Stati membri al fine di assicurare il controllo dei vettori, verificare la conformità e reagire efficacemente alle situazioni di emergenza.** [Em. 5]
- (5) Questi sistemi di registrazione e certificazione sono già in uso per le imprese di trasporto aereo e marittimo. Il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ⁽⁴⁾ stabilisce che, per poter trasportare merci pericolose, i vettori aerei devono ottenere uno specifico certificato di operatore aereo. Per quanto concerne il trasporto via mare, la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ istituisce un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione. Si ritiene che i certificati rilasciati dalle autorità dell'aviazione civile e il sistema di rapportazione per le imbarcazioni marittime mettano in atto in maniera soddisfacente i requisiti di dichiarazione e autorizzazione della direttiva 96/29/Euratom. Pertanto, per consentire agli Stati membri di garantire l'osservanza delle norme fondamentali per queste modalità di trasporto, non occorre la registrazione delle imprese di trasporto aereo e marittimo a norma del presente regolamento.
- (6) I vettori di materiali radioattivi sono tenuti al rispetto di alcune disposizioni della normativa dell'Unione europea e dell'Euratom oltre che di strumenti giuridici internazionali. La regolamentazione in materia di sicurezza dei trasporti delle materie radioattive (TS-R-1) dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) e i regolamenti relativi al trasporto di merci pericolose per diverse modalità di trasporto saranno ancora direttamente applicabili o saranno attuati dagli Stati membri nell'ambito della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ per il trasporto su strada, per ferrovia o per via navigabile. Le disposizioni di tale direttiva, tuttavia, non pregiudicano l'applicazione di altre disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro e di protezione dell'ambiente.

⁽¹⁾ GU C 143 del 22.5.2012, pag. 110.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013.

⁽³⁾ Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4).

⁽⁵⁾ Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10).

⁽⁶⁾ Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

Mercoledì 11 dicembre 2013

- (6 bis) *Al fine di tenere conto dei possibili rischi connessi alle norme di sicurezza in materia di protezione dell'ambiente e di protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla fissazione di criteri comuni cui i vettori di materiali radioattivi devono conformarsi per poter ottenere un certificato di registrazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.* [Em. 60]
- (7) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, occorre attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Occorre che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (7 bis) *Considerando l'obiettivo generale di ridurre gli oneri normativi che gravano sull'industria, è opportuno che la Commissione continui a monitorare l'impatto economico esercitato dal presente regolamento su molte piccole imprese che trasportano materiali radioattivi all'interno del territorio di un unico Stato membro.* [Em. 7]

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un sistema comunitario di **autorizzazione e** registrazione dei vettori di materiali radioattivi ~~che semplifica il compito degli Stati membri di garantire la conformità alle norme fondamentali di sicurezza in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori rispetto ai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti definite dalla~~ **sulla base della direttiva 2008/68/CE e della** direttiva 96/29/Euratom. [Em. 8]
2. Il presente regolamento si applica a qualsiasi vettore impegnato nel trasporto di materiali radioattivi **su strada, per ferrovia e per via navigabile interna**, nella Comunità, da paesi terzi verso la Comunità e dalla Comunità verso paesi terzi. ~~Non trova applicazione nel caso di vettori che si occupano del trasporto aereo e marittimo di materiali radioattivi.~~ [Em. 9]
- 2 bis. Il presente regolamento si applica senza pregiudizio delle disposizioni nazionali relative alla protezione del trasporto di materiali radioattivi contro furto, sabotaggio o altri atti dolosi.** [Em. 10]

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per

- a) «vettore»: qualsiasi soggetto, organizzazione o impresa ~~pubblica~~ che effettui il trasporto di materiale radioattivo con qualsiasi mezzo di trasporto all'interno della Comunità, compresi i vettori che operano per conto terzi o per conto proprio; [Em. 11]
- b) «autorità competente»: qualsiasi autorità designata dallo Stato membro per eseguire prestazioni di cui al presente regolamento;
- b bis) «criteri comuni»: un corpus di norme di sicurezza basate sui regolamenti relativi al trasporto di merci pericolose per diverse modalità di trasporto (l'accordo europeo sui trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), i regolamenti concernenti il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID) e l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)), sulla direttiva 96/29/Euratom e sulla direttiva 2008/68/CE che i vettori di materiali radioattivi sono tenuti a rispettare al fine di ottenere un certificato di registrazione;** [Em. 12]
- c) «trasporto»: tutte le operazioni di trasporto **intraprese dal vettore** dal luogo di origine al luogo di destinazione; ~~compreso il carico, il deposito in transito e lo scarico di materiali radioattivi;~~ [Em. 13]

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Mercoledì 11 dicembre 2013

- d) «materiale radioattivo»: ~~qualsiasi materiale contenente radionuclidi nel quale l'attività specifica e l'attività totale della spedizione superano i valori specificati ai paragrafi 402–407 della normativa dell'AIEA in materia di sicurezza dei trasporti delle materie radioattive, requisiti di sicurezza n. TS-R-1, Vienna, 2009 (IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, Safety Requirements No. TS-R-1, Vienna, 2009)~~ **inteso con lo stesso significato di cui ai regolamenti relativi al trasporto di merci pericolose (ADR, RID e ADN), che sono attuati dagli Stati membri nell'ambito della direttiva 2008/68/CE; [Em. 14]**
- e) «merci pericolose ad alto rischio — materiali radioattivi»: i materiali radioattivi che possono essere **dispersi in modo accidentale o essere** utilizzati in maniera illecita durante un atto terroristico e che quindi possono causare gravi conseguenze come un altissimo numero di vittime o una distruzione di massa secondo la definizione di cui all'appendice A.9. della serie n. 9 dell'AIEA sulla sicurezza nucleare «Sicurezza dei trasporti delle materie radioattive», Vienna, 2008 (IAEA Nuclear Security Series No.9 «Security in the Transport of Radioactive Material», Vienna, 2008); **[Em. 15]**
- f) «colli esentati» un qualsiasi collo ~~in cui il contenuto radioattivo consentito non supera i livelli di attività stabiliti nella tabella V, sezione IV, dei~~ **contenente materiali radioattivi che soddisfa i requisiti per i colli classificati come «colli esentati» secondo quanto specificato nei** regolamenti AIEA per la sicurezza dei trasporti delle materie radioattive, requisiti di sicurezza n. TS-R-1, Vienna, 2009, o un decimo di tali limiti nel caso del trasporto tramite posta e recante il codice UN n. 2908, 2909, 2910 o 2911 **relativi al trasporto di merci pericolose per diverse modalità di trasporto (ADR, RID e ADN), attuati dagli Stati membri nell'ambito della direttiva 2008/68/CE; [Em. 16]**
- g) «materiali fissili» uranio-233, uranio-235, plutonio-239 e plutonio-241 o qualsiasi combinazione di tali radionuclidi.

Articolo 3

Disposizioni generali

1. I vettori di materiali radioattivi sono in possesso di una registrazione valida ottenuta a norma dell'articolo 5. La registrazione consente al vettore di effettuare il trasporto in tutto il territorio dell'Unione europea.
2. Le singole operazioni di trasporto sono accompagnate da una copia del certificato di registrazione del vettore ~~o da una licenza o registrazione ottenuta in conformità alla procedura nazionale applicabile nel caso delle tipologie di trasporto descritte al paragrafo 3. [Em. 17]~~
3. ~~Un titolare di licenze o registrazioni valide rilasciate in conformità della direttiva 96/29/Euratom per la movimentazione di materiali radioattivi o per l'utilizzo di apparecchiature contenenti materiali radioattivi o fonti radioattive può trasportare tali materiali o fonti anche senza una registrazione ai sensi del presente regolamento purché l'attività di trasporto sia menzionata nelle licenze o registrazioni per tutti gli Stati membri in cui si svolge. [Em. 18]~~
4. I requisiti nazionali di dichiarazione e autorizzazione in aggiunta rispetto alle disposizioni del presente regolamento possono applicarsi, **senza tuttavia limitarsi ad essi**, ai vettori che trasportano i seguenti materiali:
 - a) materiali fissili, ~~tranne l'uranio naturale o l'uranio impoverito che sia stato irradiato soltanto in un reattore termico;~~
 - b) merci pericolose ad alto rischio — materiali radioattivi. **[Em. 52]**
5. L'autorizzazione non è necessaria per i vettori che trasportano esclusivamente colli esentati.

5 bis. Qualsiasi trasporto di materiali radioattivi deve essere conforme alle norme e alle disposizioni internazionali fissate dall'UNECE in relazione alle merci pericolose e inquinanti nonché ai corrispondenti ADR, RID e ADN, quali definiti dalla direttiva 2008/68/CE. [Em. 19]

Mercoledì 11 dicembre 2013

5 ter. *All'atto di presentare la domanda di registrazione, il richiedente è tenuto a dimostrare di essere finanziariamente in grado di provvedere al risarcimento di eventuali danni in caso di incidente imputabile al proprio convoglio, nel rispetto del principio «chi inquina paga».* [Em. 53]

5 quater. *È vietato il trasporto di materiali radioattivi su un convoglio che trasporta materie esplosive.* [Em. 54]

Articolo 4

Sistema elettronico per la registrazione dei vettori (ESCREg)

1. Ai fini della supervisione e del controllo ~~del trasporto~~ **della registrazione dei vettori** di materiali radioattivi, la Commissione istituisce e gestisce **e mette in sicurezza** un sistema elettronico per la registrazione dei vettori (ESCREg). La Commissione stabilisce le informazioni da inserire nel sistema, nonché le specifiche e i requisiti tecnici del sistema elettronico per la registrazione dei vettori (ESCREg). **Al fine di evitare interpretazioni erranee, dette specifiche sono complete e prive di ambiguità.** [Em. 20]

1 bis. *L'ESCREg è protetto, solido e pienamente operativo prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Inoltre, è istituito un meccanismo di scambio di informazioni tra le autorità competenti e l'ESCREg al fine di agevolare almeno il trasporto transfrontaliero.* [Em. 21]

2. L'ESCREg consente alle autorità competenti degli Stati membri di avere un accesso limitato e sicuro ai vettori registrati e ai richiedenti, nel rispetto delle pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, stabilite dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. Le autorità competenti possono accedere a tutti i dati disponibili. **L'ESCREg provvede a che il pubblico abbia accesso all'elenco di vettori registrati.** [Em. 22]

3. ~~La Commissione non è responsabile~~ **Le autorità competenti degli Stati membri sono responsabili** dei contenuti e dell'accuratezza delle informazioni fornite tramite l'ESCREg, **le quali sono accurate, tempestive e trasparenti.** [Em. 23]

Articolo 5

Procedura di registrazione

1. Un vettore deve richiedere la registrazione al sistema ESCReg **all'autorità competente, di cui al paragrafo 3.** [Em. 24]

Il vettore richiedente trasmette il modulo elettronico completo riportato nell'allegato I. **Al fine di assistere il richiedente, sono disponibili in qualsiasi momento orientamenti online contenenti i recapiti e le informazioni su come contattare il punto di contatto o l'autorità competente.** [Em. 25]

Si applica un periodo transitorio di un anno dopo ... (*) affinché tutti i vettori richiedano e ottengano il certificato di registrazione ai sensi del presente regolamento. Durante detto periodo transitorio si applicano le disposizioni della direttiva 96/29/Euratom e della direttiva 2008/68/CE. [Em. 26]

2. Una volta completato e inviato il modulo di domanda, il richiedente riceve una conferma automatica di ricezione, unitamente a un numero di domanda. **L'autorità competente riceve la medesima conferma. La Commissione è investita della responsabilità di far rispettare le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo. In caso di rifiuto il richiedente riceve un messaggio di errore in cui sono indicati i motivi del rifiuto della domanda.** [Em. 27]

3. Se il richiedente è stabilito in uno o più Stati membri, la domanda è trattata dall'autorità competente dello Stato membro in cui si trova la sede principale del richiedente.

Se il richiedente è stabilito in un paese terzo, la domanda è trattata dall'autorità competente dello Stato membro attraverso cui il vettore intende entrare nel territorio dell'Unione.

L'autorità competente dello Stato membro che rilascia il primo certificato di registrazione del vettore è tenuta a rilasciare anche un nuovo certificato in caso di modifica dei dati ai sensi dell'articolo 6.

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(*) **Data di entrata in vigore del presente regolamento.**

Mercoledì 11 dicembre 2013

4. Entro otto settimane dalla trasmissione della conferma di ricevimento l'autorità competente rilascia un certificato di registrazione del vettore se ritiene che le informazioni fornite siano complete e conformi al presente regolamento, ~~oltre che alla direttiva 96/29/Euratom e alla direttiva 2008/68/CE e se reputa che il richiedente soddisfi i requisiti dei criteri comuni.~~ [Em. 28]

5. Il certificato di registrazione del vettore contiene le informazioni specificate nell'allegato II ed è rilasciato sotto forma di un certificato di registrazione standard tramite il sistema ESCReg.

Una copia del certificato di registrazione del vettore è trasmessa automaticamente tramite l'ESCReg ~~a tutte le~~ autorità competenti ~~degli~~ **tutti gli** Stati membri ~~in cui il vettore intende operare.~~ [Em. 29]

6. ***L'autorità competente chiede al richiedente di fornire, entro tre settimane dal ricevimento della domanda, le correzioni necessarie o le informazioni supplementari, se del caso.*** Se l'autorità competente si rifiuta di rilasciare un certificato di registrazione del vettore per il fatto che la domanda non è completa o non è conforme ai requisiti applicabili, risponde per iscritto al richiedente entro otto settimane dalla trasmissione della conferma di ricevimento. ~~Prima di tale rifiuto, l'autorità competente chiede al richiedente di correggere o integrare la richiesta entro tre settimane dal suo ricevimento.~~ L'autorità competente fornisce una motivazione del rigetto. [Em. 30]

Una copia del rigetto e della relativa motivazione è trasmessa automaticamente attraverso l'ESCReg ~~a tutte le~~ autorità competenti ~~degli~~ **tutti gli** Stati membri ~~in cui il vettore intende operare.~~ [Em. 31]

7. In caso di rigetto della domanda di rilascio del certificato di registrazione del vettore, il richiedente può presentare ricorso in conformità alle disposizioni di legge nazionali applicabili.

8. Un certificato di registrazione valido è riconosciuto in tutti gli Stati membri.

9. Il certificato di registrazione del vettore è valido per un periodo di cinque anni e può essere rinnovato su richiesta del vettore stesso.

9 bis. ***L'autorità competente conserva tutti i dati storici di tutti i richiedenti, al fine di garantirne la rintracciabilità, di agevolare un migliore monitoraggio e di evitare eventuali falsificazioni.*** [Em. 32]

Articolo 6

Modifica dei dati

1. Il vettore ha la responsabilità di garantire la costante accuratezza dei dati forniti nella domanda presentata ai fini della registrazione all'ESCReg per le operazioni di trasporto nella Comunità. ***Pertanto, il richiedente è autorizzato ad aggiornare i propri dati in modo agevole e sostenendo oneri amministrativi limitati.*** [Em. 33]

1 bis. ***L'autorità competente che ha rilasciato il certificato ha il compito di controllare, mediante ispezioni, che i vettori registrati continuino a rispettare i requisiti del presente regolamento durante il periodo di validità del certificato.*** [Em. 34]

2. In caso di modifica dei dati contenuti nella parte A della domanda di registrazione dei vettori nella Comunità, il vettore richiede un nuovo certificato.

2 bis. ***Al fine di garantire una parità di trattamento per tutti i richiedenti, le autorità competenti assicurano che i criteri per il rilascio dei certificati di registrazione siano identici e conformi alle definizioni dell'AIEA e che la procedura di registrazione sia armonizzata.*** [Em. 35]

Articolo 7

Assicurazione della conformità

1. Se un vettore non soddisfa i requisiti del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro in cui è stata rilevata la mancata conformità attua le procedure appropriate previste dalla normativa dello Stato membro in questione, tra cui comunicazioni scritte, misure di formazione e istruzione, ~~sospensione, revoca o modifica della registrazione o un'azione penale,~~ in funzione dell'incidenza della mancata conformità sulla sicurezza e dei dati relativi al rispetto delle disposizioni legislative da parte del vettore.

Mercoledì 11 dicembre 2013

Le procedure di esecuzione sono immediatamente comunicate allo Stato membro che ha rilasciato il certificato. Lo Stato membro che ha ricevuto la comunicazione modifica, rinnova o revoca la registrazione entro un massimo di quattro settimane. La decisione è trasmessa alle autorità competenti di tutti gli Stati membri attraverso l'ESCReg. [Em. 36]

1 bis. In funzione dell'incidenza della mancata conformità sulla sicurezza e dei dati relativi al rispetto delle disposizioni legislative da parte del vettore, lo Stato membro in cui è stata rilevata la mancata conformità può sospendere la registrazione del vettore.

La sospensione è notificata immediatamente allo Stato membro che ha rilasciato il certificato. Lo Stato membro che ha ricevuto la comunicazione modifica, rinnova o revoca la registrazione entro un massimo di quattro settimane. La decisione è trasmessa alle autorità competenti di tutti gli Stati membri attraverso l'ESCReg. [Em. 37]

2. L'autorità competente dello Stato membro nel quale è stata rilevata la mancata conformità comunica al vettore e alle autorità competenti ~~degli di tutti gli~~ Stati membri ~~in cui il vettore intende trasportare i materiali radioattivi~~ **nonché alla Commissione** le informazioni sulle misure applicate e una spiegazione dei motivi che hanno portato a tali misure. ~~Se il vettore non si adegua alle misure applicate ai sensi del paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro in cui ha sede il vettore o, se il vettore è stabilito in un paese terzo, l'autorità competente dello Stato membro attraverso cui il vettore intendeva entrare nel territorio della Comunità revoca la registrazione. [Em. 38]~~

~~3. L'autorità competente informa il vettore e le altre autorità competenti interessate in merito alla revoca, illustrandone le ragioni. [Em. 39]~~

3 bis. Tutti i casi di mancata conformità sono comunicati alla Commissione e all'ESCReg. [Em. 40]

Articolo 8

Autorità competenti e punto di contatto nazionale

1. Gli Stati membri designano un'autorità competente e un punto di contatto nazionale per ~~il trasporto~~ **la registrazione dei vettori** di materiali radioattivi. **Tali informazioni sono messe a disposizione sulla pagina di registrazione del richiedente. [Em. 41]**

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, al più tardi entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento, il nome o nomi, l'indirizzo o gli indirizzi e tutte le informazioni necessarie per una rapida comunicazione con le autorità competenti e con il punto di contatto nazionale per il trasporto di materiali radioattivi, oltre che eventuali modifiche successive di tali dati.

La Commissione trasmette tali modifiche ed eventuali variazioni delle stesse a tutte le autorità competenti nella Comunità tramite l'ESCReg **e le mette a disposizione del pubblico su Internet. [Em. 42]**

2. Attraverso i punti di contatto ~~i vettori possono~~ **è possibile** accedere facilmente alle informazioni relative alle disposizioni nazionali in materia di protezione dalle radiazioni applicabili al trasporto di materiali radioattivi. **[Em. 43]**

3. Su richiesta dei vettori, il punto di contatto e l'autorità competente del rispettivo Stato membro trasmettono informazioni complete sui requisiti per il trasporto di materiali radioattivi all'interno del territorio dello Stato membro in questione.

Le informazioni sono aggiornate nonché accessibili a distanza e con strumenti elettronici.

I punti di contatto e le autorità competenti rispondono il più rapidamente possibile alle richieste di informazioni e, in caso di richiesta errata o infondata, informano ~~immediatamente~~ **entro due settimane** il richiedente. **[Em. 44]**

Articolo 9

Collaborazione tra autorità competenti

Le autorità competenti degli Stati membri collaborano al fine di armonizzare le proprie disposizioni in relazione al rilascio di una registrazione e di garantire l'applicazione e l'esecuzione armonizzate del presente regolamento.

Mercoledì 11 dicembre 2013

Nel caso in cui vi siano più autorità competenti in uno Stato membro, queste si mettono in contatto e avviano una stretta collaborazione sulla base degli accordi giuridici o formali in essere tra le stesse in materia di reciproca competenza. Devono inoltre trasmettersi informazioni, nonché trasmettere informazioni al punto di contatto nazionale e ad altre organizzazioni governative e non governative con responsabilità correlate.

Articolo 9 bis

Atti delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 ter riguardo ai criteri comuni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) bis. [Em. 58]

Articolo 9 ter

Esercizio della delega

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.***
- 2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 9 ter è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014.***
- 3. La delega di potere di cui all'articolo 9 ter può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.***
- 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.***
- 5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9 ter entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 59]***

Articolo 10

Esecuzione

La Commissione adotta atti di esecuzione che istituiscono il Sistema elettronico per la registrazione dei vettori (ESCREg) descritto all'articolo 4.

Tali atti di esecuzione vengono adottati in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 11

Comitato consultivo

- 1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.***
- 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.***
- 3. Il comitato presta consulenza e assistenza alla Commissione nell'esecuzione dei suoi compiti così come definiti dal presente regolamento.***
- 4. Il comitato è composto da esperti nominati dagli Stati membri e da esperti nominati dalla Commissione ed è presieduto da un rappresentante della Commissione.***

Mercoledì 11 dicembre 2013

Articolo 11 bis**Riesame**

La Commissione procede a un riesame del presente regolamento entro ... (*) al fine di valutarne l'efficacia e di proporre, se del caso, ulteriori misure volte a garantire che i materiali radioattivi siano trasportati in modo sicuro all'interno della Comunità e da paesi terzi. [Em. 47]

Articolo 12**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'applicazione del presente regolamento tiene conto della disponibilità di un sistema di registrazione convalidato e operativo. [Em. 49]

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I**MODULO DI DOMANDA PER LA REGISTRAZIONE DEI VETTORI NELLA COMUNITÀ**

SI PREGA DI INVIARE LA DOMANDA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE IL SISTEMA ELETTRONICO SICURO PER LA REGISTRAZIONE DEI VETTORI (ESCReg) DELLA COMMISSIONE EUROPEA

L'EVENTUALE MODIFICA DELLE INFORMAZIONI RIPORTATE NELLA PARTE A COMPORTA L'OBLIGO DI RICHIESTA DI UNA NUOVA REGISTRAZIONE. Il vettore ha la responsabilità di garantire l'accuratezza costante dei dati forniti nella domanda presentata attraverso il sistema ai fini della registrazione del vettore nella Comunità.

Le informazioni fornite nel presente modulo saranno trattate dalla Commissione europea nel rispetto della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.□

☐ NUOVO CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE

☐ ☐ MODIFICA DI UNA REGISTRAZIONE GIÀ ESISTENTE□

☐ RINNOVO DI UNA REGISTRAZIONE GIÀ ESISTENTE

Numero(i) del certificato di registrazione:

Specificare i motivi per cui si richiede la modifica di una registrazione già esistente.

(*) ***Due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.***

Mercoledì 11 dicembre 2013

1. IDENTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE:

PARTE A	PARTE B
DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ: INDIRIZZO COMPLETO: NUMERO DI REGISTRAZIONE NAZIONALE:	1. Nome e cognome, funzione, indirizzo completo, numero di telefono cellulare e fisso e indirizzo di posta elettronica del rappresentante dell'organizzazione di trasporti (persona autorizzata a impegnare l'organizzazione del vettore): 2. Nome e cognome, funzione, indirizzo completo, numero di telefono cellulare e fisso e indirizzo di posta elettronica della persona di riferimento per le autorità per le questioni tecniche e amministrative (responsabile della conformità ai regolamenti delle attività svolte dalla società del vettore): 3. Nome e cognome, funzione e indirizzo completo, numero di telefono cellulare e fisso e indirizzo di posta elettronica del consulente per la sicurezza (soltanto per le modalità di trasporto interno, se diverso da 1 o 2): 4. Nome e cognome, funzione e indirizzo completo, numero di telefono cellulare e fisso e indirizzo di posta elettronica del responsabile dell'attuazione del Programma di protezione dalle radiazioni, se diverso da 1 o 2 o 3: [Em. 50]

2. TIPO DI TRASPORTO:

PARTE A	PARTE B
☐ SU STRADA ☐ PER FERROVIA ☐ PER VIA NAVIGABILE INTERNA	1 Personale impegnato e formato per le attività di trasporto (informazioni) ☐ da 1 a 5 ☐ da 5 a 10 ☐ da 10 a 20 ☐ >20 2 Settori di attività: descrizione generale della tipologia di attività di trasporto da intraprendere (informazioni) ☐ uso medico ☐ uso industriale, attività di collaudo non distruttive, ricerca ☐ attività legate al ciclo del combustibile nucleare ☐ rifiuti ☐ merci pericolose ad alto rischio — materiali radioattivi

Mercoledì 11 dicembre 2013**3. AREA GEOGRAFICA INTERESSATA**

Nell'elenco seguente indicare gli Stati membri nei quali si prevede di trasportare materiali radioattivi e selezionare il tipo di attività

Se le attività si svolgono anche in Stati membri diversi dallo Stato membro per il quale è presentata una domanda di registrazione, si prega di fornire informazioni più specifiche per ciascun paese, ad esempio solo transito o principali luoghi di carico/scarico nel paese in questione, frequenza:	
PARTE A	PARTE B
☐ Austria ☐ Belgio ☐ Bulgaria ☐ Cipro ☐ Repubblica ceca ☐ Danimarca ☐ Estonia ☐ Finlandia ☐ Francia ☐ Germania ☐ Grecia ☐ Ungheria ☐ Irlanda ☐ Italia ☐ Lettonia ☐ Lituania ☐ Lussemburgo ☐ Malta ☐ Paesi Bassi ☐ Polonia ☐ Portogallo ☐ Romania ☐ Slovacchia ☐ Slovenia ☐ Spagna ☐ Svezia ☐ Regno Unito	☐ transito ☐ scarico ☐ carico principali luoghi di carico: principali luoghi di scarico: frequenza: ☐ giornaliera ☐ settimanale ☐ mensile ☐ meno frequente

Mercoledì 11 dicembre 2013

4. TIPO DI PARTITE

La registrazione è richiesta per:

PARTE A TIPO DI COLLO — Classificazione secondo TS-R-1	PARTE B Stima del numero di colli/ anno
UN 2908 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLI ESENTI — IMBALLAGGI VUOTI	
UN 2909 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLI ESENTI — ARTICOLI FABBRICATI CON URANIO NATURALE O URANIO IMPOVERITO O TORIO NATURALE	
UN 2910 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLI ESENTI — QUANTITÀ LIMITATE	
UN 2911 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLI ESENTI — STRUMENTI O ARTICOLI	
UN 2912 MATERIALI RADIOATTIVI DI DEBOLE ATTIVITÀ SPECIFICA (LSA-I), non fissili o fissili esenti	
UN 2913 MATERIALI RADIOATTIVI, OGGETTI CONTAMINATI SUPERFICIALMENTE (SCO-I o SCO-II), non fissili o fissili esenti	
UN 2915 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO A, non in forma speciale, non fissili o fissili esenti	
UN 2916 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO B(U), non fissili o fissili esenti	
UN 2917 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO B(M), non fissili o fissili esenti	
UN 2919 MATERIALI RADIOATTIVI, TRASPORTATI IN ACCORDO SPECIALE, non fissili o fissili esenti	
UN 2977 MATERIALE RADIOATTIVO, ESAFLUORURO DI URANIO, FISSILE	
UN 2978 MATERIALE RADIOATTIVO, ESAFLUORURO DI URANIO, non fissile o fissile esente	
UN 3321 MATERIALI RADIOATTIVI DI DEBOLE ATTIVITÀ SPECIFICA (LSA-II), non fissili o fissili esenti	
UN 3322 MATERIALI RADIOATTIVI DI DEBOLE ATTIVITÀ SPECIFICA (LSA-III), non fissili o fissili esenti	
UN 3323 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO C, non fissili o fissili esenti	
UN 3324 MATERIALI RADIOATTIVI DI DEBOLE ATTIVITÀ SPECIFICA (LSA-II), FISSILI	
UN 3325 MATERIALI RADIOATTIVI DI DEBOLE ATTIVITÀ SPECIFICA (LSA-III), FISSILI	
UN 3326 MATERIALI RADIOATTIVI, OGGETTI CONTAMINATI SUPERFICIALMENTE (SCO-I o SCO-II), FISSILI	

Mercoledì 11 dicembre 2013

PARTE A TIPO DI COLLO — Classificazione secondo TS-R-1	PARTE B Stima del numero di colli/ anno
UN 3327 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO A, FISSILI, non in forma speciale	
UN 3328 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO B(U), FISSILI	
UN 3329 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO B(M), FISSILI	
UN 3330 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO C, FISSILI	
UN 3331 MATERIALI RADIOATTIVI, TRASPORTATI IN ACCORDO SPECIALE, FISSILI	
UN 3332 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO A, FORMA SPECIALE, non fissili o fissili esenti	
UN 3333 MATERIALI RADIOATTIVI, COLLO DI TIPO A, FORMA SPECIALE, FISSILI	

5. PROGRAMMA DI PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI (PPR)

PARTE A ☐ Contrassegnando questo riquadro dichiaro che la nostra organizzazione ha messo pienamente in atto un PPR al quale si attiene rigorosamente	PARTE B Riferimento e data del documento che descrive il PPR Upload dell'RPP

6. PROGRAMMA DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ (PAQ)

Il presente programma di assicurazione della qualità (PAQ) deve essere disponibile ai fini di un'ispezione da parte dell'autorità competente (ai sensi dell'articolo 1.7.3 dell'ADR)

PARTE A ☐ Contrassegnando questo riquadro dichiaro che la nostra organizzazione ha messo pienamente in atto un QAP al quale si attiene rigorosamente	PARTE B Riferimento e data del documento

7. Dichiarazione

- ☐ Il sottoscritto vettore dichiara di essere in regola con tutte le disposizioni internazionali, comunitarie e nazionali pertinenti in materia di trasporto di materiali radioattivi.
- ☐ Dichiara altresì che le informazioni contenute nel presente modulo sono veritiere.

Data

Nome

Firma...

Mercoledì 11 dicembre 2013

ALLEGATO II

CERTIFICATO ELETTRONICO DI REGISTRAZIONE DEL VETTORE AI FINI DEL TRASPORTO DI MATERIALI RADIOATTIVI

NOTA:

UNA COPIA DEL PRESENTE CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE DEVE ACCOMPAGNARE CIASCUNA OPERAZIONE DI TRASPORTO CHE RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente certificato di registrazione è rilasciato in conformità al regolamento (Euratom) n. xxxxx del Consiglio

Il presente certificato non solleva il vettore dall'obbligo di osservanza di altre disposizioni applicabili in materia di trasporti.

1) NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA REGISTRAZIONE: BE/xxxx/gg-mm-aaaa

2) NOME DELL'AUTORITÀ/PAESE:

3) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELLA SOCIETÀ:

4) TIPO DI TRASPORTO:

☐ SU STRADA

☐ PER FERROVIA

☐ PER VIA NAVIGABILE INTERNA

7) STATI MEMBRI in cui il certificato è valido

8) TIPO DI COLLO — NUMERO UN (*cf. allegato 1- stesso formato*)

9) DATA

FIRMA ELETTRONICA

PERIODO DI VALIDITÀ: DATA + 5 anni

Giovedì 12 dicembre 2013

P7_TA(2013)0581

Corte di giustizia dell'Unione europea: numero dei giudici presso il Tribunale ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 dicembre 2013, al progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea aumentando il numero dei giudici del Tribunale (02074/2011 — C7-0126/2012 — 2011/0901B(COD)) ⁽¹⁾

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 468/76)

Emendamento 1

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO (*)

al progetto della Corte di giustizia

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il **Protocollo dello** statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea **aumentando il numero di giudici presso il Tribunale**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e, in particolare, l'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, di quest'ultimo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 254, primo comma e l'articolo 281, secondo comma,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e, segnatamente, l'articolo 106 bis, paragrafo 1, del medesimo

vista la richiesta della Corte di giustizia,

visto il parere della Commissione,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria

considerando quanto segue:

■

- (5) In seguito al progressivo ampliamento delle sue competenze sin dalla sua istituzione, il Tribunale è investito, al giorno d'oggi, di un numero di cause in costante aumento.
- (6) Il numero di cause proposte dinanzi a quest'organo giurisdizionale continua ad aumentare col passare degli anni, il che a lungo termine comporta un aumento del numero di cause pendenti dinanzi ad esso e un allungamento della durata dei procedimenti.
- (7) Questo allungamento appare difficilmente accettabile da parte dei cittadini, in particolare alla luce dei principi enunciati sia dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sia dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
- (8) La situazione in cui si trova il Tribunale dipende da cause strutturali, che traggono origine tanto dall'intensificazione e diversificazione dell'attività legislativa e regolamentare delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, quanto dal volume e dalla complessità dei fascicoli di cui il Tribunale è investito, particolarmente in materia di concorrenza e di aiuti di Stato.

⁽¹⁾ La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0252/2013).

(*) Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ■.

Giovedì 12 dicembre 2013

- (9) Di conseguenza, occorre adottare le misure necessarie per far fronte a questa situazione e la facoltà, prevista dai trattati, di aumentare il numero di giudici del Tribunale è tale da consentire di ridurre, in breve tempo, sia il volume di cause pendenti, sia l'eccessiva durata dei procedimenti dinanzi a quest'organo giurisdizionale.
- (9 bis) *Tali misure dovrebbero includere altresì una normativa che preveda una soluzione duratura del problema della provenienza dei giudici, dal momento che l'attuale ripartizione dei posti di giudice tra gli Stati membri non è applicabile a una situazione in cui il numero dei giudici è superiore a quello degli Stati membri.*
- (9 ter) *Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro. Poiché questo già garantisce un adeguato equilibrio geografico ed una rappresentanza dei sistemi giuridici nazionali, giudici supplementari dovrebbero essere nominati esclusivamente sulla base della loro idoneità professionale e personale, tenendo conto della loro conoscenza dei sistemi giuridici dell'Unione europea e degli Stati membri. Tuttavia, non vi dovrebbero essere più di due giudici per ogni Stato membro.*

■

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea è *così* modificato:

■

- 6a) *all'articolo 47, il primo comma è sostituito dal seguente:*

«Gli articoli 9 bis, 14 e 15, l'articolo 17, primo, secondo, quarto e quinto comma, e l'articolo 18 si applicano al Tribunale e ai suoi membri.»;

- 7) l'articolo 48 ■ è sostituito dal seguente:

«In Tribunale, vi sarà un giudice per Stato membro e 12 giudici supplementari. Non vi saranno più di due giudici per ogni Stato membro.

Tutti i giudici hanno la stessa posizione e gli stessi diritti e doveri.

Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda alternativamente una metà di essi, se vi è un numero pari di giudici; alternativamente, se vi è un numero dispari di giudici, sono sostituiti un numero pari di giudici e un numero dispari di giudici, cioè quel numero meno uno.»;

- 7 bis) *è inserito l'articolo seguente:*

«Articolo 48 bis

Per quanto riguarda i giudici da nominare per ogni Stato membro, il diritto di nomina spetta al governo dello Stato membro in questione.»;

- 7 ter) *è inserito l'articolo seguente:*

«Articolo 48 ter

1. I giudici supplementari sono nominati a prescindere dallo Stato membro di origine del candidato.

2. Nell'ambito di una procedura di nomina di uno o più dei 12 giudici supplementari, tutti i governi degli Stati membri possono presentare candidature. Inoltre, gli stessi giudici uscenti del Tribunale possono comunicare per iscritto la propria candidatura al presidente del comitato di cui all'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Giovedì 12 dicembre 2013

3. *Nell'ambito di una procedura di nomina di uno o più dei 12 giudici supplementari, il comitato di cui all'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea fornisce un parere sull'idoneità dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale. Il comitato integra il parere con un elenco di candidati che possiedono un'esperienza di alto livello adeguata alla funzione in ordine di merito. In tale elenco figurano i nomi di almeno il doppio dei candidati rispetto al numero di giudici che dovranno essere nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri, a condizione che vi sia un numero sufficiente di candidati idonei.».*

Articolo 3

1. **Il presente regolamento** entra in vigore il primo **giorno del mese** successivo **alla** pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. **I 12 giudici supplementari nominati in virtù e in seguito all'entrata in vigore del presente regolamento entrano in funzione immediatamente dopo la prestazione del giuramento.**

Il mandato di sei di loro, scelti per sorteggio, termina sei anni dopo il primo rinnovo parziale del Tribunale successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. Il mandato degli altri sei giudici termina sei anni dopo il secondo rinnovo parziale del Tribunale successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

Giovedì 12 dicembre 2013

P7_TA(2013)0582

Modifica di alcune direttive in relazione alle regioni ultraperiferiche, in particolare Mayotte *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE in relazione alle regioni ultraperiferiche, in particolare Mayotte (COM(2013)0577 — C7-0268/2013 — 2013/0280(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2016/C 468/77)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2013)0577),
 - visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0268/2013),
 - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
 - visti l'articolo 55, l'articolo 46, paragrafo 1, e l'articolo 37 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0405/2013),
1. approva la proposta della Commissione;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
-

Giovedì 12 dicembre 2013

P7_TA(2013)0583

Modifica della direttiva 2010/18/UE del Consiglio in virtù del cambiamento dello status di Mayotte *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 sul progetto di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2010/18/UE del Consiglio in virtù del cambiamento dello status di Mayotte (14220/2013 — C7-0355/2013 — 2013/0189(NLE))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2016/C 468/78)

Il Parlamento europeo,

- visti la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2013)0413) e il progetto del Consiglio (14220/2013),
 - visto l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0355/2013),
 - visto l'articolo 155, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che costituisce la base giuridica scelta dalla Commissione per la sua proposta,
 - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
 - visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0414/2013),
1. approva il progetto del Consiglio quale emendato;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il suo progetto;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Progetto di direttiva

Titolo

Progetto del Consiglio

Proposta di **DIRETTIVA** DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2010/18/UE del Consiglio in virtù del cambiamento dello status di Mayotte

Emendamento

Proposta di **DECISIONE** DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2010/18/UE del Consiglio in virtù del cambiamento dello status di Mayotte

Giovedì 12 dicembre 2013

Emendamento 2
Progetto di direttiva
Visto 1

Progetto del Consiglio

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 349,

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare **l'articolo 155, paragrafo 2, e** l'articolo 349,

Emendamento 4
Progetto di direttiva
Considerando 1

Progetto del Consiglio

(1) Mediante la decisione 2012/419/UE⁽¹⁾, il Consiglio europeo ha deciso di modificare lo status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte con effetto dal 1° gennaio 2014, per cui, a partire da tale data, Mayotte cesserà di essere un territorio d'oltremare per divenire una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 e dell'articolo 355, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il diritto dell'Unione si applicherà a Mayotte dal [...] 1° gennaio 2014 a seguito di tale cambiamento dello status giuridico di Mayotte. È opportuno, tuttavia, stabilire alcune misure specifiche **sulle condizioni speciali di applicazione del diritto dell'Unione**, giustificate dalla particolare situazione socioeconomica strutturale di Mayotte in quanto nuova regione ultraperiferica.

⁽¹⁾ GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131.

Emendamento

(1) Mediante la decisione 2012/419/UE⁽¹⁾, il Consiglio europeo ha deciso di modificare lo status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte con effetto dal 1° gennaio 2014, per cui, a partire da tale data, Mayotte cesserà di essere un territorio d'oltremare per divenire una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 e dell'articolo 355, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il diritto dell'Unione si applicherà a Mayotte dal [...] 1° gennaio 2014 a seguito di tale cambiamento dello status giuridico di Mayotte. È opportuno, tuttavia, stabilire alcune misure specifiche, giustificate dalla particolare situazione socioeconomica strutturale di Mayotte in quanto nuova regione ultraperiferica.

⁽¹⁾ GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131.

Emendamento 5
Progetto di direttiva
Formula solenne

Progetto del Consiglio

HA ADOTTATO LA PRESENTE **DIRETTIVA**:

Emendamento

HA ADOTTATO LA PRESENTE **DECISIONE**:

Giovedì 12 dicembre 2013

Emendamento 6**Progetto di direttiva****Articolo 1**

Direttiva 2010/18/UE

Articolo 3 — paragrafo 2 — comma 2

Progetto del Consiglio

All'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2010/18/UE è aggiunto il seguente comma:

«**In deroga al primo comma, per Mayotte in quanto** regione ultraperiferica **ai sensi dell'articolo 349 del TFUE**, il periodo supplementare di cui al primo comma è prorogato fino al 31 dicembre 2018.»

Emendamento

All'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2010/18/UE è aggiunto il seguente comma:

«**Per la** regione ultraperiferica **francese di Mayotte**, il periodo supplementare di cui al primo comma è prorogato fino al 31 dicembre 2018.»

Emendamento 7**Progetto di direttiva****Articolo 2***Progetto del Consiglio*

La Repubblica francese è destinataria della presente **direttiva**.

Emendamento

La Repubblica francese è destinataria della presente **decisione**.

Emendamento 8**Progetto di direttiva****Articolo 3***Progetto del Consiglio*

La presente **direttiva** entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Emendamento

La presente **decisione** entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Giovedì 12 dicembre 2013

P7_TA(2013)0585

Modifica di alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure *II**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure (13283/1/2013 — C7-0411/2013 — 2011/0039(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2016/C 468/79)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (13283/1/2013 — C7-0411/2013),
 - vista la sua posizione in prima lettura ⁽¹⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM (2011)0082),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 72 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il commercio internazionale (A7-0421/2013),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
 2. approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;
 3. prende atto della dichiarazione degli Stati membri e delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;
 4. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
 5. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 6. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione, unitamente a tutte le dichiarazioni allegate alla presente risoluzione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 7. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione comune relativa all'articolo 15, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1225/2009 e all'articolo 25, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 597/2009

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ritengono che l'inserimento dell'articolo 15, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1225/2009 e dell'articolo 25, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 597/2009 sia giustificato esclusivamente in virtù delle caratteristiche specifiche di tali regolamenti prima della loro modifica per mezzo del presente regolamento. Pertanto, la presenza di una disposizione come quella di cui ai suddetti articoli è esclusivamente limitata ai regolamenti in questione e non costituisce un precedente per l'elaborazione di atti legislativi futuri.

⁽¹⁾ GU C 251 E del 31.8.2013, pag. 126.

Giovedì 12 dicembre 2013

A fini di chiarezza, per il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione resta inteso che l'articolo 15, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1225/2009 e l'articolo 25, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 597/2009 non introducono procedure decisionali diverse o aggiuntive rispetto a quelle previste dal regolamento (UE) n. 182/2011.

Dichiarazione degli Stati membri sull'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4 e dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 182/2011 in relazione ai procedimenti antidumping e ai procedimenti in materia di dazi compensativi a norma dei regolamenti (CE) n. 1225/2009 e (CE) n. 597/2009

Quando uno Stato membro suggerisce una modifica a un progetto di misura antidumping o a un progetto di misura in materia di dazi compensativi di cui ai regolamenti (CE) n. 1225/2009 e (CE) n. 597/2009 («regolamenti di base»), ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 o dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 182/2011, esso:

- a) provvede affinché la modifica sia presentata in tempo utile, rispettando le scadenze fissate nei regolamenti di base e tenendo conto della necessità che la Commissione disponga di tempo sufficiente per svolgere, se del caso, le eventuali procedure di comunicazione e per valutare adeguatamente la proposta, e che il comitato esamini gli eventuali progetti di modifica presentati;
- b) provvede affinché la modifica proposta sia coerente con i regolamenti di base quali interpretati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e con i pertinenti obblighi internazionali;
- c) fornisce una giustificazione scritta che indica almeno il nesso tra la modifica suggerita e i regolamenti di base e i fatti emersi dall'inchiesta, ma che può contenere anche altre argomentazioni giudicate opportune dallo Stato membro che propone la modifica.

Dichiarazione della Commissione

relativa ai procedimenti antidumping e ai procedimenti in materia di dazi compensativi a norma dei regolamenti (CE) n. 1225/2009 e (CE) n. 597/2009

La Commissione riconosce l'importanza che gli Stati membri ricevano, ove previsto dai regolamenti (CE) n. 1225/2009 e (CE) n. 597/2009 («i regolamenti di base»), informazioni che consentano loro di contribuire all'adozione di decisioni pienamente ponderate e si adopererà per raggiungere questo obiettivo.

* * *

Per chiarezza, la Commissione interpreta il riferimento alle consultazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 come l'obbligo per la Commissione, tranne in casi di estrema urgenza, di chiedere il parere degli Stati membri prima di adottare dazi antidumping o dazi compensativi provvisori.

* * *

La Commissione provvederà a gestire efficacemente tutti gli aspetti dei procedimenti antidumping e dei procedimenti in materia di dazi compensativi di cui ai regolamenti (CE) n. 1225/2009 e (CE) n. 597/2009, compresa la possibilità che gli Stati membri suggeriscano modifiche, al fine di garantire che le scadenze fissate e gli obblighi nei confronti delle parti interessate stabiliti nei regolamenti di base siano rispettati e che le eventuali misure finali adottate siano coerenti con gli elementi fattuali emersi dall'inchiesta e con i regolamenti di base quali interpretati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e siano in linea con gli obblighi internazionali dell'Unione.

Giovedì 12 dicembre 2013

Dichiarazione della Commissione sulla codificazione

L'adozione del regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure e del regolamento (UE) n. 38/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati e competenze di esecuzione per l'adozione di determinate misure avrà come conseguenza un considerevole numero di modifiche degli atti in questione. Per migliorare la leggibilità degli atti stessi, la Commissione proporrà che si proceda alla loro codificazione il più rapidamente possibile dopo l'adozione dei due regolamenti e al più tardi entro il 1° giugno 2014.

Dichiarazione della Commissione relativa agli atti delegati

Nel contesto del regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure e del regolamento (UE) n. 38/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati e competenze di esecuzione per l'adozione di determinate misure, la Commissione ricorda l'impegno preso al punto 15 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione di fornire al Parlamento informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro del suo lavoro sulla preparazione degli atti delegati.

Giovedì 12 dicembre 2013

P7_TA(2013)0586

Modifica di alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati per l'adozione di determinate misure *II**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati e di competenze di esecuzione per l'adozione di determinate misure (13284/1/2013 — C7-0408/2013 — 2011/0153(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2016/C 468/80)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (13284/1/2013 — C7-0408/2013),
 - vista la sua posizione in prima lettura ⁽¹⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM (2011)0349),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 72 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il commercio internazionale (A7-0419/2013),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
 2. approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;
 3. prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;
 4. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
 5. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 6. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione, unitamente a tutte le dichiarazioni allegate alla presente risoluzione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 7. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione comune sul regolamento (CEE) n. 3030/93 e sul regolamento (CE) n. 517/94

Si rileva che le procedure di cui all'articolo 2, paragrafo 6, all'articolo 6, paragrafo 2, agli articoli 8 e 10, all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafi 3, 4 e 5, e all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 3030/93, all'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3030/93, e all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, dell'allegato VII del regolamento (CEE) n. 3030/93, nonché all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3, e agli articoli 13 e 28 del regolamento (CE) n. 517/94 sono convertite in procedure per l'adozione di atti delegati. Si rileva altresì che alcuni di detti articoli riguardano procedure decisionali per l'adozione di misure di salvaguardia in materia di difesa commerciale.

⁽¹⁾ Testi approvati del 22.11.2012, P7_TA(2012)0447.

Giovedì 12 dicembre 2013

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ritengono che le misure di salvaguardia debbano essere trattate come misure di esecuzione. Eccezionalmente, nei vigenti regolamenti specifici di cui sopra le misure assumono la forma di atti delegati, in quanto l'introduzione di una misura di salvaguardia avviene mediante una modifica ai pertinenti allegati dei regolamenti di base. Ciò deriva dalla particolare struttura che caratterizza i suddetti regolamenti e, di conseguenza, non costituirà un precedente nella formulazione di futuri strumenti di difesa commerciale e altre misure di salvaguardia.

Dichiarazione della Commissione sulla codificazione

L'adozione del regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure e del regolamento (UE) n. 38/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati e di competenze di esecuzione per l'adozione di determinate misure comporterà un numero sostanziale di modifiche agli atti in questione. Per migliorare la leggibilità degli atti stessi, la Commissione proporrà che si proceda alla loro codificazione il più rapidamente possibile dopo l'adozione dei due regolamenti e al più tardi entro il 1° giugno 2014.

Dichiarazione della Commissione sugli atti delegati

Nel contesto del regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure e del regolamento (UE) n. 38/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati e di competenze di esecuzione per l'adozione di determinate misure, la Commissione ricorda l'impegno preso al punto 15 dell'Accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione di fornire al Parlamento informazioni e documentazione complete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro del suo lavoro sulla preparazione degli atti delegati.

Giovedì 12 dicembre 2013

P7_TA(2013)0587

Conti di pagamento *I**

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 dicembre 2013, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (COM(2013)0266 — C7-0125/2013 — 2013/0139(COD)) ⁽¹⁾

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 468/81)

[Emendamento 1 salvo dove altrimenti indicato]

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO (*)

alla proposta della Commissione

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

[...]

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, TFUE, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. La frammentazione del mercato interno è dannosa per la competitività, la crescita e la creazione di posti di lavoro nell'Unione. Eliminare gli ostacoli diretti e indiretti al corretto funzionamento del mercato interno è essenziale per il suo completamento. L'azione *dell'Unione* in relazione al mercato interno nel settore dei servizi finanziari al dettaglio ha già contribuito in misura sostanziale a sviluppare le attività transfrontaliere dei prestatori di servizi di pagamento, a migliorare la scelta dei consumatori e ad accrescere la qualità e la trasparenza delle offerte.
- (2) Al riguardo, la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE ⁽²⁾ («direttiva sui pagamenti») [...] ha fissato obblighi minimi di trasparenza per le spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento per i servizi offerti sui conti di pagamento.

⁽¹⁾ La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0398/2013).

(*) Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ■.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

Giovedì 12 dicembre 2013

Queste misure hanno notevolmente facilitato l'attività dei prestatori di servizi di pagamento, grazie alla previsione di norme uniformi per quanto riguarda la prestazione dei servizi di pagamento e le informazioni da fornire, hanno ridotto l'onere amministrativo e hanno generato risparmi sui costi per i prestatori di servizi di pagamento.

- (2 bis) ***Il corretto funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di un'economia moderna e socialmente inclusiva dipende sempre più dalla prestazione universale di servizi di pagamento. Visto che i prestatori di servizi di pagamento, agendo in funzione delle logiche di mercato, tendono a focalizzarsi sui clienti più allettanti dal punto di vista commerciale, lasciando i consumatori vulnerabili effettivamente privi della stessa scelta di prodotti, la nuova legislazione in materia deve rientrare nell'ambito di una strategia economica intelligente per l'Unione.***
- (3) Tuttavia, ***come indicato dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 4 luglio 2012 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'accesso ai servizi bancari di base*** ⁽¹⁾, si deve fare di più per migliorare e sviluppare il mercato interno dei servizi bancari al dettaglio. ***Tali sviluppi devono andare di pari passo con l'opera tesa a garantire che il settore finanziario sia al servizio delle imprese e dei consumatori. Attualmente, la mancanza di trasparenza e di comparabilità delle spese, nonché le difficoltà di trasferimento del conto di pagamento creano ancora ostacoli alla piena integrazione del mercato. Deve essere affrontato il problema delle discrepanze nella qualità dei prodotti e del basso livello di concorrenza nei servizi bancari al dettaglio e devono essere garantiti standard elevati di qualità.***
- (4) Le condizioni vigenti del mercato interno possono dissuadere i prestatori di servizi di pagamento dall'esercitare il loro diritto di stabilimento o di prestazione di servizi nell'Unione, a causa delle difficoltà nell'attrarre clienti quando entrano in un nuovo mercato. Entrare in nuovi mercati richiede spesso ingenti investimenti, che sono giustificati soltanto se il prestatore prevede sufficienti opportunità e una corrispondente domanda dei consumatori. La scarsa mobilità dei consumatori in relazione ai servizi finanziari al dettaglio è in larga misura dovuta alla mancanza di trasparenza e di comparabilità delle spese e dei servizi offerti, nonché alle difficoltà di trasferire il conto di pagamento. Questi fattori frenano inoltre la domanda. Questo è vero soprattutto nel contesto transfrontaliero.
- (5) Inoltre, considerevoli ostacoli al completamento del mercato interno nel settore dei conti di pagamento potrebbero essere dovuti alla frammentazione delle vigenti norme nazionali. Divergenti sono le disposizioni vigenti a livello nazionale in materia di conti di pagamento, in particolare per quanto riguarda la comparabilità delle spese e il trasferimento del conto di pagamento. Per quanto riguarda il trasferimento, la mancanza di misure vincolanti uniformi a livello dell'Unione ha portato a pratiche e misure divergenti a livello nazionale. Queste differenze sono ancora più nette per quanto riguarda la comparabilità delle spese, materia per la quale non esistono misure a livello dell'Unione, neanche di natura autoregolamentare. Se queste differenze si accentuassero in futuro, data la tendenza delle banche ad adeguare le loro pratiche ai mercati nazionali, aumenterebbero i costi dell'attività transfrontaliera rispetto ai costi sostenuti dai prestatori nazionali, il che renderebbe meno attraente l'esercizio dell'attività a livello transfrontaliero. Le attività transfrontaliere nel mercato interno sono limitate dagli ostacoli che i consumatori devono superare per aprire un conto di pagamento all'estero. I criteri severi di ammissibilità attualmente applicati possono impedire ai cittadini dell'Unione di muoversi liberamente all'interno dell'Unione europea. Garantire a tutti i consumatori l'accesso ad un conto di pagamento ne consentirà la partecipazione al mercato interno e permetterà loro di usufruire dei benefici del mercato interno.
- (6) Inoltre, poiché alcuni potenziali clienti non aprono un conto o perché è negata loro la possibilità o perché non sono loro offerti prodotti adeguati, attualmente la domanda potenziale di conto di pagamento non è pienamente sfruttata nell'Unione. Una più ampia partecipazione dei consumatori al mercato interno incentiverebbe ulteriormente i prestatori di servizi di pagamento a entrare in nuovi mercati. Inoltre, la creazione di condizioni per consentire a tutti i consumatori di accedere al conto di pagamento è il mezzo necessario per promuovere la partecipazione dei consumatori al mercato interno e consentire loro di beneficiare dei benefici generati dal mercato interno.

⁽¹⁾ **Testi approvati, P7_TA(2012)0293.**

Giovedì 12 dicembre 2013

- (7) La trasparenza e la comparabilità delle spese sono state regolamentate da un'iniziativa di autoregolamentazione avviata dal settore bancario. Tuttavia, sui relativi orientamenti non è stato raggiunto un accordo definitivo. In materia di trasferimento del conto bancario, i principi comuni stabiliti nel 2008 dallo European Banking Industry Committee forniscono un meccanismo modello di trasferimento del conto bancario offerto dai prestatori di servizi di pagamento situati nello stesso Stato membro. Tuttavia, data la loro natura non vincolante, *tali principi comuni* sono stati applicati in modo non uniforme nell'Unione, con risultati inefficaci. Inoltre, i principi comuni disciplinano solo il trasferimento del conto bancario a livello nazionale e non riguardano il trasferimento transfrontaliero. Infine, per quanto riguarda l'accesso al conto di pagamento di base, [...] la raccomandazione 2011/442/UE della Commissione [...] ⁽¹⁾ ha invitato gli Stati membri a prendere le misure necessarie per assicurarne l'applicazione al più tardi sei mesi dopo la pubblicazione della raccomandazione. Ad oggi solo pochi Stati membri rispettano i principi fondamentali della raccomandazione.
- (8) ***Per consentire una mobilità finanziaria efficace e senza problemi nel lungo termine***, è essenziale stabilire un insieme uniforme di norme per far fronte al problema della scarsa mobilità dei consumatori e in particolare per migliorare il confronto tra i servizi e le spese relativi al conto di pagamento e per incentivare il trasferimento del conto, nonché per evitare che i consumatori che intendono aprire un conto di pagamento transfrontaliero siano discriminati sulla base della residenza. Inoltre, è essenziale adottare misure adeguate per promuovere la partecipazione dei consumatori al mercato dei conti di pagamento. Queste misure consentiranno di incentivare l'entrata sul mercato interno dei prestatori di servizi di pagamento e di garantire condizioni di parità, rafforzando in tal modo la concorrenza e l'allocazione efficiente delle risorse sul mercato dei servizi finanziari al dettaglio dell'Unione, a beneficio delle imprese e dei consumatori. Inoltre, la trasparenza delle informazioni sulle spese e la possibilità di trasferimento del conto, combinati al diritto di accesso al conto di base, consentiranno ai cittadini dell'Unione di circolare, di fare più facilmente i loro acquisti in altri paesi dell'Unione, di beneficiare pertanto di un mercato interno pienamente funzionante nel settore dei servizi finanziari al dettaglio e di contribuire alla crescita del commercio elettronico e all'ulteriore sviluppo del mercato interno.
- (8 bis) ***È inoltre indispensabile garantire che la presente direttiva non ostacoli l'innovazione nel settore dei servizi finanziari al dettaglio. Ogni anno si rendono disponibili nuove tecnologie, che potrebbero rendere obsoleto l'attuale modello dei conti di pagamento. In particolare, è opportuno incoraggiare i servizi bancari mediante dispositivi mobili, i servizi «peer-to-peer» e le carte di pagamento prepagate come alternative ai servizi bancari tradizionali.***
- (9) La presente direttiva si applica ai conti di pagamento detenuti dai consumatori. Di conseguenza, i conti detenuti da imprese, anche dalle piccole imprese o dalle microimprese, tranne nel caso in cui siano detenuti a titolo personale, sono esclusi dal suo ambito di applicazione. Inoltre, la presente direttiva non riguarda i conti di risparmio, che possono prevedere funzioni di pagamento più limitate. ***Inoltre, la presente direttiva non riguarda le carte di credito, che non sono essenziali ai fini del conseguimento degli obiettivi relativi al rafforzamento dell'inclusione finanziaria e del funzionamento del mercato interno.***
- (10) Le definizioni contenute nella presente direttiva sono in linea con quelle contenute in altri atti legislativi dell'Unione, in particolare nella direttiva 2007/64/CE e nel regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 ⁽²⁾.
- (11) È essenziale che il consumatore possa comprendere le spese, in modo da confrontare le offerte di diversi prestatori di servizi di pagamento e scegliere con cognizione di causa il conto più adeguato alle sue esigenze. Il confronto tra le spese non è possibile quando i prestatori di servizi di pagamento usano una terminologia diversa per i medesimi servizi ■ e forniscono informazioni in formati diversi. La terminologia standardizzata, assieme a informazioni mirate sulle spese relative ai servizi ■ più rappresentativi ***collegati ai conti di pagamento***, fornite in un formato uniforme possono aiutare i consumatori a comprendere e a confrontare le spese.

⁽¹⁾ GU L 190 del 21.7.2011, pag. 87.⁽²⁾ GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22.

Giovedì 12 dicembre 2013

- (12) I consumatori trarrebbero il massimo beneficio da informazioni **quanto più** concise, **standardizzate** e facilmente confrontabili tra i diversi prestatori di servizi di pagamento. Gli strumenti messi a disposizione dei consumatori per confrontare le offerte di conto di pagamento **dovrebbero essere molteplici ed è opportuno condurre test sui consumatori. In questa fase**, la terminologia relativa alle spese deve essere standardizzata solo per quanto riguarda i termini e le definizioni più rappresentativi negli Stati membri, al fine di **favorirne una rapida attuazione**.
- (13) È opportuno che la terminologia relativa alle spese sia stabilita dalle autorità nazionali competenti, in modo da tener conto delle specificità dei mercati locali. ■ Ove possibile, occorre che la terminologia relativa alle spese sia standardizzata a livello dell'Unione, in modo da consentire il confronto in tutta l'Unione. È necessario che l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) («ABE») emani orientamenti per aiutare gli Stati membri a determinare i servizi di pagamento **che sono più comunemente utilizzati e che comportano i costi più elevati per i consumatori** a livello nazionale. **Per conseguire l'applicazione effettiva della terminologia standardizzata, le definizioni devono essere sufficientemente ampie.**
- (14) Una volta che le autorità nazionali competenti avranno redatto un elenco provvisorio dei servizi più rappresentativi **collegati ai conti di pagamento** a livello nazionale con i relativi termini e definizioni, occorre che la Commissione li riesami per individuare, mediante atti delegati, i servizi comuni alla maggioranza degli Stati membri e proporre termini ■ standardizzati a livello dell'Unione.
- (15) Per aiutare i consumatori a confrontare facilmente in tutto il mercato interno le spese relative al conto di pagamento, occorre che i prestatori di servizi di pagamento forniscano ai consumatori un **esauriente documento informativo sulle spese che illustri le spese per tutti i servizi collegati al conto di pagamento figuranti nell'elenco dei servizi più rappresentativi e qualsiasi altra spesa che può essere applicata al conto. Nel documento informativo sulle spese devono essere utilizzati i termini e le definizioni standardizzati stabiliti a livello di Unione, se del caso.** Questa misura contribuirebbe anche a creare condizioni di parità tra gli enti creditizi concorrenti sul mercato dei conti di pagamento. ■ Per aiutare i consumatori a comprendere le spese che devono pagare per il conto di pagamento, occorre mettere loro a disposizione un glossario **chiaro, non tecnico e privo di ambiguità** contenente almeno la spiegazione ■ dei servizi **collegati al conto di pagamento, nonché le relative definizioni e spiegazioni.** I glossari devono servire come strumento utile per incoraggiare una migliore comprensione del significato delle spese e contribuire in tal modo a rafforzare la capacità dei consumatori di scegliere tra una gamma più ampia di offerte di conti di pagamento. Occorre anche introdurre l'obbligo a carico dei prestatori di servizi di pagamento di informare il consumatore, **gratuitamente e almeno** a cadenza **annuale**, di tutte le spese **e interessi applicati** sul suo conto. Le informazioni ex-post devono essere fornite in un apposito riepilogo, che presenti il quadro completo **degli interessi maturati**, delle spese sostenute **come pure dei preavvisi e delle modifiche alle spese o ai tassi d'interesse.** Al consumatore **andrebbero fornite le informazioni necessarie** per capire a cosa si riferisce la spesa **e gli interessi** e valutare la necessità di modificare le abitudini di consumo o di cambiare prestatore. ■
- (16) Per soddisfare le esigenze dei consumatori, è necessario garantire che le informazioni sulle spese relative al conto di pagamento siano precise, chiare e comparabili. È **pertanto** necessario **che l'ABE, previa consultazione delle autorità nazionali e una volta conclusi i test sui consumatori, elabori progetti di norme tecniche di attuazione riguardo a un formato di presentazione standardizzato** per il documento informativo sulle spese, per il riepilogo delle spese **e per i simboli comuni**, al fine di assicurare che siano comprensibili e confrontabili per i consumatori. ■ Il documento informativo sulle spese e il riepilogo delle spese devono essere chiaramente distinguibili da altre comunicazioni. ■
- (17) Per assicurare [...] l'uso uniforme della terminologia di livello *unionale* applicabile in tutta l'Unione, occorre che gli Stati membri impongano ai prestatori di servizi di pagamento l'obbligo di usare la terminologia di livello *unionale* applicabile assieme alla terminologia standardizzata nazionale, individuata nell'elenco provvisorio per le comunicazioni ai consumatori, anche nel documento informativo sulle spese e nel riepilogo delle spese. **È opportuno che i prestatori di servizi di pagamento possano usare i marchi commerciali nel documento informativo sulle spese o nel riepilogo delle spese per designare i loro servizi o conti di pagamento, purché si tratti di un'aggiunta alla terminologia standardizzata e sia una designazione secondaria dei servizi o del conto offerti.**

Giovedì 12 dicembre 2013

- (18) I siti internet **indipendenti** di confronto sono un mezzo efficace per consentire ai consumatori di valutare in un unico spazio i pro e i contro delle diverse offerte di conto di pagamento. **Tali siti internet** possono consentire un giusto equilibrio tra l'esigenza di informazioni chiare e concise e l'esigenza di informazioni complete ed esaurienti, consentendo agli utenti, se lo desiderano, di ottenere informazioni più dettagliate. Possono anche ridurre i costi di ricerca, in quanto i consumatori non dovranno raccogliere informazioni separatamente dai prestatori di servizi di pagamento. **È di fondamentale importanza che le informazioni fornite su tali siti internet siano affidabili, imparziali e trasparenti e che i consumatori siano informati della loro disponibilità. A tale proposito, occorre che le autorità competenti informino attivamente i cittadini dell'esistenza di tali siti internet.**
- (19) Per ottenere informazioni imparziali sulle spese **addebitate e sui tassi d'interesse applicati ai conti di pagamento**, i consumatori devono poter accedere a siti internet di confronto **pubblicamente accessibili e indipendenti** dai prestatori di servizi di pagamento. È pertanto necessario che gli Stati membri assicurino che i consumatori abbiano accesso **gratuito** ad almeno un sito internet **pubblicamente accessibile e indipendente** nel rispettivo territorio. Tali siti internet di confronto possono essere gestiti da autorità competenti, **o per loro conto**, da altre autorità pubbliche e/o da operatori privati accreditati. **Per rafforzare la fiducia dei consumatori sugli ulteriori siti internet disponibili**, occorre che gli Stati membri istituiscano un sistema di accreditamento volontario che consenta agli operatori privati di siti internet di confronto di chiedere l'accreditamento sulla base di specifici criteri di qualità. Qualora non vi sia alcun sito internet privato accreditato, deve esistere almeno un sito internet gestito da un'autorità competente, **o per suo conto**, o da un'altra autorità pubblica. I siti internet di confronto gestiti da autorità competenti o da altre autorità pubbliche devono anch'essi soddisfare i criteri di qualità.
- (20) È prassi corrente dei prestatori di servizi di pagamento di offrire il conto di pagamento in un pacchetto assieme ad altri prodotti o servizi finanziari. Questa prassi può costituire per i prestatori di servizi di pagamento uno strumento per diversificare l'offerta e accrescere la concorrenza, e può anche, in ultima istanza, andare a beneficio dei consumatori. Tuttavia lo studio della Commissione sulle pratiche di vendita abbinata nel settore finanziario effettuato nel 2009 nonché le consultazioni in materia e i reclami dei consumatori hanno dimostrato che i prestatori di servizi di pagamento possono offrire conti bancari in un pacchetto assieme a prodotti non richiesti dai consumatori e che non sono indispensabili per il conto di pagamento, come ad esempio l'assicurazione famiglia. Inoltre, è stato osservato che tali pratiche possono ridurre la trasparenza e la confrontabilità dei prezzi, limitare le opzioni di acquisto a disposizione dei consumatori e influire negativamente sulla loro mobilità. Pertanto, occorre che gli Stati membri assicurino che, quando i prestatori di servizi di pagamento offrono il conto di pagamento in un pacchetto, i consumatori siano informati **dell'eventuale possibilità di acquistare il conto di pagamento separatamente e, in tal caso, dei relativi costi e spese associati a ciascuno degli altri prodotti o servizi finanziari inclusi** nel pacchetto. ■
- (21) I consumatori [...] **hanno un incentivo per trasferire il conto solo se la procedura non comporta oneri amministrativi e finanziari eccessivi**. La procedura di trasferimento del conto di pagamento presso un altro prestatore di servizi di pagamento deve essere chiara, veloce e sicura. Occorre che, **se applicate**, le spese addebitate dal prestatore di servizi di pagamento in relazione al servizio di trasferimento siano **ragionevoli e conformi all'articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE**. Per avere un impatto positivo sulla concorrenza, occorre semplificare il trasferimento anche a livello transfrontaliero. Dato che il trasferimento a livello transfrontaliero potrebbe essere più complesso del trasferimento a livello nazionale e costringere il prestatore di servizi di pagamento ad adeguare e migliorare le procedure interne, occorre prevedere **periodi transitori più lunghi riguardo al servizio di trasferimento tra prestatori di servizi di pagamento situati in diversi Stati membri**.
- (21 bis) **Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà, in caso di trasferimento tra prestatori di servizi di pagamento situati entrambi sul loro territorio, di emanare o conservare disposizioni diverse da quelle previste nella presente direttiva, se tale circostanza è chiaramente nell'interesse del consumatore.**
- (22) La procedura di trasferimento deve essere il più semplice possibile per il consumatore. Pertanto, gli Stati membri devono assicurare che il prestatore di servizi di pagamento ricevente sia responsabile dell'avvio e della gestione della procedura per conto del consumatore.

Giovedì 12 dicembre 2013

- (23) *In genere e purché il consumatore abbia dato il proprio consenso*, il prestatore di servizi di pagamento ricevente *dovrebbe* effettuare, *per conto del consumatore*, il trasferimento *dei* pagamenti ricorrenti nonché *dell'eventuale* saldo *positivo*, possibilmente incontrando il prestatore di servizi di pagamento ricevente un'unica volta. A tal fine, è necessario che i consumatori possano firmare un'unica autorizzazione *per prestare* o *negare* il consenso all'esecuzione delle predette operazioni. Prima di concedere l'autorizzazione il consumatore deve essere informato di tutte le fasi della procedura necessaria per completare il trasferimento.
- (24) La cooperazione del prestatore di servizi di pagamento trasferente è necessaria affinché si possa completare con successo il trasferimento. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente deve *essere in grado di chiedere al consumatore o, all'occorrenza, al* prestatore di servizi di pagamento trasferente *di fornire* tutte le informazioni che ritiene necessarie per riattivare i pagamenti ricorrenti sul nuovo conto di pagamento. Tuttavia, tali informazioni non devono andare oltre il necessario per effettuare il trasferimento e il prestatore di servizi di pagamento ricevente non deve chiedere informazioni superflue.
- (25) Occorre che i consumatori non siano soggetti a penalità o non subiscano altri danni finanziari dovuti alla non corretta esecuzione del bonifico in entrata o dell'addebito diretto. Ciò è particolarmente importante per alcune categorie di pagatori e beneficiari, quali le imprese di servizi pubblici, che utilizzano mezzi elettronici (ad esempio, banche dati) per conservare le coordinate del conto dei consumatori ed effettuare numerose operazioni periodiche che interessano un gran numero di consumatori.
- (26) Gli Stati membri devono garantire che i consumatori che intendono aprire un conto di pagamento non siano discriminati sulla base della cittadinanza o del luogo di residenza. È importante che i prestatori di servizi di pagamento assicurino che i loro clienti non utilizzino il sistema finanziario a fini illeciti, come frodi, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, ma occorre che non pongano ostacoli ai consumatori che vogliono beneficiare dei vantaggi del mercato *interno* aprendo un conto di pagamento transfrontaliero.
- (27) Occorre *evitare di discriminare* i consumatori che risiedono legalmente nell'Unione *a motivo della cittadinanza o del luogo di residenza o per qualsiasi altro motivo di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in relazione alla domanda di* conto di pagamento *o all'accesso al conto all'interno dell'Unione. Inoltre, è opportuno che gli Stati membri garantiscano l'accesso ai conti di pagamento* con caratteristiche di base ■ *a prescindere dalla situazione finanziaria, ad esempio il loro status professionale, livello reddituale, solvibilità o fallimento.*
- (28) Occorre che gli Stati membri assicurino che ■ ai consumatori *sia offerti conti* di pagamento con caratteristiche di base *di cui alla presente direttiva da parte di tutti i prestatori di servizi che, in generale, gestiscono servizi di pagamento al dettaglio e offrono conti di pagamento come parte integrante della loro attività ordinaria.* L'accesso non deve essere eccessivamente difficile e non deve comportare costi eccessivi per i consumatori. *Il diritto di accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base in uno Stato membro è concesso ai sensi della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni concernenti l'adeguata verifica della clientela. Allo stesso tempo, è opportuno evitare di utilizzare le sole disposizioni di tale direttiva come pretesto per respingere clienti che sono meno allettanti dal punto di vista commerciale. Occorre porre in essere un meccanismo che consenta ai consumatori senza fissa dimora, ai richiedenti asilo e ai consumatori a cui non è rilasciato il permesso di soggiorno ma che non possono essere espulsi per ragioni legali, di ottemperare agli obblighi di cui al capo II della direttiva 2005/60/CE.*
- (28 bis) *Per poter offrire un servizio appropriato agli utenti di conti di pagamento con caratteristiche di base, gli Stati membri devono imporre ai prestatori l'obbligo di garantire la disponibilità di personale adeguatamente formato e l'assenza di potenziali conflitti d'interesse suscettibili di arrecare pregiudizio ai clienti stessi.*

⁽¹⁾ Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

Giovedì 12 dicembre 2013

- (29) ***Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di esigere che i prestatori di servizi di pagamento verifichino se i consumatori sono già titolari di un conto di pagamento attivo ed equivalente nel medesimo territorio e obbligarli a firmare una dichiarazione sull'onore in tal senso. I prestatori di servizi di pagamento non dovrebbero essere in grado di respingere la richiesta di accesso a un conto di pagamento con caratteristiche di base, tranne nei casi espressamente previsti dalla presente direttiva.***
- (29 bis) ***Gli Stati membri dovrebbero garantire che i prestatori di servizi di pagamento trattino le richieste entro i termini stabiliti dalla presente direttiva e che, in caso di rifiuto, ne comunichino ai consumatori le ragioni concrete, a meno che tale comunicazione non sia contraria agli obiettivi di sicurezza nazionale o di contrasto alla criminalità finanziaria.***
- (30) ***È opportuno garantire ai consumatori l'accesso ad una serie di servizi di pagamento di base. Gli Stati membri dovrebbero garantire che, purché il conto di pagamento di base sia gestito dal consumatore per uso personale, non siano previsti limiti riguardo al numero minimo di operazioni prestate al consumatore ai fini delle specifiche disposizioni tariffarie stabilite dalla presente direttiva. Nel determinare ciò che si intende per «uso personale», gli Stati membri dovrebbero tener conto dell'attuale comportamento del consumatore e delle prassi commerciali comuni. È necessario che tra i servizi collegati ai conti di pagamento di base siano inclusi il deposito e il prelievo di denaro. È opportuno che i consumatori possano effettuare le operazioni di pagamento essenziali, ad esempio l'accredito dello stipendio o di altre prestazioni, il pagamento di fatture o imposte e l'acquisto di beni e servizi, tra l'altro ricorrendo ad addebiti diretti e a bonifici, oltre all'uso di una carta di pagamento. Occorre che tali servizi permettano di acquistare beni e servizi online e diano ai consumatori la possibilità di impartire ordini di pagamento avvalendosi della funzione di banca online del prestatore di servizi di pagamento, ove disponibile. Tuttavia, è opportuno che il conto di pagamento con caratteristiche di base non sia limitato all'uso online, perché ciò rappresenterebbe un ostacolo per i consumatori che non hanno accesso a internet. Occorre che con il conto di pagamento con caratteristiche di base i consumatori non abbiano accesso allo scoperto di conto. Tuttavia, gli Stati membri possono consentire ai prestatori di servizi di pagamento di offrire ai clienti titolari di un conto di pagamento di base la possibilità di scoperto e altri prodotti creditizi quali servizi chiaramente distinti, purché l'apertura o l'utilizzo del conto di pagamento con caratteristiche di base non sia limitato o vincolato all'acquisto di tali servizi. Le eventuali spese addebitate per detti servizi dovrebbero essere trasparenti e comunque in linea con i prezzi abitualmente praticati dal fornitore del servizio.***
- (31) ***Per assicurare che il conto di pagamento con caratteristiche di base sia messo a disposizione del più ampio numero di consumatori, occorre che sia offerto a titolo gratuito o per una spesa ragionevole. È opportuno che gli Stati membri obblighino i prestatori di servizi di pagamento a garantire che il conto di pagamento con caratteristiche di base sia sempre il conto di pagamento che comporta le minori spese per la fornitura di un pacchetto minimo di servizi di pagamento specificati nello Stato membro. Inoltre, ogni spesa aggiuntiva addebitata al consumatore in caso di mancato rispetto delle condizioni stabilite nel contratto deve essere ragionevole e non deve in nessun caso essere superiore alla normale politica tariffaria del prestatore.***
- (32) ***Il prestatore di servizi di pagamento può rifiutare l'apertura del conto di pagamento con caratteristiche di base o può risolvere il relativo contratto soltanto in circostanze specifiche, come ad esempio in caso di mancato rispetto della normativa in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo o di prevenzione dei reati e relative indagini. Anche in questi casi, il rifiuto è giustificato solo se il consumatore non rispetta le disposizioni della predetta normativa e non in ragione dei costi o della complessità della procedura di verifica del rispetto della normativa.***
- (33) ***Gli Stati membri dovrebbero assicurare che vengano adottate misure adeguate per sensibilizzare l'opinione pubblica alla disponibilità di conti di pagamento con caratteristiche di base, alle relative spese, nonché alle procedure e alle condizioni legate al loro utilizzo stabilite dalla presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero garantire altresì che le azioni di comunicazione siano sufficienti e ben mirate e che siano dirette, in particolare, ai consumatori vulnerabili, mobili e sprovvisti di un conto bancario. Occorre che i prestatori di servizi di pagamento mettano attivamente a disposizione dei consumatori informazioni e un'assistenza adeguata circa le specificità del conto di pagamento con caratteristiche di base offerto, le relative spese e condizioni d'uso, nonché la procedura che i consumatori devono seguire per esercitare il diritto di aprire il conto di pagamento con caratteristiche di base. In particolare, occorre informare i consumatori del fatto che l'acquisto di servizi aggiuntivi non è obbligatorio per accedere al conto di pagamento con caratteristiche di base. Al fine di ridurre al minimo il***

Giovedì 12 dicembre 2013

rischio di esclusione finanziaria dei consumatori, è necessario che gli Stati membri migliorino l'educazione finanziaria, anche a scuola, e contrastino l'eccessivo indebitamento. Occorre inoltre che gli Stati membri promuovano iniziative da parte dei prestatori di servizi di pagamento volte a incoraggiare la fornitura congiunta di conti di pagamento con caratteristiche di base ed educazione finanziaria indipendente.

- (34) Occorre che gli Stati membri designino le autorità competenti incaricate di assicurare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva, a cui siano attribuiti poteri di indagine e di controllo. Le autorità competenti designate **dovrebbero essere indipendenti dai prestatori di servizi di pagamento ed** essere dotate di risorse adeguate per l'esercizio delle loro funzioni. Occorre che gli Stati membri abbiano la facoltà di designare diverse autorità competenti per assicurare l'osservanza degli ampi obblighi previsti dalla presente direttiva.
- (35) I consumatori devono avere accesso a procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziale efficaci ed efficienti per la risoluzione di controversie sorte in merito ai diritti e agli obblighi stabiliti ai sensi della presente direttiva. **L'accesso a procedure alternative di risoluzione delle controversie dovrebbe essere agevole e gli organismi competenti dovrebbero ottemperare a una serie di criteri, come la pari rappresentanza di prestatori e utenti.** L'accesso è già garantito dalla direttiva 2013/.../UE per quanto riguarda le controversie contrattuali. Tuttavia, occorre che i consumatori abbiano accesso a procedure di ricorso extragiudiziale in caso di controversie precontrattuali in materia di diritti e obblighi stabiliti dalla presente direttiva, ad esempio in caso di rifiuto dell'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. L'osservanza delle disposizioni stabilite dalla presente direttiva comporta il trattamento dei dati personali dei consumatori. L'osservanza delle disposizioni stabilite dalla presente direttiva comporta il trattamento dei dati personali dei consumatori, che è disciplinato dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾. Occorre quindi che la presente direttiva sia conforme alle norme della direttiva 95/46/CE e alle relative leggi nazionali di attuazione.
- (36) Per conseguire gli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato *sul funzionamento dell'Unione europea* per specificare una terminologia standardizzata a livello *dell'Unione* in materia di servizi di pagamento che sia comune ad un certo numero di Stati membri, nonché le definizioni dei termini.
- I**
- (38) È opportuno che, **a cadenza annuale e per la prima volta** entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva **I**, gli Stati membri ottengano statistiche annuali affidabili sul funzionamento delle misure previste dalla presente direttiva. È necessario che essi utilizzino tutte le fonti di informazione pertinenti e comunichino le informazioni alla Commissione. **La Commissione dovrebbe presentare una relazione annuale sulla base delle informazioni ricevute.**
- (39) Occorre effettuare la revisione della presente direttiva **quattro** anni dopo la sua entrata in vigore, al fine di tenere conto degli sviluppi del mercato, quali l'emergere di nuovi tipi di conti di pagamento e di servizi di pagamento, degli sviluppi in altri settori del diritto dell'Unione e delle esperienze acquisite dagli Stati membri. Occorre che la revisione valuti se le misure introdotte hanno migliorato la comprensione da parte del consumatore delle spese del conto di pagamento, la comparabilità dei conti di pagamento e la facilità di trasferimento del conto di pagamento. È altresì necessario che la revisione determini quanti conti di pagamento di base siano stati aperti, anche da consumatori non aventi in precedenza accesso ai servizi bancari, **la durata della tenuta di tale tipo di conto, il numero di volte in cui è stata rifiutata l'apertura di un conto di pagamento di base o in cui un tale conto è stato rescisso, unitamente alla motivazione e alle relative spese.** Occorre inoltre che valuti se i termini più lunghi concessi ai prestatori di servizi di pagamento per effettuare il trasferimento a livello transfrontaliero debbano essere mantenuti per un periodo superiore. È anche necessario che valuti se siano sufficienti le disposizioni in materia di informazioni che i prestatori di servizi di pagamento devono fornire quando offrono prodotti a pacchetto o se sono necessarie ulteriori misure. Occorre che la Commissione presenti la sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola, se opportuno, di proposte legislative.
- (40) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea *in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea.*

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

Giovedì 12 dicembre 2013

- (41) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(41 bis) *Uno Stato membro dovrebbe poter decidere, previa approvazione della Commissione, di esonerare i prestatori di servizi di pagamento dall'offerta di un conto di pagamento con caratteristiche di base. La Commissione dovrebbe approvare l'esenzione solo se viene garantita la parità di condizioni fra i prestatori, se il diritto di accesso dei consumatori al conto non ne riceve pregiudizio e se i suoi titolari non rischiano un «effetto stigma». L'approvazione non dovrebbe determinare una situazione in cui, in un dato Stato membro, tale conto di base sarebbe offerto da un solo prestatore, [Em. 3]*

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce le norme in materia di trasparenza e comparabilità delle spese addebitate ai consumatori per il conto di pagamento detenuto nell'Unione europea e fornito da prestatori di servizi di pagamento situati nell'Unione, nonché le norme riguardanti il trasferimento del conto di pagamento all'interno dell'Unione.
2. La presente direttiva stabilisce anche il quadro di riferimento di norme e condizioni in base al quale gli Stati membri garantiscono nell'Unione il diritto dei consumatori di aprire e usare il conto di pagamento con caratteristiche di base.
3. L'apertura e l'uso del conto di pagamento con caratteristiche di base ai sensi della presente direttiva sono conformi alle disposizioni del capo II della direttiva 2005/60/CE.

3 bis. *Fatti salvi gli articoli da 15 a 19, un conto di pagamento con caratteristiche di base si considera un conto di pagamento ai fini della presente direttiva.*

4. La presente direttiva si applica ai prestatori di servizi di pagamento situati nell'Unione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, [...] si intende per:

- a) «consumatore»: ogni persona fisica che agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
- a bis) «residente legale»: lo status di qualsiasi cittadino dell'Unione o di un paese terzo che risiede legalmente nel territorio dell'Unione, tra cui i richiedenti asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, nonché ai sensi di altri trattati internazionali in materia;
- b) «conto di pagamento»: conto detenuto in nome di uno o più utilizzatori di servizi di pagamento usato per l'esecuzione delle operazioni di pagamento;
- c) servizio di pagamento ai sensi della definizione di cui all'articolo 4, punto 3, della direttiva 2007/64/CE;
- c bis) «servizi collegati al conto di pagamento»: tutti i servizi connessi alla gestione di un conto di pagamento, tra cui i servizi di pagamento e le operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, lettera g), della direttiva 2007/64/CE;

Giovedì 12 dicembre 2013

- d) «operazione di pagamento»: l'atto, disposto dal pagatore o dal beneficiario, di depositare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da ogni obbligazione sottostante tra il pagatore e il beneficiario;
- e) «prestatore di servizi di pagamento»: prestatore di servizi di pagamento ai sensi della definizione di cui all'articolo 4, punto 9, della direttiva 2007/64/CE, **salvo ai fini del capo IV, in cui per «prestatore di servizi di pagamento» si intende qualsiasi prestatore di servizi di pagamento stabilito sul territorio degli Stati membri, che gestisce servizi di pagamento al dettaglio e offre conti di pagamento come parte integrante della sua attività ordinaria;**
- f) «strumento di pagamento»: strumento di pagamento ai sensi della definizione di cui all'articolo 4, punto 23, della direttiva 2007/64/CE;
- g) «prestatore di servizi di pagamento trasferente»: prestatore di servizi di pagamento dal quale vengono trasferite le informazioni su tutti o su alcuni pagamenti ricorrenti;
- h) «prestatore di servizi di pagamento ricevente»: prestatore di servizi di pagamento al quale vengono trasferite le informazioni su tutti o su alcuni pagamenti ricorrenti;
- i) «pagatore»: persona fisica o giuridica titolare di un conto di pagamento che autorizza l'ordine di pagamento a partire dal conto ovvero, qualora non esista un conto di pagamento del pagatore, persona fisica o giuridica che impartisce un ordine di pagamento sul conto di pagamento di un beneficiario;
- j) «beneficiario»: persona fisica o giuridica che è destinataria prevista dei fondi che sono stati oggetto di un'operazione di pagamento;
- k) «spese»: **tutti i costi e tutte le sanzioni** che il consumatore è tenuto eventualmente a pagare al prestatore di servizi di pagamento per la fornitura dei servizi **collegati al** conto di pagamento **o in relazione a tali servizi**;
- k bis) «tasso d'interesse creditore»: il tasso d'interesse corrisposto al consumatore per i fondi detenuti su un conto di pagamento;**
- l) «supporto durevole»: ogni strumento che consenta al consumatore o al prestatore di servizi di pagamento di conservare le informazioni che sono personalmente indirizzate *al consumatore in questione* in modo da potervi accedere in futuro per un periodo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
- m) "trasferimento: trasferimento, su richiesta del consumatore, da un prestatore di servizi di pagamento ad un altro delle informazioni su tutti o alcuni ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento con o senza il trasferimento del saldo positivo da un conto di pagamento all'altro o la chiusura del precedente conto. **Con tale termine non si intende il trasferimento del contratto dal prestatore di servizi di pagamento trasferente al prestatore di servizi di pagamento ricevente;**
- n) «addebito diretto»: servizio di pagamento con addebito del conto di pagamento del pagatore, quando l'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario con il consenso del pagatore;
- o) «bonifico»: servizio di pagamento ■ per l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario tramite un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento eseguite a partire dal conto di pagamento del pagatore da parte del prestatore di servizi di pagamento detentore del conto di pagamento del pagatore, sulla base di un'istruzione impartita dal pagatore;
- p) «ordine permanente»: servizio per l'accredito periodico sul conto di pagamento del beneficiario di una serie di operazioni di pagamento dal conto di pagamento del pagatore eseguito dal prestatore di servizi di pagamento presso il quale è in essere il conto di pagamento del pagatore, sulla base di istruzioni impartite dal pagatore;
- q) «fondi»: banconote, monete metalliche, moneta scritturale e moneta elettronica ai sensi dell'articolo 2, punto 2 della direttiva 2009/110/CE;
- r) «contratto quadro»: contratto di servizi di pagamento che disciplina l'esecuzione futura delle operazioni di pagamento individuali e successive e che può comportare l'obbligo di aprire un conto di pagamento e le relative condizioni;
- r bis) «giorno lavorativo»: una giornata operativa secondo la definizione di cui all'articolo 4, punto 27, della direttiva 2007/64/CE.**

Giovedì 12 dicembre 2013

Articolo 3

Terminologia standardizzata *collegata ai conti di pagamento*

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti di cui all'articolo 20 stabiliscano l'elenco provvisorio *dei servizi collegati ai conti di pagamento più rappresentativi a livello nazionale. L'elenco copre almeno i 10 servizi più rappresentativi disponibili* a livello nazionale e contiene i termini e le definizioni relativi ad ognuno dei servizi individuati; *per ogni lingua ufficiale dello Stato membro si utilizza un unico termine per ciascun servizio.*

2. Ai fini del paragrafo 1, le autorità competenti tengono conto dei servizi che:

- a) sono più utilizzati dai consumatori in relazione al conto di pagamento;
- b) generano il maggiore costo ■ a carico dei consumatori, *sia in generale che per singola unità.*

Onde garantire la corretta applicazione di tali criteri ai fini del paragrafo 1, l'ABE elabora orientamenti ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per assistere le autorità competenti.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elenchi provvisori di cui al paragrafo 1 *entro ... [12 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta, informazioni complementari riguardo ai dati sulla base dei quali hanno compilato gli elenchi in questione con riferimento ai criteri di cui al paragrafo 2.*

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 24, per stabilire, sulla base degli elenchi provvisori presentati ai sensi del paragrafo 3, una terminologia standardizzata a livello *dell'Unione* per i servizi *collegati al conto di pagamento*, che sia comune almeno alla maggioranza degli Stati membri. La terminologia standardizzata al livello *dell'Unione*, *che deve essere chiara e concisa*, include termini e definizioni comuni per i servizi comuni; *per ogni lingua ufficiale di ciascuno Stato membro si utilizza un unico termine per ciascun servizio.*

5. Dopo [...] la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea degli atti delegati di cui al paragrafo 4 ogni Stato membro integra senza indugio *e comunque entro un mese* la terminologia standardizzata a livello *dell'Unione*, adottata ai sensi del paragrafo 4, nell'elenco provvisorio di cui al paragrafo 1 e pubblica l'elenco.

Articolo 4

Documento informativo sulle spese e glossario

1. Gli Stati membri assicurano che, *in tempo utile* prima di stipulare con il consumatore il contratto relativo al conto di pagamento, i prestatori di servizi di pagamento forniscano al consumatore un *esauriente* documento informativo sulle spese. *Tale documento illustra tutti i servizi collegati al conto di pagamento disponibili che figurano nell'elenco dei servizi più rappresentativi di cui all'articolo 3, paragrafo 5, e le spese corrispondenti per qualsiasi servizio. Contiene inoltre altri eventuali spese e tassi d'interesse che possono applicarsi al conto. Per distinguersi dalla documentazione commerciale o contrattuale, il documento informativo sulle spese reca un simbolo comune nella parte alta della prima pagina. Gli Stati membri garantiscono che i prestatori di servizi di pagamento informino i consumatori di eventuali variazioni delle spese e, se del caso, mettano a loro disposizione una versione aggiornata del documento informativo delle spese.*

Il documento informativo delle spese indica chiaramente se le spese per un servizio sono valide soltanto per taluni canali di comunicazione, ad esempio online o tramite una determinata agenzia, o se variano a seconda del canale utilizzato.

1 bis. *Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento non prelevino spese non elencate nel documento informativo sulle spese.*

2. Quando uno o più servizi di pagamento ■ sono offerti come parte di un pacchetto di servizi *di pagamento*, il documento informativo sulle spese indica *le spese per l'intero pacchetto*, i servizi inclusi nel pacchetto *e il relativo numero* e le spese per ciascun servizio *che non è coperto dalla spesa applicata al pacchetto* ■.

Giovedì 12 dicembre 2013

5. Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento **mettano a disposizione dei consumatori un glossario di tutti i servizi di cui al paragrafo 1 e le relative definizioni e spiegazioni.**

Gli Stati membri assicurano che il glossario fornito ai sensi del primo comma sia redatto in un linguaggio chiaro, privo di ambiguità e non tecnico e che non sia fuorviante.

6. I prestatori di servizi di pagamento mettono **permanentemente** a disposizione **dei consumatori effettivi e potenziali** il documento informativo sulle spese e il glossario in formato elettronico sui propri siti internet, **in cui saranno facilmente accessibili anche per i non clienti. Detti prestatori mettono a disposizione gratuitamente il documento informativo sulle spese** su un supporto durevole in locali aperti ai consumatori e **il glossario è messo a disposizione su supporto durevole su richiesta.**

7. **L'ABE, previa consultazione delle autorità nazionali e una volta conclusi i test sui consumatori, elabora progetti di norme tecniche di attuazione riguardo a un formato di presentazione standardizzato del documento informativo sulle spese e del suo simbolo comune** ■.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro ... [12 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 5

Riepilogo delle spese

1. Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento forniscano **ai consumatori gratuitamente, e almeno una volta all'anno**, il riepilogo di tutte le spese **e di tutti i tassi d'interesse applicati al** conto di pagamento.

Il canale di comunicazione da impiegare per fornire al consumatore il riepilogo delle spese è deciso di comune accordo dalle parti contraenti. Il riepilogo è messo a disposizione su supporto cartaceo su richiesta di un consumatore.

2. Il riepilogo di cui al paragrafo 1 specifica le seguenti informazioni:

a) la spesa unitaria addebitata per ciascun servizio **e** il numero di volte che è stato usato durante il periodo di riferimento e le date alle quali è stato usato **o, nei casi in cui i servizi sono combinati in un pacchetto, la spesa addebitata per l'intero pacchetto;**

b) l'importo totale delle spese sostenute per ogni servizio fornito durante il periodo di riferimento, **tenendo debitamente conto delle specifiche strutture tariffarie relative ai pacchetti di servizi;**

b bis) il tasso d'interesse per lo scoperto applicato al conto, il numero di giorni di scoperto del conto e l'importo totale degli interessi addebitati per lo scoperto nel corso del periodo di riferimento;

b ter) il tasso d'interesse creditore applicato al conto, il saldo medio e l'importo totale degli interessi maturati nel corso del periodo di riferimento;

c) il **saldo** totale (**positivo o negativo**) **previa deduzione di tutte le spese e l'applicazione degli interessi maturati utilizzando il conto** durante il periodo di riferimento;

c bis) preavvisi relativi alle variazioni previste delle spese e dei tassi d'interesse nel periodo successivo.

4. **Prevvia consultazione delle autorità nazionali e una volta conclusi i test sui consumatori, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione riguardo a un formato di presentazione standardizzato del riepilogo delle spese e del suo simbolo comune.**

Giovedì 12 dicembre 2013

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro ... [12 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 6

Comunicazioni tramite terminologia standardizzata

1. Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento utilizzino, **in tutte le comunicazioni ai consumatori, comprese quelle** contrattuali e commerciali, **se del caso, la terminologia standardizzata contenuta** nell'elenco dei servizi **■** più rappresentativi **collegati al conto di pagamento** di cui all'articolo 3, paragrafo 5.
2. I prestatori di servizi di pagamento possono usare marchi commerciali per designare **i loro servizi o conti** di pagamento nelle **comunicazioni commerciali** ai clienti, purché indichino **chiaramente**, ove **applicabile**, il termine corrispondente **utilizzando la terminologia standardizzata integrata** nell'elenco **esaustivo** di cui all'articolo 3, paragrafo 5. I prestatori di servizi di pagamento possono usare i marchi commerciali nel documento informativo sulle spese e nel riepilogo delle spese, purché si tratti di un'aggiunta alla terminologia standardizzata e sia una designazione secondaria dei servizi o del conto offerti.

Articolo 7

Siti internet di confronto a livello nazionale

1. Gli Stati membri assicurano che i consumatori abbiano accesso **gratuito** almeno ad un sito internet **predisposto conformemente ai paragrafi 2 o 3, in cui figurino come minimo i seguenti elementi:**
 - a) **raffronto degli interessi pagati o addebitati al conto di pagamento, le** spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento per i servizi offerti sui conti di pagamento a livello nazionale **■**;
 - b) **raffronto dei fattori determinanti per il livello dei servizi offerti dal prestatore di servizi di pagamento, tra cui il numero e l'ubicazione delle agenzie e il numero di sportelli automatici (bancomat) grazie a cui è possibile valutare i servizi;**
 - c) **fornitura di informazioni complementari sulla terminologia standardizzata dell'Unione, sull'accesso ai conti di pagamento, compresi i conti di pagamento con caratteristiche di base, e sulle procedure di trasferimento disponibili a livello nazionale e di Unione. Tali informazioni possono essere fornite tramite collegamenti a siti internet esterni.**
2. Gli Stati membri istituiscono un sistema di accreditamento obbligatorio per i siti internet di confronto **degli elementi di confronto descritti all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b)**, offerti sui conti di pagamento che sono gestiti da operatori privati. Per ottenere l'accREDITAMENTO, i siti internet di confronto gestiti da operatori privati devono:
 - a) essere **giuridicamente, finanziariamente e** funzionalmente indipendenti da qualsiasi prestatore di servizi di pagamento;
 - a bis) **indicare chiaramente i relativi proprietari e finanziamenti;**
 - a ter) **definire criteri chiari e oggettivi su cui basare il raffronto;**
 - a quater) **essere imparziali, in quanto sulla pagina iniziale o su quelle di confronto tra i prezzi non figurano le pubblicità dei prestatori di servizi di pagamento, dei loro rappresentanti o società consociate, né marchi;**
 - b) usare un linguaggio chiaro e privo di ambiguità e, se applicabile, la terminologia standardizzata dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 5;
 - c) fornire informazioni precise e aggiornate, indicando anche la data dell'ultimo aggiornamento;
 - d) fornire **agli utenti risultati oggettivi ed esaustivi, tenendo pienamente conto dei criteri di ricerca degli utenti e, se le informazioni presentate non presentano un quadro completo del mercato, una chiara indicazione in tal senso prima di mostrare i risultati;**

Giovedì 12 dicembre 2013

d bis) accettare le richieste di inserimento nel sito di qualsiasi fornitore di servizi di pagamento nello Stato membro in questione;

e) disporre di una procedura efficace di trattamento delle richieste di informazione e dei reclami.

Se i prestatori di servizi devono pagare per l'inserimento in tali siti, le relative tariffe non sono discriminatorie e sono pubblicate sul sito internet.

3. In mancanza di un sito internet accreditato a norma del paragrafo 2, gli Stati membri garantiscono che sia creato almeno un sito internet gestito da **o per conto dell'**autorità competente di cui all'articolo 20 o da qualsiasi altra autorità pubblica competente. Quando esiste un sito internet accreditato a norma del paragrafo 2, gli Stati membri possono decidere che debba essere creato un altro sito internet gestito dall'autorità competente di cui all'articolo 20 o da qualsiasi altra autorità pubblica competente. I siti internet gestiti da un'autorità competente ai sensi del paragrafo 1 si conformano al paragrafo 2, lettere da a) a e).

4. Gli Stati membri **rifiutano** o **revocano** l'accreditamento agli operatori privati in caso di **episodi ripetuti o continui** di mancato rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 2.

4 bis. I prestatori di servizi di pagamento non sono responsabili per l'incorrettezza o il mancato aggiornamento delle informazioni su loro stessi o sui loro servizi, che figurano sul sito internet di confronto accreditato o non accreditato, qualora il gestore del sito in questione non abbia corretto tali informazioni su richiesta del prestatore di servizi di pagamento.

4 ter. Gli Stati membri assicurano che i consumatori siano informati sulla disponibilità dei siti internet di cui al paragrafo 1 e dei siti internet accreditati ai sensi del paragrafo 2.

■

Articolo 7 bis

Sito internet di confronto a livello di Unione

1. Gli Stati membri comunicano all'ABE i siti internet di confronto attivati ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3.

2. Entro ... [tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], l'ABE predispone un sito internet di confronto dell'Unione, accessibile al pubblico, che consente ai consumatori di confrontare i conti di pagamento in offerta nel mercato interno. A complemento di tali informazioni, il portale dell'Unione fornisce ai consumatori un glossario contenente la terminologia standardizzata dell'Unione, adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, e degli orientamenti pratici sul trasferimento transfrontaliero dei conti di pagamento.

Articolo 8

Conti inclusi in un pacchetto

Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, gli Stati membri assicurano che quando il conto di pagamento è offerto assieme ad un altro servizio o prodotto **finanziario** come parte di un pacchetto, il prestatore di servizi di pagamento comunichi al consumatore se è possibile acquistare il conto separatamente e, **in tal caso**, fornisca informazioni separate per quanto riguarda i costi e le spese relativi ad ogni prodotto e servizio **finanziario** offerti con il pacchetto.

■

CAPO III

TRASFERIMENTO DEL CONTO DI PAGAMENTO

Articolo 9

Fornitura del servizio di trasferimento

Gli Stati membri assicurano che i rispettivi prestatori di servizi di pagamento forniscano il servizio di trasferimento di cui all'articolo 10 a tutti i consumatori che hanno il conto di pagamento presso un **altro** prestatore di servizi di pagamento situato nell'Unione **e che ha previsto di aprire un nuovo conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente.**

Giovedì 12 dicembre 2013

In caso di trasferimento tra prestatori di servizi di pagamento situati sul loro territorio, gli Stati membri possono emanare o conservare disposizioni diverse da quelle previste all'articolo 10 se tale scelta è chiaramente nell'interesse del consumatore e se il trasferimento è ultimato, al massimo, entro il medesimo lasso di tempo di cui al citato articolo 10.

Articolo 10

Servizio di trasferimento

1. Gli Stati membri assicurano che il servizio di trasferimento sia avviato dal prestatore di servizi di pagamento ricevente e fornito conformemente alle disposizioni stabilite dai paragrafi da 2 a 7.
2. Il servizio di trasferimento è avviato dal prestatore di servizi di pagamento ricevente. **A tal fine**, il prestatore di servizi di pagamento ricevente **ottiene dal** consumatore l'autorizzazione scritta a eseguire il trasferimento. **In caso di conti cointestati, l'autorizzazione scritta è fornita da tutti i titolari del conto.**

L'autorizzazione è redatta in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui il servizio di trasferimento è avviato oppure in qualsiasi altra lingua concordata dalle parti.

L'autorizzazione consente al consumatore di fornire **o negare** al prestatore di servizi di pagamento trasferente il consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 3, lettera e) ed [...] f), e al prestatore di servizi di pagamento ricevente il consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 4, lettera c) e d), e al paragrafo 5. L'autorizzazione consente al consumatore di chiedere specificamente la trasmissione da parte del prestatore di servizi di pagamento trasferente delle informazioni indicate al paragrafo 3, lettera a) e [...] b).

L'autorizzazione precisa anche la data a partire dalla quale i pagamenti ricorrenti devono essere eseguiti dal conto aperto presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente. **Tale data è fissata ad almeno sette giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui il prestatore di servizi di pagamento trasferente riceve dal prestatore di servizi di pagamento ricevente la richiesta di procedere al trasferimento ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 6.**

3. Entro **due giorni lavorativi** dal ricevimento dell'autorizzazione di cui al paragrafo 2, il prestatore di servizi di pagamento ricevente chiede al prestatore di servizi di pagamento trasferente di eseguire le seguenti operazioni:
 - a) trasmettere al prestatore di servizi di pagamento ricevente e, se chiesto specificamente dal consumatore a norma del paragrafo 2, al consumatore l'elenco di tutti gli ordini permanenti in essere relativi a bonifici e ad addebiti diretti ordinati dal debitore, **se disponibile**;
 - b) trasmettere al prestatore di servizi di pagamento ricevente e, se chiesto specificamente dal consumatore a norma del paragrafo 2, al consumatore le informazioni disponibili sui bonifici in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti per conto del consumatore nei precedenti 13 mesi;
 - c) trasmettere al prestatore di servizi di pagamento ricevente **tali** ulteriori informazioni **nella misura del necessario per il** prestatore di servizi di pagamento ricevente per eseguire il trasferimento;
 - d) quando il prestatore di servizi di pagamento trasferente non fornisce un sistema di ridirezione automatica **dei bonifici in entrata e** degli addebiti diretti al conto detenuto dal consumatore presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente ■, cessare di accettare gli addebiti diretti **e i bonifici in entrata dalla** data specificata nell'autorizzazione;
 - e) se il consumatore ha prestato il consenso specifico ai sensi del paragrafo 2, trasferire il saldo positivo sul conto aperto o detenuto presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente alla data indicata dal consumatore; ■
 - f) se il consumatore ha prestato il consenso specifico ai sensi del paragrafo 2, chiudere il conto detenuto presso il prestatore di servizi di pagamento trasferente alla data indicata dal consumatore;
- f bis) annullare gli ordini permanenti e i bonifici aventi data di esecuzione a decorrere dalla data specificata nell'autorizzazione.**

Giovedì 12 dicembre 2013

4. Dopo aver ricevuto le informazioni richieste dal prestatore di servizi di pagamento trasferente di cui al paragrafo 3, il prestatore di servizi di pagamento ricevente esegue le seguenti operazioni:

- a) immette entro sette giorni **lavorativi** gli ordini permanenti di bonifico disposti dal consumatore e li esegue a partire dalla data specificata nell'autorizzazione;
- b) accetta gli addebiti diretti a partire dalla data specificata nell'autorizzazione;

b bis) se del caso, informa i consumatori in merito ai loro diritti in relazione agli addebiti diretti dell'UAPE ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 260/2012;

- c) se il consumatore ha prestato il consenso specifico ai sensi del paragrafo 2, comunica ai pagatori che effettuano i bonifici ricorrenti sul conto di pagamento del consumatore le coordinate del conto del consumatore presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente che non dispone di tutte le informazioni di cui ha bisogno per informare il pagatore chiede, **entro due giorni**, al consumatore o, **se necessario e subordinatamente al consenso del consumatore**, al prestatore di servizi di pagamento trasferente, di fornire le informazioni mancanti;
- d) se il consumatore ha prestato il consenso specifico ai sensi del paragrafo 2, comunica ai beneficiari che usano l'addebito diretto per prelevare fondi dal conto del consumatore le coordinate del conto del consumatore presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente e la data a partire dalla quale gli addebiti diretti saranno eseguiti dal conto. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente che non dispone di tutte le informazioni di cui ha bisogno per informare il beneficiario chiede, **entro due giorni**, al consumatore o, **se necessario e subordinatamente al consenso del consumatore**, al prestatore di servizi di pagamento trasferente, di fornire le informazioni mancanti;
- e) se il consumatore è **invitato a fornire** le informazioni **ai fini delle** lettere c) e d), fornisce al consumatore le lettere standard. **redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui il servizio di trasferimento è avviato oppure in qualsiasi altra lingua concordata dalle parti**, per la comunicazione delle coordinate del nuovo conto e della data di inizio indicata nell'autorizzazione.

4 bis. Gli Stati membri garantiscono che siano fissati i termini a livello nazionale, per i pagatori e i beneficiari, entro i quali è necessario tenere conto delle coordinate del nuovo conto del consumatore, trasmesse dal prestatore di servizi di pagamento ricevente. Garantiscono inoltre che i consumatori siano edotti in merito ai suddetti termini e alle relative responsabilità.

5. Se il consumatore ha prestato il consenso specifico di cui al paragrafo 2, il prestatore di servizi di pagamento ricevente può eseguire ogni eventuale operazione aggiuntiva necessaria per effettuare il trasferimento.

6. Dopo aver ricevuto la richiesta del prestatore di servizi di pagamento ricevente, il prestatore di servizi di pagamento trasferente effettua le seguenti operazioni:

- a) invia al prestatore di servizi di pagamento ricevente le informazioni di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), entro sette giorni **lavorativi** dal ricevimento della richiesta;
- b) quando il prestatore di servizi di pagamento trasferente non fornisce un sistema di ridirezione automatica **dei bonifici in entrata** e degli addebiti diretti al conto detenuto dal consumatore presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente, **interrompe i bonifici in entrata** e cessa di accettare gli addebiti diretti sul conto di pagamento **dalla** data indicata dal prestatore di servizi di pagamento ricevente;
- c) trasferisce **l'eventuale** saldo positivo dal conto di pagamento al conto detenuto presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente;
- d) chiude il conto di pagamento **non appena effettuate le operazioni di cui alle lettere a), b) e c)**;
- e) esegue ogni altra operazione necessaria per il trasferimento del conto, ai sensi del paragrafo 5.

6 bis. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente non è tenuto a chiudere il conto di pagamento ai sensi del paragrafo 6, lettera d), se il consumatore non ha ottemperato ai propri obblighi nei confronti del prestatore di servizi di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento informa immediatamente il consumatore se tali obblighi non adempiuti impediscono la chiusura del conto di pagamento.

Giovedì 12 dicembre 2013

7. Fatto salvo l'articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE, il prestatore di servizi di pagamento trasferente non blocca gli strumenti di pagamento prima della data concordata con il prestatore di servizi di pagamento ricevente **onde evitare di interrompere la fornitura al consumatore dei servizi di pagamento durante il processo di trasferimento**.

8. Gli Stati membri assicurano che **tutte** le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 7, **ad eccezione di quelle previste al paragrafo 4, lettere c) e d)**, si applichino anche quando il trasferimento sia avviato da un prestatore di servizi di pagamento situato in un altro Stato membro.

9. Nel caso di cui al paragrafo 8, i termini indicati ai paragrafi 3, 4 e 6 sono raddoppiati, **salvo in relazione alle operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 260/2012, qualora sia il conto di pagamento trasferente sia quello ricevente siano entrambi denominati in euro**. La presente disposizione è soggetta a revisione ai sensi dell'articolo 27.

Articolo 11

Spese connesse con il servizio di trasferimento

1. Gli Stati membri assicurano che i consumatori abbiano accesso a titolo gratuito ai dati personali relativi agli ordini permanenti e agli addebiti diretti in essere detenuti dal prestatore di servizi di pagamento trasferente o dal prestatore di servizi di pagamento ricevente.

2. Gli Stati membri assicurano che il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisca le informazioni richieste dal prestatore di servizi di pagamento ricevente ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 6, lettera a), senza addebito di spese a carico del consumatore o del prestatore di servizi di pagamento ricevente.

3. Gli Stati membri assicurano che eventuali spese addebitate al consumatore dal prestatore di servizi di pagamento trasferente per la chiusura del conto di pagamento detenuto presso di esso siano fissate conformemente all'articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE.

4. Gli Stati membri assicurano che eventuali spese addebitate al consumatore dal prestatore di servizi di pagamento trasferente o dal prestatore di servizi di pagamento ricevente per i servizi forniti a norma dell'articolo 10 diversi da quelli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 siano **ragionevoli**.

Articolo 11 bis

Ridirezione automatica

A meno che, dopo aver effettuato una valutazione dell'impatto normativo, la Commissione non decida altrimenti, gli Stati membri garantiscono che, entro ... [sei anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], sia messo a punto un meccanismo per la ridirezione automatica dei pagamenti da un conto di pagamento all'altro all'interno del medesimo Stato membro, unitamente a un sistema di notifiche automatiche per il beneficiario o il pagatore allorché i loro bonifici sono ridirezionati.

Articolo 12

Perdita finanziaria per i consumatori

1. Gli Stati membri assicurano che eventuali **spese o altre** perdite finanziarie subite dal consumatore a causa del mancato rispetto da parte di un prestatore di servizi di pagamento partecipante alla procedura di trasferimento degli obblighi a lui imposti dall'articolo 10 siano riscalate da detto prestatore di servizi di pagamento **entro tre giorni lavorativi dalla constatazione dell'inadempienza. L'onere della prova spetta al prestatore di servizi di pagamento, il quale deve dimostrare che sono state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 10.**

2. I consumatori non si fanno carico delle perdite finanziarie causate dagli errori o dai ritardi nell'aggiornamento dei dati relativi al loro conto di pagamento da parte di un pagatore o di un beneficiario. **Gli Stati membri garantiscono che i pagatori e i beneficiari siano tenuti a rispondere nel caso qualora non rispettino i termini da essi fissati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4 bis.**

Articolo 13

Informazioni sul servizio di trasferimento

1. Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento mettano a disposizione dei consumatori le seguenti informazioni riguardanti il servizio di trasferimento:

Giovedì 12 dicembre 2013

- a) i compiti del prestatore trasferente e del prestatore ricevente in ogni fase della procedura di trasferimento, come indicato all'articolo 10;
- b) i termini per l'esecuzione dei rispettivi compiti;
- c) le eventuali spese addebitate per l'operazione di trasferimento;
- d) ogni altra informazione che il consumatore sarà tenuto a fornire;
- e) le procedure alternative di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 21.

2. Le informazioni sono fornite a titolo gratuito su supporto durevole in tutte le agenzie dei prestatori di servizi di pagamento accessibili ai consumatori e sono disponibili in formato elettronico sui loro siti internet in qualsiasi momento.

CAPO IV

ACCESSO AL CONTO DI PAGAMENTO

Articolo 14

Non discriminazione

Gli Stati membri assicurano che i consumatori residenti legalmente nell'Unione non siano discriminati in ragione della cittadinanza o del luogo di residenza **o per qualsiasi altro motivo di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea** in relazione alla domanda di conto di pagamento o all'accesso al conto nell'Unione. **Le condizioni applicabili alla tenuta di un conto di pagamento di base non costituisce in alcun modo un elemento di discriminazione. È vietata ogni forma di discriminazione visibile operata, ad esempio, mediante un aspetto diverso della carta oppure un numero diverso attribuito al conto o alla carta.**

Articolo 15

Diritto di accesso a un conto di pagamento con caratteristiche di base

1. Gli Stati membri assicurano che **sia offerto** ai consumatori **un** conto di pagamento con caratteristiche di base **da parte di tutti i prestatori di servizi di pagamento che gestiscono servizi generali di pagamento al dettaglio e che offrono conti di pagamento come parte integrante della loro attività ordinaria**. Gli Stati membri assicurano che il conto di pagamento con caratteristiche di base non sia offerto unicamente da prestatori di servizi di pagamento che offrono il conto unicamente mediante **strumenti** online.

Uno Stato membro può decidere di esonerare i prestatori di servizi di pagamento dall'obbligo di cui al primo comma, previa approvazione della Commissione. Ogni esenzione si fonda su rigorosi criteri oggettivi. La Commissione approva l'esenzione solo se viene garantita la parità di condizioni fra i prestatori, se il diritto di accesso dei consumatori al conto non ne riceve pregiudizio e se l'esenzione non crea nello Stato membro interessato una situazione per cui i clienti titolari del conto sono esposti al rischio di un «effetto stigma». [Em. 4/rev e 5/rev]

1 bis. Gli Stati membri possono rinunciare all'obbligo di cui al paragrafo 1 se i prestatori di servizi di pagamento:

- a) **sono elencati all'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio** ⁽¹⁾;
- b) **operano senza scopo di lucro;**
- c) **esigono l'adesione secondo determinati criteri, come ad esempio l'appartenenza a una professione.**

Una siffatta rinuncia non pregiudica il diritto di accesso dei consumatori a un conto di pagamento con caratteristiche di base.

⁽¹⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

Giovedì 12 dicembre 2013

2. Gli Stati membri assicurano la disponibilità sul proprio territorio di un **sistema inteso a garantire il diritto dei consumatori di aprire e utilizzare un conto di pagamento con caratteristiche di base di cui all'articolo 14, alle seguenti condizioni:**

a) tale diritto si applica a prescindere dal luogo di residenza del consumatore, **fatto salvo il paragrafo 2 bis;**

a bis) è stato messo a punto un meccanismo per aiutare i consumatori senza fissa dimora, i richiedenti asilo e i consumatori a cui non è rilasciato il permesso di soggiorno ma che non possono essere espulsi per ragioni legali, a ottemperare agli obblighi di cui al capo II della direttiva 2005/60/CE.

b) l'esercizio del diritto non **deve essere** eccessivamente difficile o gravoso per il consumatore;

b bis) è stato messo a punto un meccanismo teso a garantire che i consumatori vulnerabili sprovvisti di un conto bancario e quelli mobili siano informati circa la disponibilità di conti di pagamento con caratteristiche di base;

b ter) il servizio di trasferimento di cui agli articoli 10 e 11 della presente direttiva si applica anche nei casi in cui il consumatore intende passare a un conto di pagamento con caratteristiche di base da un conto di pagamento di altro tipo nell'ambito del servizio di trasferimento.

2 bis. Per poter esercitare il diritto di cui al paragrafo 2, gli Stati membri prevedono l'obbligo che i consumatori abbiano un legame effettivo con lo Stato membro in cui intendono aprire e utilizzare un conto di pagamento con caratteristiche di base.

Ove il consumatore sia obbligato a dimostrare tale legame, gli Stati membri garantiscono che non si tratti di un compito gravoso. A tal fine, provvedono affinché le autorità competenti redigano un elenco delle forme che può assumere un siffatto legame. Nell'elenco figurano almeno la cittadinanza, i rapporti familiari, il centro di interessi, il luogo di lavoro, di tirocinio o di apprendistato, il perseguimento di opportunità lavorative o altri vincoli professionali, il luogo di studio o di formazione professionale, la residenza, la proprietà ed eventuali richieste pendenti di asilo o migrazione.

L'ABE elabora orientamenti ai sensi all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 al fine di coadiuvare le autorità competenti nell'attuazione del presente paragrafo.

I prestatori di servizi di pagamento tengono conto delle informazioni fornite dai consumatore e possono esigerne la presenza fisica o la rappresentanza legale tramite terzi presso la filiale più vicina per l'apertura del conto.

Gli Stati membri garantiscono che i consumatori abbiano la possibilità di dimostrare l'esistenza di un legame effettivo entro un mese dalla previa apertura del conto a distanza. Prima di procedere a una tale verifica, tra cui la presenza di persona se necessario, i prestatori di servizi di pagamento sono autorizzati a limitare l'utilizzo del conto.

2 ter. Prima di aprire un conto di pagamento con caratteristiche di base, gli Stati membri possono esigere che i prestatori di servizi di pagamento verifichino se il consumatore è già titolare di un conto di pagamento attivo ed equivalente nel territorio dello Stato membro interessato e possono obbligare i consumatori a firmare una dichiarazione sull'onore in tal senso.

3. I prestatori di servizi di pagamento non possono respingere la domanda di apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base, tranne nei seguenti casi:

a) se **dall'adeguata verifica della clientela eseguita a norma del capo II della direttiva 2005/60/CE emerge un notevole rischio che il conto sarà utilizzato in violazione del diritto dell'Unione;**

b) **nel caso lo Stato membro abbia esercitato l'opzione di cui al paragrafo 2 ter del presente articolo, se** il consumatore è già titolare di un conto di pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento situato nel loro territorio, che gli permette di utilizzare i servizi di pagamento di cui all'articolo 16, paragrafo 1;

Giovedì 12 dicembre 2013

4. **Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento trattino le richieste di accesso a un conto di pagamento con caratteristiche di base entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta completa, tra cui la prova di identità.** Gli Stati membri assicurano che nei casi di cui al paragrafo 3, il prestatore di servizi di pagamento informi il consumatore, per iscritto e a titolo gratuito, **del rifiuto e delle ragioni concrete dello stesso**, a meno che tale comunicazione sia contraria **agli obiettivi di sicurezza nazionale o di contrasto alla criminalità finanziaria**. Inoltre, **il consumatore è informato in merito ad almeno un mezzo di ricorso o a un servizio di consulenza a titolo gratuito o a prezzo calmierato e ai meccanismi disponibili per la composizione delle controversie.**

5. Gli Stati membri assicurano che nei casi di cui al paragrafo 3, lettera b), il prestatore di servizi di pagamento adotti le misure opportune a norma del capo III della direttiva 2005/60/CE.

6. Gli Stati membri assicurano che l'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base non sia subordinato all'acquisto di servizi accessori **o di azioni del prestatore di servizi di pagamento.**

Articolo 16

Caratteristiche del conto di pagamento con caratteristiche di base

1. Gli Stati membri assicurano che il conto di pagamento con caratteristiche di base consenta i seguenti servizi:

a) servizi che permettano di eseguire tutte le operazioni necessarie per l'apertura, la gestione e la chiusura del conto di pagamento;

b) servizi che consentano di versare denaro sul conto di pagamento;

c) servizi che consentano il prelievo di contante dal un conto di pagamento dell'Unione, **allo sportello bancario e ai distributori automatici durante e al di fuori degli orari di apertura della banca;**

d) esecuzione delle seguenti operazioni di pagamento nell'Unione:

i) addebiti diretti **AUPE e non euro;**

ii) operazioni di pagamento **AUPE e non euro** mediante **strumento** di pagamento (**ad esempio, mediante carte di pagamento o software**), ivi compresi i pagamenti online;

iii) bonifici **AUPE e non euro**, tra cui ordini permanenti presso terminali, sportelli bancari e tramite i sistemi di operazioni bancarie online del fornitore di servizi di pagamento.

2. **Gli Stati membri garantiscono che non sia limitato il numero di operazioni offerte al consumatore nell'ambito delle specifiche disposizioni tariffarie di cui all'articolo 17, purché un conto di pagamento con caratteristiche di base sia gestito dal consumatore per uso personale. Nel determinare ciò che si intende per «uso personale», gli Stati membri tengono conto dell'attuale comportamento del consumatore e delle prassi commerciali comuni.**

3. Gli Stati membri garantiscono che il consumatore sia in grado di gestire e di disporre operazioni di pagamento dal suo conto di pagamento con caratteristiche di base tramite lo sportello bancario oppure, ove disponibili, le **agenzie** del prestatore di servizi di pagamento **o tramite sito online.**

4. Gli Stati membri assicurano che **un conto di pagamento con caratteristiche di base** non preveda **alcun tipo di scoperto salvo, ove ritenuto opportuno, una linea di credito tampone per importi molto piccoli**. Gli Stati membri possono autorizzare i prestatori di servizi di pagamento a offrire ai clienti titolari di un conto di pagamento di base la possibilità di scoperto e altri prodotti creditizi quali servizi chiaramente distinti. L'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base o il suo utilizzo non è limitato dall'acquisto di tali servizi né subordinato a tale acquisto. Le eventuali spese addebitate per detti servizi sono trasparenti e comunque in linea con le tariffe abitualmente applicate dal prestatore di servizi.

Giovedì 12 dicembre 2013

4 bis. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 per aggiornare l'elenco dei servizi che rientrano nel conto di pagamento con caratteristiche di base, tenendo conto dell'evoluzione dei mezzi di pagamento e della tecnologia.*

Articolo 17

Spese associate

1. Gli Stati membri assicurano che i servizi di cui all'articolo 16 siano offerti dai prestatori di servizi di pagamento a titolo gratuito o per una spesa ragionevole. ***Gli Stati membri possono esigere che i prestatori di servizi di pagamento garantiscano che, tra i prodotti che offrono, il conto di pagamento con caratteristiche di base sia sempre il conto di pagamento con le spese più basse per la fornitura di un pacchetto minimo di servizi di pagamento specificati nello Stato membro ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2.***

2. Gli Stati membri assicurano che le spese addebitate al consumatore per il mancato adempimento degli impegni assunti nel contratto quadro siano ragionevoli e ***mai superiori alla normale politica tariffaria del prestatore di servizi.***

Articolo 18

Contratti quadro e risoluzione

1. Il contratto quadro che dà accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base è soggetto alle disposizioni della direttiva 2007/64/CE, salvo altrimenti disposto nei paragrafi 2 e 3.

2. Il prestatore di servizi di pagamento può risolvere unilateralmente il contratto quadro soltanto se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il consumatore ha usato intenzionalmente il conto per ***fini illeciti***;
- b) non è stata effettuata alcuna operazione sul conto per più di 24 mesi consecutivi ***e la spese corrispondenti non sono state versate al prestatore di servizi di pagamento***;
- c) il consumatore ha consapevolmente fornito informazioni errate per ottenere l'apertura del conto di pagamento con caratteristiche di base, se in caso di fornitura delle informazioni esatte ***la richiesta sarebbe stata respinta***;

c bis) il consumatore non è in grado di giustificare l'esistenza di un legame effettivo con lo Stato membro interessato, di cui all'articolo 15, paragrafo 2 bis, entro un mese dalla previa apertura del conto a distanza.

d) il consumatore non è più legalmente residente nell'Unione o ha successivamente aperto un secondo conto di pagamento nello Stato membro nel quale è già titolare di un conto di pagamento con caratteristiche di base.

3. Gli Stati membri assicurano che quando il prestatore di servizi di pagamento mette fine al contratto relativo al conto di pagamento con caratteristiche di base, ***comunichi al consumatore i motivi della risoluzione, l'esistenza di almeno un mezzo di ricorso o di un servizio di consulenza a titolo gratuito o a prezzo calmierato e dei meccanismi disponibili per la composizione delle controversie***, almeno ***un mese*** prima dell'entrata in vigore della risoluzione, per iscritto e senza spese, ***a meno che tale comunicazione non sia contraria agli obiettivi di sicurezza nazionale.***

Articolo 19

Informazioni generali sui conti di pagamento con caratteristiche di base

1. Gli Stati membri assicurano che vengano adottate ***■*** misure ***adeguate*** per informare l'opinione pubblica sull'esistenza del conto di pagamento di base, sulle relative spese, sulle procedure da seguire per esercitare il diritto di accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base e sulle modalità di ricorso a meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie. ***Gli Stati membri garantiscono altresì che le misure di comunicazione siano sufficienti e ben mirate e che siano dirette, in particolare, ai consumatori vulnerabili, mobili e sprovvisti di un conto bancario.***

2. Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento mettano ***attivamente*** a disposizione dei consumatori informazioni ***accessibili e assistenza adeguata*** relative alle caratteristiche specifiche del conto di pagamento con caratteristiche di base offerto e alle relative spese e condizioni d'uso. Gli Stati membri assicurano inoltre che i consumatori siano informati del fatto che l'acquisto di servizi aggiuntivi non è obbligatorio per accedere ad un conto di pagamento con caratteristiche di base.

Giovedì 12 dicembre 2013

2 bis. Gli Stati membri obbligano le strutture di istruzione e i centri di consulenza a elaborare azioni di assistenza ai clienti più vulnerabili, al fine di responsabilizzarli e aiutarli nella gestione delle loro finanze. Gli Stati membri promuovono le azioni corrispondenti e migliorano l'educazione finanziaria, tra cui nella scuola. Occorre ridurre la minimo il rischio di esclusione finanziaria per tutti i consumatori. Inoltre, gli Stati membri incoraggiano le iniziative dei prestatori di servizi di pagamento volte a combinare la fornitura di un conto di pagamento con caratteristiche di base con servizi indipendenti di educazione finanziaria.

2 ter. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di pagamento tenuti a offrire conti di pagamento con caratteristiche di base pubblicino, ogni anno, dati sul numero di conti di pagamento con caratteristiche di base richiesti, respinti, aperti e chiusi nel corso dell'esercizio annuale corrispondente. I dati pertinenti sono raccolti e pubblicati a livello di agenzia e di società.

2 quater. Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti pubblicino, anche sul proprio sito internet, un audit dei risultati di ciascun prestatore di servizi di pagamento in termini di osservanza dell'obbligo del diritto di accesso. A tal fine, i prestatori di servizi di pagamento in questione sono classificati in base alla loro efficienza nel fornire conti di pagamento con caratteristiche di base e la classifica della prime dieci banche sul mercato è pubblicata su base annua. Tutti i dati pertinenti sono trasmessi alla Commissione e all'ABE.

CAPO V

AUTORITÀ COMPETENTI E RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE

Articolo 20

Autorità competenti

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti chiamate a garantire e a sorvegliare l'effettiva osservanza della presente direttiva. Le autorità competenti adottano tutte le misure necessarie a tale scopo. Esse sono indipendenti dai prestatori di servizi di pagamento. Esse sono autorità competenti ai sensi dell'articolo 4, punto 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

2. **Le autorità di cui al paragrafo 1 sono indipendenti dai prestatori di servizi di pagamento e ad esse** sono conferiti tutti i poteri **e le risorse** necessari all'esercizio delle loro funzioni. Quando più di un'autorità competente è incaricata di garantire e di sorvegliare l'effettiva osservanza della presente direttiva, gli Stati membri assicurano che esse operino in stretta collaborazione per garantire l'efficace esercizio delle rispettive funzioni. **Tali autorità collaborano strettamente con le autorità competenti degli altri Stati membri al fine di provvedere all'applicazione corretta e integrale delle misure di cui alla presente direttiva.**

2 bis. **La autorità di cui al paragrafo 1 consultano regolarmente le parti interessate, tra cui rappresentanti dei consumatori, onde garantire e verificare l'osservanza effettiva della direttiva, fatto salvo il requisito d'indipendenza di cui al paragrafo 1.**

3. Entro ... [un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva] gli Stati membri comunicano alla Commissione le autorità competenti di cui al paragrafo 1. Essi informano la Commissione in merito alla ripartizione delle competenze tra dette autorità. Essi comunicano immediatamente alla Commissione ogni successiva modifica riguardante la designazione delle autorità e le rispettive competenze.

Articolo 21

Risoluzione alternativa delle controversie

1. Gli Stati membri istituiscono procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziale **adeguate ed** efficaci per la risoluzione di controversie **tra consumatori e prestatori di servizi di pagamento** riguardanti i diritti e gli obblighi stabiliti ai sensi della presente direttiva. **A tal fine, gli Stati membri designano organismi esistenti e, se del caso, istituiscono nuovi organismi.**

Giovedì 12 dicembre 2013

1 bis. Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento aderiscano a uno o più organismi per la risoluzione delle controversie che rispondono ai seguenti criteri:

- a) il termine per adire le vie legali è sospeso per la durata della procedura per la risoluzione alternativa delle controversie;
- b) la procedura è gratuita o ha un costo modesto specificato dalla legislazione nazionale;
- c) i mezzi elettronici non sono gli unici con i quali le parti possono avere accesso alla procedura;
- d) i prestatori, i consumatori e gli altri utenti sono rappresentanti in maniera paritaria.

1 ter. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi di pagamento si impegnino a ricorrere ad almeno uno o più organismi di risoluzione alternativa delle controversie.

1 quater. Entro ... [sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'ABE gli organismi di cui al paragrafo 1. Essi notificano senza indugio alla Commissione di ogni successivo cambiamento relativo a tali organismi.

1 quinquies. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di pagamento informino i consumatori in merito agli organi di risoluzione alternativa delle controversie cui sono subordinati e che sono competenti per l'esame delle eventuali controversie tra loro e i consumatori. Essi precisano inoltre se si impegnano o sono obbligati a ricorrere a tali organismi per la risoluzione delle controversie con i consumatori.

1 sexies. Le informazioni di cui al paragrafo 1 ter sono riportate in modo chiaro, comprensibile e facilmente accessibile sul sito internet del prestatore, ove esista, e se del caso nelle condizioni generali applicabili al contratto di vendita o di servizi tra il prestatore e il consumatore.

CAPO VI

SANZIONI

Articolo 22

Misure **■** amministrative e **applicazione di sanzioni amministrative e di altre misure a carattere amministrativo**

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme riguardanti le **sanzioni amministrative e altre misure a carattere amministrativo** applicabili alle violazioni delle disposizioni di diritto interno adottate conformemente alla presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Tali **■** sanzioni amministrative e **le altre misure a carattere amministrativo** sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Le sanzioni pecuniarie sono stabilite, nella misura del possibile, a livello di Unione, onde assicurare l'applicazione effettiva delle disposizioni nazionali adottate ai fini del recepimento della presente direttiva.

2. L'ABE emana orientamenti all'intenzione delle autorità competenti ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 sui tipi di sanzioni amministrative e altre misure a carattere amministrativo, nonché sull'entità delle sanzioni pecuniarie.

3. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti pubblicino eventuali sanzioni o altre misure imposte a seguito di violazione delle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva senza indugio, comprese le informazioni sul tipo e sulla natura della violazione.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni in materia di sanzioni entro ... [18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] ed eventuali emendamenti successivi.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

Atti delegati

La Commissione ha il potere di adottare conformemente all'articolo 24 atti delegati relativi all'articolo 3, paragrafo 4.

Giovedì 12 dicembre 2013

Articolo 24

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di cui all'articolo 23 è conferita per una durata indeterminata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
3. La delega di potere di cui all'articolo 23 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 23 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **tre** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **tre** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.



Articolo 26

Valutazione

1. ***A cadenza annuale e per la prima volta entro ... [tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni sui seguenti elementi:***
 - a) il rispetto da parte dei prestatori di servizi di pagamento delle disposizioni degli articoli da 3 a 6;
 - b) il numero di siti internet di confronto accreditati creati a norma dell'articolo 7 ***e le migliori prassi sulla soddisfazione del cliente in relazione ai siti di confronto;***
 - c) il numero di conti di pagamento trasferiti, ***i tempi medi richiesti per completare il processo di trasferimento***, la spesa media ***complessiva*** addebitata per il trasferimento, il numero dei rifiuti di trasferimento ***e i problemi più comuni incontrati dai consumatori durante il processo di trasferimento;***
 - d) il numero di conti di pagamento con caratteristiche di base aperti, ***la durata della tenuta di un conto di detto tipo***, il numero di rifiuti ***e di risoluzioni, nonché*** i loro motivi e le relative spese.
- d bis) le misure adottate per assistere i clienti più vulnerabili riguardo a questioni finanziarie e all'indebitamento eccessivo.***
2. ***La Commissione presenta una relazione annuale sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri.***

Articolo 27

Clausola di revisione

1. Entro ... ***[quattro]*** anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, corredata, se del caso, da una proposta.

La relazione contiene:

- a) ***l'elenco delle procedure di violazione avviate dalla Commissione per l'attuazione incorretta o incompleta della presente direttiva;***

Giovedì 12 dicembre 2013

- b) *una valutazione dell'impatto della presente direttiva sull'armonizzazione e sull'integrazione dei servizi bancari al dettaglio, sulla concorrenza e sui livelli medi delle spese negli Stati membri;*
- c) *le strategie atte a incrementare la qualità, la trasparenza e la comparabilità a livello di Unione per la prestazione di servizi di pagamento, anche per la trasparenza sui modelli commerciali e le strategie d'investimento e di responsabilità sociale delle imprese;*
- d) *una valutazione dei costi e dei benefici dell'attuazione della portabilità piena a livello di Unione dei numeri dei conti di pagamento, compresa una tabella di marcia in cui siano indicati i provvedimenti concreti per tale attuazione;*
- e) *una valutazione delle caratteristiche dei consumatori che hanno aperto conti di pagamento con caratteristiche di base dal recepimento della direttiva;*
- f) *esempi di prassi eccellenti tra Stati membri per ridurre l'esclusione dei consumatori dall'accesso ai servizi di pagamento;*
- g) *una valutazione delle spese addebitate sui conti di pagamento di base, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 17, paragrafo 3;*
- h) *una valutazione delle opzioni per l'istituzione di un limite massimo a livello di Unione per il totale complessivo di spese annue in relazione all'apertura e all'utilizzo di un conto di pagamento con caratteristiche di base e sulle modalità per adeguare tale limite alla situazione nazionale specifica;*
- i) *una valutazione dell'impatto della prestazione di conti di pagamento con caratteristiche di base sul mercato per altri conti di pagamento che prevedono servizi simili.*

2. La revisione valuta, sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 26, se modificare e aggiornare l'elenco dei servizi offerti con il conto di pagamento con caratteristiche di base, tenendo conto dell'evoluzione dei mezzi di pagamento e della tecnologia.

3. La revisione valuta anche se siano necessarie misure aggiuntive oltre a quelle adottate ai sensi degli articoli 7 e 8 in merito ai siti di confronto e alle offerte a pacchetto.

Articolo 28

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro ... [due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Qualora i documenti a corredo della notifica delle misure di attuazione forniti dagli Stati membri non siano sufficienti per valutare pienamente la conformità delle misure di attuazione con determinate disposizioni della presente direttiva, la Commissione può esigere, su richiesta dell'ABE ai fini dell'espletamento dei suoi compiti a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010 o di propria iniziativa, che gli Stati membri forniscano informazioni più dettagliate sul recepimento e sull'attuazione delle misure corrispondenti.

2. Essi applicano tali disposizioni a decorrere da un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva.

In deroga al primo comma, gli Stati membri applicano il capo III a decorrere dal ... [18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] per quanto riguarda i servizi di trasferimento tra prestatori di servizi di pagamento situati nello stesso Stato membro e, per i conti di pagamento denominati in euro, tra prestatori di servizi di pagamento situati nell'Unione.

In deroga al primo comma e a meno che la Commissione non decida altrimenti mediante un progetto di valutazione dell'impatto normativo, gli Stati membri applicano le disposizioni del capo III a decorrere dal... [48 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva] per quanto riguarda i servizi di trasferimento tra prestatori di servizi di pagamento situati nell'Unione per i conti di pagamento denominati in una valuta diversa dall'euro.

In deroga al primo comma, gli Stati membri applicano l'articolo 4, paragrafi da 1 a 6, l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 6, paragrafi 1 e 2, entro 18 mesi dalla data di pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 5.

Giovedì 12 dicembre 2013

In deroga al primo comma, gli Stati membri che, al 1° gennaio 2014, dispongono di un sistema legislativo nazionale che garantisce l'accesso ai conti di pagamento con caratteristiche di base ai consumatori che risiedono legalmente nel loro territorio, applicano le disposizioni del capo IV a decorrere dal ... [24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva].

3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 29

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 30

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

Giovedì 12 dicembre 2013

P7_TA(2013)0588

Pianificazione dello spazio marittimo e gestione integrata delle zone costiere *I**

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 dicembre 2013, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere (COM(2013)0133 — C7-0065/2013 — 2013/0074(COD)) ⁽¹⁾

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 468/82)

Emendamento 1**Proposta di direttiva****Visto 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

vista la decisione del Consiglio 2010/631/UE del 13 settembre 2010 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del Protocollo sulla Gestione Integrata delle Zone Costiere del Mediterraneo alla Convenzione per la Protezione dell'Ambiente Marino e del Litorale del Mediterraneo ⁽¹⁾;

⁽¹⁾ GU L 279 del 23.10.2010, pag. 1.

Emendamento 2**Proposta di direttiva****Considerando 1**

Testo della Commissione

Emendamento

- (1) Il rapido ed elevato incremento della domanda di spazio marittimo per scopi diversi, come gli impianti di energia rinnovabile, il trasporto marittimo e le attività di pesca, la conservazione degli ecosistemi, il turismo e gli impianti di acquacoltura, nonché le molteplici pressioni sulle risorse costiere richiedono una strategia integrata di pianificazione e di gestione.

- (1) Il rapido ed elevato incremento della domanda di spazio marittimo per scopi diversi, come gli impianti di energia rinnovabile, **la prospezione e lo sfruttamento di petrolio e gas naturale**, il trasporto marittimo e le attività di pesca, la conservazione degli ecosistemi **e della biodiversità, l'estrazione di materie prime**, il turismo e gli impianti di acquacoltura, nonché le molteplici pressioni sulle risorse costiere richiedono una strategia integrata di pianificazione e di gestione.

⁽¹⁾ La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0379/2013).

Giovedì 12 dicembre 2013

Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione

- (2) Una tale strategia per la gestione degli oceani è stata sviluppata nell'ambito della politica marittima integrata per l'Unione europea, il cui pilastro ambientale è costituito dalla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino. L'obiettivo della politica marittima integrata è di favorire lo sviluppo sostenibile dei mari e degli oceani e sviluppare un processo decisionale coordinato, coerente e trasparente con riguardo alle politiche settoriali dell'Unione che interessano gli oceani, i mari, le isole, le regioni costiere e ultraperiferiche e i settori marittimi, anche mediante strategie per i bacini marittimi o strategie macroregionali.

Emendamento

- (2) Una tale strategia per la gestione degli oceani **e la governance marittima** è stata sviluppata nell'ambito della politica marittima integrata per l'Unione europea, il cui pilastro ambientale è costituito dalla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino. L'obiettivo della politica marittima integrata è di favorire lo sviluppo sostenibile dei mari e degli oceani e sviluppare un processo decisionale coordinato, coerente e trasparente con riguardo alle politiche settoriali dell'Unione che interessano gli oceani, i mari, le isole, le regioni costiere e ultraperiferiche e i settori marittimi, anche mediante strategie per i bacini marittimi o strategie macroregionali.

Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione

- (3) La politica marittima integrata individua la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere come strumenti politici intersettoriali che consentono alle autorità pubbliche e alle parti interessate di applicare un approccio integrato e coordinato. L'applicazione di un approccio ecosistemico contribuirà a promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime e costiere e l'uso sostenibile delle risorse del mare e delle coste.

Emendamento

- (3) La politica marittima integrata individua la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere come strumenti politici intersettoriali che consentono alle autorità pubbliche e alle parti interessate di applicare un approccio integrato, coordinato e **transfrontaliero**. L'applicazione di un approccio ecosistemico contribuirà a promuovere la crescita sostenibile delle economie marittime e costiere e l'uso sostenibile delle risorse del mare e delle coste.

Giovedì 12 dicembre 2013

Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione

- (5) Nella sua recente comunicazione «Crescita blu — Opportunità per una crescita sostenibile dei settori marino e marittimo», la Commissione ha individuato una serie di iniziative dell'Unione attualmente in corso che sono intese ad applicare la strategia «Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva». La comunicazione ha inoltre individuato vari settori di attività su cui dovrebbero concentrarsi in futuro le iniziative di «crescita blu» e che andrebbero adeguatamente sostenuti mediante piani di gestione dello spazio marittimo e strategie di gestione integrata delle zone costiere.

Emendamento

- (5) Nella sua recente comunicazione «Crescita blu — Opportunità per una crescita sostenibile dei settori marino e marittimo», la Commissione ha individuato una serie di iniziative dell'Unione attualmente in corso che sono intese ad applicare la strategia «Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva». La comunicazione ha inoltre individuato vari settori di attività su cui dovrebbero concentrarsi in futuro le iniziative di «crescita blu» e che andrebbero adeguatamente sostenuti mediante piani di gestione dello spazio marittimo e strategie di gestione integrata delle zone costiere. ***Il chiaro sostegno degli Stati membri a tali settori strategici permetterà di dare certezza giuridica e prevedibilità per gli investimenti pubblici e privati, che avranno un effetto di leva su tutte le politiche settoriali connesse allo spazio marittimo e costiero.***

Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione

- (7) La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) stabilisce nel preambolo che i problemi legati all'uso degli spazi oceanici sono strettamente collegati e devono essere considerati nel loro insieme. La pianificazione degli spazi oceanici costituisce il logico avanzamento e la logica strutturazione dell'utilizzo dei diritti concessi nell'ambito dell'UNCLOS nonché uno strumento pratico per assistere gli Stati membri nel rispetto dei loro obblighi.

Emendamento

- (7) La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) stabilisce nel preambolo che i problemi legati all'uso degli spazi oceanici sono strettamente collegati e devono essere considerati nel loro insieme. La pianificazione degli spazi oceanici costituisce il logico avanzamento e la logica strutturazione dell'utilizzo dei diritti concessi nell'ambito dell'UNCLOS nonché uno strumento pratico per assistere gli Stati membri ***e le autorità sub-nazionali competenti*** nel rispetto dei loro obblighi.

Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione

- (10) Al fine di garantire coerenza e chiarezza giuridica, è opportuno che l'ambito geografico della pianificazione dello spazio marittimo e ***delle strategie di*** gestione integrata delle zone costiere sia definito in conformità degli strumenti legislativi dell'Unione già esistenti e del diritto marittimo internazionale.

Emendamento

- (10) Al fine di garantire coerenza e chiarezza giuridica, è opportuno che l'ambito geografico della pianificazione dello spazio marittimo e ***della*** gestione integrata delle zone costiere sia definito in conformità degli strumenti legislativi dell'Unione già esistenti e del diritto marittimo internazionale, ***in particolare dell'UNCLOS.***

Giovedì 12 dicembre 2013

Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione

- (12) Se da un lato è opportuno che l'Unione stabilisca **norme relative** ai piani di gestione dello spazio marittimo e alle strategie di gestione integrata delle zone costiere, gli Stati membri e le loro autorità competenti continuano a essere responsabili della definizione e fissazione, nell'ambito delle rispettive acque marine e costiere, del contenuto di tali piani e strategie, inclusa la ripartizione dello spazio marittimo tra le diverse attività settoriali.

Emendamento

- (12) Se da un lato è opportuno che l'Unione stabilisca **un quadro trasparente e coerente relativo** ai piani di gestione dello spazio marittimo e alle strategie di gestione integrata delle zone costiere, gli Stati membri e le loro autorità competenti continuano a essere responsabili della definizione e fissazione, nell'ambito delle rispettive acque marine e costiere, del contenuto di tali piani e strategie, inclusa la ripartizione dello spazio marittimo tra le diverse attività settoriali **e marittime**

Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione

- (13) Al fine di rispettare i principi di proporzionalità e sussidiarietà e ridurre al minimo gli oneri amministrativi supplementari, è opportuno che il recepimento e l'applicazione della presente direttiva avvengano, nella misura del possibile, sulla base delle norme e **dei** meccanismi nazionali già esistenti. Le strategie di gestione integrata delle zone costiere **devono** basarsi sui principi e sugli elementi stabiliti nella **raccomandazione 2002/413/CE** del Consiglio e nella decisione 2010/631/UE del Consiglio.

Emendamento

- (13) Al fine di rispettare i principi di proporzionalità e sussidiarietà e ridurre al minimo gli oneri amministrativi supplementari, è opportuno che il recepimento e l'applicazione della presente direttiva avvengano, nella misura del possibile, sulla base delle norme e meccanismi nazionali **e della convenzione marittima regionale** già esistenti. Le strategie di gestione integrata delle zone costiere **dovrebbero** basarsi sui principi e sugli elementi stabiliti nella **raccomandazione 2002/413/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2002, relativa all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa** ^(18 bis) e nella decisione 2010/631/UE del Consiglio.

^(18 bis) GU L 148 del 6.6.2002, pag. 24.

Giovedì 12 dicembre 2013

Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione

- (15) È opportuno che la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere applichino l'approccio ecosistemico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2008/56/CE in modo da garantire che la pressione collettiva di tutte le attività sia mantenuta entro livelli compatibili con il conseguimento di un buono stato ecologico e che non venga compromessa la capacità degli ecosistemi marini di reagire ai cambiamenti causati dalle attività umane, consentendo nel contempo l'uso sostenibile dei beni e dei servizi marini da parte delle generazioni presenti e future.

Emendamento

- (15) È opportuno che la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere applichino l'approccio ecosistemico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2008/56/CE, **tenendo conto del principio di sussidiarietà e dei principi della precauzione e dell'azione preventiva di cui all'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**, in modo da garantire che la pressione collettiva di tutte le attività **marittime e costiere** sia mantenuta entro livelli compatibili con il conseguimento di un buono stato ecologico e **con la conservazione delle risorse naturali**, e che non venga compromessa la capacità degli ecosistemi marini di reagire ai cambiamenti causati dalle attività umane, consentendo nel contempo l'uso sostenibile dei beni e dei servizi marini da parte delle generazioni presenti e future.

Giovedì 12 dicembre 2013

Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione

- (16) La pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere contribuiranno, fra l'altro, al conseguimento degli obiettivi della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili⁽¹⁹⁾, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca⁽²⁰⁾, della decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti⁽²¹⁾, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino, della strategia dell'UE in materia di biodiversità per il 2020⁽²²⁾, della tabella di marcia per un uso efficiente delle risorse in Europa⁽²³⁾, della strategia dell'UE in materia di adattamento ai cambiamenti climatici⁽²⁴⁾ e, se del caso, **gli** obiettivi della politica regionale dell'**UE**, comprese le strategie per i bacini marini e le strategie macroregionali.

⁽¹⁹⁾ GU L 140 del 5.6.2009, **pagg. 16-62**.

⁽²⁰⁾ GU L 358 del 31.12.2002, **pagg. 59-80**.

⁽²¹⁾ GU L 167 del 30.4.2005, **pagg. 1-38**.

⁽²²⁾ COM(2011) 244 def.

⁽²³⁾ COM(2011) 571 def.

⁽²⁴⁾ COM(2013) XXX.

Emendamento

- (16) La pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere contribuiranno, fra l'altro, al conseguimento degli obiettivi della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili⁽¹⁹⁾, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca⁽²⁰⁾, della **direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici**^(20 bis), della **direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche**^(20 ter), della decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, **del 29 aprile 2004**, che modifica la decisione n. 1692/96/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti⁽²¹⁾, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino, della strategia dell'UE in materia di biodiversità per il 2020⁽²²⁾, della tabella di marcia per un uso efficiente delle risorse in Europa⁽²³⁾, della strategia dell'UE in materia di adattamento ai cambiamenti climatici⁽²⁴⁾ e **della comunicazione della Commissione COM(2009)0008 dal titolo «Obiettivi strategici e raccomandazioni per la politica UE dei trasporti marittimi fino al 2018»**, e, se del caso, **degli** obiettivi della politica regionale dell'**Unione**, comprese le strategie per i bacini marini e le strategie macroregionali.

⁽¹⁹⁾ GU L 140 del 5.6.2009, **pag. 16**.

⁽²⁰⁾ GU L 358 del 31.12.2002, **pag. 59**.

^(20 bis) **GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7**.

^(20 ter) **GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7**.

⁽²¹⁾ GU L 167 del 30.4.2004, **pag. 1**.

⁽²²⁾ COM(2011)0244.

⁽²³⁾ COM(2011)0571.

⁽²⁴⁾ COM(2013) XXXX.

Giovedì 12 dicembre 2013

Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione

- (17) Le attività marittime e costiere sono spesso strettamente correlate. Ciò rende necessario che i piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere siano coordinati o integrati per garantire l'uso sostenibile dello spazio marittimo e la gestione delle zone costiere tenendo conto di fattori sociali, economici e ambientali.

Emendamento

- (17) Le attività marittime e costiere sono spesso strettamente correlate **e interdipendenti**. Ciò rende necessario che i piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere siano coordinati, **collegati** o integrati per garantire l'uso sostenibile dello spazio marittimo e la gestione delle zone costiere tenendo conto di fattori **e obiettivi** sociali, economici e ambientali.

Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione

- (18) Per conseguire gli obiettivi della presente direttiva è **necessario** che i piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere coprano l'intero ciclo di attuazione, comprendente l'individuazione dei problemi, la raccolta di informazioni, la pianificazione, l'adozione di decisioni, l'attuazione e il controllo dell'esecuzione, e si basino sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili. Occorre sfruttare al meglio i meccanismi previsti nella legislazione esistente o futura, compresa la decisione 2010/477/UE sui criteri e gli standard metodologici relativi al buono stato ecologico delle acque marine e l'iniziativa della Commissione «Conoscenze oceanografiche 2020»⁽²⁵⁾.

⁽²⁵⁾ COM(2010) 461 def.

Emendamento

- (18) Per conseguire gli obiettivi della presente direttiva è **opportuno** che i piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere coprano l'intero ciclo di attuazione, comprendente l'individuazione dei problemi, la raccolta di informazioni, la pianificazione, l'adozione di decisioni, l'attuazione, il controllo dell'esecuzione, **la revisione o l'aggiornamento**, e si basino sulle migliori **e più recenti** conoscenze scientifiche disponibili. Occorre sfruttare al meglio i meccanismi previsti nella legislazione esistente o futura, compresa la decisione 2010/477/UE sui criteri e gli standard metodologici relativi al buono stato ecologico delle acque marine e l'iniziativa della Commissione «Conoscenze oceanografiche 2020»⁽²⁵⁾.

⁽²⁵⁾ COM(2010)0461.

Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione

- (19) **Lo scopo principale** della pianificazione dello spazio marittimo è di identificare e gestire gli usi dello spazio nelle zone marittime **e i conflitti** che tali usi possono generare. Per raggiungere **tale obiettivo**, gli Stati membri devono almeno garantire che dal processo o dai processi di pianificazione scaturisca una mappa globale che identifichi i diversi usi dello spazio marittimo, tenendo conto delle trasformazioni a lungo termine dovute ai cambiamenti climatici.

Emendamento

- (19) **Gli scopi principali** della pianificazione dello spazio marittimo **sono** di identificare e gestire gli usi dello spazio, **ridurre al massimo i conflitti intersettoriali** nelle zone marittime che tali usi possono generare **e rafforzare la crescita sostenibile nel settore marittimo**. Per raggiungere **tali obiettivi**, gli Stati membri devono almeno garantire che dal processo o dai processi di pianificazione scaturisca una mappa globale che identifichi i diversi usi dello spazio marittimo, tenendo conto delle trasformazioni a lungo termine dovute ai cambiamenti climatici.

Giovedì 12 dicembre 2013

Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione

- (20) È opportuno che gli Stati membri si consultino e coordinino i loro piani e le loro strategie con le autorità degli Stati membri o dei paesi terzi responsabili nella regione o sottoregione marina o nelle zone costiere interessate in conformità con i diritti e gli obblighi di tali Stati membri e paesi terzi nel quadro del diritto europeo e internazionale. Per consentire un'efficace cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri e con i paesi terzi limitrofi è necessario identificare le autorità competenti di ciascuno Stato membro. Gli Stati membri devono pertanto designare **l'autorità o** le autorità competenti per la cooperazione con altri Stati membri o paesi terzi. Date le differenze tra le varie regioni o sottoregioni marine e zone costiere, nell'ambito della presente direttiva non è opportuno stabilire nei dettagli le caratteristiche di questi meccanismi di cooperazione.

Emendamento

- (20) È opportuno che gli Stati membri si consultino e, **per quanto possibile**, coordinino i loro piani e le loro strategie con le autorità degli Stati membri o dei paesi terzi responsabili nella regione o sottoregione marina o nelle zone costiere interessate in conformità con i diritti e gli obblighi di tali Stati membri e paesi terzi nel quadro del diritto europeo e internazionale. Per consentire un'efficace cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri e con i paesi terzi limitrofi è necessario identificare le autorità competenti di ciascuno Stato membro. Gli Stati membri devono pertanto designare le autorità competenti per la cooperazione con altri Stati membri o paesi terzi. Date le differenze tra le varie regioni o sottoregioni marine e zone costiere, nell'ambito della presente direttiva non è opportuno stabilire nei dettagli le caratteristiche di questi meccanismi di cooperazione.

Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- (21 bis) ***Ai fini dell'adattamento delle zone costiere ai cambiamenti climatici, del contrasto ai fenomeni di erosione o di eccessivo avanzamento delle coste e delle prevenzione dei rischi di ingressione marina, di peggioramento dello stato ecologico e di perdita di biodiversità degli ecosistemi costieri, assume rilevante importanza la corretta gestione, sostenibile ed ecocompatibile, dei sedimenti costieri finalizzata al bilanciamento delle situazioni in sofferenza e maggiormente esposte a rischio. I depositi di sedimenti sottomarini localizzati sulla piattaforma continentale possono essere utilizzati in caso di carenza di risorse di sedimenti nell'ambito dei sistemi costieri.***

Giovedì 12 dicembre 2013

Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione

- (22) La gestione delle zone marittime e costiere è complessa e coinvolge vari livelli di autorità, operatori economici e altre parti interessate. Per garantire lo sviluppo sostenibile in maniera efficace, è essenziale che le parti interessate, le autorità e la popolazione siano adeguatamente consultate durante la preparazione dei piani di gestione dello spazio marittimo e delle strategie di gestione integrata delle zone costiere nell'ambito della presente direttiva, conformemente alla legislazione pertinente dell'Unione. ***Un buon esempio di disposizioni in materia di consultazione pubblica figura all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/35/CE.***

Emendamento

- (22) La gestione delle zone marittime e costiere è complessa e coinvolge vari livelli di autorità, operatori economici e altre parti interessate. Per garantire lo sviluppo sostenibile in maniera efficace, è essenziale che le parti interessate, le autorità e la popolazione siano adeguatamente consultate durante la preparazione dei piani di gestione dello spazio marittimo e delle strategie di gestione integrata delle zone costiere nell'ambito della presente direttiva, conformemente alla legislazione pertinente dell'Unione.

Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione

- (25) Per garantire che la definizione di piani di gestione dello spazio marittimo e di strategie di gestione integrata delle zone costiere si fondi su dati affidabili ed evitare oneri amministrativi supplementari, è indispensabile che gli Stati membri raccolgano i migliori dati e le migliori informazioni disponibili avvalendosi dei mezzi e degli strumenti esistenti per la raccolta dei dati, come quelli messi a punto nel quadro dell'iniziativa «Conoscenze oceanografiche 2020».

Emendamento

- (25) Per garantire che la definizione di piani di gestione dello spazio marittimo e di strategie di gestione integrata delle zone costiere si fondi su dati affidabili ed evitare oneri amministrativi supplementari, è indispensabile che gli Stati membri raccolgano ***e utilizzino*** i migliori dati e le migliori informazioni disponibili, ***incoraggiando i vari soggetti interessati a condividere i loro dati e le loro informazioni*** e avvalendosi dei mezzi e degli strumenti esistenti per la raccolta dei dati, come quelli messi a punto nel quadro dell'iniziativa «Conoscenze oceanografiche 2020».

Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- (25 bis) ***Per sostenere l'applicazione della presente direttiva in modo diffuso e coordinato sul territorio dell'Unione è opportuno individuare fra gli strumenti finanziari esistenti risorse da destinare ai programmi dimostrativi e allo scambio di buone prassi e processi virtuosi nelle strategie e nei piani di gestione e governance del territorio costiero e dello spazio marittimo.***

Giovedì 12 dicembre 2013

Emendamento 20
Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione

- (28) È fondamentale che si proceda al tempestivo recepimento delle disposizioni della presente direttiva poiché l'Unione europea ha adottato una serie di iniziative politiche da attuare entro il 2020 che la presente direttiva si propone di sostenere. Occorre pertanto adottare la scadenza più breve possibile per il suddetto recepimento,

Emendamento

- (28) È fondamentale che si proceda al tempestivo recepimento delle disposizioni della presente direttiva poiché l'Unione europea ha adottato una serie di iniziative politiche da attuare entro il 2020 che la presente direttiva si propone di sostenere **e integrare**. Occorre pertanto adottare la scadenza più breve possibile per il suddetto recepimento,

Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente direttiva istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo **e** la gestione integrata delle zone costiere nell'intento di promuovere la crescita **sostenibile** delle economie marittime e costiere e l'uso sostenibile delle risorse marine e costiere.

Emendamento

1. La presente direttiva istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo **che comporta** la gestione integrata delle zone costiere nell'intento di promuovere **lo sviluppo e** la crescita **sostenibili** delle economie marittime e costiere e l'uso sostenibile delle risorse marine e costiere, **in particolare sostenendo i settori prioritari individuati nella comunicazione della Commissione del 13 settembre 2012 «Crescita blu. Opportunità per una crescita sostenibile dei settori marino e marittimo».**

Emendamento 22
Proposta di direttiva
Articolo 1 — paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nell'ambito della politica marittima integrata dell'Unione, **tale** quadro **prevede** l'elaborazione e l'attuazione, da parte degli Stati membri, di piani di gestione dello spazio marittimo e di strategie di gestione integrata delle zone costiere allo scopo di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 5.

Emendamento

2. Nell'ambito della politica marittima integrata dell'Unione, **la presente direttiva prevede un** quadro **per** l'elaborazione e l'attuazione, da parte degli Stati membri, di piani di gestione dello spazio marittimo e di strategie di gestione integrata delle zone costiere allo scopo di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 5, **tenendo conto delle interazioni terra-mare e del rafforzamento della cooperazione transfrontaliera sulla base delle rispettive disposizioni dell'UNCLOS.**

Giovedì 12 dicembre 2013

Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 2 — paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano **alle** acque marine e **alle** zone costiere.

Emendamento

1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano **a tutte le** acque marine e zone costiere **dell'Unione, in conformità con la vigente legislazione europea e nazionale.**

Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 2 — paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La presente direttiva non si applica alle attività il cui unico fine è la difesa o la sicurezza nazionale. Gli Stati membri si adoperano tuttavia per far sì che tali attività siano condotte in modo compatibile con gli obiettivi della presente direttiva.

Emendamento

2. La presente direttiva non si applica alle attività il cui unico fine è la difesa o la sicurezza nazionale. Gli Stati membri si adoperano tuttavia per far sì che tali attività siano, **se ragionevolmente praticabile**, condotte in modo compatibile con gli obiettivi della presente direttiva.

Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 3 — punto 1

Testo della Commissione

1. «zona costiera», l'area geomorfologica **situata** su entrambi i lati **del litorale, avente come** limite marittimo **il limite esterno dei mari** territoriali degli Stati membri **e come limite terrestre il limite definito dagli Stati membri nelle loro strategie di gestione integrata delle zone costiere;**

Emendamento

1. «zona costiera», **il litorale e** l'area geomorfologica **situati** su entrambi i lati **dello stesso quale definiti dagli Stati membri nelle rispettive legislazioni, con un** limite marittimo **non più esteso delle acque** territoriali degli Stati membri;

Giovedì 12 dicembre 2013

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 3 — punto 2

Testo della Commissione

2. «politica marittima integrata», la politica dell'Unione *intesa a* promuovere **un processo decisionale coordinato** e coerente al fine di ottimizzare lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e la coesione sociale degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le regioni costiere, insulari e ultraperiferiche dell'Unione nonché i settori marittimi, grazie a politiche coerenti nel settore marittimo e alla cooperazione internazionale in materia;

Emendamento

2. «politica marittima integrata», la politica dell'Unione *istituita per* promuovere **una governance marittima intersettoriale e transfrontaliera coordinata** e coerente al fine di ottimizzare lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e la coesione sociale degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le regioni costiere, insulari e ultraperiferiche dell'Unione nonché i settori marittimi, grazie a politiche coerenti nel settore marittimo e alla cooperazione internazionale in materia;

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 3 — punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- 2 bis. «**piani di gestione dello spazio marittimo**», il piano o i piani risultanti da processo pubblico di analisi e pianificazione della distribuzione spaziale e temporale delle attività umane nelle zone marine ai fini del conseguimento degli obiettivi economici, ambientali e sociali definiti dalla presente direttiva in conformità delle relative politiche nazionali, allo scopo di determinare l'utilizzo dello spazio marittimo per le varie attività marittime, incoraggiando soprattutto l'utilizzo multifunzionale.

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 3 — punto 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- 2 ter. «**strategie di gestione integrata delle zone costiere**», prassi o strategie formali e informali che mirano alla gestione integrata di tutti i processi di elaborazione delle politiche che interessano le zone costiere e che consentono di trattare le interazioni terra-mare delle attività costiere in modo coordinato, al fine di garantire lo sviluppo sostenibile delle zone costiere e marine. Tali strategie assicurano che le decisioni in materia di gestione o sviluppo siano adottate in modo coerente fra i vari settori ed evitino, o quantomeno limitino, i conflitti relativi all'utilizzo delle zone costiere.

Giovedì 12 dicembre 2013

Voto separato

Proposta di direttiva

Articolo 3 — punto 3

Testo della Commissione

3. «regione **o sottoregione** marina», le regioni **e sottoregioni** marine di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/56/CE;

Emendamento

3. «regione marina», le regioni marine di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/56/CE;

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 3 — punto 4

Testo della Commissione

4. «acque marine», le acque, il fondale e il sottosuolo **quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE**;

Emendamento

4. «acque marine», le acque, il fondale e il sottosuolo **situati al di là della linea di base che serve a misurare l'estensione delle acque territoriali fino ai confini della zona su cui uno Stato membro ha e/o esercita la giurisdizione territoriale, in conformità dell'UNCLOS, escluse le acque adiacenti ai paesi e ai territori indicati nell'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e ai dipartimenti e alle collettività territoriali francesi d'oltremare**;

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 3 — punto 7

Testo della Commissione

7. «buono stato ecologico», lo stato ecologico di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2008/56/CE.

Emendamento

7. «buono stato ecologico», lo stato ecologico di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2008/56/CE **e alla decisione 2010/477/UE della Commissione**.

Giovedì 12 dicembre 2013

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 4 — paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ogni Stato membro **elabora** e attua uno o **più** piani di gestione dello spazio marittimo e **una o più** strategie di gestione integrata delle zone costiere. **Tali piani e strategie possono essere elaborati in documenti distinti.**

Emendamento

1. Ogni Stato membro **stabilisce** e attua **la pianificazione dello spazio marittimo. Quando uno Stato membro non integra le interazioni terra-mare nel proprio piano di gestione dello spazio marittimo, tali interazioni sono trattate mediante la gestione integrata delle zone costiere. Gli Stati membri possono decidere se seguire un approccio integrato o elaborare separatamente i piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere.**

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 4 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri o le autorità competenti regionali o locali restano responsabili della progettazione e della scelta del contenuto dei piani e delle strategie, inclusa la ripartizione dello spazio marittimo tra le diverse attività settoriali e i diversi usi marittimi e marini.

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 4 — paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Al momento di elaborare piani di gestione dello spazio marittimo e strategie di gestione integrata delle zone costiere, gli Stati membri tengono nel debito conto le peculiarità **delle** regioni e sottoregioni, le rispettive attività settoriali, le acque marine e le zone costiere interessate e i potenziali effetti sui cambiamenti climatici.

Emendamento

3. Al momento di elaborare piani di gestione dello spazio marittimo e strategie di gestione integrata delle zone costiere, gli Stati membri tengono nel debito conto le peculiarità, **le esigenze e le opportunità presentate dalle** regioni e sottoregioni **marine e costiere**, le rispettive attività settoriali **esistenti e future**, le acque marine e le zone costiere interessate e i potenziali effetti sui cambiamenti climatici.

Giovedì 12 dicembre 2013

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 4 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *Nel caso delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, è rispettato l'articolo 349 TFUE tenendo conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici di tali regioni.*

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

I piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere applicano **un** approccio ecosistemico **per agevolare** la coesistenza **e prevenire** i conflitti tra attività **settoriali concorrenti** nelle acque marine e nelle zone costiere e mirano a contribuire ai seguenti obiettivi:

1. I piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere applicano l'approccio ecosistemico, **considerando allo stesso livello i criteri economici, sociali e ambientali, al fine di supportare lo sviluppo e la crescita sostenibile del settore marittimo. Essi dovranno promuovere la coesistenza, in modo compatibile, delle pertinenti attività settoriali, ridurre al massimo i conflitti tra queste attività nelle acque marine e nelle zone costiere e favorire la cooperazione transfrontaliera e la molteplicità di utilizzo dello stesso spazio marittimo da parte di settori diversi.**

2. *I piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere mirano a contribuire ai seguenti obiettivi dell'Unione:*

a) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici dell'Unione promuovendo lo sviluppo di fonti di energia marina, lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili, l'interconnessione delle reti energetiche e l'efficienza energetica;

a) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici dell'Unione promuovendo lo sviluppo di fonti di energia marina, lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili, l'interconnessione delle reti energetiche e l'efficienza energetica;

b) promuovere lo sviluppo del trasporto marittimo **e fornire rotte di navigazione efficaci ed economicamente efficienti** in tutta l'Europa, anche dal punto di vista dell'accessibilità dei porti **e** della sicurezza dei trasporti;

b) promuovere lo sviluppo del trasporto marittimo in tutta l'Europa, anche dal punto di vista dell'accessibilità dei porti, della sicurezza dei trasporti, **dei collegamenti multimodali e della sostenibilità;**

c) favorire lo sviluppo sostenibile **e la crescita** del settore della pesca e dell'acquacoltura, anche sotto il profilo dell'occupazione nel settore della pesca e nei settori connessi;

c) favorire lo sviluppo sostenibile del settore della pesca **e la crescita sostenibile di quello** dell'acquacoltura, anche sotto il profilo dell'occupazione nel settore della pesca e nei settori connessi;

Giovedì 12 dicembre 2013

Testo della Commissione

- d) garantire la conservazione, la tutela e il miglioramento dell'ambiente nonché un uso oculato e razionale delle risorse naturali, in particolare al fine di conseguire un buono stato ecologico, mettere freno alla perdita di biodiversità e al degrado dei servizi ecosistemici e ridurre i rischi di inquinamento;
- e) rendere le zone costiere e marine **resistenti** agli impatti climatici.

Emendamento

- d) garantire la conservazione, la tutela e il miglioramento dell'ambiente **attraverso una rete rappresentativa e coerente di zone protette** nonché un uso oculato, **precauzionale** e razionale delle risorse naturali, in particolare al fine di conseguire un buono stato ecologico, mettere freno alla perdita di biodiversità e al degrado dei servizi ecosistemici e ridurre **e prevenire** i rischi di inquinamento **delle zone costiere e marine**;
- e) rendere le zone costiere e marine **più resilienti** agli impatti **dei cambiamenti** climatici, **al fine di proteggere le zone costiere vulnerabili**.

3. I piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere possono avere la finalità di contribuire a ulteriori obiettivi nazionali, quali:

- a) **promuovere un'estrazione sostenibile delle materie prime;**
- b) **promuovere un turismo sostenibile;**
- c) **garantire la salvaguardia e la protezione del patrimonio culturale;**
- d) **garantire al pubblico la fruibilità di tali risorse a fini ricreativi e di altro genere;**
- e) **preservare le caratteristiche economiche e sociali tradizionali dell'economia marittima.**

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Articolo 6 — paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere definiscono fasi operative per conseguire gli obiettivi enunciati all'articolo 5, tenendo conto **di tutte le** attività e **le** misure ad essi applicabili.

Emendamento

1. Ogni Stato definisce fasi **procedurali** per conseguire gli obiettivi enunciati all'articolo 5, tenendo conto **delle** attività, **degli usi** e **delle** misure ad essi applicabili.

Giovedì 12 dicembre 2013

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 6 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

- b) garantire un'efficace **collaborazione transfrontaliera tra gli Stati membri e tra le autorità nazionali e le** parti interessate delle relative politiche settoriali;

Emendamento

- b) garantire un'efficace **partecipazione delle** parti interessate delle relative politiche settoriali **a norma dell'articolo 9;**

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 6 — paragrafo 2 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

- b bis) garantire un'efficace collaborazione transfrontaliera tra gli Stati membri a norma dell'articolo 12;**

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 6 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

- c) individuare gli effetti transnazionali dei piani di gestione dello spazio marittimo e delle strategie di gestione integrata delle zone costiere sulle acque marine e sulle zone costiere soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi situati nella stessa regione o sottoregione marina e nelle zone costiere corrispondenti e gestire tali effetti in cooperazione con le autorità competenti di tali paesi in conformità **degli articoli 12 e 13.**

Emendamento

- c) individuare gli effetti transnazionali dei piani di gestione dello spazio marittimo e delle strategie di gestione integrata delle zone costiere sulle acque marine e sulle zone costiere soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi situati nella stessa regione o sottoregione marina e nelle zone costiere corrispondenti e gestire tali effetti in cooperazione con le autorità competenti di tali paesi in conformità **dell'articolo 13.**

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 6 — paragrafo 2 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

- c bis) basarsi sui migliori dati disponibili, da un lato, e assicurare la necessaria flessibilità per tenere conto degli sviluppi futuri, dall'altro;**

Giovedì 12 dicembre 2013

Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 7 — paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I piani di gestione dello spazio marittimo contengono almeno una mappatura delle acque marine che individua la distribuzione spaziale e temporale, effettiva e potenziale, di tutte le attività **marittime** al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5.

Emendamento

1. I piani di gestione dello spazio marittimo contengono almeno una mappatura delle acque marine che individua la distribuzione spaziale e temporale, effettiva, **prevista** e potenziale, di tutte le attività **e utilizzi marittimi e delle importanti componenti ecosistemiche** al fine di conseguire gli obiettivi **unionali** di cui all'articolo 5.

Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 7 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Nel definire i piani di gestione dello spazio marittimo gli Stati membri prendono in considerazione **almeno le** seguenti attività:

Emendamento

2. Nel definire i piani di gestione dello spazio marittimo gli Stati membri prendono in considerazione, **tra gli altri, i** seguenti **utilizzi e** attività:

Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 7 — paragrafo 2 — lettere a-g

Testo della Commissione

- a) impianti per l'estrazione di energia **e** la produzione di energia rinnovabile;
- b) siti e infrastrutture per l'estrazione di petrolio **e** gas naturale;
- c) rotte di trasporto marittimo;
- d) tracciati per cavi e condutture sottomarini;
- e) zone di pesca;
- f) **siti** di acquacoltura;

Emendamento

- a) impianti per l'estrazione di energia, **per** la produzione di energia rinnovabile **e per il suo trasporto fino a terra**;
- b) siti e infrastrutture per **la prospezione e** l'estrazione di petrolio, gas naturale **e altre materie prime**;
- c) rotte di trasporto marittimo;
- d) tracciati per cavi e condutture sottomarini;
- e) zone di pesca **attuali e potenziali**;
- f) **zone** di acquacoltura;

Giovedì 12 dicembre 2013

Testo della Commissione	Emendamento
g) siti di conservazione della natura.	g) siti di protezione e conservazione della natura e delle specie, siti Natura 2000, altri ecosistemi marini sensibili e aree limitrofe, conformemente alla legislazione europea e nazionale;
	h) turismo marino e costiero;
	i) siti di protezione del patrimonio culturale;
	j) zone di addestramento militare.

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 8 — paragrafo 1

Testo della Commissione	Emendamento
1. Le strategie di gestione integrata delle zone costiere comprendono almeno un inventario delle misure esistenti applicate nelle zone costiere e un'analisi del fabbisogno di ulteriori azioni per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5. Le strategie prevedono l'attuazione di una politica integrata e intersettoriale e prendono in considerazione le interazioni tra le attività marittime e terrestri.	1. Al momento di introdurre la gestione integrata delle zone costiere gli Stati membri decidono di far ricorso a un insieme di prassi oppure a una o più strategie. Essi identificano le misure esistenti applicate nelle zone costiere e conducono un'analisi del fabbisogno di ulteriori azioni per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5. La gestione integrata delle zone costiere rafforza l'attuazione di una politica integrata e intersettoriale e prende in considerazione le interazioni tra le attività marittime e terrestri per assicurare l'interconnessione terra-mare.

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 8 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione	Emendamento
2. Nel definire le strategie di gestione integrata delle zone costiere gli Stati membri prendono in considerazione almeno le seguenti attività:	2. Nel definire le strategie di gestione integrata delle zone costiere gli Stati membri prendono in considerazione:

Giovedì 12 dicembre 2013

Emendamento 47**Proposta di direttiva****Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera a***Testo della Commissione**Emendamento*

a) uso di risorse naturali specifiche, inclusi gli impianti per l'estrazione di energia e la produzione di energia rinnovabile;

soppresso

Emendamento 48**Proposta di direttiva****Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera a bis (nuova)***Testo della Commissione**Emendamento*

a bis) prassi e strategie già definite in linea con la raccomandazione 2002/413/CE;

Emendamento 49**Proposta di direttiva****Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera a ter (nuova)***Testo della Commissione**Emendamento*

a ter) prassi, reti e meccanismi di collaborazione transfrontaliera in essere, sia formali che informali;

Emendamento 50**Proposta di direttiva****Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera a quater (nuova)***Testo della Commissione**Emendamento*

a quater) attività, impianti, strutture e infrastrutture pertinenti;

Emendamento 51**Proposta di direttiva****Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera b***Testo della Commissione**Emendamento*

b) sviluppo di infrastrutture, impianti energetici, trasporti, porti, opere marittime e altre strutture comprese le infrastrutture verdi;

soppresso

Giovedì 12 dicembre 2013

Emendamento 52
Proposta di direttiva
Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera c

*Testo della Commissione**c) agricoltura e industria;**Emendamento**soppresso*

Emendamento 53
Proposta di direttiva
Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera d

*Testo della Commissione**d) pesca e acquacoltura;**Emendamento**soppresso*

Emendamento 54
Proposta di direttiva
Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera e

*Testo della Commissione**e) conservazione, ripristino e gestione di ecosistemi costieri, servizi ecosistemici e siti naturali, paesaggi costieri e isole;**Emendamento**e) **protezione**, conservazione, ripristino e gestione di ecosistemi costieri, **delta e zone umide protetti**, servizi ecosistemici e siti naturali, paesaggi costieri e isole;*

Emendamento 55
Proposta di direttiva
Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera f

*Testo della Commissione**f) mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.**Emendamento**f) mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, **in particolare rafforzando la resilienza dell'ecosistema**;*

Giovedì 12 dicembre 2013

Emendamento 56
Proposta di direttiva
Articolo 9 — paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri predispongono le modalità di partecipazione del pubblico **affinché tutte** le parti **interessate possano contribuire** fin dalle fasi iniziali **all'**elaborazione dei piani di gestione dello spazio marittimo e delle strategie di gestione integrata delle zone costiere.

Emendamento

Gli Stati membri predispongono le modalità di partecipazione del pubblico, **informando e consultando** le parti, **le autorità e il pubblico interessato** fin dalle fasi iniziali **dell'**elaborazione dei piani di gestione dello spazio marittimo e delle strategie di gestione integrata delle zone costiere. **Gli Stati membri assicurano altresì che le parti, le autorità e gli altri soggetti interessati abbiano accesso ai risultati non appena disponibili.**

Emendamento 57
Proposta di direttiva
Articolo 9 — paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **La partecipazione del pubblico garantisce che le parti coinvolte e le autorità competenti, nonché gli altri soggetti interessati, siano consultati sui progetti di piani e strategie e abbiano accesso ai risultati non appena questi siano disponibili.**

Emendamento

soppresso

Emendamento 58
Proposta di direttiva
Articolo 9 — paragrafo 3

Testo della Commissione

3. **Nel definire i metodi di consultazione pubblica, gli Stati membri agiscono in conformità con le pertinenti disposizioni di altre normative dell'Unione.**

Emendamento

soppresso

Emendamento 59
Proposta di direttiva
Articolo 10 — paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri organizzano la raccolta dei migliori dati disponibili e lo scambio di informazioni necessari per i piani di gestione dello spazio marittimo e **le** strategie di gestione integrata delle zone costiere.

Emendamento

1. Gli Stati membri organizzano la raccolta **e l'impiego** dei migliori dati disponibili e lo scambio di informazioni necessari per i piani di gestione dello spazio marittimo e **l'attuazione delle** strategie di gestione integrata delle zone costiere.

Giovedì 12 dicembre 2013

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Articolo 10 — paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nell'organizzare la raccolta e lo scambio dei dati di cui al paragrafo 1, gli Stati membri si avvalgono, per quanto possibile, degli strumenti elaborati nell'ambito della politica marittima integrata.

Emendamento

3. Nell'organizzare la raccolta e lo scambio dei dati di cui al paragrafo 1, gli Stati membri si avvalgono, per quanto possibile, degli strumenti elaborati nell'ambito della politica marittima integrata **e di altre pertinenti politiche dell'Unione, come quelli indicati nella direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)** ^(27 bis)

^(27 bis) GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1.

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 11

Testo della Commissione

I piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere sono soggetti alle disposizioni della direttiva 2001/42/CE.

Emendamento

I piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere sono soggetti alle disposizioni della direttiva 2001/42/CE **nonché a quelle di cui all'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, ove applicabile.**

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 12 — paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ogni Stato membro che si affaccia su una zona costiera o una zona marittima di un altro Stato membro **coopera** per garantire che i piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere siano coerenti e coordinati nell'intera zona costiera o regione e/o sottoregione marina in questione. Tale cooperazione deve segnatamente tener conto di aspetti di natura transnazionale, quali le infrastrutture transfrontaliere.

Emendamento

1. Ogni Stato membro che si affaccia su una zona costiera o una zona marittima di un altro Stato membro **adotta tutte le necessarie iniziative di cooperazione** per garantire che i piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere siano coerenti e coordinati nell'intera zona costiera o regione e/o sottoregione marina in questione. Tale cooperazione deve segnatamente tener conto di aspetti di natura transnazionale, quali le infrastrutture transfrontaliere, **e mirare a una visione comune per tutte le strategie di bacino attuali e future.**

Giovedì 12 dicembre 2013

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 12 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Per consentire un'effettiva cooperazione, gli Stati membri coordinano, laddove possibile, la tempistica dei nuovi piani di gestione dello spazio marittimo o i cicli di revisione di quelli esistenti.

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Articolo 12 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) strutture regionali di cooperazione istituzionale che si occupino della zona costiera o della regione o sottoregione marina interessata, o

a) **convenzioni marittime regionali o altre** strutture regionali di cooperazione istituzionale che si occupino della zona costiera o della regione o sottoregione marina interessata, o

Emendamento 65

Proposta di direttiva

Articolo 12 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) una rete **specificata** di autorità competenti degli Stati membri che si occupi della regione e/o sottoregione marina in questione.

b) una rete di autorità competenti degli Stati membri che si occupi della **zona costiera, della** regione e/o sottoregione marina in questione, **oppure**

Emendamento 66

Proposta di direttiva

Articolo 12 — paragrafo 2 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) qualsiasi altro approccio che soddisfi i requisiti del paragrafo 1.

Giovedì 12 dicembre 2013

Emendamento 67
Proposta di direttiva
Articolo 13

Testo della Commissione

Gli Stati membri che confinano con una zona costiera o una zona marittima di un paese terzo si adoperano per coordinare **con tale paese i loro** piani di gestione dello spazio marittimo e le **loro** strategie di gestione integrata delle zone costiere nella regione o sottoregione marina interessata e nella zona costiera corrispondente.

Emendamento

Gli Stati membri che confinano con una zona costiera o una zona marittima di un paese terzo **consultano tale paese e** si adoperano per **cooperare e** coordinare con **lo stesso** i piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere nella regione o sottoregione marina interessata e nella zona costiera corrispondente, **nel rispetto delle convenzioni e delle disposizioni internazionali marittime.**

Emendamento 87
Proposta di direttiva
Articolo 14

Testo della Commissione

1. Ogni Stato membro è tenuto a designare, per ciascuna zona costiera e per ciascuna regione **o sottoregione** marina interessata, l'autorità o le autorità **competenti per l'attuazione** della presente direttiva, anche per quanto concerne la cooperazione con altri Stati membri ai sensi dell'articolo 12 e la cooperazione con i paesi terzi ai sensi dell'articolo 13.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco delle autorità **competenti**, unitamente alle informazioni indicate nell'allegato I della presente direttiva.

3. Gli Stati membri inviano nel contempo alla Commissione un elenco delle proprie autorità competenti responsabili per gli organismi internazionali di cui fanno parte e che sono interessati dall'attuazione della presente direttiva.

4. In caso di modifica delle informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1, ogni Stato membro ne informa la Commissione entro sei mesi dalla data in cui la modifica prende effetto.

Emendamento

1. Ogni Stato membro è tenuto a designare, per ciascuna zona costiera e per ciascuna regione marina interessata, l'autorità o le autorità **incaricate dell'attuazione** della presente direttiva, anche per quanto concerne la cooperazione con altri Stati membri ai sensi dell'articolo 12 e la cooperazione con i paesi terzi ai sensi dell'articolo 13.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco delle autorità **incaricate**, unitamente alle informazioni indicate nell'allegato I della presente direttiva.

3. Gli Stati membri inviano nel contempo alla Commissione un elenco delle proprie autorità competenti responsabili per gli organismi internazionali di cui fanno parte e che sono interessati dall'attuazione della presente direttiva.

4. In caso di modifica delle informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1, ogni Stato membro ne informa la Commissione entro sei mesi dalla data in cui la modifica prende effetto.

4 bis. In linea con il principio di sussidiarietà, ciascuno Stato membro può designare le proprie autorità incaricate, nel rispetto dei livelli istituzionali e di governance costituiti.

Giovedì 12 dicembre 2013

Emendamento 68

Proposta di direttiva

Articolo 15 — paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La relazione contiene almeno informazioni sull'attuazione degli articoli da 6 a 13.

Emendamento

2. La relazione contiene almeno informazioni sull'attuazione degli articoli da 6 a 13. **Laddove possibile, il contenuto e il formato della relazione sono armonizzati con le pertinenti specifiche della direttiva 2008/56/CE.**

Emendamento 69

Proposta di direttiva

Articolo 15 — paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione presenta una relazione intermedia al Parlamento europeo e al Consiglio che evidenzia i progressi compiuti nell'attuazione della presente direttiva.

Emendamento

3. **Almeno un anno dopo il termine per l'adozione dei piani di gestione dello spazio marittimo e delle strategie di gestione integrata delle zone costiere, la** Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia che evidenzia i progressi compiuti nell'attuazione della presente direttiva.

Emendamento 70

Proposta di direttiva

Articolo 16 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

1. La Commissione può adottare mediante atti di esecuzione:

Emendamento

1. La Commissione può, **fatte salve le specifiche che riguardano la sostanza dei piani e delle strategie,** adottare mediante atti di esecuzione:

Emendamento 71

Proposta di direttiva

Articolo 16 — paragrafo 1 — lettera a — parte introduttiva

Testo della Commissione

a) specifiche **operative** per la gestione dei dati di cui all'articolo 10, a condizione che esse non siano state stabilite da **altre normative** dell'Unione quali la direttiva 2007/2/CE o la direttiva 2008/56/CE, con riguardo a

Emendamento

a) specifiche **di processo** per la gestione dei dati di cui all'articolo 10, a condizione che esse non siano state stabilite da **altri atti giuridici** dell'Unione quali la direttiva 2007/2/CE o la direttiva 2008/56/CE, con riguardo a

Giovedì 12 dicembre 2013

Emendamento 72

Proposta di direttiva

Articolo 16 — paragrafo 1 — lettera a — trattino 1

Testo della Commissione

— **la** condivisione dei dati e l'interfaccia con i processi di gestione e raccolta dei dati **esistenti**, e

Emendamento

— **l'efficace** condivisione dei dati e l'interfaccia con i **sistemi attualmente utilizzati per i** processi di gestione e raccolta dei dati, e

Emendamento 73

Proposta di direttiva

Articolo 16 — paragrafo 1 — lettera b — parte introduttiva

Testo della Commissione

b) le fasi **operative per la** redazione e **la** comunicazione di relazioni in merito ai piani di gestione dello spazio marittimo e alle strategie di gestione integrata delle zone costiere con riguardo a:

Emendamento

b) le fasi **di processo che contribuiscono all'adozione e alla** comunicazione di relazioni in merito ai piani di gestione dello spazio marittimo e alle strategie di gestione integrata delle zone costiere con riguardo a:

Emendamento 74

Proposta di direttiva

Articolo 16 — paragrafo 1 — lettera b — trattino 3

Testo della Commissione

— modalità di cooperazione transfrontaliera;

Emendamento

— **le** modalità di cooperazione transfrontaliera **più efficaci**;

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Articolo 16 — paragrafo 1 — lettera b — trattino 4

Testo della Commissione

— **consultazione pubblica.**

Emendamento

soppresso

Emendamento 76

Proposta di direttiva

Articolo 17 — paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al paragrafo **1**, si applica l'**articolo 5** del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al **presente** paragrafo, si applica l'**articolo 5** del regolamento (UE) n. 182/2011.

Giovedì 12 dicembre 2013

Emendamento 77**Proposta di direttiva****Articolo 18 — paragrafo 2***Testo della Commissione*

2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della **loro** pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Emendamento

2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1 **a seguito dell'entrata in vigore della presente direttiva**, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Emendamento 78**Proposta di direttiva****Articolo 18 — paragrafo 4***Testo della Commissione*

4. I piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sono stabiliti entro **36** mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento

4. I piani di gestione dello spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle zone costiere di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sono stabiliti entro **48** mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento 79**Proposta di direttiva****Articolo 18 — paragrafo 5***Testo della Commissione*

5. Le relazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, sono trasmesse al massimo entro **42 mesi** dall'entrata in vigore della direttiva e, successivamente, ogni 6 anni.

Emendamento

5. Le relazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, sono trasmesse al massimo entro **54 mesi** dall'entrata in vigore della **presente** direttiva e, successivamente, ogni 6 anni.

Emendamento 80**Proposta di direttiva****Articolo 18 — paragrafo 6***Testo della Commissione*

6. Le relazioni intermedie di cui all'articolo 15, paragrafo 3, sono trasmesse al massimo entro 6 mesi dalla data di cui al paragrafo 5 e, successivamente, ogni **6 anni**.

Emendamento

6. Le relazioni intermedie di cui all'articolo 15, paragrafo 3, sono trasmesse al massimo entro 6 mesi dalla data di cui al paragrafo 5 e, successivamente, ogni **4 anni**.

Giovedì 12 dicembre 2013

Emendamento 81

Proposta di direttiva

Articolo 18 — paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. *Gli obblighi di recepimento previsti dalla presente direttiva non si applicano agli Stati membri senza sbocchi sul mare.*

Giovedì 12 dicembre 2013

P7_TA(2013)0589

Modifica di determinate direttive nei settori dell'ambiente, dell'agricoltura, della politica sociale e della sanità pubblica a motivo del cambiamento di status di Mayotte *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica determinate direttive nei settori dell'ambiente, dell'agricoltura, della politica sociale e della sanità pubblica a motivo del cambiamento di status di Mayotte nei confronti dell'Unione (COM(2013)0418 — C7-0176/2013 — 2013/0192(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 468/83)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0418),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 114, l'articolo 153, paragrafo 2, l'articolo 168 e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0176/2013),
 - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
 - viste la lettera del Consiglio del 10 ottobre 2013 ⁽¹⁾,
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2013 ⁽²⁾,
 - visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0399/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2013)0192

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 dicembre 2013 in vista dell'adozione della direttiva 2013/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica determinate direttive nei settori dell'ambiente, dell'agricoltura, della politica sociale e della sanità pubblica a motivo del cambiamento di status di Mayotte nei confronti dell'Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

⁽¹⁾ Punto 4 del processo verbale del 21 ottobre 2013 (P7_PV(2013)10-21).

⁽²⁾ GU C 341 del 21.11.2013, pag. 97.

Giovedì 12 dicembre 2013

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 114, l'articolo 153, paragrafo 2, l'articolo 168 e l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Tramite la decisione 2012/419/UE ⁽³⁾, il Consiglio europeo ha deciso di modificare lo status di Mayotte nei confronti dell'Unione europea con effetto dal 1° gennaio 2014. A partire da tale data Mayotte cesserà pertanto di essere un **paese o territorio d'oltremare ai sensi dell'articolo 198 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)** e diventerà una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 e dell'articolo 355, paragrafo 1, ~~del trattato sul funzionamento dell'Unione europea TFUE. A seguito di tale cambiamento dello status giuridico di Mayotte, il~~ diritto dell'Unione sarà applicabile a Mayotte a partire ~~da tale data~~ **dal 1° gennaio 2014**. Risulta appropriato adottare alcuni provvedimenti specifici giustificati dalla particolare situazione **strutturale, sociale, ambientale ed economica** di Mayotte **e dal suo nuovo status di regione ultraperiferica**, in diversi settori. [Em. 1]
- (2) È opportuno tener conto della situazione particolare di Mayotte per quanto riguarda lo stato dell'ambiente, in quanto la realizzazione degli obiettivi ambientali stabiliti dal diritto dell'Unione richiede considerevoli miglioramenti dello stato dell'ambiente, per i quali è necessario più tempo. È opportuno adottare, entro termini temporali specifici, provvedimenti concreti per il miglioramento graduale dell'ambiente.
- (3) Al fine di soddisfare le prescrizioni della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane ⁽⁴⁾, si rende necessaria l'adozione di provvedimenti per garantire che gli agglomerati urbani a Mayotte siano dotati di reti fognarie per le acque reflue urbane. Tali provvedimenti richiedono lavori di infrastruttura, che devono seguire procedure amministrative e di pianificazione adeguate, oltre a richiedere sistemi di misurazione e monitoraggio degli scarichi di acque reflue urbane. È pertanto necessario accordare alla Francia un periodo di tempo sufficiente a permetterle di soddisfare tali prescrizioni.
- (4) Nel settore agricolo, per quanto riguarda la direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole ⁽⁵⁾, va notato che a Mayotte le galline ovaiole sono allevate in gabbie non modificate. Considerando **le restrizioni economiche e sociali a Mayotte**, l'ingente lavoro preparatorio ed i notevoli investimenti richiesti per sostituire le gabbie non modificate con gabbie modificate o altri sistemi alternativi, risulta necessario, in relazione alle galline ovaiole attive il 1° gennaio 2014, differire il divieto di utilizzare gabbie non modificate per un periodo non superiore ai ~~12 mesi~~ **quattro anni** a partire da tale data. La sostituzione delle gabbie deve essere evitata durante il ciclo di deposizione delle galline ovaiole. Al fine di evitare qualsiasi distorsione della concorrenza, le uova prodotte negli stabilimenti dotati di gabbie non modificate devono essere commercializzate solamente sul mercato locale di Mayotte. Al fine di agevolare i controlli necessari, le uova prodotte in gabbie non modificate devono recare un marchio speciale. [Em. 2]
- (5) In riferimento alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ⁽⁶⁾, un'adeguata attuazione di tale direttiva per quanto concerne i piani di gestione dei bacini idrografici richiede l'adozione e l'attuazione, da parte della Francia, di piani di gestione che stabiliscano misure tecniche ed amministrative atte a raggiungere un buono stato delle acque e a prevenire il deterioramento del corpo idrico superficiale. È necessario accordare un periodo di tempo sufficiente a permettere l'adozione e l'attuazione di tali provvedimenti.

⁽¹⁾ GU C 341 del 21.11.2013, pag. 97.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013.

⁽³⁾ GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131.

⁽⁴⁾ GU L 135 del 30.5.1991, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53.

⁽⁶⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

Giovedì 12 dicembre 2013

- (6) In relazione alla direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE ⁽¹⁾, la situazione attuale delle acque superficiali a Mayotte è tale da richiedere un miglioramento considerevole al fine di ottemperare alle prescrizioni di tale direttiva. La qualità delle acque di balneazione dipende direttamente dal trattamento delle acque reflue urbane, e le disposizioni della direttiva 2006/7/CE possono essere soddisfatte solo in modo progressivo, una volta che gli agglomerati urbani che incidono sulla qualità delle acque reflue urbane siano in condizioni di rispettare le prescrizioni di cui alla direttiva 91/271/CEE. Risulta pertanto necessario adottare termini temporali specifici per permettere alla Francia di conformarsi agli standard dell'Unione in relazione alla qualità delle acque di balneazione a Mayotte **in quanto nuova regione ultraperiferica e data la sua particolare situazione sociale, ambientale ed economica.** [Em. 3]
- (7) Nel settore della politica sociale, vanno tenute in considerazione le difficoltà a cui la Francia va incontro per attuare a Mayotte, a partire dal 1° gennaio 2014, la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) ⁽²⁾. **Data la sua particolare situazione attuale sul piano sociale ed economico,** non esistono a Mayotte strutture tecniche per l'attuazione dei provvedimenti richiesti per conformarsi a tale direttiva nel settore delle radiazioni ottiche artificiali. È pertanto ~~possibile~~ **opportuno** accordare alla Francia una deroga a determinate disposizioni di tale direttiva fino al 31 dicembre 2017, a condizione che tali strutture non siano disponibili a Mayotte e fatti salvi i principi generali di protezione e prevenzione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori. [Em. 4]
- (8) Per garantire un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, è opportuno che siano garantite le consultazioni con le parti sociali, che i rischi derivanti da tale deroga siano ridotti al minimo, e che i lavoratori interessati beneficino di una sorveglianza sanitaria accresciuta. È importante ridurre al minimo la durata di tale deroga. Risulta quindi opportuno rivedere su base annuale i provvedimenti nazionali di deroga e ritirarli non appena siano venute meno le circostanze che li giustificano.
- (9) Per quanto riguarda la direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera ⁽³⁾, il recepimento di quest'ultima richiede una serie di adeguamenti atti a garantire la continuità dell'assistenza e la comunicazione ai pazienti. Risulta pertanto appropriato accordare alla Francia un periodo supplementare della durata di 30 mesi a partire dal 1° gennaio 2014 per dare attuazione alle disposizioni necessarie per conformarsi a tale direttiva in relazione a Mayotte.
- (10) Occorre pertanto modificare di conseguenza le direttive 91/271/CEE, 1999/74/CE, 2000/60/CE, 2006/7/CE, 2006/25/CE e 2011/24/UE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 91/271/CEE

La direttiva 91/271/CE è così modificata:

1) all'articolo 3 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. In deroga a quanto disposto dal primo e dal secondo comma del paragrafo 1, per quanto concerne Mayotte la Francia garantisce che tutti gli agglomerati urbani siano dotati delle reti fognarie per le acque reflue urbane:

— entro il 31 dicembre 2020 per gli agglomerati urbani con oltre ~~10 000~~ **15 000** a.e., che generano almeno il 70 % del carico di Mayotte; [Em. 5]

— entro il 31 dicembre 2027 per tutti gli altri agglomerati urbani **con oltre 2 000 a.e.**»; [Em. 6]

2) all'articolo 4 è inserito il paragrafo seguente:

⁽¹⁾ GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37.

⁽²⁾ GU L 114 del 27.4.2006, pag. 38.

⁽³⁾ GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45.

Giovedì 12 dicembre 2013

«1 bis. In deroga al disposto del paragrafo 1, per quanto concerne Mayotte, la Francia garantisce che le acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento secondario o a un trattamento equivalente:

- entro il 31 dicembre 2020 per gli agglomerati urbani con oltre 15 000 a.e., che, insieme agli agglomerati urbani di cui all'articolo 5, paragrafo 2 bis, generano almeno il 70 % del carico di Mayotte;
- entro il 31 dicembre 2027 per tutti gli ~~altri~~ agglomerati urbani **con oltre 2 000 a.e.**; [Em. 7]

3) l'articolo 5 è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 2, per quanto riguarda Mayotte la Francia garantisce che le acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, a un trattamento più rigoroso di quello descritto all'articolo 4:

- entro il 31 dicembre 2020 per gli agglomerati urbani con oltre ~~10 000~~ **15 000** a.e., che, insieme agli agglomerati urbani di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis, generano almeno il 70 % del carico di Mayotte; [Em. 8]
- entro il 31 dicembre 2027 per ~~tutti~~ ~~gli altri~~ agglomerati urbani **con oltre 2 000 a.e.**; [Em. 9]

3 bis) all'articolo 7 è aggiunto il comma seguente:

«In deroga al primo comma, il termine ivi riferito, per quanto concerne Mayotte, è il 31 dicembre 2027.»; [Em. 10]

4) l'articolo 17 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«In deroga a quanto disposto dal primo comma, entro il 30 giugno 2014 la Francia istituisce un programma per l'attuazione della presente direttiva per quanto riguarda Mayotte.»

b) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«In deroga a quanto disposto dal primo comma, entro il 31 dicembre 2014 la Francia fornisce alla Commissione le informazioni sul programma relativo a Mayotte.»

Articolo 2

Modifica della direttiva 1999/74/CE

All'articolo 5 della direttiva 1999/74/CE è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 2, le galline ovaiole ~~attive~~ a Mayotte ~~il 1^o gennaio 2014 e~~ **possono continuare a essere** allevate ~~a tale data~~ nelle gabbie di cui al presente capo ~~possono continuare ad essere allevate in tali gabbie~~ fino al 31 dicembre ~~2014~~ **2017**. [Em. 11]

La costruzione o la messa in funzione per la prima volta delle gabbie di cui al presente capo è vietata a partire dal 1^o gennaio 2014.

Le uova provenienti da allevamenti di galline ovaiole che impiegano le gabbie di cui al presente capo sono commercializzate solamente sul mercato locale di Mayotte. Tali uova ed i relativi imballaggi sono chiaramente identificati con un marchio speciale che rende possibili i controlli necessari. Una descrizione precisa di tale marchio speciale è comunicata alla Commissione entro il 1^o gennaio 2014.»

Giovedì 12 dicembre 2013

Articolo 3

Modifiche della direttiva 2000/60/CE

La direttiva 2000/60/CE è così modificata:

1) l'articolo 4 è così modificato:

a) al paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Per quanto riguarda Mayotte, la scadenza di cui alla lettera a), punto ii), alla lettera a), punto iii), alla lettera b), punto ii) ed alla lettera c) è il 22 dicembre 2021.»;

b) al paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:

«A condizione che non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico in questione, i termini fissati dal paragrafo 1 possono essere prorogati allo scopo di garantire una realizzazione graduale degli obiettivi per quanto riguarda i corpi idrici, qualora sussistano tutte le seguenti condizioni:»;

2) l'articolo 11 è così modificato:

a) al paragrafo 7, è aggiunto il comma seguente:

«Per quanto riguarda Mayotte, i termini di cui al primo comma sono rispettivamente il 22 dicembre 2015 e il 22 dicembre 2018.»;

b) al paragrafo 8, è aggiunto il comma seguente:

«Per quanto riguarda Mayotte, il termine di cui al primo comma è il 22 dicembre 2021.»;

3) l'articolo 13 è così modificato:

a) al paragrafo 6, è aggiunto il comma seguente:

«Per quanto riguarda Mayotte, il termine di cui al primo comma è il 22 dicembre 2015.»;

b) al paragrafo 7, è aggiunto il comma seguente:

«Per quanto riguarda Mayotte, il termine di cui al primo comma è il 22 dicembre 2021.».

Articolo 4

Modifiche della direttiva 2006/7/CE

La direttiva 2006/7/CE è così modificata:

1) l'articolo 5 è così modificato:

a) al paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Per quanto riguarda Mayotte, il termine di cui al primo comma è il 31 dicembre 2019.»;

b) al paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

«Per quanto riguarda Mayotte, il termine di cui al primo comma è il 31 dicembre 2031.»;

2) all'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Per quanto riguarda Mayotte, il termine di cui al primo comma è il 30 giugno 2015.»;

3) all'articolo 13, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Per quanto riguarda Mayotte, il termine di cui al primo comma è il 30 giugno 2014.».

Articolo 5

Modifica della direttiva 2006/25/CE

Nella direttiva 2006/25/CE è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 14 bis

1. Fatti salvi i principi generali di protezione e prevenzione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, fino al 31 dicembre 2017 la Francia può derogare all'applicazione delle disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva a Mayotte a condizione che tale applicazione richieda strutture tecniche che non siano disponibili a Mayotte.

Giovedì 12 dicembre 2013

Il primo comma non si applica agli obblighi stabiliti dall'articolo 5, paragrafo 1, della presente direttiva, come pure alle disposizioni della presente direttiva che rispecchiano i principi generali stabiliti dalla direttiva 89/391/CEE.

2. Qualsiasi deroga alla presente direttiva che derivi dall'applicazione di misure in vigore il 1° gennaio 2014 o dall'adozione di nuovi provvedimenti è preceduta da una consultazione con le parti sociali conformemente alle legislazioni ed alle prassi nazionali. Tali deroghe sono applicate in base a condizioni che, tenendo conto delle particolari circostanze esistenti a Mayotte, garantiscano che i relativi rischi per i lavoratori siano ridotti al minimo e che questi ultimi beneficino di una sorveglianza sanitaria accresciuta.

3. I provvedimenti nazionali in deroga sono oggetto di revisione annuale, previa consultazione con le parti sociali, e sono ritirati appena vengono meno le circostanze che li giustificano.».

Articolo 6

Modifiche della direttiva 2011/24/UE

All'articolo 21 della direttiva 2011/24/UE è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. In deroga a quanto disposto dalla prima frase del paragrafo 1, entro il 30 giugno 2016 la Francia mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva per quanto riguarda Mayotte.».

Articolo 7

Recepimento

1. La Francia adotta e pubblica le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva come segue:

- a) per quanto concerne l'articolo 1, paragrafo 1 e gli articoli 2 e 3, entro il 31 dicembre 2018;
- b) per quanto concerne l'articolo 1, paragrafo 4, rispettivamente entro le date di cui alle lettere a) e b);
- c) per quanto concerne l'articolo 2, entro il 1° gennaio 2014;
- d) per quanto concerne l'articolo 3, paragrafo 1, entro il 31 dicembre 2018;
- e) per quanto concerne l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, entro le date di cui al medesimo articolo;
- f) per quanto concerne l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), entro il 31 dicembre 2018;
- g) per quanto concerne l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), entro il 30 giugno 2021;
- h) per quanto concerne l'articolo 4, paragrafi 2 e 3, entro le date di cui al medesimo articolo;
- i) per quanto concerne l'articolo 5, entro il 1° gennaio 2014, tranne nel caso in cui la Francia non ricorra alla possibilità prevista da tale articolo;
- j) per quanto concerne l'articolo 6, entro la data di cui al medesimo articolo.

La Francia comunica immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando la Francia adotta tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dalla Francia.

2. La Francia comunica alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Giovedì 12 dicembre 2013

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ~~ventesimo~~ ^{ventesimo} giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014. [Em. 12]

Articolo 9

Destinatario

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

Giovedì 12 dicembre 2013

P7_TA(2013)0590

Azione dell'Unione «Capitali europee della cultura» per gli anni 2020-2033 *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'azione dell'Unione «Capitali europee della cultura» per gli anni dal 2020 al 2033 (COM(2012)0407 — C7-0198/2012 — 2012/0199(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 468/84)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0407),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 167, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0198/2012),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti i pareri del Comitato delle regioni del 15 febbraio 2012 ⁽¹⁾ e del 30 novembre 2012 ⁽²⁾,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A7-0226/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2012)0199

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 dicembre 2013 in vista dell'adozione della decisione n. .../2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'azione dell'Unione «Capitali europee della cultura» per gli anni dal 2020 al 2033 e che abroga la decisione n. 1622/2006/CE

[Emendamento 84 (*)]

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 167, paragrafo 5, primo trattino,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visti i pareri del Comitato delle regioni ⁽¹⁾,

⁽¹⁾ GU C 113 del 18.4.2012, pag. 17.

⁽²⁾ GU C 17 del 19.1.2013, pag. 97.

^(*) Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in **grassetto corsivo** e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ■.

⁽¹⁾ **GU C 113 del 18.4.2012, pag. 17 e GU C 17 del 19.1.2013, pag. 97.**

Giovedì 12 dicembre 2013

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ha lo scopo di creare un'unione sempre più stretta tra i popoli europei e assegna all'Unione, tra l'altro, il compito di contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune. A tale riguardo, se necessario, l'Unione appoggia ed integra l'azione degli Stati membri intesa a migliorare la conoscenza e a diffondere la cultura e la storia dei popoli europei.
- (2) La comunicazione della Commissione ⁽²⁾ su un'agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione ⁽³⁾, adottata dal Consiglio con la risoluzione del 16 novembre 2007 ⁽⁴⁾ e dal Parlamento europeo con la sua **risoluzione del 10 aprile 2008** ⁽⁵⁾, stabilisce gli obiettivi per le attività future dell'Unione in ambito culturale. Tali attività devono promuovere la diversità culturale e il dialogo interculturale. Devono inoltre promuovere la cultura quale catalizzatore della creatività nel quadro della strategia per la crescita e l'occupazione, nonché come elemento essenziale delle relazioni internazionali dell'UE.
- (2 bis) **La convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, entrata in vigore il 18 marzo 2007 e a cui l'Unione aderisce, mira a tutelare e promuovere la diversità culturale, a incoraggiare l'interculturalità e a svolgere un'opera di sensibilizzazione al valore della diversità culturale a livello locale, nazionale e internazionale.**
- (3) La decisione n. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ ha istituito un'azione comunitaria a favore della manifestazione «Capitale europea della cultura» per gli anni dal 2007 al 2019.
- (4) Le valutazioni delle Capitali europee della cultura e la consultazione pubblica sul futuro dell'azione dopo il 2019 hanno dimostrato che la manifestazione è diventata progressivamente una delle iniziative culturali più ambiziose e apprezzate in Europa.
- (5) Agli obiettivi iniziali delle Capitali europee della cultura, che erano la valorizzazione della ricchezza e della diversità delle culture europee e delle loro caratteristiche comuni nonché la promozione di una maggiore comprensione reciproca tra i cittadini europei, le città cui è stato attribuito il titolo hanno progressivamente aggiunto una nuova dimensione utilizzando l'effetto incentivante del titolo per stimolare uno sviluppo più generale della città **conformemente alle loro rispettive strategie e priorità.**
- (6) **Gli obiettivi dell'azione «Capitali europee della cultura» sono pienamente in linea con quelli del programma Europa creativa istituito dal regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, che mira a preservare, sviluppare e promuovere la diversità culturale e linguistica europea, a promuovere il patrimonio culturale europeo e a rafforzare la competitività dei settori culturale e creativo europei, segnatamente di quello audiovisivo, al fine di sostenere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Contribuiscono altresì a rafforzare il sentimento di appartenenza a uno spazio culturale comune, stimolando inoltre il dialogo interculturale e la comprensione reciproca.**
- (6 bis) **Per conseguire tali obiettivi, è importante che le città che detengono il titolo si adoperino per stabilire collegamenti tra i loro settori culturali e creativi, da un lato, e settori quali l'istruzione, la ricerca, l'ambiente, lo sviluppo urbano o il turismo culturale, dall'altro. In particolare, i dati acquisiti in passato dimostrano la potenziale capacità delle Capitali europee della cultura di fungere da catalizzatori dello sviluppo locale e del**

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013.

⁽²⁾ GU C 287 del 29.11.2007, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 247 E del 15.10.2009, pag. 32.

⁽⁴⁾ Decisione n. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione «La capitale europea della cultura» per gli anni dal 2007 al 2019 (GU L 304 del 3.11.2006, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221).

Giovedì 12 dicembre 2013

turismo culturale, come evidenziato nella comunicazione della Commissione del 30 giugno 2010 dal titolo «Europa, prima destinazione turistica mondiale — Un nuovo quadro politico per il turismo europeo», accolta positivamente dal Consiglio nelle sue conclusioni del 12 ottobre 2010⁽¹⁾ e approvata dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 27 settembre 2011⁽²⁾.

- (6 ter) *È altresì importante che le città che detengono il titolo promuovano l'integrazione sociale e le pari opportunità e che compiano tutto ciò che è in loro potere per garantire la massima partecipazione possibile di tutti i componenti della società civile alla preparazione e all'attuazione del programma culturale, prestando particolare attenzione ai gruppi emarginati e svantaggiati.*
- (7) Le valutazioni e la consultazione pubblica hanno dimostrato **in modo convincente** che le Capitali europee della cultura possono offrire notevoli vantaggi se il progetto è pianificato con cura. Pur restando innanzitutto un'iniziativa culturale, la manifestazione può anche avere importanti ripercussioni positive a livello sociale ed economico, in particolare se inserita in una strategia di sviluppo a lungo termine basata sulla cultura nella città interessata.
- (8) **L'azione** «Capitale europea della cultura» comporta tuttavia anche notevoli difficoltà. L'organizzazione di un programma culturale della durata di un anno è un compito impegnativo e alcune Capitali **europee della cultura** sono riuscite meglio di altre a sfruttare le potenzialità offerte dal titolo. È quindi opportuno consolidare l'azione per aiutare tutte le città a sfruttare pienamente il titolo.
- (9) Il titolo di Capitale europea della cultura dovrebbe continuare a essere riservato alle città, **a prescindere dalle loro dimensioni**, ma è opportuno che **esse** mantengano la possibilità di coinvolgere le **zone** circostanti per raggiungere un pubblico più vasto e amplificare l'impatto della manifestazione.
- (10) L'attribuzione del titolo di Capitale europea della cultura dovrebbe continuare a basarsi su un programma culturale creato appositamente per **la** manifestazione, **che dovrebbe essere caratterizzata** da una forte dimensione europea **■**. **Il programma dovrebbe altresì rientrare in una strategia a più lungo termine, con effetti sostenibili per lo sviluppo dell'ambiente economico, culturale e sociale a livello locale.**
- (11) Il processo di selezione in due fasi, realizzato da un panel europeo di esperti indipendenti (**«panel»**) sulla base di un elenco cronologico di Stati membri, ha dato prova di equità e trasparenza. Esso ha consentito alle città di migliorare le loro candidature tra la fase di preselezione e quella della selezione finale grazie ai pareri espressi dagli esperti del panel e ha garantito una ripartizione equa delle Capitali **europee della cultura** in tutti gli Stati membri. **Inoltre, al fine di garantire la continuità dell'azione ed evitare la perdita di esperienza e conoscenze che si verificherebbe in caso di sostituzione simultanea di tutti i membri del panel, è opportuno che questi ultimi siano sostituiti in maniera scaglionata.**
- (11 bis) *È opportuno continuare ad assicurare la competenza nazionale, consentendo agli Stati membri di designare un massimo di due membri consultivi al panel, addetti alla selezione e al monitoraggio delle città.*
- (12) È opportuno che i criteri di selezione siano formulati in modo più preciso per orientare meglio le città candidate **riguardo alle finalità e ai requisiti cui devono conformarsi per ottenere il titolo di Capitale europea della cultura. Occorre altresì che i criteri in questione siano più facilmente misurabili** per aiutare il panel **■** nella selezione e nel monitoraggio delle città. **In tal senso è opportuno porre un accento particolare sui programmi presentati dalle città candidate nel settore delle attività legate al titolo e iscritte in una strategia di politica culturale a lungo termine, in grado di avere effetti culturali, economici e sociali.**
- (13) La fase di preparazione che intercorre fra la nomina di una città e l'anno della manifestazione è di importanza fondamentale per il successo di una Capitale europea della cultura. Le parti interessate concordano ampiamente sulla grande utilità per le città delle misure di accompagnamento introdotte dalla decisione n. 1622/2006/CE. È opportuno rafforzare ulteriormente tali misure, in particolare aumentando la frequenza delle riunioni di monitoraggio e delle visite alle città da parte dei membri del panel e consolidando ancora di più lo scambio di esperienze tra Capitali **europee della cultura** passate, presenti e future, come pure fra città candidate. **Le città designate possono altresì creare ulteriori collegamenti con altre Capitali europee della cultura.**

⁽¹⁾ 14944/10.

⁽²⁾ GU C 56 E del 26.2.2013, pag. 41.

Giovedì 12 dicembre 2013

- (14) Il premio Melina Mercouri ha acquistato un forte valore simbolico, che va ben oltre la somma effettiva che può essere versata dalla Commissione. Per assicurarsi che le città nominate rispettino i propri impegni, le condizioni per il versamento della somma relativa al premio devono tuttavia essere più rigorose e precise.
- (14 bis) ***È opportuno che le città candidate prendano in esame la possibilità, se del caso, di avvalersi del sostegno finanziario dell'Unione a titolo dei suoi programmi e fondi.***
- (15) È importante che le città interessate pongano in risalto in tutto il materiale di comunicazione che le Capitali europee della cultura ***costituiscono un'azione*** dell'Unione.
- (16) Le valutazioni dei risultati delle precedenti Capitali europee della cultura realizzate dalla Commissione non possono fornire dati primari sull'impatto del titolo e si basano sui dati raccolti a livello locale. Le città stesse devono pertanto essere i soggetti principali nel processo di valutazione e predisporre meccanismi efficaci di misurazione.
- (17) L'esperienza ***passata*** ha dimostrato che la partecipazione dei paesi candidati può contribuire ad avvicinarli all'Unione mettendo in evidenza gli aspetti comuni delle culture europee. È quindi opportuno aprire nuovamente le Capitali europee della cultura alla partecipazione dei paesi candidati e potenziali candidati dopo il 2019.
- (17 bis) ***Tuttavia, per motivi di equità rispetto alle città degli Stati membri, le città dei paesi candidati e potenziali candidati dovrebbero essere autorizzate a partecipare ad un solo concorso nel periodo dal 2020 al 2033. Sempre per motivi di equità nei confronti degli Stati membri, ogni paese candidato o potenziale candidato dovrebbe essere autorizzato a ospitare la manifestazione una sola volta nel periodo dal 2020 al 2033. Pertanto, alle città dei paesi candidati e potenziali candidati cui è già stato attribuito il titolo durante il periodo oggetto della presente decisione non è consentito partecipare ai concorsi successivi nel corso del medesimo periodo.***
- (18) È opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione della presente decisione e, in particolare, delle disposizioni riguardanti la nomina delle Capitali europee della cultura.
- (19) La decisione n. 1622/2006/CE va abrogata e sostituita dalla presente decisione. Le disposizioni di tale decisione devono tuttavia continuare ad essere applicate, fino al 2019, per tutte le Capitali europee della cultura già nominate o in procinto di essere nominate.
- (20) Poiché gli obiettivi della presente decisione, ***cioè tutelare e promuovere la diversità delle culture in Europa, valorizzare le loro caratteristiche comuni, nonché promuovere il contributo della cultura allo sviluppo a lungo termine delle città***, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, ***a motivo della loro portata e degli effetti previsti***, soprattutto a causa della necessità di criteri e procedure comuni, chiari e trasparenti per la selezione e il monitoraggio delle Capitali europee della cultura come pure di un forte coordinamento tra Stati membri, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione

È istituita un'azione dell'Unione ***dal titolo*** «Capitali europee della cultura» (***«azione»***) per gli anni dal 2020 al 2033.

Articolo 2

Obiettivi

1. Gli obiettivi generali dell'azione sono i seguenti:

- a) tutelare e promuovere la diversità delle culture ***in Europa*** e valorizzare le loro caratteristiche comuni, ***nonché accrescere il senso di appartenenza dei cittadini a un comune spazio culturale;***

Giovedì 12 dicembre 2013

b) promuovere il contributo della cultura allo sviluppo a lungo termine delle città **conformemente alle loro rispettive strategie e priorità**.

2. Gli obiettivi specifici dell'azione sono:

a) migliorare l'ampiezza, la diversità e la dimensione europea dell'offerta culturale delle città, anche attraverso la cooperazione transnazionale;

b) ampliare l'accesso e la partecipazione alla cultura;

c) rafforzare le capacità del settore culturale e i suoi **collegamenti** con altri settori;

d) **accrescere** la visibilità delle città a livello internazionale mediante la cultura.

Articolo 3

Accesso all'azione

-1. La partecipazione al concorso per il titolo di Capitale europea della cultura è aperta unicamente alle città, le quali possono associarvi le zone circostanti.

-1 bis. Il numero di Capitali europee della cultura in un determinato anno («anno del titolo») non può essere superiore a tre.

Ogni anno è nominata una sola città di ciascuno dei due Stati membri indicati nel calendario di cui all'allegato («calendario») e, negli anni pertinenti, una città dei paesi candidati e potenziali candidati o una città di un paese che aderisce all'Unione nelle circostanze di cui al paragrafo 3 bis.

1. Le città degli Stati membri possono essere nominate Capitali europee della cultura per un anno **conformemente al calendario**.

■

■

3. Le città dei paesi candidati e potenziali candidati **che, alla data di pubblicazione dell'invito a presentare la candidatura di cui all'articolo 10, partecipano al programma «Europa creativa» o a successivi programmi dell'Unione a sostegno della cultura**, hanno la possibilità di candidarsi al titolo di Capitale europea della cultura **per un anno** nel quadro di un concorso generale organizzato ogni tre anni ■ **conformemente al calendario** ■.

Le città dei paesi candidati e potenziali candidati **sono autorizzate a partecipare a un solo concorso nel periodo dal 2020 al 2033**.

Inoltre, ogni paese candidato o potenziale candidato è autorizzato a ospitare la manifestazione una sola volta nel periodo dal 2020 al 2033.

3 bis. I paesi che aderiranno all'Unione dopo l'adozione della presente decisione ma prima del 31 dicembre 2026 possono ospitare la manifestazione a norma delle disposizioni e delle procedure applicabili agli Stati membri sette anni dopo l'adesione. Il calendario è aggiornato di conseguenza. I paesi che aderiranno all'Unione dopo il 31 dicembre 2026 non possono partecipare alla presente azione «Capitali europee della cultura» in qualità di Stati membri.

Tuttavia, negli anni in cui, in base al calendario, vi siano già tre Capitali europee della cultura, le città dei paesi che aderiranno all'Unione possono ospitare la manifestazione solamente nel successivo anno disponibile nel calendario, in ordine di adesione.

Se una città di un paese che aderirà all'Unione ha già partecipato a un concorso per paesi candidati e potenziali candidati, essa non può partecipare a nessun successivo concorso per gli Stati membri. Qualora una città di un paese aderente sia stata nominata Capitale europea della cultura nel periodo dal 2020 al 2033 a norma del paragrafo 3, tale paese non potrà, dopo la sua adesione, designare nessun'altra delle sue città quale Capitale europea della cultura nell'ambito della presente azione.

Giovedì 12 dicembre 2013

Qualora più di un paese aderisca all'Unione alla stessa data e non si riesca a trovare un accordo sull'ordine di partecipazione all'azione tra i paesi in questione, il Consiglio procede a un sorteggio.

Articolo 4

Candidature

2. La Commissione predispone un formulario comune di candidatura che riflette i criteri di cui all'articolo 5 (**«formulario di candidatura»**) e che è utilizzato da tutte le città candidate. **Qualora una città associ la zona circostante, la candidatura è presentata con il nome della città.**

3. Ogni candidatura deve basarsi su un programma culturale caratterizzato da una forte dimensione europea. **Il programma culturale** ha la durata di un anno ed è specificamente ideato per il titolo di Capitale europea della cultura, secondo i criteri definiti all'articolo 5.

Articolo 5

Criteri

I criteri per la valutazione delle candidature (**«criteri»**) sono suddivisi in sei categorie: **«contributo alla** strategia a lungo termine», **«dimensione europea»**, **«contenuto culturale e artistico»**, **«capacità di realizzazione»**, «portata» e «gestione».

1. Per quanto riguarda il **«contributo alla** strategia a lungo termine», vengono **presi in considerazione** i seguenti fattori:

- a) **l'esistenza di una** strategia culturale **per la** città al momento della candidatura, **il che include l'azione «Capitali europee della cultura» e i piani a sostegno delle** attività culturali oltre l'anno del titolo;
- b) i piani per rafforzare le capacità **dei settori** culturale e creativo, **ivi incluso lo sviluppo di un nesso a lungo termine tra i settori culturale, economico e sociale della città interessata;**

d) **l'impatto previsto** a lungo termine a livello culturale, sociale ed economico che il titolo può avere **sulla città, anche in termini di sviluppo urbano;**

e) i piani per il monitoraggio e la valutazione dell'impatto del titolo sulla città, **come pure per la divulgazione dei risultati della valutazione.**

4. Per quanto riguarda la «dimensione europea», sono valutati i seguenti fattori:

- a) la portata e la qualità delle attività destinate a promuovere la diversità culturale dell'Europa, **il dialogo interculturale e una maggiore comprensione reciproca tra i cittadini europei;**
- b) la portata e la qualità delle attività destinate a valorizzare gli aspetti comuni delle culture, della storia e del patrimonio dell'Europa, come pure l'integrazione europea **e le tematiche europee all'ordine del giorno;**
- c) la portata e la qualità delle attività cui partecipano gli artisti europei, la cooperazione con operatori o città di paesi diversi, **tra cui, se del caso, con altre Capitali europee della cultura,** e i partenariati transnazionali;
- d) la strategia che sarà adottata per suscitare l'interesse di un vasto pubblico europeo **e internazionale.**

4 bis. Per quanto riguarda il «contenuto culturale e artistico», sono valutati i seguenti fattori:

- a) **l'esistenza di una visione e di una strategia artistiche chiare e coerenti per il programma culturale dell'anno;**
- b) **la partecipazione di artisti e organizzazioni culturali locali nell'ideazione e nell'attuazione del programma culturale;**
- c) **l'ampiezza e la diversità delle attività proposte e la loro qualità artistica complessiva;**

Giovedì 12 dicembre 2013

d) *la capacità di combinare il patrimonio culturale locale e le forme d'arte tradizionali con espressioni culturali nuove, innovative e sperimentali.*

4 ter. Per quanto riguarda la «capacità di realizzare gli obiettivi», le città candidate devono dimostrare:

a) *che la candidatura gode di un ampio e forte sostegno politico e di un impegno finanziario sostenibile da parte delle autorità locali, regionali e nazionali;*

b) *che la città dispone o disporrà di infrastrutture adeguate e sostenibili a lungo termine per ospitare la manifestazione.*

5. Per quanto riguarda la «portata», sono valutati i seguenti fattori:

a) il coinvolgimento della popolazione locale e della società civile nella preparazione della candidatura e nella realizzazione della manifestazione;

b) la creazione di opportunità nuove e sostenibili che consentano a un gran numero di cittadini (soprattutto giovani, **volontari** e gruppi emarginati o svantaggiati, comprese le minoranze) di assistere o partecipare ad attività culturali. Un'attenzione particolare è inoltre riservata **■** all'accessibilità di queste attività per le persone disabili e gli anziani;

c) la strategia generale di sviluppo del pubblico, e in particolare il legame con il settore dell'istruzione e la partecipazione delle scuole.

6. Per quanto riguarda la «gestione», sono valutati i seguenti fattori:

a) la sostenibilità *della strategia di raccolta fondi e del bilancio proposto, il che include, se del caso, i piani per l'ottenimento del sostegno finanziario a titolo di programmi e fondi dell'Unione.* Questo bilancio deve coprire la fase preparatoria, l'anno vero e proprio del titolo, *la valutazione* e la continuazione delle attività legate al titolo, *nonché il piano di emergenza;*

b) la struttura di governance e **■** di attuazione *prevista* per la realizzazione della manifestazione, *che contempli anche la predisposizione di un'adeguata collaborazione tra l'autorità locale e l'organismo di attuazione, inclusa la direzione artistica;*

c) *le procedure* di nomina *dei direttori generale e artistico e i loro campi d'azione;*

d) la strategia **di marketing** e di comunicazione, che deve essere globale e porre in rilievo il fatto che le Capitali europee della cultura **costituiscono** un'azione dell'Unione;

d bis) *l'esistenza di un organismo di attuazione il cui personale abbia capacità ed esperienza adeguate per pianificare, gestire e realizzare il programma culturale dell'anno del titolo.*

Articolo 6

Panel **di esperti**

1. È istituito un panel **■** di esperti indipendenti («panel **■** ») che è incaricato delle procedure di selezione e monitoraggio.

1 bis. Il panel è costituito da dieci esperti nominati dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione in conformità del paragrafo 2 («esperti europei»).

Inoltre, per la selezione e il monitoraggio della città di uno Stato membro, lo Stato membro interessato è autorizzato a nominare fino a due esperti («esperti nazionali») conformemente alle proprie procedure e di concerto con la Commissione.

2. **■**

Dopo aver organizzato un invito a manifestare interesse, la Commissione **propone** un gruppo di **■** potenziali esperti europei.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione procedono poi a selezionare da questo gruppo tre esperti ciascuno e li nominano conformemente alle rispettive procedure. Il Comitato delle regioni seleziona un esperto **dal gruppo** e nomina **tale esperto** conformemente alle proprie procedure.

Giovedì 12 dicembre 2013

Nel selezionare gli esperti europei, ciascuna di tali istituzioni od organi dell'Unione si adopera per garantire, nella composizione complessiva del panel, la complementarità delle competenze, una distribuzione geografica equilibrata e l'equilibrio di genere.

2 bis. *Gli esperti sono cittadini dell'Unione. Sono indipendenti e hanno esperienza e competenze rilevanti nel settore della cultura, nello sviluppo culturale delle città o nell'organizzazione di una Capitale europea della cultura o di un evento culturale internazionale di portata e dimensioni analoghe. Gli esperti devono inoltre essere in grado di dedicare al panel un numero appropriato di giorni di lavoro all'anno.*

Il panel nomina il suo presidente.

3. *Gli esperti europei sono nominati per un periodo di tre anni.*

Nonostante il primo comma, per quanto concerne la prima costituzione del panel, il Parlamento europeo nomina i suoi esperti per tre anni, il Consiglio per un anno, la Commissione per due anni e il Comitato delle regioni per un anno.

4. *Tutti gli esperti del panel devono dichiarare qualsiasi conflitto di interessi in atto o potenziale rispetto ad una determinata città candidata. Qualora un esperto rilasci una tale dichiarazione o venga alla luce un conflitto di interessi di questo tipo, l'esperto si dimette e l'istituzione o l'organo dell'Unione o lo Stato membro interessati sostituiscono l'esperto in parola per il periodo restante del mandato conformemente alla procedura pertinente.*

5. *La Commissione pubblica sul suo sito web tutte le relazioni del panel.*

Articolo 7

Presentazione delle candidature negli Stati membri

1. Ogni Stato membro è responsabile dell'organizzazione del concorso tra le città del suo territorio conformemente al calendario.

2. Gli Stati membri pubblicano un invito a presentare candidature **almeno** sei anni prima dell'anno del titolo.

In deroga a ciò, gli Stati membri autorizzati a nominare una Capitale europea della cultura nel 2020 procedono quanto prima alla pubblicazione dell'invito in questione dopo ... ().*

Ogni invito a presentare candidature rivolto alle città candidate al titolo **contiene** il formulario di candidatura.

Per ciascuno degli inviti a presentare candidature il termine per la presentazione **da parte delle città candidate** è fissato a **non meno di** dieci mesi dalla data di pubblicazione.

3. Le candidature sono comunicate alla Commissione dagli Stati membri interessati.

Articolo 8

Preselezione negli Stati membri

1. Ciascuno **Stato membro interessato** convoca il panel a una riunione di preselezione con le città candidate **almeno** cinque anni prima dell'anno del titolo.

2. Il panel, **dopo aver valutato** le candidature in base ai criteri, **concorda su un elenco ristretto di** città candidate e predispone una relazione **di preselezione** su tutte le candidature **formulando, tra l'altro**, raccomandazioni dirette alle città candidate preselezionate.

3. Il panel presenta la relazione **di preselezione agli Stati membri interessati** e alla Commissione. Ciascuno degli Stati membri interessati approva formalmente la preselezione in base alla relazione del panel.

(*) *Data di entrata in vigore della presente decisione.*

Giovedì 12 dicembre 2013

Articolo 9

Selezione negli Stati membri

1. Le città candidate preselezionate completano **e rivedono** le loro candidature in **modo da conformarsi** ai criteri **e tener conto delle** raccomandazioni **contenute nella relazione** di preselezione e le trasmettono **allo Stato membro interessato**, che le **inoltra** quindi alla Commissione.
2. **Entro** nove mesi **dalla** riunione di preselezione ciascuno **Stato membro interessato** convoca il panel ■ a una riunione di selezione finale con le città candidate preselezionate.

Se del caso, lo Stato membro interessato, di concerto con la Commissione, può prorogare tale termine per un periodo ragionevole.

3. Il panel ■ valuta le candidature completate **e rivedute**.
4. Il panel ■ pubblica una relazione **di selezione** sulle candidature in cui raccomanda la nomina a Capitale europea della cultura di una città dello Stato membro interessato. Tuttavia, se nessuna delle città candidate soddisfa **tutti** i criteri, il panel ■ può raccomandare che il titolo non sia attribuito per quell'anno.

La relazione **di selezione** contiene anche raccomandazioni sui progressi da realizzare entro l'anno del titolo, dirette alla città **interessata**.

Il panel presenta la relazione **di selezione** allo Stato membro interessato e alla Commissione. ■

Articolo 10

Preselezione e selezione nei paesi candidati e potenziali candidati

1. La Commissione è responsabile dell'organizzazione del concorso tra le città dei paesi candidati e candidati potenziali.
2. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un invito a presentare candidature **almeno** sei anni prima ■ dell'anno del titolo. ■

Ogni invito a presentare candidature rivolto alle città candidate al titolo contiene il formulario di candidatura.

Per ciascuno degli inviti a presentare candidature il termine per la presentazione è fissato a non meno di dieci mesi dalla data di pubblicazione.

■

4. La preselezione delle città è effettuata dal panel ■ **almeno** cinque anni prima ■ dell'anno del titolo, ■ sulla base **del formulario di candidatura** ■. Non è organizzata alcuna riunione con le città candidate.

Il panel ■, **dopo aver valutato** le candidature in base ai criteri ■, effettua una preselezione delle città candidate **e** predispone una relazione **di preselezione** su tutte le candidature **formulando, tra l'altro**, raccomandazioni dirette alle città candidate preselezionate. **Il panel presenta** la relazione **di preselezione** alla Commissione ■.

5. Le città candidate preselezionate completano **e rivedono** le loro candidature in **modo da conformarsi** ai criteri **e tener conto delle** raccomandazioni **contenute nella relazione di** preselezione e le trasmettono alla Commissione.

La Commissione convoca il panel ■ a una riunione di selezione finale con le città candidate preselezionate **entro** nove mesi dopo la **riunione di** preselezione. **Se necessario, la Commissione può prorogare tale termine per un periodo ragionevole.**

Il panel ■ valuta le candidature completate **e rivedute**.

Il panel pubblica una relazione **di selezione** sulle candidature delle città candidate preselezionate in cui raccomanda la nomina a Capitale europea della cultura di massimo una città di un paese candidato o potenziale candidato.

Giovedì 12 dicembre 2013

Tuttavia, se nessuna delle città candidate soddisfa **tutti** i criteri, il panel ■ può raccomandare che il titolo non sia attribuito per quell'anno.

La relazione **di selezione** contiene anche raccomandazioni sui progressi da realizzare ■ entro l'anno del titolo, dirette alla città **interessata**.

Il panel presenta la relazione **di selezione** alla Commissione ■.

Articolo 11

Nomina

La Commissione nomina ufficialmente le Capitali europee della cultura mediante atti di esecuzione, tenendo in debito conto le raccomandazioni del panel ■. Essa informa della nomina il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato delle regioni.

Articolo 12

Cooperazione tra le città nominate

Le **città** nominate per lo stesso anno si adoperano per stabilire collegamenti tra i rispettivi programmi culturali **e** la cooperazione **può essere esaminata** nel quadro della procedura di monitoraggio di cui all'articolo 13.

Articolo 13

Monitoraggio

1. Il panel ■ segue i preparativi delle Capitali europee della cultura e fornisce alle città appoggio e orientamenti dal momento della nomina fino all'inizio dell'anno del titolo.

2. A tal fine la Commissione convoca ■ tre riunioni **tra il panel e le città nominate** che si svolgono, rispettivamente, tre anni, diciotto mesi e due mesi prima ■ dell'anno del titolo. Lo Stato membro o il paese **candidato o potenziale candidato** interessato può inviare un osservatore a queste riunioni.

Le città trasmettono alla Commissione relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori sei settimane prima di ciascuna delle riunioni.

Durante le riunioni il panel ■ fa il punto sui preparativi e fornisce consulenze al fine di aiutare le città a predisporre un programma **culturale** di notevole qualità e una strategia efficace. Il panel presta particolare attenzione alle raccomandazioni formulate nella relazione di selezione e nelle relazioni di monitoraggio precedenti.

3. Dopo ogni riunione il panel ■ redige una relazione sull'andamento dei preparativi e sulle eventuali misure da adottare.

Il panel trasmette le sue relazioni di monitoraggio ■ alla Commissione **e** alle città e agli Stati membri o paesi interessati ■.

4. Oltre alle riunioni di monitoraggio, la Commissione può organizzare, ove necessario, visite dei membri del panel ■ alle città nominate.

Articolo 14

Premio

1. ■ La Commissione **può** assegnare **a una città nominata** un premio pecuniario («**premio**») in onore di Melina Mercouri, **in funzione delle disponibilità finanziarie previste dal quadro finanziario pluriennale**.

Gli aspetti giuridici e finanziari relativi **al** premio rientrano nel quadro dei rispettivi programmi dell'Unione a sostegno della cultura.

2. ■ Il premio ■ è versato prima entro la fine di **marzo** dell'anno del titolo, purché la città **interessata** rispetti gli impegni assunti all'atto della candidatura, **si conformi ai criteri e tenga conto delle** raccomandazioni **contenute** nelle relazioni di selezione e monitoraggio.

Giovedì 12 dicembre 2013

Si ritiene che la città nominata abbia rispettato gli impegni assunti all'atto della candidatura se non sono state apportate modifiche sostanziali al programma e alla strategia tra la fase di candidatura e l'anno del titolo, e in particolare:

- a) se il bilancio è **stato mantenuto a un livello tale da permettere di realizzare un programma culturale di elevata qualità in linea con la candidatura e i criteri**;
- b) se l'indipendenza della direzione artistica è stata **adeguatamente** rispettata;
- c) se la dimensione europea continua ad essere sufficientemente forte nella versione definitiva del programma culturale;
- d) se la strategia **di marketing e** di comunicazione **e il materiale di comunicazione** utilizzati dalla città **nominata** riflettono chiaramente il fatto che le Capitali europee della cultura **costituiscono** un'**azione** dell'Unione;
- e) se sono stati predisposti piani per il monitoraggio e la valutazione dell'impatto del titolo sulla città interessata.

Articolo 15

Modalità pratiche

La Commissione in particolare:

- a) assicura la coerenza globale dell'azione;
- b) assicura il coordinamento fra gli Stati membri e il panel ■ ;
- c) alla luce degli obiettivi e dei criteri, stabilisce orientamenti ai fini dell'assistenza nelle procedure di selezione e di monitoraggio in stretta collaborazione con il panel ■ ;
- d) fornisce **assistenza tecnica** al panel ■ ;
- e) pubblica tutte le informazioni pertinenti e contribuisce alla visibilità dell'azione a livello europeo **e internazionale**;
- f) promuove lo scambio di esperienze e di buone pratiche tra le Capitali **europee della cultura** passate, presenti e future, nonché tra le città candidate, **e promuove una più ampia diffusione delle relazioni di valutazione delle città e delle esperienze acquisite**.

Articolo 16

Valutazione

1. La valutazione dei risultati di ciascuna Capitale europea della cultura è di competenza della città interessata.

La Commissione stabilisce orientamenti e indicatori comuni per le città sulla base degli obiettivi e dei criteri ■ al fine di garantire un approccio coerente alla procedura di valutazione.

Le città **redigono** le relazioni di valutazione **e le trasmettono** alla Commissione entro il 31 **dicembre** dell'anno successivo all'anno del titolo. La Commissione pubblica **le relazioni di valutazione sul proprio sito web**.

2. Oltre alle valutazioni effettuate dalle città, la Commissione **assicura che venga periodicamente predisposta** una valutazione esterna ed indipendente dei risultati **dell'azione**. ■

Le valutazioni esterne e indipendenti **intendono principalmente analizzare tutte le manifestazioni passate secondo una prospettiva europea, che consenta di effettuare confronti e di trarre utili insegnamenti per le future Capitali europee della cultura e per tutte le città europee. Esse analizzano** anche l'azione ■ nel suo complesso, in particolare l'efficienza dei processi che intervengono nella sua realizzazione, **il suo impatto** ■ e i possibili miglioramenti.

Giovedì 12 dicembre 2013

La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni **le seguenti relazioni sulla base di tali valutazioni, corredate, se del caso, dalle proposte pertinenti:**

- a) una prima relazione intermedia ■ entro il 31 dicembre 2024;
- b) una seconda relazione intermedia ■ entro il 31 dicembre 2029;
- c) una relazione ■ ex post entro il 31 dicembre 2034.

Articolo 17

Abrogazione e disposizioni transitorie

La decisione n. 1622/2006/CE è abrogata. Essa continua tuttavia ad applicarsi alle città che sono già state o sono in procinto di essere nominate Capitali europee della cultura per gli anni dal 2012 al 2019.

Articolo 18

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a ■

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

Calendario

2020	Croazia ■	Irlanda	■
2021	Romania	Grecia	Paese candidato o potenziale candidato
2022	Lituania	Lussemburgo	
2023	Ungheria	Regno Unito	■
2024	Estonia	Austria	Paese candidato o potenziale candidato
2025	Slovenia	Germania	
2026	Slovacchia	Finlandia	■
2027	Lettonia	Portogallo	Paese candidato o potenziale candidato
2028	Repubblica ceca	Francia	

Giovedì 12 dicembre 2013

2029	Polonia	Svezia	■
2030	Cipro	Belgio	<i>Paese candidato o potenziale candidato</i>
2031	Malta	Spagna	
2032	Bulgaria	Danimarca	■
2033	Paesi Bassi	Italia	<i>Paese candidato o potenziale candidato</i>

Giovedì 12 dicembre 2013

P7_TA(2013)0591

Modifica di determinati regolamenti nel settore della pesca e della sanità animale a motivo del cambiamento di status di Mayotte *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica determinati regolamenti nel settore della pesca e della sanità animale a motivo del cambiamento di status di Mayotte nei confronti dell'Unione (COM(2013)0417 — C7-0175/2013 — 2013/0191(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 468/85)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0417),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 168, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0175/2013),
 - visti gli articoli 349 e 355, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
 - vista la lettera del Consiglio del 10 ottobre 2013 ⁽¹⁾
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2013 ⁽²⁾,
 - visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0425/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P7_TC1-COD(2013)0191

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 dicembre 2013 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica determinati regolamenti nel settore della pesca e della sanità animale a motivo del cambiamento di status di Mayotte nei confronti dell'Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), **e l'articolo 349, [Em. 1]**

⁽¹⁾ Punto 4 del processo verbale del 21 ottobre 2013 (P7_PV(2013)10-21).

⁽²⁾ GU C 341 del 21.11.2013, pag. 97.

Giovedì 12 dicembre 2013

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Tramite la decisione 2012/419/UE ⁽³⁾, il Consiglio europeo ha modificato lo status di Mayotte nei confronti dell'Unione europea con effetto dal 1° gennaio 2014. A partire da tale data Mayotte cesserà pertanto di essere un territorio d'oltremare e diventerà una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 e dell'articolo 355, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). **A seguito di tale modifica dello status di Mayotte**, il diritto dell'Unione sarà applicabile a Mayotte a partire dal 1° gennaio 2014. Risulta opportuno stabilire alcune misure specifiche giustificate dalla particolare situazione **strutturale, sociale ed economica** di Mayotte ~~in diversi settori~~, **che è aggravata dalla sua grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta nonché dalla topografia e dal clima difficili**. [Em. 2]
- (2) Nel settore della pesca e della salute degli animali, occorre modificare i regolamenti indicati nel seguito.
- (3) Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame ⁽⁴⁾, è opportuno includere le acque circostanti Mayotte nel campo di applicazione di tale regolamento; occorre altresì vietare l'uso di reti a circuizione sui banchi di tonni e scomberoidi nell'area compresa entro 24 miglia **nautiche** dalle linee di base dell'isola, al fine di preservare i banchi di grandi pesci migratori in prossimità dell'isola di Mayotte. [Em. 3]
- (4) Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽⁵⁾, considerando i sistemi di commercializzazione sottosviluppati e molto frammentati di Mayotte, l'applicazione delle norme sull'etichettatura dei prodotti della pesca comporterebbe per i rivenditori un onere sproporzionato rispetto all'entità delle informazioni trasmesse al consumatore. Risulta pertanto opportuno prevedere una deroga temporanea alle norme concernenti l'etichettatura dei prodotti della pesca posti in vendita al dettaglio al consumatore finale a Mayotte.
- (5) Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽⁶⁾, è opportuno adottare misure specifiche in tema di registro della flotta peschereccia e di regime di accesso.
- (6) In primo luogo, una parte considerevole della flotta battente bandiera della Francia ed operante dal dipartimento francese di Mayotte consta di navi di lunghezza inferiore ai **910** metri che sono sparse intorno all'isola, che non dispongono di punti specifici di sbarco e che devono ancora essere identificate, misurate e corredate delle dotazioni minime di sicurezza necessarie per l'iscrizione nel registro dei pescherecci dell'Unione; la Francia non sarà pertanto in grado di completare tale registro fino al 31 dicembre ~~2016~~**2020**. Occorre tuttavia che la Francia istituisca un registro provvisorio della flotta peschereccia per garantire un'identificazione minima delle navi di tale segmento ed evitare così la proliferazione di pescherecci non ufficiali. [Em. 4]
- (7) In secondo luogo, considerando la situazione strutturale, sociale ed economica di Mayotte e con l'obiettivo di preservarne l'economia locale e di tutelare la sensibile situazione **ecologica e** biologica delle acque intorno all'isola, è necessario permettere determinate attività di pesca in tali acque solamente alle navi registrate nei porti dell'isola. [Em. 5]

⁽¹⁾ GU C 341 del 21.11.2013, pag. 97.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013.

⁽³⁾ GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131.

⁽⁴⁾ GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU L 320 del 5.12.2001, pag. 7.

Giovedì 12 dicembre 2013

- (8) Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità ⁽¹⁾, una caratteristica particolare di Mayotte risiede nel fatto che non è stato fissato alcun obiettivo per la sua flotta a norma del regolamento (CE) n. 2371/2002, che fa riferimento al Piano di orientamento pluriennale 1997-2002. Dal punto di vista della conservazione delle risorse ittiche, risulta appropriato bloccare la capacità di pesca delle flotte ai livelli attuali, in particolar modo per il segmento delle grandi imbarcazioni con una elevata capacità di pesca. Considerando tuttavia che la Francia ha presentato alla Commissione per il tonno dell'Oceano indiano (IOTC) un piano di sviluppo che delinea l'evoluzione prevista della flotta peschereccia operante a Mayotte, piano al quale nessuna parte contraente della IOTC, compresa l'Unione, ha opposto obiezioni, per le piccole imbarcazioni è appropriato, **a causa delle attuali circostanze socio-economiche specifiche di Mayotte**, utilizzare gli obiettivi di tale piano come livelli di riferimento per la capacità della flotta registrata nei porti di Mayotte e permettere alla Francia di aumentare la propria flotta fino a raggiungere gli obiettivi del proprio piano di sviluppo. [Em. 6]
- (9) Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 ⁽²⁾, va notato che Mayotte non dispone di alcuna capacità industriale per la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale. Risulta pertanto appropriato accordare alla Francia un periodo di 5 anni per sviluppare le infrastrutture necessarie per l'identificazione, la manipolazione, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale a Mayotte nel pieno rispetto del regolamento (CE) n. 1069/2009.
- (10) Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ⁽³⁾, sembra che la Francia non sarà in grado di adempiere tutti gli obblighi di controllo dell'Unione per il segmento «Mayotte. Specie pelagiche e demersali. Lunghezza < ~~9m~~10m» della flotta di Mayotte entro la data in cui quest'ultima diventerà una regione ultraperiferica. Le navi di tale segmento, che si trovano sparse attorno all'isola, non dispongono di punti di sbarco specifici e devono ancora essere identificate. È inoltre necessario formare i pescatori ed i controllori nonché predisporre le infrastrutture fisiche ed amministrative appropriate. Risulta pertanto necessario, per tale segmento della flotta peschereccia, prevedere una deroga temporanea a determinate norme riguardanti il controllo delle navi da pesca e delle relative caratteristiche, delle attività in mare, degli attrezzi e delle catture in tutte le fasi comprese tra l'attività a bordo della nave e l'arrivo delle catture sul mercato. Per realizzare almeno alcuni degli obiettivi più importanti del regolamento (CE) n. 1224/2009, risulta tuttavia opportuno che la Francia istituisca un sistema nazionale di controllo che permetta una sorveglianza delle attività di tale segmento della flotta peschereccia e che consenta di adempiere gli obblighi internazionali dell'Unione in tema di presentazione delle relazioni. [Em. 7]
- (11) Risulta pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 104/2000, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 639/2004, (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1224/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche al regolamento (CE) n. 850/98

Il regolamento (CE) n. 850/98 è così modificato:

- 1) all'articolo 2, paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) Regione 8

Le acque al largo delle coste dei dipartimenti francesi dell'isola della Riunione e di Mayotte soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Francia.»;

⁽¹⁾ GU L 102 del 7.4.2004, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

Giovedì 12 dicembre 2013

1 bis) all'articolo 2, è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. Il Parco marino naturale di Mayotte copre l'insieme della zona economica esclusiva (ZEE) di Mayotte, vale a dire 68 381 km². Dal lato terrestre, il Parco si estende fino alla parte più elevata della zona intertidale corrispondente al limite del demanio pubblico marittimo.» [Em. 8]

2) dopo l'articolo 34 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 34 bis

Limiti alle attività di pesca nella zona riservata di 24 miglia intorno all'isola di Mayotte

È vietato alle imbarcazioni l'uso di qualsiasi rete a circuizione su banchi di tonni e scomberoidi nell'area compresa entro 24 miglia **nautiche** dalle coste dell'isola di Mayotte, misurata dalle linee di base che servono a delimitare le acque territoriali. [Em. 9]

La pesca sotto dispositivi di concentrazione di pesce (DCP derivanti) e sotto grandi mammiferi marini e squali balena (DCP naturali) è vietata all'interno di tutto il Parco marino naturale di Mayotte. [Em. 10]

Articolo 2

Modifica al regolamento (CE) n. 104/2000

All'articolo 4 del regolamento (CE) n. 104/2000, dopo il paragrafo 3 è inserito il paragrafo seguente:

«3bis. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai prodotti posti in vendita al dettaglio al consumatore finale a Mayotte fino al ~~31~~ dicembre ~~2016~~**2021**». [Em. 11]

Articolo 3

Modifiche al regolamento (CE) n. 2371/2002

Il regolamento (CE) n. 2371/2002 è così modificato:

1) all'articolo 15, sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«5. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, fino al 31 dicembre ~~2016~~**2021** la Francia è esonerata dall'obbligo di iscrivere nel proprio registro della flotta peschereccia dell'Unione quelle navi di lunghezza complessiva inferiore ai ~~9~~**10** metri che operano dall'isola di Mayotte. [Em. 12]

6. Fino al 31 dicembre ~~2016~~**2021** la Francia tiene un registro provvisorio dei pescherecci di lunghezza complessiva inferiore ai ~~9~~**10** metri che operano dall'isola di Mayotte. Tale registro contiene, per ogni peschereccio, almeno il nome, la lunghezza complessiva e un codice d'identificazione». [Em. 13]

2) Dopo l'articolo 18 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 18 bis

Mayotte

In deroga al disposto dell'articolo 17, nelle acque della zona compresa entro 100 miglia nautiche dalle linee di base di Mayotte **e all'interno di tutto il Parco marino naturale di Mayotte**, la Francia può **adottare le misure di conservazione ritenute necessarie per la salvaguardia delle risorse naturali protette dalla normativa che istituisce il Parco, comprese le misure per** limitare la pesca alle navi registrate nei porti di Mayotte mediante iscrizione nel registro della flotta peschereccia dell'Unione oppure nel registro provvisorio di cui all'articolo 15, paragrafo 6, ad eccezione delle navi dell'Unione che, nei due anni precedenti il 1 gennaio 2014, abbiano pescato in tali acque per almeno 40 giorni e sempreché non abbiano superato lo sforzo di pesca tradizionale». [Em. 14]

Giovedì 12 dicembre 2013

Articolo 4

Modifica al regolamento (CE) n. 639/2004

Nel regolamento (CE) n. 639/2004, dopo l'articolo 1 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 1 bis

Flotta di Mayotte

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), i livelli di riferimento per i pescherecci registrati nei porti di Mayotte mediante iscrizione nel registro della flotta peschereccia dell'Unione o nel registro provvisorio di cui all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2371/2002, sono costituiti dalla capacità di tale flotta in data 31 dicembre 2013.

Tuttavia, per i pescherecci compresi tra gli 8 e i 12 metri di lunghezza complessiva e che usano palangari, così come per i pescherecci di lunghezza complessiva inferiore ai ~~9~~ **10** metri, i livelli di riferimento sono costituiti dalla capacità prevista nel piano di sviluppo presentato il 7 gennaio 2011 dalla Francia alla Commissione per il tonno dell'Oceano indiano. **[Em. 15]**

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002, la Francia è autorizzata ad introdurre nuova capacità nei segmenti della flotta per i pescherecci compresi tra gli 8 e i 12 metri di lunghezza complessiva e che usano palangari, così come i pescherecci di lunghezza complessiva inferiore ai ~~9~~ **10** metri, senza dover ritirare dalla flotta una capacità equivalente.». **[Em. 16]**

Articolo 5

Modifica al regolamento (CE) n. 1069/2009

L'articolo 56 del regolamento (CE) n. 1069/2009 è sostituito dal seguente:

«Articolo 56

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 4 marzo 2011.

L'articolo 4 si applica tuttavia a Mayotte a decorrere dal 1° gennaio ~~2014~~ **2021**. I sottoprodotti animali e i prodotti derivati generati a Mayotte anteriormente al 1° gennaio ~~2014~~ **2021** sono smaltiti conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b). **[Em. 17]**

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.».

Articolo 6

Modifica al regolamento (CE) n. 1224/2009

Nel regolamento (CE) n. 1224/2009, dopo l'articolo 2 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 2 bis

Applicazione del regime di controllo comunitario a determinati segmenti della flotta ~~del dipartimento d'oltremare francese della~~ **regione ultraperiferica** di Mayotte **[Em. 18]**

1. Fino al 31 dicembre ~~2016~~ **2021** l'articolo 5, paragrafo 3, e gli articoli 6, 8, 41, 56, da 58 a 62, 66, 68 e 109 non si applicano alla Francia per quanto riguarda i pescherecci di lunghezza complessiva inferiore ai ~~9~~ **10** metri che operano da Mayotte, nonché per quanto riguarda le loro attività e le loro catture. **[Em. 19]**

2. Entro il 1° gennaio ~~2014~~ **2015** la Francia istituisce un regime nazionale di controllo applicabile ai pescherecci di lunghezza complessiva inferiore ai ~~9~~ **10** metri che operano dall'isola di Mayotte. Tale regime soddisfa le seguenti prescrizioni: **[Em. 20]**

a) un'autorità unica, con sede a Mayotte, coordina le attività di controllo di tutte le autorità locali;

b) le attività di controllo, ispezione ed esecuzione sono svolte in modo non discriminatorio;

Giovedì 12 dicembre 2013

- c) il regime garantisce il controllo delle catture di specie gestite nell'ambito della Commissione per il tonno dell'Oceano indiano e delle specie soggette a protezione;
 - d) il regime garantisce il controllo dell'accesso alle acque circostanti Mayotte, in particolare alle zone soggette a restrizioni d'accesso applicabili a determinati segmenti della flotta peschereccia;
 - e) il regime stabilisce come obiettivo prioritario la mappatura delle attività di pesca intorno all'isola, al fine di preparare le basi per interventi mirati di controllo.
3. Entro il 30 settembre ~~2014~~**2015** la Francia presenta alla Commissione un piano d'intervento che stabilisce le misure da prendere per garantire la piena attuazione, a partire dal 1° gennaio ~~2017~~**2018**, del regolamento (CE) n. 1224/2009 per quanto riguarda i pescherecci di lunghezza complessiva inferiore ai **9 10** metri che operano ~~dal dipartimento francese~~ **dalla regione ultraperiferica** di Mayotte. Il piano d'intervento è oggetto di dialogo tra la Francia e la Commissione. La Francia prende tutti i provvedimenti necessari per attuare tale piano d'intervento.». **[Em. 21]**

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ~~ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea~~**1° gennaio 2014**. **[Em. 22]**

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

Giovedì 12 dicembre 2013

P7_TA(2013)0592

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: modifiche agli allegati I, II e IV del regolamento (UE) n. 978/2012 relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate**Decisione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2013 di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione, del 30 ottobre 2013, che modifica gli allegati I, II e IV del regolamento (UE) n. 978/2012 relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (C(2013)07167 — 2013/2929(DEA))**

(2016/C 468/86)

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento delegato della Commissione (C(2013)07167),
 - vista la lettera il data 25 novembre 2013 della Commissione, con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,
 - vista la lettera del 2 dicembre 2013 della commissione per il commercio internazionale al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,
 - visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 ⁽¹⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 17, paragrafo 2,
 - visto l'articolo 87 bis, paragrafo 6, del suo regolamento,
- A. considerando che la Commissione ha sottolineato il carattere essenziale di una decisione del Parlamento entro il 16 dicembre 2013, alla luce della necessità di pubblicare il regolamento delegato entro il 1° gennaio 2014 per consentire il tempestivo reinserimento del Myanmar/Birmania e l'inclusione del Sud Sudan nel sistema SPG;
1. dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT